IL TRIONFO
DELLA SANTA SEDE
E DELLA CHIESA

Opera

DI D. MAURO CAPPELLARI

Monaco Camaldolese

ORA

GREGORIO XVI

Sommo Pontefice

VENEZIA

presso G. Battaggia Tip. Edit.

1852.

Oss
726
BIBLIOTECA NAZIONALE
CENTRALE • FIRENZE •

Digitized by Google

Digitized by Google

GREGORIO XVI

Digitized by Google

IL TRIONFO
(della)
Santa Sede e della Chiesa

contro gli assalti dei Novatori combattuti e respinti colle stesse loro armi

— OPERA —
di

D. MAURO CAPPELLARI
Monaco Camaldolese
ORA
GREGORIO XVI.
Sommo Pontefice

Luigi Francesco Cassini

IN VENEZIA
Nella Casa del Tipografo Editore
Giuseppe Battaggia
— 1832 —

Digitized by Google

A

SUA ECCELLENZA REVERENDISSIMA

JACOPO MONICO

PATRIARCA DI VENEZIA

EC. EC. EC.

ECCELLENZA REVERENDISSIMA

Condotta a termine anche questa terza edizione dell' opera dottissima, che il Monaco D. Mauro Cappellari scriveva in difesa di quella Sede Apostolica, alla quale doveva poi in difficilissimi tempi, e per ispeziale provvidenza del cielo essere elevato; io non saprei a cui meglio donarne il titolo che all' Eccellenza Vostra Reverendissima; poichè ciò facendo interpreto in certa guisa i sentimenti dell' Augusto Gerarca, al quale ognuno sa quanto sia cara

la degnissima persona vostra; e secondo poi i particolari sentimenti dell'animo mio, che legato all'E. V. da un'intima e cordial devozione, anelava al momento di darvene una pubblica testimonianza. Pregarvi di far lieto viso all'opera che vi presento, lo credo tempo gittato; poichè di ciò me ne assicura la celebrità dell'Augusto suo Autore, e il merito dell' opera medesima, e l' utile e l' onore che quindi ne deriva alla Religione ed alla Chiesa; bensì oso prega-

re l' E. V. di continuare a riguardarmi con quell' occhio di benignità che mi ha sempre dimostrato, e di volermi impartire la Pastorale sua benedizione, mentre le bacio divotamente la mano.

Venezia 26 *Aprile* 1832.

Di V. E. Reverendissima

Umilissimo Devotissimo Servo.
Giuseppe Battaggia.

PREFAZIONE

PREMESSA ALLA EDIZIONE DI ROMA

DELL' ANNO 1799

Sembrerà forse a taluno cosa strana, anzi fuor di consiglio, che, mentre piangono i buoni la desolazione del santuario, il disprezzo, lo spoglio, la dispersione dei sacri pastori, l' esilio, la prigionia, gl' insulti del sommo Sacerdote, lasciato dalla stessa Divinità in balia de' suoi spietati nemici; che mentre in somma l' apostolica Sede par che vacilli, e geme la Chiesa sotto il peso di sua cattività, io intraprenda a mostrare e la Chiesa e la Sede apostolica come trionfanti de' loro nemici.

Eppur così è. Se mai fu tempo, dopo la barbarie de' primi secoli, in cui più gloriosi apparissero dell' una e dell' altra i trionfi, egli è certamente questo, predefinito dall' increata Sapienza ai più perigliosi ci-

menti, acciò, invano esaurite contro d'ambedue le proprie forze l'Inferno, nulla più rimaniga all' empietà con che avvalorare i suoi colpi, nè alla irreligione d' onde sperare vittoria; e dall' evidenza de' fatti apprendano a loro conforto i Cattolici, *facilius esse solem extingui, quam Ecclesiam deleri* (S. Gio. Grisost. *in cap.* 7. *Isaiae*). Nè a ciò comprovare è mestieri di quì presentare l'orribile quadro dell'odierna persecuzione, e gli splendidi monumenti raccorre di quell' immobile fermezza, che in sì ferale combattimento conserva, a scorno dell' incredulità e a gloria della Chiesa, il supremo suo Capo, l'immortale PIO SESTO, il quale non cessa, benchè semivivo, dal letto dove lo trasse e lo guarda la tirannia de' suoi fieri nemici, e fra le catene di sua schiavitù, di erger cattedra di verità, e di animare alla costanza tutti gli altri Pastori: nè tampoco è necessario descrivere di questi il sovrumano eroismo, con cui docili ubbidiscono alla sua voce, fedeli seguono i suoi esempii. Imperciocchè, essendone attonito spettatore l' universo intero, da mille e mille eccellenti penne

ne verrà già tramandata alla più tarda posterità la veridica storia, la quale ricorderà, che la Chiesa, anche in tanta *scandalorum multitudine, in suis firmissimis eminebat* (S. Agost. *Ep.* 93. *alias* 48), e che sebbene *periclitabatur navicula Apostolorum, urgebant venti, fluctibus latera tundebantur, nihil supererat spei*, pur finalmente *excitatus est Dominus, imperavit tempestati, tranquillitas rediit*, cioè *Episcopi, qui de propriis sedibus fuerant exterminati,... ad Ecclesias redierunt*, come riferisce avvenuto ai tempi degli Ariani san Girolamo; e come la speciale prodigiosa assistenza, con cui Iddio visibilmente protegge contro tutti questi sforzi infernali la Chiesa, e segnatamente il sovrano Gerarca, c' instilla la dolce speranza, che avverrà in breve ancor a' giorni nostri.

A questo luminoso trionfo l' altro parimenti, e forse non minore, s' aggiugne, che direttamente risguarda il Successore di Pietro, e che consiste nella manifestazione dei perversi disegni che nel conculcare le di lui primaziali prerogative covavano i Novatori pistoiesi, e molto prima di essi i

patriarchi della setta; i quali simili agli eretici descritti da S. Ilario (*lib.* 5. *con. Constan. Aug.*) sono *tanto magis cavendi et pertimescendi, quanto ad suas artes occultandas ingeniosiores et versutiores existebant. Callidi* (enim) *et astuti artificio quodam utebantur, inclusam perniciosam corruptelam exquisitorum verborum velamine contegebant, subripiebant nomine blandientis, occidebant specie religionis.* Questi rei disegni trovansi già svelati ne' due aurei opuscoli intitolati, l' uno: *L' influenza del Giansenismo nella rivoluzione di Francia* del ch. Ab. Gusta, e l'altro: *Che importa ai Preti?* del celebre Ab. Marchetti; ed ora vengono pure confermati dal fatto dei loro moderni corifei, principalmente di qua dall' Alpi, i quali, dandosi a credere che sia giunto il momento da essi sospirato di poter eseguirli, usciti in aperto campo sotto il vessillo dell' insubordinazione e della licenza, o coll' applaudire all' altrui, o anche coll' opera propria, a guerreggiare si accinsero contro la terra ed il cielo, il giogo scuotendo di ogni sì ecclesiastica che civile dominazione. Mostrano essi adunque

di non aver diretti i loro colpi contro l'apostolica Cattedra, che per rovesciare in un con essa la Chiesa, e colla Chiesa ogni altra legittima potestà: ben sapendo, che tolto il fondamento, crolla l'edifizio, percosso il pastore, si disperdono le pecorelle; e ben conoscendo del pari tale essere l'intrinseca ed inseparabile connessione che esiste tra la Chiesa e l'apostolica Sede, per cui la sussistenza di quella dipende dai privilegii di questa, che nei tanti famigerati (*mala utique fama*) loro volumi, col pretesto di assicurare alla Chiesa i suoi diritti, pertinacemente negavano. Come meglio però potrebbero venire comprovati i privilegii del Primato, quanto invitando l'universo ad osservare stupefatto dall'una parte l'irreligione disperatamente impegnata per distruggerli, e per torre ad un tempo dal mondo lui, il quale sen va gloriosamente di essi fornito, e dall'altra Iddio che colla sua onnipotente provvidenza li fa sempre più risplendere e venerare, e che con un continuato miracolo l'insidiata vita difende e conserva del presso che esangue supremo Gerarca? Ed in cotali

ammirabili provvedimenti della Divinità, qual è tra i privilegii primaziali, che più d'ogni altro risplenda? Non è forse quello dell' infallibilità? Contro di questo specialmente erano diretti i dardi dei novatori ad oggetto di separare la Chiesa dalla fede di Pietro; ma è pur questo quel privilegio, che Iddio, col rendere tanto più fermo ed intrepido il successore di Pietro nel difendere ed insegnar questa fede, quanto più si studiano con inauditi mezzi i suoi snaturati nemici di farlo tacere ed abbatterlo, mostra di voler nella più splendida forma rassodare ed autenticare coi prodigii della sua onnipotenza.

Nè già io intendo di comprendere nella classe de'Novatori eziandio que'teologi, i quali, salva la dovuta intellettual sommissione ai decreti pontificii, pria di fondare sopra di essi la loro fede, esigono alcune condizioni contro le quali non ha la Chiesa fulminata alcuna censura. A questi non oppongo se non l'incoerenza del loro sistema, e la forza del raziocinio. Se adunque la connessione delle idee, e la regolarità del discorso ci guidano talvolta a

tali illazioni, dalle quali sembrasse qualificarsi come ereticale la dottrina, che nega al Papa un' assoluta infallibilità, dovranno queste sempre riferirsi al piano dei novatori; e per quanto risguardano le tollerate opinioni di alcune cattoliche scuole, non dovranno considerarsi che come sole teologiche conclusioni, protestandomi di non voler prevenire in veruna maniera il giudizio della Chiesa. Vorrebbero bensì quelli con arte maligna far credere comune colle scuole, e principalmente colla Chiesa di Francia, la propria causa, a torto attribuendo sì a quelle che a questa i loro errori, affine di accreditare la setta, e col farsi credere per tal mezzo al par di esse cattolici, di trarre al reo partito gl' incauti, ed agevolarsi così la strada al premeditato rovesciamento di ogni divina ed ecclesiastica autorità. Ma sono ormai scoperti i loro artificii: le scuole cattoliche e la Chiesa Gallicana altamente protestano contro di essi, e col loro attaccamento ed ubbidienza ai sommi Pontefici evidentemente dimostrano, o non essere proprie di loro alcune opinioni di certi pri-

vati teologi, o non doversi riguardare in quell'aspetto, sotto di cui le prendono, onde abusarne in loro vantaggio, i novatori. Infatti per conoscere senza tema di errore gli altrui sentimenti, convien soprattutto ricorrere ai casi pratici. Si esamini per tanto la condotta della Chiesa di Francia in ordine alle dogmatiche definizioni uscite dal Vaticano, e segnatamente alla celebre Bolla *Auctorem Fidei*, e la di lei adesione alla Sede apostolica, soprattutto in questi ultimi tempi, non solo professata in faccia all'universo colla dottrina, nelle insigni *Testimonianze del clero*, ma eziandio suggellata col proprio sangue da tanti e tanti, e coll' invitta loro costanza in soffrire lo spoglio, le persecuzioni, l' esilio, da quasi tutti i suoi venerandi pastori: e poi decidano essi medesimi i novatori, se nella dottrina di questa Chiesa si trovino difesi, o non piuttosto riprovati i loro insegnamenti. Ed è pur questo un altro trionfo della Sede apostolica, per cui più francamente vengo alle prese coi medesimi.

Non fia maraviglia adunque, se in vista di tutto ciò, ho posto in fronte dell' opera

il titolo di *Trionfo*. Imperciocchè essendomi prefisso di confutare gli avversarii cogli stessi loro principii, e difendere questo primazial privilegio colle loro armi medesime, non che di far palese per via di rigorose dimostrazioni ove andrebbero a metter capo, se venissero adottate, le loro teorie, a sovvertire cioè la Chiesa di Cristo, a spargere in seguito sopra tutte le verità rivelate un teologico pirronismo, ed in fine ad introdurre la miscredenza; posso fin da ora con coraggio ripromettermi vittoria, perchè la serie de' fatti non mi lascia dubitare, che non sia per rimanerne dimostrato trionfalmente l'assunto.

Potrebbe per altro taluno oppormi, che se così evidentemente è scoperto oggidì lo scopo de' Novatori, ed il privilegio della pontificia infallibilità è così vittoriosamente provato; inutili divengono le mie fatiche, non potendosi per una parte aggiugnere al sole nuova luce, e non mancando per l'altra innumerevoli e celebri opere su tale soggetto. Ma qualora ben si rifletta, che costoro non ristanno giammai di travisare i fatti più luminosi, che quello spi-

rito di vertigine da cui sono dominati insensibili li rese finora alle sconfitte le più decisive, e che, esperti di troppo nell'arte di mascherarsi a tenor delle circostanze non lascieranno, ove loro manchi l'appoggio di sanguinarie falangi, di riassumere nuovamente le teologiche divise, onde sotto le antiche spoglie perpetuare la guerra contro la Chiesa; si vedrà che lungi dal riuscire impresa affatto inutile quella cui mi sono proposto di accingermi: cioè di seguire passo passo le loro traccie, di sviluppare i loro principii, di confrontarli fra loro, sicchè in un batter d' occhio si renda tutta palese la sostanza della loro dottrina, di usare dell' istesse loro armi per impugnarla, di penetrare per nuova via nelle loro trincee, d' investirneli in somma per ogni lato; potrà essa anzi servire di opportuna difesa contro ogni nuovo loro attentato, e ridondare siccome a maggior gloria dell' ecclesiastica gerarchia, così a maggior confusione della loro simulatrice malizia. Vedrassi a tal fine premesso al trattato sopra l' infallibilità pontificia un discorso, in cui con nuovo meto-

do e colle più rigorose dimostrazioni si stringono, mediante i loro soli principii, i novatori, o a confessare apertamente di non riconoscere più Chiesa, o ad ammettere in essa la monarchica forma del suo governo; e ciò unicamente collo sviluppare parte a parte questo semplicissimo raziocinio: « È dottrina cattolica, insegna-
» ta e difesa dai novatori medesimi, che
» non può cangiarsi la forma essenziale
» del governo ecclesiastico, senza tutta
» rovesciare da' fondamenti la Chiesa: ma
» sostengono essi stessi che la forma at-
» tuale ne sia assolutamente monarchica:
» dunque o tale fu sempre fin dalla sua
» istituzione, o è già rovesciata la Chie-
» sa: ma negano essi che tale sia stata
» dalla sua istituzione: dunque, secondo
» i loro stessi principii, non esiste oggidì
» la Chiesa di Cristo ». Chiuderanno inoltre il trattato due ragionamenti, d'un novatore coi protestanti, e d'un protestante coi novatori, dai quali apparirà e per l'analogia de' loro principii, e per la medesimità delle loro ereticali declamazioni, essere di entrambi la stessa causa contro

i Sommi Pontefici, contro la Chiesa, in una parola contro la Fede: progression necessaria in chi fa il primo passo. Quindi è, che sebbene quest' apologia contempli principalmente l' infallibilità de' Sommi Pontefici, nondimeno vi ho compresa nel titolo anche la Chiesa; perchè, dimostrata l' inseparabilità della Chiesa dall' apostolica Cattedra, e la necessità dell' azione di questa per la sussistenza di quella, restano assicurate le sue prerogative alla Chiesa, tosto che sieno assicurati gli originarii suoi privilegii alla Cattedra. Egli è per ciò, che a maggiore intelligenza andrò di quando in quando, o nel contesto o nelle annotazioni a pie' di pagina, esponendo e confutando i sentimenti de' novatori sopra le proprietà della Chiesa, corrispondenti alle prerogative che negano al supremo suo Capo; cosicchè perfetta riesca la pittura che offrono di se medesimi: pittura la quale, espressa da loro stessi, null'altro presenta, che un continuo enorme abuso della più venerabile autorità e della Scrittura, e della tradizione, e della Chiesa, e della ragione. Affine poi di non re-

car noia al lettore col riportare gli argomenti che si adducono da altri apologisti, o li ometterò intieramente, rimettendolo agli autori presso de' quali si trovano; oppure se la circostanza esigesse di doverneli indicare, il farò sempre offrendoli sotto qualche nuovo aspetto, nè lascierò di rispondere a veruna anche più cavillosa obbiezione degli avversarii, adducendone sovente eziandio di quelle, che, sebbene essi non oppongano espressamente, tuttavolta potrebbero agevolmente trarsi dalle loro teorie. Cercherò insomma, per quanto mi sarà possibile, di far in modo, che questo mio lavoro non riesca inutile nell' assunto, nè stucchevole nel modo di trattarlo.

Che io abbia o no conseguito il mio intento, giudici ne lascio i cortesi leggitori, al senno, ed alla penetrazione de' quali crederei recar onta solo dubitando, che non sieno per praticare, soprattutto nel preliminare discorso, l' avvertimento di santo Agostino: *Quisquis legis, nihil reprehendas, nisi totum legeris.*

Valilis absque dubio nititur privilegiis, qui causam de adversarii asserit instrumentis. Speciosa victoria est, contrariam partem cartulis suis, velut propriis laqueis, irretire, et testimoniorum suorum vocibus confutare, et aemulum telis suis evincere, ut pugnatoris tui argumenta tuis probentur utilitatibus militare.

Euseb. Episc. Gallic. Hom. 2. de Pasch.
in Biblioth. Lugd. Vet. Patr. T. 6. *pag.* 633.

PROSPETTO

DEL DISCORSO PRELIMINARE

SULLA IMMUTABILITÀ

DEL GOVERNO DELLA CHIESA

---

§. 1. Sebbene gli umani governi sieno mutabili,
2. pure è *sostanzialmente* immutabile quello della Chiesa, come lo confessano i novatori medesimi,
3. e come non di meno è d'uopo dimostrare,
4. recando alcune ragioni, per cui G. C. stabilì nella sua Chiesa un governo.
5. Queste ragioni dimostrano insieme *la sua immutabilità, e la sua perpetuità*;
6. non potendosi ammettere, che G. C. ne abbia lasciata indeterminata la forma, o ne permetta delle variazioni essenziali;
7. poichè altrimenti la Chiesa non sarebbe più la medesima,
8. e quindi sarebbe imperfetta l'opera del divino fondatore.
9. Nè si può dire, che Iddio abbia conferita alla Chiesa l'autorità di *sostanzialmente* cangiarlo,
10. anzi neppure che non abbia impegnata la sua onnipotenza per conservarlo sempre lo stesso;
11. che anzi Iddio non solo non permetterà, ma non può assolutamente permettere che in esso si faccia alcun *sostanziale* cangiamento.

§. 12. Dunque la Chiesa sempre ed invincibilmente si opporrà a tutte le *sostanziali* variazioni, che vi si volessero introdurre,

13. e quella sola sarà la vera Chiesa, che vittoriosamente le rigetterà.

14. Perciò l'attuale governo della Chiesa è *sostanzialmente* il medesimo che il primitivo.

15. Calunnie dei novatori contro il governo presente, e loro disegno,

16. per cui vorrebbero persuadere *illegittimi* i tribunali della Chiesa,

17. col pretesto di declamare solamente contro gli abusi;

18. e varie loro arti per coprirlo.

19. La via breve e sicura per confutarli è il dimostrar loro egualmente *immutabile* e *perpetua* la sua forma estrinseca,

20. come espressiva della di lui essenza;

21. sì perchè altrimenti non si distinguerebbe il governo di Dio da quello degli uomini,

22. sì perchè inutile diverrebbe l'immutabilità della forma intrinseca, se la Chiesa potesse non esercitare *visibilmente* i suoi diritti,

23. non potendo dirsi sussistente in essa un governo, il quale non venga da essa esercitato.

24. Dunque quale è oggidì, tale fu sempre *sostanzialmente* e *visibilmente* il governo ecclesiastico.

25. Ora nel secolo presente, per confessione dei novatori, è *assolutamente* monarchico:

26. ed è vano l'obbietto della resistenza di alcune Chiese per provare, che la monarchia non è universalmente adottata, poichè converrebbe provarla universalmente rigettata:

27. non potendosi ammettere nel caso nostro alcuna via di mezzo:

28. ed anche, secondo il Tamburini, deve dirsi universalmente adottata:

29 non potendo le Chiese reclamanti rappresentare la Chiesa cattolica,

§ 30. nè reclamare a suo nome.

31. Queste Chiese si riducono a quella di Francia. Caratteri che dovrebbe essa avere nell'ipotesi dei novatori,

32. contrarii a quelli, che le attribuiscono i novatori medesimi.

33. In ogni modo adunque la Chiesa, che essi ci propongono per esemplare, secondo gli stessi loro principii, non più sussiste,

34. ed invano si appoggiano all'erroneo principio dell'*oscurità* nella Chiesa.

36. Epilogo di quanto si è fin qui dimostrato.

36. Altro mezzo di scoprire il disegno dei novatori. Secondo essi le Chiese che adottarono la monarchia sarebbero formalmente eretiche,

37. ed è vana l'apologia del Tamburini, che l'abbiano adottata per *ignoranza*,

38. e che non abbiano inteso di contraddire ad alcuna solenne definizione.

39. L'ecclesiastica monarchia è anche appoggiata al testimonio della tradizione,

40. e gli eretici la fanno più antica di molto di quel che la facciano i novatori.

41. Monumenti della monarchia esercitata da' Sommi Pontefici dei tempi antichi. Siricio si mostra superiore ai Concilii ecumenici, ricusando di giudicare come delegato dal Capuano;

42. e sono vane le cavillazioni opposte da' novatori.

43. S. Damaso annulla gli atti del Concilio Costantinopolitano contro gli Eudossiani.

44. S. Leone annulla con suprema autorità il canone 28 del Calcedonese Concilio,

45. ed è insussistente l'obbietto, che il Concilio non era ecumenico quando fu formato ed approvato quel canone,

46. come pure l'altro, che S. Leone non l'abbia già *annullato da se*, ma soltanto sull' autorità del Niceno *dichiarato nullo*;

§. 47. e lo stesso S. Pontefice evidentemente dichiara d'averlo annullato per propria autorità.

48. Il ricorso fatto dall'ottavo Concilio ecumenico ad Adriano Papa, acciò rimettesse nella sua sede Teodoro, conferma la papal monarchia.

49. Procedere monarchico di Gregorio XII nel Concilio di Costanza, non contraddetto da quel Concilio,

50. dal quale pretendono i moderni essere stata definita, qual articolo di fede, la subordinazione de'Papi ai Concilii ecumenici;

51. il che è falsissimo, perchè altrimenti non avrebbe dovuto soffrire d'essere nuovamente convocato, nè ammettere a *maggiore cautela* la spontanea rinunzia di Gregorio, già, secondo gli avversarii, deposto.

52. Differenza fra l'avere accettata la cession di Gregorio, ed il non aver rigettata quella di Clemente VIII.

53. Avendo Giovanni XXIII sottoscritto il decreto della sua deposizione, si può dire che abbia rinunziato spontaneamente.

54. Benedetto XIII poi, essendo papa dubbio e scismatico, poteva legittimamente venire deposto, senza pregiudizio della papale supremazia.

55. Se per altro i Concilii avessero l'autorità di deporre i Papi, non dovea il Costanziese depor Benedetto, perchè già deposto dal Pisano.

56. Nulla dunque gioverebbe ai novatori, quand'anche Martino V. confermati avesse gli atti del Costanziese.

57. 58. Posto poi che questo Concilio avesse anche approvata la dottrina della superiorità dei Concilii, non per questo sarebbe essa da tenersi per definita dalla Chiesa universale, poichè gli si possono contrastare le note di legittimo ed ecumenico; secondo gli stessi principii degli avversarii;

59. e se pure vogliasi concedere definita ed universalmente abbracciata questa dottrina, deve soltanto intendersi rapporto ai papi dubbii.

§. 60. Da tutto questo manifestamente apparisce, che ai novatori pregiudica, più che non giovi, l'istoria di quel Concilio.

61. Falsa idea che essi ci attribuiscono della papal monarchia.

62. Essa non è un dispotismo;

63. e se vi sono degli abusi, questi non distruggono il diritto.

64. Nè già dall'essere il Sommo Pontefice un vero monarca ne segue, che i Vescovi sieno necessariamente semplici suoi vicarii;

65. poichè può darsi un'autorità originaria, sebben dipendente: come sono costretti a concedere i novatori, non negando la subordinazione di ogni Vescovo al corpo di tutta la Chiesa.

66. In fatti l'autorità di governo, che sola qui si considera, non è quella che hanno i Vescovi *in solido* ricevuta, poichè dividerebbesi la sovranità, che è indivisibile.

67. Fatal conseguenza! Se per governare bastasse essere membro del corpo sovrano, non si richiederebbe alcuna speciale destinazione.

68. Natura e derivazione della giurisdizione *universale* e *particolare* dei Vescovi.

69. Pretesa *incomparabilità* del governo ecclesiastico con tutti gli umani governi, appoggiata sopra il chimerico temperamento della monarchia papale coll'aristocrazia:

70. il quale per altro, se anche si ammettesse, non farebbe sì che l'ecclesiastica sovranità fosse essenzialmente diversa dalla civile, la quale in Dio riconosce essa pure la sua sorgente, e talvolta si esercita anche in un *misto* governo.

71. 72. Quindi è, che non per altra ragione difendono i novatori questa *incomparabilità*, se non per togliere ogni suprema autorità dalla Chiesa, e trasfonderla nei principi.

73. Del qual attentato è reo il conciliabolo pistoiese, sotto-

mettendosi in ogni rapporto, e senza veruna eccezione al beneplacito regio.

§. 74. Nè lo giustifica, anzi vie più lo condanna, il *ristrignere che fa* le facoltà della Chiesa *allo spirito*; poichè le nega ogni autorità nell'esterior polizia e pubblico ministero, assoggettandole il solo *interno* dell'uomo:

75. con che rovescia non meno l'una che l'altra potestà, levando ai principi il diritto di moralmente obbligare la volontà de' loro sudditi.

76. Dimostrasi poi che il temperamento della monarchia coll'aristocrazia nella Chiesa, non esclude necessariamente dal Papa la qualità di assoluto monarca, poichè non può questo temperamento entrare nella forma essenziale del governo.

77. Nè vale addurci quei governi, nei quali si esercitano da diversi corpi separatamente la *legislativa*, la *giudiciaria*, e l'*esecutiva* autorità; dovendosi anche in tali governi riconoscere un solo capo d'ordine, in cui sieno originariamente tutte e tre queste potestà concentrate:

78. la qual cosa i medesimi novatori, che, a fronte del loro *temperamento*, dicono di riconoscere per supremo dominante il Concilio, sono costretti a concedere.

79. Volendo poi che il corpo dei Pastori sia superiore al Papa, dovrebbero chiamare il governo ecclesiastico *aristocratico-monarchico*, non *monarchico-aristocratico*.

80. Se la monarchia del Papa è solo *ministeriale*, la natura e denominazione del governo della Chiesa si desumerebbero, non più dal suo capo d'ordine e d'autorità, ma dal suo ministro; perciò *governare* sarebbe lo stesso che *dipendere*:

81. del qual ritrovato dei novatori devono ugualmente temere sul loro trono i temporali regnanti, contro i quali è similmente diretto.

82. Il Papa per tanto è un vero monarca. Dunque è infallibile.

PROSPETTO

DEL TRATTATO

SULLA INFALLIBILITÀ PONTIFICIA

CAPO I.

Si risponde agli argomenti del Le-Gros dedotti dalla Scrittura contro l'infallibilità de' Romani Pontefici.

1. Il generale principio, *omnis homo mendax*: non si oppone alla infallibilità del successore di S. Pietro, poichè,
2. non si può provare che sia a lui applicabile sotto il rapporto di pastore universale, come lo è sotto il rapporto di uomo privato.
3. Nè giova addurre contro l'infallibilità di Pietro il precetto: *si peccaverit in te* etc., sì perchè in esso precetto non è compreso Pietro, come supremo pastor della Chiesa,
4. malgrado l'addurre che fanno gli avversarii un'antica lezione contraria alla fede del testo greco;
5. sì perchè il peccato di cui qui si parla non è un errore contro la fede;
6. sì perchè finalmente non ha inteso qui Gesù Cristo per *Chiesa* il corpo di tutti i pastori.
7. Nè vale a suffragar gli avversarii il fatto del Concilio Gerosolimitano,

8. e molto meno la protesta di S. Gregorio a Giovanni Costantinopolitano: *si in mea correctione despicior, restat ut Ecclesiam debeam adhibere*; poichè in essa egli non parla delle sue dogmatiche decisioni,
9. ma solo minaccia all'ambizioso Giovanni di accusarlo alla Chiesa, senza derogar punto alla propria podestà,
10. come consta da due altri fatti, e da una lettera dello stesso Pontefice.

CAPO II.

Si vendica il passo: Tu es Petrus etc. *dalle false interpretazioni de' novatori.*

1. Nel testo: *Tu es Petrus* etc. i novatori intendono conferita l'infallibilità non a Pietro, ma alla Chiesa universale.
2. Si risponde alla loro sofistica interpretazione,
3. e si mostra dalle parole dello stesso testo, che, intendendo, come fanno essi, per Chiesa universale il corpo de' Vescovi sebbene separato dal suo capo, non è più questa la vera Chiesa,
4. la quale dalle stesse parole del Tamburini si prova non poter esistere senza l'attuale sua unione con Pietro.
5. E vero che la Pietra essenziale è il solo Cristo e non Pietro; ma convien distinguere l'essenza della Chiesa dal visibile suo ministero, del quale essendo fondamenti gli Apostoli,
6. emerge Pietro tra essi in ragione di fondamento principale;
7. altrimenti nè il collegio apostolico avrebbe rappresentata, come essi confessano, la Chiesa, nè vi sarebbe più nella Chiesa quella unità, a cui essi dicono conferito l'assoluto dominio.
8. Inoltre dall'intima unione con Pietro deriva la stabilità della Chiesa, il che vien provato e dalla similitudine addotta da Cristo,

9. e dalle parole stesse del Tamburini. Da queste ancora,
10. e dalla necessità del concorso personale di Pietro per la infallibilità della Chiesa, si prova altresì, che Pietro ha in se un'assoluta originaria stabilità nella fede, e che è quindi infallibile.
11. Si risponde agli avversarii, i quali, formandosi una falsa idea della qualità di capo nel Papa, abusano dell'autorità di Sisto III;
12. ed all'Opstraet in particolare, il quale pretende dimostrare che dall'essere Pietro fondamento della Chiesa, non segue che abbia avuto il privilegio della infallibilità.

CAPO III.

Si esaminano alcuni detti dei Padri sopra il suddetto testo: Tu es Petrus etc.

1. A convincere di falsità il Le-Gros, che francamente asserisce non esservi alcuno tra i Padri che dal testo: *Tu es Petrus* etc. abbia conchiuso la infallibilità di Pietro,
2. non fa di bisogno l'opporre tutta la tradizione, ma possono bastare le tre sole testimonianze seguenti.
3. La prima è di Origene, che, distinguendo tra Pietra e Chiesa, afferma concessa ad ambidue l'infallibilità, e quindi riconosce la infallibilità di Pietro indipendente da quella della Chiesa:
4. alla quale autorità opponendo il Le-Gros un altro passo di Origene stesso, in cui fa comune questa prerogativa di *Pietra* ed agli Apostoli ed ai perfetti fedeli, si risponde alla obbiezione,
5. e si dichiara in qual senso abbia egli chiamati *Pietra* gli Apostoli ed i fedeli.
6. La seconda testimonianza è di S. Leone, che non solo espressamente ricorda l'inespugnabile fermezza nella fede, acquistata da Pietro, ma la riconosce pure a tutti i successori di lui comunicata.

7. La terza è di S. Gregorio; il quale di più asserisce che la fermezza della Chiesa dipende dalla fermezza di Pietro,
8. non intendendo già egli, come vorrebbero gli avversarii, quella con cui Pietro confessò la divinità di Cristo, ma quella che seguì in lui questa confessione, qual premio di essa, e qual privilegio annesso alla primazia.
9. Si risponde all' accusa dell' Opstraet, di seguire troppo servilmente il senso letterale dell' espressioni de' Padri, ritorcendola contro di lui.

CAPO IV.

Si esamina l' orazione di Cristo: Ego rogavi *etc.*

1. Dipendendo l'adempimento delle promesse fatte da Cristo alla Chiesa dall'unione di lei con Pietro, nulla può da esse conchiudersi contro l' infallibilità di questo, la quale si dimostra pure privilegio inseparabile dal suo primato dalle parole: *Ego rogavi pro te* etc.
2. Il Le-Gros pretende che con queste parole concedasi a Pietro un solo privilegio personale, non annesso alla primazia, cioè la finale perseveranza:
3. e sostiene il suo assunto con questi argomenti. I. Che Pietro non era per anco capo della Chiesa. Ma si dimostra che le circostanze del fatto provano che nella tentazione (*satan expetivit vos*) Cristo contemplava in Pietro la sola privata persona, ma nella preghiera (*rogavi*), e nel precetto (*confirma*) lo risguardava come capo;
4. e che quand'anco non lo avesse eletto prima, in queste parole conteneasi la sua elezione, non già a capo attuale, ma a capo futuro.
5. II. Che Pietro negò Gesù Cristo. Ma si risponde che la negazione di Pietro precedette l'attual collazione in lui della primazia, prima della quale nè era necessario che la preghiera avesse il suo effetto, nè incumbeva a Pietro l'obbligo di confermare.

6. III. Che il Launojo cita 43 Padri, i quali interpretano così il suddetto testo. Ma si risponde che tali Padri, il cui numero per altro è una falsissima esagerazione del Launojo, distinguendo in Pietro la doppia qualità e di privata persona e di capo futuro; se riconoscono qual effetto di quella orazione pel primo rapporto la personale di lui perseveranza, non escludono, anzi apertamente dichiarano la primaziale infallibilità di lui, pel secondo rapporto;

7. la qual distinzione di questo doppio effetto si mostra essere convenientissima, e alla ragione conforme.

8. IV. Che se si volesse dalle suddette parole dedurre la infallibilità dei successori di Pietro, verificare dovrebbonsi in essi anche le stesse cadute. Ma si dimostra che ai romani pontefici si dee appropriare bensì il *confirma*, non già il *conversus*.

9. Siccome poi pretende Le-Gros il che a Pietro si riferisca il *conversus* bensì, non già il *confirma*, e quindi nè meno il *non deficiat*, che perciò riferisconsi alla Chiesa, poichè il precetto (*confirma*) non si è in Pietro adempiuto; si dimostra 1. che il precetto si è in Pietro realmente adempiuto, 2. che, ammessa anche la di lui ipotesi, non era necessario che venisse da Pietro eseguito, bastando che si eseguisca dai suoi successori.

10. Ricapitolazione di quanto si è dimostrato.

CAPO V.

Se prima del Gaetano abbiano i Padri ed i Teologi inferita dalla suddetta orazione di Cristo la infallibilità pontificia.

1. Dei Padri anteriori al Gaetano altri traggono argomento dalla orazione per l'infallibilità pontificia, altri espongono il precetto per modo, che esige necessariamente l'infallibilità. Dei primi in questo, dei secondi nel capo seguente.

2. Si adduce primieramente un passo di S. Leone che apertamente dichiara questo privilegio concesso a Pietro nella sua qualità di supremo pastore, e se ne deduce la derivazione ai successori di lui,

3. negando la quale, rendesi dubbioso il loro primato, in quanto che potrebbesi in tal caso quella pure negare degli altri privilegii a lui concessi come supremo pastore, i quali costituiscono il primato medesimo:

4. ed è affatto vano l'argomento di parità usato dal Le-Gros tra questo privilegio di Pietro, e il dono della sapienza concesso a Salomone, come re, e non derivato ai successori.

5. 6. Si aggiungono le testimonianze di s. Agatone, di s. Leone IX, e d'Innocenzo III,

7. le quali non della sola indeficienza della fede nella cattedra apostolica,

8. ma dell'assoluta infallibilità si debbono intendere.

9. 10. Si espone la dottrina di S. Tommaso sopra l'infallibilità pontificia, ove apertamente si scorge ch'egli la considera come effetto dell'orazione di Cristo.

11. Si distruggono i cavilli con cui l'Opstraet vorrebbe provare che l'addur S. Tommaso qual difensore dell'infallibilità, è un farlo contraddire a se stesso: e si dichiara il vero senso in cui egli applica anche alla Chiesa l'orazione di Cristo.

12. Si dimostra pure che la dottrina di S. Tommaso, la quale stabilisce essere l'autorità della Chiesa il motivo per cui si pone l'atto di fede, lungi dal contraddire alla infallibilità del Pontefice, la suppone anzi, come fondamento dell'autorità della Chiesa.

13. Finalmente si cita un celebre detto di S. Bernardo, nel quale a torto pretendono gli avversarii distinta dal Papa la Sede; e dal quale apparisce che anche questo Padre trae argomento dalla preghiera di Cristo per l'infallibilità pontificia.

CAPO VI.

Se i Padri che riferiscono al romano Pontefice il precetto di Cristo confirma *etc. lo espongano in modo, che necessariamente ne risulti l'infallibilità.*

1. Il *dovere* di confermare ingiunto a Pietro va congiunto al corrispondente *diritto* di esigere obbedienza alle sue definizioni, e di applicar quindi i mezzi proporzionati all' intento.
2. Se gli avversarii ciò negano; sono convinti e d'ignoranza sulla natura degli obblighi e dei diritti della sovranità, e di contraddizione alle loro stesse dottrine. Se lo concedono; devono conceder pure che il Papa può usare anche sopra i Vescovi di questo diritto; e che i Vescovi sono essenzialmente subordinati al Papa in materia di fede.
3. Questa subordinazione poi dei Vescovi al Papa, quale la riconoscono i padri, seco porta la conseguenza, che se il diritto di confermare nel Papa non fosse fondato sulla infallibilità, tenderebbe alla distruzione, anzichè alla edificazione della Chiesa;
4. nè si possono altrimenti interpretare le espressioni dei padri stessi, come vorrebbero gli avversarii:
5. i quali, onde far comune al Papa la fallibilità dei Vescovi, in vano ci oppongono:
6. I. l'obbedienza dei *diocesani* al loro Vescovo; perchè sebbene sia essa di diritto divino, non è, come quella dovuta da tutti i fedeli al Papa, nè assoluta, nè di sua natura perpetua:
7. II. la *regolare canonica* ubbidienza dovuta al Papa; sì perchè non è questa subordinata al consenso della Chiesa universale, a quel modo che vorrebbero i novatori subordinata al consenso del clero. l'obbedienza dovuta ai Vescovi;
8. sì perchè, posta questa subordinazione dei Vescovi al clero, deducendone una eguale subordinazione del Papa

alla Chiesa, si viene a togliere ogni forma di governo nella Chiesa, ed a stabilire a fondamento della fede sole supposizioni e conghietture;

9. si in fine perchè questo consenso della Chiesa non si potrebbe avere giammai:

10. III. l'essere i Vescovi, non meno che il Papa, *giudici naturali della fede*; perchè non ha luogo la parità, non essendo una stessa l'autorità, l'intenzione, ed il modo di definire nel Papa e nei Vescovi, e quindi non esigendo l'obbedienza dovuta ai Vescovi una cieca adesione dell'intelletto, come la esige l'obbedienza dovuta al Papa,

11. il quale ha il potere di coattivamente ad essa obbligare i fedeli prima del consenso della Chiesa, e per conseguenza esser deve infallibile.

CAPO VII.

Se il poter delle chiavi sia stato direttamente conferito a S. Pietro: se egli nell'esercizio di questo potere riconosca alcun superiore, e quali conseguenze ne derivino.

1. Il poter delle chiavi, che importa una vera forza coattiva, è un poter primaziale,

2. perchè fu conferito direttamente a Pietro in premio della sua confessione, non altrimenti che l'essere costituito pietra e fondamento. E per poter primaziale lo riconoscono non meno i Padri,

3. che gli stessi autori non sospetti ai novatori.

4. Dunque rifonde in esso un' autorità indipendente e sovrana,

5. non essendo stato conferito agli altri Apostoli, che dipendentemente da Pietro.

6. Dunque Pietro, che nel poter delle chiavi ha una indipendente autorità di giudicare in materia di fede, esser deve, nell'esercizio della medesima, infallibile.

CAPO VIII.

Si risponde all' obbietto dell' Opstraet contro l' infallibilità pontificia, desunto generalmente dalla pretesa oscurità della Scrittura.

1. Benchè i varii testi della Scrittura, dai quali desumesi la pontificia infallibilità, sieno soggetti presso i Padri a varie interpretazioni; niuna di queste però la esclude: anzi sono tutte conciliabili con quella che ci offre il Papa insignito di questo privilegio:
2. ed il concludere da questa varietà d'interpretazioni, che non sia bastevolmente dichiarata tale infallibilità, è un favorire il dogma eterodosso della chiarezza della Scrittura.
3. 4. Si mostra come qualunque altra maniera di esprimere un tal privilegio, diversa da quelle della Scrittura, per quanto fosse chiara ed evidente, potrebbe essere soggetta agli stessi cavilli degli avversarii.

CAPO IX.

A torto si distingue nei giudizii dogmatici la sede dal sedente, l' indefettibilità dall' infallibilità.

1. I novatori per eludere gli argomenti a favore dell'infallibilità pontificia, insegnano: 1. essere dal Pontefice distinta la Sede, e a lui superiore: 2. non essere il Pontefice inseparabile dalla Sede, e nel caso di separazione, doversi, a preferenza di lui, ricorrere a questa: 3. le promesse di Cristo essere state fatte alla Sede e non al Pontefice, il quale non fa che rappresentarla.
2. Ma quanto al primo, si prova che tale distinzione non può aver luogo quanto alla dottrina ed all'autorità; e che così la intesero tutti i padri, i quali riconobbero sempre per centro di unità non la sede, ma la primazia, e quindi il Pontefice che ne è investito:

3. nè suffragano gli avversarii le parole di S. Leone: *aliud sunt sedes, aliud praesides*, neppure nella falsa ipotesi, che ivi parlasse di autorità e di dottrina;
4. poichè la Sede non ha alcuna originaria prerogativa, e quindi, qualor si voglia distinta dal Pontefice, dal quale ogni prerogativa a lei deriva, è un *nulla*.
5. Quanto poi al secondo insegnamento dei novatori, si dimostra evidentemente essere esso assurdo, e contrario alla pratica di tutti i secoli.
6. Quanto al terzo in fine si fa vedere guidar esso necessariamente all'errore ereticale di negare al Pontefice la primazia di giurisdizione.
7. Si dimostra poi insussistente la distinzione, che fa il Tamburini, tra l'infallibilità e l'indefettibilità del Pontefice, mediante lo stesso argomento da lui usato per provare essere inseparabile l'infallibilità dalla indefettibilità della Chiesa.

CAPO X.

La sola indefettibilità, spiegata nel modo avversario, non può essere il fondamento di quella favorevole prevenzione con cui soleano i Padri, *per testimonianza del Tamburini,* ricorrere alla Sede Apostolica.

1. Non potea la favorevole prevenzione de' Padri verso i sommi Pontefici essere fondata sulle maggiori cognizioni dei medesimi in tutto ciò che riguarda la Chiesa universale;
2. siccome neppure sulla indefettibilità della Sede apostolica, indipendentemente dalla ferma persuasione della sua fedeltà nel conservare ed aprire il deposito della dottrina.
3. Ma questa fedeltà suppone una speciale assistenza divina, senza di cui per conseguenza sarebbe imperfetta l'istituzione di quella primazia, sulla quale era fondata la detta favorevole prevenzione dei Padri:

4. i Padri adunque di comune consenso riconobbero esser congrua al privilegio della indefettibilità una speciale assistenza, la quale, seguendo la natura del primato, è una cosa stessa colla infallibilità.

5. Dunque la fiducia de' Padri fondavasi sul presunto privilegio dell'infallibilità, come lo confermano i fatti.

CAPO XI.

Sono costretti gli avversarii, ammessa questa pia fiducia, e favorevole presunzione nei Padri, a confessare di non poter decisivamente concludere nulla, in proprio favore, dalla loro dottrina.

1. Non potendosi conciliare nell'intelletto un assoluto giudizio coll'attuale incertezza, ne viene che, ammessa la presunzione de' Padri per l'infallibilità del Pontefice, non si debbano prendere nel rigore dei termini le loro espressioni, allorchè ce li mostrano inclinati per la sentenza contraria.

2. Tanto più, che, dovendosi per conciliare le apparenti incoerenze di uno scrittore, stabilire qual sia la sua dottrina fondamentale; mentre a nostro favore sta il fondamento della presunzione già dimostrata,

3. gli avversarii mancano affatto di argomenti, che determinino essere dottrina fondamentale dei Padri quella della fallibilità.

4. Nè al senso proprio, che noi diamo alle loro espressioni per la pontificia infallibilità, ripugnano le espressioni che gli avversarii ci oppongono; poichè queste spiegare si possono secondo i varii rapporti, sotto i quali si considera il Pontefice; laddove quelle lo riguardano sotto il solo rapporto della primazia.

CAPO XII.

Si dimostrano inapplicabili alle interpretazioni avversarie alcune regole generali stabilite per l'intelligenza dei Padri.

1. Si espone la pretensione dei novatori di interpretare col mezzo della dottrina dei tempi, nei quali vissero i Padri, le loro espressioni favorevoli all' infallibilità pontificia,
2. e si dimostra vana nel caso nostro, poichè converrebbe che dimostrassero essere stata tale dottrina quella della pontificia fallibilità; e ciò mediante qualche definizione della Chiesa universale, o qualche pratica certa notissima universale, di cui non potesse assegnarsi altra causa ed origine, che la dottrina predetta; il che non hanno fatto, nè far potranno giammai.
3. Nella falsa ipotesi poi, che possano addurre gli avversarii la testimonianza di qualche Padre in loro favore, debbono, dietro ai loro stessi principii, dare la preferenza alle testimonianze addotte da noi.

CAPO XIII.

La libertà, con cui alcuni Padri scrivevano ai Papi, non prova che li credessero soggetti all'errore.

1. La libertà, con cui alcuni Padri scrissero ai Papi, non ebbe mai per iscopo l'opporsi alle loro dogmatiche decisioni, come sarebbe necessario, perchè si potesse trarne argomento contro l'infallibilità de'medesimi; ma soltanto la loro soverchia facilità di scomunicare.
2. Si dimostra poi, che questa loro libertà nell'inculcare ai pontefici ogni cautela, prima di vibrare gli anatemi, è una prova che riconoscevano in essi tanta efficacia, da non potersi risguardare, che come conseguenza dell'infallibilità dei pontefici medesimi;

3. come è al tempo stesso una prova, che riconoscevano eziandio nei Papi assoluta indipendente e legittima la facoltà di vibrarli.

4. Qualunque poi sieno le espressioni dei Padri addotte dagli avversarii per provare il loro assunto, la conseguenza che essi ne traggono non solamente non è necessaria, ma anzi è la meno probabile, come contraria alla favorevole prevenzione, che guidava i Padri tutti di ogni tempo e di ogni nazione a ricorrere e consultare quei medesimi Papi, ai quali così liberamente scrivevano.

CAPO XIV.

Nè tampoco è ciò provato dal non opporre i Padri agli eretici la pontificia infallibilità: dove si esamina se santo Agostino potesse addurla contro i Donatisti.

1. Non opposero i Padri agli eretici il privilegio dell'infallibilità pontificia, poichè questi non lo ammettevano, e conveniva combatterli colle proprie loro armi, e quindi da esso prescindere.

2. Non può provarsi per altro, che alcuno lo abbia negato: ed è vano l'argomento, con cui credono di provarlo gli avversarii rapporto a S. Agostino, di aver egli cioè dichiarato non essere stata finita la causa del ribattesimo, mediante la decisione del Papa S. Stefano, ma soltanto dopo il Concilio Niceno:

3. poichè S. Agostino, volendo togliere ai Donatisti l'argomento dell'esempio di S. Cipriano, altro non fa che

4. 5. esporre in che consistesse la differenza tra la condotta dell'uno, e quella degli altri;

6. prescindendo affatto da ogni autorità sì del Pontefice, che della Chiesa, e limitandosi a trarre argomento a suo favore dalle sole dimostrazioni, che, sull'appoggio della Scrittura e della tradizione, aveano già al tempo

de' Donatisti posta in chiaro lume la verità, che non lo era ai tempi di Cipriano:

7. 8. ed in vano si studiano di provare gli avversarii, che S. Agostino non prescinde dall'autorità della Chiesa, ma da quella soltanto del Pontefice Stefano; per poter quindi conchiudere, che dunque non ne riconosceva l'infallibilità.

CAPO XV.

La rinnovazione, che si fa talvolta nei Concilii delle cause definite dai romani Pontefici, non è perchè i Padri sospettino di una erronea definizione.

1. Dall'insegnamento di Tertulliano, che la regola di fede deve essere *immobilis, et irreformabilis, et irretractabilis*, in vano concludono i novatori, che il nuovo esame che si fa nei concilii degli oracoli pontificii, è una prova della universal persuasione circa la fallibilità del Pontefice:

2. poichè con tali espressioni Tertulliano intende bensì che la regola di fede non potrà mai essere convinta di falsità, nè rivocata, non già che l'oggetto in essa proposto non possa essere di nuovo assoggettato ad esame, o per mostrare con quanta maturità contro gli eretici si proceda, o per istruire e riconfermar nella fede i trepidanti.

3. Così appunto si è praticato nei concilii nel riprodurre le cause definite dal pontefice,

4. nei quali essendo state pure parecchie volte riprodotte le cause già definite dalla Chiesa diffusa, senza che perciò l'infallibile autorità di lei ne restasse pregiudicata;

5. non ne deve restar pregiudicata nemmeno quella del Pontefice;

6. ad onta che nella formola di sottoscrizione dichiarino i Padri di sottoscrivere alle lettere pontificie non in

quanto sono emanate dall'apostolica Sede, ma in quanto conformi si trovano alla tradizione, ai concilii, alla scrittura.

7. Il non poter poi non assentire alle definizioni del Pontefice, perchè infallibile, non toglie ad essi padri la libertà del suffragio, alla maniera stessa che loro non la toglie l'essere infallibile il Concilio.

CAPO XVI.

Si esaminano i detti del Concilio V, e il fatto di Onorio, dimostrando inconcludenti sì quelli, che questo, contro l'infallibilità del Papa.

1. Da alcune espressioni dei Padri del Concilio V diretti al Papa Vigilio, il quale per buone ragioni non volle ad esso intervenire, pretende il Le-Gros di poter inferrire negarsi da essi l'infallibilità pontificia.
2. Le circostanze del fatto per altro fin sulle prime somministrano un monumento chiarissimo della di lui infallibilità,
3. e, non essendo conciliabili colla supposizione che il Concilio credesse di essere ad esso superiore, e di poter senza il di lui concorso alcuna cosa decidere; mostrano che risguardavasi inferiore, e che quelle espressioni, anzichè contraddire all'infallibilità di Vigilio e de' Papi, piuttosto la riconfermano.
4. Neppure il fatto di Onorio contraddice per modo alcuno alla pontificia infallibilità, non essendo egli stato dal Concilio VI scomunicato come eretico formale, ma solo come fomentatore dell'eresia, perchè negligente in reprimere il monotelismo. Il che si prova, oltre che dalle testimonianze di autori non sospetti agli avversarii, e de' padri e scrittori contemporanei,
5. dalla distinzione pur anche che fece il Concilio tra la condanna degli eretici e quella di Onorio.

CAPO XVII.

L' accettazion posteriore, che dai novatori richiedesi per riconoscere legittimo ed ecumenico un Concilio, ad altro non vale, se non a distruggere ogni sua autorità nella Chiesa.

1. I novatori, per non ammettere nel Papa il diritto di dichiarare la legittimità dei Concilii, il che sarebbe lo stesso che confessarlo infallibile, la fanno dipendere dall' accettazione della Chiesa universale. Posto il qual principio, ne seguirebbe:
2. I. che non sarebbe mai ricevuto per legittimo ed ecumenico un concilio, quando non fosse accettato dagli stessi eretici.
3. II. che potendosi sempre dubitare che la Chiesa dispersa abbia per difetto di esame accettato come legittimo un concilio che tale non fosse, e viceversa; sarebbe necessario dimostrare la equità delle conciliari definizioni per via di raziocinii, e stabilir quindi, a principio e base della nostra fede, la ragione.
4. III. che dipendendo l' accettazion del Concilio dalla totalità dei pastori, nessuno di questi, fuori dell' ultimo, potrebbe aderire ad un Concilio per autorità della Chiesa universale.
5. IV. che anzi ogni Vescovo potrebbe impunemente rigettare i Concilii, e stabilire da se solo, a proprio capriccio, essere la vera Chiesa quella, presso cui gli sembrasse di ritrovarne la dottrina.
6. V. finalmente, che gli stessi fedeli avrebbero il diritto di esaminare la condotta sì dei Concilii, che della Chiesa accettante, e perciò non vi sarebbe più per essi alcuna autorità, poichè diverrebbero essi stessi giudici della propria fede.

CAPO XVIII.

Si esamina se la condotta della Facoltà teologica di Parigi nella causa del Montesson, *sia un monumento della tradizione contro la pontificia infallibilità.*

1. Contro il Le-Gros il quale dall'8.° al 15.° secolo nessun altro monumento sa addurre della tradizione contro la pontificia infallibilità, che la dottrina della Facoltà teologica di Parigi nella causa del Montesson,
2. premessa la esatta narrazione delle circostanze del fatto,
3. si dimostra: I. che il giudizio di Pietro d'Alliaco, deputato di essa Facoltà, sopra la proposizione del Montesson, non deroga all'infallibilità pontificia:
4. II. che da tutto il contesto della disputa non si può anzi con precisione raccogliere qual fosse la dottrina di lui su questo privilegio:
5. III. che se anche potesse provarsi ad esso contraria, non ne seguirebbe esser tale quella della Facoltà teologica:
6. IV. che se tale anche fosse la dottrina della Facoltà, non potrebbe questa riguardarsi come l'organo della universal tradizione.

CAPO XIX.

Le opposizioni che talvolta incontrarono i Papi non provano l'universal persuasione della reformabilità dei loro giudizii.

1. Le opposizioni fatte alle decisioni dei Pontefici mancano di tutte quelle condizioni, che si richiederebbero, per poter quindi provare l'universal persuasione della reformabilità dei loro giudizii,
2. poichè I. o furono sopra oggetti disciplinali. E tale fu la opposizione dei Vescovi Asiatici al Papa Vittore,

dalla qual sola si può generalmente riconoscere quanto sieno inconcludenti tutte le altre che sogliono addursi dagli avversarii:

3. II. o procedettero da tutt'altra causa, fuorchè dall'antecedente persuasione della fallibilità del Pontefice. E tale pure fu la opposizione de' Vescovi Asiatici,

4. la quale se pur si supponga che derivasse da questa persuasione, nessuna fondata autorità formerebbe il numero di quelle asiatiche Chiese messo a confronto col rimanente della cristianità;

5. tanto più che dovrebbero da tal novero sottrarsi quelle tra esse, le quali avendo sentimenti contrarii anche all'infallibilità della Chiesa, devono tenersi dagli stessi avversarii, siccome prive di ogni autorità:

6. 7. 8. III. o furono liberamente tollerate dai Pontefici per amor della pace, come fece la Chiesa stessa in tante sue solenni definizioni, e come si dovrebbe dire aver essa fatto, nella ipotesi che i Concilii di Costanza e di Basilea avessero definita solennemente, come pretendono gli avversarii, la superiorità del Concilio al Pontefice:

9. IV. o finalmente perchè a tali oppositori non si è mai con formale dichiarazione unita la Chiesa, nè dispersa, nè adunata in Concilio, non potendo addursi caso veruno in cui abbia essa rigettato un solo decreto dommatico dei romani Pontefici.

CAPO XX.

Il fatto di S. Cipriano non prova legittime le opposizioni ai giudizii dogmatici del Romano Pontefice, perchè sembra che tenesse per disciplinale soltanto la controversia del ribattesimo.

1. Fra gli argomenti che si sogliono addurre per mostrare inapplicabile alla sentenza de' nostri avversarii il fatto di S. Cipriano, trascegliesi quello, che il santo Vescovo,

tenesse per disciplinale la controversia del ribattesimo.

2. Se infatti avesse egli creduto di trattare un punto di fede, non potrebbe giustificarsi da scisma la definizione da lui emanata nel Concilio Africano, senza veruna dipendenza dalla Chiesa e dal Pontefice;

3. nè lo difenderebbe l'esempio degli anteriori Concilii nazionali o provinciali, poichè questi non giudicarono in materia di fede, che coll'antecedente consenso della Chiesa, o con animo di sottoporsi al suo assoluto giudizio: come neppure il non conoscer egli l'autorità a cui si opponeva, poichè non ignorando la universale contraria consuetudine,

4. la quale era una conseguenza necessaria del dogma sulla validità del battesimo degli eretici, non avrebbe potuto ignorare neppure che fosse la fede universale, quella a cui si opponeva.

5. 6. Che poi Cipriano non pensasse di giudicare una materia di fede, lo si prova dalla sua epistola a Jubajano, nella quale non escludendo dalla eterna salute l' eretico convertito e non ribattezzato, nè avendo questi alla eterna salute diritto pel battesimo di sangue, nè per quello di desiderio, nè per la professione degli altri dogmi, deesi conchiudere, che salvo lo risguardasse pel battesimo già ricevuto, e quindi che tenesse il ribattesimo come una pratica esterna, e di sola maggior sicurezza e perfezione.

7. All'obbiezione poi, che Cipriano non poteva prescindere dal principio speculativo, si risponde, che quando non lo potesse legittimamente, vi prescindette di fatto; come dimostrasi aver fatto lo stesso Niceno Concilio.

8. Osservasi in fine, che siccome gli argomenti di Cipriano contro il battesimo degli eretici potrebbero valere eziandio contro il battesimo dei peccatori: così, non potendo supporsi che egli tenesse per invalido questo, è a presumersi che tale non credesse neppur quello; poichè altrimenti sarebbe stato in aperta contraddizione con se medesimo.

CAPO XXI.

Se S. Cipriano credeva appartenente alla fede il ribattesimo, e dal Pontefice definita la controversia, sono costretti gli avversarii, secondo i loro stessi principii, a non valersi della sua autorità, nè quanto al fatto, nè quanto alla dottrina.

1. Ai novatori, che si vantano di ritrovare nella dottrina e nella condotta di Cipriano un trionfante argomento dell'universal tradizione contro l'infallibilità pontificia,
2. si dimostra, che, nella ipotesi che Cipriano agitar credesse un punto di fede, già definito dal Papa, le sue espressioni e quelle del suo Concilio, non solamente sono affatto contrarie a quei sentimenti, che i novatori stessi insegnano doversi avere verso il successor di S. Pietro;
3. ma inoltre distruggono tutte le prerogative del pontificio primato, da essi stessi riconosciute inalienabili dalla cattedra di S. Pietro, quali sono:
4. l'esser dessa la depositaria della tradizione universale,
5. l'essere indefettibile nella fede e non potere ostinatamente difender l'errore,
6. godere il suo giudizio di una presunzion favorevole,
7. aver ella nei giudizii dogmatici *la parte principale*, ed il diritto di definire, di eccitare tutte le Chiese, e di farsi ubbidire dai Vescovi nell'uso dei mezzi canonici per mantenere l'integrità della fede.
8. Ne segue quindi, che, in tale ipotesi, l'autorità di Cipriano non si può addurre per riconoscere la dottrina della Chiesa sulle principali prerogative del pontificio primato: dunque neppure in proposito della pontificia infallibilità.
9. Che se, come pretendono gli avversarii, le dette espressioni di Cipriano ammettono qualche benigna interpretazione, con assai più fondamento potrà interpretarsi aver egli creduto, che la controversia versava sopra un

punto di pura disciplina, anzichè sopra un dogma definito dal Pontefice ;

10. e ciò perchè con tale interpretazione veniamo a purgarlo dalla taccia di eretico, alla quale il condurrebbe l' ipotesi avversaria.

CAPO XXII.

Le regole stabilite dal Tamburini, per calcolare il peso delle opposizioni, danno a ciascuno l'arbitrio di rigettare a suo talento ogni più solenne definizione della Chiesa medesima.

1. 2. A formare un giusto ed esatto giudizio delle regole fissate dal Tamburini per assicurarsi se nelle pontificie decisioni, che venissero contraddette, abbia o no parlato la Chiesa, si premettono alcune incontrastabili verità, dalle quali si conclude la necessità di un mezzo infallibile per conoscere, senza bisogno di esami o raziocinii, il tribunale in cui risiede l' infallibile autorità definiente gli articoli di fede.
3. Questo mezzo noi diciamo essere la voce del Papa, o nelle solenni sue definizioni, o nella conferma dei Concilii. Il Tamburini però, pretendendo che in questa voce si possa dubitare d'inganno, prescrive, per poter assicurarsene,
4. alcune regole,
5. le quali lungi dal guidare il fedele a ritrovare la verità, non servirebbero che a mantenerlo in una continua incertezza e perplessità.
6. Infatti dovrebbe egli I. farsi ad esaminare le qualità personali degli opponenti, e troverebbe ad ogni passo giusti motivi di temere d' ingannarsi;
7. II. indagare il fine delle opposizioni, del quale non potendosi dare cosa più incerta, se pur vorrà dedurlo dalla condotta tenuta nelle opposizioni, gli resterà sempre

luogo a dubitare, che tutt'altro sia stato, fuorchè l'amore della verità;

8. III. considerare i loro progressi, i quali potendo trovarsi anzi verificandosi ordinariamente, come deplora lo stesso Tamburini, dal lato dell'errore, non potrebbe discernere quando trionfi questo, e quando la verità;

9. IV. risalire ai tempi anteriori alla disputa per riconoscere la dottrina allora comunemente insegnata: e quindi,

10. esaminare il consenso de' Padri, il quale se fu ignoto alla Sede Apostolica ed alla massima parte de' Vescovi, che abbraccia la emanata definizione, potrebbe restare ignoto, o almeno dubbio, eziandio al fedele che lo ricerca:

11. ed esaminar pure la dottrina dei Concilii, nella quale, poste le regole dell'accettazion posteriore, non potrebbe mai esser certo contenersi la fede della Chiesa universale;

12. e se pur di ciò potesse esser certo, non potrebbe esserlo giammai che in essi Concilii questa fede sia stata infallibilmente e solennemente definita:

13. e se, per accertarsene, ricorrerà ai sentimenti della Chiesa dispersa nell'accettar quei Concilii, cadrebbe in circolo vizioso, e incontrerebbe la stessa difficoltà; cosicchè troverebbesi sempre in balia de' privati suoi lumi e sentimenti, sì nell'adottare, che nel rigettare qualunque più solenne definizione della Chiesa.

CAPO XXIII.

La natura dei diritti essenziali del Primato, anche come è riconosciuta dal Tamburini, esclude necessariamente la distinzione fra il diritto *di rappresentare la Chiesa, e* l'attuale rappresentanza della medesima, *e dimostra il Papa infallibile.*

1. Poichè dall'ammettere assolutamente che il romano Pontefice rappresenta la Chiesa, resterebbe conferma-

ta la di lui infallibilità; perciò i novatori col Tamburini sognarono di distinguere il diritto di rappresentarla dall'attuale sua rappresentanza, insegnando appartenere al Papa in virtù del suo primato il primo, ma non verificarsi la seconda, se non quando agisce in nome e coll' autorità della Chiesa.

2. Si dimostra per tanto che questo semplice diritto, separabile dall'attuale rappresentanza, è in contraddizione con quella suprema autorità del primato, che pure è riconosciuta dal Tamburini stesso:

3. I. perchè le di lui stesse teorie sulla natura del primato conducono necessariamente a riconoscere nel Pontefice indipendente affatto dalla Chiesa l'esercizio di esso diritto;

4. II. perchè le condizioni, dalle quali ne fa egli dipendere l'esercizio, rendono affatto inattivo ed inefficace e quindi non derivante da istituzione divina, nè dalla natura del primato, lo stesso diritto;

5. III. perchè, posto che questo diritto sia intrinseco alla primazia, come egli stesso confessa; esser deve originario, permanente, inalienabile, e deve quindi assolutamente autorizzare il Pontefice all'attuale rappresentanza della Chiesa,

6. siccome quello, che della Chiesa porta realmente in se medesimo accumulate le autorevoli prerogative.

7. Nè vale l'argomento di parità tra il Papa ed i Vescovi, i quali, benchè abbiano il diritto di rappresentare la loro Chiesa, pure non ne hanno l'attuale rappresentanza: poichè contro il diritto dei Vescovi può la Chiesa *stabilir prescrizione*, ma contro quello del Pontefice non mai, giusta la dottrina degli stessi avversarii.

8. Il Papa adunque è insignito dell'attuale rappresentanza della Chiesa. Ma questa rappresentanza non sarebbe vera, se il Papa non rappresentasse ad un tempo la di lei unità di sentimenti e di dottrina: dunque esser deve infallibile.

****

CAPO XXIV.

Si dimostra legittima nel romano Pontefice la distinzione di persona privata e di pastor della Chiesa; e si accennano alcune regole per conoscere quando abbia veramente ex cathedra *definito.*

1. I novatori affine di appropriare al romano Pontefice; anche come supremo Gerarca, la fallibilità propria dell'uomo, non ammettono in esso la distinzione di persona privata e di pastor della Chiesa,
2. la quale, sebbene già da altri dimostrata e difesa con argomenti vittoriosi,
3. si prova pure dalla libertà di cui gode il Pontefice di esercitare attualmente la sua autorevole primazia, la quale non distrugge in essò la qualità di uomo privato, ed al cui libero esercizio sono legati i lumi soprannaturali, acciò non erri nelle dogmatiche sue decisioni,
4. e con argomento *a pari* dalla stessa distinzione che ammettono anche i novatori nei Padri di un Concilio ecumenico.
5. Note intrinseche ed estrinseche per discernere quando il Pontefice definisce *ex cathedra*, e quando parla come persona privata.
6. In una stessa definizione può aver luogo la distinzione indicata; in quanto che può il Papa avvalorare le sue decisioni, nelle quali sole è infallibile giudice, con argomenti teologici, nella produzione dei quali non dee considerarsi che qual semplice teologo, sebbene autorevolissimo.
7. Affinchè per tanto potessero i novatori concludentemente inferire dal fatto la fallibilità pontificia, sarebbe necessario che adducessero qualche definizione fornita delle note accennate, il cui oggetto immediato fosse un errore: il che non potranno fare giammai.

CAPO XXV.

L'effetto delle scomuniche imposte dai Romani Pontefici non dipende dall'espresso consenso della Chiesa, ma dall'estrinseca loro efficacia, e quindi esso pure dimostra infallibili i Pontefici.

1. Sono assolute ed efficaci le scomuniche fulminate dai Papi anche prima che la Chiesa espressamente acconsentavi: poichè 1. il di lei consenso non venne mai riconosciuto, nè richiesto dai Papi, come necessario; 2. la Chiesa non ha mai preteso di avere questo diritto.
2. Quanto al primo, oppongono gli avversarii due testi dei Papi Simplicio e Siricio, nei quali, dicono essi, que' Pontefici riconoscono dipendente l'efficacia delle loro scomuniche dal detto consenso; poi stabiliscono una regola per ispiegare a lor modo que' decreti nei quali i Papi la dichiarano indipendente.
3. Ma altro è il chiedere tal consenso, sospendendo l'esercizio del proprio diritto per qualche riguardo prudenziale: altro è crederlo necessario. Negli allegati testi non solo non si crede necessario, ma nemmeno vien chiesto;
4. anzi così dal testo di Siricio,
5. come da quello di Simplicio, si dee conchiudere tutto il contrario.
6. La regola poi che stabiliscono per l'interpretazione dei decreti 1. tende a rovesciare intieramente la più chiara e decisiva tradizione, 2. viene evidentemente contraddetta dagli stessi Pontefici,
7. come si può vedere, senza moltiplicare gli esempii, dal decreto di Gelasio nella causa di Acacio:
8. 9. nel quale non si possono nemmeno immaginare le distinzioni sognate dagli avversarii, per distruggere l'intrinseca efficacia della Pontificia scomunica, benchè la causa di Acacio fosse di tal natura, che potesse ammetterle.

10. L'intrinseca efficacia, e quindi l'indipendenza delle pontificie scomuniche, si dimostra pure dall'essere il diritto di usarne un diritto della primazia: essendo i diritti del primato per loro natura efficaci intrinsecamente, e per conseguenza indipendentemente dal consenso della Chiesa, che è estrinseco alle medesime..

11. Nè può dirsi che le pontificie scomuniche sieno semplici dichiarazioni della qualità della giudicata dottrina, come lo sono quelle dei Concilii, 1. perchè l'efficacia di queste dipende dalla pontificia approvazione degli atti conciliari,

12. 2. perchè se fossero tali, il diritto del Papa, anzichè utile, sarebbe dannoso alla Chiesa.

13. Nè da ciò segue che la Chiesa sia priva del diritto di scomunicare.

14. Quanto al secondo dei due argomenti a principio enunciati, si invitano gli avversarii ad addurre una sola opposizione fatta dalla Chiesa ad una formale scomunica pontificia, che sia fornita dei requisiti necessàrii, e si rimettono al Capo XIX, ove si è trattato del calcolo che dee farsi delle opposizioni ai decreti pontificii in generale.

15. Dall'indipendenza del diritto di scomunicare dal consenso della Chiesa, di cui è il Papa fornito, si conclude esser egli infallibile.

16. Agli avversarii poi che oppongono il tuono definitivo delle scomuniche date dai Vescovi, benchè non infallibili,

17. si risponde che non corre la parità, perchè 1. i Vescovi non possono scomunicare che o per la reità dei costumi, o per errori di fede in punti già definiti, e quindi per sole materie di *fatto*; mentre il Papa scomunica anche per errori di fede in punti che definisce egli stesso, e quindi in materie di *diritto*:

18. 2. poichè il Vescovo, il quale scomunica, non impone verun obbligo agli altri Vescovi; mentre il Papa impone a tutti indistintamente il dovere di osservare la sua scomunica. Si conchiude quindi che gli anatemi dei Vescovi

non esigono ch'essi sieno infallibili; mentre quelli del Papa debbono essere appoggiati ad un suo infallibile giudizio.

CAPO XXVI.

Si disciolgono alcune difficoltà, dedotte dalla ragione, contro l'infallibilità pontificia.

1. Dicono i novatori che, asserita l'infallibilità del Papa, converrebbe negar quella della Chiesa, o al più attribuirle una sola infallibilità passiva, che alla Chiesa non conviene.
2. Questa distinzione però di attiva e di passiva infallibilità, ove confrontisi col fine primario della stessa infallibilità, che è l'immunità dall'errore, è vuota di ogni senso.
3. Che se per attiva infallibilità s'intenda, come intender si deve, il lume indefettibile che ognora splende alla Chiesa col diritto di sottomettere i fedeli alla credenza di ciò che loro propone; questa non le vien tolta, supposta eziandio l'infallibilità pontificia.
4. Sarebbe, soggiungono, l'infallibilità pontificia un continuo visibile miracolo.
5. E lo è appunto, come lo è l'infallibilità della Chiesa.
6. Che se quello dell'infallibilità della Chiesa non esclude l'industria de' Padri nello svolgere i monumenti della vera credenza; l'infallibilità dei Pontefici non li dispensa dall'uso dei mezzi ordinarii per iscoprire la verità. Ma come conoscere, ripigliano gli avversarii, se i Pontefici abbiano usati tali mezzi? E come conoscere, rispondiamo noi, se li abbia usati la Chiesa nei Concilii generali, per la legittimità dei quali esigonsi tante altre condizioni?
7. Che se si voglia, a motivo della difficoltà di conoscere se siensi adempiute tali condizioni, ammettere ne' fedeli un'antecedente ferma persuasione che siasi ciò fat-

to dai Concilii, perchè questa stessa persuasione non si potrà ammettere relativamente alle solenni definizioni del Papa?

8. E ciò molto più, che gli avversarii provare non potranno giammai, che l'esperienza dimostri nei Papi l'omissione degli accennati mezzi.

9. Si disciolgono alcune obbiezioni di minor conto.

10. Conclusione.

PARENESI

Di un moderno novatore per ridurre i protestanti all'unità.

RISPOSTA

Dei protestanti, che, in difesa della loro condotta, null'altro adducono a propria giustificazione, che le teorie dello stesso novatore.

Digitized by Google

DISCORSO PRELIMINARE

Digitized by Google

DISCORSO

PRELIMINARE

TU ES PETRUS ET SUPER HANC PETRAM ÆDIFICABO ECCLESIAM MEAM

Matt. Cap. XVI.

§. I.

Quando si cerca, se un governo possa soffrir mutazioni essenziali, egli è certo che si dimanda, se sieno alterabili, e si possano sovvertire le leggi fondamentali che formano il piano, dietro a cui desso è modellato: e siccome da esse essenzialmente dipende la diversa natura dei governi; così, dicendosi che il tal governo può ricevere delle modificazioni essenziali, è lo stesso che dire, che può degenerare in un altro. Or questa metamorfosi si vide in effetto nei governi politici, dovunque tragga i suoi diritti e la sua origine la sovranità. La persiana e romana storia ce ne porge gli esempli più luminosi. Racconta Sesto Empirico il costume di far succedere in Persia per alcuni giorni l'anarchia alla morte dei re; e riportaci Erodoto il consiglio dei sette Grandi per la forma di governo da adottarsi, morto che fu Cambise.

§. II.

Non può ciò avvenire nel governo ecclesiastico, il quale nè per la sua natura è variabile nella sua costituzione essenziale, nè potrà cangiarsi giammai, malgrado tutti gli sforzi dell'insubordinazione; ri-

conoscendo il suo fondamento nell' istituzione di Cristo, che giurò alla sua Chiesa perpetua assistenza. Ella è questa una verità confessata ed energicamente difesa dal Tamburini medesimo; perchè « cangiandosi (ei dice) la forma essenziale, tutto si « rovescia l' ordine, su cui Cristo ha fondata la sua « Chiesa; e su questo articolo non le ha lasciata al- « cuna potestà. La forma da lui stabilita debb' es- « sere permanente e perpetua. Nel governo degli « uomini succedono alle volte siffatte mutazioni, e « la nuova forma introdotta acquista col tempo un « diritto di pacifico possesso. Ma Gesù Cristo ha « stabilito la sua Chiesa, perchè duri tal quale fino « al consumarsi dei secoli » (1). Questa sola testimonianza è sufficiente per dimostrare superflui tutti gli argomenti che addur si sapessero agli *illuminati* de' nostri giorni, essendo l' autore l' oracolo universale, da cui tutti dipendono ciecamente.

§. III.

Ma poichè dalla immutabilità del governo ecclesiastico, e dalla sua necessaria intima connessione colla sussistenza della Chiesa non concludono, come dovrebbero, i novatori, che dunque essendo la Chiesa, secondo le divine promesse, *perpetua*, non mai si cangerà, nè si è mai sostanzialmente cangiato il suo governo; ma invece dalle innovazioni da

(1) *Vera Idea sop. la S. S. par. 2. c. 1. §. 1.*

loro supposte vorrebbero, come si proverà in progresso, far credere già perita la Chiesa visibile; così è necessario esporre per via di principii nel loro vero aspetto le ragioni eziandio, sulle quali non cade contesa, e per le quali ha voluto il divino Istitutore stabilir nella sua Chiesa, ed ordinare immediatamente un governo; acciò possa ciascheduno rilevar da se solo con tutta evidenza il progetto degli avversarii, e quindi senza lunghe dispute trionfalmente combatterli; avvegnachè esse ragioni sono tali, che ugualmente ci assicurano l'immancabile assistenza della Divinità per conservarlo *fino alla consumazione de' secoli* sempre lo stesso, a fronte di tutte le violenze dell' umana alterezza.

§. IV.

Quali sono adunque queste ragioni? Eccone le principali. Prima: fondando Cristo la sua Chiesa, ed attemperandola ai bisogni dell' umanità, volle stabilire una società, in cui si provvedesse ai bisogni spirituali dei popoli. Seconda: aprì quindi in essa una scuola, ed eresse un tribunale da consultarsi nelle dubbiezze, e da venerarsi con intiera dipendenza nelle sue decisioni. Terza: affinchè i fedeli chiamati da tutte le parti del mondo a un medesimo fonte attignessero le verità rivelate, e conservassero, come altrettante distinte membra in un solo corpo, nell'armonica varietà delle loro funzioni *unitatem spiritus in vinculo pacis*, e in conseguen-

za vi fosse un autorevole custode di questa unità contro gli assalti di chi cercasse lacerarla. Quarta: acciò poi dalle parti anche più rimote dell'universo corressero le nazioni, tratte dal suo splendore, a questa nuova Gerusalemme, per apprendere le vie del Signore, e sottoporsi al dolce giogo della sua legge, qual sua città la collocò sul più alto dei monti, dove ce la descrive Isaia; dal che non puossi non riconoscere coll'Opstraet ivi disegnata la Chiesa, *ut visibilem, omnibus manifestam, et docendi ac regendi auctoritate supra societates reliquas eminentem* (1): i quali fini non si potrebbero in modo alcuno conseguire senza un autorevole governo.

§. V.

Dissi, che queste medesime ragioni convincono similmente la necessaria perpetuità ed immutabilità di quel regime, che ha Cristo nella sua Chiesa stabilito. Infatti se nelle vicende dei tempi potesse a norma del diverso genio, della qualità de' luoghi, della moltitudine de' fedeli, e di altre variabili circostanze *sostanzialmente* cangiarsi; non avrebbe o l'incarnata Sapienza saputo architettare un piano, o potuto l'Onnipotenza, oppur voluto la divina Volontà costruirlo in guisa, che nella sua inalterabile sussistenza in tutti i rapporti, e fra le violente improvvise aggressioni, pubblicasse l'opera dell'im-

(1) *De locis Theol. de Visibilit. Eccl.*

mutabile suo fondatore Iddio, e si distinguesse mai sempre *dal governo degli uomini*, per ciò variabile, perchè l'esercizio della sovranità, l'esecuzione delle leggi costituzionali, il tutto in somma dipende dall'incostante volontà dell'uomo, a cui si confida. E chi si desse a credere questi assurdi, non sarebbe egli di coloro che sognano impotente la Divinità, onde persuadere a se stessi di poternela impunemente insultare nell'opera delle sue mani, come caduca ad ogni colpo dell'umana ambizione? Il fariseo Gamalielo c'insegna a ragionare altrimenti, quando proferì nel concilio quella bella e veramente filosofica sentenza: *Si est ex hominibus consilium hoc, aut opus, dissolvetur: si vero ex Deo est, non poteritis dissolvere illud* (1). Dir converrebbe per tanto non essere scritto nei divini decreti, che sieno nella Chiesa permanenti le funzioni di pascere il gregge di G. C., d'istruire i titubanti e confermarli, di correggere i traviati, di custodire intatta la fede, conservar l'unità, dettar leggi, imperare alle nazioni, farsi conoscere da tutto il mondo come l'unica depositaria delle celesti dottrine, e come il solo tempio della Divinità.

§. VI.

Forse poteva il Fondatore supremo lasciare indecisa e indeterminata la forma del governo ecclesiastico, come indifferente al sistema dogmatico e

(1) *Actor.* 5. *v.* 38. 39,

morale, che ordinar volea nella Chiesa? Dunque, o non le ha conferita alcuna autorità, o, conferendola, non determinò a chi la conferiva; se al corpo dei pastori indistintamente, se maggiore ad alcuno fra essi, se uguale a tutti i fedeli, permettendo a ciascheduno di prenderne ad arbitrio la sua porzione; poichè la stessa determinata collazione di autorità seco porterebbe la precisa determinazione della forma intrinseca di governo. Si dirà, che i memorati fini si possono conseguire eziandio senza governo alcuno, o in tutte quelle forme di governo che *nelle vicende dei tempi*, e secondo le diverse costituzioni degli uomini, venissero successivamente sostituite alla forma originaria e primitiva, sebben questa riconoscesse una istituzione divina? Dunque, o la Chiesa potrà comandare senza autorità, il che ripugna; o le suddette funzioni potranno esercitarsi ugualmente da qualunque società, ancor che non fosse la vera Chiesa, non potendosi più in tale ipotesi infallibilmente riconoscere i veri fedeli (d'onde seguirebbe, che i diritti e privilegi della Chiesa non più sarebbero esclusivamente suoi proprj); o l'identità della Chiesa di Cristo da quella non dipende del piano, su cui è divinamente fondata, e quindi sarebbe sempre la stessa, benchè i discepoli facessero da dottori, i dottori da discepoli, i sudditi da giudici, i giudici da sudditi, da pastori le pecore, da pecore i pastori, uscendo ciascuno dal proprio ministero, in cui fu da Dio collocato, con reciproca confusione di autorità e di mansioni: il

che espressamente con tutti i cattolici nega il Tamburini stesso, perchè « tutto (ei dice) si rovescierebbe l'ordine su cui Cristo ha fondata la Chiesa »; e quindi la Chiesa stessa.

§. VII.

Questa irrefragabile verità si appoggia anche sulla natura delle società politiche, le quali sono diverse, e fra loro distinte, quando in esse diversa è la forma del loro governo. *Civitas* (dice il filosofo) *si est societas (societas autem civium), variata reipublicae forma, et alia effecta, necessarium utique videretur, civitatem quoque non eamdem permanere; ut et chorum alium esse dicimus dum tragicus est quam dum comicus, etsi iidem sint homines, eodemque item modo, omnem aliam societatem et compositionem, si species compositionis alia fiat, ceu harmonia earundem vocum, aliam esse dicimus, modo doricam, modo phrygiam vocitamus* (1). Si vorrà forse negare alla Chiesa originario l'essere di società? Non sono ancor arrivati i novatori a tanto delirio. Dunque non sarebbe più la medesima, cangiata la natura del suo governo, da cui dipendono le essenziali mutue relazioni d'ogni suo membro. Si aggiugne, che gli stessi protestanti, riconoscendo questa verità, per dimostrare mancata la Chiesa negli aderenti al Romano Pontefice, e quindi legit-

(1) *Lib. 3. Polit. c. 2.*

timare la loro usurpata *missione*, tutto lo sforzo ripongono nel persuadersi questo *sostanzial* cangiamento della forma primitiva.

§. VIII.

Ma via, si supponga *variabile*: dunque l'opera di Dio sarebbe imperfetta: il che è intrinsecamente impossibile. Se ne dubita? Io lo dimostro. O si pretende *variabile* per sua essenza, cioè, perchè non escluda necessariamente dal corpo Gerarchico la libertà di cangiarla; oppur variabile, perchè non si sia Cristo obbligato di conservarla inviolabilmente la stessa fra gli sforzi dell' usurpatrice licenza, dell' insubordinazione, del capriccio, e dell'interesse. In qualunque modo si dica mutabile, sarebbe sempre imperfetta. Imperciocchè ammettendosi tale nel primo senso; dunque l'uomo sarebbe giudice della convenienza d'una divina istituzione; Iddio non avrebbe ad un tratto prevedute tutte le variabili circostanze de' tempi, de' luoghi, e de' costumi, affine di ordinare la sua Chiesa sopra un piano applicabile a tutti questi casi; questo governo i caratteri non esprimerebbe della Divinità, la quale, essendo una in essenza, lo è pure *intrinsecamente nelle sue operazioni*; la Chiesa mostrerebbe di riconoscere da se medesima la sua sovranità, poichè secondo gli universali concetti, quegli solo può cangiarne le leggi fondamentali, che l'assoluta sovranità in se possiede, senza alcuna dipendenza da una potenza superiore;

quindi non più manifesterebbe verso Dio la relazione di suddita, e di suo corpo ministeriale, tutte facilmente potrebbero appresso i fedeli autorizzarsi le varie forme di governo, non vi sarebbe più scisma che non fosse in apparenza con questo titolo giustificabile, non più essendovi l'immobile centro che ci manifestasse la divina istituzione e l'unità di ministero. In conseguenza, siccome l'opera degli uomini, distruttiva di quella di Dio, non può chiamarsi di lei annunciatrice, così un tale governo, variabile nel suo piano essenziale ad arbitrio della Chiesa, tenderebbe a precipitarla *dal più alto dei monti*, dove ce la presenta Isaia, nel più profondo degli abissi, indistinta e confusa colle operazioni e ritrovati dell'uomo. Si poteva conoscere da tutto il mondo il governo, per esempio, degli Ateniesi ad onta delle considerabili sue variazioni, così quel dei Romani; poichè indipendentemente dal loro governo si distinguevano le nazioni ateniese e romana; ma non così è della Chiesa, sparsa sopra la faccia della terra, senza determinazione di luogo, senza distinzione di popolo, e solo cognoscibile fra le varie sette, che le contendono l'autorità, dalla natura e conservazione del piano in essa divisato dal suo Istitutore. Dunque rovesciandosi questo, non avrebbe Cristo dimostrato il suo dominio, nè conseguiti i propostisi fini; quindi la sua opera sarebbe stata imperfetta, essendo intrinsecamente imperfetto ciò che non serve al fine della sua istituzione.

§ IX.

Obbietterà forse taluno, che Gesù Cristo ha data alla sua Chiesa tutta l'autorità che egli medesimo avea come Dio, e che per conseguenza, potendo Dio stabilire il governo della Chiesa *aristocratico* rigorosamente, *democratico*, o *monarchico*, potrà ugualmente la Chiesa stessa, esigendolo le circostanze, cangiare il suo governo primitivo? Avvertasi di grazia, che essendo il nostro argomento diretto contro coloro, i quali dichiarano *illegittima* una tal mutazione, è subito decisa contro di essi la causa, quando possa la Chiesa legittimarla; poichè rimarrebbero obbligati a professare la stessa ubbidienza e venerazione anche a questo nuovo governo. Noi dimostriamo principalmente l'assoluta impossibilità di questa *illegittima* metamorfosi, affine di far fronte alle loro declamazioni; pure, per soddisfare a tutte, non ricusiamo di rispondere anche a questa difficoltà, che messa in termini tosto svanisce. Non poteva il divin Salvatore disegnar nella sua Chiesa un governo, senza insieme determinare, se ad una sola, o a più persone conferire voleva la sua autorità; essendo una stessissima cosa disegnare la forma di governo, e dichiararne in una società il capo di ordine. Perciò dicendo, che la Chiesa ha da Dio ricevuta la potestà di cangiar la natura del suo governo, è lo stesso che dire, che può ella mutar questo capo di ordine, cioè, che può unire in un solo

i diritti, che Iddio diede originalmente a molti, o distribuire fra molti quelli che per la prima istituzione ha ricevuti un solo, spogliandone o gli uni o l'altro intieramente per modo, che nel primo caso il corpo dei molti, da Dio costituito sovrano, perda la sua sovranità, nel secondo poi quell'unica persona passi dallo stato di sudditanza, in cui l'avea Dio collocata, allo stato di supremo dominante, con un universale sconvolgimento dell'Ecclesiastica gerarchia. È questa l'autorità che si pretenderebbe da Dio data alla Chiesa. Ora discorriamola un poco, nella supposizione che abbiala esclusivamente impartita al corpo de' pastori, e che quindi il governo, per primitiva istituzione *aristocratico*, divenga poscia *monarchico*. Dunque il corpo de' Pastori rinunzierà a' suoi diritti, si priverà d' ogni essenziale autorità di governo, rimarrà suddito con tutti gli altri di quel solo in cui avrà trasfuso il dominio. Poichè, se tuttor lo conserva radicalmente, non può dirsi cangiata la *natura* del governo, ma il *modo* soltanto di esercitarlo, come talvolta nella repubblica romana si conferiva sopra qualche particolare oggetto ad un solo l'esteriore pienezza d' autorità; dal che non seguiva una essenzial mutazione nell'intrinseca forma. Ma Iddio, coll'atto medesimo di conferire in quella determinata misura al corpo de' Pastori la sua autorità, fondò insieme e stabilì in essi la Chiesa, cosicchè, rapporto a noi, è tanto dalla Chiesa inseparabile questa autorità, quanto lo è il suo medesimo essere. D'onde mai saremmo certi al-

trimenti, che quei Pastori formassero la verá autorevole Chiesa di Cristo ? Dunque, rinunziando eglino all'essere di corpo in quel determinato modo autorevole, cesserebbero conseguentemente dall'essere e rappresentare la Chiesa costituita ed ordinata da Gesù Cristo, e vi cesserebbero in modo, da non potersi più da se stessi restituire al pristino stato, perchè essendosi radicalmente spogliati dei loro diritti, non potrebbero più riprenderli, come se non li avessero mai posseduti; e se li potessero riprendere, conserverebbero ancora essenzialmente la Sovranità, e la rinunzia dovrebbesi intendere del solo *esercizio*, come il monarca cessa d' essere tale nell'atto di rinunziare liberamente alla monarchia, ma non cesserebbe di esserlo, se a suo beneplacito potesse nuovamente esercitarne l' autorità. Chi non vede l'assurdo? Disegna Cristo la sua Chiesa, ne getta le fondamenta, innalza l'edifizio che nella sua fermezza insulti alle furie infernali, e poi lascierà che, superiore a tutti gli sforzi della diabolica ed umana potenza precipiti da se medesima, ond' ergere sulle proprie rovine una novella fabbrica, secondo un altro modello, e d'architettura diversa? Egli che giurò alla Chiesa immediatamente da se fondata una perpetua assistenza, col mantener sempre viva in essa l'autorità di prescrivere la norma di operare e di credere, indicando il canale per cui ricevuta avrebbe immancabilmente questa autorità, cioè l'*apostolica successione*, le avrà nel medesimo tempo conferito il potere di rinunziare a tale assi-

stenza, e di stabilire un altro mezzo per conseguirla? Che confusione di cose! È impossibile che la Chiesa, fondata da Cristo, e fondata in modo esprimente perpetua la sua identità, cessi di essere Chiesa; è dunque impossibile, che si spogli della sua autorità, e tanto impossibile, quanto lo è che Dio mentisca. Le ha bensì conferita la potestà sua propria; ma l'oggetto di questa potestà è lo stesso attual ministero, come spiega immediatamente Cristo stesso, *euntes docete*, *baptizate*, *etc.*, non mai la distruzion del governo. Lo stesso si dica, se il governo della Chiesa fosse da Dio stabilito monarchico: mutato in aristocratico, non più sarebbe l'identica Chiesa. Qual dunque argomento è mai questo! Dio per essenza assoluto padrone di tutti gli esseri creati, può commettere ad un uomo o a molti il ministero dell'assoluto suo dominio sopra degli altri uomini: lo commette precisamente a un determinato corpo di molti: dunque gli avrà insiememente conferita la potestà di spogliarsi di ogni diritto sopra di quelli? Dove si è mai udito, e come si può dimostrare nella prima compresa la seconda autorità? Non dovrebbe dirsi piuttosto, che siccome Iddio non può rinunziare all'essenziale autorità del suo essere, così non può quella *precisa singolar* Chiesa da Dio eletta, e formalmente costituita sua *Vicegerente*, rinunziare ai diritti della sua *vicegerenza*? Meglio senza dubbio correrebbe la parità. Si aggiungano gl'inconvenienti, che nel sistema universale di pensar ne' fedeli seguirebbero da questo cangiamento

e da questa sovversione, così rapporto alla perfezione dell'opera divina, come rispetto al nuovo stabilimento (che furono già in parte e generalmente accennati nei paragrafi antecedenti); e si decida della concludenza dell'oppostaci difficoltà. Ma torniamo al punto centrale.

§. X.

Una identica conseguenza ne deriva, se la forma del governo della Chiesa ancora si dicesse *variabile* nella seconda maniera; cioè, se si dicesse, che quantunque per sua natura escluda ogni *sostanzial* mutazione, nè si possa perciò legittimare giammai nel corso de' secoli una *forma* che la distrugga; pure non siasi Gesù Cristo impegnato, indipendentemente dall'uomo, di conservarla sempre la stessa, a fronte dell'ambizione, dell'ignoranza, della debolezza, dell'interesse de' suoi ministri. Imperciocchè, se permettesse che l'*ignoranza* del corpo de' Pastori rappresentanti la Chiesa giugnesse ad alterarla, non avrebbe costituita la Chiesa *infallibile*, poichè nell'infallibilità circa il deposito e tradizione successiva dei dogmi e dei precetti comprendesi anche l'infallibilità « nella successiva ricognizione, conserva-« zione e dichiarazione di quella forma, che fu dal « Figlio di Dio e stabilita immutabilmente, ed im-« mutabilmente prescritta all'immutabile ed infalli-« bile sua Chiesa » (1) appartenendo al dogma an-

(1) Boaretti, *Lettr. de' PP. Cr. Tom. 2. p.* 366.

che la natura di questa divina istituzione. Che se la violenza ed altre cause potessero sovvertirla; o non sarebbe intimamente ed essenzialmente connessa coll'eterna felicità de' fedeli, pei quali fu stabilita, dovendo per esser tale (come osserva il citato Boaretti) entrare nell'ordine eterno, che in Dio è uno solo, e per la felicità dell'uomo deve essere uno solo; o potrebbe permettere Iddio, che per altrui malizia smarrir dovessero gli uomini quell'unica guida, che deve indicare e agevolar loro il sentiero del cielo, e la smarrissero necessariamente: il che importa, che sarebbesi fatto giuoco dell'umana salute, a cui per altro consacrò tutto se stesso il divin Salvatore. E nell'un modo e nell'altro imperfettissima sarebbe l'opera della Divinità: nel primo, come superflua; nel secondo, come ripugnante alla veracità, giustizia, e misericordia di Dio. Nè giova l'opporre, che egli lascia parimenti all'arbitrio dell'uomo l'esecuzione della divina sua legge; poichè l'inosservanza della legge, siccome non altera intrinsecamente la legge stessa, la quale sebbene dall'empio conculcata, sempre però sussiste obbligatoria e discernibile; così non cagiona negli altri alcuna necessità, e al solo trasgressore *necessariamente* pregiudica. Laddove se l'uomo cangiar potesse l'essenziale governo, comune sarebbe ed inevitabile a tutto l'uman genere il pregiudicio, a tutti togliendosi il mezzo all'eterna salute. Potrà quindi bensì l'eretico e lo scismatico stabilirsi un altro governo, ma questo nuovo stabilimento non arriverà a rovesciare nella

Chiesa quello di Dio. Finalmente se Gesù Cristo vuole infallibile e indefettibile la Chiesa a fronte degli sforzi della irreligione, acciò sappia il cristiano a chi ricorrere nelle sue perplessità e spirituali indigenze, e tale vuol conservarla *fino alla consumazione de' secoli*; come potrà abbandonarla al capriccio, alla forza, in quanto concerne il suo ministero, per cui solo conosce il fedele a chi debba ubbidiente sottomettersi? Sarebbe troppo facile a chiunque ragionare così: O vi può essere una Chiesa, e l'unica vera, senza il ministero e governo voluto da Dio, e stabilito nella Chiesa medesima, oppur no. Se sì; dunque può cercarsi la Chiesa nelle società d'Oriente e del Settentrione non meno che in quelle dell'Occidente. Se poi no; dunque cangiandosi *sostanzialmente* il governo, mancherebbe la Chiesa. Ma (facciasi per ora l'ipotesi) per le usurpazioni dei Pontefici, per l'imbecillità degli altri Pastori, il governo è già *sostanzialmente* cangiato; è dunque mancata la Chiesa.

§. XI.

Esposte brevemente alcune assurde conseguenze, che ne verrebbero, se Iddio permettesse una sostanzial variazione nel governo ecclesiastico, dalle quali concludesi, che non mai sarà per permetterla; si dimostra a rigor d'argomento, che anzi non la può assolutamente permettere. Imperciocchè non può egli fare un' *opera* nel genere suo *imperfetta*, nè

sottomettersi all' uomo, nè contraddire a se stesso. Ma ciò seguirebbe, se permettere la potesse. In fatti l' imperfezione dell' *opera* fu dimostrata di sopra. Che poi verrebbe a sottomettersi all'uomo, lo provo così. Questo cangiamento non può farsi per autorità della Chiesa; perchè quantunque la abbia Iddio rivestita dell' autorità sua propria, pure per questo capo, e lo confessa lo stesso Tamburini, *non le ha lasciata alcuna potestà*, non avendole lasciata quella di sovvertir l' ordine, sopra di cui è fondata. Tutta l' autorità che ha in essa depositato, è diretta alla conservazione, od anche a qualche *accidentale* modificazione secondo i particolari bisogni, non mai alla total distruzione del piano; nè ella possede altro originario potere, che quello impartitole da Cristo per li determinati oggetti, e in quella tal misura; altrimenti dir. converrebbe, che la Chiesa, come Chiesa, avesse la facoltà di distruggere se medesima; nel qual caso la violenza dell' uomo spoglio di qualunque diritto sarebbe la sola dominante. Siccome quindi in una guerra, sebbene ingiustissima, in una ribellione la più illegittima, l' ingiustamente assalito, ceda pur egli da se stesso spontaneamente all' avversario, ed alla tumultuaria azione, si dice ed è sempre, se non vinto, perchè non ha combattuto, in ogni modo sommesso, perchè più non regna; così la Chiesa, e perciò in essa Cristo medesimo suo fondatore e regnante, sottoporrebbesi alla potenza dell' uomo, tosto che la lasciasse prevalere. Nè è meno facile dimostrare che Dio contraddirebbe a se

stesso, poichè vorrebbe e non vorrebbe efficacemente manifestare l'assoluta sua autorità e dominio sopra dell' uomo. Lo vorrebbe, fondando la sua Chiesa indipendentemente dall' uomo, anzi ripugnandovi con tutte le forze l'uomo, e protestandosi di voler conservarla sussistente e visibile, malgrado ai suoi più fieri assalti, tal quale la stabilì, come suo *corpo*, sua *casa*, sua *città*, suo *regno*: e non lo vorrebbe efficacemente, permettendo che la *violenza dell'uomo* distruggesse nella Chiesa l' unità di ministero, per cui appunto viene riconosciuta per regno, e città, e casa, e corpo mistico di Gesù Cristo: lo che è intrinsecamente impossibile. Intrinsecamente impossibile è dunque, che Dio soffra una *sostanzial* mutazione nel governo da lui stabilito.

§. XII.

Dal fin quì detto ne segue per legittima ed evidente conseguenza, che la Chiesa non acconsentirà giammai, ma si opporrà sempre trionfalmente ad ogni innovazione che recar possa un cangiamento sostanziale della forma primitiva del suo governo. Se in fatti Dio non può assolutamente permettere questo *sostanziale* cangiamento, è evidente, che dunque avrà egli conferita alla Chiesa quella forza invincibile che le torna necessaria per conservare la forma predetta. Ma se la Chiesa ebbe da Dio questa forza, dovrà porla, e la porrà necessariamente in atto: altrimenti mancando essa ad un suo

obbligo essenziale verso Dio, non sarebbe più Chiesa; nè questa forza sarebbe più indipendente dall'uomo, perchè non superiore all'inerzia e debolezza dei pastori rappresentanti la Chiesa; nè Dio più vorrebbe efficacemente la perpetua conservazion del suo piano; nè più dalla Chiesa potrebbe il fedele apprendere infallibilmente le cattoliche dogmatiche verità, tra le quali è il deposito dei diritti da Dio ad essa impartiti, i quali, qualificando la gerarchia e il governo ecclesiastico, sono dalla Chiesa inamovibili; non potendo conoscerli, se non in quanto influiscono sullo stesso governo, e formano con esso necessariamente un sol tutto: nella guisa che non si direbbe più infallibile la Chiesa, se, ancorchè ignorantemente ed involontariamente, abbracciasse una professione contenente una formale eresia; poichè sarebbe sempre vero, che non insegna, come Chiesa, la cattolica fede. Tutte ereticali bestemmie.

§. XIII.

Nè qui termina l'argomento: altra conseguenza non meno evidentemente dedotta si è, che quel corpo di pastori, il quale in mezzo ai contrasti più astuti, alle pretese più insussistenti, *alle usurpazioni più illegittime*, insomma fra le più dense caligini del *fanatismo*, della *violenza*, dell'*ambizione* invincibilmente resiste, ed è il solo che non si lascia sedurre, formerebbe esclusivamente la vera Chiesa, ed avrebbe perciò della vera Chiesa le

note e le proprietà da essa inseparabili, come lo è la teoretica e pratica ricognizione del suo governo: locchè evidentemente comprovare si può con questo compendioso sillogismo. Deve sempre sussistere la Chiesa *tale quale Cristo la istituì*, e perciò deve sempre insuperabilmente mantenere la forma essenziale del suo governo: ma ciò non si verifica nella parte che non resiste alle innovazioni: dunque si verifica nella sola parte che vi resiste, la quale sola sarà per conseguenza la vera Chiesa.

§. XIV.

Dunque per sapere quale sia il piano essenziale istituito da Cristo, non fa d'uopo ravvolgersi negli andirivieni dell'antichità, rimontando fino ai tempi apostolici; ma basta dare un' occhiata all' attuale governo della Chiesa presente. Imperciocchè essendo *uno* e *perpetuo*, va essenzialmente connesso coll'esistente non meno, che con quello di tutti i secoli trapassati e futuri, esclusa qualunque interruzione. Da quì apparisce quanto superflue sieno le lagrime del Tamburini sopra la da lui immaginata *sostanzial* sovversione, con cui pretende, che *priori regiminis formae nova successerit*. È dessa assolutamente impossibile. La conseguenza veramente deve nella sua generalità dispiacere alquanto ai moderni zelanti della *primitiva* istituzione, dimostrando ad un tratto sparse le loro fatiche inutilmente, fuor di proposito le loro pompose erudizioni sul sistema

della *venerabile antichità*, indebite e ingiuste le loro declamazioni contro il governo della Chiesa presente, cui vorrebbero riformare. Ma devono soffrirla, finchè arrivino ad insinuare nuovi principii delle umane cognizioni, e somministrino nuove regole al comune e naturale criterio, vale a dire finchè c'infondano essi una ragione di nuova tempra, e di nuove tendenze.

§. XV.

Concedono bensì in astratto l'*immutabilità della forma essenziale del governo ecclesiastico*, ma negano alcuni corollarii, e specialmente quest' ultimo, come il decisivo per ogni parte contro lo scopo delle loro dottrine, declamando contro *le usurpazioni* dei pontefici, contro la debolezza dei vescovi, contro l'incompetenza dei *tribunali, che nati nei secoli dell'ignoranza* si eressero a giudicare della fede (1), contro la mutazion della forma dei giudicii ecclesiastici (2), contro in somma il totale sovvertimento del potere gerarchico (3), porgendoci l' attuale sitema, a guisa del Ciclope di Virgilio, *monstrum horrendum, informe, ingens*, e pretendendo conseguentemente convincerci di menzogna colla testimonianza del fatto. Quantunque per altro la loro ostinata cecità, dopo quanto si è dimostrato, altro

(1) Tamb. *Praelect. Theol. praelect.* 12.
(2) *Vera Idea p.* 1. *c.* 4. §. 3.
(3) Tamb. *Prael.* 12.

non meriti che il disprezzo; tuttavolta si dia pur corso alle loro criminazioni, e si assoggettino ad analitico esame, dal quale evidentemente risulterà, non aver essi altra mira nel proporle, se non quella di sottrarsi alla dipendenza per loro troppo incomoda all'attuale governo della Chiesa; procurando per ogni via di farlo comparire illegittimo, come da quello diverso della *venerabile antichità*, e quindi immeritevole di subordinazione e rispetto.

§. XVI.

A che tendono infatti le preghiere ed i pianti di questi falsi Israeliti, che il fortunato momento sospirano, in cui rendasi dal Signore novellamente la Chiesa *civitas justi*, *urbs fidelis*, restituendole i suoi giudici *ut fuerunt prius*, *et consiliarios sicut antiquitus*; se non a dinotarci, che ora più nella Chiesa non trovansi quei *giudici* e *consiglieri*, che diedele Iddio nella sua fondazione? Che se ciò una volta si ammetta; sarà dunque vero, che illegittimi sono i giudici d'oggidí, come o non messi da Gesù Cristo, perchè privi d'autorità che loro da esso provenga; o distruttori di quei limiti, fra i quali egli circoscrisse ad essi la potestà del lor ministero; e nell'uno e nell'altro caso sono sempre illegittimi. Imperciocchè esercitando un potere non suo, non altrimenti che se lo possedessero originario, si fanno riconoscere per quelli che non sono in realtà, in distruzione di quel sistema ministeriale, che Dio

da se medesimo ha per gli accennati fini istituito, e che quindi vuole *immutabile* e *perpetuo*, siccome tale istituì la sua Chiesa, ed in essa la gerarchia. Ma ai tribunali illegittimi ed usurpatori nella Chiesa non devesi in alcun modo subordinare il fedele in ciò, sopra di cui esercitano un' usurpata autorità; essendo la sommessione una pratica protesta dell'assoluto divino dominio, la quale perciò non deve prestarsi che a quei soli che furono da Dio stabiliti, e che da esso ricevono la loro potestà.

§. XVII.

Nè mi rispondano, che l'abuso non distrugge il diritto, e che quindi riprendendo essi solamente gli abusi introdotti nel governo ecclesiastico, non rappresentano i giudici come illegittimi *sostanzialmente*, e come usurpatori in tutto universalmente l'esercizio del lor ministero, e quindi tali a' quali non debbasi in verun modo ubbidienza; poichè gli abusi che si oppongono sono tali, che, non entrando unicamente nella maniera d'esercitare un'autorità originaria, ma nell'arrogarsi una potestà incompetente contro il piano d' una *divina istituzione*, ed estendendosi a tutti gli oggetti per i quali fu dal Salvatore stabilito nella Chiesa un governo, costituiscono formalmente e generalmente *illegittimi* i giudici ed i tribunali esistenti. Che poi sia veramente tale il loro scopo primario, non ce ne lascia alcun dubbio l'idea che ci offrono del sistema fondato, secon-

do il loro giudicio, da Gesù Cristo. Vogliono papa, vescovi e preti pel governo della Chiesa universale: vescovi, preti e ministri per quello delle singole Chiese. Quando adunque il papa senza i vescovi e i preti, i vescovi senza i preti e i ministri eserciteranno quel potere che venne ad essi conferito soltanto *in solidum*, usurpandosi gli uni la porzione eziandio degli altri, si dovrà dire, che esercitano un potere non suo, perchè non lo hanno originariamente nella sua pienezza ed esclusivo, e che perciò *illegittimo* è il loro tribunale, come eretto sulle rovine di quello cui fondò Gesù Cristo. Or tale è appunto, per loro testimonianza, il governo presente: « Per nostra disgrazia (dice il Tambu-
« rini) si è diffuso quasi da per tutto lo spirito di
« dominazione (dei papi sopra i vescovi e i preti,
« dei vescovi sopra i preti e i ministri) e d'indi-
« pendenza (dei papi e dei vescovi dai loro divina-
« mente assegnati suddetti *congiudici* e *correggen-*
« *ti*). Ogni vescovo forma statuti e istruzioni co-
« me gli piace, senza sinodo, senza concilio (avea
« già notata questa *usurpazione* nei papi, nell'isti-
« tuir le romane Congregazioni). Un vicario gene-
« rale regola tutto a suo grado nell'esercizio della
« giurisdizion volontaria, e un officiale nella conten-
« ziosa. Essi decidono soli intorno agli affari ch'es-
« ser dovrebbero giudicati nel sinodo diocesano, o
« nel concilio provinciale » (1). Adunque tutto usur-

(1) *Vera Idea p.* 1. *c.* 4. §. 21.

pazione, tutto disordine, tutto illegittimità, sì nel Papa rapporto al governo della Chiesa universale, sì nei Vescovi rapporto a quello delle particolari lor Chiese; e perciò a nessuno si dovrà prestare ubbidienza. Pretenderebbero forse, che vi fosse qualche altra autorità originaria nel Papa, non relativa al ben essere della Chiesa universale, e qualche altra nei Vescovi per se non ordinata al governo delle loro Chiese, onde persuaderci l'obbligo di sottoporvisi? In caso diverso in che riconoscono la legittimità del potere da essi esercitato, e la competenza dei lor tribunali? Ce la determinino adunque con precisione, e ci dimostrino, che si possono così dire in qualche modo *legittimi giudici*, e che ciò basta, perchè parlando a rigore non si possa asserire *sostanzialmente* da essi cangiato il *sistema della divina istituzione*. Questo è ciò che loro non giova concederci, e che anzi forma il soggetto delle loro accuse.

§. XVIII.

Procurano per altro, per comparire cattolici, di conciliare l'*immutabilità* e perpetua sussistenza del *governo ecclesiastico*, coll'attuale preteso sconvolgimento e confusion de' diritti. Dicono pertanto, che nel secolo XVIII sussiste *immutabilmente* e *sostanzialmente* il *piano* di Gesù Cristo, perchè vi sono ancora i vescovi, i parrochi, e i preti, i quali conservano tutta quella pienezza e distribuzione di autorità, che loro fu da Dio conferita, e

perchè le leggi fondamentali, che costituiscono l'essenza della divina Istituzione, sono sempre le stesse, nè la Chiesa può rinunziarvi; separando in conseguenza il diritto di reggere dall'esercizio di esso diritto, e confondendo ogni cosa, col chiamare *essenziale* quello che non lo è. Dettano altri le più belle teorie sulla natura del *piano*, sui diritti del corpo gerarchico, sulla dipendenza che gli si deve; ma poi imbrogliano le menti dei fedeli con infinite eccezioni, modificando la loro sommessione a capriccio, e loro prescrivendo regole tali, per discernere il come e il quando debbano prestargli ubbidienza, che ergendoli a giudici della *legittimità* o *usurpazione* di quella potestà, che praticamente esercita, li rendono generalmente arbitri di se medesimi. Nè mancano di quelli, che concepiscono il *governo ecclesiastico* tale per sua essenza, che nell' esteriore sua forma possa ricevere innumerevoli variazioni, da essi chiamate *libertà* delle Chiese e delle nazioni. Altri finalmente insegnano esistere in ogni tempo il vero tribunal della Chiesa nell' intrinseca ed estrinseca sua integrità, ma non distinguibile fra i molti che vantano ugualmente un'*istituzione divina*, se non dal confronto col governo della Chiesa primitiva. Così cercano di coprire il loro progetto, o introducendo un *governo invisibile* e *inattivo*, o facendolo dipendere dalla *ricognizion* del fedele, o autorizzandone tutte le *diverse forme esteriori*, ovvere obbligandoci a vagare senza una infallibile scorta nel labirinto dell'antichità, per *determinarne* in

tanta varietà la legittima forma. Ma non vi ha persona di senno, che non veda, uno solo essere il termine di queste diverse strade, cioè sottrarre ogni cristiano da qualunque subordinazione.

§. XIX.

Non vi sarà adunque una maniera compendiosa per convincerli del loro inganno, a sicurezza dei meno accorti fedeli? Non si potranno ribattere i colpi, coi quali vorrebbero rovesciare tutta l'economia del *governo ecclesiastico*, e con esso tutta la religione, senza avvilupparsi in tante questioni di *diritto* e di *fatto*, che essi ci muovono? Ci guardi Dio dal dubitarne. Sarebbe questo un supporre improvvido lo stesso Iddio, anzi ingiusto nel far dipendere l'eterna salute dell'uman genere da un mezzo sì incerto ed impraticabile dalla massima parte. Se istituì il suo governo, se lo conserva *immutabilmente*, se *assolutamente* ci impone di sottometterci ad esso, deve *necessariamente* manifestarcelo in guisa, che all'obbligo della sommessione corrisponda la facilità di conoscerlo in tutti quelli, a' quali si estende l'obbligo stesso. Dunque il governo ordinato da Gesù Cristo deve essere *cognoscibile* da tutta la cristianità, e deve esserlo per sua natura, cioè deve il medesimo suo fondatore Iddio averlo distinto dagli umani governi con tali caratteri, che manifestino infallibilmente la divina sua origine, e sieno da esso inseparabili. A che mai

servirebbe l'aver impegnata la sua Onnipotenza per conservare inalterabile l'essenza del *piano*, se poi non si curasse il divin Fondatore di manifestarlo, ò non volesse *assolutamente* e *insuperabilmente inalterabile* mantenere il segno, con cui ce lo manifestò da principio, permettendo che la violenza degli uomini l'occultasse? Sarebbe un volere *efficacemente* il fine, e non volere *efficacemente* i mezzi: lo che in Dio ripugna. Mi si chiede qual sia adunque questo *immutabile segno*? Io non lo determino se non in genere, affermando che Cristo stabilì un governo *attivo*, il quale non può darsi senza l'*esercizio dei proprii diritti*, nè questo esercizio senza una *forma esteriore*: e che per conseguenza è impegnato lo stesso Dio a far sì, che essa forma nella successione dei secoli non soffra, non altrimenti che l'intrinseca, alcuna *sostanzial alterazione*. Questa generica determinazione nella sua stessa generalità è evidentemente decisiva contro i novatori, come quella che ai fedeli fa sempre conoscere il tribunale a cui Dio li vuole soggetti, senza bisogno di beccarsi il cervello nel rintracciare i monumenti della *venerabile antichità*; dimostrando, che chi ubbidisce al governo *attual* della Chiesa, ubbidisce allo stesso Dio, nella sicurezza ch' ella veglia sempre al deposito della fede, all'integrità de' costumi, alla sicurezza de' suoi figliuoli, alla dispersione e rovina de' suoi nemici, e che quindi l'autorità dei *tribunali presenti* è venerabile, non meno che quella degli *antichi*, essendo dessi *sostanzialmente* una

cosa stessa. Io che sebbene non sarei obbligato a dimostrare con nuovi argomenti, per essere un corollario delle verità già dimostrate negli antecedenti paragrafi; tuttavolta non mi rifiuto di farlo a maggior convincimento degli avversarii.

§. XX.

Ma per togliere gli equivoci, e non dar luogo a cavilli, è necessario premettere, che trattando della *indefettibilità* della *forma estrinseca*, quella sola *forma* s'intende, che ci rappresenta la natura del *governo*, per la quale cioè si distingue il monarchico dall'aristocratico e dal democratico, e reciprocamente: ossia la *forma espressiva dei diritti essenziali*, dalla qualità e distribuzione dei quali risulta la natura del piano fondamentale, intorno a cui aggirasi il nostro discorso. L'addurci dunque la varietà della disciplina, e certe altre accidentali modificazioni nell'estrinseca economia del governo ecclesiastico, le quali, o legittimamente dalla Chiesa nelle diverse circostanze de' tempi, luoghi e persone fossero state introdotte, o anche talvolta con tollerante silenzio della medesima praticate illegittimamente da qualche suo ambizioso ministro, sarà sempre un allontanarsi dal centro della questione. Imperciocchè se sono queste adottate dalla Chiesa, ciò basta per concludere, che non alterano l'essenza del *piano*, e che quindi non entrano in quella *forma esteriore*, di cui quì unicamente disputiamo; se poi sono *tol-*

lerate soltanto, dovrassi da ciò argomentare, che dunque la Chiesa non le giudica ancora, e che perciò non sono ancor tali, da nascondere totalmente, ed in quelle tali circostanze ai fedeli la faccia del suo governo. Sì l'una, che l'altra conseguenza dipende dallo stesso principio della perpetuità della *forma estrinseca*. Passiamo ora alla dimostrazione un po' lunga, è vero, ma non superflua, nè inutile.

§. XXI.

Il fine per cui stabilì Cristo nella sua Chiesa un *governo* è senza dubbio, acciocchè ad esso sottomettendosi l'uomo, praticamente protesti l'assoluta autorità, che egli, come sovrano dominante, esercita sopra tutte le umane potenze: il qual fine esso vuole *assolutamente*, perchè condanna chiunque non vi si sottomette. Ma il mezzo principale e necessario per questa sommessione, è il conoscere primieramente presso chi esista questo governo. Dunque Iddio deve averlo manifestato: e volendo *assolutamente* che vi si sottopongano tutti, deve averlo manifestato in un modo a tutti proporzionato. Chi poi potrà dirlo tale, se lo stesso governo fosse combinabile con un totale rovesciamento delle idee più comuni ed universali, che si risvegliano naturalmente nell'uomo all'intimarsegli di assoggettarsi ad un governo, qual è quella certamente ch' esso debba essergli determinatamente indicato, e lo possa quindi riconoscere? Ora siccome questa intima-

zione, e sommessione suppongono l'*attività* del governo medesimo, così il mezzo con cui viene a manifestarsi, è la sua stessa *attività*; sapendosi allora solamente da tutti ivi darsi un governo, dove scorgono farsi osservare delle leggi. Dunque Iddio farà conoscere il governo da se fondato mediante la sua *attività*. Ma possono anche gli uomini architettare un governo *attivo*; e Iddio deve autenticare le sue operazioni in modo, che non si confondano con quelle dell'uomo. Dunque non potendosi per la sola *attuale attività*, considerata in astratto, distinguere il governo di Dio dal governo che architettato avesse l'umana ambizione, è necessario che vi sia qualche cosa nell'attività del governo ecclesiastico, non comune a quello degli uomini. Il governo, per esempio, dell'antica romana repubblica, quando esisteva, era *attualmente attivo*, non altrimenti che quello posteriore degl' imperatori. Potrebbe ergersi quindi nella Chiesa un sistema distruttivo di quello immediatamente ordinato da Dio, ed essere nel suo genere non meno *attivo* di esso. Dunque il carattere distintivo sarà l'indipendenza di questa *attività* dalle violenze degli uomini, cioè un' *attività* perpetua ed immutabile dello stesso governo, cosicchè concluder possa il cristiano: « comandami Iddio di stare soggetto, e di ricorrere al tribunal della Chiesa; ma questo è l'*attivo attuale* tribunal della Chiesa: è dunque quello, da cui devo per divino comandamento dipendere; esso fu da Dio stabilito ». Questo semplicissimo naturale discor-

so, appoggiato sull'assistenza che ogni fedele sa di certo venire prestata da Cristo alla Chiesa, e sull'obbligo di sommessione, è tanto intrinseco e dipendente dalle più comuni nozioni, delle quali è dotato il cristiano istruito della sua religione, che, se fosse fallace, gli sarebbe impossibile riconoscere altrimenti il governo a cui lo vuole sommesso Iddio, confondendolo con quello che fosse stato con violenze ed usurpazioni ordinato dall'uomo. Ma se la *perpetua* ed *immutabile attività* del governo ecclesiastico è un mezzo per conoscere la divina sua istituzione, pel noto principio di metafisica, che « donde l'Ente distinguesi da tutti gli altri, da ciò « viene precisamente costituito nel suo essere di « tale e non altro «; sarà la stessa *attività* un intrinseco *costitutivo* di esso governo, ed avrà in conseguenza per autore il medesimo Dio: poichè tutti i singoli naturali rapporti d'una operazione divina sono da Dio ordinati e determinatamente voluti, costituendo essi il fine dell'opera, cui non può non volere, quando distruggere non voglia l'opera stessa. Sarà dunque impegnata la sapienza e onnipotenza di Dio in mantener sempre *attivo* il governo da se fondato nella sua Chiesa. Dovendo poi questa *attività* essere *per se* ordinata ad un oggetto estrinseco, da cui non può separarsi, qual è la direzione dei fedeli; giacchè non vi ha *attività* in quel governo, in cui non abbiavi chi comanda, e chi ubbidisce: è evidente, che vi dev' essere un *segno*, il quale ce la faccia conoscere, e che sia ugualmente

determinato da Dio, cui solo spetta l'elezione dei mezzi, coi quali intende manifestare le sue operazioni; e perciò *inalterabile* e *perpetuo* quanto la medesima *attività* del governo. Ma il *segno*, che nel comun sentimento ci rappresenta un regime attivo, non può certamente consistere nello svolgere i codici costituzionali, e nel ponderarne teoreticamente i diritti per distinguere il legittimo dall'illegittimo, e nel ripescare nell' antichità qual essere dovrebbe; perchè l'*attuale attività* esige un *segno attuale*, quale non è il confronto risultante da questo esame appoggiato a fondamenti rimoti, e perchè si supporrebbe *attivo*, e non *attivo* circa i medesimi oggetti in senso contradditorio il governo medesimo; *attivo* cioè, per ipotesi, e non *attivo*, perchè non farebbe sentire la sua *attività*. Dovendo dunque un tal *segno* essere presente e *visibile* a tutti, consisterà *formalmente* nell'*attuale esercizio* dell' autorità, con quelle prescrizioni e misure che sono determinate nell' essenza del *piano*. Se pertanto esser deve perpetua l'*attività* del governo ecclesiastico, perpetuo sarà l'*esercizio* che fa de' suoi diritti la Chiesa in conformità della divina istituzione, nè Dio mai permetterà che cessi un sol giorno. Ma in questo *esercizio* consiste precisamente la *forma estrinseca* del governo. È adunque un assurdo il dire, che Iddio non sia per mantenerla *sostanzialmente immutabile e perpetua*, fino a tanto che sussisterà la Chiesa.

§. XXII.

Che ne dicono gli avversarii? Esaltino pure l'*immutabilità* del governo ecclesiastico, contro il cui piano essenziale *tempo non valga, nè possa farsi prescrizione veruna.* Se non ne riconoscono parimenti *perpetua* la forma esteriore, sono convinti di contraddizione, e di voler *defettibile* la Chiesa. Infatti senza tale perpetuità non si otterrebbe il fine dell'*immutabilità* del suo governo, e si renderebbe inutile quell'assistenza che Dio le dona per opporsi *insuperabilmente* alle sostanziali innovazioni, anzi si dovrebbe assolutamente negarla. Che se si dicesse immutabile il governo istituito da Cristo solamente perchè ciascun membro e tutto il corpo gerarchico conserverà sempre nella stessa misura i diritti conferitigli dal divin fondatore, quantunque la forma estrinseca fosse in contraddizione co' medesimi, come sarebbe nel governo essenzialmente monarchico ed effettivamente aristocratico, o essenzialmente aristocratico ed effettivamente monarchico; non sarebbe per certo nel suo regime la Chiesa a miglior condizione d' ogni altro umano governo, in cui è ugualmente verissimo, che le usurpazioni non levano il diritto. Un ingiusto conquistatore (secondo il parere di molti filosofi giureconsulti) con tutta la sua potenza non può mai spogliar la nazione, ingiustamente conquistata, de' suoi diritti. Potrà colla forza renderla schiava, rovescia-

re i suoi tribunali, e i suoi magistrati, uccidere i suoi rappresentanti; ma non potrà giammai, indipendentemente dal suo consenso o tacito o espresso, privarla de' suoi originarii diritti relativamente a quei magistrati, a quei tribunali, a quella forma cioè che la costituiva imperante. Così una rivoluzione, un delirio del popolo, potrà precipitare dal trono il monarca, e sostituirvi uno spurio nuovo governo; ma spogliare la persona del monarca, e, se il regno è ereditario, quella stirpe del diritto alla sovranità, non potrallo giammai, quando dal suo lungo silenzio arguir non si possa una spontanea cessione. Lo concede il Tamburini medesimo allorchè per legittimare la sussistenza della nuova forma introdotta, un *pacifico* possesso ei richiede, non potendosi appellare *pacifico* quello che vien contrastato dai clamori e dall'aperto dissenso dei primi legittimi possidenti. Ma ciò sia detto di passaggio, senza entrare in dispute sopra un punto di niuna importanza al caso nostro. Quello che importa al nostro proposito si è, che negli umani governi si possono rinunziare i diritti, laddove non si possono nell'ecclesiastico, quando essenzialmente appartengono al fondo della divina istituzione. Poichè se la Chiesa non può rinunziarvi, se non può in alcun luogo e tempo legittimare una forma *sostanzialmente* ad essi contraria; ne siegue per necessaria conseguenza, che non vi rinunzierà giammai, che mai legittimerà una tal forma, e che essendo essa da Dio data ai fedeli per guida infalli-

bile nella loro credenza, dovrà *visibilmente* mostrare di non avervi rinunziato, e di non avere legittimata una forma ad essi contraria. Ma come potrà ciò mostrare visibilmente, se non coll' esercizio dei diritti medesimi? Se non li esercitasse, potrebbe il fedele crederla o defettibile, o ingannata, o infedele al suo fondatore, ed accusarla d' indegna viltà e debolezza. A che servirebbe il non potervi rinunziare, se si potesse impedire dall' uomo il loro esercizio? Iddio mancherebbe alle sue promesse fatte alla Chiesa, perchè non si otterrebbe l'effetto ch' ei contemplò nella fondazione del piano: sarebbe la Chiesa in necessaria schiavitù, nè il cristiano potrebbe ricorrere al suo tribunale, che non conoscerebbe.

§. XXIII.

Si dirà egli forse che *perpetuamente* sussisterà *inalterabile* anche l'estrinseca forma del governo ecclesiastico, perchè non mai mancherà nella Chiesa una o *grande* o *piccola* porzione, la quale non solo si manterrà in possesso de' suoi originarii diritti, ma anche liberamente li eserciterà ad onta delle più spaventevoli minacce, delle più fiere persecuzioni, delle maggiori violenze? Ma, domando io, questa eletta porzione vindice così generosa dell' istituzione divina, costituisce ella la Chiesa o no? Se la costituisce, avrà dunque della Chiesa tutti gli essenziali caratteri, e tutta l' autorità; se poi in essa non consiste formalmente la Chiesa, si può ca-

villare, si può fare un ammasso ed una confusione di termini, si può dire e ridire, ci ridurremo sempre a questo punto, che dunque la Chiesa non esercita la sua autorità, non è indivisibilmente attaccata alla forma essenziale del suo governo, perchè quella porzione che ritiene essa forma, non è precisamente la Chiesa. Quando si è mai udito, che sussista inalterabilmente un governo nell'esteriore sua forma, perchè questa conservasi da alcuni pochi, quantunque privi di quella suprema potestà, che fu esclusivamente conferita nella fondazione del governo medesimo a quelli, a' quali venne esso affidato? Dunque se in un governo, per esempio, aristocratico sieno succedute tali rivoluzioni, per cui fosse stato cambiato in monarchia, perchè vi rimane una picciola o grande porzione di nobili attaccati alla forma primitiva, si potrebbe del pari assolutamente affermare, che essa continua nella sua sostanziale integrità. Ne seguirebbe quindi che sebbene quella porzione non godesse l'autorità del supremo senato (come, acciò valga in ogni sua parte l'esempio, si suppone che non la goda); nulladimeno sussisterebbe indipendente l'aristocrazia senza la suprema autorità pel corpo aristocratico; cioè si darebbe governo assoluto e indipendente senza sovranità: il che è contradditorio. Non è così nelle monarchie dal tumulto rovesciate. Quando vive il monarca con un numero benchè piccolo di sudditi, sopra dei quali eserciti attualmente la sua potestà monarchica, sempre sussiste la forma di monarchia;

perchè non è distrutta la sovranità, nè intieramente cessato l'esercizio di essa, ma solo è ristretto fra più angusti confini, non venendo determinata la natura del governo dalla maggiore o minor moltitudine de'vassalli. Considerino gli avversarii le dimostrazioni antecedenti, colle quali restò provato che il governo della Chiesa è dalla Chiesa inseparabile, che Iddio lo conserverà sempre lo stesso tanto nell'intrinseca quanto nell'estrinseca *sostanziale* sua forma, che non mai permetterà che la Chiesa si lasci sorprendere, che essa non solamente si manterrà in *possesso*, ma eziandio nell'*esercizio* de' suoi diritti: e che quindi il governo della Chiesa debbe *visibilmente* mantenersi perpetuo ed immutabile nella Chiesa e *dalla* Chiesa. Dopo questa catena di verità dicasi pure, che la Chiesa commise a questa eletta porzione le sue veci: quando non le abbia trasfusa la sua autorità, nel qual caso essa sarebbe identicamente la vera Chiesa, sarà sempre un'aperta contraddizione il dire, che in quella soltanto conservasi *immutabilmente* in tutta la sua *essenziale* integrità il governo della Chiesa; dovendo esso esercitarsi unicamente da quella, cui lo ha conferito Gesù Cristo. Dove è poi questa Chiesa, se non è *in chi ne conserva* il governo? Si cercherà nei secoli trapassati? Dunque nei presenti non esisterà Chiesa autorevole. Come autenticano inoltre la supposizione che quella porzione le *veci* adempia della Chiesa? Col pretender forse che l'antico governo in essa sola si trovi? Ma si è dimostrato, che il mezzo

stabilito da Dio per conoscere il governo da se fondato, debb'essere la sua stessa *immutabile attività*, non i lunghi difficili esami sulle pratiche dell'*antichità*, anche la più *venerabile*. Ovunque perciò si volgano, sono convinti di non volere alcun tribunale, e di non ammettere oggidì alcun governo nella Chiesa, il che è lo stesso che dichiarare Iddio impotente, o infedele alle sue promesse. Quanti assurdi non sogna, quanti errori non affastella lo spirito di indipendenza!

§. XXIV.

Esposte brevemente nel vero loro lume queste fondamentali verità, è inutile il trattenersi a dimostrare partitamente le seguenti, essendo esse necessarie naturalissime conseguenze delle prime. Potremo adunque assicurarci, che il governo, siccome ordinato per tutti i tempi, così sarà sempre *sostanzialmente immutabile*, sì nella Chiesa *dispersa*, che nella Chiesa *congregata*: che la Chiesa, sì congregata, che dispersa, farà sempre, come Chiesa, *palese* la sua insuperabile resistenza a qualunque sostanzial cangiamento, vale a dire, che se è aristocratico il suo governo, anche dispersa riterrà visibilmente la forma di vera aristocrazia; se è monarchico, di monarchia: e che perciò se nel secolo XVIII è *veramente* monarchica la forma del governo ecclesiastico, cioè, se la Chiesa lasciasi governare dal Papa come suo monarca, ovvero non esercita come Chiesa gl'indipendenti diritti di un qualunque altro go-

verno, sarà sempre stato fin dalla sua fondazione, e successivamente anche nei tempi più oscuri, monarchico il sistema dell'ecclesiastica gerarchia, considerato nello *stato suo naturale*, da cui solo se ne dee misurare la forma di governo.

§. XXV.

Tocca dunque ai novatori decidere la gran causa. È assolutamente monarchico il governo della Chiesa esistente, o aristocratico? Se aristocratico, ingiuste sono perciò le loro declamazioni, false le loro accuse. Se monarchico, dunque tale è la divina istituzione. Siccome poi tutto dipende da questo; così voglio che essi stessi ne sciolgano il nodo, nè altro io farò, che riportare coi propri loro termini il loro sentimento. Ecco frattanto come parla il più valoroso lor corifeo: « A poco a poco s'introdussero « nella Chiesa nuove massime, le quali corruppero « l'economia del governo ecclesiastico stabilito da « Gesù Cristo. Si cangiò la forma dei giudicii ec- « clesiastici: si estese la potenza del Papa, e si ri- « guardò superiore ai canoni dei Concilii e della « Chiesa universale. L'impostore Isidoro rivestì sif- « fatte massime col carattere della venerabile anti- « chità, e le presentò colle false decretali come le « leggi primitive dei più bei giorni della Chiesa. « L'ignoranza dei secoli fece adottare quel nuovo « piano colla persuasione di seguire l' antico. I « Concilii posteriori hanno seguite le nuove usanze

« introdotte all'ombra delle decretali, di cui non « avevano alcun sospetto. Quindi si è formato un « corpo immenso di decreti e decretali, onde è com- « posto il diritto nuovo, fondato per verità sulle de- « cisioni di *molti Concilii*, ma sempre sulla suppo- « sizione di seguire le massime dell'antichità... L'u- « so di più secoli ha costituito una specie di titolo « al nuovo diritto » (1). E nelle sue teologiche prelezioni così confronta la forma primitiva colla presente: *Patet eam regiminis formam, quae purioribus Ecclesiae saeculis viguit, ita comparatam fuisse, ut hominum animos tenacius devinciret religionis amore. Sic enim erat ipsius administratio composita, ut, tanquam publica res ac communis, spectaretur religio, cujus cura singulos tangeret, et in qua suas quisque, pro conditione ac munere, partes haberet. Nam suam habebant partem et ipsi fideles laici, qui una cum pastoribus ac sub ipsis intererant sacris, offerebant sacrificia ac laudes Deo, et in ipsorum ministrorum delectu testimonium ac suffragium ferebant. Vel ipse primatus Romani Pontificis non abstrahebat confratres suos a muneribus iisdem concreditis, sed eos adjuvabat, ut jura singulis propria immota persisterent, ac cura impleretur unicuique Episcoporum commissa. Sed cum priori regiminis formae nova successit, qua nempe aristocratica administratio in ABSOLUTAM MONARCHIAM conversa fuit* (parla di un fatto, non di un semplice tentativo),

(1) *Vera Idea etc. p. 1, c. 4, §. 3.*

studium religionis, quo tantopere majores nostri flagrabant, languere coepit in singulis Ecclesiae ministris. Nam cum viderent fere nihil in Ecclesiis suis agi posse sine nutu Pontificis, omniaque fuisse jure novissimo eidem reservata; pene omnium curam in Romanum Pontificem ejusque Congregationes reiecerunt (1). Non è d' uopo di ulteriori testimonianze, nè di raziocinii per conoscere come la pensino sulla forma del governo presente, cioè, che sia *sostanzialmente* monarchica, tanto per parte dei Romani Pontefici, che da monarchi comandano, quanto per parte della Chiesa, la quale in essi come di veri monarchi venera l'autorità.

§. XXVI.

Il Tamburini per altro (chi il crederebbe?) dopo avere così assolutamente testificata l'attuale monarchia della Chiesa, trova con che dimostrare che non è *della* Chiesa, perchè « il nuovo diritto, ei di-
« ce, non è universalmente esteso in tutta la Chie-
« sa. Ci sono delle Chiese considerabili, che l'han-
« no sempre rigettato, che non hanno cessato di re-
« clamare, e che hanno conservato, se non tutto,
« almeno una parte dell'antico diritto, testificando
« il loro rincrescimento per la parte perduta. Ciò
« forma una vera protesta contro il nuovo Codice
« in nome di tutta la Chiesa; (N. B.) poichè tutte

(1) *Praelect.* 12.

« le Chiese essendo della stessa natura, hanno origi-
« nalmente gli stessi diritti, cui la Chiesa di Fran-
« cia sulle tracce del generale Concilio di Efeso
« chiama libertà delle Chiese » (1). Ecco con un giro di penna tutta atterrata la mole di tanti raziocinii: la monarchia non è universalmente diffusa, dunque non può dirsi adottata dalla Chiesa. Non è difficile per altro lo scoprire quanto sia fallace ed insussistente siffatta foggia di argomentare. Infatti dopo quanto si è già per via di principii incontrastabili dimostrativamente conchiuso, non basta, che un nuovo governo sovversivo dell' istituzion primitiva, non apparisca universalmente abbracciato, ma conviene che venga *universalmente* rigettato: questo è il grand' equivoco, confondere la non universale accettazione coll' universal resistenza. Il governo della Chiesa deve essere e sarà *inalterabilmente* e *perpetuamente* esercitato dalla Chiesa, ed essa sempre e *insuperabilmente* resisterà all' introduzione di un piano distruttivo di quello stabilitole immediatamente da Gesù Cristo. Consiste la Chiesa nell'*universalità*? Dunque l' *universalità* conserverà sempre *immutabilmente*, e *perpetuamente* eserciterà il suo primitivo governo, si opporrà *invincibilmente* ad ogni *sostanzial* mutazione del medesimo; e perciò quando nella parte dissenziente non vi sia l'*universalità*, non potrassi considerare giammai la sua opposizione per opposizion della Chiesa.

(1) *Vera Idea*, p. 1, c. 4, §. 3.

§. XXVII.

Ma parmi sentirli rispondere, che l' esservi una parte dissenziente fa sì, che neppure nell' altra accettante vi sia la necessaria universalità. Qual ragionare più strano! Senza ricorrere a calcoli ed a numerazioni, dalle cose dimostrate è evidente, che se non vi ha l'universalità nè in una parte, nè nell'altra, dunque o non si tratta che di sole istituzioni accidentali, compatibili coll'essenza della forma ordinata da Cristo: o trattandosi di diritti essenziali, qualificanti la forma del governo ecclesiastico, non essendovi l'universalità nella parte opponente, in quella vi sarà, che con essa governasi, e quindi dovrassi dir quello il vero piano fondato da Cristo medesimo. Ricorrerà il Tamburini alle storie, ai confronti, alle gazzette, per convincermi che ivi non siavi questa universalità? Saremo sempre da capo. Trattandosi della forma essenziale, può addurmi quanti monumenti sapesse egli raccogliere: dirò sempre, che nè esso, nè io possiamo esattamente determinare il numero necessario per formare l'*universalità*; ma che dal non trovarsi essa nella porzion reclamante, e dalla perpetua efficace assistenza, con cui Iddio sostiene la Chiesa, onde immutabilmente eserciti in ogni tempo il suo originario governo, dobbiamo necessariamente conchiudere, che nell'altra porzione siavi quella *universalità*, che basta per costituire la Chiesa.

§. XXVIII.

E se volessimo eziandio andare a calcolo, non vede egli medesimo il Tamburini, che la grande sproporzione fra le due parti ci obbliga a riconoscere sufficientemente espressa l'universalità in quella che siegue il piano monarchico? Poichè metta egli insieme tutte quelle Chiese, che secondo lui da *più secoli* lo adottarono, tutti quei *molti Concilii*, che lo autorizzarono, quel numero, che possa essere stato capace di far cadere in *obblio* ed *in disuso* il sistema aristocratico, come ei dice avvenuto (1), e di dare al monarchico *una specie di titolo* per la sua sussistenza (2); e poi giudichi con buona fede, se possa dirsi o no cospirante quella *quasi unanimità morale*, che nel suo stesso piano si concede esser bastevole a costituire l'universalità della Chiesa (3). Non potrà certamente negarcelo. Ed in vero sembra ch' egli ce lo accordi, e quando generalmente pretende cangiata la forma dei *giudicii ecclesiastici*, colla sostituzione della monarchia all' aristocrazia (non potendo cangiarsi il governo se non da chi lo possiede), e quando nomina indistintamente *Chiese*, *Concilii*, *Pontefici e Vescovi*, che adottarono questa forma. Vorrebbe nulla ostante contrastarcelo con nuovi cavilli? Deponga ogni pensiero; per-

(1) *Vera Idea*, p. 1, c. 4, §. 3.
(2) *Ivi.*
(3) Vedi *Caratt. dei giud. dogm.* c. 3.

chè a quelle Chiese, e a quei Concilii, ancorchè mancasse l' universalità relativamente a tutta la estensione del *piano*, non manca, per sua testimonianza, rapporto ad una sua parte, a quella *parte* cioè in cui le stesse Chiese reclamanti, o per debolezza, o per politica, o per ignoranza non han saputo trionfalmente resistere, quantunque inutilmente testifichino il loro *rincrescimento*. Ardirebbe forse contenderci questa incontrastabile verità, che, siccome l' infallibilità della Chiesa comprende tutti e singoli i dogmi, così l'immutabilità nella forma essenziale del suo governo si estende a tutto il piano della sua fondazione; e che quindi esso deve essere unico ed indivisibile così, che non possa farsi alcuna separazione di diritto, cui ceda la Chiesa, e di diritto, cui essa inalterabilmente conservi?

§. XXIX.

Da ciò ne siegue, che le Chiese *reclamanti*, se non formano l'*universalità*, nemmen potevano allora, nè possono in presente a nome della Chiesa universale reclamare; giacchè in *parte* cedettero al piano in questione. Si può dar incoerenza maggiore? Reclamarono queste a nome della Chiesa: si supponga anzi per fino, che non solo abbiano reclamato, ma anche vittoriosamente conservato inalterabile tutto il piano aristocratico. Perchè si riconoscerà in esse, e non nell' altre la voce della Chiesa, cioè dell' *universalità*? Qual contrassegno le distingue, onde pos-

sa dirsi rappresentata l'*universalità* nel minore e non nel maggior numero? La resistenza forse al piano monarchico, la conservazione dell'aristocrazia, come l'unico vero governo dato da Cristo alla Chiesa? Sia detto con buona pace, è questo un supporre ciò che si cerca, cioè che la monarchia non entri nell'istituzione divina, ma anzi la rovesci intieramente, e ciò per poter asserire, che le Chiese opponenti ritengono il primitivo governo della Chiesa universale.

§. XXX.

Andiamo avanti. Il dissenso di quelle Chiese è *a nome di tutta la Chiesa*. Di qual Chiesa? Di quella certamente ancora, che abbracciò il piano monarchico; poichè non v' ha bisogno di riflettere, che le altre, le quali lo rigettarono, lo abbiano rigettato a loro nome: la cosa non poteva andare altrimenti. Ora dove udissi mai, che la parte discordante dissenta a nome ancora della consenziente? Non potrebbesi dire per la stessa ragione, che questa abbiavi aderito a nome ancora di quella? Qual assurdo maggiore? Le più evidenti eresie assumerebbero il carattere di dogmi, se l'un partito in se comprendesse o rappresentasse il voto insieme dell'altro. Negasi forse che le discordanti, per dissentire a nome di tutta la Chiesa, doveano farlo a nome eziandio delle consenzienti? Dunque o nelle

discordanti concentravasi tutta la Chiesa, o quella Chiesa, in nome della quale dissentirono, non esisteva realmente; ed ecco mancato l'*autorevole tribunal* della Chiesa. Pare che il Tamburini, contraddicendosi al solito, ammetta la prima ipotesi, rendendo egli una ragione di questa rappresentanza, che denota uguali essere e nella stessa misura distribuiti i diritti originarii sì nell'universale, che nelle singole Chiese. « Ciò forma (ci dice) una vera prote-« sta a nome di tutta la Chiesa, poichè tutte le « Chiese hanno originalmente gli stessi diritti ». Ecco dunque rovesciato in un solo colpo il laborioso edifizio della *totalità*, a cui vadan soggette le Chiese tutte particolari prese separatamente: ecco tanti centri d'unione, quante sono le Chiese: ecco la tanto celebrata unità dei novatori. Su tali principii non solo la Chiesa prato-pistojese poteva un dì procedere liberamente all'arbitraria generale riforma sì nella dottrina, che nelle disciplinari osservanze, ma le Chiese tutte del settentrione nulla potrebbero desiderare di più; poichè col solo rispondere, che operavano *in nome* di tutta la Chiesa, avendo ancor essi gli *stessi* diritti, ci opporrebbero una perentoria giustificazione. Ma forse che gli stessi diritti non si trovavano ugualmente nelle Chiese consenzienti alla monarchia? Perchè adunque non vi avranno esse consentito *a nome* di tutta la Chiesa? Sarà in libertà dell'uomo vestir della rappresentanza della Chiesa, tra le molte Chiese particolari, quelle soltanto nelle quali trova professate

le proprie massime? Il Tamburini vorrebbe in vero un po' troppo.

§. XXXI.

Ma quali sono queste Chiese? Ci stenda il loro catalogo. Tutte si riducono a quella di Francia. Questa viene caratterizzata per la *depositaria* delle rivelate dottrine sui punti delle odierne controversie, *eletta da Dio in questi ultimi tempi di turbolenza* (1). È dessa adunque la sola Chiesa, in cui non vi sieno usurpazioni, confusioni, disordini: essa sola conservò il piano fondamentale fondato da Gesù Cristo: quindi fuori di essa, e delle sue aderenti non v'ha più Chiesa: non « nei Concilii posteriori « alle decretali d'Isidoro, non nei Vescovi, che ri« posero ogni lor cura nel Pontefice romano, e nel« le sue Congregazioni ». Che orribili conseguenze! Sarà dunque ella almeno la Chiesa di Francia sempre stata tenacissima contro tutte le intraprese della monarchia, non sarà mai in essa mancata la forma primitiva, non avrà mai rinunziato al possesso ed esercizio de' suoi originarii diritti: poichè altrimenti, se potesse assegnarsi un tempo, in cui assoggettata si fosse all' universal metamorfosi, avrebbe perduto il carattere di rappresentante la Chiesa cattolica, il quale consiste nella perpetua permanenza nel *piano della divina istituzione*: nel

(1) *Teol. Placent. lett.* 3, *pag.* 4.

qual caso da chi sarebbe stata essa cattolica Chiesa per quel tempo rappresentata?

§. XXXII.

Che poi la costanza che viene attribuita a quella Chiesa dai novatori nel ritenere l'originario sistema del governo Ecclesiastico contro le intraprese della monarchia non sia stata sempre invitta, com'essi la proclamano, chiaramente lo si scorge da quanto ne dice l'ab. Tosini nella famosa sua *Storia del Giansenismo* singolarmente riguardo al punto dell'infallibilità Pontificia, ch'è il massimo tra i diritti controversi che qualificano la forma del governo monarchico. Eccone in ristretto il quadro originale: « La pontificia infallibilità, dice questo autore, « servendo come d'Imenèo alle paci della Francia « con la Santa Sede, principiò chiaramente ad es« sere volontaria, se non si voglia pur troppo dire « con più rammarico, ridicolosa; giacchè d'allora « in poi (cioè dopo l'aggiustamento della corte con « Roma per il fatto dei Corsi e il duca di Crequì) « divenne un tal qual giuoco ugualmente nei torbi« di, che negli aggiustamenti ». Imperciocchè *cravi la condizione*, che quando il Papa fosse di buona intelligenza colla Francia, « la Francia non si ser« visse della legge contro la pontificia infallibilità, « e lasciasse piuttosto correre qualche sacrifizio « della legge all'amicizia » (1). Sospettasi forse

(1) *Lib. 2, pag. 70.*

della sincerità del Tosini? Ma non è egli presso i novatori uno de' più stimati fra gli storici? non sostiene anzi esso la loro causa? perchè adunque avrà voluto in proprio danno mentire? Senza di che non adducono forse essi medesimi dei monumenti, che autenticano la di lui testimonianza? Di tal fatta è il trattato conchiuso fra Leone X e Francesco I, da cui, benchè a torto, pretendono essi derivata tanta depravazione in quella Chiesa, per iscorgere quanto sia stata essa incostante ne' suoi sentimenti, e nell' esteriore economia del governo ecclesiastico.

§. XXXIII.

E sarà questa l' idea che dovrà formarsi un cattolico della divina Provvidenza nel mantenere *visibilmente* immutabile il governo della sposa di Gesù Cristo? E non avrebbeci forse ingannati Dio stesso, che nelle sue Scritture tutt' altri caratteri ci presenta per distinguere la vera Chiesa, ed in essa il suo governo da quello degli uomini, se fosse ad essa permesso l' accomodarsi alla politica ed agl' interessi delle corti, e dalle loro fasi dipendere nell' insegnamento della dottrina, e nell' esercizio del proprio ministero? Che se è così, dove adunque costituirà il Tamburini quella Chiesa, che, risalendo dai tempi presenti fino a quelli dell' impostore Isidoro, abbia sempre *immutabilmente* e *visibilmente* conservato il piano della pretesa *divina istituzione*, abbia sempre *insuperabilmente* resistito ad ogni

sostanzial cangiamento del medesimo, ed abbia finalmente il diritto di farsi venerar come l' organo della *Chiesa universale?* Quando non la collochi egli nelle società di coloro, che quali eretici vennero condannati da quei *molti Concilii*, da quelle Chiese, da quei Pontefici che adottarono il *nuovo codice*; non le potrà certo assegnare alcun luogo in tutto l' universo.

§. XXXIV.

Non succedono, mi si opporrà, degli oscuramenti ancor sulla dottrina della Chiesa, quantunque la Chiesa sia infallibile? Perchè non potranno succederne adunque ugualmente sul suo governo, benchè immutabile e permanente? La Chiesa *non sempre decide*, ma *sempre insegna*, ora pel numero più *piccolo*, ora pel più *grande*: quindi sempre riterrà il suo governo, e lo manifesterà ora per l'una, ora per l'altra, ora per poche, ed ora per molte delle Chiese particolari; nè questa manifestazione dovrà sempre ritenersi per una formale decisione autorevole, cui non si possa contraddire senza nota di eresia. I tempi degli antipapi somministrano prove evidenti di tale oscurità. Senza disputare sul principio fondamentale già solennemente proscritto, come sorgente feconda di mille errori, dandosi in esso libertà a ciascheduno di stabilire ciò che più gli aggrada per dottrina della Chiesa, tosto che non manchi al suo partito un qualche sebben piccolo

numero di difensori; non v'ha chi non vegga quanto sia falsa la sua applicazione al caso nostro. Imperciocchè trattandosi quivi di autorità suprema, non può certamente esercitarsi se non da chi l'ebbe da Dio, cioè, nell'ipotesi avversaria, dalla Chiesa universale; mentre all'opposto la vera dottrina può venire insegnata da chicchessia. E siccome, per confessione del Guadagnini, i fatti intrinsecamente connessi coi dogmi provano i dogmi stessi (1); così l'esercizio di questa autorità può considerarsi come una definizione dell' autorità medesima. Dunque allora soltanto potrebbe correre la parità, quando la dottrina potesse similmente definirsi con giudizio infallibile dal *più piccolo* non meno che dal più *gran numero*, e sempre si sapesse discernere con certezza da tutti quando la Chiesa decida per mezzo dell'uno, e quando per mezzo dell'altro: il che non si ammette dai novatori. Oltre di che non potendo la Chiesa non esercitare *immutabilmente* e *visibilmente* i suoi essenziali diritti, non può cessare dal pubblico suo ministero; quindi neppure da una continua pratica *definizione* del suo governo. Vuolsi supporre un tempo in cui non *decida?* Dunque si fingerà il caso, in cui essa non seguiti nè il monarchico, nè l' aristocratico, nè il democratico *sistema*, vale a dire, in cui sia in una perfetta inazione, senza governo di sorte alcuna: stato impossibile nella Chiesa; poichè non si tro-

(1) *Osservaz. con. i Fatti Dogm. etc. pag.* 321.

verebbe in essa quella *visibile sovranità*, senza di cui non sarebbe, per testimonianza del Tamburini (1), « la sede della verità, e la depositaria della « dottrina di Gesù Cristo ». Finalmente altro è che si *oscuri* la dottrina, ed altro che si *oscuri* il governo della Chiesa. Oscurandosi la dottrina, si può ricorrere alla Chiesa, acciò dissipi le tenebre, e sciolga colla sua voce ogni dubbio, e si conosce, anche se non decidesse, il tribunale a cui devesi ubbidienza. Perciò potrebbonsi, con unità di sommessione alla Chiesa, finchè essa pronunciasse l'autorevole sua decisione, sostenere dalle diverse parti le proprie opinioni; laddove oscurandosi la forma del suo governo, si oscura il legittimo suo tribunale: nè quella parte, che si governa sul piano aristocratico, può avere con l'altra, che siegue il monarchico, questa *unità* di *sommessione* ad una stessa Chiesa, di cui ciascheduna si arroga l'autorità, definendo praticamente l'una contro dell'altra il proprio governo essere quello della vera Chiesa. Ciò posto, dimando: Come potrassi in tal caso riconoscere nella Chiesa l'unità di ministero, e quindi la Chiesa stessa? Nei tempi degli antipapi, come anche di papa morto, non resta oscurata la forma del governo ordinato da Cristo, imperciocchè sì nel caso in cui siavi dubbio fondato, per cui non si sappia bene chi debbasi venerare per papa, sì nel caso di sede vacante succede nella Chiesa ciò che succede in diverse mo-

(1) *Analisi sopra le prescr. di Tertulliano* §. 54.

narchie, nelle quali in tempo d'interregno il governo risiede in un qualche senato; come praticavasi pure nell' antico impero romano, nel quale il senato romano comandava in tempo d'interregno; quindi in quei casi il governo della Chiesa è intrattanto aristocratico. Ma chi non sa, che questo non può essere lo stato suo naturale? Chi può non riconoscerlo dalle stesse premure che dassi la Chiesa per eleggersi il suo capo, mal soffrendo di starsene acefala per lungo tempo? Vedano adunque i nostri avversarii quanto siano deboli i loro argomenti diretti a dimostrare non essere universale nella Chiesa la *monarchia*, e il di lei governo *oscurarsi*.

§. XXXV.

Che se la monarchia non fosse lo stato natural della Chiesa, nè la forma del suo primitivo governo, secondo gli stessi principii Tamburiniani, tutto sarebbe rovesciato l'*ordine, su cui Cristo fondò la sua Chiesa*; e perciò intieramente rovesciata la Chiesa medesima. Quì sì che i nostri Novatori pongono a tortura il loro cervello, onde sottrarsi ad una taccia sì biasimevole. Quindi le continue proteste di sottoporsi al di lei tribunale; quindi la facondia più artificiosa in esaltare la di lei infallibilità, la perpetuità, la visibilità e l'universal diffusione; quindi finalmente i più magnifici plausi alla di lei istituzione divina, e i concetti più splendidi nel celebrare le immancabili promesse del suo fondato-

re: ma quindi appunto la più evidente manifestazione della incoerenza dei loro sistemi. Cederò io bensì a queste loro proteste, e mi asterrò dal sospettar di eresìa nelle loro intenzioni, ma non per questo lascierò di combattere le loro teorìe; perchè tendenti che sono direttamente alla totale distruzion della Chiesa, vengono a contraddire alla presunta purità della loro credenza; e quindi perchè colle accennate loro proteste mi danno essi medesimi un nuovo diritto di confutarle. Costituendo eglino infatti la Chiesa, come fondata da Cristo, in un ceto di vescovi e di altri ministri inferiori, i quali esercitano i loro diritti ricevuti immediatamente da Dio, colla subordinazione alla totalità dei Pastori; riconoscendo il Papa qual centro di comunione, soltanto a quella guisa, che per tale risguardano i parrocchiani il lor parroco, i diocesani il lor vescovo, tutta una provincia il suo metropolitano (1); e tanto solennemente predicando, che la forma di questo regime, andata in disuso, cadde in obblìo per l'ignoranza e l'imbecillità dei vescovi stessi e degli altri ministri, che « riposero ogni lo« ro cura nel Pontefice e nelle sue Congregazioni »; non mi dovranno saper grado, se, senza avvolgerli in lunghe dispute, loro proponga nel loro vero aspetto, e sotto un unico punto di vista, quelle conseguenze, che da tale sistema necessariamente derivano, e ch'essi protestano di abborrire cotanto? Or

(1) *Vera Idea etc. p. 2. c. 4. §. 5.*

ecco appunto quanto io intendo di fare col richiamare le loro disappassionate riflessioni a questo semplicissimo argomento. O sussiste la Chiesa, nè può dirsi *sostanzialmente* cangiata la *forma* del suo *primitivo governo*; e sarà sempre *visibile* la sua *sovranità*, cioè sarà sempre riconoscibile, mercè delle sue note caratteristiche, fra le usurpazioni e le violenze, e riconoscibile con quella medesima certezza con cui si discerne la vera Chiesa: ovvero è *sostanzialmente* cangiata questa *forma*; nè più potrassi dir sussistente la Chiesa. Ma i novatori pretendono che sia *sostanzialmente* cangiata. Non vogliono la conseguenza? Dicano adunque che non lo è. Ma presentemente essa è monarchica: dunque concedano, che tale fu istituita da Cristo. A più stretti termini non si può ridur la questione.

§. XXXVI.

Pure (chi il crederebbe?) lungi i nostri avversarii dall'arrendersi all'evidenza di cotale dimostrazione, cercano di distruggerne la forza negando, con quell'ostinazione che forma il carattere distintivo di tutti i novatori, negando, dico, seguire necessariamente dalle loro dottrine il totale sconvolgimento della Chiesa. Lasciando io il giudicarne alla penetrazione degl' imparziali lettori, mi accingo a strignerli da un altro lato, servendomi quivi pure delle loro proprie armi: ed ecco come. Sussiste ella tuttora la Chiesa? Dunque, secondo le loro

dottrine sussisterà presso quei soli, i quali rigettano la monarchia: giacchè i Pontefici, le Chiese, i Concilii che l' adottarono sono, secondo i loro principii, propriamente e formalmente eretici. Negheranno essi forse questa conseguenza? Non è a dubitarne: giacchè veggono bene essere assolutamente impossibile il conciliare le promesse fatte da Cristo alla Chiesa, e la sua visibile e perpetua *cattolicità*, colla sottrazione che far le si dovrebbe per tanti secoli successivi di tutti quei Concilii, di quelle Chiese, di quei Papi: ma il loro negarla non potrà mai fare ch' ella non sia esatta e legittima. Lo stesso Tamburini patentemente ci indica, che in nulla differirebbono dalle eretiche sette, là dove determina la differenza che passa tra queste e le scuole cattoliche, la quale viene da lui fissata nell' essere cioè appresso gli eretici « la varietà dei « dogmi autorizzata dalle leggi ed esistente nei pub- « blici documenti de' loro sinodi; laddove la Chie- « sa nostra non ammette diversità de' dogmi, ma « vuole l' unità de' sentimenti nel comune e pub- « blico insegnamento » (1); venendo egli con ciò a stabilire per carattere distintivo della Chiesa cattolica, il non ammettere ne' suoi sinodi, il non autorizzare colle sue leggi la varietà di credenza: donde deriva, che non possa parimenti ammettere nel suo seno quei *molti Concilii*, che autorizzarono colle loro leggi, e quelle Chiese che approvarono co' loro

(1) *Teol. Piac. lett.* 3. *pag.* 200.

sinodi, ed ammisero nei pubblici lor documenti il così detto *nuovo diritto*, vale a dire la monarchia.

§. XXXVII.

Nè vale a salvare nemmeno apparentemente la loro ortodossìa, il dire col Tamburini che lo hanno fatto « per ignoranza dei secoli, colla persuasione « di seguire l'antico, ingannati dall' impostore Isi- « doro ». Se infatti ciò potesse valere, anche le varianti Chiese dei protestanti, all'ombra del falso supposto di seguire l'antica primitiva fede, potrebbero con verità riconoscersi unite e formanti una sola Chiesa, nella guisa stessa che quelle Chiese, le quali *adottarono il nuovo piano*, quei *molti Concilii*, che autorizzarono colle lor *decisioni il nuovo diritto*, formano coi Concilii di Costanza e Basilèa (i quali dagli avversarii si dicono aver fatte decisioni contrarie), e colle Chiese loro aderenti, una sola Chiesa cattolica. Nega il Tamburini alle Chiese de' falsi riformati questa unità? La nieghi adunque eziandio a quelle che ammettendo il *nuovo diritto* autorizzano colle lor leggi, stabiliscono co' loro sinodi, ripongono nei pubblici lor documenti *varietà de' dogmi*; e le quali per conseguenza (in tale ipotesi) a torto si chiamano Chiesa cattolica, come fossero una sola, ma propriamente dovrebbonsi nominar *Chiese* dei cattolici. Lo stesso confronto ch'egli istituisce tra le scuole de' *Tommisti*, *Nominali*, *Scotisti*, etc. colle

varianti sette degli eretici, affermando che quelle non formano sette di diversa e contraria professione, perchè « procurando ognuna di liberarsi dalla « taccia d'innovazione, e di tirare a se l'antichità « per legare le sue opinioni all'unità di dottrina, « protesta col fatto la sua sommessione alla comu- « ne credenza » (1); questo stesso confronto, io dico, non prova forse ad evidenza, che se queste scuole, oltrepassando tai limiti, si convertissero in altrettante Chiese e concilii, le quali per non indagare la verità lasciando ciaschedun libero ne' suoi pensamenti, ma per definire cattedraticamente ed autorevolmente qualche punto di dottrina, autorizzassero con leggi l'errore, egli stesso non le differenzierebbe dalle varianti Chiese de' protestanti? Si dovrebbero infatti denominare allora non più scuole, ma chiese de' *Tommisti*, *Nominali*, *Scotisti*: e siccome le lor professioni avrebbero un diverso, anzi in alcuni punti un contrario oggetto di fede, così formerebbero altrettante varianti chiese, come sono l'eretiche.

§. XXXVIII.

Dicasi pure che le Chiese degli eretici, e i loro sinodi variano su articoli solennemente dalla Chiesa cattolica definiti, laddove quelle Chiese che *adottarono*, e quei Concilii che *autorizzarono* il nuovo piano,

(1) *Anal. etc.* §. 165.

non contraddissero ad alcuna formale solenne definizione. Se non trattasi quì d'impugnazione di alcuna dottrinale definizion della Chiesa, si tratta per altro del diritto di definire, che tante Chiese e Concilii si avrebbero usurpato, come se costituissero esse la Chiesa universale, e fossero quindi fregiate di un'assoluta autorità, e si tratta pure delle diverse professioni che sarebbero state da esse adottate, non altrimenti che presso gli eretici. Qual più autentica definizione si può mai pretendere, che la pratica costantissima di una inalterabile adesion della Chiesa al piano del suo governo stabilito da Cristo? Come puossi più chiaramente conoscere l'*istituzione divina*, che col vederne l'attuale suo esercizio, e collo scorgere esser dessa il fondamento, su cui si regge quella Chiesa, che fu da Dio resa infallibile nel riconoscerla? Se al tempo di quei *molti Concilii* sussisteva la Chiesa; era senza dubbio attiva e manifesta questa pratica definizione del *suo governo*; e perciò contraria al preteso *nuovo diritto*, nè si può senza assurdo immaginare in quei Concilii, e in quelle Chiese un'ignoranza tale, che le giustifichi dall'eresia e dallo scisma. Ma già verrà trattato più diffusamente un tale argomento al fine di questa opera, dove si farà toccar con mano, con quanta facilità possano tutte le sette dei riformati, valendosi delle armi degli odierni novatori, difendersi, e mettersi a paraggio colle nostre scuole. Per ora quanto si è detto è bastante.

§. XXXIX.

Si è fin quì dimostrato a rigore di raziocinio: 1.° che se nel secolo XVIII è veramente monarchico il governo della Chiesa, convien concedere, che sia sempre stato tale fin dalla sua fondazione, cioè che tale sia stato istituito da Cristo: 2.° che gli avversarii nelle loro declamazioni confessano, tale essere il regime presente: 3.° che quindi la forma essenziale del governo, da Dio nella sua Chiesa ordinato, è realmente monarchica. L'ordine degli argomenti, e la loro intrinseca scambievole dipendenza ci trassero finalmente a discoprire che la dottrina dei novatori moderni conduce a conclusioni che distruggono la vera essenza della Chiesa cattolica. Sembra pertanto nulla più richiedersi su questo punto. Ma per offrire una dimostrazione in ogni sua parte compita e perfetta dell'ecclesiastica monarchia, si riconfermi pure col soccorso degl' istorici monumenti. E poichè vien essa con tale appoggio da tanti eccellenti apologisti delle pontificie prerogative valorosamente sostenuta (1), così fra gli innumerevoli che addur ne potrei, mi contenterò di trascegliere alcuni soltanto, i quali o vengono omessi dagli altri, oppure sono i più interessanti per le concludentissime e decisive osservazioni, alle quali aprono il campo passando sotto silenzio

(1) *Vedi* Bellarmino, Ballerini, Foppoli, ed altri.

quei fatti, che vanno soggetti ad interpretazioni, come praticava generalmente circa i luoghi oscuri della scrittura e della tradizione contro gli eretici santo Agostino. *Quae alicuius*, ei dice, *vel talis interpretationis indigent, interim seponamus; non quia falsa sint, quae hoc modo de talibus tanquam involucris interpretando solvuntur, sed quia vel interpretem quaerunt, nolo in eis nostra ingenia comparentur, sed aperta veritas clamet et luceat, in obturatas aures irrumpat, dissimulantium oculos feriat. Nemo in eis latebris quaerat falsae suae doctrinae locum; omnem conatum contradicendi contundat, omnem frontem impudentis elidat* (1).

§. XL.

E primieramente si osservi, che l'epoca stabilita dai novatori all'introduzione della monarchia è più recente di molto, che non la stabilita dai Protestanti. Risalgono questi all'anno 606 (2), quando, essi dicono, cominciarono i Papi a chiamarsi ed a procedere da capi universali di tutta la Chiesa, e ad arrogarsi la spada spirituale, cioè la forza coattiva (3), mediante la quale principiarono a regnar nella Chiesa (4) indipendentemente da essa, e non volendo per nulla esserle soggetti, la spogliarono

(1) *De unit. Eccl. c.* 5.
(2) Illir. *cent.* 6, *c.* 1.
(3) Lutero *in supput. temporis*.
(4) *Synod. Smalchald.*

della sua autorità. Quelli poi fissano quest'epoca o ai tempi dell'impostore Isidoro, e di S. Gregorio VII, ovvero, e ciò più comunemente, alla condanna delle loro dottrine. Riconobbero perciò meglio i secondi (cioè i protestanti) che non i primi essere stata la condotta degli antichi Pontefici una condotta da veri monarchi. E che tale fosse ella di fatto riconosciuta ancor dai cattolici, può trarsene una prova anticipata dal non trovarsi estesa, prima che comparissero i zelanti novatori de'nostri giorni, alcuna formale apologia contro le accuse de'riformati sopra questo articolo; mentre sarebbe stata efficacissima per ricondurli alla Chiesa, mostrando falsa la lor prevenzione contro il *dispotismo* de'Papi, e la debolezza della Chiesa cattolica (1). Sappia adunque l'apologista dell'empio ed eretico libercolo dell'Eybel (*quid est Papa?*), che non già la ritrattazione dell'apostolico sapientissimo Breve, che lo condanna « potrebbe ripartorire a Gesù Cristo « nuovamente i separati popoli del settentrione, non « che i figli dell'afflittissima Chiesa greca », come egli erroneamente si avvisa (2), ma produrrebbe sibbene una total sovversione della più *venerabile antichità*, a cui quel Breve intieramente conformasi; la quale *antichità*, prodotta e riprodotta da tanti, è mio avviso illustrare coi fatti seguenti.

(1) Si vedano la *Parenesi* e la *Risposta* nella conclusione di quest'opera.

(2) *Voce della Verità*, *pag.* 5.

§. XLI.

Primo. Siricio Papa richiesto dal Capuano provinciale Concilio, acciocchè ultimasse da se la causa del Vescovo Bonoso, accusato di errore sopra la virginità della gran Madre di Dio dopo il parto, ricusa le istanze conciliari, e ne rende questa ragione: *Primum est, ut ii judicent, quibus judicandi facultas data est. Vos autem, ut scripsimus, totius synodi vice decernitis: Nos autem, quasi ex synodi auctoritate, judicare non convenit. Talis judicandi forma nobis competere non potest*; giudicherebbe poi egli, e rettamente, *si integra* (cioè *plena et generalis*) *esset hujusmodi synodus*. Ora non è forse questo un procedere da monarca? Siricio ricusa di giudicare come *delegato*, anzi dice di non poterlo: *Nos quasi ex synodi auctoritate judicare non convenit. Talis judicandi forma nobis competere non potest*; benchè per altro conservi al sinodo i suoi diritti, come praticano i romani Pontefici ad imitazione di S. Gregorio Magno, il quale scrivendo a Domenico Vescovo di Cartagine protestasi (1), che *sicut sua privilegia defendebat, ita singulis quibuscumque provinciis sua jura servabat. — Non quod judicium illud* (riflette benissimo il p. Serry) *sumere summo jure non posset* (*Siricius*), *sed ne judiciarii juris ordinem inverteret, et Conciliorum provincia-*

(1) *Lib.* 2. *ep.* 39, Ediz. di Parigi, an. 1562.

lium jurisdictionem perturbaret; propterea quod prima causarum episcopalium cognitio ad comprovinciales Episcopos pertineat, juxta canones (1): sopra di che si veda l' eccellente opuscolo del dottissimo sig. ab. Marchetti sui canoni del *Concilio di Sardica*. Darebbe poi egli il suo giudizio, se fosse generale quel sinodo: *Si integra esset hujusmodi synodus, recte de iis, quae comprehendit scriptorum vestrorum series, decerneremus.* Giudicherebbe *recte*, cioè secondo l' ordine stabilito nel sistema gerarchico. Ma e qual giudizio pronunzierebbe in tal caso? Un giudizio certamente della stessa natura di quello, che gli fu dal Capuano richiesto. Ma esso era giurisdizionale e definitivo: altrimenti il Papa non si sarebbe sottratto dal pronunziarlo per la ragione di non farsi credere delegato. Chi giudica l'altrui giudizio senza delegazione, lo giudica come fornito di maggiore e propria autorità. Il giudizio adunque, che darebbe sugli scritti, cioè sugli atti di un generale Concilio, sarebbe definitivo, e di suprema, ossia monarchica giurisdizione.

§. XLII.

Nè si opponga, che quell'*integra synodus* non significhi un Concilio ecumenico, ma che si debba riferire unicamente al Capuano, che per mancanza di Vescovi non fosse veramente provinciale, ovvero,

(1) *De Rom. Pont. falli et fallere nescio, cap.* 7.

che, significando un generale Concilio, convenga intendersi per quel *recte judicaremus* un giudizio *riformabile*, e fatto come per delegazione, non *ultimo* e di propria autorità. Imperciocchè è insussistente la prima ipotesi, ricusando il Pontefice di giudicare, per la sola ragione di non comparire delegato dal sinodo, da cui può bensì conferirsi la facoltà ad altri, non mai al successor di S. Pietro: *primum est ut ii judicent quibus judicandi facultas data est. Talis judicandi forma nobis competere non potest.* Le quali espressioni dimostrano, ch'egli considerava si rivestito di una potestà originaria, fosse o non fosse provinciale il Concilio; che anzi egli suppone che lo fosse, scrivendo: *Vos enim totius synodi vice decernitis*; e riconosce la legittimità del di lui giudizio scrivendo del pari, *primum est ut ii judicent* etc. Che se era necessario che il sinodo Capuano fosse provinciale, qualora non lo fosse stato in realtà, avrebbe dovuto Siricio rimproverare al Concilio ed ai giudici l'incompetenza della loro potestà, e perciò del loro stesso giudizio. Non è adunque la prima ipotesi per verun modo ammissibile. Nè è più fondata la seconda, la quale inoltre contraddice intieramente al loro sistema della supremazia del Concilio, e della fallibilità del romano Pontefice; imperciocchè è cosa assurda, che il Concilio supremo ed infallibile, dopo avere già esaminata una controversa dottrina, ricorra al Papa, oppure anche lo deputi per giudicarla, senza poter insieme attribuirgli la propria

infallibilità. Si tratterebbe, dicono gli avversarii, di un giudizio chiesto al Papa da un Concilio generale non già irrefragabile ed *ultimo*. Dunque *riformabile*. Ma da chi? Forse dal Concilio medesimo? No: perchè in tal caso avrebbe già il Concilio giudicato a bella prima da se stesso senza ricorrere al Papa. Forse dalla Chiesa diffusa? Neppure: altrimenti a che convocarsi il Concilio, se dovea desso poi lasciare indecisa la cosa? Ma ciò basti intorno al fatto di Siricio.

§. XLIII.

Secondo. San Damaso papa nel Concilio costantinopolitano aveva agli orientali prescritto di agitare unicamente la causa degli Eunomiani e Macedoniani; ed avendo il Concilio oltrepassato tai limiti col decidere ancor quella degli Eudossiani, si annullarono dal Pontefice gli atti contro questi secondi, come attesta san Gregorio Magno: *Romana Ecclesia eosdem canones* (contro gli Eudossiani), *vel gesta illius* (del Concilio) *hactenus non habet, nec accipit: in hoc autem eamdem synodum accepit, quod est per eam contra Macedonium definitum* (1). Chi nella nazione a' suoi magistrati dà prescrizioni ed annulla quanto viene da essi al di là delle sue prescrizioni decretato, esercita, non v' ha dubbio, un potere monarchico.

(1) *Lib.* 6. *ep.* 31. *Ved.* Bail *Sum. Concil. de Conc. CP. I. ter. par.*

§. XLIV.

Terzo. Il Concilio calcedonese avea formato il canone 28, con cui conferivasi alla sede costantinopolitana la prima dignità dopo quella di Roma. Trovavasi san Leone, come osserva l'eruditissimo dottor Marchetti (1), in pressantissime circostanze, le quali parea che lo consigliassero a confermarlo. Dopochè infatti era già stata asserita al Vescovo di quella metropoli dal Concilio metropolitano la Primazia sopra la Chiesa Alessandrina ed Antiochena, impegnatissimi erano gl'imperatori per procurarle un tal privilegio, per cui porgeano al Pontefice premurosissime istanze. In nulla per altra parte vi era interessata la fede, il punto era di umana perciò variabile istituzione: sembrava pertanto non solo che il Papa potesse, ma anche che la prudenza gli suggerisse di farlo. Nulladimeno con apostolica costanza vi contraddice, come contrario al canone sesto del Concilio Niceno, e con la pienezza della sua autorità lo cassa ed annulla. Ecco il vero monarca.

§. XLV.

Si obbietterà, che questo fatto non è un evidente monumento della monarchia di san Leone, andando soggetto a molte difficoltà, e a varie inter-

(1) *Vedi* il suo opusc. sul *Conc. di Sardica.*

pretazioni? Osserva il Tamburini, che poteva il Pontefice con pieno diritto opporsi a quel canone, perchè non portava il carattere dell'autorità di un Concilio ecumenico, essendo stato formato in una sessione, cui non intervennero i legati del Papa, ed approvato poi in pubblico per impegno de' Vescovi, e colla protezione imperiale, e sottoscritto non da tutto il Concilio, ma soltanto da 184 Vescovi incirca (1). Come può dunque indi conchiudersi la suprema autorità di Leone sopra il Concilio ecumenico di Calcedonia? Come? Senza punto contraddire all'esposizione del Tamburini sulla formazione e sulle vicende di quel canone, e perciò senza entrare in controversia di sorta, chiedendo solo, che si separi ciò che per equità far si deve, da ciò che si può fare per assoluta autorità, vale a dire, che si distingua coll'Apostolo il *licere* dall' *expedire*. Accordo pertanto al Tamburini, che quel canone era ingiusto, era fatto per maneggio degli orientali e della corte, e che aveva anzi tutti i dodici difetti, che in esso vi nota il Lupo (2). Mi dica solamente: primo, se il canone niceno poteasi, assolutamente parlando, annullare in un posteriore Concilio? Risponde che sì, quantunque non fosse *utile* il violarlo, perchè *ricevuto dalla Chiesa universale* (3). Secondo, se il canone calcedonese era *nullo* per se, indipendentemente dalla riprovazion pontificia, oppure *valido*?

(1) Vedi la *Vera Idea etc. p.* 2, *c.* 3, §. 24.
(2) *Syn. Gener. p.* 2. *Operum t.* 2. *pag.* 109. *e seg.*
(3) *Loc. cit.*

Se *valido*, la questione è già sciolta; dunque fu annullato per sola autorità dell'apostolica Sede. Se *nullo*, tale si dimostri; poichè le addotte ragioni non convincono che lo fosse; ma provano solo essere stato un' ingiusta intrapresa per parte di alcuni Vescovi: e si sa che, non trattandosi di dogma, nè di costumi, nè di general disciplina, può farsi dalla legittima ecclesiastica potestà un qualche stabilimento, in cui abbia parte e l'ambizione di alcuni pastori, e la protezion delle corti, ed il quale nondimeno sia valido validissimo. In una libera istituzione non può forse la Chiesa condiscendere alle altrui anche meno giuste istanze, quando salvo è in ogni modo il deposito della fede, salvi gli originarii diritti dell'episcopato, salvo l'ordine della divinamente stabilita gerarchia, e può temere, se non vi condiscende, qualche inquietudine, qualche tumulto? Questo è precisamente il nostro caso. Perciò, se anche quel canone fosse stato formato nella maniera dal Tamburini espostaci, pure poteva dal Concilio legittimarsi, come di fatto avvenne, quando *trattato in pubblico l'affare, riuscì a favore del Vescovo di Costantinopoli.* Nè serve che sia riuscito *per impegno de' Vescovi, e colla protezione imperiale*: ciò dimostra soltanto, che se non vi fosse stato questo motivo e questo stimolo, non si sarebbe determinato il Concilio ad approvare il detto canone. Siccome non segue, che non abbialo realmente approvato; così nemmen può seguirne, che l'approvazione non debbasi ascrivere allo stesso Concilio, e che quindi ris-

guardar non si debba quel canone, come canone conciliare, vestito di quel grado di autorità, che può dare un Concilio indipendentemente dal Papa ad altre sue istituzioni, l'oggetto delle quali fosse della stessa natura. Ascoltisi per altro uno sforzo della sottigliezza del nostro oppositore: « Il rifiuto « (dic'egli) di soddisfare alle ragioni de' legati del « Papa dato dagli orientali, sostenuti dall' autorità « dell'imperatore, è un vero difetto di libertà ne- « cessaria all'ecumenicità del Concilio » (1). Quì il Tamburini è papista: egli che si dà il pregio di ridersi delle ordinazioni del Papa, ora che gli giova, dichiara delitto il non ascoltarne i legati. Venne forse loro chiusa la bocca? Non già: essi reclamarono, proposero le ragioni del loro reclamo: solo non furono ubbiditi. In ciò consiste veramente il delitto, che san Leone rimprovera ad Anatolio, dicendogli: *Temetipsum, quod eis parere nolueris, dum illicita moliris, accusas (2).* Che altro mai tutto questo significa, se non che siasi il Concilio lasciato dai politici riguardi, e dai maneggi sedurre, ad usare in tali circostanze di quella libertà e indipendenza dai pontificii legati, che generalmente e senza restrizione gli avrebbero in ogni caso, come suo originario diritto, asserita i novatori, e specialmente il *Professore* pavese? Ma pure « fu sotto- « scritto esso canone da soli 184 Vescovi, laddove « il Concilio calcedonese era composto di seicento

(1) *Ivi.*
(2) *Epist.* 53. *ad Anatol.*

« Vescovi dell' Oriente » (1): non fu dunque approvato dal Concilio ecumenico. Io non cerco, nè v' ha bisogno di cercarlo, quanti Vescovi lo abbiano sottoscritto: dico solo, che la conseguenza non è legittima, varie essendo le maniere di approvare i canoni in un Concilio, per acclamazione cioè, e per sottoscrizione: sarà quindi stato sottoscritto da alcuni, acclamato dagli altri. Se ne chiedono prove? Bastar dovrebbe per tutte la testimonianza dell' avversario medesimo, il quale confessa, che essendo stato trattato *in pubblico l' affare*, *riuscì in favore del Vescovo di Costantinopoli*; poichè riuscito così non sarebbe, se tra seicento Vescovi, soli 184 vi avessero condisceso. Ma poichè il convincere delle loro incoerenze gli uomini erranti per professione, per lo più ad altro non serve che a renderli più ostinati a sostenere i loro errori, così a questa un' altra ne aggiungo, la quale non ammette replica. Questo canone se lo appropria il pien Concilio, scrivendo *ad firmitatem et consonantiam* (cioè *ad confirmationem et consensionem*) *eorum*, *quae ab ipso gesta sunt*, al pontefice san Leone (2); e questo canone parimenti vien da Leone attribuito indistintamente al Concilio, non facendo menzione che della sola resistenza de' suoi legati (3). Con

(1) Tamb. *l. c.*

(2) *Relatio S. Syn. Chalc. ad Leonem Pont.* Labbè, *Conc. t.* 4, *p.* 1774.

(3) *Ep.* 53. *ad Anat.* 54. *ad Martianum Imp.* 55. *ad Pulch. ap.* Labbè.

qual fondamento adunque si accuserà di menzogna la lettera del Concilio, d' ignoranza e di una falsa supposizione il Pontefice? Ma finiamola una volta. Vuol egli il Tamburini, che quel canone non sia stato del Concilio, ma di alcuni pochi Vescovi, eziandio in minor numero di 184? Dopo avergli vittoriosamente dimostrato il contrario: lo supporrò seco lui al presente. Ma fu poi questa, dimando, la vera ragione, per cui san Leone *poteva con pieno diritto a quel Canone opporsi?* Forse che non avrebbe potuto farlo se fosse stato spontaneamente ed universalmente approvato dai padri? Questo è che io nego assolutamente. Se anche fosse stato incomparabilmente maggiore il numero de' Vescovi approvatori del canone, pure sarebbesi il Pontefice opposto colla medesima costanza, e perciò colla medesima autorità. Ecco la sua generale dichiarazione: *Nulla sibimet de multiplicatione congregationis synodalia Concilia blandiantur, neque trecentis illis decem et octo Episcopis quantumlibet copiosior numerus sacerdotum vel comparare se audeat, vel praeferre* (1); protestando senza alcuna eccezione, che *etiamsi multo plures aliud quam illi (nicaeni patres) statuere, decernerent, in nulla reverentia sit habendum* (2).

(1) *Ep.* 53 *ad Anat.*
(2) *Ep.* 55 *ad Pulch.*

§. XLVI.

Ma che! dove noi vediamo in Leone risplendere nella sua pienezza la monarchica potestà, non altro scorgono i novatori che un semplice ministero, che, non per diritto di capo supremo, fosse esercitato dal Pontefice, ma che, come suddito esecutore dei canoni niceni, non potesse non esercitare senza prevaricazione. « Doveva, dice il Tamburini, il « Papa S. Leone opporsi a quel canone, per essere « contrario al sesto canone niceno » (1). *Doveva*? E chi lo dice? Lo dice quegli, che riduce i mezzi tutti da praticarsi dal Papa per far osservare *in un evidente pericolo* i canoni, e la disciplina della Chiesa, a quello soltanto « di suonare all'armi, e « di convocare tutti i Vescovi per un Concilio ge- « nerale »; e che venera il medesimo diritto nei principi « come protettori della Chiesa, e vindici « della pubblica tranquillità » (2). Di chi lo dice? Lo dice di un Pontefice, che in quell'*evidente pericolo* che fossero trasgrediti i canoni niceni; per la moltitudine de' Vescovi ambiziosi, adulatori, sedotti, e per la *protezione imperiale*, invece di convocar nuovamente in Concilio i Vescovi pegli opportuni rimedii, dichiara e protesta essere ciò affatto inutile, a nulla valere la moltiplicazion de' Concilii, ed il numero eziandio il più copioso di padri, annul-

(1) *Vera Idea, l. c.*
(2) Ivi §. 16.

lando perciò quanto stabilirono quelli di Calcedonia. In quali circostanze lo dice? Nella circostanza, che gl'imperatori, ne'quali riconoscer ei vuole, non meno che nel Papa, il *diritto di convocare* il Concilio ecumenico, e farvi in esso decidere la causa, potevano render vani tutti gli sforzi e l'impegno di S. Leone, e che, proteggendo con tanto impegno il canone calcedonese, poteasi temere che vani non si rendessero difatto, con maggior danno della pubblica quiete, e dell'ecclesiastica tranquillità. Perchè lo dice? Perchè si osservi un canone di semplice disciplina nella quale, *assolutamente parlando*, si possono fare *cangiamenti*, e rapporto a cui per conseguenza possono *ipsa Concilia plenaria priora posterioribus emendari*. Era accettato dalla Chiesa universale? Lo fosse pure: ma di una costituzione disciplinare *assolutamente* variabile chi dev' essere il giudice? Il Papa, o il Concilio? Se il Papa: dunque dal suo giudicio dipende la sussistenza o il cangiamento di quella tal disciplina, al confronto dello stesso Concilio; quegli e non questo sarà l' interprete della Chiesa: nel qual caso è finita la lite. Se poi il Concilio; dunque come potea ignorare quello di Calcedonia questa sua prerogativa, o almeno perchè non la oppose a Leone? Come poteano ignorarla gli altri Vescovi tutti, che, in qualunque numero congregati si fossero, udirono senza contraddire dal Pontefice intimarsi, che nulla avrebbero mai potuto stabilire contro il suddetto canone? Se anche avessero posteriormente conosciuta l'equità

della pontificia resistenza, non doveano essi a toglimento di equivoci, e di male intelligenze sull'autorità dell'apostolica Sede, in pregiudicio di quella del *corpo gerarchico*, ad un tuono così assoluto rispondere: A noi si aspetta il giudicio di quanto possiamo, e dell' inalterabilità della costituzion della Chiesa? Così avrebbero certamente coraggiosi e risoluti parlato, se fin d'allora fossero stati illuminati della copia prodigiosa recentemente scoperta di diritti che loro competono, ma che a que' tempi erano tuttavia sconosciuti. Conchiudiamo adunque, che il dovere di S. Leone di resistere al canone calcedonese non era un dovere di *semplice esecutore* ministro, cui manchi l' assoluta autorità di fare altrimenti; ma un dovere di *equità* per la venerazione dovuta al Concilio Niceno, unito al diritto di reprimere l'audacia e l'ambizione non di uno e due Vescovi, ma di quanti mai si fossero potuti adunar numerosi Concilii per cangiare qualche stabilimento, quantunque per se mutabile, del Concilio medesimo; nella stessa guisa che un saggio monarca si fa un sacro dovere di conservare nel loro vigore alcune leggi, che da' suoi antecessori furono emanate, ed inviolabilmente fatte osservare, sebbene ei possa per autorità originaria ed assoluta abrogarle.

§. XLVII.

Persistono ciò null'ostante col solito della loro pertinacia i moderni Novatori a negare, che il san-

to pontefice Leone abbia nel resistere alle Calcedonesi intraprese esercitato una suprema autorità; e dopo essersi studiati di provare non aver egli se non che « sull' autorità del Concilio generale (di « Nicea) ammessa da tutte le Chiese, *dichiarato* « *nullo* il Canone calcedonese » (1), dando al fatto quella interpretazione che abbiamo già sotto ogni rapporto confutata; cercano di consolidare il loro assunto, adducendo alcune isolate espressioni dello stesso Pontefice, che sembrano a prima vista ad esso favorevoli. Tali sono quelle colle quali, scrivendo a Pulcheria, protestasi *in omnibus Ecclesiasticis causis* (*Nicaenis*) *legibus obsequentem*; come pure quelle colle quali, scrivendo a Marciano, dichiara, *se in custodiendis canonibus perseverantem exhibere famulatum*. Lasciando da parte queste seconde, le quali s' identificano sostanzialmente colle prime: che tali staccate espressioni di Leone debbano intendersi affatto diversamente dal senso che ad esse danno gli avversarii, lo prova ad evidenza il contesto del luogo citato. Eccolo quale si trova presso il Labbè T. IV. col. 586. della Veneta Albrizziana edizione del 1728. *Consensiones vero Episcoporum, sanctorum canonum apud Nicaeam conditorum regulis repugnantes, unita nobiscum vestrae fidei pietate, in irritum mittimus, et per auctoritatem B. Petri Apostoli, generali prorsus definitione cassamus; in omnibus, ecclesiasticis*

(1) *Vera Idea etc. p. 2, c. 3, §. 24.*

his legibus obsequentes, quas ad pacificationem omnium Sacerdotum per trecentos decem et octo Antistites Spiritus S. instituit: ita ut, etiamsi multo plures aliud, quam illi statuere, decernerent, in nulla reverentia sit habendum, quidquid fuerit a praedictorum constitutione diversum. Or qual cosa deve conchiudersi da questo? Forse che Leone altro non abbia inteso di fare che *dichiarar* nullo il canone Calcedonese, perchè contrario a quanto venne disposto dal Concilio di Nicea? Ma se egli, lungi dal limitarsi ad una tale dichiarazione, lo *annulla* egli stesso, e lo *cassa*, e ciò con sua propria e generale definizione: *irritum mittimus . . . et generali prorsus definitione cassamus*: se egli, lungi dal ciò fare dietro alla sola autorità del Concilio Niceno, asserisce di farlo per l'autorità sua propria, *per auctoritatem B. Petri Apostoli*; come non dovrà anzi conchiudersi averlo egli fatto mediante il reale ed attivo esercizio di un'autorità suprema e veramente monarchica? Converrebbe in vero non conoscere affatto il valore de' vocaboli, e nulla saperne di Grammatica e di Logica per ignorare, che quello ch'è *nullo* per se stesso non può dirsi che venga da altri *annullato*: che trattandosi di cosa preesistente non si può che *dichiararne* l'esistenza senza nulla innovare: che un' autorevole *annullazione*, avendo per oggetto immediato il distruggere ciò ch' esiste, se abbia questo avuta l'esistenza da altri, non può farsi se non da chi è a questi *superiore*: e che quindi san Leone protestando *generali prorsus defini-*

tione di cassare quanto decretarono i Padri calcedonesi, e dichiarando che si opporrebbe egualmente a qualunque maggior numero di Vescovi che fossero per decretare lo stesso, *ita ut etiamsi multo plures aliud, quam illi (antistites Nicaeni) statuere, decernerent, in nulla reverentia sit habendum;* venne a dichiararsi *superiore* autorevole di tutto il loro corpo, ed esercitò realmente un' autorità *sovrana*. Ma che si dirà dell' espressioni del santo Dottore opposte dagli avversarii, o per meglio dire, dal loro condottiere? Si dirà in primo luogo, che considerate non isolatamente, ma in relazione al contesto nulla provano contro l'autorità *suprema* del Pontefice: e si dirà pure in secondo luogo che i cangiamenti, i quali si scuoprono in esse introdotti in confronto del testo originale, fanno sorgere dei sospetti sulla buona fede dell'oppositore, i quali si lascia giudicare al lettore se, e quanto sieno fondati. Il testo originale in fatti si esprime così: *in omnibus* (vale a dire *in ogni cosa*), *ecclesiasticis his legibus obsequentes, quas ad pacificationem omnium Sacerdotum per trecentos decem et octo antistites Spiritus S. instituit*; ed il nostro avversario trascrive così: *in omnibus ecclesiasticis causis,* (*Nicaenis*) *legibus obsequentem.* Sarebbe mai che avess' egli omesse le parole *quas ad pacificationem omnium Sacerdotum*, colle quali viene nel testo determinato di quai leggi si parla, di quelle cioè, che sono dirette a mantenere la pace fra i ministri della Chiesa, perchè gli sieno sembrate poco opportune al

suo disegno di negare al Papa la facoltà di farvi in veruno immaginabile caso la più piccola eccezione? Sarebbe mai che avess'egli congiunto all'*omnibus* l'aggettivo *Ecclesiasticis*, che nel testo va unito al *legibus*, aggiugnendovi il *causis*, che nel testo non si trova, ad oggetto di poter conchiudere essere il Papa soggetto al Concilio in tutte e singole generalmente le ecclesiastiche cause? Ma passiamo ad un altro non men decisivo monumento della *venerabile antichità*.

§. XLVIII.

Quarto. Sant' Ignazio Patriarca costantinopolitano instò supplichevole a nome di tutto un Concilio generale appresso il papa Adriano, affinchè rimettesse nella sua sede Teodoro, da lui già consacrato Metropolitano di Caira, e che aveva piegato al partito Foziano, trattovi sol da' tormenti, dopo avere con sommo zelo vendicata la fede cattolica contro quell'eretiche dottrine, ma che tersa aveva per altro la macchia della sua prevaricazione coll'isopo della penitenza (1). Natale Alessandro chiama questo luminosissimo fatto *magnificum sane pro romani Pontificis primatu testimonium*; e più propriamente avrebbe detto, *pro monarchica romani Pontificis potestate*. Imperciocchè se una tale autorità appartiene al Papa, e non al Concilio; dunque è

(1) Bail, *Sum. Conc. de Conc. VIII.*

chiaro che quello è più autorevole di questo: se poi il Papa la possiede, come derivatagli dalla Chiesa; perchè questa ne implora da quello l' esercizio con formola di preghiera, *ut dignetur*, per cui dimostrasi subordinata, non sovrana? È forse proprio della Chiesa parlare e procedere in modo da tutte sovvertire ne' fedeli l' idee del suo governo? Infatti si spogliò ella di questa suprema autorità, ovvero la ritenne? Se se ne spogliò; è dunque mancata, non potendosi spogliare di un diritto divino senza prevaricazione, nè potendo sussistere *se non tal quale* Cristo l' ha fondata, e perciò se non coll' intero deposito di tutti i suoi originarii essenziali diritti. Se poi la ritenne, perchè non esercitarla? perchè esprimersi od operare come se non l' avesse? Sarebbe questa un' illusione indegna della Chiesa, anzi, per le cose dimostrate, ad essa impossibile, come distruttrice della *forma* esteriore del suo divinamente istituito governo, cioè dell' *immutabile* e *visibile sua attività*. Altro dunque non resta fuorchè conchiudere, che questo supplice ricorso fatto prima che si sciogliesse il Concilio, a *nome* del Concilio, e quindi dal Concilio medesimo, al papa Adriano, è una pratica ricognizione dell' assoluta, indipendente, originaria, e in conseguenza *monarchica* potestà del romano Pontefice.

§. XLIX.

Quinto. Potrebbonsi addurre altri autentici splendidissimi monumenti dell'esercizio fatto liberamen-

te da' romani Pontefici di un potere propriamente monarchico: ma perocchè ai novatori l'*antichità* non è *venerabile*, se non dove si avvisano (benchè a torto) di trovar qualche appoggio ai loro erronei sistemi, nel rimanente dichiarandola avvolta nelle tenebre, e seguace dell'*ignoranza dei tempi*; così loro apporterò qualche fatto più recente, avvenuto nei tempi da essi chiamati *di luce*, cioè ai tempi del Concilio di Costanza, anzi nello stesso Concilio, e spero che non mi potranno accusare nè di poca sincerità nell'esposizione dei fatti, nè di pregiudicato criterio nell'esaminarli nel loro vero aspetto, e da tutti i lati. Gregorio XII, dopo che il Concilio dichiarato lo avea *decaduto* (gli avversarii dicono *deposto*: si vedrà in seguito qual termine più convenga) dall' apostolica Sede, giudicando che spuria fosse ed illegittima quell'adunanza, convoca nuovamente ed autorizza il Concilio medesimo, e vi fa la sua formale spontanea rinunzia del pontificato. Non reclama il Concilio, anzi ammette di pieno consenso questa nuova convocazione, e soffre che si autorizzi da Gregorio la sua celebrazione, accettando la di lui rinunzia, *quia* (come dichiarano i padri) *abundans ad certitudinem cautela nemini nocet, sed omnibus prodest*. Che la condotta di Gregorio sia stata da vero monarca, credendosi superiore al Concilio, non v'ha chi ne dubiti: che poi il Concilio non abbia con solenne dogmatica definizione negato nei romani Pontefici il carattere di veri monarchi, ma che piuttosto dalla storia di quel Concilio si possa

raccorre qualche nuovo argomento a favore della papal monarchia, questo è ciò ch'io intendo di dimostrare nei seguenti paragrafi.

§. L.

All'ombra di questo Concilio trionfano gli avversarii, dandosi a credere essere stato da esso decisivamente definito, che il Pontefice sia soggetto, come inferiore, ai generali Concilii. In tutte le loro opere si trova registrata questa immaginaria definizione, e chiamano ribelli all'autorità della Chiesa i difensori della pontificia supremazia. Quindi è che i Francesi (così scrive il Cardinale di Lorena al suo commissionato in Roma Le-Bretton) sono pronti a spargere il sangue prima di sottoscrivere alle *sentenze romane*, ed abbandonare la dottrina stabilita, a loro giudicio, nelle due famose sessioni dal Costanziese: *Galli de vita potius, quam de sententia recedunt*; quantunque l' ab. Tosini ammaestrato dall'esperienza ci assicuri il contrario. È vero per altro, che i moderni novatori non sono poi tanto attaccati a questa definizione da sacrificare alle dottrine del loro partito la vita, giacchè piuttosto all' interesse sacrificherebbero generalmente le loro dottrine. Un avanzamento di posto, una rendita maggiore, il timore di perdere la protezione de' grandi, sarebbero motivi efficacissimi per far loro cangiar sentimento, od almeno per contenere il loro zelo, e farli stare in silenzio.

Insomma sono dessi di quelli, che *pro buccella panis deserunt veritatem*, non altro procurando, che guadagnare il favore delle corti col proporsi per leggi i fini politici, ed il genio de' sovrani. Ma siccome sebbene non abbiano tanta adesione ai decreti di Costanza, pure non cessano di venerarli ed opporceli come regole di fede, è buona cosa che se ne faccia una diligente analisi, onde mettere in chiara luce che debba veramente pensarsi della loro autorità.

§. LI.

Dimando adunque primieramente: Dove si trova un Concilio legittimo ed ecumenico, il quale, volendo definire un punto di fede, ed obbligare perciò le coscienze de' fedeli, siasi mai mostrato trepidante sull' oggetto definito, o abbia resa sospetta la sua autorità di definirlo? Dove si è inteso mai, che un Concilio rappresentante la Chiesa, dopo una solenne dogmatica decisione, intenda di conciliare maggior certezza a' suoi decreti per una via, che conduce piuttosto al dogma contradditorio? Questo sarebbe appunto il Concilio di Costanza, se gli si potesse attribuire una tale definizione. E come no? Il convocarlo dopo che già era radunato, l'autorizzarlo dopo che già aveva decretato, il rinunziare alla papal dignità dopo che n'era stato da esso *deposto*, non provano in Gregorio una pretensione di essere superiore al Concilio, ed un vero monarca,

il quale, lungi dal poter essere da esso Concilio deposto, avea egli solo l'autorità di convocarlo, e senza del quale non poteva questo validamente decretare? E l'ammettersi dal Concilio medesimo tutti questi atti, per la ragione, che *abundans ad certitudinem cautela nemini nocet, sed omnibus prodest*, non è un dimostrare evidentemente non essere certa di fede la legittimità della sua convocazione, la sua autorità nella celebrazione, la validità della deposizione fatta del Papa Gregorio, nè per conseguenza la subordinazione del romano Pontefice ai Concilii ecumenici? Chi potrà contraddircelo? Se dunque avesse definita come di fede la propria supremazia, avrebbe contraddetto a se stesso, e l'*abundans cautela noceret* a tutta la cristianità, somministrando argomento di non credere di fede l'articolo definito. Nè si opponga, che essendovi tanti scismi, ha voluto il Costanziese Concilio togliere per tal via alle parti contendenti ogni pretesto di resistenza, eseguendo saggiamente il precetto dell'Apostolo, che *firmiores imbecillitates infirmorum sustineant* (1): poichè i padri d'un Concilio devono mostrare in se stessi quella stabile certezza, che vogliono definendo insinuar ne' fedeli. Potranno bensì procurare ai loro decreti una maggiore chiarezza per la comune intelligenza, potranno ascoltare pazientemente le ragioni degli opponenti, ed illuminarli con carità, potranno in qualunque altra

(1) *Rom.* 15.

maniera accomodarsi alle *imbecillità degl' infermi*, ma non mai col mostrarsi incerti e fluttuanti nelle proprie definizioni. Sarebbe lo stesso che confessassero di non avere avuta intenzione di definire, come di fatto hanno mostrato di non aver nulla definito, appunto in quegli *scismi*, quelli di Costanza.

§. LII.

So che si dice, avere il Concilio ammessi gli atti di Gregorio per solo amor della pace, come per lo stesso oggetto ammise eziandio la solenne rinunzia di Egidio Munione, canonico di Barcellona, eletto da tre soli cardinali sotto il nome di Clemente VIII, da tutti universalmente deriso nelle sue vane pretensioni, e quindi sola larva di papa: da ciò arguendo, che sebbene si potesse dal costanziese Concilio esercitare una vera giurisdizione sopra Clemente VIII, da tutti riconosciuto pontefice solo di nome senza punto esitarne, pure venne da esso accettata la sua rinunzia; così abbiano i padri ammesso parimente, per solo amor della pace, quanto disse ed operò Gregorio, non mai perchè dubitassero, o si potesse da altri dubitare, che legittimi non fossero i loro conciliari decreti, ed autorevoli le loro definizioni. Ma la parità non può mai sussistere, quando non si adduca la dichiarazion del Concilio, di ricevere la rinunzia di Clemente VIII, *quia abundans ad certitudinem cautela nemini nocet, sed omnibus prodest*, come fu fatta per l' altro.

Questa è la ragione addotta dai Padri del non essersi opposti al procedere di Gregorio; e sopra di questa appunto si fonda il nostro argomento, poichè viene da loro omessa, trattandosi di Clemente VIII. Grazie frattanto agli oppositori che ci propongono una difficoltà, la quale diviene la prova più vittoriosa del nostro assunto. A che infatti ce l'adducono essi? Per convincerci che una simile indulgenza praticossi dal Concilio sì con un papa, qual era Gregorio, almeno dubbio, sì con uno evidentemente falso papa, qual era Clemente VIII. Conoscono adunque che potevasi, senza pericolo di sinistra intelligenza, ammettere la spontanea cessione di questo secondo: ed ecco che il Concilio senza addurne ragione, l'ammise. Non così andava la cosa di Gregorio: ed ecco che il Concilio dichiara di farlo a maggiore certezza e cautela, la quale non fa d'uopo praticare, che trattandosi di un oggetto dubbioso, o questionabile. Questo oggetto poi altro non potea essere, che o la legittimità degli atti del Concilio, malgrado la mancanza della sua convocazione ed approvazione pontificia; o l'autorità di privare un Papa anche soltanto dubbio, del trono, nel caso che in esso legittimamente sedesse. Sciolse pertanto tutti questi dubbii il Concilio, coll'ammettere il fatto di Gregorio. Quando non sia stato questo il sentimento dei padri in quelle espressioni, dicasi qual altro mai si debba ammettere, purchè non si ricorra a cavillazioni figlie di una immaginazione prevenuta.

§. LIII.

Ma (ci si può obbiettare) se rinunziò spontaneamente Gregorio, non rinunziò già Giovanni XXIII, null'altro avendo esso fatto che venerare, col sottomettervisi, l'autorità del Concilio che avealo deposto. Se dunque i padri su questo punto non si mostrano incerti rapporto a Giovanni; dunque non potevano esserlo nemmeno rapporto a Gregorio; e quindi devesi diversamente interpretare la ragione che apportano, per giustificare l'ammissione dei di lui riferiti atti. Che achilleo argomento! Vediamo se v'ha risposta. Giovanni XXIII avendo promesso ai legati speditigli dal Concilio per richiamarlo nella sua assenza, di sottoscrivere e ratificare. tutti i decreti, che il Concilio fosse per emanare, eziandio *contro la sua persona*, non si può forse dire che abbiagli con questa generale ed assoluta dichiarazione concessa dal canto suo anche l'autorità di deporlo? Ciò era che preveder doveva Giovanni dietro alle solenni proteste da esso fatte di rinunziare alla sua dignità per il ben della Chiesa, ed era ciò appunto, che tentavasi dal Concilio *contro la sua persona*, obbligarlo cioè ad eseguire la sua promessa. Quindi è che il Concilio stesso volle premettere agli atti della di lui deposizione *ejusdem submissionem spontaneam*, colle quali parole abbastanza appalesa, che intendevasi già autorizzato da Giovanni medesimo, e che quindi,

assicurava l'universo, come fatto avea rapporto a Gregorio, accettando la di lui cessione, ch'egli non era più papa. Ci dicano ora gli oppositori dove abbiano appresa la loro foggia d'argomentare? Il Concilio pronunziò il decreto della deposizion di Giovanni: questi vi sottoscrisse: dunque riconobbe nel Concilio originaria l'autorità di deporlo. Non vedono essi che la stessa sottoscrizione equivale ad una vera rinunzia? E poi qual è il punto vero della questione? Se il Concilio possa, dissentendovi il Papa, deporlo dal pontificato. Chi adunque sostiene la supremazia conciliare, deve dimostrare che anche malgrado questo dissenso possede il Concilio l'autorità di deporre un Papa. Ma nel fatto di Giovanni, dov' è il suo dissenso? Non autorizzò forse egli stesso antecedentemente il Concilio (promettendo di acconsentire a tutti i decreti, benchè fossero *contro la sua persona*) a procedere liberamente contro di lui, e non confermò la sua autorizzazione coll'approvare quanto venne contro di se stabilito, cioè soscrivendo il decreto della sua deposizione? Dunque non prova un tal fatto, che il Concilio possa legittimamente e validamente deporre il Papa dissenziente, e quindi non prova neppure che abbia sopra di esso una suprema autorità.

§. LIV.

Sia così di Gregorio, sia così di Giovanni, ma rimane ancora il grande ostacolo della deposizione

di Benedetto XIII, il quale nè volle mai rinunziare, nè sottoscrivere la sentenza della sua deposizione, cosicchè morì nello scisma. Dunque, conchiudono gli avversarii, checchè siane degli altri due, sussiste sempre un fatto definitivo, che ci assicura dell' assoluta fermezza che avevano i padri nella dottrina della suprema loro potestà, ed allaccia i *papisti* in modo, da non potersi sciogliere da alcuna parte, essendo riconosciuta universalmente per legittima la deposizione di Benedetto, cioè di un papa *dissenziente*. Sono adunque conquisi, sono vinti i *papisti*? Sciocco chi il crede! Apresi anzi loro la via a nuove vittorie. Come? eccolo. Era la Chiesa di Benedetto circoscritta tra i limiti della sola *Paniscola*, essendosi dalla sua ubbidienza sottratti i suoi aderenti, e tra questi gli stessi cardinali, che eletto lo aveano pontefice. Avea dunque il Concilio tutto il fondamento per giudicare, che i suoi fautori medesimi conosciuta avessero l'illegittimità e nullità della di lui assunzione alla Sede apostolica: nè doveva per altra parte cooperare alla continuazione dello scisma, lasciandolo nel pacifico possesso del suo preteso pontificato. Aveva perciò in questa ipotesi tutto il diritto, dirò anzi, l'obbligo di provvedere alla sicurezza di tutta la Chiesa col depor Benedetto, senza che possa da ciò inferirsi, che avesse un egual diritto di deporre un Papa evidentemente legittimo. Pronunciò esso infatti ed eseguì la sua finale sentenza, non sull'appoggio della sua autorità sopra il Papa, ma sulla fondata sup-

posizione che tale non fosse: nel qual caso è evidentemente certa la potestà della Chiesa, quanto è evidentemente certo, che Gesù Cristo, volendo *immutabile, visibile,* e *perpetuo* il governo da se fondato per la sicurezza de' fedeli, deve aver provveduta la Chiesa di tutti quei mezzi, che son necessarii per non lasciarsi governare da un capo illegittimo. Quindi deve infallibilmente averle conferito il diritto di potere nell'incertezza e nel dubbio ragionevole e fondato della legittimità di un Papa, procedere all'elezione di un altro. E ciò soprattutto se quello, la cui legittimità è ragionevolmente sospetta, non lasciasse di molestarla in mille guise; cosicchè accusar dovrebbesi Iddio medesimo di non aver sufficientemente provveduto alla sua indefettibilità, se in tali circostanze fornita non l'avesse delle opportune facoltà. Ora quali molestie non riceveva ella la Chiesa da Benedetto, che pertinacemente col fatto impugnava l'articolo *unam, sanctam*? Fulminava questi i più terribili anatemi contro il Concilio, e contro gli aderenti agli altri Pontefici, e praticava tutti i più precipitosi attentati, onde conservarsi sul trono illegittimamente occupato: pretendendo che la Chiesa di Gesù Cristo perità in tutte le altre parti del mondo, si trovasse ristretta nella sola Paniscola, come rispose ai legati del Concilio: *Ibi non est Ecclesia, sed in Paniscola est vera, inquam, Ecclesia,... hic est arca Noe* (1). Ond'è che poteasi, come osserva il

(1) Rainal. *t.* 16. *Conc. col.* 1041.

Ballerini, considerarlo quale pubblico scismatico ed eretico, ed in conseguenza *per se* decaduto dal pontificato, se anche ad esso fosse stato validamente innalzato. Per lo che il Concilio Pisano, avendolo già dichiarato *in causa schismatis et fidei contumacem*, neppur prima di pronunziare la sua sentenza lo riputò degno del titolo di pontefice, nè del nome da lui assunto di *Benedetto*, ma chiamollo sempre col proprio nome di *Pietro di Luna*. Che se qualcuno opponesse, che questa nostra risposta ripugna al privilegio dell'infallibilità pontificia, che difendiamo nel seguente trattato; gioverà fargli riflettere, che si ritiene infallibile il Papa solamente nelle sue dogmatiche solenni definizioni, non mai nelle sue opinioni private, molto meno poi quando tutto l'universo è testimonio, che in esso non la ragione, ma la passione parla e l'interesse, a segno di farlo evidentemente comparire frenetico e delirante, come avvenne in Benedetto.

§. LV.

A tutto il fin quì esposto si aggiunga, che se i padri Costanziesi avessero creduta e definita la conciliare supremazia, per cui potesse un concilio ecumenico, non solo *dichiarar decaduti*, ma autorevolmente *deporre* i Pontefici romani, avrebbero dovuto risguardare la deposizion di Gregorio e di Benedetto, fatta già dal Pisano Concilio, che i novatori ritengono per legittimo ed ecumenico, come canoni-

ca e valida; non già renderla col fatto sospetta di nullità. Ma sospetta la resero coll'ammettere a maggiore *cautela* la cessione spontanea di Gregorio, e col rinnovare il decreto della deposizione di Benedetto. Imperciocchè questi atti dimostrano bisognevoli di conferma quelli di Pisa, o almeno ce li fanno credere controversi, e per conseguenza ci porgono, più del Pisano, autorevole il Costanziese Concilio: il che è contradditorio trattandosi di due Concilii ugualmente *legittimi* ed *ecumenici*. Avrebbe bensì il secondo potuto, anzi dovuto dare con suprema autorità esecuzione ai decreti del primo, ma non mai riprodurre, come *dubbia*, la causa. Allora la causa può come tale riprodursi, quando la validità della sentenza dipende da certi fatti, dell'autenticità de' quali prudentemente si dubita: ma quando l'efficacia e la forza del giudizio dipende solo dall'assoluta autorità del giudice, e molto più se si tratta della sua medesima autorità, non si può riprodurre che, o allo stesso, ovvero ad un tribunale superiore (la cui esistenza in questo caso ripugnerebbe), oppure ad un altro, ma di suo libero consenso e destinazione, se d' inferior fosse o di pari autorità il tribunale. Dunque per non ammettere alcun inconveniente, dovrassi dire, che nè il Pisano, nè quello di Costanza intesero di deporre con *suprema potestà* i due papi, ma unicamente di dichiararli per se decaduti dal loro pontificato: e così la rinnovazion della causa assunta dal Costanziese, si ridurrà ad un puro esame del *fatto*,

se fossero cioè realmente già da se decaduti, oppure ad una nuova applicazione di quei mezzi, che inutilmente praticaronsi dal Pisano, per conseguire il fine bramato della loro cessione, che finalmente ottenne da Gregorio, senza bisogno di più attenderla da Benedetto.

§. LVI.

Cade adunque necessariamente da se l'argomento, con cui crede indissolubilmente strignerci il Tamburini. « Martino V, egli dice, non si tenne « per legittimamente eletto in quel Concilio (di « Costanza) benchè allora vi fossero tre papi viven- « ti, Benedetto, Gregorio e Giovanni ? Dunque « tenne per legittimamente deposti dal Concilio « quei papi; per legittimamente dichiarata vacante « la santa Sede da quel Concilio. Dunque approvò « come legittimi tutti gli atti di quel Concilio in « ordine alla sua elezione. Ma come potea tenere « per legittimi quegli atti, se il Concilio non avesse « avuta l'autorità di farli? E come avrebbe avuta « l'autorità a ciò necessaria, se non fosse vero ciò « che il Concilio a questo effetto stabilì nelle ses- « sioni IV e V, che cioè il Concilio è superiore al « Papa, e che l'autorità papale deve ubbidire al « Concilio ? Dunque Martino V approvò col fatto « anche i decreti delle sessioni IV e V » (1). Cade, dico, da se l'argomento; poichè si è dimostrato, che

(1) *Rifless. sopra un Sermone del Bossuet, pag.* 50, 51.

il Concilio non esercitò contro i detti pontefici un potere sovrano, giacchè i due primi cedettero da se la papal dignità, e l'altro, della cui elezione poteasi più fondatamente sospettare, andava per se soggetto, come papa dubbio, o anche come già non più papa, al Concilio: perciò poteva Martino V tenersi per vero legittimo papa, senza riconoscere la vantata conciliare supremazia, che non rimanea definita neppure nelle due famose sessioni, intese in ordine ai medesimi fatti di quel Concilio.

§. LVII.

Si prescinda anche da tutto questo: venerano i novatori nei decreti della costanziese assemblea sopra la dignità pontificia, o, per meglio dire, sopra la dipendenza de' pontefici dal tribunal dei Concilii, la voce e l'autorità della Chiesa? Dunque ci convincano coi loro principii, che quel Concilio nelle celebri due sessioni fosse legittimo ed ecumenico. Non vi riusciranno giammai. Infatti quando dicono essere tale un Concilio? E quando ricevono le sue decisioni con sommessione di fede? Quando furono tutti invitati i Vescovi della cristianità, e vi concorsero in numero sufficiente? Non basta: tale fu ancora l'Ariminese. Quando sieno stati i padri di quel grado, scienza, ed equità, che li rendessero venerabili a' fedeli, e non sospetti d'impegno e partito? Guai se il nostro assenso di fede da questa cognizione unicamente dipendesse.

Come assicurarsene? Un esame richiederebbesi ed un processo di ciascun padre, incompatibile al certo colla situazion della massima parte. Quando vennero trattati gli articoli in contradditorio, e con piena libertà di suffragio? Neppur questo è sufficiente, essendo malagevole il riconoscerlo a quelli, che non v' intervennero, ed alle future età. Quando finalmente si praticano nei decreti le formalità consuete? Che v'ha mai di più fallace? Tali sarebbero gli stessi conciliaboli degli eretici, che usano di quest' arte, onde imporre ai cattolici. Quando adunque diranno i novatori veramente legittimo ed ecumenico un Concilio? Ascoltiamolo da loro stessi, che tutti fan plauso alla sentenza dell' Opstraet: *An concilium aliquod Generale sit ac legitimum, constare nobis non posse, nisi ex unanimi Ecclesiae acceptatione seu consensu* (1). Converrà dunque che ci dimostrino questa universale accettazione e consenso della Chiesa relativamente alle due famose sessioni del Costanziese, spiegate alla loro maniera, per convincerci, che la superiorità del Concilio è dalla Chiesa medesima solennemente decisa.

§. LVIII.

E come potran dimostrarlo, se a quelle sessioni non intervennero nè Giovanni XXIII, nè il collegio de' Cardinali (senza di cui, per testimonianza

(1) *Diss. 4. de Conc. q. 1. §. 6.*

dello stesso Pietro d'Alliaco, non si tiene da molti e molti per canonica alcuna deliberazione: *Deliberatio, exclusa deliberatione dicti collegii, et non facta in communi sessione collatione votorum, videtur multis non esse censenda deliberatio conciliariter facta)*, se da esse erano esclusi i due pontefici contendenti, cioè Benedetto XIII, favorito dalla Spagna, nella quale, al dire del cardinal di san Marco nello stesso Concilio, *erat non minor christianorum portio, quam Graecia christiana*, e Gregorio XII con molta gente e Vescovi della Germania e dell'Italia? Come nella sua celebrazione, così nella posteriore accettazione non si può dire legittimo ed ecumenico nel preteso giudicio della sua supremazia. Imperciocchè è cosa certa che non furono eretici molti teologi, S. Antonino, e il Turrecremata, membro del Concilio medesimo, i quali predicarono e sostennero l'articolo opposto, appena sciolta la conciliare adunanza; nè si accusò di eresia Martino V, il quale condannando con solenne sua bolla le appellazioni dal Papa al Concilio, si dichiarò conseguentemente superiore al Concilio stesso, e quindi, come attesta Gersone, *fundamentale penitus robur destruxit* delle due tanto celebrate sessioni. Nessuno ha mai risguardato come un conciliabolo di eretici il sinodo di Laterano composto di 114 Vescovi, che poco dopo del Costanziese decise la superiorità dei Pontefici. Dove trovano gli avversarii registrato, che la Chiesa romana e la moltitudine delle sue aderenti, le quali sempre tenace-

mente e trionfalmente difesero questa pontificia prerogativa, a segno di *far disperar la riforma*, ed abolire la famosa prammatica di Carlo VII (1), come essi spargendo lacrime incautamente affermano, sieno state fin d'allora, e sieno anche in presente tenute per scismatiche ed eretiche? E se non provano tutto ciò, avranno il diritto di pretendere che venerar si debba in quelle sessioni, come da essi spiegate ci vengono, la Chiesa universale? Buon Dio! dorme bensì talvolta un Omero; ma che *teologi*, che *canonisti*, i quali presumono di essere i soli coerenti a se medesimi, cadano in continue contraddizioni, ella è cosa che non si può intendere, se non riconoscendola qual contrassegno che disperata è la loro causa, e che non difendono che l'errore. Quando si tratta delle loro dottrine il *piccolo* numero basta a far sì, che non si possano dir dalla Chiesa cattolica condannate: e qualunque numero di oppositori è insufficiente ad impedire che si dicano dalla Chiesa universale accettate e definite. Venga pure quì in campo il Tamburini, e dica, che quando una *decisione è oscurata*, si può sostenere l'articolo contradditorio senza taccia di eresia (2), del quale rovinoso ed erroneo principio si vedranno dimostrate le fatali conseguenze nei due *discorsi* posti in fine del seguente trattato. Forse che fu mai *notorio* il consenso e l'accettazion della Chiesa? Se non lo fu nello stesso Concilio, nè subito dopo

(1) Vedi il Teol. Piac. *rifless. cit. pag.* 43.
(2) *Analisi sop. le prescr. di Tertull.* §. 47.

uscita la pretesa definizione, nè in progresso del tempo fino a noi; se anzi un tale consenso fu piuttosto favorevole alle così dette *sentenze romane*; quando si fece o si farà esso finalmente conoscere? Se non che voglio anche per poco concedere, che sieno state universalmente ricevute le due sessioni IV e V: che giova ciò ai novatori? Ne seguirà forse che venne stabilita con questo universalmente e confessata la superiorità dei Concilii ecumenici sopra i Papi? Mainò, ma soltanto che la dottrina di quelle sessioni è limitata a quel caso individuo, per cui fu dichiarata, senza estendersi a tutti i Concilii e a tutti i Pontefici, come significherebbe la generica proposizione della conciliare supremazia.

§. LIX.

Qual'è questo caso? quello di un papa dubbio. Così si conciliano fra loro gli atti del Costanziese Concilio: atti nei quali si mostra esso bensì incerto e fluttuante nella ricognizione del fatto, se cioè quei pontefici, specialmente Gregorio, si potessero prudentemente considerare per *dubbii*, ma in nulla contraddice alla sua autorità sopra di essi, qualora stati fossero per tali prudentemente riconosciuti. Laddove nell'ipotesi dell'*assoluta* Conciliare supremazia verrebbe in alcuni degli atti stessi a contraddire apertamente all'assoluta autorità dei Concilii sopra tutti i papi. Che se si ostinano tuttavia gli avversarii a volere che quelle due sessioni abbiano

ad intendersi di tutti generalmente i Concilii ed i Papi, si accingano dunque essi a conciliare fra loro gli atti dei Padri Costanziesi: ovvero dimostrino, ma senza equivoci, e senza raggiri, che a fronte della condotta di essi Padri, a fronte di tanti pontefici, vescovi, e teologi, i quali non negano, anzi affermano che si possano e debbano limitar quelle sessioni al solo caso di papa dubbio, a fronte delle circostanze che avvalorano questa interpretazione, a fronte dell' espressioni dello stesso Concilio di ammettere cioè a maggiore *cautela* il monarchico procedere di Gregorio; dimostrino, dico, che a fronte di tutto questo, rimane niente meno certo ed incontrastabile, essere generale ed assoluto, e non limitato al caso degli scismi il senso di quei decreti, ed essere questo precisamente l'inteso dai padri medesimi. Se poi que' decreti sono interpretabili, ossia se non escludono questa limitazione; siccome trattasi di un punto essenziale, così non si potrebbe, nemmeno stando alle regole del Tamburini, dir definita la cosa nel significato avversario, divenendo indimostrabile, che avuto abbiano i padri nell'*uniformità* di parole, eziandio l'*uniformità* di *sentimenti*, come da esso richiedesi per una dogmatica definizione (1).

§. LX.

Un *Concilio* adunque, il quale col fatto favorisce più che non riprovi la papal monarchia, e ne' suoi

(1) *Continuaz. dell' Appellante*, *pag.* 23. *e seg.*

decreti apertamente e diffinitamente non la condanna, ed una *definizione* non *chiara* e *precisa* in se stessa, nè per la circostanza che i giudici praticamente se ne mostrarono incerti, definizione contro cui non fu mai eresia l'insegnare, che fu contraddetta fin da principio, ed obbliata in presente, sono le armi colle quali in vero i nostri avversarii si avvisano di annichilare la suprema autorità Pontificia; ma le quali non servono di fatto che a maggiormente difenderla dai loro assalti. Infatti non può meglio dimostrarsi la divina istituzione dell'ecclesiastica monarchia, quanto col ricordare l'inefficacia di tutti quei colpi, coi quali si è cercato specialmente ai tempi del Costanziese Concilio, di atterrarla, manifestandosi essa in tal guisa con evidenza sempre maggiore per l'unico, *immutabile*, *visibile*, e *perpetuo* governo della Chiesa. Nè si dica, che almeno in quelle circostanze non era *visibile*: poichè è una cosa ben diversa il dubitare fra i molti pretendenti quale sia il monarca legittimo, e l'ignorare l'esistenza della monarchica forma, della quale anzi non mancano testimonianze nel Concilio medesimo, come abbiamo veduto. Dovrebbe fare Iddio che non potesse mai sospettarsi neppure del vero monarca? Se la monarchia escludesse ogni interregno, e se non avesse fornita per tale circostanza la Chiesa delle opportune facoltà, lo avrebbe anche fatto: che ripugnanza?

§. LXI.

Ognuno vede che per questa via chiuso rimane ogni adito agli avversarii di opporci i loro prediletti monumenti della *venerabile antichità*. Se infatti il governo della Chiesa qual fu istituito da Cristo non fosse il monarchico, ne seguirebbe che sotto quei Pontefici, de' quali si esaminò la condotta, propria solo di un vero monarca, se ne sarebbe cangiata *sostanzialmente la forma* primitiva, o almeno perita ne sarebbe la *visibile sovranità*, senza di cui, come confessa lo stesso Tamburini, non può la Chiesa sussistere. Quindi non potendo questa mancare giammai, ne viene, che quand'anche vi fossero alcuni *fatti* difficili ad interpretarsi, non ve ne possono essere per altro di decisivamente contrarii, di quelli cioè che dimostrino esercitata dalla Chiesa nel naturale suo stato indipendentemente e sovranamente l' aristocrazia. Con questo metodo si rendono eziandio inconcludenti tutte l'altre obbiezioni, che sapessero eglino addurci, tratte dalla legittima potestà dell'episcopato, che dicono incompatibile colla monarchia de' romani Pontefici; poichè verrebbero con esse ad accusare la stessa Chiesa d'infedeltà nella custodia del deposito, e nell'esercizio de' suoi essenziali diritti, e perciò oe la presenterebbero come da se medesima rovesciata. Ma affinchè sempre più si appalesino i loro vani artifizii diretti a bandir dalla Chiesa ogni suprema autorità,

non ricuso di tener dietro ai loro vaneggiamenti, loro provando, che il monarca, il supremo dominante, non è, nè si è mai considerato per un *despota*, un *arbitro delle leggi della Chiesa*, un *distruttore delle medesime*, come essi lo fingono per renderlo odioso, conchiudendo, che se il Papa fosse monarca sarebbe solo ed universal Vescovo, superiore a qualunque legge canonica, e che gli altri Vescovi non altro sarebbero che suoi vicarii e luogotenenti.

§. LXII.

Ed in vero perchè mai si sostiene che il Papa sia un vero monarca? Per quelle ragioni appunto, che lo fanno insieme soggetto a molte leggi. Infatti non si dice che egli sia tale, se non per le seguenti ragioni: I. Perchè Dio gl'impose l'incarico di moderare e correggere gli abusi, non che di punire le prevaricazioni degli stessi suoi cooperatori nell'episcopato, conferendogli l'autorità di deporli se contumaci, come attesta san Bernardo, scrivendo ad Eugenio: *Nonne, si causa extiterit, Tu episcopo coelum claudere, Tu ipsum ab episcopatu deponere etiam, et tradere Satanae potes* (1)? e come si è verificato, per testimonianza di Natale Alessandro, nella deposizione di Antimo vescovo di Costantinopoli, e nella susseguente sostituzione di Menna, fat-

(1) *Lib. 2. de Consid. c. 8. n. 16.*

te da sant' Agapito papa: *Primatum gloriosius exercere non potuit romanus Pontifex, quam CP. Patriarcham haereticum exauctorando, et in ejus locum alium ordinando, idque nulla synodo convocata* (1). II. Perchè è costituito da Cristo difensor universale ed autorevole degli altrui diritti, come ricordava a Felice sommo pontefice sant' Atanasio: *Ob id vos praedecessoresque vestros in summitatis arcem constituit Deus, ut nobis succurratis.* III. Perchè è capo e padre di tutti i Vescovi anche quando sono congregati, come lo nomina il Concilio calcedonese nella sua lettera a san Leone: *Summitas tua filiis quod deest adimpleat.* IV. Perchè ha il diritto di proporre, stabilire ed autorizzare la norma della vera credenza, ossia perchè, come dice san Tommaso, *ad ipsum pertinet editio symboli*, ed è il solo, con cui non raccogliendo disperdesi, e con cui il non convenire è lo stesso che dichiararsi seguace dell' Anticristo, giusta l' espressioni di s. Girolamo, che a san Damaso scrive: *Quicumque tecum non colligit spargit: qui tecum non est Antichristi est.* V. Finalmente il Papa si dice ed è vero monarca, perchè gli è commessa la cura di tutto l' ovile di Cristo. Se adunque questi sono i titoli principali per i quali si venera nel primato la pontificia monarchia; queste sono ad un tempo altrettante obbligazioni, che in esso vengono a riconoscersi. Imperciocchè dimostrano chiaramente, che il Pontefi-

(1) *Hist. Eccl. saec.* 6. *c.* 2, *art.* 7.

ce è per la Chiesa, non la Chiesa pel Pontefice: nel che si comprendono innumerabili doveri, dai quali non può il Pontefice esimersi, perchè imposti gli sono dai bisogni innumerabili della Chiesa, al cui vantaggio dee vegliare incessantemente, come lo debbono i sovrani nelle civili società. « Se è so-
« verchio (dice il signor de la Bruyëre) trovarsi inca-
« ricato della cura di una sola famiglia, se è troppo
« essere responsabile di se solo, quanto non deve
« trovarsi aggravato, quanto oppresso colui che de-
« ve rispondere di un intiero regno?... Se si vede
« talvolta una numerosa greggia, che sparsa sopra
« una collina sul tramontare di un giorno sereno
« pasce tranquillamente il timo e il sermollino, o
« rode in un prato erba tenera e minuta cui non
« giunse la falce del mietitore; il pastore diligente
« ed attento stassi in piedi presso le sue pecore,
« non le perde di vista, le segue, le guida, le ragu-
« na, e se appare qualche lupo famelico, allenta
« il suo cane, che lo pone in fuga, e le difende.
« L'aurora lo trova già nell'aperta campagna, don-
« de non si ritira se non al cader del sole. Qual at-
« tenzione, qual vigilanza, qual servitù! Or qual
« condizione vi sembra più deliziosa e più libera:
« quella del pastore, o quella delle pecore? La
« greggia è fatta pel pastore, o il pastore per la
« greggia? Immagine viva dei popoli e del principe
« che li governa, quando egli sia un buon princi-
« pe » (1). Tale è precisamente il concetto che si

(1) *Caracteres et moeures de ce siecle*, c. 10.

formano i saggi difensori della papal monarchia, e tale appunto l'idea che hanno di essa i medesimi papi, i quali perciò si dichiarano *servi servorum Dei.* Leggasi la trionfante confutazione dei due libelli contro il breve *Super soliditate* in condanna dell'Eybel, e dal porporato anonimo (l'eminentissimo Gerdil) vi si troverà posta nel suo vero aspetto la monarchia istituita da Cristo. Distinguendola egli dal capriccio e dal dispotismo, dimostra che il sommo Pontefice, sebbene monarca, ha le sue leggi fondamentali, derivanti dal piano della divina istituzione, o prestabilite dalla Chiesa col consenso dei suoi predecessori.

§. LXIII.

Ma piangono inconsolabili i nostri novelli Geremia sopra le *usurpazioni,* e perciò risguardando simili inconvenienti come conseguenze ed inseparabili effetti della monarchica potestà, fingono un sistema, in cui, a loro giudicio, togliendosi il *dispotismo,* pretendono offrirci la vera idea dell'istituzion primitiva. Il Papa ingiustamente depone un vescovo, troppo ristrigne i vescovili diritti, chiama a se molte cause, che dovrebbero trattarsi e definirsi dall'ordinario: da ciò provengono dei disordini: questo è un abuso contro il ben della Chiesa: deve adunque negarsi al Papa questa autorità. Tale a un dipresso è il loro modo di argomentare. Odano come loro risponda il Ballerini. *Si ob hosce*

abusus neganda esset potestas utut legitima; quis non videat negandam esse potestatem tum pontificiam, tum episcopalem, tum ordinariam, tum delegatam, quae ex hominum sive fragilitate sive malitia multis inficiuntur abusibus (1)? Dai beni che alla Chiesa ridondano da questa suprema autorità del Pontefice, come quella che è destinata ad invigilare sopra la condotta del corpo de' fedeli e de' medesimi Vescovi, senza la quale non avrebbero essi di che temere, vengono ben compensati i mali che le provengono dagli abusi: ed è perciò condannabilissima l'intolleranza dei Novatori che col pretesto di sottrarla a questi danni, la espongono ad una irreparabile rovina, strappando dalle mani del suo Capo le armi destinate a difenderla e sostenerla. *Quomodo sterilitatem* (dice Tacito) *aut nimios imbres et caetera naturae mala, ita luxum vel avaritiam dominantium tolerate. Vitia erunt donec homines, sed neque haec continua, et meliorum interventu pensantur* (2). Dissi ad una *irreparabile rovina*; poichè oltre al non essere sempre congregata la Chiesa per esaminare e definire le cause de' Vescovi, ampliare o ristrignere i loro diritti, ec. secondo le varie moltiplici circostanze, anche adunata si lascia, per testimonianza degli avversarii, indurre sovente da' riguardi politici a sospendere l' opportuno rimedio e la necessaria riforma, come, sebbene a torto, dicono gli avversarii essere avvenuto nel

(1) *Vindiciae auctoritatis Pont. cont. Febron. c. 4, n. 9.*
(2) *Hist. l. 4, c. 74, n. 4.*

Concilio stesso di Trento circa l' estensione del pontificio potere. E per verità, quando si ammetta avere i Sovrani il diritto di rivedere, approvare e riprovare i decreti di un Concilio anche ecumenico, risguardanti la disciplina, la riforma, e generalmente l'esterna ecclesiastica polizia, come lo ammettono i novatori (1), la sola protezion di una corte potrà ben bastare per impedir la condanna di un Vescovo, e di qualunque altro fedele delinquente, e salvarli dalle pene canoniche, siccome del pari per sottrarre i Vescovi di un intero stato da tutte quelle moderazioni, alle quali nell'esercizio della sua autorità giudicasse il Concilio di assoggettarli. Se ciò poi può succedere relativamente alle disposizioni disciplinari degli stessi Concilii ecumenici, quanto più facilmente non avverrà rapporto ai provinciali, e in qualunque altro particolare Concilio?

§. LXIV.

Dunque i Vescovi saranno semplici vicarii e luogotenenti del Papa, come i Governatori delle soggette città lo sono del civile monarca? Signori no: non è questa una conseguenza della papal monarchia, ma un solo parto della vostra immaginazione. « Se non vi piace (dirò collo Spedalieri) di con« siderare i vescovi quai luogotenenti del Papa;

(1) *Rifless. di un Fiorent. Canonis. in occasione dell' Assemblea di Firenze.*

« ciò poco importa alla sostanza della cosa, purchè « si confessi, che giusta l' istituzione divina ogni « vescovo nell'esercizio della sua porzione di giu- « risdizione è soggetto al Vescovo di Roma in vi- « gore del di lui primato; e che questa subordina- « zione è essenziale alla forma di governo istituita « da Cristo; poichè senza di essa non può darsi ve- « ra unità, e non possono rimuoversi gl' inconve- « nienti sovraccennati » (1). Chi si è sognato mai che la monarchia ecclesiastica escluda necessariamente la divina istituzione e giurisdizione de' Vescovi? È questo un errore apertissimo, giacchè tende essa anzi al conseguimento del medesimo fine, a cui è per se ordinata la stessa autorità dell' episcopato, al buon regolamento cioè di tutta la Chiesa. Ecco la giusta idea che ci somministra di questa unità di tendenza, e della necessità che sia suprema nel Papa, e subordinata nei Vescovi la potestà, il lodato Ballerini: *Potest omnia summus Pontifex in Ecclesiae regimine, sed ea conditione, ut hujus potestatis usus in aedificationem Ecclesiae sit, et non in destructionem. In aedificationem Ecclesiae erecti episcopatus, et in his constituti fuerunt episcopi, ut quisque vigilantius et facilius suo gregi prospiceret; nam nec unus potuisset ex aequo omnibus Ecclesiis curam praestare, nec plures simul aequali potestate omnibus consulere absque periculo dissensionum et scissurarum, quae unitatem et pacem*

(1) *Dir. dell' uomo, lib.* 6. *c.* 5. §. 12.

Ecclesiae maxime necessariam turbassent. Ne autem inter Episcopos aequali potestate Ecclesiis praefectos, si nemini fuissent subordinati, orirentur dissidia, aut in usu facultatum episcopalium quispiam committeret, vel omitteret, quod bono Ecclesiae unitatique praejudicio esset; uni, qui omnibus summa auctoritate praeesset, ita erant subiiciendi, ut omnes in officio et unitate contineret, scissurasque impediret: haecque subordinatio in aedificationem Ecclesiae necessaria exigebat, ut hic praepositus omnibus jure primatus, posset supra eosdem Episcopos omnia quae in aedificationem Ecclesiae conferrent (1). Ma talvolta accade, che il ben della Chiesa richieda che si accresca, si limiti, si ristringa nei Vescovi l'esercizio dei loro diritti. Potrà adunque il romano Pontefice in tali circostanze ampliarlo, o limitarlo e restringerlo, senza contraddire alla divina loro istituzione ed autorità, ma conformandosi anzi al piano divinamente ordinato dal governo ecclesiastico.

§. LXV

Nè è difficile a concepirsi una potestà originaria, eppure di sua natura *subordinata* nella sua applicazione ad un' altra superiore: e ciò devono concederci i medesimi aristocratici. Imperciocchè o questa potestà vescovile esclude nel suo essenziale concetto qualunque dipendenza, o non la esclude. Se

(1) *L. c. cap.* 3. *n.* 10.

la esclude: come adunque la vogliono dipendente da tutto il corpo, ossia dalla Chiesa universale? In quella guisa, rispondono, che le parti debbono subordinarsi al loro *tutto*. Sì, le parti debbono subordinarsi al loro *tutto*: ma quando? Allora soltanto che di un *tutto* si tratti, le varie parti del quale abbiano movimenti diversi, e diverse destinazioni, come, per esempio, negli oriuoli; movimenti e destinazioni, dal cui complesso e dalla cui scambievole combinazione la natura del *tutto* stesso dipende. La cosa sen va ben diversamente allorchè trattasi di un *tutto*, ciascuna delle cui parti sia ne'suoi movimenti indipendente, ed abbia la stessa destinazione che le altre. In tal caso non ha luogo il principio che le parti debbano essere subordinate al *tutto*: nè si dirà mai, per esempio, ch' essendo la Spagna uno stato di Europa debba subordinarsi al corpo degli stati dell'Europa medesima. Se per tanto ciascun Vescovo è nelle sue azioni indipendente da ciascuno degli altri, godendo di una originaria ed assoluta autorità; se ha la stessa identica destinazione che ciascuno degli altri, non potrà mai essere obbligato a dipendere dal corpo degli altri più che da ciascuno di essi. Se poi la potestà vescovile non esclude nel suo essenziale concetto qualunque dipendenza, non è forse una stessa cosa, rapporto alla divina istituzione, riconoscerla subordinata alla Chiesa, od al Papa? Se la subordinazione alla Chiesa niente deroga alla divina di lei emanazione; perchè dovrà derogarvi l' andare subordinata al Papa,

in quella determinata maniera in cui si concede dagli aristocratici esser essa subordinata alla Chiesa? Se vale la ragione perchè sarebbero i Vescovi soli vicarii e luogotenenti del romano Pontefice, da cui tutta riceverebbero la loro autorità, dovrà valere ugualmente contro la dipendenza dalla Chiesa, nella qual sola si ammetterebbe nella sua pienezza la sovranità; giacchè i Vescovi avrebbero la loro potestà dalla Chiesa: e siccome nel primo caso pretendesi, così a pari seguirebbe nel secondo, che non più fosse in essi d'istituzione divina. Che un sovrano senato mandi uno de' suoi membri a governare una città, oppure lo mandi il monarca, quanto all'autorità di governarla, è lo stesso.

§. LXVI.

Vi noteranno forse i novatori questa differenza: che cioè i Vescovi, sebbene subordinati alla Chiesa universale, pure governano le loro diocesi con quella porzione di autorità, la quale hanno *in solidum* ricevuta, essendo sempre membri del corpo sovrano; laddove essendo posti dal Papa, e da esso dipendendo nell'amministrazione delle loro diocesi, e nell'esercizio della loro autorità; siccome la suprema potestà risiederebbe nel Papa, di cui essi non sono, nè possono essere parti: così per la sola di lui autorità, e non per la propria, governerebbero solamente come suoi vicarii. Ma chi non vede, che se si pretende che i Vescovi governino colla sola au-

torità *in solidum* ricevuta, senza riconoscerne in essi alcun' altra che dalla Chiesa o dal Papa loro provenga, si viene ad immaginare un sistema di sovranità, di cui vestigio non trovasi in quanti esistono temporali governi, e che di più distrugge perfino l' essenziale unità del potere sovrano, e quindi rovescia la medesima sovranità? Che distrugga in fatti la sua unità, tutti il comprendono; poichè la divide in tante parti uguali, delle quali ne posseda una ogni Vescovo. Che poi così diviso non più sussista il potere sovrano, è facile intenderlo, quando riflettasi che ogni potere sovrano è indipendente, e che in conseguenza non può dividersi senza dividere l'indipendenza medesima. Ora l'indipendenza consiste precisamente nel non avere alcun superiore, sia egli una sola persona, o un corpo di molte. Il fingere adunque divisa l'indipendenza è lo stesso che fingere uno stato medio tra l'avere e il non aver superiore circa i medesimi oggetti; il quale stato è, come ognun vede, contraddittorio. Tosto che adunque il Vescovo riconosce anche il solo Concilio per suo superiore, non partecipa più, separato che sia da tutto il corpo, del potere sovrano, su ciò in cui dipende dal corpo medesimo, appunto perchè non ha l'indipendenza che è propria del corpo esclusivamente. Quindi è, che sempre si distinse da' politici, in qualunque stato sì popolare, che aristocratico, in quei membri del supremo consiglio, i quali fossero incaricati di governare separatamente qualche provincia, l'autorità

di governo da quella che hanno originaria, come membri di esso supremo consiglio; chiamando essi questa seconda *diritto di suffragio*, ma non mai *parte della sovranità* quella prima, sibbene dal corpo sovrano ricevuta.

§. LXVII.

Sarebbe in vero un delirio peggiore di quello, da cui viene agitata qualche contrada, il volere che basti essere membro del corpo sovrano, per governare. Se potesse ciò darsi ad intendere a qualche democratica o aristocratica società, si vedrebbero tutte in breve tempo distrutte. Ogni cittadino, ogni nobile creder potrebbe di avere il diritto di governare un castello, una città, una provincia, senza alcuna speciale destinazione, poichè avrebbe nel suo supposto sistema una parte del potere sovrano, ossia la stessa indivisibile sovranità. Ecco perciò inevitabili le guerre intestine, per levarsi l'un l'altro dalle mani il rispettivo governo: ecco in continua violenza l' umanità: ecco uno stato contro natura: ed ecco per conseguenza necessaria la distinzione accennata delle due autorità. Il corpo sovrano pertanto dovrà considerarsi come deputante la potestà di governo a chi fra' suoi membri destina a reggere una determinata popolazione, ed il membro a ciò destinato, siccome dipendente dal corpo che lo ha incaricato di quel particolare regime, sarà obbligato a contenersi entro quei limiti, e ad ammettere

quelle riserve, che il sovrano consiglio, da cui gli deriva l'autorità, più convenienti giudicasse al buon ordine del governo ed alla sua sovranità. Non altrimenti ne' Vescovi deesi distinguere questo doppio diritto, di *suffragio* cioè l'uno, e questo *in solidum*, di *governo* poi l'altro, e questo proveniente loro dal Superiore, cui sono subordinati: e sia poi questo il Papa o la Chiesa universale, cade in ogni modo l'argomento avversario, poichè sì nell'un caso, come nell'altro, tale autorità non è loro propria, originaria ed assoluta.

§. LXVIII.

Il *diritto* di *suffragio* che è nel Vescovo come membro della Chiesa, chiamasi dal chiarissimo ab. Bolgeni *giurisdizione universale*; quello poi di governo, *giurisdizione particolare*: ed evidentemente esso autore dimostra nel suo *Episcopato* (1), come la prima viene ai Vescovi comunicata immediatamente da Dio, ma non basta per l'attuale governo, e l'altra vien loro comunicata dalla Chiesa per mezzo del papa suo capo. La vasta erudizione con cui dilucida e prova questa distinzione, non ci permette di quì trascriverne per esteso i fatti, ch' egli, risalendo fino ai tempi apostolici, ci espone, e nei quali chiaramente si vede dagli Apostoli ai Vescovi

(1) *Cap.* 7.

demandata la *giurisdizione particolare*. Osserva egli che fino dal quarto secolo vi era il costume di ordinar Vescovi *ad honorem*, quali furono al riferire di Sozomeno, i tre Vescovi, Barsè, Eulogio, e Lazzaro, ordinati senza che fosse loro affidato il governo di alcuna diocesi, quantunque avessero il carattere episcopale, e potessero come tali sedere in concilio. Quindi è, che fu sempre distinta la *potestà* dell' *ordine*, che è l'universale, dall'altra potestà di *governo*, che anzi suole appellarsi essa sola di *giurisdizione*. *Universale* chiama egli la prima, « perchè ciascun Vescovo nel« l'atto ed in vigore della sua ordinazione, entra « ad essere membro del corpo episcopale, e per con« seguenza entra in diritto di governare e ammae« strare tutta la Chiesa, quando sarà in unione con « tutti gli altri, e formerà corpo cogli altri »; nel qual senso devesi intendere l'autorità *in solidum*, che dice S. Cipriano da Dio ai Vescovi conferita.

§. LXIX.

Vedendosi per ogni parte abbattuti, riconoscono i novatori una qualche monarchia nella Chiesa, ma la travisano in modo, che formano del monarca il *primo tra uguali*, ed in sostanza il primo de' sudditi, col pretesto di non dover conformare le idee del governo ecclesiastico a quelle degli umani governi. « Non si dee formare (grida un autor del partito) « l' idea della monarchia ecclesiastica sulle tracce di « Puffendorff e di Grozio, ma su quelle di Gesù

« Cristo istitutor della Chiesa: sono viziose le com-
« parazioni che si fanno del governo ecclesiastico
« cogli umani governi: per la Chiesa non è il mi-
« gliore quello che noi immaginiamo, ma quello
« che Gesù Cristo ha stabilito. Ora egli c'insegna,
« che dal suo governo debb'essere bandito ogni spi-
« rito di *dominazione*, che ha un'indole diversa dal-
« le forme de' governi temporali, che è un governo
« di sapienza, di persuasione, di lume, e non di di-
« spotismo, che S. Pietro fu stabilito il primo *mi-*
« *nistro*, ma non il solo, che gli altri Apostoli han-
« no come Pietro il diritto di governare la Chiesa,
« e che il sovrano potere risiede, non in Pietro, ma
« nel corpo della Chiesa, secondo il detto di Cristo:
« *Dic Ecclesiae* (del quale si ragionerà a suo luogo
« nel seguente trattato). Nelle monarchie tempo-
« rali il monarca possiede egli solo tutto il potere
« senza eccezione, di cui non sono che rivoli ed
« emanazioni le potestà subordinate, che egli può
« limitare, ristrignere, o annichilare secondo il suo
« beneplacito. Nella monarchia ecclesiastica il *mo-*
« *narca ministeriale*, ossia il Papa, non possiede egli
« tutta l'autorità, ma questa è divisa con proporzio-
« ne fra molti, che non ricevono la loro porzione
« da questo monarca, ma la ricevono immediata-
« mente da Gesù Cristo, monarca essenziale e ne-
« cessario della Chiesa, che disse a tutti, e non a
« Pietro solo: *Andate, insegnate, battezzate*, ecc.;
« ciò che dimostra, essere la monarchia del Papa
« temperata coll'aristocrazia; poichè molti hanno ri-

« cevuta dalla stessa sorgente una porzione dell' au-
« torità sovrana, ed *in solidum*, come dice san Ci-
« priano, e colla quale è governata la Chiesa » (1).

§. LXX.

Sono adunque *viziose* le comparazioni del governo Ecclesiastico cogli umani governi? Quali *comparazioni?* Forse quelle che si fanno generalmente coll'istituzione della civile sovranità, oppur quelle che hanno per oggetto l' esercizio della sovranità medesima sotto quella determinata forma? Se diconsi *viziose* le prime; dunque supponesi che la civile sovranità non riconosca, ugualmente che l' Ecclesiastica, la sua origine da Dio, contro il notissimo principio, che *humanum regimen derivatur a divino regimine:* sopra di che può leggersi la dissertazione dell'ab. Boaretti (2), e più al nostro proposito la *Politica forma del governo ecclesiastico* dell'eruditissimo ab. Foppoli (3). Se poi le seconde; dunque avrà Gesù Cristo stabilito un governo, per cui riconoscere, si dovranno abbandonare tutte le più comuni ed universali nozioni: perciò non a tutti, anzi a pochissimi *proporzionato*; il che contraddice al fine della sua istituzione, come abbiamo dimostrato di sopra. Ma e perchè non potrà l'ecclesiastico compararsi co' temporali governi? Affermano pure i

(1) Vedi il Tamb. *Vera Idea, p. 2. c. 2. §. 24.*
(2) *Contro i diritti dell' uomo, dello Spedalieri.*
(3) *Lett. all' Ab. Parzani, p. 263. e seg.*

novatori che in esso la monarchia è temperata coll'aristocrazia. Forse che di questo temperamento non si hanno *tracce* eziandio nei governi civili, sotto la denominazione di governo *misto*? Non lo possono essi ignorare.

§. LXXI.

Se non che mostrano bene i novatori di avere un'altra ed affatto diversa ragione di volere un governo singolarissimo nella Chiesa, col dire, che Gesù Cristo vuol bandito « ogni spirito di domina« zione », e che il suo governo « è un governo di « sapienza, di persuasione, di lume, e non di dispo« tismo », il qual governo, considerato in opposizione all'essenziale costituzione di tutti gli umani governi, e giusta lo scopo degli avversarii, verrebbe ad escludere dalla Chiesa ogni suprema potestà. Imperciocchè, o s'intende per quella *dominazione*, che vuolsi bandita, il *dispotismo*, o generalmente ogni potere sovrano. Se si deve intendere il *dispotismo*; spiegasi pessimamente l' autore, ed offre argomento ad essere convinto d'ignoranza, facendo egli una cosa stessa della *dominazione* e del *dispotismo*. La *dominazione* entra essenzialmente in qualunque forma di governo, monarchico non solo, ma aristocratico, democratico, e misto; con questa sola differenza, che nel primo si dice ed è vero dominante il monarca, nel secondo il senato, nel terzo il popolo, nell'altro il monarca insieme col senato,

o col popolo. Il *dispotismo* per lo contrario non può mai entrare nell'intrinseca forma di alcun governo legittimo, riferendosi unicamente al modo arbitrario di governare, ossia di dominare: e in questa guisa può depravare e corrompere ogni governo, qualunque sia la sua forma essenziale. Il supremo dominio adunque, cioè la *dominazione*, e il *dispotismo* sono due cose diverse. « Se fossero di natu-« ra coerenti, ne seguirebbe (dice il citato apologi-« sta del breve *Super soliditate*) che siccome non « mai può rendersi legittimo un tal dispotismo, « non mai pure potrebbe legittima dirsi la qualità « di supremo legislatore in qualunque monarca del-« la terra » (1). Se poi s'intende per la *dominazione* bandita da Cristo nella sua Chiesa il *sovrano potere*; la causa è finita, poichè non essendovi più nella Chiesa la sovranità, non vi è governo, nè monarchico, nè aristocratico, nè democratico, nè semplice, nè composto di alcuna fatta.

§. LXXII.

Che questo secondo senso sia veramente l'inteso e voluto dai novatori nel negare la somiglianza dell'ecclesiastico ad ogni civile governo, e nell'escludere da quello lo *spirito di dominazione*, non può durarsi fatica a crederlo. Sotto questo governo di *sapienza*, di *persuasione*, di *lume*, non altro es-

(1) *Vol. 1. pag. 82.*

si comprendono, che la facoltà d' insegnare, come, senza tanti riguardi, sosteneva, quando seguiva i loro vaneggiamenti, il Serrào: *Pastorum* (scrive egli) *facultatem in rerum divinarum dumtaxat doctrina, hoc est in morum et fidei tradenda praeceptione versari, praeterea nihil* (1); nè altra forza riconoscono nella Chiesa per farsi ubbidire da' suoi figliuoli, che « i mansueti rimproveri, le umili preghiere ed i consigli » (2), rifondendo tutta l' autorità e forza costrettiva nei principi. Questi (dice un fanatico Richeriano, reputatissimo tra i se dicenti *illuminati* e *spregiudicati* teologi) « possono senza offesa della religione, salve le verità « dogmatiche e gli articoli di fede, ordinare nei loro dominii la riforma della disciplina, la soppressione dei conventi, e degl' istituti, e tutto ciò che « essi credono più espediente per la *riforma* dei « *costumi*, e pel bene de' loro sudditi .... Dall' annuenza de' principi prendono vigore le *leggi* « *canoniche* risguardanti l' esteriore polizia » (3). Solo ciò, che alcuni di essi non gli passano per buono, è che voglia eccettuate le *verità dogmatiche*, e gli *articoli di fede*, poichè ancor questi li riguardano di regia pertinenza. Sembra impossibile in vero, che persone educate nel cattolicismo, e idolatre dell' *antichità*, arrivino all' eccesso di così sfacciatamente conculcar l' Evangelio, e rovesciare quan-

(1) *De Claris Catech. ad Ferd. IV. p.* 35.
(2) *Opusc. Pistoj. t.* 4. *pag.* 231.
(3) L' autor della *Voce della verità.*

to insegnano i monumenti più venerabili dell'antichità stessa: eppure ha dovuto vederli questi portenti nel suo seno l'Italia. Basta leggere le *Riflessioni* dell'arditissimo *fiorentin canonista* in occasione dell' assemblea dei Vescovi della Toscana, il quale sostenendo la causa del Ricciano partito, alla fortezza insidiava ed alla ortodossia di quei sacri valorosi Pastori. Difende egli con non minore temerità dei protestanti, che l'autorità sovrana dei principi « debbasi « estendere sugli affari ecclesiastici, come sopra i « civili », nè solo sopra quelli di pura disciplina, ma eziandio sopra il dogma, pretendendo, che la stessa Chiesa universale in sinodo congregata nulla possa decretare e conchiudere sopra alcuna materia di dogma o di disciplina, se ciò non viene approvato dal sovrano; e che il principe possa ratificare o annullare tutti gli atti del sinodo stesso, e sospendere l'esecuzione di tutti, o di alcuni de' suoi decreti; finalmente, che l'autorità degli atti tutti sinodali dipenda intieramente dal monarca.

§. LXXIII

Di queste eretiche adulazioni dirette a cattivarsi il favore del trono, sono tutte ridondanti l'opere degli apostoli della pistojese riforma; e sebbene la riprovata Ricciana assemblea sembri procedere con assoluta, e quindi anche per questo incompetente autorità; pure l'implorare a tutti i suoi atti il regio *exequatur*, con quell'affettata generale intera

sommessione con cui lo fa, dimostrala subordinata in modo alla Civile autorità, come se da essa credesse derivare a' suoi decreti tutta la forza, e fregiata andasse del potere legislativo in ogni punto di religione. Poichè, se non la considerava come tale, a che tanta dipendenza? Nè ci si risponda, che non per altro motivo chiedea il regio *placet*, se non « acciò si degnasse il Sovrano di accordare la troppo necessaria protezione per la esatta esecuzione « delle sue costituzioni », come si vorrebbe darcela ad intendere nel decreto sopra l'autorità delle costituzioni medesime (1). Anche gl' Inglesi con questo pretesto, e sotto questo titolo riconoscono il loro parlamento come fornito del potere legislativo nelle materie ecclesiastiche. « Il parlamento (dice il p. Curayer loro apologista, nella trigesima prima proposizione fra le dannate dai Vescovi francesi nell' anno 1727) d' Inghilterra non comparisce « nella pubblicazione dell' ordinario e in quella della liturgia, che per appoggiare l' opera « del clero; e perchè, avendo egli solo il potere « legislativo, i Vescovi non avrebbero potuto far « ricevere la loro riforma, se non fossero sostenuti « dall' autorità sovrana ». Non ha egli forse in maniera somigliante confessata il sinodo la sua impotenza, ed insieme la suprema autorità del principe nella più splendida forma, nei promemoria ad esso

(1) *Parag.* 1.

umiliati (1)? Leggasi la condizione che aggiugne alle sue concretate riforme. Eccone un esempio in quella che risguarda i voti, e gl' istituti de' regolari: « se il religiosissimo sovrano si degnasse di appro-« var questo piano, come noi lo supplichiamo istan-« temente, persuasi della necessità di metterlo in « pratica; potrebbe commettere l' estensione delle « regole a persone illuminate e zelanti, per così « rendere utile stabilmente la vita regolare a colo-« ro, che si sentiranno chiamati ad abbracciarla ». Presso che tutte le altre suppliche sono accompagnate da clausole di questo tenore. In ciascheduna si estolle il sovrano a legislator nella Chiesa.

Quid miscere juvat vires orbemque?
O male concordes nimiaque cupidine caeci! (2)

§. LXXIV.

Non frammischiamo, essi dicono, l' una e l' altra autorità nei sovrani, anzi determiniamo gli oggetti della competenza di entrambe e di ciascheduna fissiamo i veri confini: quindi, riconoscendo la vera autorità della Chiesa, crediamo, che « il divin Re-« dentore abbia ristrette tutte le facoltà, che diede « ad essa, allo *spirito* (3) ». Credono essi di porgerci con ciò una vera idea dell' ecclesiastica autorità?

(1) Vedi *la Sess. VI*, e *la lettera del* Serrati al Vescovo di Pistoja posposta agli atti del Sinodo.
(2) *Lucano.*
(3) Vedi *gli atti del Sinodo pag.* 80.

Abbia pur questa per oggetto primario ed immediato lo *spirito*; è dessa o no suprema nella Chiesa in materia di religione? Se non lo è, non può dirsi più la sola, nè la vera autorità. Lo stesso difensor della *dichiarazione del clero di Francia*, cui dal partito si tributano tanti encomii, apertamente c'insegna, essere suprema l'autorità conferita da Cristo alla Chiesa in ordine alla religione, siccome sostiene similmente essere suprema quella dei monarchi e dei principi nel governo civile: *Satis claruit*, così egli, *duas quidem potestates esse oportere, ecclesiasticam et civilem, distinctis officiis, quae principales sint ac supremae quidem suo quaeque in officio*. Ma come possono essi per tale riconoscerla, se la fanno dipendente da quella del temporale sovrano? Il supremo dominio debbe estendersi a tutto ciò che è di sua *competenza*; cioè deve far esso sentire senza veruna dipendenza il suo influsso sopra tutto ciò, che è compreso in quell' ordine di cose, in cui si dice supremo. Se dunque la Chiesa ha nelle cose di religione questa suprema autorità, come la fede ci obbliga a credere; dovrà necessariamente essere costituita indipendente in quelle materie, che direttamente risguardano la religione. Ora nel novero di queste materie non si comprende soltanto quanto risguarda la dottrina ed i sacramenti; ma i costumi ancora, la disciplina, i ministri. In tutto questo adunque dovrassi ammettere la sua indipendenza da chiunque la riconosce fornita di questo supremo potere. Ma un Si-

nodo, il quale implora ed attende dall' autorità civile forza e valore a' suoi atti sopra le regole dei costumi, e di disciplina, non che circa l'elezion dei ministri, mostra col fatto di riconoscere tali materie di competenza dell' autorità medesima. Dunque viene col fatto stesso a dichiarare non essere indipendente l'autorità della Chiesa in tutto quello che *risguarda direttamente* la religione; e in conseguenza non più *suprema*. Ed in vero che altro vuol insinuarci un tal sinodo, col dire *ristrette* le facoltà della Chiesa allo *spirito*, se non che si debba separare nell'uomo l'*interno* dall'*esterno*, ed assoggettare il primo alla Chiesa, il secondo poi alla laica sovranità? Ma gli ecclesiastici comandamenti, come quelli dell'annua confessione, della comunione pasquale, dell' astinenza dalle carni, del digiuno in certi giorni, dell'assistenza al sacrifizio nei giorni festivi, riferendosi tutti (come riflette il citato eminentissimo apologista del breve contro l' Eybel) alla esterior polizia, come pure tutte le sacre funzioni, non potendosi eseguire senza un estrinseco ministero, appartengono all' *esteriore* dell' uomo. Dunque sì quelli che queste saranno di regia ispezione e diritto. Siccome poi non può la Chiesa esercitare *visibilmente* il suo governo senza mezzi estrinseci, dovrà generalmente in tutto e per tutto dipendere dalla civile podestà nell'esteriore esercizio della sua autorità: che è quanto dire, non avrà essa ricevuta da Cristo autorità veruna, non dandosi vera autorità senza il diritto di esercitarla; non

avendo cioè l' autorità di comandare, chi non ha quella di farsi ubbidire. Ecco gli oggetti, ecco i *veri* confini stabiliti dal sinodo all'ecclesiastica potestà, ecco il governo, ecco la chiesa de'novatori.

§. LXXV.

L'eruditissimo monsig. Brancadoro tradusse dalla francese nell'italiana favella una bellissima opera sopra le *due potestà*, in cui si fa coll'ultima evidenza vedere, come il determinare la loro *competenza* dagli oggetti *interni* od *esterni* è un rovesciare non meno l'una che l'altra. Poichè « se tutto ciò che « è *interiore* compete alla spirituale, essa avrà di« ritto non solamente di sottomettere la volontà dei « fedeli a tutti i sistemi di governo, che essa pre« tenderà essere i più conformi alle leggi della ra« gione, ed all'utilità pubblica; ma ancora di pre« scrivere ai principi tutto ciò che essi devono fare « relativamente a questi oggetti; e siccome la vo« lontà è il principio necessario di tutte le azioni « esteriori dell'uomo: la potestà spirituale, coman« dando alla volontà, regolerà definitivamente tutte « le azioni esteriori, anche quelle che si riferiscono « direttamente alla società civile » (1). Se adunque si devono stabilire gli oggetti e i confini alle due *potestà*, convien ricorrere ad altri rapporti. Su di che è d'uopo riflettere, che siccome alcune leggi

(1) *T. 4, c. 3. §. 1, pag.* 13.

del legittimo principe, benchè abbiano per immediati oggetti, oggetti soltanto temporali; pure producono una morale obbligazione nei sudditi, e perciò risguardano in qualche modo anche lo spirituale nell'uomo: così del pari, quantunque si fingesse meramente spirituale la podestà che gode originalmente la Chiesa; negare non le si potrebbe tuttavia qualunque influenza sul temporale dell'uomo, in quanto questa si riferisce direttamente allo spirituale. Delira adunque col sinodo pistojese l'autore del *Piano di una riforma ecclesiastica* (1), volendo cominciar la riforma dal persuadere ai popoli, che la potenza del Papa non si estende sopra gli oggetti temporali, quantunque collo spirituale connessi. Che se chiama egli la contraria prevenzione un ostacolo alla ideata riforma, ne ha ben tutto il fondamento; poichè sappiamo per le divine promesse, che la stabilità della fede, e la perpetuità della Chiesa e del suo governo, saranno sempre insuperabili ostacoli alle ardite intraprese dell' errore e della insubordinazione.

§. LXXVI.

Svelato il vero scopo dei novatori nel volere ristrignere l'autorità della Chiesa al solo *spirito*, e manifestata perciò la natura della *dominazione*, che si vorrebbe esiliata dalla Chiesa stessa: rimanci a

(1) *Bibliot. Eccl. t. 1. Pavia* 1790.

conoscere, se il *temperamento della monarchia coll'aristocrazia* distrugga o no necessariamente nel Papa l'essere di vero monarca. Si è già provato, che nel governo ecclesiastico il potere di ciaschedun Vescovo, sebbene conferitogli immediatamente da Dio, non esclude ogni dipendenza, e che ne deriverebbero le stessissime conseguenze, tanto se questa dipendenza fosse dalla Chiesa, quanto se fosse dal Pontefice. Ora non rincresca, a maggior dilucidazione dell' argomento, che può considerarsi come il principale appoggio dei novatori, che si faccia una breve digressione, provando direttamente, che nemmeno la modificazione dell'aristocrazia verrebbe a sovvertire necessariamente la monarchia. E primieramente si noti la inesattezza dell'espressione *governo monarchico-aristocratico*. Imperciocchè, a parlar propriamente, ogni composizione di più forme semplici di governo non risguarda che il solo esercizio della suprema potestà, nè può mai entrare nella forma essenziale di qualsiasi governo, il quale sarà sempre essenzialmente o monarchico, o aristocratico, o democratico. « Considerando (dice il Burlamachi) la sovranità in se stessa, e nel punto di « sua pienezza e perfezione, tutti i diritti, che essa « contiene, devono originariamente appartenere ad « una sola e medesima persona, o ad un solo e me« desimo corpo, senza divisione, o partizione; tal« mente che non vi sia se non una sola volontà « suprema, che governi lo stato ». Nè questa verità tocca punto le differenti opinioni sopra l'origine

della sovranità, nè può contrastarsi in verun sistema; poichè sempre si verifica, che all' unità del corpo politico non può corrispondere che (per così dire) una sola anima, cioè una sola autorità suprema, residente in un solo capo d' ordine: sia poi esso o una sola persona, o un collegio di ottimati, o l' intero corpo della nazione. *Regularitatem* (scrive il Puffendorff) *civitatis in hoc consistere arbitramur, ut omnes et singuli ab una veluti anima videantur regi, seu ut summum imperium, indivisum et inconvulsum, ab una voluntate per omnes civitatis partes atque negotia exerceatur* (1).

§. LXXVII.

È vero che la sovranità, tutto che nella sua pienezza comprenda la *legislativa*, la *giudiciaria*, e l' *esecutiva* potestà, pure trovasi in alcuni governi in queste sue tre parti divisa; ma se ben si considera la forma di tali governi, vedrassi, che questa separazione, ponendo limiti a cadauna di queste tre potestà, denota nel medesimo tempo, che nè l' una nè l'altra può essere originaria in quello che la esercita, ma delegata: e quindi ci guida a riconoscere un supremo capo dominante, in cui sieno tutte e tre originariamente accumulate, e da cui furono separatamente distribuite. Se fossero esse originarie negl' individui che le amministrano, ciascuno di essi

(1) *De Jur. Nat. et Gent. l. 7. c. 5, §. 2.*

sarebbe indipendente dagli altri. Potrebbe adunque il legislatore emanar le sue leggi, e ad esse opporsi il giudice nelle sue sentenze: siccome pure l'esecutore potrebbe non fare eseguire le leggi e le sentenze: dal che necessariamente ed irreparabilmente seguirebbe la caduta di un tale governo. Conviene perciò ammettere un capo supremo, il quale siccome distribuì e limitò in questa maniera l'autorità dei costituiti magistrati, così abbia pure la forza di contenerli dentro i loro determinati confini. Questo supremo capo pertanto può essere un solo, o il corpo de' nobili, o il popolo: e in conseguenza la sovrana potestà indipendente si riduce sempre essenzialmente ad una delle semplici forme, benchè sia essa quanto all'esercizio divisa.

§. LXXVIII.

Da tutto ciò segue, che se anche nel governo ecclesiastico vuolsi ammettere questo *temperamento* della monarchia coll'aristocrazia, si può sempre chiedere, quale siane la base fondamentale, ovvero quale sia l'intrinseca essenzial forma di questo governo, dovendo essa essere una o l'altra delle tre semplici; come, non avvedendosi di cadere in contraddizione, confessano i novatori medesimi, collo stabilire e riconoscere la vera sovranità nel corpo aristocratico. Si avvedono ben essi, che sarebbe un esporre la Chiesa ad un aperto pericolo di scisma, il volere in essa ammettere due capi supremi. O-

dasi il Tamburini nella sua *Vera* (meglio direbbesi *falsa* ed *erronea*) *idea della santa Sede*: « Non « si può dare sistema più assurdo ..... Si capisce « benissimo come anche sotto un padrone assoluto « possa conservarsi l'unità, per cui fu stabilito da « Cristo il primato. Ma l'idea di due capi è diret- « tamente contraria a questo fine .... In questo si- « stema si stabiliscono due supreme autorità, atte « a portare il pericolo dello scisma, e della divisio- « ne ». Non poteva egli dichiarare più precisamente l'assoluta necessità di un solo supremo dominante. Nulla poi serve, che riconosca per tale unicamente il Concilio, poichè in ogni caso gli si dimanda, per qual ragione pretenda egli « contraddetta « dal piano originario della gerarchia ecclesiastica « l'assoluta monarchia del Papa ». Se risponde, perchè esso piano importa un governo *monarchico-aristocratico*, ci porge incautamente le armi, onde combattere parimenti l'assoluta sovranità dell'aristocratico corpo. Tanto l'assoluta monarchia vien contraddetta dal suo temperamento coll'aristocrazia, quanto lo viene l'assoluta aristocrazia dall'essere temperata colla monarchia. Son tutte e due forme di un assoluto governo: star possono adunque ambedue separate: e se si compongono, non formeranno giammai un terzo governo in quanto alla sovranità indipendente ed assoluta, ma questa risiederà sempre o nell'una o nell'altra. Se adunque da una tale composizione non è distrutta l'aristocratica, perchè lo sarà la monarchica forma? Il supposto

temperamento non può riferirsi che all'esteriore esercizio. Allora s'introdurrebbe una terza forma essenzial di governo, quando nulla potesse il Papa senza la Chiesa, nulla la Chiesa senza il Papa: nella quale ipotesi verrebbe ad ammettersi nell'uno e nell'altra un'eguale impotenza, o, se anche vuol dirsi, una eguale autorità; poichè nulla potrebbe l'uno contro dell'altra, nè questa contro di quello: ed ecco l'*aperto pericolo* dello scisma, e nello scisma l'assoluta impossibilità di toglierlo per mancanza di un'autorità sovrana.

§. LXXIX.

Su questo temperamento ragiona assai bene il Cristianopoli, trattando della nullità delle assoluzioni ne' casi riservati, ove dimostra, che dall'appellarsi monarchia temperata di aristocrazia, e non aristocrazia temperata di monarchia, ne seguirebbe ciò che è direttamente opposto al fine, per cui si sogna questa composizione, cioè che non il Concilio del Papa, ma il Papa del Concilio avrebbe maggiore l'autorità. Ecco il suo argomento: « Dicendo eglino « (i novatori) essere il governo della Chiesa mo- « narchico temperato di aristocrazia, in primo luo- « go, non si può capire come abbia luogo il tempe- « ramento tra due potestà, delle quali una dipen- « da dall'altra in ogni maniera (come vorrebbero il « Papa dipendente dalla Chiesa), ma questa non « dipenda da quella in alcun modo. E poi, se an-

« che si potesse concepire in questa ipotesi vero
« temperamento, non sarebbe altrimenti *forma*
« *monarchica temperata di aristocrazia*, ma bensì
« *forma aristocratica temperata di monarchia* ;
« perchè ove dicesi una certa forma essere tempe-
« rata con un'altra, s'intende, che quella abbia la
« principal parte, e che se le meschi alquanto del-
« l'altra in minore quantità, o grado che vogliam
« dire: a somiglianza del vino, che diciamo tempe-
« rato con acqua, allorchè ad una maggior quanti-
« tà di vino si meschia una quantità minore di a-
« cqua; laddove, se fosse maggiore la forza dell'a-
« cqua che del vino, non si direbbe vino tempera-
« to con acqua, ma bensì acqua temperata con vi-
« no. Laonde finchè si voglia la potestà del Con-
« cilio superiore a quella del Papa, comunque si
« considerassero temperate insieme, nondimeno,
« dandosi la forza maggiore al Concilio, cioè all'a-
« ristocrazia, ed alla monarchia del Papa la minor
« forza, sarebbe non mai monarchia temperata di
« aristocrazia. Eppure confessano i sostenitori di
« questa sentenza, essere di fede lo stato monar-
« chico della Chiesa, nè potersi asserire che sia
« *aristocratico temperato di monarchia*; il che è
« contradditorio al loro sistema, ed è un *credere*
« cattolicamente, ma un ragionare incoerentemen-
« te ». Infatti monarchico lo confessa il tanto da-
gli avversarii celebrato Gersone: *Status papalis*,
dice egli, *institutus est a Christo supernaturaliter et
immediate, tamquam primatum habens monarchi-*

cum et regalem in ecclesiastica hierarchia, secundum quem statum unicum et supremum Ecclesia militans dicitur una sub Christo. Quem Primatum quisquis impugnare vel diminuere, vel alicui ecclesiastico statui peculiari coaequare praesumit, si hoc pertinaciter faciat, haereticus est, schismaticus, impius atque sacrilegus (1). E monarchico pure lo dichiara la chiesa di Francia, condannando il Richeriano sistema: *Hierarchiae ecclesiasticae potestas divino jure monarchia est, eaque papalis, cui quilibet fidelium subesse dignoscitur.*

§. LXXX.

Converrebbe che tutto il cattolico mondo fosse cieco, per non iscorgere la temerità degli avversarii nel congiurare contro la ecclesiastica monarchia, o la loro stoltezza nell'ammetterne la denominazione, ad essa attribuendo poi un significato del tutto contradditorio. Gridano essi a tutto fiato non essere la Chiesa una monarchia, non aver che fare il governo ecclesiastico coi temporali governi. Quando poi vien loro opposta la dottrina della Chiesa gallicana, dei Gersoni, dei de Marca, dei Bossuet, e di altri molti da loro venerati, benchè a torto, quai corifei del partito, colpiti alla loro autorità, concedono a mezzo labbro all' ecclesiastico governo il titolo di monarchia, ma gliene negano l'essenza, com-

(1) *De statu Sum. Pont. Consid.* 1.

parir facendo questi pretesi loro Padri, come se inteso non avessero se medesimi, nè si fossero fatti intendere dagli altri, adoperando un vocabolo ad esprimere un senso direttamente contrario al letterale. Qual cosa infatti più ridicola della *ministerial monarchia* da essi inventata, e che vogliono essere stata intesa da tutti quelli, che sebbene riconoscono per monarchico il governo della Chiesa, non credono tuttavolta meritevoli del titolo onorevole di *Papisti* o di *Ildebrandisti*? *Ministeriale monarca* non è forse in sostanza il primo, o, per dir meglio, il *solo ministro*? Dunque la natura del governo, e la denominazione della sua forma non più si dovranno raccogliere dalla qualità del capo d'ordine, ma dal ministro. E ciò intesero gli autori suddetti? Dunque il ministro e il *primato monarchico*, la dipendenza e la *monarchica potestà* saranno una cosa stessa: dunque la Chiesa non sarà *una* per l'unità del suo capo, ma per l'unità del suo ministro: e poichè la potestà, di cui parlano Gersone e la Chiesa di Francia, è quella di cui partecipa la *gerarchia*; così il potere gerarchico non sarà un poter di comando, ma un dover di ubbidienza, lo che è lo stesso che negare ogni autorità legislativa, non solo al monarca, ma eziandio a tutto il corpo de' Vescovi, cioè all' aristocrazia, di cui si vorrebbe temperata la monarchia.

§. LXXXI.

Il primato del papa dicesi dal cancellier gallicano *monarchico* e *regale*. Se perciò il Papa quantunque monarca e re nella Chiesa, fosse solamente ministro, ossia suo capo ministeriale, temer dovrebbero i principi che ad un puro ministero non si riducesse finalmente anche la loro sovranità. Ed in vero i sediziosi sistemi de' moderni falsi politici, i quali tendono al rovesciamento dei troni, non possono non riconoscersi identici con quelli che tentarono, e tentano tuttora, benchè più occulti e timidi, d'introdur nella Chiesa i così detti *giansenisti*, gente nemica dell'una e dell'altra potestà, i quali, se non i primi, almeno furono i più arditi nel predicare questa stranissima forma di sovranità, cioè la monarchia ministeriale. Adoprano, è vero, i più astuti artifizii onde guadagnarsi il favore dei dominanti, coll'estendere la loro autorità anche sugli affari della religione, sebbene della più stretta ecclesiastica competenza, spogliandone il Papa. Ma è questo appunto il primo colpo che vibrano contro la loro stessa autorità, riducendola poi allo stato della pomposa donzella descritta da Ovidio, in cui

. . . . *gemmis auroque teguntur*
Omnia: pars minima est ipsa puella sui.

Imperciocchè una volta che si stabilisca essere l'autorità sopra le materie di Religione di attenenza della civile sovranità, ne viene di conseguenza, che

se mai si rivestisse la *moltitudine* del diritto sopra le cose di religione, la *moltitudine* stessa pretenderebbe che le appartenesse eziandio l'autorità politica. Ma i giansenisti si studiano in ogni modo, sebbene nascostamente, di attribuire alla moltitudine de' fedeli un tale diritto, accordandole quello di assoggettare al tribunale di sua ragione e Chiesa, e Concilii, e Pontefici, e ciò all'oggetto che co' privati suoi lumi svolgendo il codice delle Scritture, e ripescandone nella caligine di una chimerica tradizione un senso arbitrario, rischiari la Chiesa, corregga i Concilii, rigetti a suo grado i Pontefici, e si erga a giudice di se stessa, della sua fede, della sua religione. Che nella *moltitudine* ammettano essi un tale diritto, è cosa dimostrata da tanti, che si diedero la pena di svelare il *mistero* delle Gianseniane dottrine; e ne fanno testimonianza, a chiunque voglia leggerle, le opere del Tamburini: cioè la sua *Analisi*, la *Vera idea*, le *Lettere piacentine*, e le sue *Teologiche prelezioni*, nelle quali è il discorso sempre diretto a tutto il corpo, ed a ciascheduno del corpo de' fedeli, che da lui viene costituito moderatore della propria credenza. Suppongasi adunque che alla politica sovranità sia inseparabilmente congiunta l'autorità sulle materie di religione: ne avverrà, che la stessa *moltitudine*, trovandosi fregiata di questa, che è la più nobile e la principale, si persuaderà ben di leggieri di possedere ancor quella. Se può esaminare, e rigettare le leggi de'suoi spirituali sovrani, che risguardano la

sua eterna felicità; molto più crederà essa di poterlo fare circa le leggi de'suoi sovrani temporali. Che se in questo modo snaturano il governo ecclesiastico, che non ardiranno contro il civile gli *umili* ed *ubbidienti* giansenisti? Insegnino pure al popolo, che sacre sono le persone de'regnanti, e che da Dio deriva la loro autorità: potrà esso sempre rispondere, che, quantunque da Dio essa proceda, non può essere giammai tale che rechi pregiudizio alla sua libertà di esaminarne, accettarne, o rigettarne le leggi, e che costituisca dalla nazione indipendenti i Sovrani medesimi. Se il Papa, benchè dicasi avere immediatamente da Dio ricevuta l'autorità, benchè sia stato da Cristo stabilito fondamento e capo della Chiesa, benchè consultato ed ubbidito da tutto il cattolico mondo, benchè *monarca* e *re*, non è realmente che un semplice ministro della Chiesa, dalla quale può essergli tolta la papal dignità; perchè non dovrà poi persuadersi, che lo stesso temporale sovrano, tuttochè abbia ricevuta da Dio la sua autorità, quantunque sieda giudice e legislatore, sia tuttavolta alla nazione soggetto? È forse la sua autorità più sacra e sublime che quella del Papa? Ecco il discorso, che naturalmente farebbe la *moltitudine*, imbevuta che fosse dei gianseniani principii sopra l'ecclesiastica sovranità; e tanto più tenace sarebbe nel sostenere questa chiarissima parità, quanto che crederebbe di formarsi, così pensando, una giusta idea del legittimo sovrano temporale, equiparandolo a quella sovranità, che viene da tutti

riconosciuta senza contrasto, come immediatamente da Dio costituita, quale è l'ecclesiastica. Questo appunto è lo scopo cui mirano i novatori; ed osserva a proposito il signor Audainel, che i primi a far cadere dal trono l'immortale Luigi XVI col prestare il civico giuramento, furono quelli che erano celebri in Francia per l'aperta professione del giansenismo (1).

§. LXXXII.

Credo di avere convincentemente dimostrato che la forma del governo da Dio stabilito a reggimento della Chiesa sia la Monarchia, e che il Sommo Pontefice sostenga in essa il grado di vero monarca. Voglia Iddio, che gli argomenti co' quali mi sono studiato di provarlo, facciano salutare impressione sugl' intelletti de' traviati novatori, e li convincano de' loro errori. Chiudo in tanto questo Preliminare Discorso, e mi apro l'adito alla trattazione del soggetto principale dell' Opera colla seguente chiarissima argomentazione. Il Papa, come si è dimostrato, è un vero monarca. Dunque dev' essere fornito de' mezzi necessarii all' esercizio della sua monarchica autorità. Ma il mezzo più necessario a tal fine è quello di chiuder l'adito a qualunque pretesto di cui usar potessero i sudditi suoi per negare sommessione alle di lui decisioni, ed ubbidienza al-

(1) Vedi la sua Storia della rivoluzione.

le di lui leggi : e questo mezzo non può essere che la di lui *infallibilità*. Dunque il Papa è *infallibile*. Come poi, e quando, e con quale estensione egli lo sia, si conoscerà nel corpo dell' Opera, a cui nel Nome del Signore mi accingo.

TRATTATO

SOPRA

LA INFALLIBILITÀ PONTIFICIA

Digitized by Google

TRATTATO

SOPRA

LA INFALLIBILITÀ PONTIFICIA

EGO ROGAVI PRO TE, UT NON DEFICIAT FIDES TUA

Luc. Cap. XXII.

Digitized by Google

CAPO I.

Si risponde agli argomenti del Le-Gros dedotti dalla Scrittura contro l' infallibilità de' romani Pontefici.

1. Previene il le-Gros i suoi leggitori contro una tale pontificia prerogativa, coll'involgere nella massa universale dell' uman genere lo stesso successore di san Pietro, facendolo con tutta l'umanità soggetto alla bugia, *omnis homo mendax* (1); quasi che nulla di particolare in esso si trovi, che come tale il sottragga alla comune infezione della menzogna. Non è poco ch' egli dal primato che ha il Papa nella Chiesa non conchiuda dover lui averlo anche nella menzogna stessa: che cioè siccome il Papa sorpassa tutti dell'ecclesiastica gerarchia, così prevaler ei debba a tutti negli effetti funesti dell'adamitica colpa, e che quindi il nutrimento, che per divino comando deve dare ai fedeli, sia un nutrimento non di salute e di vita, ma di peccato e di morte (*a*).

(1) *De Ecclesia, sect.* 3. *c.* 3, *concl.* 8. *p.* 337.

(*a*) Una tal degenerazione de' Papi, e di tutta la Chiesa, viene con orror de' fedeli ammessa dall' empio opuscoletto, tradotto, ed uscito in Pistoja nell' anno 1786, che ha per titolo: „ Gesù „ Cristo sotto l' anatema e sotto la scomunica: ovvero riflessio„ ni sul mistero di Gesù Cristo rigettato, condannato, e sco„ municato dal gran sacerdote, e dal corpo de' pastori del po„ polo di Dio „.

2. Non sa egli l'autore, che il fine primario, anzi l'unico ed immediato, di Cristo nell'istituire in san Pietro la sovranità, fu perchè insegnasse a tutti i fedeli i cattolici dogmi, e li guarentisse dagli assalti dell'eresia, e quindi dai cavilli della menzogna, onde una ne fosse la credenza? Glielo dirà san Cipriano: *Ut unitatem manifestaret, unam cathedram instituit* (1). Se adunque tale fu il fine di Cristo; avrassi necessariamente in Pietro un doppio rapporto, quello cioè d'uomo privato, e quindi soggetto alla menzogna, e quello di pastore universale, sotto il quale venga sottratto dal comune contagio della bugia: il quale doppio rapporto rimarrà sempre in esso inconfuso e distinto (2). Dimostrandosi quindi a Pietro promessa l'infallibilità, come pastore e principe, nulla conclude quel generico principio, *omnis homo mendax*, se pria non si dimostri doversi applicare a Pietro sotto entrambi quei rapporti: lo che non potrà dimostrarsi giammai, non obbligandoci il contesto ad estendere quella proposizione *ad singulos* e *semper*, e potendo quindi per quelle parole *omnis homo* intendersi la *massima parte* degli uomini, e non i singoli individui in ogni circostanza, condizione ed impiego. Conobbe infatti l'autore la necessità di dimostrare incluso il romano Pontefice nell'universale infezione; sebbene lo faccia con argomenti, che provano invece esser

(1) *De Unitate Ecclesiae*.
(2) Ved. il cap. 24 di questo trattato.

egli un cattivo logico. Ed in vero: *Scriptura*, dice egli, *non patitur excipi romanum Pontificem; nam inerrantia soli Ecclesiae, seu pastorum universalitati, tribuitur. Unde ad Ecclesiam beatus Petrus, ut quilibet alius a Christo remittitur, si ipsum aliquis ex fratribus non audierit; nec ipse solus, sed cum aliis Apostolis judicat in Concilio Hierosolymitano. Hinc beatus Gregorius* (1) *ajebat: Si in mea correctione despicior, restat ut Ecclesiam debeam adhibere.* Or ecco in ultima analisi il suo ragionamento: il Papa è fallibile, perchè ciascun uomo è bugiardo, e la Scrittura lo ascrive al numero universale de' bugiardi, perchè lo dichiara fallibile. Tale appunto è ordinariamente la logica de' Novatori moderni: raggirarsi sempre attorno il medesimo centro in circolo vizioso. Ma lasciata da parte la forma dell'argomentazione passiamo ad esaminare gli argomenti, che egli, sebbene senza alcuna connessione, ci accenna.

3. Quanto al primo, che cioè alla sola universalità de' pastori abbia Cristo conferito il privilegio dell'infallibilità, siccome forma esso l'essenza di tutta la presente questione, così non può venire disciolto se non col terminare del trattato. Dal secondo quindi prendiamo le mosse dimostrando, che Gesù Cristo nel mandare al tribunal della Chiesa Pietro ed il traviato fratello, nè contemplò l'essere di pontefice in Pietro, nè in questo un errore con-

(1) *Lib.* 5, *epist.* 18.

tro la fede, nè per ultimo ivi intese d'indicare il tribunale di tutta la Chiesa cattolica. In quanto al primo, è certo che il precetto isolato non dimostra altrimenti. Imperciocchè quando si tratta di alcuno elevato ad un grado sopra tutti eminente, ed eccettuato quindi dalla comune degli altri, non si può dichiararlo soggetto ad un precetto, il quale, sebbene generale, suppone subordinazione, quando prima chiaramente non provisi compreso lui stesso nel medesimo stato di subordinazione, ad onta dell'eminente suo grado, ossia del suo primato. Possono adunque i difensori della papale supremazia a tutto diritto sempre rispondere, che nel precetto *si peccaverit in te* debba sottintendersi la condizione, *nisi sit supremus Ecclesiae pastor*, quale fu stabilito san Pietro, ed in esso ogni suo legittimo successore; benchè Cristo, come di già superflua dopo l'istituzione della gerarchia, non abbiala espressamente dichiarata. Tocca quindi all'autore provarci, che Cristo non abbia voluto eccettuare lo stesso Pietro ad onta dell'eminente suo grado di principe e capo, altrimenti a nulla vale l'argomento.

4. Si avvisano per verità gli avversarii di convincerci, non solo che Pietro possa denunziarsi alla Chiesa, ma che anzi egli stesso debba alla Chiesa accusare il caparbio fratello, traendo dalla polvere certi antichi messali, ne' quali il discorso di Cristo sopra l'ordine della correzione fraterna è diretto alla medesima persona di Pietro: *In illo tem-*

pore, respiciens Jesus in discipulos suos, dixit Simoni Petro: Si peccaverit in te etc. Checchè ne sia di questa lezione, contraria per altro all'autorità del testo greco, non che alla concordanza de' latini nelle poliglotte, ed a tutto l'intiero capo decimottavo di san Matteo, in cui dicesi assolutamente da principio: *In illa hora accesserunt discipuli ad Jesum dicentes, etc.*; qualora non si dimostri che ivi Pietro era in figura di principe e fondamento, nulla si potrà inferire che serva di appoggio al loro assunto: e ciò non sarà mai possibile il dimostrare, quando non sia provata inseparabile in Pietro la rappresentanza di principe dalla sua privata persona, e quindi che quanto di Pietro si dice debba intendersi a lui detto non solo come persona privata, ma anche come Principe e Capo. In questa ipotesi poi lascio agli avversarii il pensiero di provare, che quando eziandio Cristo da se rigettò lo stesso Pietro poco dopo la sua confessione, chiamandolo *Satanasso*: *Vade post me, Satana, scandalum es mihi*; abbialo ripreso, e così appellato come capo della Chiesa.

5. Che se volessimo ben anche concedere prescriversi da Cristo che la causa dal tribunal pontificio venga portata a quello della Chiesa, e che a questa prescrizione esser debba soggetto il medesimo Pietro; neppure verrebbe con ciò dimostrato lui esser fallibile: poichè l'oggetto dell'infallibilità è la fede; nè il peccato, di cui quì si parla, è un peccato, ossia un errore contro la fede. Un tale erro-

re, non essendo una privata offesa, ma un delitto contro Dio rivelante, e contro la Chiesa custode e vindice delle verità rivelate, direbbesi piuttosto un peccato *in Deum et in Ecclesiam*, non già contro una singolare persona, come indica Cristo dicendo: *Si peccaverit in te*, e come l'intese S. Pietro, che si fece ad interrogare il suo maestro: *Quoties peccabit in me frater meus, et dimittam ei? usque septies?* e così parimenti l'intese il Salvatore, rispondendo: *Non dico tibi usque septies, sed usque septuagies septies.* Una tale indulgenza e remissione, senza imposizione di altre pene, si proibisce da Dio e dalla Chiesa nelle materie di fede. Se adunque non è quel peccato un errore contro la rivelata dottrina, ma un'ingiuria privata e personale; potrà esso giudicarsi, e venire punito da un tribunale fallibile, e quindi la regola ivi prescritta di denunziarlo non prova menomamente fallibile quello, a cui neppur si deputa la sentenza. Se finalmente pretendesi, che da Cristo siasi diretto a Pietro il discorso; nemmeno in tale ipotesi ha di che applaudirsi l'autore, perchè ha sempre luogo il primo argomento della distinzione in lui dei due rapporti, di persona privata cioè, e di capo della chiesa. Adunque, *si peccaverit in te*, cioè contro la di lui privata persona, *dic Ecclesiae*, acciò non venga trasportato da violenta passione di collera e di vendetta nel giudicare l'offesa, e nell'imporre o troppo inconsiderato, o troppo severo il castigo, perocchè il precetto d'*instruere in spiritu lenitatis* non eccet-

tua chicchessia. Nè a questa interpretazione punto contraddice l'aver a tenersi il fratello contumace in conto di *pubblicano* e *infedele*, non altro quivi prescrivendosi che l'astenersi dal comunicare con esso; la qual comunione si nega anche per altri peccati, che non sono contro la fede.

6. Oltre al non considerarsi in questo precetto compreso Pietro, almeno come padre universal dei cristiani, oltre al non essere il peccato dell'incorrigibile fratello contro la fede; non può dirsi neppure, che abbia inteso Cristo per *Chiesa* il corpo di tutti i pastori, o dispersi, o congregati in concilio, come sarebbe d'uopo perchè se ne potesse inferire la subordinazione del Papa a tutta la Chiesa, come vogliono i Novatori; ma sibbene deve dirsi aver egli intesa quella Chiesa particolare soltanto, di cui fossero membri o sudditi l'offeso e l'offensore. E come in fatti potea egli alludere al corpo tutto de' Vescovi, o dispersi, o congregati? Essendo dispersi, renderebbesi necessario, che il denunziante al loro tribunale tutto girasse o con la persona o con lettere il cattolico mondo, per deporre il delitto del suo fratello: del che non può pensarsi cosa più strana. Congregati poi non sono sempre: e perciò, o che avrebbe ciascuno il diritto di convocarli in concilio, acciò giudicassero il peccato che denunziare dovesse, o che si farebbe a qualunque reo concepire fondata speranza d'irsene impunito, se l'offeso fosse costretto ad aspettare (e forse senza vederne il fine), che per altre cause e

da una legittima potestà radunato venisse il concilio. Devesi adunque interpretare in questo luogo la Chiesa con S. Gio: Grisostomo e con Teofilatto, non per l'*intiero corpo*, ma pel solo *grado* di pastori della Chiesa, nell'ordine in cui sono distribuiti (*a*). Dovrà quindi il fedele aver ricorso al suo Vescovo, e quegli e questi al Papa, perchè l'uno presiede ad una Chiesa particolare, e la rappresenta, l'altro presiede e rappresenta la Chiesa universale. In quella guisa che taluno dicendo: mi feci giudicare da Roma; dinoterebbe non già l'intiero popolo romano, ma il solo giudice e principe; così ricorrendo alla Chiesa, s'intende al suo capo e pastore, che è appunto il Vescovo nella propria, ed il Pontefice in tutta la Chiesa.

7. Quanto al Concilio Gerosolimitano apostolico che fuor di proposito ci obbietta l'autore, verrà l'opportuna occasione di parlarne, quando tratterassi del fine, per cui sono instituiti i Concilii, e del modo con cui furono sempre celebrati, dove si proverà ad evidenza, che in nulla punto pregiudicano al privilegio dell'infallibilità del Papa. Basta

(*a*) Alcuni padri come S. Girolamo, S. Gregorio, ed altri, spiegano quì per Chiesa la moltitudine de' fedeli: ond' è che il Castalione al *dic Ecclesiae* sostituì *dic reipublicae*, sostenendo democratico il governo ecclesiastico. A torto per altro; perchè quei padri lontanissimi, come apparirà dalle loro testimonianze che si recheranno in progresso, dal concedere al popolo alcun diritto nei giudicii ecclesiastici, intesero solo di chiamarvi la moltitudine, non come giudice, ma come semplice testimonio, a maggior vergogna e confusion dell' errante. Nuovo argomento in nostro favore.

per ora riflettere, che non si può dal fatto concludere, che S. Pietro non potesse per se solo porre l'ultimo termine a quella controversia sopra le osservanze legali. Poichè l'esistenza di un fatto particolare seco non porta i caratteri e i segni di un'assoluta generale necessità di far sempre lo stesso. Abbiamo di ciò un chiarissimo esempio nel medesimo Pietro, il quale sebbene, al dire del Grisostomo, potesse con pienezza di autorità surrogare da se solo un altro Apostolo a Giuda prevaricatore; pure amò piuttosto affidar l'elezione alla sorte, per non rendersi sospetto di predilezione. Chi mai da questo fatto, e negherà nel Pontefice un tale diritto, e pretenderà che sia questa la sola legittima forma delle elezioni? Nessuno che abbia alcun poco di senno: dunque a pari, se S. Pietro giudicar volle cogli altri, non segue, che giudicar non potesse eziandio da se solo.

8. Ma esaminiamo la bella protesta di S. Gregorio: *Si in mea correctione despicior, restat ut Ecclesiam debeam adhibere*, con cui si vuole dal Le-Gros, che il santo Pontefice abbia riconosciuto di essere egli pure soggetto alla bugia, ed abbia ad un tempo confessata la sua subordinazione alla Chiesa. Non parla ivi Gregorio delle sue dommatiche decisioni, che non avrebbe certamente espresse col nome di correzioni, ma solo della sua premura ed affetto nel correggere i figliuoli traviati o per eresia, o per scisma, o per qualunque altra colpa: sopra i quali se nulla può la sua paterna dolcezza,

non altro espediente dice rimanergli, fuorchè quello di consegnarli alla Chiesa, sospendendo il giudizio, onde almeno il rossore nel vedersi diffamati produca in essi il ravvedimento; o se il giudizio è già seguito, eccitare la Chiesa stessa a riguardarli quai membri degni di essere recisi da tutto il corpo. La correzione per altro, quantunque diretta a richiamare al sentiero della verità chi smarrito lo avesse, pure non devesi prendere per una formale dichiarazione dell'attual traviamento. Dicendo pertanto S. Gregorio, che nel caso di venir disprezzato nelle sue riprensioni non gli rimane che il partito di adoperare la Chiesa; non per altro può intendersi ch'egli creda di dover ad essa ricorrere, se non perchè eserciti sopra de'rei in modo più solenne, a terrore degli altri, gli effetti di quella giustizia, di cui li dichiarò egli meritevoli, la quale colla sua pubblicità riesce più formidabile, ed esercitata che sia da un tanto tribunale, dissipa ogni sospetto d'interesse e di prevenzione, che insorger per avventura potesse negli animi esacerbati dei colpevoli, contro la pontificia condotta, tutto che appoggiata ad un reale incontrastabile diritto, e confermata da tutte le leggi dell'equità. Dimando al Le-Gros: se il santo Pontefice sprezzato non venisse nelle sue correzioni, dovrebbe egli ricorrere alla Chiesa? No certamente, poichè, non verificatasi la condizione, non ha luogo la cosa condizionata. Se adunque dovesse intendersi per *correzione* una definizione di fede, ne seguirebbe, che il silenzio e

l'ubbidienza de'rei sarebbe sufficiente a dichiarare essa definizione infallibile, come non più soggetta alla Chiesa.

9. Ciò poi che più disonora l'autore e tutti quelli che gli fan plauso è la loro cieca credulità e colpevole trascuranza in ricopiare quel testo dalle opere di mal prevenuti scrittori, senza darsi la cura di leggerlo in fonte (*a*). Supplirò io al loro difetto. Scrive il pontefice a Giovanni vescovo Costantinopolitano, che il nome usurpavasi di *vescovo universale*, una lettera ripiena dei più efficaci motivi per muoverlo a deporre questo titolo di vanità e di superbia, minacciandolo di accusarlo alla Chiesa, quando arrendersi non volesse alle sue rimostranze: *Ego itaque per responsales meos semel, et verbis humilibus hoc, quod in tota Ecclesia peccatur, corripere studui: nunc per meipsum scribo: quidquid facere humiliter debui non omisi: sed si in mea correctione despicior, restat ut Ecclesiam debeam adhibere*. Dov'è l'oggetto di fede? Forse la denominazione ambita da Giovanni? Non già: è questo un solo punto di prudente economia, intorno a cui, anche fuori del concilio, chi riconosce il giurisdizionale primato, deve confessare nel Papa un pieno diritto. V'ha di più, che, secondo gli stessi avversarii, avrebbe potuto il Pontefice proce-

(*a*) È sistema universale dei novatori lo scrivere quello che trovano, non quello che intendono: quindi riesce lor facile lo spargere, in poco tempo e senza fatica, molti volumi di mal connessa non propria erudizione.

dere assolutamente contro Giovanni. Imperciocchè non altro facea che operare in ordine al Concilio Calcedonese, il quale attribuendo questo titolo al Vescovo di Roma, negavalo per conseguenza a qualunque altro Vescovo, non potendo darsi nella Chiesa due Vescovi universali. I così detti giansenisti poi dicono di ammettere nel Papa l'autorità esecutiva; nè avrebbe a rigore esercitata Gregorio in questo fatto altra autorità, giusta il loro sistema. Non era egli adunque obbligato a tale ricorso; eppure protestasi che fatto finalmente lo avrebbe. E perchè mai? Ascoltiamolo da lui stesso: *Haec itaque dicens, omnipotens Deus Fraternitati vestrae indicet, quanto circa vos amore constringor, quantumque in hac causa, non contra vos* (del che avrebbe forse sospettato Giovanni, nel caso che avesse il Pontefice usato della suprema sua autorità), *sed pro vobis lugeo*. Adunque solo perchè conoscesse l'ambizioso Vescovo con quanta carità di padre il trattava, obbliando per fino il giusto rigore di giudice. Se perciò il santo Pontefice, volendo con questo tratto persuadere a Giovanni la sua paterna dilezione, ed insieme atterrire l'orgoglio che dominavalo, gli minacciò di accusarlo alla Chiesa: dovrassi intendere, che abbia per sempre rinunziato a'suoi originarii diritti in materia di fede, e dichiarata solennemente la sua fallibilità? Oppure in un punto di sola economia, ricorrendo per amor della pace alla Chiesa, avrà egli in conseguenza confessata l'assoluta necessità di un tale ricorso, pria di pro-

cedere contro qualunque disturbatore dell' ecclesiastica pace, ed usurpatore dei gerarchici altrui diritti, qual era Giovanni? Veramente, chiunque ne trae sì strane illazioni, non può meglio dimostrare in se medesimo verificato il detto della Scrittura: *Omnis homo mendax*.

10. Se il nostro autore avesse avuto l'opportunità di leggere nel santo Padre (1) il modo, con cui procedette alla deposizione di Lucillo Vescovo Melitense, ed a quello con cui impose a Costanzo Vescovo di Milano di giudicare, qual suo delegato, la causa di Massimo Salonitano, come pure altre molte sue indipendenti disposizioni; se avesse, dico, avuto l'ozio, e la volontà di ciò leggere, non sarebbe forse stato sì franco nell' asserire, che san Gregorio con quella sua protesta dichiaravasi alla Chiesa soggetto. Molto meno poi avrebbe avuto il coraggio di ciò sostenere, se riconosciuto avesse in una lettera, scritta dal medesimo ad Eusebio di Tessalonica (2), la suprema autorità che non lasciava di esercitare nella stessa agitata controversia col vescovo di Costantinopoli. Spiega in essa a chiarissime note di aver minacciato a Giovanni di denunziarlo alla Chiesa, senza punto derogare alla sua potestà. Infatti comanda egli ai Vescovi che si convocavano in quella città, di non prender parte nella superbia del pretendente, ma di reprimere le ingiuriose insidie, tese con questo titolo di *univerale* al vescovi-

(1) L. 7. *ep.* 63, *ad Ioh. Ep. Syracus.*
(2) *Lib.* 7, *ep.* 70.

le carattere in tutti lo stesso, dichiarando separato dalla pace di Pietro, chi fedele non presterassi alle sue prescrizioni: *si quis* (*quod non credimus*) *scripta praesentia aliqua in parte neglexerit, a beati Petri Apostolorum principis pace se noverit segregatum*: ed avea già premesso, che se anco il loro sinodo per malignità degl' intrusi partigiani l'ambizion favorisse del vescovo di quella metropoli, rammentassero, che senza la sua approvazione se ne teneano per nulli tutti gli atti e decreti: *Quamvis, sine apostolicae Sedis auctoritate atque consensu, nullas quaeque acta fuerint vires habeant.* Sostenga ora, se gli dà l'animo il Le-Gros, che san Gregorio confessa di nulla poter senza la Chiesa, scrivendo a Giovanni: *Si in mea correctione despicior, restat ut Ecclesiam debeam adhibere.*

CAPO II.

Si difende il passo Tu es Petrus *etc. dalle false interpretazioni de' Novatori.*

1. È abbastanza noto a tutti l'ineluttabile argomento, che traesi da questo luogo in favore della papale infallibilità, onde non siavi bisogno di quì ripeterlo. Sembrami pertanto miglior consiglio ribattere piuttosto gl'insussistenti cavilli, coi quali si confidano gli avversarii di avvolgere fra dense tenebre la sua evidenza. Dicono pertanto, che Cristo in

S. Matteo (1) promette di conferire non a Pietro, ma alla Chiesa universale, la prerogativa dell'infallibilità, malgrado che immediatamente prima promesso abbia di stabilire in Pietro la pietra, ed il fondamento della medesima: *Tu es Petrus, et super hanc Petram aedificabo Ecclesiam meam, et portae inferi non praevalebunt adversus eam.* Non dice, osservano essi, *adversus te*, ma *adversus eam*, cioè *adversus Ecclesiam*; e su tale fondamento pretendono di provar la Chiesa infallibile, eziandio senza Pietro.

2. A questa sofistica loro interpretazione puossi facilmente rispondere: 1.° che Cristo, non distinguendo quì la Chiesa dalla pietra, su cui è fondata, non considerandola cioè separata dal suo fondamento, ma in concreto col medesimo, non esprime in verun modo la separabilità del corpo de'Vescovi dal Pontefice: 2.° che il comun senso naturale non permette il dubitare indicarsi evidentemente dalle parole di Cristo, che l'insuperabile fermezza della Chiesa dall'intima unione proviene col suo fondamento: 3.° che dunque questo fondamento esser deve esso pure insuperabilmente stabile e fermo così, che se le porte dell'inferno non prevarranno mai contro la Chiesa, non potranno giammai prevalere neppure contro S. Pietro costituito da Cristo di lei fondamento.

3. Sembra impossibile che teste ragionevoli possano persuadere a se medesime, doversi considerare

(1) *C.* 16. *v.* 18.

la Chiesa astratta dal suo fondamento, mentre una tale astrazione involge un'evidente contraddizione, e quindi essenzialmente ripugna al natural lume della ragione. Eppure è questo precisamente il caso dei nostri avversarii. Vogliono essi che dall'accennato testo debbasi conchiudere essere stata promessa l'infallibilità alla Chiesa universale, e pretendono che per Chiesa universale debbasi intendere il corpo de'Vescovi, anche separato dal suo capo, e fondamento il romano Pontefice; non avvedendosi che più non sarebbe questa in tale ipotesi la Chiesa, a cui Cristo ivi promise un tal privilegio. Ed in vero, due sono le promesse fatte dal Salvatore, una che risguardava direttamente il solo Pietro, *super hanc Petram*, e l'altra, che, ammesso anche il loro discorso, risguardava la Chiesa, *portae inferi non praevalebunt adversus eam*. Cristo pertanto prenuncia nella prima la fondazione della sua Chiesa, determinandone il fondamento; nella seconda poi, supponendola già fondata, all'edifizio che ne risulta assicura una perpetua fermezza. Ora chiedo ai nostri illuminati, se l'edifizio in se comprenda, o no, anche il fondamento. Che il comprenda, nol diranno giammai, poichè separando essi il corpo de' pastori dal Papa, dichiarano apertamente di volerlo escluso. Dunque nol comprenderà; non si deve cioè nel concetto di un'edifizio comprendere il suo fondamento. O concedano adunque che Gesù Cristo abbia voluto confondere le menti dei fedeli, parlando loro in un' affare di tanta impor-

tanza in modo che non potessero intenderlo, poichè contrario a tutte le idee, che dovea in essi naturalmente eccitare la similitudine di fondamento e di edifizio: o ci propongano una nuova architettura, in cui possa separarsi la fabbrica da'suoi fondamenti. Nè possono opporre, che, nominando Cristo la sua Chiesa assolutamente, la distinse dalla pietra, su cui disse di edificarla. Poichè col dir egli *aedificabo*, non denota la Chiesa nell'essere suo perfetta prima dell'edificazione, poichè sarebbe questo un assurdo; ma sibbene perfetta dopo la sua costruzione, e quindi col suo fondamento: giacchè altro termine non ha l'azione di edificare, che il connettere le parti fra se stesse e colla base. Non potea dunque Cristo considerar la Chiesa in se stessa perfetta, se non comprendendovi unitamente anche Pietro. Chi dice di volersi costruire una casa sopra il tal fondamento, nomina bensì la casa distintamente da questo, ma non intende però che possa essa sussistere separata dal fondamento medesimo.

4. Giova alle volte seguir passo passo l'avversario per la strada, ch'ei ci segna, perchè, deviando egli incautamente dal proprio, non di rado ci guida pel retto sentiero; cosicchè, quantunque sul finire al suo nuovamente declini, pure un sol passo allor ci rimane per raggiugnere la meta. Confessa il Le-Gros (1) che il Redentore stabilì Pietro fondamento della sua Chiesa, e lo prova, oltre che dal conte-

(1) *Sect.* 3, *c.* 3, *p.* 373.

sto di tutto il capo di S. Matteo, anche colla non interrotta tradizione de'padri: i quali, benchè in quattro maniere spieghino le parole *super hanc petram*, pure non mai rigettano, anzi costantemente ritengono l'interpretazione, che risguarda la persona di Pietro, e de'suoi successori: *Confitendum est*, dic' egli, *illam explicationem longe probabiliorem esse, quae Petrum dicit fundamentum Ecclesiae: et hoc ad ipsius successores, sedemque pertinet.* Nè il Tamburini esclude nella sua *Vera idea* questa spiegazione (1), quantunque insinui il veleno del suo partito, col volere che Pietro abbia e confessata la divinità di Cristo a nome di tutti, e sostenuta, siccome nella confessione, così nel venir dichiarato *pietra*, una mal intesa rappresentanza di tutto il collegio apostolico. « Egli fece, sono sue parole, in no« me di tutti quella bella professione di fede sulla « divinità di Gesù Cristo, che fu seguita da quella « risposta sì gloriosa per lui: *Tu sei la pietra, e* « *sopra questa pietra fabbricherò la mia Chie*« *sa* (a). » Ma io chiedo in grazia al signor *profes*-

(2) *Parte* 2, *c.* 1, §. 4.

(a) L' autore delle *Istruzioni intorno la S. Sede alla pag.* 53 rende da pari suo ragione, per cui Pietro solo rispose all' interrogazione di Cristo, cioè « per evitar la confusione, che sarebbe nata, » se tutti a gara avessero risposto »; quasi che gli Apostoli fossero altrettante garrule donnicciuole, e Cristo non avesse potuto distintamente capire le loro moltiplici simultanee risposte in un tratto. Pietro rispose a nome di tutti: ma dove lesse il Tamburini una special delegazione fatta da tutti gli Apostoli a Pietro,

sore di conchiudere dalle stesse sue parole, che Pietro fondamento è tanto intrinsecamente connesso colla Chiesa, che non può essa esistere senza l'attual unione con Pietro. Infatti la risposta data a Pietro da Cristo: *tu sei la Pietra*, fu, secondo lo stesso Tamburini, *gloriosa* per Pietro, e fu premio della sua confessione. Ma fu con questa risposta che Cristo stabilì Pietro *fondamento* della Chiesa; dunque l'essere tale è per esso una gloria. Ora, se non andasse intrinsecamente connesso, qual parte necessaria, coll'edifizio, che dovea sopra di esso innalzarsi; una tale risposta non sarebbe per lui gloriosa: imperciocchè in ragione di fondamento nulla avrebbe di singolare sopra gli altri, laddove la gloria seco porta necessariamente una distinzione. Il dire che la sua gloria consiste nell'essere stato eletto il primo fra gli altri fondamenti, e nell'aver esso rappresentata tutta la Chiesa, è un mero giuoco di parole. O questa priorità di elezione e questa rappresentanza conferirono a Pietro un pregio reale, o ideale soltanto. Se ideale, dunque immaginaria ezian-

il quale non era ancora stato prescelto a lor capo? Dimandisi piuttosto a S. Ilario il perchè rispose egli il primo, e ce lo dirà: perchè *dignus judicatus est, qui quod in Christo Dei esset, primus cognosceret*. Onde bene argomenta il Bellarmino, l. 1, c. 12. de rom. Pont. *Si primus, ergo non simul aliis facta revelatio est*: e perciò noi possiamo argomentare riguardo al Papa così: il Papa rappresenta la Chiesa, e parla in di lei nome, come Pietro rappresentavala, e parlava in di lei nome in quella risposta: ma ciò fu perchè ricevette il primo tale rivelazione, e la ignoravano gli altri: dunque ec. a pari del Papa.

dio la sua gloria, come fondata sopra un pregio immaginario; lo che, se non vogliono rinunziare al nome di cattolici, asserir non possono i novatori. Dunque gli avranno conferito un pregio reale. Ma posti più fondamenti di un edifizio, uno di essi non può avere sopra gli altri verun altro pregio reale di fondamento, che una maggior influenza alla stabilità della fabbrica. In Pietro dunque vi sarà questa maggior influenza comparativamente a tutti gli Apostoli, e senza di questa non avrebbe alcun altro pregio reale. Supponendo poi che la Chiesa possa sussistere senza l'attuale suo influsso, questa maggior influenza, diverrebbe o nulla, o superflua, e quindi per una parte non più sarebbe per Pietro realmente gloriosa; e per altra parte Dio avrebbe fatta una cosa in vano. Devesi adunque riconoscere un intrinseco rapporto fra Pietro fondamento, e Chiesa edifizio; e per conseguenza sarà egli una parte necessaria, ed essenziale di quel tutto, al quale promise Cristo il privilegio dell'infallibilità. Ciò deve concedere chi chiama veramente e realmente *gloriosa* per Pietro questa elezione. Conferma un tal argomento S. Ilario, il quale similmente fa consistere la gloria di Pietro nell'essere una parte necessaria, senza cui non v' ha infallibilità: *O in nuncupatione novi nominis felix Ecclesiae fundamentum! dignaque aedificatione illius petra, quae infernas leges, et tartari portas, et omnia mortis claustra dissolveret!* Il ragionamento è senza replica. Chiesa senza l'attuale influsso di Pietro, è un vero

ente immaginario, cui non corrisponde l'oggetto esterno. *Si papatus*, scrive il Gersone, *per imaginationem praescindatur a reliquis potestatibus inferioribus; id quod superest, non dicetur Ecclesia: proinde sequitur, quod, si generale Concilium repraesentet Ecclesiam universalem sufficienter et integre, necesse est ut includat auctoritatem papalem* (1).

5. I nostri novatori per altro non si acchetano a tutto questo, e ripetono orgogliosi, e più che scoglio e diamante duri e caparbii: no, Pietro non è la pietra essenziale, tale essendo il solo Cristo: esso non è che fondamento insieme cogli altri, e come tutti gli altri Apostoli. Ma chi mai sognò di negare, che Cristo sia la pietra essenziale? Per verità nessuno dei difensori delle pontificie prerogative. Noi distinguiamo l'essenza della Chiesa dal visibile suo ministero, non altro capo di quella riconoscendo che il solo Cristo, di questo poi Pietro e tutti i suoi successori. Una tale distinzione è comunissima; ed i novatori non possono ignorarla, quantunque il loro acciecamento giunga a far sì, che confondano essenza e ministero, facendo di amendue una stessissima cosa; dal che poi concludono, non esser Pietro fondamento necessario, perchè non pietra essenziale (*a*).

(1) *De potest. Ecclesiae, consid.* 8.

(*a*) Il Pontefice S. Leone nel Serm. 4. nell' anniversario della sua assunzione al pontificato, concilia mirabilmente l' essere Cristo pietra, e l' esserlo insieme anco S. Pietro, così interpretando il discorso del Redentore: *Cum ego sim inviolabilis petra, ego lapis*

« Cristo, sono parole del Tamburini, è la pietra an-
« golare, e il fondamento essenziale, su cui appog-
« gia tutto il grande edifizio spirituale della città
« santa di Dio. Ma siccome ciò non esclude gli al-
« tri fondamenti secondarii, quali sono tutti i dodi-
« ci Apostoli; così non esclude che Pietro sia in
« questa specie il principal fondamento » (1). Ecco il Tamburini, il quale, dormicchiando alle volte come il buon Omero, argomenta contro se stesso. Sono fondamenti gli Apostoli, senza punto derogare al fondamento principale e vivificante, che è Cristo, e sono fondamenti dell'ecclesiastica gerarchia, e costituiscono l'edifizio visibile della Chiesa governante. Tra essi adunque non ripugna alla sovranità di Cristo, capo essenziale, se si riconosce in Pietro un fondamento relativamente primario, senza di cui non diasi questo visibile edifizio.

6. Che perciò Pietro si distingua dagli altri Apostoli, chiamati ancor essi fondamenti della Chiesa, e si distingua propriamente qual fondamento principale, dovrebbero alfine capirla i nostri avversarii. È questa una verità dimostrata dalla natura della gerarchia, dalle promesse di Cristo dirette alla persona di Pietro (*a*), e riconosciuta da tutta la

angularis, qui facio utraque unum, ego fundamentum, praeter quod nemo aliud potest ponere; tamen tu quoque petra es, quia mea virtute solidaris, ut quae mihi potestate sunt propria, sint tibi mecum participatione communia.

(1) *Vera id. part.* 2, *c.* 1, §. 4.

(*a*) Intendo quì di parlare ai cattolici, non agli eretici, che soli spiegano altrimenti questa divina promessa.

tradizione in guisa, che i padri identificano la persona di Pietro colla pietra fondamentale, sostituendo a vicenda il *super te*, al *super petram* quasi fossero una stessa cosa. Come fanno nello spiegare quel passo S. Giovanni Grisostomo e S. Girolamo (1), il primo de' quali dice: *secundum metaphoram petrae recte dicitur ei: aedificabo Ecclesiam meam super te*: ed il secondo: *Dominus ait: Tu es Petrus, et ego super te aedificabo Ecclesiam meam.* E contro una tal verità oseranno cattoliche penne di scrivere, non darsi tra Pietro e Chiesa maggiore e più intima connessione, che tra Chiesa e gli altri Apostoli? Fa veramente stupore la loro incongruenza. Confessano che il collegio apostolico rappresentava la Chiesa attiva autorevole, pretendono che *claves non unus homo, sed unitas accepit Ecclesiae*: e non si avveggono che rigettando qualunque reale differenza fra Pietro e gli altri Apostoli, vengono implicitamente a negare l'uno e l'altro.

7. Negano il primo; poichè vengono a dichiarare non aver avuto s. Pietro una maggior autorità sopra gli altri del Collegio apostolico, mentre la Chiesa cattolica l'ammette nel papa. Se poi tutti gli Apostoli erano fondamenti nella stessa maniera, cosicchè uno non prevalesse all'altro; rappresentavano adunque una Chiesa, il cui sistema di governo avrebbe dovuto essere quello dell'uguaglianza. Più; se tutti i membri del Collegio apostolico rappre-

(1) *Hom.* 55, *in Matth.*

sentante la Chiesa fossero stati ugualmente fondamenti; essendo la Chiesa l'edifizio, dall'edifizio non distinguerebbesi il fondamento, ma verrebbero ad essere tutti e due la stessa cosa. Negano similmente il secondo; imperciocchè, se alla sola unità della Chiesa fu conferito l'assoluto dominio (*a*); dove non vi fosse questa unità, nemmeno potrebbe esservi un tale dominio. Ma dove non è il principio, l'origine ed il fondamento dell'unità, ivi non è l'unità; e questo principio, questa origine, questo fondamento non si trovano, al dire di san Cipriano, che in s. Pietro: *Unitatis ejusdem originem ab uno incipientem sua auctoritate disposuit* (cioè Cristo); dunque dove non vi è Pietro, non vi è l'assoluto dominio. Deve egli dunque necessariamente concorrere a costituire l'unità, onde almeno in unione cogli altri conservare *in solidum* quella potestà contro cui non possono prevalere le porte infernali; e quindi senza di lui non si può dare quel consenso ed unione, cui si vogliono conferite le chiavi; altrimenti diverrebbero le singole Chiese altrettanti corpi separati, ciascuno de' quali verrebbe da se solo a ricevere un tale dominio.

8. Sono queste le idee semplicissime, che presentansi spontanee alla mente di qualunque disappassionato indagatore della pura verità. Dietro a que-

(*a*) Il detto di S. Agostino *Claves non unus homo, etc.* si riferisce solo all' autorità dell' ordine in tutti i Vescovi la stessa, non alla autorità di giurisdizione, la quale si appoggia sul sistema gerarchico, anzi segue dalla di lui natura.

ste comunissime nozioni poi agevole riesce l'innoltrarsi nell'argomento, e convincere colle leggi di analogia che la stabilità dell'edifizio della Chiesa deriva dall'intima sua unione col suo fondamento, che è Pietro. Nè in ciò dimostrare voglio dipartirmi da quanto asserisce il Le-Gros, spiegando la metaforica espressione: *Tu es Petrus. Indicatur*, dice egli, *ipsum esse in Ecclesia, quod est in aedificio fundamentum* (1). Anche l'Opstraet, tratto dall'evidenza, non potè a meno di adottare la medesima applicazione dicendo: *Ut in aedificio materiali id praecipuum est, quod totam molem sustentat; ita in aedificio spirituali Ecclesiae is princeps censendus, super quem, tamquam super fundamentum, aedificatur* (2). Conchiudo adunque, che per ragione di analogia farà Pietro nella Chiesa, ciò che fa il fondamento nel materiale edifizio. Ma questo trae dall'unione con quello la sua fermezza, per cui tra il furore de' venti e l'impeto de' flutti immobile sussiste: *Omnis*, dice Cristo, *qui audit verba mea haec, et facit ea, assimilabitur viro sapienti, qui aedificavit domum suam supra petram; et descendit pluvia, et venerunt flumina, et flaverunt venti, et irruerunt in domum illam, et non cecidit; fundata enim erat supra petram* (3). Difatti chi sopra l'arena innalzare volesse un torreggiante edifizio, potrà bensì renderlo per la sua vaghezza delizioso

(1) *Tom.* 2, *c.* 4, *concl.* 2.
(2) *De locis Theol. Diss.* 5, *q.* 1, §. 1.
(3) *Matth. c.* 7, *v.* 24, 25.

spettacolo a' viandanti, ma non già impedire ch' esso sia bersaglio del soffiare de' venti, come ivi Cristo c' insegna. Quando sono in giusta proporzione la profondità e sodezza della base coll' altezza della mole, e sono insieme tenacemente conglutinate, è allora che la fabbrica se ne sta immobilmente sicura; ma se punto dal fondamento distaccasi, e la base si smuove, precipitosa ben presto rovina. È dunque fuor di questione, che la sua stabilità dipende dalla stretta sua unione col proprio fondamento. Seguendo la proposta similitudine, trasportiamo ora queste idee alla Chiesa edificata sopra di Pietro; nè ci vorrà fatica ad intendere, che la stabilità della Chiesa dipende dall' essere unita con Pietro: *Praeter illam petram, quam Dominus in Ecclesiae fundamento posuit, stabilis erit nulla constructio* (1).

9. Benchè resti dimostrata questa importantissima verità dalla similitudine addottaci dallo stesso Gesù Cristo; pure può il Tamburini confutarsi colle sue stesse armi eziandio. Parlando esso nella sua *Vera Idea* (2) della divina istituzione della primazia, e riconoscendola essenziale al governo ecclesiastico, ne fa questi magnifici ma verissimi elogii: « Esso (il primato) fu dato per utilità della Chie-
« sa; non fu un privilegio personale, che dovesse
« estinguersi con lui (cioè con Pietro), ma una
« prerogativa appartenente al fondo essenziale del-

(1) S. Leone, *Ep.* 54, *ad Martianum imp.*
(2) *Par.* 2, *c.* 1, §. 12.

« l'ecclesiastica gerarchia: essa costituisce la forma « del governo ecclesiastico stabilito da Gesù Cri- « sto .... essa troppo è essenzialmente legata col « piano di tutta la Chiesa, fondata da Gesù Cri- « sto ». Ora si rammenti, che l'insuperabile fermezza nella fede fu da Dio promessa e conferita unicamente al corpo gerarchico, non già alla unione di tutti indistintamente i fedeli; soltanto quello formando il corpo autorevole. La moltitudine, che dal Launoio si fa partecipe di questo privilegio, ne viene, almeno in apparenza, esclusa dagli stessi avversarii. Se adunque il primato è essenziale al governo della Chiesa; senza di esso non potrà avere la Chiesa la fermezza promessale da Cristo, perchè, tolto il Primato, non vi sarebbe più il *governo ecclesiastico stabilito da Gesù Cristo*. Se poi senza il primato non si dà fermezza; è troppo naturale il concludere, che dunque questa proviene alla Chiesa da quello. Poichè se concorre esso a formare questo fermo edifizio, vi concorre in quell'ordine, in cui fu da Cristo costituito: ma fu costituito in ordine di fondamento; dunque come tale vi concorre: ma il fondamento è il sostegno della fabbrica, ed il principio e la sorgente d'ogni fermezza; dunque vi concorre come sorgente e principio di fermezza, e quindi dalla sua inseparabile unione con esso trae la Chiesa la sua stabilità. È ben diverso poi il caso di qualunque altro Vescovo, che necessario fosse, per aversi in un Concilio un sufficiente numero, onde poter dirsi ivi congregata la Chiesa universale. Im-

perciocchè quando anche si supponga potersi dare questo caso, la Chiesa non trarrebbe già da un tal Vescovo la sua fermezza, ma soltanto la sua integrità, poichè quel Vescovo non vi concorrerebbe come fondamento; nella stessa guisa che un edifizio, cui mancasse l'ultima pietra nell'esterna sua costruzione riceverebbe bensì da essa, quando vi si ponesse, la sua integrità, ma non mai la sua sodezza. Da tutto ciò deriva, che dunque Pietro sussiste indipendentemente dalla Chiesa medesima, cioè che ha in se un'assoluta originaria stabilità nella fede. Le idee del suo necessario concorso per costituire la vera Chiesa, e della fermezza, che dall'essere ad esso unita la Chiesa stessa riceve, non possono combinarsi colla sua fallibilità; non essendo assurdo l'immaginare, posto che fosse fallibile, che o col suo concorso condur potesse in errore la Chiesa, o, dovendolo prestare, nol prestasse di fatto. Deve in conseguenza esser egli sì fermo, che se anche per impossibile il rimanente della Chiesa mancasse, egli fermo si conservi ed inconcusso. Ed in vero, nel fondamento vi sono e l'azione, con cui attualmente contribuisce alla sussistenza della fabbrica, ed il principio, da cui ha la sua origine quest'azione. L'azione ha per termine l'edifizio, e quindi cessa al cadere di questo. Non così il principio da cui essa azione deriva, poichè, essendo questo intrinseco al fondamento, non può esso separarsi giammai; e quindi non può distruggersi, nè cessare di esistere in esso alla mancanza dell'oggetto estrinseco in cui

giva, cioè, *tolta l'azione, non si toglie la forza.* Tale principio o forza è la propria immobilità, senza di cui sostener non potrebbe la mole dell'edifizio, allorchè trovasi ad essa congiunto.

10. Sebbene dopo le cose esposte finora sembri che esser non vi dovesse bisogno di aggiugnere di più a pieno convincimento de' novatori moderni; mi sia tuttavolta permesso ch'io cerchi di richiamarli dai loro errori collo strignerli strettamente argomentando così. Fra tutti i ceti quel solo è infallibile, il quale costituisce la vera Chiesa: e questo è di fede. Ma non si dà vera Chiesa senza di Pietro: e questo lo abbiamo dimostrato. Dunque quel solo ceto è infallibile, il quale è unito a Pietro, ed a'suoi successori. Ma l'unione con Pietro, ossia col Papa, non sarebbe una nota sufficiente per discernere quale fra molti ceti fosse infallibile, se dessa unione non contribuisse in qualche modo col suo concorso a far sì che il ceto stesso godesse il privilegio dell'infallibilità; dunque dev'essa realmente contribuirvi, e concorrervi. Ma l'infallibilità dev'esser nella Chiesa definiente perpetua e durevole fino alla consumazione de'secoli; dunque perpetuo dev'esser pure e durevole fino alla consumazione de'secoli il predetto concorso dell'unione della Chiesa col Papa, da cui dipende l'infallibilità della Chiesa stessa. Dal che segue, che nel caso di dover definire qualche punto di fede, sarà tanto vero il dire, prima anche del positivo ed esplicito accennato concorso, ch'esso non vi mancherà infallibilmente, quanto è vero il dire, che la

Chiesa nel definire quel tal punto sarà infallibile, e non cadrà in errore. Ma se è certo che non mancherà mai, trattandosi di definire un punto di fede, il concorso dell'unione della Chiesa col Papa; deve del pari esser certo, che Dio non permetterà giammai che il Papa non assenta alle verità di fede, non potendo senza tale consenso veruna definizione considerarsi quale definizione della Chiesa. Dunque se continuo e perpetuo esser deve il concorso predetto, continuamente e perpetuamente dovrà Iddio muover efficacemente il Papa ad assentire alle verità di fede: nè mai e poi mai potrà permettere che il Papa stesso, come tale, si allontani dalla vera credenza. Se infatti ciò non fosse, e potesse Dio permettere che il papa, come tale, deviasse dalla vera credenza, potrebbe pur accadere, che, tenendo egli nella Chiesa ragion di principio, ed a lui quindi spettando, onde conservisi, come dice S. Tommaso (1), l'unità, il proporre il punto di fede, potrebbe, dico, pur accadere, che traesse seco in errore la Chiesa. Dunque dovette Iddio accordare al Papa, come tale, il privilegio dell'infallibilità indipendentemente dalla Chiesa, vale a dir di quel ceto all'infallibilità del quale, mediante la sua unione con esso, egli contribuisce e concorre. I novatori non possono certamente ricusar di ammettere questa conseguenza senza negare la necessità del concorso del Papa: e se negano questa, vengono già

(1) 2, 2, *q.* 1, *art.* 10.

a dichiararsi fautori degli scismatici, e dei protestanti, i quali una Chiesa costituiscono separata dal Papa. A che poi tanto commendano l'autorità del primato, e la sua connessione essenziale col piano di governo stabilito da Cristo? Pretenderebbero forse separabile questo primato dalla persona, che attualmente ne è investita, per quindi conchiudere, che la Chiesa, quantunque discordante dal Papa, quantunque ricusante l'uso attuale dell'autorità primaziale, ch'egli ne facesse; pure sia quella, che in se comprenda, come parte essenziale, lo stesso primato, sopra cui inseparabilmente si appoggia? Il volere che la Chiesa sia inseparabile dal Papa, e non dal primato, cioè che sia inseparabilmente, perchè essenzialmente, unita al primato, benchè non lo sia al Papa; è un'aperta contraddizione. Come potrebbe mai essere unita al primato, senza esserlo alla persona che sola possiede ed ha in se stessa questo primato? Potrebbesi mai innalzare una statua, e dopo averla fregiata di tutte le insegne primaziali, venerarla qual capo essenziale, e desumere dalla sua rappresentanza la essenzial forma di un governo? È tale il Papa, se si ammetta necessario il concorso della sua primazia, e non necessario il concorso personale del medesimo, per costituire la vera Chiesa.

11. Sia pur, come il volete, rispondono alcuni, necessario questo concorso personale del Papa: non si potrà mai da ciò conchiudere l'assoluta di lui infallibilità. Non concorre forse necessariamente

nel corpo umano il capo alla vita di tutta la macchina animale? Eppure non ha egli sussistenza, e vita senza il reciproco concorso delle altre membra, e parti vivificanti. Egualmente al Papa potrà mancare l'infallibilità, mancandogli il concorso degli altri pastori; ancorchè si conceda ch'egli necessariamente concorra all'infallibilità di tutta la Chiesa. Lo afferma lo stesso Sisto III con queste parole: *Ut omne corpus regitur, ita ipsum caput, nisi suo corpore sustentetur, firmitatem et vigorem suum perdit* (1). Ma, sia detto con loro buona pace, non si formano essi una giusta idea della qualità di capo nel Papa, ed applicano male al proposito l'autorità di Sisto III. Devono questi tali concedermi, che varie metafore esprimenti una stessissima cosa sotto un solo e medesimo rapporto, convenir debbono fra di loro in modo, che possano sempre ed in ogni circostanza usarsi reciprocamente; altrimenti esprimerebbero o diversi oggetti, o diversi rapporti nel medesimo oggetto. Le metafore adunque di *fondamento* e di *pastore*, sotto le quali ci viene nella Scrittura rappresentato S. Pietro, dovranno prendersi nello stesso significato che le denominazioni di *capo*, e di *padre*, mentre sì l'une che l'altre esprimono sempre l'autorevole suo primato in tutta la Chiesa. Egli adunque si dice *capo* nello stesso senso in cui viene da Cristo chiamato *fondamento*, cioè in quanto è principio e sorgente della stabilità della Chiesa, e

(1) *Ep. ad Illyric.* V. Labbè t. 4, col. 1714.

nella maniera stessa, che il padre dicesi *capo* di sua famiglia, il pastor del suo ovile, il principe della civile società. Dunque il Papa eziandio tal sarà nella Chiesa. Dal che ne segue che la denominazione che ad esso si dà di *capo* debba prendersi, anzichè in senso fisico, piuttosto in senso morale. Dicesi egli in somma *capo*, perchè in forza del suo autorevole primato, sopraintende alla Chiesa, dirigendola e sostenendola in quelle azioni, che devono ordinarsi all'unità della fede. E poichè la potenza direttiva, e la forza di sostenere la Chiesa, sono intrinseche ed assolute prerogative nel Papa; egli non le perde giammai, quantunque suppongasi che manchi a lui il sostegno degli altri pastori. Nè il contrario dimostrasi dal detto di Sisto III; perchè egli non intende già in esso d'indicare la necessità di una mutua dipendenza fra il capo ed i membri, fra il Pontefice ed i Vescovi, onde sussistere; ma risguarda soltanto l'estrinseca autorità del capo, qualunque egli siasi, come dipendente dalla venerazione e riverenza dei fedeli. Scrive il Pontefice quella lettera ai Vescovi dell'Illirico, eccitandoli ad onorare ed ubbidire il Vescovo di Tessalonica come vicario apostolico: *Estis quidem membra, ut novimus, sancta: sed vestrum caput respicere et honorare decet, quoniam honor capitis ad spem totius proficit sanctitatis* (1). Dio facesse che in questi calamitosi tempi si accordassero i Vescovi nel prestare i tributi della loro

(1) *Ivi.*

venerazione, ed ubbidienza al capo della Chiesa! *Hoc modo,* esclama il Veith (1), *utinam membra corporis omnia suum caput sustentarent! Non sensim evilesceret tantopere in animis multorum christianorum suprema dignitas illius, qui est vicarius Jesu Christi, et visibile caput Ecclesiae.* Così potrebbero giustamente gloriarsi d'essere i veri sostenitori del capo, e coll'esempio, e colla dottrina; ed è questo il sostentamento, che loro impone la qualità di pastori, cioè di membri primarii di questo mistico corpo.

12. Merita di essere qui accennato, prima di chiudere questo capitolo, lo stranissimo argomento dell'Opstraet, il quale in una foggia del tutto nuova dimostrare pretende, che dall'essere stato costituito S. Pietro fondamento della Chiesa, non segue che abbia da Cristo ricevuto il privilegio dell'infallibilità. Eccolo: *Potuisset Christus dicere simul omnibus*: Vos estis petra, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam: *et tamen inde recte concludi non posset singulorum Episcoporum infallibilitas ....Pari ratione, ex eo quod Petrus sit constitutus fundamentum ministeriale Ecclesiae, recte inferri non potest ipsum esse infallibilem.* Bel raziocinio! È questa la logica, che non hanno appresa giammai, nè mai apprenderanno i difensori del Vaticano, ma che è pur troppo quella dei nemici suoi. Chi ha mai insegnato a questo Teologo che si possa argomentare *a posse ad esse*? E poi non

(1) *De prim. et infallib. R. P. Sect. II. posit.* 17, §. 35.

s'avvide egli che la condizione da lui supposta possibile, se verificata si fosse, cangiata avrebbe del tutto la forma del governo ecclesiastico? Imperciocchè, se Cristo detto avesse indistintamente a tutti gli Apostoli, e nel medesimo senso *vos estis petra*; avrebbe stabilito un sistema d'uguaglianza, il quale viene escluso del tutto dall'essere stato Pietro solo prescelto per pietra. Quanto sarebbe facile, ammessa questa foggia d'argomentare, il distruggere qualunque sorta di autorevole primazia nella Chiesa! Se Cristo avesse detto ugualmente a tutti: *Pascite oves meas: confirmate fratres vestros, etc.* come lo disse a Pietro; dove sarebbe il suo giurisdizionale primato? Il solo aver Cristo distinto Pietro dagli altri Apostoli costituisce la sua primazia: negata la distinzione, ancor questa si nega. Noi pertanto argomentiamo dal fatto, del non aver Cristo chiamati e costituiti tutti gli Apostoli *pietre*, ma il solo Pietro; siccome concludiamo la cura universale impostagli dal divin Salvatore, dall'aver detto a lui solo generalmente: *Pasce oves meas: confirma fratres tuos, etc.* Dico poi, che quantunque i Vescovi, succedendo agli Apostoli, che fossero stati da Cristo costituiti indifferentemente *pietre*, non sarebbero infallibili; pure tali sono i successori di Pietro per il fatto, che egli solo fu detto e stabilito *pietra* della Chiesa. Non sarebbero infallibili i Vescovi nell'ipotesi dell'Opstraet, perchè in essi non passerebbe il carattere di *pietra*, non succedendo agli Apostoli nell'apostolato, a cui solo un tal carattere spetter-

rebbe. E se anco potessero i Vescovi perciò *pietre* chiamarsi; neppure in tal caso sarebbero infallibili: poichè, se stati fossero gli Apostoli *pietre* ugualmente che Pietro; la qualità di *pietra* non avrebbe portato seco l'universale primato, e quindi neppure il privilegio dell'infallibilità: qualora dir non si volesse, che Cristo abbia costituiti altrettanti capi supremi, quanti erano gli Apostoli stessi: il che ripugna. Per il fatto poi, che Pietro solo fu dal Salvatore dichiarato e stabilito *Pietra*, è dimostrato, che a Pietro fu conferita l'infallibilità, la quale diffondesi ne' suoi successori i romani Pontefici, eredi che sono dei medesimi primaziali privilegii. Che direbbe lo Spalatrese de Dominis, se udir potesse il nostro Teologo, il quale per contendere al Papa l'infallibilità non si fa riguardo di ricorrere ad una supposizione, che renderebbe perfettamente uguali san Pietro e gli altri Apostoli? No che non lascierebbe di rimproverargli l'aperta contraddizione in cui cade, quando, contro di lui argomentando, riconosce S. Pietro qual fondamento primario; mentre se Gesù Cristo avesse a tutti indistintamente dichiarato *vos estis petrae*, non vi sarebbe certamente stato questo primario fondamento. *Fuerunt quidem*, così l'Opstraet contro l'arcivescovo apostata, *et alii Apostoli Ecclesiae fundamenta, sed tamen fundamentum praecipuum fuit Petrus. Equidem ipsi soli prae caeteris dictum est*: Tu es Petrus etc.; *quod cum aliis non perinde dictum sit, non perinde etiam, ut Petrus, Ecclesiae*

fundamenta a Christo constituti sunt(1). Si asterrebbe egli forse l'apostata di ritorcere contro il Teologo l'argomento? *Potuisset Christus*, rispondere certamente gli potrebbe, *potuisset Christus dicere simul omnibus* : Vos estis petra, *et tamen inde recte concludi non posset omnes primatum universalem in Ecclesia Episcopos obtinere* ; *pari ratione ergo, ex eo quod Petrus appellatus sit petra, recte non infertur ipsum gaudere universali auctoritativo primatu.* Che potrebbe mai egli rispondere? L' ipotesi contro l'infallibilità vale in questo caso anche contro la primazia, e lo manifesta in contraddizione. Se risponde: *Cum aliis non perinde dictum sit, non perinde etiam, ut Petrus, Ecclesiae fundamenta a Christo constituti sunt;* porge l'armi in mano a noi stessi; potendo noi in continuazione del suo discorso aggiugnere: *Et ideo neque infallibilitatem ratione fundamenti acceperunt, quam in successores transmittere possent, cum hujusmodi privilegium proprium sit solius primarii fundamenti, quod est Petrus.* Dimostri pertanto, se il può, che l'infallibilità non segue dall' essere Pietro fondamento principale, ma non finga un' ipotesi, dalla quale viene distrutta qualunque principalità. Nè mi dica, che tra uguali fondamenti si dà in ordine un primo, e perciò può sussistere la primazia; perchè il *primo* ed il *principale* non sono una cosa stessa, significando quest' ultimo una efficacia, nel sostene-

(1) Q. 1, §, 1, *resp. ad 2. diffic.*

re l'edifizio, maggiore degli altri, la quale, come abbiam già provato, non si può intendere altrimenti, che per un necessario concorso alla stabilità della Chiesa, proveniente da una fermezza tutto sua propria.

CAPO III.

Si esaminano alcuni detti de' padri sopra il suddetto testo: Tu es Petrus, etc.

1. A tanta evidenza, che seco porta la metafora di *pietra* usata da Cristo col solo Pietro, sembrar dovrebbe inutile l'aggiugnere l'autorità della Tradizione, non potendo questa contenere una fede contraria. Ma i novatori trovano tenebre nella luce, e ci appellano ai padri, pronti ad offuscare coi loro cavilli ancor quella che da' loro detti deriva. Se non è di loro gusto il linguaggio delle Scritture: *littera occidit*, esclamano, e ricorrono alle interpretazioni tratte a loro modo dalla tradizione. Che se in questa parimenti non trovano il loro conto; con passo retrogrado alla Scrittura ritornano; e così dell'una non meno che dell'altra alternativamente giuocandosi, corrompono qualunque verità, ed aprono la via ad un vero scetticismo. Non può quindi farsi un ritratto più originale di questi pseudo-teologici genii, di quello che il pirronista Agrippa, sebbene a torto, applicò agli Scolastici tutti indi-

stintamente: *Non nisi empto titulo*, ei dice, *theologi sunt: ex tam sublimi facultate quamdam logomachiam fecerunt, circumeuntes scholas, moventes quaestiunculas, fabricantes opiniones, et scripturis vim inferentes, intricatis verbis alienum sensum illis obducentes, paratiores ventilare quam examinare, multa admodum jurgiorum seminaria excogitare ausi . . . . Atque ipsam fidem nostram sacrosanctam apud sapientes hujus saeculi risui, ac diffidentiae exponunt . . . . Nulli penes eos pro theologis habentur, nisi qui noverint egregie contendere, et ad omne propositum instantiam dare, prompte fingere, et novos sensus invenire* (1). Più ancora è da stupirsi, che uomini, i quali vorrebbero sostituire alla fede la scienza, ed all'autorità da cui devono i fedeli essere guidati negli affari di religione, l'esame privato; che uomini, dico, di questa tempra pretendano poi che si presti loro quella credenza e quella sommessione, la quale non vogliono che si presti alla Chiesa. Definiscono essi assolutamente, tale essere il senso della Scrittura, quella essere la tradizione; e non di rado il fanno senza che nè dell'una nè dell'altra ci alleghino le testimonianze, come se bastar dovesse ai fedeli la sola loro asserzione. In conformità a questo sistema, universale ormai nel partito, pronunzia autorevolmente il Le-Gros, non darsi alcuno tra' padri, che dall'essere dichiarato Pietro *pietra* del grand' edifizio della

(1) *De vanitate et incertitudine scientiarum, cap.* 44.

Chiesa, abbia conchiusa la sua infallibilità, e perciò non doversi essa nemmeno da noi conchiudere; non dovendosi interpretar le Scritture altrimenti, che al solo lume della tradizione: *Nullus est sanctorum patrum, aut veterum interpretum, qui ex hoc loco concluserit romanum Pontificem esse infallibilem. Porro Scripturam sacram aliter interpretari non debemus, nisi juxta eum sensum, quem perpetuo tenuit Ecclesia.*

2. Fa veramente compassione la cecità di questo autore, ma più c'infastidisce la di lui sfacciata franchezza. Eh vi vuol altro per asserire sì franco: *nullum esse sanctorum patrum, aut veterum interpretum!* Converrebbe che avess'egli tutte percorse le voluminose lor opere, delle quali nessuna in questo luogo accennandone, ci lascia libero il sospettare, che, almeno su tale soggetto, non ne abbia letta veruna. Non è in conseguenza necessario di tutta opporgli la tradizione per convincerlo di falsità: il suo assunto, perchè generale, rovinerebbe anche additandogliene una sola testimonianza. Sarà quindi più che sufficiente l'addurgliene tre, e saranno una di Origene, l'altra di san Leone, la terza di san Gregorio Magno; rimettendo chi più ne bramasse ai celebri apologisti Bellarmino, Serry, Ballerini, Veith, ec.

3. La prima adunque è di Origene, il quale distingue tra Pietra e Chiesa, e riconosce, non meno l'una che l'altra, insuperabile dalle porte infernali, dicendo, che *neque adversus Petram, supra quam*

fundavit Christus Ecclesiam, neque adversus Ecclesiam superbae portae inferi praevalebunt (1). Non trovasi certamente difficoltà di sorta per riconoscere in questo passo espressa chiaramente l'infallibilità di S. Pietro come indipendente dall'infallibilità della Chiesa; poichè la Pietra, e la Chiesa sopra di essa fondata, quai diversi termini vengono fra loro distinte; ed ambe fregiate si dicono del medesimo privilegio, cosicchè crederei far torto alla penetrazione de'leggitori, se imprendessi a commentare una sì luminosa testimonianza. Meglio sarà quindi difenderla dalle violenze che le fanno gli avversarii, i quali si vantano di sapere *ad omne propositum instantiam dare, prompte fingere, et novos sensus invenire.*

4. Imperturbabile il Le-Gros ad ogni colpo cerca in Origene con che interpretare Origene medesimo; e trova, che esso, lungi dall'inferire in Pietro il dono dell'infallibilità dall'essere egli pietra della Chiesa, nemmeno ne deduce la sua primazia; e ciò perchè attribuisce questa prerogativa di pietra, non solo agli altri Apostoli, ma perfino agli stessi perfetti fedeli, scrivendo: *Vere ergo ad Petrum quidem dictum est*: Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam; *et tamen omnibus Apostolis et omnibus perfectis fidelibus dictum videtur, quoniam omnes sunt et Petrus et petra, et in omnibus aedificata est Ecclesia Christi, et ad-*

(1) *In Cap.* 16. *Matth. Tract.* 1.

versus nullum eorum, qui tales sunt, portae inferi praevalebunt (1): e vuole, che Origene nel primo testo abbia inteso, che non prevarrà l'inferno contro la pietra, nè contro la Chiesa, per ciò solo, *quia nihil potest contra electos, ea fide, quam Petrus confessus est, armatos* (2). Ecco dunque l'argomento, a cui si riduce l'interpretazione di questo teologo, o che almeno da essa segue naturalmente. La vera Chiesa di Cristo è quella contro la cui fermezza non possono prevalere le porte dell'inferno: ma quella sola è fornita di tal fermezza, la quale è fondata, al dir di Origene, sopra i perfetti fedeli, i quali sono in essa pietre inespugnabili, contro cui l'inferno non potrà giammai prevalere; dunque la vera Chiesa di Cristo, secondo Origene, è quella, che è fondata sopra i perfetti fedeli, e ch' è di essi conseguentemente composta. Sgraziato Origene! Egli è scoperto finalmente dal nostro autore per un membro della setta de' Cattari e Donatisti. Infatti, ammesso come vero ed unico quel senso della metafora *pietra*, che quì dal suo testo raccoglie il Le-Gros, è per lui decisa la questione: egli è eretico. Imperciocchè costituendo per fondamenti inespugnabili i *fedeli perfetti*, o intende per fondamento quello che ci viene indicato da Cristo colla metafora *pietra*, cioè senza di cui non vi sia Chiesa; oppure un fondamento qualunque estrinseco non ne-

(1) *Ivi.*
(2) *Sect. III*, *c.* 3, *oap.* 376.

cessario, senza di cui la Chiesa possa sussistere. Se l'intendesse mai nel primo senso, come l'autore sembra interpretarlo; ne seguirebbe 1.° che i perfetti fedeli avrebbero sortita pari autorità con S. Pietro: 2.° che da essi dipenderebbe la sussistenza della Chiesa: 3.° che dipenderebbe parimenti da essi, come da suoi costitutivi essenziali, la sua essenza: 4.° che la Chiesa comprenderebbe i soli perfetti. Se non che non si contenta già il Le-Gros di presentarci Origene qual Cattaro e Donatista; lo dichiara eziandio progenitore de' Luterani. Vuole infatti ch' egli c'insegni, non darsi vera fede ne' peccatori, ma esser ella *un dono riserbato con promessa esclusiva ai vergini di cuore*, cioè ai soli perfetti; lo che è una conseguenza dell'aver voluto ch'egli nel primo testo abbia inteso, che non prevaleranno le porte dell' inferno nè contro la Pietra, nè contro la Chiesa per questo solo, *quia nihil potest contra electos, ea fide, quam Petrus confessus est, armatos*; come se fosse questa fede d'altra natura di quella che trovasi nei non eletti. Se poi si vuole che chiamando Origene *pietra* i perfetti fedeli indistintamente con Pietro, soltanto intenda un estrinseco non necessario fondamento; come potrà dirsi, che riconosca egli cattolicamente il piano essenziale dell'ecclesiastico governo fondato da Cristo, il quale, come fu dimostrato eziandio dietro ai principii de' novatori, è essenzialmente legato con Pietro, capo e fondamento? Non avrebbe certamente san Pietro maggiore autorità di

qualunque *eletto*; anzi, siccome questo dal solo essere *eletto* non ne acquista alcuna nella Chiesa, così del pari non ne avrebbe veruna san Pietro. Che se, per giustificare Origene, rispondesse il Le-Gros, che d'altronde egli prova la primazia autorevole di s. Pietro; bramerei che me ne additasse gli argomenti, impegnandomi di tutti ribatterli, stabilito una volta il principio, che dove si fa comune il dono, non vi è singolarità di privilegio. E che sia vero; producaci, se gli piace, il precetto di Cristo: *Pasce oves meas*; e gli dirà sant'Agostino, che ciò fu imposto a tutti, e pastori, e fedeli. Ricordici la speciale collazion delle chiavi: *Tibi dabo claves regni coelorum*; e sentirassi rispondere, che furono del pari agli altri Apostoli conferite: e così degli altri luoghi, da' quali noi deduciamo il primato giurisdizionale di questo Apostolo; cosicchè non ci resterebbe altro argomento efficace, se non vi s'intenda sempre in tali casi la distinzione che usa egli stesso l'autore, quando difende il primato: *Hoc habuerunt caeteri quod Petrus: hoc datum est caeteris quod Petro, salvo Petri primatu*, concedo; *excluso*, nego (1). Se adunque Origene non ammette alcuna singolare prerogativa in san Pietro nella sua qualità di fondamento, perchè l'attribuisce eziandio ai fedeli; non dovrà riconoscerla nemmeno negli altri luoghi, perchè neppure in essi vengono esclusi i fedeli, o gli altri Apostoli: ed ecco distrut-

(1) *Cap. IV, Concl. III, pag.* 401.

ta ogni autorevole preminenza in san Pietro. È necessario adunque conchiudere, che quantunque Origene dia il nome di pietra agli altri pastori e fedeli, non meno che a Pietro; pure non lo dia nel medesimo senso, ma sibbene salvo sempre il suo primato.

5. Ed in vero: distingue egli una triplice pietra: Pietro, perchè fondamento essenziale dell'ordine gerarchico stabilito da Cristo, e in cui consiste il tribunale autorevole: gli Apostoli, compreso Pietro, perchè diffusero la fede, sopra di cui sta fondata la Chiesa: finalmente i perfetti fedeli, perchè nella loro santità esprimono la santità della Chiesa stessa, ai cui precetti prestandosi, divengono suoi sostegni, come i fidi discepoli sogliono chiamarsi sostegno de' loro maestri, ed i sudditi ubbidienti si appellano sostegno de' principi; non potendo nè i maestri nè i principi esercitare il loro ministero senza la docilità de' discepoli, e senza la pronta sommissione de' sudditi. I due ultimi modi di considerare l' essere di pietra, differiscono essenzialmente dal primo, che conviene al solo Pietro, secondo Origene medesimo, il quale altrove congiugne insieme il precetto fatto a Pietro di pascere tutto il gregge, e l'elezione dello stesso Pietro in fondamento: *Petro cum summa rerum de pascendis ovibus traderetur ac super ipsum velut supra petram fundaretur Ecclesia* (1).

(1) *In Epist. ad Romanos.*

Distingue egli quindi l' essenza della Chiesa dagli estrinseci suoi caratteri, a' quali appartiene il di lei governo: e tanto in quella che in questo la riconosce stabilmente sussistere: in quella, vale a dire nell'essenza, mediante il vincolo di carità e di fede, che tutti fra loro e con seco unisce i fedeli giusti; in questo poi, cioè nel governo, in virtù delle divine promesse. L' inferno perciò, che le fa guerra sì nella santità, che nella fede, rimarrà sempre vinto, non mai arrivando a prevalere nè contro la sua santità sostenuta dai giusti, nè contro la purità della sua fede insegnata da Pietro: e si conserverà sempre la Chiesa santa ed immacolata, non solo *in astratto* nella sua istituzione, ma eziandio *in concreto* in una parte de' suoi membri, e sarà sempre infallibile ne' suoi giudizii. Questa infallibilità poi, siccome appartenente al corpo gerarchico della Chiesa, non si estende a tutti i perfetti fedeli, e soli comprende i sacri pastori con quell' ordine, in cui furono da Cristo costituiti, cioè Pietro fondamento primario, e gli altri, fondamenti bensì, ma secondarii e subordinati, aderenti al primario. In tal modo si forma quella pietra, e quella Chiesa, che ivi intende Origene, dicendo: *Neque adversus petram, supra quam fundavit Christus Ecclesiam, neque adversus Ecclesiam superbae portae inferi praevalebunt.*

6. La seconda testimonianza è di S. Leone, il quale in più luoghi, animato da fervido entusiasmo per i privilegii, che, conferiti a S. Pietro, da esso

erano in lui trasfusi (1), eccita gli altri Vescovi a celebrare con giubilo il giorno della sua assunzione al pontificato, come giorno di comune letizia, perchè onorevole a tutti (2), ed espressamente ricorda l'inespugnabile solidità da Pietro acquistata nel venire prescelto a pietra della cattolica Chiesa. Nè può dirsi equivoco il forte linguaggio di questo luminar de' Pontefici, poichè tutto il contesto ci offre un solo e medesimo significato, come scorgesi specialmente ne' suoi sermoni, de' quali eccone alcuni tratti: *Sicut permanet quod in Christo Petrus credidit,*

(1) Ser. 2. *in anniv. assumpt. suae, cap.* 3, ediz. Rom. *Si quid a nobis recte agitur recteque decernitur, si quid a misericordia Dei quotidianis supplicationibus obtinetur; illius est opus atque meritum, cujus in Sede sua* (cioè ne' suoi successori) *vivit potestas, et excellit auctoritas*, ed al cap. 4. *Cujus dignitas etiam in indigno haerede non deficit.*

(2) Ser. 3. *Religiosum est vobis* (parla ai Vescovi che erano concorsi a solennizzare la sua elevazione a Pontefice) *atque laudabile de die provectionis nostrae quasi de proprio honore gaudere, ut unum celebretur in toto Ecclesiae corpore pontificii sacramentum, quod, effuso benedictionis unguento, copiosius quidem in superiora profluxit, sed non parce etiam in inferiora descendit.* A ciò dovrebbero attendere i novatori, che vogliono l' autorità primaziale del Papa di un' altra specie dalla vescovile, per indi conchiudere, che risiedendo questa seconda nella sua pienezza in ciaschedun Vescovo, non può venire limitata dal Papa. Il *sacramentum pontificii* è certamente l' episcopato che si conferisce nella consecrazione, *effuso benedictionis unguento*, e che in un grado di maggiore ampiezza deriva nel Pontefice, *copiosius in superiora profluxit*, che non sopra gli altri Vescovi, i quali, sebbene adorni di un' autorità della medesima natura, pure in minor copia ricevono questo *pontificii sacramentum*, e quindi in minor copia pure loro viene conferita la potestà dell' episcopato, ciò significandoci quel *non parce etiam in inferiora descendere*, per opposizione al *copiosius in superiora profluxit.*

ita permanet quod in Petro Christus instituit... Manet ergo dispositio veritatis, et beatus Petrus in accepta FORTITUDINE PETRAE perseverans, suscepta Ecclesiae gubernacula non reliquit; perchè *in sua sede vivit ejus potestas, et excellit auctoritas* (1). Pietro adunque ricevette da Cristo la fortezza di pietra, cioè una inespugnabile solidità, come spiega altrove (2) interpretando la metafora *pietra*, e facendo che così Cristo parli a S. Pietro: *Cum ego sim fundamentum, praeter quod nemo aliud potest ponere*; *tamen tu quoque petra es, quia mea virtute solidaris, ut quae mihi potestate sunt propria, sint tibi mecum participatione communia.* A questa partecipazione della potestà divina come fu egli Pietro elevato? coll'essere stato fatto pietra della Chiesa. E come fu fatto pietra? coll'essere stato dotato da Cristo di una insuperabile fermezza: *quia mea virtute solidaris.* Questa è la singolare prerogativa, che a Pietro deriva dall'essere pietra. Che ne dicono gli avversarii? Forse che quello fu un privilegio personale di Pietro, non comunicabile a' suoi successori? Dunque, dico io, non fu privilegio primaziale. Non ci contrastano essi in vero tale conseguenza: non so per altro se vantandosi di essere cattolici, ammetteranno ancora questa: dunque nel passo di S. Matteo *Tu es Petrus* non si dichiara la primazia di S. Pietro, poichè non viene essa costituita, se non dalle prerogative espresse

(1) *Serm.* 2.
(2) *Serm.* 3.

dalla metafora *pietra*. Se queste si negano ai successori di Pietro, non altro rimane loro, che un solo *titulus sine re*, ed una sola preminenza d' ordine, la quale non forma la primazia di autorità. È necessario adunque, che quelle proprietà che essenzialmente significava il nome di *pietra* applicato a S. Pietro, e che in esso furono trasfuse, si comunichino eziandio a tutti i romani Pontefici. Ma a che servono i raziocinii, se lo stesso S. Leone apertamente e definitivamente scioglie la controversia, riconoscendo a tutti i successori di Pietro comunicata la solidità della pietra? *Subiungit se ad rationem solemnitatis nostrae, non solum apostolica, sed etiam episcopalis beatissimi dignitas Petri, qui sedi suae praeesse non desinit, et indeficiens obtinet cum aeterno sacerdote consortium: soliditas enim illa, quam de petra Christo ipse, petra factus, accepit, IN SUOS ETIAM SE TRANSFUNDIT HAEREDES* (1). Signori, converrebbe che dubitassi della vostra ragionevolezza, se non vi supponessi capaci d'intendere queste ultime parole, colle quali vi si dice, che il romano Pontefice ha in retaggio da S. Pietro la sua stabilità. E qual mai, fuori della stabilità nella fede? Non d'altra ivi si parla: dunque non d'altra devesi intendere.

7. Se S. Leone in una maniera così splendida e definitiva attribuisce a S. Pietro *pietra* una inespugnabile fermezza; non meno chiaramente gliela as-

1) *Serm.* 4.

serisce S. Gregorio, che dalla fermezza di Pietro conclude la stabilità della medesima Chiesa, e che anzi riconosce la Chiesa come fondata nella stessa solidità di S. Pietro, scrivendo ad Eulogio: *quis nesciat sanctam Ecclesiam in Apostolorum principis soliditate firmatam, qui firmitatem mentis traxit in nomine, ut Petrus a petra vocaretur* (1)? cioè, il principe degli Apostoli perciò fu chiamato *Pietro*, perchè ebbe da Cristo la stabile solidità di pietra, vale a dire la fermezza nella fede, *firmitatem mentis*. Considera egli adunque il santo Pontefice stabilita la Chiesa non ugualmente sopra tutti gli altri Apostoli, non sopra la fede confessata da Pietro, e presa in astratto, nè sopra di esso soltanto risguardato come privata persona, ma sopra la sua invincibile fortezza e stabilità nella fede medesima, considerato come principe e capo di tutto il collegio apostolico, e quindi di tutta la Chiesa. E acciocchè non possano i nostri *illuminati* teologi *instantiam dare, et novum sensum invenire*, non sia discaro l'aver qui un genuino estratto di questa lettera. Aveva Eulogio, Vescovo d'Alessandria, scritti a san Gregorio grandissimi elogii della cattedra di S. Pietro, come quella che gode perpetua l' assistenza di questo Apostolo, ed esaltate le di lui glorie nei suoi successori trasfuse. A lui risponde l'umile Pontefice, dichiarandosi bensì indegno d'occupare quel seggio sì luminoso, ma non perciò contraddicendo a quan-

(1) *Lib.* 6, *ep.* 37.

to e di Pietro e de' suoi successori aveva affermato Eulogio; anzi il tutto conferma, non per l'onore che a se stesso indi ne derivava, ma per la gloria sì del medesimo Vescovo alessandrino, che avea meritato di salir esso pure alla cattedra di S. Pietro (*a*), sì per quella di tutta la Chiesa, che stabilita venne sopra la di lui solidità: donde segue, che quanto più nobile e fermo è il fondamento, tanto più decoroso e stabile sia l'edifizio. *Cum me specialis honor nullo modo delectet, valde tamen laetatus sum, quia vos sanctissimi, quod mihi impendistis, vobismetipsis dedistis. Quis enim nesciat sanctam Ecclesiam in Apostolorum Principis soliditate firmatam, qui firmitatem mentis traxit in nomine, ut*

(*a*) Chiamasi da san Gregorio sede di Pietro l'Alessandrina, non perchè (come vogliono gli avversarii generalmente di tutti gli altri Vescovi ancora, non eccettuato il Pontefice) *Petrus in ipsorum sedibus vivens et praesidens praestet quaerentibus fidei veritatem, dum non respondent* (Episcopi) *nisi fidei veritatem a Petro traditam*, come interpreta l'Opstraet il detto del Crisologo ad Eutiche: *Beatus Petrus, qui in propria sede vivit et praesidet, praestat quaerentibus fidei veritatem*, e quindi perchè sieno così tutte le particolari cattedre una sola sede di Pietro; ma perchè fu prediletta l'Alessandrina dallo stesso san Pietro col mandarvi il suo discepolo san Marco a fondarla e dirigerla. Così infatti si spiega lo stesso san Gregorio nell' Epist. 60 del lib. VI al medesimo Eulogio, ove *est aliquid*, ei dice, *quod nos erga Alexandrinam Ecclesiam quadam peculiaritate constringit, et in ejus amore proniores existere speciali quodammodo lege compellit. Nam, sicut omnibus liquet, quod beatus evangelista Marcus a s. Petro Apostolo magistro suo Alexandriam sit transmissus, sic hujus nos magistri, et discipuli unitate constringimur*: e perciò quella Sede dicesi anche *apostolica*, perchè fondata dal discepolo di un Apostolo.

Petrus a petra vocaretur? Itaque cum multi sint Apostoli, pro ipso tamen principatu sola Apostolorum principis sedes in auctoritate convaluit. Che vuol mai significare Gregorio con quell'*Ecclesiam firmatam in Apostolorum principis soliditate*? Se non intende di asserire, che la Chiesa tanto sia stabile, quanto è stabile Pietro, anzi che la stabilità della Chiesa dalla stabilità in qualche modo dipenda di Pietro; fuor di ragione si appella egli al comune sentimento, *quis enim nesciat*, etc. Poichè se il senso di quell'espressione intêso da san Gregorio non fosse tale; non sarebbe esso il vero senso letterale. Ma adducendo egli per prova il sentimento comune, era necessario che si esprimesse in modo da poter essere inteso da tutti, onde si potesse riconoscere se il sentimento a cui, come universale, egli si appella, fosse realmente tale, o no. Dunque non poteva esprimersi che in senso letterale. Altrimenti a che gioverebbe l'argomento di Gregorio, se Eulogio, e gli altri Vescovi, e tutti in somma i fedeli costretti fossero a ricorrere a mille eccezioni, a ritrovare mille oscurissime interpretazioni a quel detto, per ivi conoscervi il di lui sentimento? E poi, chi negasse mai quella proposizione del S. Dottore, non intenderebbe forse di negarla nel letterale suo senso? Dunque in questo senso intenderla doveva Gregorio: altrimenti non sarebbesi fatto universalmente comprendere. Se ai nostri avversarii si dicesse: lo sa tutto il cattolico mondo, che la Chiesa sta fondata nella solidità di S. Pietro; che altro fareb-

bero essi, se non che allegare tutti quegli argomenti, coi quali dimostrare pretendono, non aver Pietro, come capo e fondamento, conseguito il privilegio d'una assoluta fermezza, e dire che la Chiesa, non da Pietro, ma sibbene da Cristo, ha la sua stabile sussistenza? *Unicum est fundamentum primarium ac principale*, essi risponderebbero coll' Opstraet, *quod est Christus Jesus, a quo fundamenta caetera, totumque adeo aedificium omnem suam accipiunt firmitatem* (1). Mostrerebbero adunque di prendere la suddetta proposizione nel letterale suo senso. Perchè adunque non doveano così prenderla i Vescovi e i fedeli di quei tempi, essendo pronunziata da S. Gregorio? Perchè non così in questo padre la intendono gli avversarii?

8. Ma essi, *novum sensum invenientes*, rispondono che può chiamarsi la Chiesa fondata sopra la solidità di san Pietro, intendendosi per questa solidità la costanza e fermezza con cui Pietro, divinamente inspirato, innalzossi sopra il comun sentimento degli uomini col riconoscere e confessare la divinità di Cristo. Questa fermezza, dicono, conferita da san Pietro agli altri Apostoli, e quindi a tutta la Chiesa, colla sola predicazione e coll'esempio può dirsi costituire in questo senso, cioè *esemplarmente*, il vero fondamento della Chiesa cattolica, perchè la Chiesa stessa deve tenere e tiene colla medesima fermezza la medesima fede. Chi

(1) *Diss.* 5, *quaest.* 4. *de Sum. Pont.* §. 3. *Resp. ad* 4. *object.*

non vede per altro, che oltre non esser questo il senso naturale della proposizione di Gregorio, è poi anche alieno da tutto il contesto della lettera? Contiene essa i pregi, non personali di Pietro, ma della sua sede, in cui egli vive ne' suoi successori, e perciò dei successori stessi, la gloria de' quali è gloria di tutta la Chiesa: *Quod mihi impendistis, vobismetipsis dedistis.* Ora, il solo esempio dato da Pietro non può formare la base di tutte le prerogative della sua cattedra, avendo con esso terminato, e quindi non può da esso ripetersi quella comunicazione de' pregi, che quì rammenta Gregorio tra la Chiesa e la Sede, ossia tra la Chiesa ed i successori di Pietro. Suppongasi che in tal foggia argomentasse il Santo Pontefice: vive san Pietro ne' suoi successori: quanto più questi si esaltano, altrettanto maggiore è la gloria che alla Chiesa ridonda, perchè dalla predicazione ed esempio di questo Apostolo, il quale vive ne' suoi successori, apprende ella con quanta fermezza debba pubblicare la divinità di Gesù Cristo, e viene eccitata ad imitarlo. Qual forte ragione addurrebbe egli mai della gloria che alla Chiesa ridonda dall'esaltamento dei successori di Pietro? Se quale fu Pietro, tali non sieno i romani pontefici, rovina l'argomento; e se sono tali, quale fu egli, saranno al pari di esso stabili nella fede. Se tale fu Pietro riguardo agli altri Apostoli, cosicchè dalla di lui predicazione ed esempio abbiano essi appreso a pubblicare la divinità di Gesù Cristo; dunque aveano essi bisogno dei di lui eccita-

menti. In qual modo dunque può dirsi (come afferma l'Autore delle *Istruzioni* sopra la santa Sede (1), e con lui tutti concordemente i nostri avversarii) che Pietro fece quella bella confessione a nome di tutto il collegio apostolico, e che erano già tutti gli Apostoli « da un solo spirito « e sentimento animati con Pietro »? Più ancora: se tale fu Pietro, e perciò nella sua solidità si fonda la Chiesa; dunque lo stesso potrà dirsi dei santi martiri, che diedero saggi di eroica fortezza, e trassero col loro esempio innumerabili turbe alla Chiesa, confermando insieme quelli che già n'erano figli: potrà dirsi, cioè, che *in eorum soliditate firmata sit Ecclesia*. Finalmente, se tale fu Pietro, lo fu nell'atto di confessare la divinità del Messia; ma la solidità, in cui sta ferma la Chiesa, è un privilegio che fu conferito a Pietro in premio della sua bella confessione, allorchè gli fu imposto da Cristo il nome metaforico di Pietro: *Firmitatem mentis traxit in nomine, ut Petrus a petra vocaretur*; e questo nome gli fu imposto qual premio, per testimonianza dello stesso Tamburini: conchiudasi adunque che il solo esempio di Pietro in quella sua professione di fede, non è il fondamento stabile su cui si dice da s. Gregorio ferma appoggiare la Chiesa: che cioè essa non è stabilita sulla solidità con cui Pietro confessò la divinità di Cristo, ma bensì su quella, che gli fu da Cristo conferita dopo questa confes-

(1) *Cap.* 12.

sione ed in premio della medesima. Ma questa solidità conseguente è un dono e privilegio tanto durevole in Pietro, quanto è durevole la sua primazia; dunque è dessa una reale prerogativa, la quale si trasfonde in tutti i di lui successori, e che contribuisce alla ferma sussistenza della Chiesa, nella stessa guisa che contribuisce il primato alla conservazione del piano da Dio stabilito pel governo della Chiesa medesima. In tale supposizione soltanto poteva S. Gregorio riconoscere come sua la solidità di S. Pietro, e la riconobbe di fatto, col prendere per argomento a dimostrare, che quanto di lui avea scritto Eulogio, era del pari glorioso a tutti i Vescovi ed alla Chiesa, l' aver cioè essa ad appoggio questa solidità, la quale per conseguenza esser dovea ad entrambi comune, come fondamento di comuni prerogative.

9. Ci dirigerà forse quivi l' Opstraet il rimprovero già da lui scagliato altra volta rapporto alla letterale esposizione di un altro passo dello stesso S. Padre (1): *Frivolum et ineptum esse laborem, quo quidam similes voculas captant, et undique coacervant, ac deinde volunt eas in rigore grammatico, et metaphysica quadam generalitate intelligi; ut vel sic aliquid pro infallibilitate pontificia inde exculpant*. Ma non si adopra quì lo stucchevole rigor de' grammatici, che talmente legano ai vocaboli le sentenze, da farle essenzialmente dipendere da alcu-

(1) *Diss.* 5, *quaes.* 4, *resp. ad* 3. *obiect. ex Summis Pont.*

ne inflessioni e maniere di significare, dalla mutazione de' casi, dalla varietà de' tempi, dei modi, e delle persone, e da un certo ordine di costruzione. Ancor io confesso, che, potendo, o per inavvedutezza degli scrittori, o per inesattezza de' tipografi, non osservarsi scupolosamente tante e sì minute regole, non può, nè deve talvolta trarsi da ciò ragionevole argomento per determinare evidentemente il senso inteso da un qualche autore. Educati non sono i difensori del Vaticano alla scuola dei Prisciani, dei Diomedi, dei Foca, e dei Beroaldi, che il merito delle più insigni produzioni dell' umano intelletto misurando colla norma della grammatica, facciano in essa consistere la forza degli argomenti. Rimproveri a se stesso piuttosto l' Opstraet questa grammatical servitù, quando, trattandosi di conchiudere contro il Pontefice, col massimo rigore bilancia qualunque espressione. Non ispiega egli forse con severità da grammatico il verbo *confirmare*, usato da S. Leone nella sua epistola a Teodoreto (1), ove scrive che *quae fides prius docuerat*, *haec postea examinatio confirmavit*: onde concludere da vero grammatico: *Censebat ergo* (S. Leone) *ea quae fidei esse definierat* (nella sua lettera a Flaviano) *examinari adhuc posse* (dal Concilio), *et examinatione confirmari*? E non è una pura grammatical sottigliezza il prendere, come egli fa, quelle parole di Leone IX *creditur fides Petri non defectura in throno illius*, per

(1) *Epist.* 120.

una sola pia fiducia, perchè il credere non è un'assoluta asserzione? Forse che non chiama in sussidio la più servile grammatica, onde interpretare a suo vantaggio queste parole di S. Tommaso: *principaliter residet (universalis Ecclesiae auctoritas) in summo Pontifice*, conchiudendo poi che il santo dottore *si summum Pontificem in determinandis iis, quae sunt fidei, credidisset infallibilem ..., dicere debuisset non tantum* principaliter, *sed et* totaliter (1)? È non fa lo stesso sopra l'avverbio *finaliter* dal medesimo padre adoprato, dove afferma avere il Pontefice l'autorità di dar l' ultimo, e perciò inappellabile, giudizio nelle controversie di fede: *Ad ejus auctoritatem pertinet finaliter determinare ea, quae sunt fidei*: conchiudendo che: *Cum ad summi Pontificis auctoritatem dicit pertinere ea, quae sunt fidei, determinare finaliter, satis significat ea jam ante determinata quidem esse a synodo generali auctoritate universalis Ecclesiae, sed determinanda adhuc finaliter ex auctoritate summi Pontificis; ad quam solam pertinet ea, quae a synodo generali determinata sunt promulgare et proponere* (2)? Fa egli dunque dipendere l'intiera sua causa da alcune espressioni grammaticalmente interpretate contro il senso di tutto il contesto, come si vedrà più chiaro anche in progresso; e poi a noi rinfaccia un servile attaccamento al rigore grammaticale, mentre in tutte le nostre interpretazioni, all'ermeneutica più che non

(1) *Quaest. 4, pag.* 289 *de Summo Pont.*
(2) *Ivi.*

alla scuola di Palemone ricorriamo. Non più certamente richiederebbe un Dalleo, per distruggere ogni autorità de' padri, che il far consistere la loro dottrina ora nel senso letterale, ed ora nelle più sottili sofistiche interpretazioni, secondo che le già addottate sentenze lo domandano, o per trovare presidio, o per non venir combattute.

CAPO IV.

Si esamina l'orazione di Cristo: Ego rogavi, etc.

1. Posto, come confido, nel vero suo lume il senso metaforico della voce *Pietra*, e difeso dalle cavillazioni degli avversarii quello che venne inteso da Cristo nell'applicare questa voce stessa a Pietro, non ci riuscirà gran fatto difficile il dimostrare, che siccome questa *Pietra* è il fondamento su cui poggia ed ergesi l' edifizio della Chiesa, così la significazione che le abbiamo attribuita è il fondamento, ed il punto da cui devesi partire, onde afferrare il vero senso e la cattolica intelligenza delle promesse fatte alla Chiesa dallo stesso suo Fondatore. Disse egli a' suoi Apostoli: *ego vobiscum sum usque ad consummationem saeculi:* chiamò la sua Chiesa *columnam et firmamentum veritatis*: disse che contro di essa *portae inferi non praevalebunt.* Come si dovranno pertanto cattolicamente spiegare ed intendere, dietro a quanto abbiamo dimostrato dell'infallibilità di Pietro, queste magnifiche promesse

fatte da Cristo agli Apostoli ed alla Chiesa? Non può prima di tutto dubitarsi che in esse risguardisi sempre da Cristo la Chiesa in ordine alla sua fondazione: *super hanc Petram.* Ma fino a tanto che l'edifizio sta unito al suo fondamento, fino a tanto che la colonna è congiunta al suo piedestallo, nè l'uno, nè l'altra non rovineranno giammai. Tosto che adunque Cristo s'impegnò di tenere sì l'uno che l'altra immobilmente indivisi dalle loro basi, assicurò sì all'edifizio che alla colonna perpetua sussistenza; essendo una cosa stessa il dire: non cadrà la fabbrica, non precipiterà la colonna; ed il dire: non mai avverrà che si stacchino dai fondamenti. Ora il fondamento e il piedestallo è Pietro, da cui per le divine promesse siam certi che nè furia di eresie, nè malizia di uomo, nè potere d'inferno potranno separare la Chiesa: e questa è l'edifizio e la colonna, la quale essenzialmente comprende lo stesso Pietro, come abbiamo già dimostrato, e come conchiude sant'Ambrogio dalla dichiarazione di Cristo: *Tu es Petrus, etc.* dicendo: *Ubi ergo Petrus ibi Ecclesia,* e per converso *non ibi Ecclesia, ubi non sit Petrus.* È esso così necessario alla perfezione del mirabile edifizio, che in ogni luogo, dove si nomina Chiesa, sarebbe un' aperta contraddizione il suppornelo escluso: lo che deve per conseguenza sempre intendersi anche in tutte le promesse che si adducono da' novatori come fatte alla Chiesa. Tali promesse furono da Cristo alla Chiesa dirette nella sua integrità, della quale

sarebbe mancante, se non vi fosse compreso il suo capo e fondamento: cosicchè l'argomento che gli avversarii pretendono di trarre dalle medesime contro le prerogative di Pietro, non toglie che rimangaci sempre da esaminare, se, separata la Chiesa da Pietro, si dovessero e potessero più in essa verificare; e per conseguenza, conservandosi unita, quale influsso riceva da Pietro in forza del suo primato. Neppur la promessa, con cui giurò Cristo perpetua assistenza agli Apostoli e ai loro successori, cioè a tutta la Chiesa: *Ego vobiscum sum usque ad consummationem saeculi*, nulla può giovare ai novatori, essendo stata essa posteriore alla elezione di Pietro in *pietra*, e perciò alla manifestazione della forma, che Cristo volle dare alla Chiesa, cioè posteriore allo stabilimento del centro, cui doveano stare immobilmente congiunti tutti i pastori per conservare l'unità della fede. È egli dunque Cristo perpetuamente coi suoi discepoli, quando fa sì, che stieno perpetuamente al loro centro congiunti. Ecco pertanto con quanta facilità tutti combinansi i passi, che in aria di trionfo ci vengono opposti, coll'assoluta infallibilità di san Pietro. Privilegio è questo, che tanto è da lui inseparabile, quanto lo è lo stesso primato; anzi non potrebbesi tampoco dimostrare il vero giurisdizionale primato, quando si volesse negargli il detto privilegio, come ad evidenza si è provato nello spiegare la metafora di *Pietra*, e come con pari evidenza dimostrasi dall'orazione fatta dal Salvatore, specialmente per Pietro: *Ego rogavi pro te, ut*

non deficiat fides tua, unita al precetto di confermare nella medesima fede i suoi fratelli: *Et tu aliquando conversus confirma fratres tuos* (1).

2. Questa preghiera, al precetto congiunta di confermare altrui nella cattolica fede, siccome è una trionfante testimonianza dell'infallibilità pontificia, così non poco esercita le penne de' nostri avversarii, e gli eccita a ricorrere ai più scaltriti cavilli. Pretende il Le-Gros che ivi a Pietro concedasi un solo privilegio personale, cioè la finale perseveranza non annessa alla primazia; ed ecco gli argomenti da lui addotti a provarlo: 1.° Il Launojo cita 43 padri, che spiegano l'effetto di questa orazione per la perseveranza finale; e non vi è alcuno il quale sostenga conferito un tal dono a tutti ezian-dio i romani Pontefici: 2.° Non era per anco Pietro capo di tutta la Chiesa: 3.° *Haec verba non impedierunt quominus b. Petrus Christum neguret*: 4.° Se quelle parole riferire si debbono ai successori di Pietro, si devono in essi verificare le stesse cadute, acciò *conversi confirment fratres suos*, come necessario nella Chiesa, dice il Bellarmino, posto che vogliasi alla stessa riferire e l'effetto della preghiera ed il precetto: 5.° finalmente, perchè avanti il Gaetano nessun padre e teologo inferì da questo passo una tale pontificia prerogativa. Questi sono i fondamenti sui quali appoggia l'autore la sua proposizione; quanto poi sieno fermi lo esaminere-

(1) *Luc.* 22, 32.

mo dopo aver premessa una breve, ma fedele, esposizione delle circostanze nelle quali ciò disse Cristo.

3. Trovavasi Pietro cogli altri Apostoli nel cenacolo, ed insieme contendevano della preminenza. Volle il divino maestro reprimere la loro superbia, riprovando il fasto dei principi delle genti, la grandezza e dominio de' quali emulavansi da' discepoli, e segnandovi l' essenzial differenza fra le prerogative di chi sarà il primo fra loro, e quelle de' temporali sovrani. Portano questi la spada a terrore de' sudditi, e basta loro la forza per essere preconizzati dal timore e dalla adulazione *benefici*; laddove il maggiore tra' suoi Apostoli dovrà farsi minore, e di principe ch' egli è, dovrà e nel proprio concetto, e nel suo ministero mostrarsi qual servo, che non alla sua privata, ma sibbene all' altrui utilità tutto consacri se stesso: adducendo in conferma il suo esempio, che, sebbene signore dell'universo, stassi qual servo a ministrare tra loro. Dopo questo generale discorso fatto a tutti i discepoli (*a*), rivolge Cristo la parola direttamente a Pietro, e sì gli dice: *Si-*

(*a*) La connessione di tutto questo discorso dimostra quanto contro la sua semplicità vadano errati quelli, che pretendono aver quì Cristo pregato ugualmente pegli altri Apostoli ancora. Così pensano i moderni *spregiudicati*, e così pure in una nota a piè di pagina dell'edizione ertziana della Sacra Scrittura sopra questo passo, si aggiugne alle parole *ut non deficiat fides tua* queste altre *aliorumque apostolorum*, perchè *Christus rogavit ut non deficeret fides apostolorum* (pretendendo che così l' intendesse il martire S. Ignazio). Pregò bensì Cristo per essi, ma non in questo luogo; oppure, se anche quì pregò per tutti, lo fece specialmente per Pietro, a cui, come capo, in confronto dei re delle genti, diretto si vede il discorso.

mon, Simon, ecce Satanas expetivit vos, ut cribraret sicut triticum: ego autem rogavi pro te, ut non deficiat fides tua; et tu aliquando conversus confirma fratres tuos. Il dovere adunque, che quì a Pietro s' ingiugne, capo lo dimostra nella presidenza sopra gli altri, e in certo modo servo nel ministero, che prestare lor deve per divino comando. Che il dovere di assicurar la fede de' suoi fratelli in esso dimostri l' essere di capo, è evidente, perchè il confermar nella fede, ed il *pascere* è una stessissima cosa: e traendosi dall' uffizio di *pascere* la primazia, questa deesi inferire altresì dal precetto di *confermare*, mentre sì l' uffizio di pascere, che quello di confermare suppongono nelle pecore e ne' fratelli il preciso obbligo di ubbidire. Ciò non nega neppure lo stesso Tamburini, il quale anzi riconosce positivamente che « questo impegno di confermare i fra« telli somministra l'idea di un vero primato » (1). Siccome poi il pascere è un vero servigio, che si presta a chi viene nutrito; così lo sarà eziandio il confermare. Ecco in conseguenza l' opposizione tra i principi del secolo, e il principe della Chiesa; ed ecco l' ordine, e la convenienza di tutta quella istruzione di Cristo: il qual ordine non trovasi nella esposizione degli avversarii, come ciascuno può da se stesso vedere. Di quì subito si conosce l' insussistenza di quanto obbietta il Le-Gros: cioè, che quando pregò Cristo per Pietro, e gl' impose il pre-

(1) *Vera Idea p. 2, c. 1, §. 5.*

cetto, non era attualmente capo della Chiesa. Non vede egli, che se si volesse anche supporre, non essere stata già prima dichiarata dal Salvatore la primazia di S. Pietro; da questo medesimo passo verrebbe sufficientemente a dichiararsi? Oltre di che deve pure osservarsi, che quando comprende Cristo nel suo discorso tutti gli Apostoli, adopra sempre il *vos*, *vobis*, non il singolare *tu*, *tibi*, *etc.*, onde farci distinguere quando parla al solo Pietro, e del solo Pietro, e quando a tutti, e di tutti i discepoli. Quindi in quella parte del discorso in cui egli predice la tentazione cui andar doveano soggetti tutti gli Apostoli, e Pietro pure, al quale non potea in tale frangente giovare il suo primato, ma trovasi in situazione eguale con tutti gli altri; sebbene mostri di rivolgere a lui principalmente il discorso usando il vocativo *Simon*, tuttavolta fa conoscere di parlare indistintamente con tutti adoperando il pronome *vos*: *Simon*, *Simon*, *Satanas expetivit vos*. Ma allorchè si tratta di cose, le quali, interessando il primato di Pietro, il solo Pietro risguardavano, e quindi del solo Pietro doveano essere intese: quali appunto erano la preghiera affinchè non venisse meno la fede di lui, ed il comando di confermare i fratelli nella fede stessa; non più adopra il *vos*, ma il *te*, il *tu* ed il *tua*: *rogavi pro te, ut non deficiat fides tua, et tu aliquando conversus confirma fratres tuos*. Dunque, o inutile questa sostituzione, anzi ingannevole, perchè in un sì breve discorso ci presenta diversi rapporti dove non sono,

o conchiudere dobbiamo, che se nella tentazione Cristo non facea differenza fra Pietro e gli altri Apostoli, nella preghiera, come nell' ingiunto precetto, risguardasselo come capo.

4. Se potesse generalmente inferirsi dal non essere ancora capo attuale, che dunque Cristo non pregò per esso come capo, nè come a capo gli comandò di confermare i fratelli; non vi sarebbe per certo argomento nella Scrittura, che validamente provasse la reale istituzione della primazia in S. Pietro. Chi può infatti negarci, secondo il principio del nostro autore, questo argomento? Non era capo quando gli fu detto, *tu es Petrus... tibi dabo claves regni coelorum*; nemmeno lo era quando pagò Cristo per esso il tributo, etc.: dunque niuno di questi tratti efficacemente dimostra il suo primato. Ciò solo che il nostro avversario addur potrebbe onde non rimaner colpito da tale conseguenza, la quale lo dichiarerebbe definitivamente acattolico, si è, che Cristo nell' attribuire a Pietro il nome di *pietra*, lo prescelse a fondamento, e negli altri luoghi per tale lo dichiara; sebbene all' attuale possesso di sua primazia pervenir non dovesse, prima che da questo mondo andassene al Padre il fondamento e capo primario. Ma è questo appunto un nuovo argomento con cui vittoriosamente combattesi la sua asserzione, che cioè Pietro al momento della preghiera e del precetto di Cristo non era capo della Chiesa. Imperciocchè se ne' luoghi sopraccitati fu Pietro dichiarato da Cristo già prescel-

to a capo della Chiesa, perchè non potrà e dovrà dirsi del pari, che Cristo pregando per l'indeficienza di Pietro nella fede, ed addossandogli il carico di confermare i fratelli, dichiarò apertamente di averlo già eletto preside nella sua Chiesa? Anzi se anche non lo avesse eletto prima, in questa orazione e in questo precetto non conteneasi forse la sua elezione, e non veniasi essa a pubblicare bastevolmente? Senza dubbio, poichè fra i molti luoghi questo ancora si adduce dagli stessi nostri contradditori, e fra gli altri, come abbiamo accennato di sopra, dallo stesso Tamburini, per valido argomento del primato di S. Pietro. La vigilanza poi, che al nostro Apostolo fu imposta sopra la fede de' suoi fratelli, siccome atto autorevole primaziale, non doveasi adempiere, se non quando avesse realmente conseguita la primazia; e perciò non risguardavasi quivi Pietro qual capo attuale, ma come destinato a fungerne le funzioni in altro tempo.

5. Quale immediata conseguenza, segue da ciò, che la caduta di Pietro niente pregiudica all' interpretazione, che si dà a questa preghiera. Tosto che affermasi, essere il confermare altrui nella fede un diritto della primazia, o per meglio dire un dovere del capo; è certo, che non dovrassi esercitare questo diritto, ed eseguir questo dovere, se non quando sia la persona eletta realmente costituita in possesso del suo primato con tutti gli annessi privilegii ed impegni. Ora non essendo stato Pietro prima della sua caduta per anche posto in possesso della

conferitagli autorevole primazia, non avendo cioè egli per anco l'obbligo, e quindi il diritto di confermare nella fede i fratelli; non avrà nemmeno necessariamente conseguito il dono dell'infallibilità, come fondamento ad un tale diritto; ma lo avrà bensì conseguito, allorchè sarà stato messo in possesso del diritto medesimo. Non puossi in questo luogo separar l'una cosa dall'altra, lo scopo cioè della preghiera di Cristo, ossia l'indeficienza della fede di Pietro, ed il diritto conferito ad esso Pietro di confermare i fratelli. Infatti pregò Cristo perchè non venisse meno la fede di quello, a cui, in conseguenza di sua preghiera, impose il precetto di confermare i fratelli: ma questo lo impose a Pietro; dunque pregò per Pietro: ma ivi lo considerò qual capo di tutta la Chiesa, come indica il precetto *confirma*; dunque pregò per il capo della Chiesa. Non era dunque necessario, che la preghiera sortir dovesse il suo effetto prima che Pietro fosse capo attuale, prima cioè che dovesse confermare i suoi fratelli.

6. Benchè per altro ivi contemplato abbia Cristo nella persona di Pietro il capo della Chiesa; tuttavolta ci conviene, dietro alla tradizione, riconoscere un doppio effetto di questa orazione, corrispondente al doppio rapporto che trovavasi in Pietro, cioè di privata persona, e di capo futuro. Nel primo rapporto Pietro ottenne l'indeficienza nella fede, ossia la finale perseveranza; nel secondo poi l'assoluta infallibilità: ed ecco in qual senso deb-

bano prendersi le testimonianze de' padri, che a Pietro conferito ivi dicono il dono della perseveranza. Lo conseguì egli di fatto, malgrado la triplice negazione; poichè con essa non perdette totalmente la fede, al dire del Grisostomo: *Non omnino Petri fides interior evanuit* (1), ma ne conservò gl' interni semi e la radice, benchè ne' suoi spergiuri cadute fossero le foglie, come si esprime Teofilatto: *Quamvis brevi tempore concutiendus sis, habes tamen recondita fidei semina: ut etiamsi folia abiecerit spiritus invadentis, radix tamen vivat, et non deficiat fides tua* (2). Ottenne altresì un privilegio speciale come primate, quando gli fu conferita la primazia, essendo egli in una causa comune a tutti fra tutti nominatamente prescelto, come sapientemente osserva S. Leone: *Commune erat omnibus Apostolis periculum de tentatione formidinis; et tamen specialis a Domino Petri cura suscipitur, et pro fide Petri proprie supplicatur, tamquam aliorum status certior sit futurus; si mens principis victa non fuerit. In Petro ergo omnium fortitudo munitur* (3). Quindi è, che i padri, a norma delle varie circostanze e de' varii fini di scrivere, interpretano quel testo or nell'una, ed or nell' altra maniera, essendo entrambi i significati verissimi e naturali. Così fa p. e. Teofilatto, il quale nel luogo citato di sopra, intendendo impartita a

(1) *Hom.* 3. *in Matth.*
(2) *In c.* 22. *Lucae.*
(3) *Serm.* 3. *in anniv. assumpt. suae.*

Pietro con quella preghiera la indeficienza nella fede, considera la sola di lui privata persona, e poco dopo lo considera come capo della Chiesa, facendo che a Pietro Cristo parli così: *Quia te habeo ut principem discipulorum, confirma caeteros: hoc enim te decet, qui post me Ecclesiae petra es et fundamentum* (1). Converrebbe essere affatto straniero nello studio della sacra Scrittura per non conoscere i molti sensi di essa, e quindi le moltiplici interpretazioni, che sovente ce ne offrono i padri. Se il nostro Le-Gros esaminate avesse le diverse maniere in cui vengono interpretate le parole *super hanc petram*; avrebbe veduto che non 43 padri solamente, ma quanti quasi ne abbraccia la tradizione, potrebbero essere citati, i quali interpretano per quella pietra e Cristo e la fede di Pietro. Che dunque si dovrà conchiuder da ciò? Che quei padri escludono la persona di Pietro? Tanto è illegittima questa illazione, quanto sarebbe il dire: tutti gli uomini asseriscono, che il sole illumina, ma non dicono che riscalda; dunque giusta il loro sentimento non riscalda. Quando le spiegazioni non si contraddicono, una non esclude mai necessariamente l'altra, come la luce non esclude il calore. È per altro falsissima l'esagerazione del Launojo rapporto ai 43 padri; poichè o tutti, o quasi tutti esprimono or l'una ed or l'altra esposizione: con questa differenza, che

(1) *Loc. cit.*

quelli, i quali applicano la metafora alla persona di Pietro, non sempre fanno cenno della fede ch' ei professò; laddove i padri, che l' applicano alla fede che Pietro professò, dicono altresì che in principalità è indicata la di lui persona: il che trovasi ampiamente dimostrato nella vita che di questo Apostolo scrisse il chiariss. sig. ab. Cuccagni, e nell' opera dell' eminentissimo Gerdil contro l' Eybel, in difesa del breve pontificio in cui si condanna il libercolo: *Quid est Papa?*

7. Ma, sento rispondermisi: al solo personal privilegio della perseveranza finale limitano i padri anteriori al Gaetano l' effetto dell' orazione di Cristo; dunque escludono l' altro. Adagio, adagio, signor mio, non siate sì facile ad esporre una proposizione tanto universale. Oltre al testo di S. Leone, che vi ho già riportato, vi attendo al capo seguente, dove ne troverete citati alcuni, i quali così apertamente da questa preghiera e da questo precetto l' infallibilità inferiscono di S. Pietro primate, da farvi comparire in contraddizione con quella candidezza e saper che vantate. Quì solo vi dico col Bellarmino, che, se il divin Redentore pregò per la sola perseveranza finale di Pietro, una tale orazione era superflua, perchè duplicata: comprendendosi Pietro nel numero degli altri Apostoli, per la perseveranza de' quali espressamente nella circostanza stessa pregò: *Pater sancte, serva eos in nomine tuo, quos dedisti mihi... cum essem cum eis, ego servabam eos in nomine tuo ..... nunc autem ad te venio: non rogo ut tollas*

eos de mundo, sed ut serves eos a malo (1). Come potea più fervidamente pregare? Saranno stati vani appresso l' eterno Padre i voti di lui, che di propria bocca ci attesta di venir sempre esaudito? Ma se non furono vani, avrà dunque impetrata a' suoi Apostoli la finale perseveranza, eccetto che al figlio di perdizione, che ivi stesso egli nomina. E se la impetrò loro, perchè pregare specialmente per Pietro? Era efficace per gli altri, e non per lui, l' altra orazione? Siamo dunque costretti ad ammettere un altro fine di questa preghiera: e qual altro mai, fuori di quello, che ci esprime l' imposizion del precetto *confirma fratres?* Finalmente si risponda se si può a questo argomento. Ivi Cristo pregò per tutti, perchè comune era il pericolo: *Satan expetivit vos*; dunque tutti partecipar dovevano di un tal benefizio. Dunque quando rivolto fu il discorso individualmente a Pietro: *Ego autem rogavi pro te*, addossandogli il precetto *confirma fratres*, gli conferì un privilegio ad altrui benefizio. Ma i privilegii ad universal benefizio sono in S. Pietro precisamente i primaziali; dunque l' effetto dell' orazione sarà stato un primazial privilegio. Ma come, dirassi, derivar da ciò a tutti comune il benefizio? Come? perchè può così S. Pietro, senza tema d' errore, confermare i fratelli, e perchè tutti ritrovar possono in esso, cioè ne' suoi insegnamenti, la lor sicurezza. Ce lo dice fuor di equivoco S. Leone: *In*

(1) *Iohan.* 17 11, 13.

Petro ergo omnium fortitudo munitur, et divinae gratiae ita ordinatur auxilium, ut firmitas, quae per Christum Petro tribuitur, per Petrum Apostolis conferatur (1). Si conceda pur dunque agli avversarii che Cristo abbia per tutti pregato, perchè tale era di tutti il bisogno. Appunto per questo pregò per Pietro capo e sostenitore di tutti, e non per la sola sua personale perseveranza; perchè così per lui pregando, venne a pregare pel sostegno e per la sicurezza di tutti. Pretendesi forse immaginario quest' altro effetto, oltre all' indeficienza nella fede, perchè tutto in questa comprendasi, nè concepire si possa come lo stesso non *deficiat fides tua*, significando, e conferendo l' indeficienza suddetta, significhi poi e prometta soltanto l' infallibilità da conferirsi in altro tempo? Se si pretende chimerico questo doppio rapporto, chimerico sarà eziandio l' altro egualmente doppio della metafora pietra: giacchè, come S. Leone apertamente dichiara, sortì in Pietro due effetti: uno cioè di renderlo stabile nella fede nell' esterior negazione: *Firmitatem standi* (così a Pietro stesso dirige il discorso) *ipso cadendi periculo recepisti* (2): l' altro poi di costituirlo quale immobile pietra altresì nella professione esteriore dopo la caduta: *Cito in soliditatem suam rediit petra, tantam recipiens fortitudinem, ut quod tunc in Christi expaverat passione, in suo postea*

(1) *Loc. cit.*

(2) *Serm. 11, de pass. Dom.*

supplicio non timeret (1). Fermo adunque fu Pietro nella fede, così negando esteriormente il suo maestro, come confessandolo in faccia all'universo: e sì nell'uno che nell'altro caso conseguì la fermezza di pietra. Ma nel primo ebbe la sola indeficienza interiore, nel secondo vi si aggiunse anco l'esterna. Dunque l'essere di pietra avea in Pietro due rapporti: interno cioè l'uno, ed esterno l'altro, de' quali il primo si verificò senza il secondo. Dunque due privilegii significava in Pietro una tale metafora: uno, cioè l'indeficienza interna, che gli fu conferito nella stessa imposizione del nome; l'altro, cioè la costanza nell'esterior professione, ossia l'indeficienza esterna, che gli venne soltanto promesso. A pari dunque, il non *deficiat fides tua* si riferisce alla persona di Pietro, ed ecco l'indeficienza interna, e si riferisce ancora alla dignità sua primaziale, allorchè dovrà confermare i fratelli, ed ecco l'infallibilità, la quale non è poi altro, che la stessa indeficienza di fede nell' uffizio di confermare i fratelli, ossia nelle pubbliche decisioni; cosicchè nè mancherà la fede di Pietro, quando esternamente negherà Cristo, nè mancherà, quando confermerà gli altri. L'indeficienza, considerata nel primo rapporto, stette coll' esterior negazione; considerata poi nel secondo, non può conciliarsi con una erronea pubblica definizione; poichè allora sarebbe vero, che nel confermare *deficeret*: e siccome

(1) *Ivi.*

nel primo l'interna indeficienza fu senza l' esterna, così nel secondo potrà darsi l'esterna senza l'interna, avendo l' esterna un oggetto soltanto esterno, qual è la conferma: dal che segue, che può un Papa divenir eretico in quanto alla sua privata persona; quantunque nol possa nelle sue pubbliche decisioni: come dimostrerassi anche più diffusamente in progresso. Ci convincano ora, se il possono, gli avversarii per sognatori, e fabbricatori di chimeriche interpretazioni nel sostenere un doppio effetto della divina preghiera, giusta il doppio aspetto sotto cui risguardasi Pietro.

8. Ma, dicono essi, se l'orazione di Cristo si dovesse riferire a Pietro come capo della Chiesa, non ne seguirebbe forse che il capo della Chiesa dovesse necessariamente cader in errore, affinchè *conversus confirmet fratres suos?* Lo dice il Bellarmino, che in quello, per cui pregò il Redentore, verificare si devono e la caduta e la risorsa; anzi perciò egli nega potersi alla Chiesa appropriare quell'orazione, perchè non può convenirle il *tu conversus*, essendo infallibile. Potrei per verità limitarmi a rispondere, che questo celebre porporato accennò per sola incidenza questa ragione per provare che non si può applicare quella preghiera alla Chiesa; recandone però un'altra incontrastabile, ed è, che alla Chiesa, la quale non ha fratelli, ma figli, non può in verun conto convenire il *confirma fratres tuos.* Tuttavolta per far evidentemente conoscere che non v' ha neppur ombra di contraddizione in questo meritissimo

apologista, mi fo a dimostrare questi due punti: 1.° che ai romani Pontefici si appropria il *confirma* bensì, ma non il *tu conversus*: 2.° che se quell'orazione si riferisce alla Chiesa, ad essa spetterebbe l'uno e l'altro, come conclude il suddetto Bellarmino. Il primo lo provo così: sono incontrastabili due rapporti in Pietro, di capo di tutta la Chiesa, e di persona privata. Dovrà dunque darsi qualche nota, per cui si possano distinguere l'uno dall'altro, e per cui eziandio si possa discernere quando le parole di Cristo a Pietro dirette riferire si debbano a lui qual persona privata, e quando qual capo della Chiesa; altrimenti non potrebbesi dalla Scrittura riconoscere con certezza il primato. Ma e qual altra nota potrebbe mai immaginarsi, tranne quella soltanto che ci porge l'essenziale ordinazione del primato medesimo al bene di tutta la Chiesa? È infallibile che quando una qualche proprietà ritrovasi in Pietro, la quale apporterebbe alla Chiesa nocumento anzichè benefizio, non è questa una proprietà primaziale, ma personale. Ma dalla caducità del suo capo ne trarrebbe svantaggio la Chiesa: dunque non può dessa essere una proprietà primaziale. Ma si trasfondono nei romani pontefici unicamente le proprietà primaziali; dunque non può in essi trasfondersi la caducità. Va tutto bene, mi si dirà, l'erede della primazia non lo è conseguentemente della caducità: ma chi è caduto? S. Pietro. Dunque il capo è caduco. Strana illazione! Si è già ribattuta di sopra, dove abbiamo provato che S. Pietro non

cadde, essendo in attuale possesso della sua primazia. È poi anche altrettanto vano l' argomento: poichè altro è che possa il capo come privata persona cadere, ed altro è che talvolta lo debba eziandio come capo, onde abbiasi a verificare il *tu conversus*. Non lo deve adunque, perchè non eredita da S. Pietro la sua caducità. Lo dovrebbe poi la Chiesa, se l'orazione di Cristo fosse stata fatta per essa, e non per Pietro: e il si prova così. Se l'oggetto primario della preghiera *ut non deficiat fides*, e del precetto *confirma*, era la Chiesa; ne segue che nella persona di Pietro Cristo parlava alla Chiesa, e che ci entrava soltanto come rappresentante la Chiesa medesima. Dunque nel comando di confermar nella fede i fratelli nulla contiensi, in tale ipotesi, che nel suo formale concetto attribuir non si debba in principalità alla Chiesa. Imperciocchè in quel discorso del Salvatore, una sola è la persona ch'egli nomina, cioè Pietro: per essa egli prega, *rogavi pro te*: ad essa sola impone il precetto *confirma*. Se dunque il *rogavi pro te*, il *non deficiat*, il *confirma* risguardassero direttamente la Chiesa; perchè non dovrebbe risguardarla pur anco il *tu conversus*? Il *tu* si riferisce al *confirma*; quello dunque dovrà confermare, che è convertito: ma la preghiera è fatta per quello, che dovrà confermare gli altri; dunque fu fatta per quello, che caduto dovrà poi convertirsi: se dunque è fatta per la Chiesa; la Chiesa stessa dovrà cadere e convertirsi. O conviene ammettere questa conseguenza, o provare che Pietro rappresenta-

va la Chiesa, quando ricevette il precetto *confirma*, e rappresentava se stesso, ossia la sua privata caduca persona, nel *tu conversus*. Ma come può mai darsi che quel pronome *tu* sia destinato a fare il doppio uffizio d'indicare contemporaneamente e Pietro convertito, e la Chiesa confermante? Vi ha forse qualche buona ragione che costringa a fare tanta violenza al letterale significato di questa così chiara proposizione: *tu aliquando conversus confirma fratres tuos*? Sì, rispondono gli avversarii, ed è questa: perchè la Chiesa non può cadere in errore, da cui quindi abbia a risorgere. Ma quest'è una mera petizion di principio; giacchè chi riferisce alla Chiesa tutto quel discorso, deve ad essa riferire anche il *tu conversus*, e le nega conseguentemente il privilegio dell'infallibilità. In fatti non ha la Chiesa quei due rapporti che trovansi in Pietro: non è Chiesa, ed insieme una privata persona; sicchè possano separarsi le proprietà che attribuite le vengono in ordine a queste due molto diverse rappresentanze: perciò quanto di lei dicesi nella Scrittura, la risguarda unicamente come Chiesa, nè le si appartiene sotto altro aspetto. Dunque cadrebbe, e cadrebbe come Chiesa, e quindi nell'ipotesi che il discorso di Cristo fosse stato diretto alla Chiesa, essa non potrebbe essere infallibile.

9. Ma d'altronde è certissima la sua infallibilità: Cristo in molti luoghi gliela promise colla maggior evidenza. Certissimo: ma qual conseguenza da ciò? Forse che il *tu conversus* a Pietro, il *non de-*

ficiat, e il *confirma* alla Chiesa competano? Così concludono gli avversarii. E tanto basta, io soggiungo, per dimostrare, che ivi nè l'uno, nè l'altro può a lei riferirsi, perchè non le si riferisce il *conversus*. Che astrazioni e restrizioni mentali ammettere non dovremmo in Cristo, se con tali elementi compor volessimo un ordinato discorso? Dir converrebbe, che egli, dopo averci con tanta precisione indicato, che quando considerava Pietro qual privata persona, era al pari degli altri alle tentazioni soggetto; ma che risguardando in Pietro il capo della Chiesa, aveagli impetrata l'indeficienza nella fede, onde, come tale, gli altri ancora nella fede confermasse: ch'egli, dico, dopo tutto questo, facesse poi un mescuglio di Pietro privato, di Pietro capo, e di Chiesa, sotto il solo pronome *tu*, cui vorrebbesi assegnare questa triplice rappresentanza contro l'aureo canone di san Basilio (1), che debbasi ritenere l' esposizione letterale, *ubi commode fieri potest*. Forse che *commode fieri non potest?* Ma qual ripugnanza, qual mai contraddizione ne segue, se così si faccia? Ripugna forse che Pietro come capo sia costituito infallibile? No per certo: giacchè oltre averlo dimostrato con altri argomenti, è poi anche una conseguenza necessaria dell'oggetto della preghiera di Cristo. Sarebbe d'uopo dimostrare o l' assoluta impossibilità della cosa, o l'esistenza di altre non equivoche testimonian-

(1) *Hexaem. Hom.* 9.

ze di Cristo in contrario, per conchiudere questa ripugnanza. Non si adempì, dicono, in Pietro il precetto *confirma fratres tuos*, poichè gli Apostoli, essendo al pari di lui infallibili, non aveano bisogno di sue conferme: egli piuttosto fu confermato da S. Paolo, da cui venne ripreso, cosicchè non gli si spetta nemmeno il *non deficiat fides tua*. Oltracciò non furono forse tutti gli Apostoli che insieme con Pietro confermarono gli altri, cioè i fedeli, che fratelli si appellano per la carità, che regnar deve tra loro? A tutti dunque gli Apostoli parlò Cristo, a tutti impose il precetto, per tutti quindi pregò; e la sola impossibilità di conciliare insieme il cadere e lo starsi fermo nella fede, è sufficiente per conoscere, che quegli, per cui pregò, non è lo stesso che quegli il quale cadere dovea. Parlò adunque Cristo in Pietro a tutti gli Apostoli, ed in tutti gli Apostoli alla Chiesa; e quando prenunciò la caduta, ebbe in mira per conseguenza la sola persona di Pietro. Tale argomento, che ci viene opposto da' nostri avversarii, sebbene molto a prima vista specioso, facilmente si scioglie, e ciò per due vie: primieramente negando, che il precetto non siasi da Pietro adempiuto: secondariamente, ammessa anche tale ipotesi, dimostrando che non era necessario che venisse da Pietro eseguito, ma che bastava soltanto che eseguir si dovesse da' suoi successori. La prima soluzione trovasi copiosamente documentata presso moltissimi apologisti: perciò credo sufficiente il far riflettere, che, se per i fratelli ivi s'intendono i fe-

deli; resta dimostrato *a fortiori*, ch' ebbe da Pietro quel precetto il suo adempimento, essendo stato Pietro in modo speciale destinato a pascere tutto il gregge di Cristo. La seconda poi trovasi nella S. Scrittura avvalorata da tanti esempii di promissioni e precetti che non ebbero la loro esecuzione dalla persona, a cui si erano fatti, ma da' suoi posteri; che si mostrerebbe ignaro intieramente dello stile e del linguaggio, non che della storia scritturale, chi imprendesse di contrastarla. Se gli avversarii presa si fossero la pena di leggere in S. Giovanni Grisostomo le regole necessarie a seguirsi per bene interpretar la Scrittura, ritrovata avrebbero da innegabili fatti dimostrata una tal verità. Come p. e. verificossi in Giacobbe il supremo dominio sopra di Esaù, e in Esaù l' assoluto precetto di assoggettarsi a Giacobbe; se anzi piuttosto Giacobbe ad Esaù videsi subordinato? Eppure la promessa al primo, il precetto al secondo sono apertamente enunciati; e sì l' una che l' altro sono diretti alle persone dei due fratelli: *Esto Dominus*, dice Isacco benedicendo Giacobbe, *fratrum tuorum*: ecco la promessa; *et incurventur ante te filii matris tuae*: ecco il precetto. Si adempirono poi e l' una e l' altro nei loro posteri, poichè gl' Idumei dovettero servire agli Ebrei, da' quali furono vinti, e tale fu la loro servitù, che costretti vennero sotto Ircano a deporre perfino la loro nazionale denominazione, ed a circoncidersi. Chi poi altri esempii desiderasse, ricor-

ra al suddetto santo Padre (1); giacchè questo solo con quanto si è detto più sopra è sufficiente, onde possiamo francamente conchiudere, che quand' anche non si fosse adempito da S. Pietro il precetto *confirma fratres tuos*, adempiendosi esso da' suoi successori, non può per modo alcuno inferirsi, che il detto precetto, e quindi la preghiera di Cristo *ut non deficiat fides tua*, risguardasse la sola Chiesa, e non S. Pietro come suo capo. Non è dunque per modo alcuno dimostrato che debbansi l'orazione ed il precetto di Cristo riferire alla Chiesa: ed a torto quindi gli avversarii fanno violenza alla Scrittura, rigettandone l'esposizione letterale.

10. Credo che dalle cose fin quì dette resti pienamente dimostrato: 1.° che Cristo pregato abbia in modo speciale per Pietro: 2.° e per Pietro, come capo futuro di tutta la Chiesa: 3.° che i romani Pontefici gli succedano nell' effetto di questa orazione, cioè nell'infallibilità, senza ad esso succedere nella caducità: 4.° che questa distinzione non potrebbe aver luogo, se il Redentore inteso avesse di pregare non per Pietro in particolare, ma per la Chiesa in universale, e di dirigere il suo discorso a Pietro, come semplice rappresentante di essa Chiesa: 5.° che non potendo aver luogo, nella detta ipotesi, quella distinzione, la Chiesa esser dovrebbe caduca, ed infallibile ad un tempo, lo che è assurdo: 6.° che per conseguenza non può ammettersi tale

(1) *Hom. 3. in Matth.*

ipotesi, ma deve ritenersi assolutamente che l'orazione, ed il precetto di Cristo non risguardano direttamente la Chiesa; non potendosi senza una violentissima interpretazione separar la persona, per cui fu pregato, da quella di cui ed a cui prenunziavasi la caduta: interpretazione che oltre ad essere violenta, è del pari capricciosa ed arbitraria, attesochè per una parte si può senza assurdo e quindi devesi ammettere l'esposizione letterale, e per l'altra non avvi necessità alcuna che la richieda.

CAPO V.

Se prima del Gaetano abbiano i padri ed i teologi inferita dalla suddetta orazione di Cristo l' infallibilità pontificia.

1. Non si aspettino gli avversarii, che io qui per convincere di solenne anacronismo il Le-Gros, il quale fissa per prima epoca dell'interpretazione da noi esposta e difesa, i tempi del Gaetano, il pensiero e la cura prendere mi voglia di ordinare la lunga serie de' padri, i quali o apertamente, o sufficientemente almeno, dal testo di S. Luca, prima ancor del Gaetano, conchiusero la pontificale infallibilità. Potendo essi leggersi in mille altri autori, mi avverte il Tamburini, nella sua *Vera idea* (1), che

(1) *Par.* 2, *c.* 2, §. 25.

ho tutto il diritto di rimettere ad essi i miei leggitori, onde « scansare a chi scrive, ed a chi legge la « noia delle inutili ripetizioni, che non servono che « a distrarre l'attenzione dal quadro, che si vuol « presentare agli occhi del pubblico » (*a*). Sarebbe anche fuori del primario mio assunto il tesserne diffusamente il catalogo, proposto essendomi di combattere i nemici del Vaticano colle proprie lor armi; col dimostrare cioè, che quei padri, coll'appoggio dei quali gridano vittoria, o dei quali guastano con cavilli le più luminose testimonianze, sono appunto quei dessi, che trionfalmente li atterrano. Questi poi possono distinguersi in due classi diverse, riponendo nella prima quelli, che dall'orazione di Cristo traggono argomento a favore della pontificia infallibilità, e nella seconda quelli, che, esaminando la natura e le conseguenze del precetto *confirma fratres tuos*, tale ce lo presentano, che necessariamente esige il fondamento dell' infallibilità nel romano Pontefice. E acciò non venga troppo diffuso il capitolo, ed espongansi nella maggiore chiarezza e distinzione gli argomenti riserverò la

(*a*) Se esso praticato avesse questo riguardo di scansare *la noia* ai suoi leggitori colle inutili ripetizioni, avrebbe eziandio risparmiata a se stesso la fatica di estendere l'intiero suo trattato sopra la Santa Sede, con maggior vantaggio della sua fede e riputazione, lasciandone il merito e la gloria ai Richeri, ai Le-Noble, ai Febronii, ed a tanti altri, ai quali tutta l'opera alla fin fine appartiene. Lo stesso presso a poco potrebbe dirsi di tanti altri opuscoli che portano in fronte il di lui nome, e l'onorano del pari.

seconda al capo seguente, limitandomi in questo, dietro le tracce del Le-Gros, alla prima.

2. Parla sì chiaro S. Leone, che ogni imparziale direbbe, aver egli prevenuto adeguatamente quanto sognar doveano contro l'assoluta infallibilità annessa al primato quelli, che dilettansi di qualificare i suoi difensori per *plebe di minuti teologi*; e parla sì chiaro altresì, che ben conoscendo l'autore il valido appoggio, che in esso ritrovano i pretesi *creatori di nuove prerogative dell' apostolica Sede, ed i fautori di questi capricciosi sistemi*, tutte mette in atto le arti, tutti chiama in soccorso i cavilli, onde travolgerne i sensi. Così dunque ragiona, come nel capo antecedente accennammo, il santo Dottore: *Commune erat omnibus Apostolis periculum de tentatione formidinis, et divinae protectionis auxilio pariter indigebant, quoniam diabolus omnes exagitare, omnes cupiebat elidere; et* TAMEN SPECIALIS *a Domino Petri cura suscipitur, et pro fide Petri proprie supplicatur, tamquam aliorum status certior sit futurus, si mens principis victa non fuerit. In Petro ergo omnium fortitudo munitur, et divinae gratiae ita ordinatur auxilium, ut firmitas, quae per Christum Petro tribuitur, per Petrum Apostolis conferatur* (1). Rende egli adunque ragione, perchè pregato abbia Cristo specialmente per Pietro in una causa comune: ed è, perchè erane egli il principe; ed insieme dimostra l'utilità, che agli al-

(1) *Ser.* 3. *cit.* Ediz. Rom.

tri tutti ne sarebbe derivata, perchè diveniva più sicura la loro sussistenza e fermezza, se abbattuta non restasse quella del capo, da cui esser doveano confermati. Il precetto in conseguenza si appoggia sul fondamento dell'orazione, e perciò se si trasfuse ne' successori il precetto, trasfonderassi non meno l'indeficienza nella fede. Che ne dice l'avversario? Udiamolo: *sicut Salomoni, tamquam regi, data est sapientia, ut populum bene regeret, nec tamen transivit ad Roboam; ita non sequitur, si quid datum est Petro, etiam tamquam* SUMMO PASTORI, *ut recte fideliterque munus suum adimpleret, id esse commune omnium ipsius successorum, quorum aliquos in munere implendo non satis fideles vel fuisse vel esse posse nemo negaverit ..... Neque, si fratres confirmare omnes debent, sequitur omnes habere gratiam, qua id faciant, cum possint illa suo vitio carere.* (1). Suppone adunque, che il santo Pontefice consideri Pietro come capo universale della Chiesa; ma nega la derivazione di un tal privilegio ne' suoi successori: finalmente confessa trasfondersi il precetto, ma lo uguaglia a quello, che obbliga qualunque altro Vescovo, aggiugnendo: *certe quilibet pastor debet fratres confirmare, nec propterea quilibet eorum est infallibilis.*

3. Se anche non vi fossero altri indubitati monumenti sparsi nella di lui opera, che sospetta ci rendessero la sua fede; sarebbe bastevole a farcene dubitare questo solo che ci somministra nella riferi-

(1) *Sect.* 3, *c.* 3, *pag.* 354.

ta risposta: poichè, ammettendo che abbia Pietro, come capo e supremo pastore, ricevuto qualche privilegio, il quale tuttavolta non si trasfonda ne' suoi successori, rendeci totalmente problematico il loro primato. Infatti o tale privilegio è di essenza della primazia istituita da Cristo, o non lo è. Se appartiene all'essenza; dunque il primato de' romani Pontefici è diverso da quello istituito da Cristo in S. Pietro, perchè privo di un attributo essenziale. Se poi si dice, non appartener esso alla sua essenza; come lo sanno, io dimanderò, gli avversarii? Qual norma può aversi, con cui distinguere i privilegii essenziali dai non essenziali, se tutti sono conferiti a Pietro, sotto lo stesso rapporto di capo e pastore della Chiesa? Se alcuno dicesse generalmente, come lo dicono gli eretici, non ricusando di ammetter un primato di onore: non è essenziale alla primazia un' autorità preminente, ossia superiore a quella degli altri; come potrebbe questi venire già più convinto di errore? Sì, rispondono ad una voce, sì che lo potrebbe, poichè il giurisdizionale primato fondasi evidentemente nella Scrittura. Bene; vediamo adunque se il Le-Gros potesse riuscire a trar dall'errore un tale eretico. Non lo mandi per altro a leggere gli argomenti che nel suo trattato egli propone in prova di questo dogma (1): poichè la questione quì cangia aspetto. Se infatti gli dicesse: Pietro si chiama pietra dal Salvatore: ad

(1) *Cap. 4, Concl. 2, pag.* 35.

esso in primo luogo furono promesse le chiavi, ed imposta una particolar vigilanza, che seco importa una maggior potestà sopra le pecorelle di Cristo; l'eretico non lo lascierebbe proseguire, ma interrompendolo gli risponderebbe, che non intende di contendergli essere stati tali privilegii conferiti a Pietro, *tamquam summo pastori*; ma che solo assolutamente gli nega essere dessi essenziali alla primazia di S. Pietro. Egli, continuerebbe l'eretico, che confessò la divinità di Cristo, egli che sì fermamente la credette fino a gettarsi animato da questa fede nel mare, egli che ardendo di carità verso il Signore, protestossi di amarlo sopra di ogni altro, ben meritossi di venire distinto con qualche autorevole privilegio. Ma quale fu Pietro in meritarselo, tali non sono i Pontefici, nè Cristo promise di ugualmente distinguerli; quindi quei privilegii non sono che personali, e di Pietro soltanto. Che potrebbe opporre a questo discorso il Le-Gros, il quale sostiene darsi in Pietro, primate e capo, delle prerogative separabili dal primato medesimo? Come saprebbe distinguere le separabili dalle inseparabili, se tanto l'une quanto l'altre si riferiscono alla primazia? Se risponde, che quelle sono separabili dal primato, le quali non lo costituiscono essenzialmente, perchè in tal caso sussisterebbe anche senza di esse l'essenza della primazia, e che non lo costituiscono essenzialmente che quelle, le quali esprimono una vera autorità preminente, come il *Tu es Petrus*, *Tibi dabo claves*, *Pasce oves meas*; se ciò

dico, egli risponde, come dimostrerà poi che ammetter si debba tale capricciosa ed arbitraria distinzione? Esprime la futura primazia giurisdizionale il *Tu es Petrus*, il *Tibi dabo claves*, il *Confirma fratres tuos*: la determina poi conferita il *Pasce oves meas*: perchè non la esprimerà eziandio il *Rogavi pro te, ut non deficiat fides tua*, se ciò pure è detto a Pietro come capo e sommo pastore? E se non la esprime, se il *non deficiat* non entra nella natura del primato; perchè vi entrerà il poter delle chiavi, e l'autorità di pascere? Io ben m'avvedo che la norma seguita dagli avversarii nel separare tali prerogative, e determinar quali sieno le comunicabili, e quali le incomunicabili, altra non è che il solo spirito di partito da cui sono animati contro i successori di Pietro. Ma questa norma nulla vale a convincere l'eretico, siccome nulla valere del pari contro di noi apertamente comprovasi dalle cose fin qui dette, e si riconoscerà pure dalla soluzione, che tosto intraprendo, dell'argomento *a pari*, che adduce il Le-Gros, della sapienza infusa a Salomone come re, e non comunicata a' suoi successori.

4. Se Cristo diede a san Pietro, come a supremo pastore, il privilegio dell'infallibilità, è desso, non v'ha dubbio, uno dei costitutivi della sua qualità di capo, ed è ordinato al ben della Chiesa, non tanto pei tempi apostolici, quanto pei tempi susseguenti. Il raziocinio è semplicissimo e naturale, nè ammette replica. Era Pietro, come apostolo, al pari di tutti gli altri, infallibile, venendo anch'egli

compreso nel numero di quelli, ai quali promise Cristo la sua perpetua assistenza, e lo Spirito Santo insegnò tutte le verità; quindi, sotto il rapporto d'infallibile, non prestava alla Chiesa verun benefizio, che prestar non le potessero gli altri. Se adunque fra tutti venne prescelto a sommo gerarca, e come tale gli venne conferito nuovamente l'identico privilegio; qualora non vogliasi asserire essere stati senza ragion duplicati i doni del Salvatore in san Pietro; forza è conchiudere, che l'infallibilità concessagli, *tamquam supremo pastori*, non risguardasse tanto la Chiesa ne' suoi primordii, allorchè ancora vivevano gli Apostoli e Pietro, quanto nei tempi posteriori, nei quali, cessando l'apostolato degli altri, sussister doveva il primato nei successori del capo, e sussistere quale fu da Cristo istituito, e con tutte quelle prerogative, delle quali a lui piacque fregiarlo. La cosa è ben diversa quanto alla sapienza di Salomone. Essa non era essenziale alla di lui sovranità, essendone già egli, quando venne di quella fregiato, in attuale possesso, e per conseguenza essendo già costituita la forma intrinseca del suo governo. Poteva dunque quella forma di governo sussistere anche sotto i successori di Salomone la stessa, quantunque loro mancasse la sovrumana sapienza di cui era egli fregiato. Ma nel caso nostro non fu già il governo della Chiesa stabilito prima che ne fosse stato costituito il principe; nè questo lo fu pria che gli fossero conferiti i privilegii, tra'quali eziandio avvi quello dell'infallibilità. Dunque dal non essere stata

trasfusa la sapienza di Salomone ne' suoi successori, non può per modo alcuno conchiudersi *a pari*, che neppure l'infallibilità di Pietro dovea trasfondersi ne' successori suoi. Che se anche non vi fossero altri argomenti per giudicare, che la sapienza in Salomone era estranea alla forma del suo governo, forse che non basterebbe il sapere, che fu concessa a' fervidi suoi voti? *Placuit*, dice il testo (1), *sermo coram Domino, quod Salomon postulasset huiusmodi rem* (cioè la sapienza). *Et dixit Dominus: Quia postulasti verbum hoc . . . ecce feci tibi secundum sermones tuos, et dedi tibi cor sapiens et intelligens.* Se dunque fu mercede alle sue preghiere, e se egli la chiese per se solo, ed a lui solo Dio la concesse; dovrà certo essa considerarsi qual privilegio meramente personale. Ma come *a pari* può inferirsi personale quello di Pietro, se Pietro non lo implorò pregando, nè fu di esso da Cristo insignito qual privata persona, ma qual capo e preside della Chiesa? In che sta dunque riposta la pretesa parità con Salomone? Qualora non vi stesse nella promessa, che fece Iddio a questo re, d' innalzarlo a grado sì eccelso di sapienza, che, come gli disse, *nullus ante te similis tui fuerit, nec post te surrecturus sit;* non saprei in che altro potesse averla sognata l'autore. Nemmeno in questa promessa poi potea egli riporre la parità senza contraddirsi. Ivi il Signore apertamente dichiara, che la sapienza dovea fregia-

(1) 3. *Reg.* 10. 3.

re la sola persona di Salomone; laddove in san Pietro il dono dell'infallibilità, come non posteriore al possesso della primazia, come inutile a Pietro, e come fondamento al precetto *confirma*, che per testimonianza avversaria a tutti spetta i romani Pontefici, si mostra anzi che no comunicabile e perpetuo ne' successori di Pietro. Il Le-Gros adunque, il quale accorda che l'infallibilità fu conferita a san Pietro, *tamquam supremo pastori*, e che tuttavolta contrastaci la sua trasfusione nei Papi, non si dà egli forse a conoscere dominato da quello spirito di partito, il quale suole, come dice un teologo che molto a lui si uniforma (1), non solo resistere ai lumi che gli vengono presentati, ma combattere contro se stesso, contorcersi e divincolarsi, piuttosto che cedere al suo avversario? Il dica chi ha senno.

5. Ma se tale egli è, e se tali sono tutti i seguaci del suo sistema, invano mi avviserei di convincerli: e ciò tanto più che l'accennato teologo mi ammaestra « che le lunghe, e gravi confutazioni « contro un avversario, che si trovi nelle suddette « disposizioni di spirito (cioè di partito ed interes- « se) e di cuore, non servono per ordinario che a « maggiormente impegnarlo ne' suoi pregiudizii ». Avrei in vero desistito dall' impresa, se egli medesimo non mi facesse sperare alcun giovamento alle loro infermità, « coll'esporre a' loro occhi i travia-

(1) *Lett.* 3, *pag.* 5.

« menti, le frenesie, ed il ridicolo de' loro raziocinii »; poichè, se vi ha rimedio, egli è solo questo. Seguitiamo adunque ad applicarlo, discoprendo senza lunghe discussioni e noiosi commenti, ma colla sola guida del senso comune, la falsità delle interpretazioni, colle quali gli avversarii corrompono il naturale significato di alcuni più luminosi luoghi di altri padri, dove a tutta evidenza si afferma, essere l'infallibilità pontificia un effetto dell' orazione di Cristo. Il Le-Gros ci oppone coraggioso la celebre lettera di s. Agatone scritta all'imperatore, letta ed approvata dal Concilio VI ecumenico, nella quale il Pontefice, dopo aver dichiarata la dottrina cattolica sopra le due volontà in Cristo divina ed umana, francamente protesta, che tale fu sempre la fede della cattedra apostolica: la quale, sostenuta che è dalla invisibile mano di Dio, e diretta da quel lume indeficiente, che Dio fa splendere su di lei, non deviò giammai dal retto sentiero della tradizione, nè mai si scosse agli assalti dell'imperversante eresia, ma quale immobile scoglio tra il furore de' flutti non potè mai essere divelta dalla sua base, cioè dalla professione di quella fede, che ne' suoi primordii ricevette da'suoi fondatori: e ciò in virtù della promessa fatta dal Redentore a S. Pietro, capo di tutta la Chiesa, che non verrà meno giammai la sua fede: *Haec est vera fidei regula, quam et in prosperis et in adversis veraciter tenuit ac defendit haec spiritalis Mater vestri tranquillissimi imperii, apostolica Christi Ecclesia, quae per Dei omnipotentis*

gratiam a tramite apostolicae traditionis nunquam errasse probabitur, nec haereticis novitatibus depravata succubuit; sed, ut ab exordio fidei christianae percepit ab auctoribus suis Apostolorum principibus, illibata fide hactenus permanet, secundum ipsius Salvatoris Domini pollicitationem, quam suorum Apostolorum principi in sacris Evangeliis pactus est, Petro inquiens: Ecce Satanas expetivit vos: etc. (*a*). Dunque per questo santo Pontefice è effetto e conseguenza di quella orazione di Cristo che la cattedra Apostolica non mai smarrisca il sentiero della tradizione, non ceda alle novità, all'eresia, ma conservi e trionfalmente difenda le rivelate dottrine. Sarà dunque vero il dire, che Cristo, per Pietro pregando, pregò pure pei di lui successori, ai quali, non meno che a Pietro, impetrò perpetua assistenza, onde sicuri camminino per la via della tradizione apostolica, senza soggiacere ad errore, puro ed intatto conservando il deposito della cattolica fede. In fatti è questo ciò che suppone necessariamente il Pontefice, quando da questa promessa assistenza riconosce la purezza, in cui si mantenne sempre la fede nella sua cattedra sino alla sua età: perchè, se non avesse creduto, che una ta-

(*a*) È questo un fortissimo argomento a favore dell' ortodossia di Onorio, perchè sant' Agatone non avrebbe con tanta sicurezza, e senza nominare nemmeno quel Pontefice, se stata fosse ai padri del Concilio ed all' Imperatore sospetta la di lui fede, testificata l' illibata credenza de' suoi predecessori. Volli prevenire su ciò il leggitore, affinchè non si arresti alla difficoltà che si trae dal fatto di Onorio, e che altrove verrà più diffusamente disciolta.

le assistenza esser dovesse perpetua, e seco portare l'indeficienza della fede *usque ad consummationem saeculi*, potuto avrebbe bensì dimostrare dal fatto, che l'apostolica Sede non mai cedette all'eresia, ma non avrebbe avuta ragione di addurre quella promessa assistenza, qual causa delle anteriori riportate vittorie. Poichè, essendo essa generale, e non limitata a tempo, se non avesse egli veduto estendersi dessa anche ai tempi posteriori, non avrebbe neppure potuto fondatamente supporre che avesse avuto luogo negli anteriori: e si avrebbe sempre potuto rispondergli, che, se l'apostolica Sede non errò fin allora, ciò fu per una speciale assistenza, non in virtù di quella promessa. Convien dunque ammettere, che Agatone estendesse l'effetto della preghiera di Cristo, non solo ai passati, ma eziandio ai tempi avvenire (*a*).

6. Non saprei quale debba chiamarsi maggiore pazzia, se il negare che da quella orazione possa dedursi l' infallibilità pontificia, ovvero l' addurre che fa adesso il nostro avversario in difesa del suo assunto un'altra autorità, la quale, anzichè difenderlo, vittoriosamente lo combatte. Sebbene è su-

(*a*) Distinguono i novatori moderni Pontefice da Cattedra. Questa ridicola e poco cattolica distinzione si combatterà a suo luogo. Quì solo basta riflettere di passaggio, che san Girolamo fa una stessissima cosa Pontefice e Cattedra di Pietro, scrivendo a san Damaso papa: *Beatitudini tuae, idest Cathedrae Petri, communione consocior*: e che san Leone IX dice essere stata mai sempre combattuta l' eresia da Pietro e da' suoi successori, non già dalla Sede presa separatamente dai sedenti, i romani Pontefici.

perflua nel caso presente la soluzion del problema. Quello che non ammette dubbio si è che il Le-Gros recando in sua difesa l'autorità di S. Leone IX, ricorre ad un Padre, il quale attribuisce la nota di demente a chi ardisce di giudicare in qualche sua parte vuota di effetto l'accennata preghiera. Si dirà, io credo, che nè il censurato teologo, nè chiunque altro immaginossi giammai frustranei i voti di Cristo, protestandosi egli medesimo di venir sempre esaudito dal padre *pro sua reverentia*, e che meriterebbe giustamente il nome di pazzo chi gli occhi chiudesse a tanto lume: ma si dirà forse ad un tempo, che nulla può conchiudersi da ciò in favore della papale infallibilità? Attenda l'opponente un momento ancora, che la questione è già risoluta da se, un passo che si proceda più oltre. Non prova egli il Pontefice in questo luogo l'efficacia dell'orazione di Cristo dalla Scrittura, ma sibbene dal fatto medesimo, e pazzo chiama colui, il quale, ammesso il fatto dimostrante l'efficacia, ardisse nulladimeno negarla; sicchè sarà doppiamente pazzo chi nega e l'efficacia dell'orazione, ed il fatto. Ecco il passo decisivo: *Erit ergo quisquam tantae dementiae, qui orationem illius, cujus velle est posse, audeat in aliquo vacuam putare? Nonne a Sede principis Apostolorum, romana videlicet Ecclesia, tam PER EUMDEM PETRUM, QUAM PER SUCCESSORES SUOS, reprobata, et convicta, atque expugnata sunt omnium haereticorum commenta, et fratrum corda in fide Petri, quae hactenus non*

defecit, nec usque in finem deficiet, sunt confirmata (1)? Il fatto adunque, che dal Pontefice si suppone innegabile, e che comprova invincibilmente tale efficacia, si è l'aver sempre da quella Sede e Pietro e i Papi conquisi i mostri dell'eresie, e rassodati i cuori dei fratelli nella vera credenza dei cattolici dogmi, cioè, nella fede di Pietro, la quale, come dice altrove (2), per l'effetto della stessa orazione, *non defecit nec defectura creditur in throno illius usque in saeculum saeculi, sed confirmabit corda fratrum*. Venga quì ora l'Opstraet, nemico della servile grammatical rigidezza, ed interpreti pure quel *creditur* per una sola pia fiducia: qual sarà quell' uomo sensato, il quale, dopo sì precisa e sì solenne asserzione, *fides Petri usque in finem non deficiet*, non rigetti con isdegno un'interpretazione sì evidentemente contraria al sentimento del santo Pontefice, ed a quella l'altra non sostituisca tanto più naturale e conforme al sentimento medesimo per cui venga il *creditur* inteso per un fermo assenso di fede? Lasciata quindi da parte simile cavillazione, fermiamoci alla naturalissima conseguenza, che deriva dal Leoniano celebre passo. Se il non avere i Papi mancato mai nella fede sino ai tempi di Leone, prova efficace la preghiera di Cristo: prova altresì, che essa fu diretta a questo fine, che cioè non vi mancassero. Niuno dirà certamente, che la costanza di quei Pontefici prova efficace sol-

(1) *Ep. ad Mich. et Leon. c.* 7.
(2) *Ep.* 105 *ad Pet. Antioch.*

tanto l'orazione fatta da Cristo per tutti gli Apostoli al Padre, *serva eos*; e ciò perchè fatta essendo per tutti, non avea essa un diretto rapporto al solo Pietro, ed a' suoi successori. Dunque, se mancassero i Pontefici posteriori, andrebbe in essi la preghiera di Cristo a vuoto, non più sarebbe efficace: ma chi le nega l'efficacia, è pazzo: e chi nega che i Papi mancar non possano nella fede, nega insieme l'efficacia dell'orazione; dunque chi nega l'infallibilità pontificia è pazzo. Or se corre l'argomento a *posteriori*: i Pontefici non mancarono nella fede fino all'età di Leone, dunque fu efficace la preghiera; non potrà correre parimenti *a priori*: fu efficace la preghiera, dunque i Pontefici non mancheranno nella fede? Dall'effetto alla causa, e da questa a quello può legittimamente conchiudersi, quando conoscasi chiaramente uno de' termini, e l'intima sua connessione coll'altro; lo che difatti conosciamo nel caso nostro, dove si può rilevare il fine dell'orazione da ciò che la dimostra efficace, cioè dalla esperimentata pontificia fermezza. Così argomenta Innocenzo III, rendendo la ragione per cui Cristo pregò: *Nisi ego confirmatus essem in fide, quomodo possem caeteros in fide firmare? quod ad officium meum noscitur specialiter pertinere, Domino protestante: Ego rogavi pro te, ec.* (1). Chi non ammira la perfetta armonia tra i nominati Pontefici? Premette Agatone come certa l'efficacia

(1) *Serm. 2. in Consecr. Pont. Max.*

della preghiera da cui deduce, quale inseparabile effetto, la fermezza del suo tribunale nella fede: conchiude san Leone IX da questo effetto l'efficacia suddetta: adducono san Leone Magno ed Innocenzo per ragione della preghiera e della sua efficacia, *ut in Petro omnium fortitudo muniatur*, e quindi possa egli *caeteros in fide firmare*. Che più si richiede? Come poteano più evidentemente questi Papi preconizzare la loro infallibilità?

7. Non si cura il nostro teologo di tanti esami: i raziocinii, i comenti, i confronti de' testi, onde esplorare il sentimento de' Papi e d'altri padri, dimostrano, secondo il suo modo di pensare, troppa deferenza alla loro autorità: e qualora parlino essi sì chiaro da non potere in verun modo travolgerne il senso, si sbriga col ricorrere ad una ridicola distinzione, ragionando così: *Citati Pontifices et scriptores satis probabiliter verba Christi de romana Sede intelligunt hoc sensu, ut, sicut Petrus etiam in suo lapsu fidem non amisit omnino, et conversus confirmavit fratres suos; ita ipsius sedes, si quid fecerit aut decreverit contra veritatem fidei, non tamen amittat fidem christianam, aut ab Ecclesiae corpore, in quo primatum tenet, abscindatur, sed potius veritatis defensionem resumens, fratres confirmet: quod reipsa praestitit Liberius ab exilio reversus, et romana Sedes post Honorium* (a), *cum*

(a) Abbiamo udito da sant'Agatone, che fino alla sua età l'apostolica Sede fu tenacissima nel seguire la tradizione; dunque anche sotto Onorio.

fideliter Monothelismum expugnavit . . . Sed aliud est habere fidem quodammodo indefectibilem, seu non posse resistere pertinaciter (a) *et finaliter definitioni, aliud habere activam infallibilitatem ad judicandum, sine errandi periculo, de omnibus fidei causis: primam habet electus quilibet, non secundam* (1). Così san Cipriano, ei dice, credendo che la Chiesa romana giudicato avesse contro il dogma cattolico, non credeva estinta in essa la fede, siccome, errando anch' egli con molti altri Vescovi Africani circa il battesimo degli eretici, perduta non aveva la fede e la carità.

8. Vedremo altrove non potersi conciliare un' eretica definizione coll' indeficienza di fede nel definiente, per quante ipotesi e distinzioni suggerisca

(a) Che più costa a Dio, l' assistere al Pontefice acciò non erri, o acciò dopo l' errore ritrattisi, nè pertinacemente resista alle definizioni della Chiesa? E quale sarebbe maggior miracolo, il preservarlo dalla caduta, o il fare che caduto risorga, onde non venga reciso dal corpo della Chiesa? Sì nell' uno che nell' altro caso vi è pur necessaria una particolare assistenza. Perchè dunque l' autore la nega al Papa, ossia alla *Sede Apostolica*, acciò non erri, e poi gliela accorda, acciò dall' errore convertasi? Egli che non vuole miracoli nel governo della Chiesa (pag. 350. argom. 7), e che perciò ricusa di riconoscere infallibile il Papa, è poi forzato ad ammetterli forse maggiori, e certamente meno opportuni al conseguimento del fine, per cui suppone che Dio li operi, che è il rassodar nella fede i fratelli pel bene della Chiesa, cioè per l' unità di credenza. Questo fine più facilmente otterrebbesi, se il Papa fosse infallibile, poichè non ne avverrebbe al cristianesimo quel danno che apportar suole un erroneo giudizio del principe, d' una persona cioè, a cui, per una *pia prevenzione*, la massima parte de' fedeli sommettesi, senza alcun sospetto ed esame.

(1) Pag. 357.

ai novatori lo spirito di partito da cui sono animati contro il supremo gerarca: basti per ora osservare, che l'indeficienza, la quale negli accennati luoghi sostengono quei Pontefici, quella non è cui sogna il Le-Gros. E vaglia la verità: di quella essi parlano, colla quale debbono confermare i loro fratelli, come fu ingiunto a san Pietro; di quella per cui l'apostolica Sede non si discostò mai, nè mai si discosterà dalla via della tradizione (1), ma sempre ritenne e difese, e sempre riterrà e difenderà fedelmente *in prosperis et in adversis* la norma della vera fede; di quella, la cui mercè, *a Sede principis Apostolorum, tam per eumdem Petrum, quam per successores suos, reprobata, et convicta, atque expugnata sunt omnium haereticorum commenta* (2); di quella per ultimo, sulla quale s'appoggia la facoltà, di cui è il Papa investito, di decidere definitivamente le questioni di fede, e l'obbligo che corre a tutta la Chiesa di abbracciarne le decisioni, per conservar l'unità (3). È dunque una indeficienza, che siccome risguarda i giudizii papali, così parimenti li accompagna indivisibilmente e li costituisce quindi infallibili: verrebbe essa dunque a mancare, tosto che una sola volta si promulgasse nelle solenni definizioni un errore contro la fede. Nè prova il contrario l'esem-

(1) *S. Agat. loc. cit.*
(2) *S. Leon. IX. loc. cit.*
(3) *S. Thom.* 2, 2, *q.* 1, *ar.* 10.

pio di san Cipriano, come dimostrerassi in un capitolo separato: 1.° perchè non è certo che egli credesse definita dogmaticamente dal Vaticano la questione: 2.° perchè probabilmente la tenea per disciplinare soltanto.

9. Fra i padri, che più apertamente sostengono l'infallibilità delle pontificie definizioni, come effetto dell'orazione di Cristo, avvi S. Tommaso, il quale, usando i più precisi termini e seguendo il metodo scolastico dell'argomentazione, non dà luogo ad eccezioni e comenti: anzi parla sì chiaro, che allo stesso Fleury (1) parve non conciliabile colla gallicana dottrina: « Ceux qui ont poussé le « plus loin les modernes opinions de la puissance « directe sur le temporel, et du pouvoir absolu du « Pape sur toute l'Eglise, ont été la plupart regu- « liers. S. Thómas a incliné vers ces opinions, et « il est bien difficile de l'en justifier »; ed al Le-Gros parve che oltrepassati abbia i limiti, entro i quali compresa vorrebbe l'autorità pontificia in materia di fede (2), cosicchè nemmeno si accigne all'impresa di trarnelo al proprio partito. L'Opstraet per altro non apprezza sì poco l'autorità dell'Angelico, anzi entra in una rigorosissima *grammaticale* analisi di ogni espressione di questo gran maestro, vantandosi di averlo per guida. Lasciati perciò da parte i primi, ci limiteremo all'Opstraet, cui opporremo lo stesso san Tommaso, istituendo

(1) *Serm.* 9.
(2) *Cap.* 3, *Sect.* 3, *concl.* 7.

un esame alquanto difficile bensì, ma troppo necessario, onde tutti disciogliere i suoi cavilli. E siccome hanno fra loro un intimo legame i passi del santo dottore, nè puossi ben rilevare la di lui mente, senza insieme disporli in ordinato discorso; così esporrò quelli ancora che non si appoggiano all'orazione di Cristo, per offrire un'esatto prospetto della dottrina dell'Angelico.

10. Il santo dottore pertanto pone in termini la controversia, cercando, *utrum ad summum Pontificem pertineat fidei symbolum ordinare* (1): e risponde che sì. *Dicendum quod nova editio symboli necessaria est ad vitandum insurgentes errores. Ad illius ergo auctoritatem pertinet editio symboli, ad cuius auctoritatem pertinet FINALITER DETERMINARE ea, quae sunt fidei, ut ab omnibus inconcussa fide teneantur. Hoc autem pertinet ad auctoritatem summi Pontificis, ad quem maiores et difficiliores Ecclesiae quaestiones referuntur, ut dicitur in Decretalibus* extra, *de Baptismo, cap.* maiores. *Unde et Dominus* (Lucae 22) *Petro dicit, quem summum Pontificem constituit*: ego rogavi pro te, *Petre,* ut non deficiat fides tua: et tu aliquando conversus confirma fratres tuos. *Et huius ratio est, quia una fides debet esse totius Ecclesiae, secundum illud* (1. *Cor.* 1) idipsum dicatis omnes, et non sint in vobis schismata: *quod servari non posset, nisi quaestio fidei exorta determinetur per eum, qui to-*

(1) *S. Thom.* 2, 2, *q.* 1, *ar.* 10.

ti Ecclesiae praeest; ut sic eius sententia a tota Ecclesia firmiter teneatur. Et ideo ad solam auctoritatem summi Pontificis pertinet nova editio symboli, sicuti et omnia alia, quae pertinent ad totam Ecclesiam, ut congregare synodum generalem, et alia huiusmodi. E facendosi la difficoltà, che i Concilii proibirono sotto pena dell'anatema ogni e qualunque aggiunta al simbolo della fede, risponde dicendo: *per huiusmodi sententiam synodi generalis, ablata non est potestas sequenti synodo novam editionem symboli facere, non quidem aliam fidem continentem, sed eamdem magis expositam. Sic enim quaelibet synodus observavit, ut sequens synodus aliquid exponeret supra id, quod praecedens synodus exposuerat, propter necessitatem alicuius haeresis insurgentis. Unde pertinet ad summum Pontificem, cujus auctoritate synodus congregatur, et eius sententia confirmatur.* Facendosi poi l'obbietto, che la pubblicazione di un simbolo non ispetta soltanto al romano Pontefice, poichè la fece ancora S. Atanasio (*a*), vi nota questa disparità: *Athanasius non composuit manifestationem fidei per modum symboli, sed magis per modum cuiusdam doctrinae, ut ex ipso modo loquendi apparet. Sed quia integram fidei veritatem eius doctrina breviter continebat, AUCTORITATE SUMMI PONTIFICIS est recepta, ut quasi regula fidei habeatur.* S. Tommaso per tanto offre quivi un prospetto il più

(*a*) Nel simb. *Quicumque*, che a lui si attribuisce.

minuto dei privilegii, che nel romano Pontefice si gloriano di venerare gli amanti della verità. Parlando egli del simbolo della fede, cerca chi sia il supremo giudice delle controversie, a cui appartenga la solenne *edizione* di esso simbolo, cioè della norma di nostra credenza, e conchiude: 1.°, che è il Papa: 2.°, distinto, e separato dagli altri Vescovi tutti, dovendo anzi da questi tenersi, *inconcussa fide*, quanto egli determina qual dogma di fede: 3.°, lo prova dall' orazione e precetto di Cristo: 4.°, dall' unità di fede, che dee professarsi in tutta la Chiesa, la quale unità verrebbe a mancare, se il Papa non fosse il supremo giudice delle controversie, ed il solo promulgatore delle dogmatiche definizioni: 5.°, nè può dirsi che faccialo per usurpazione e privata autorità, nè che ciò convenga ai soli generali Concilii indipendentemente da lui; poichè tutto ciò che da essi si fa non ha forza di obbligare assolutamente, senza il concorso del Papa, da lui dipendendo e la convocazione e l'autorevole conferma degli stessi Concilii: *cuius auctoritate synodus congregatur, et eius sententia confirmatur*: 6.°, in ciò consiste l' essenzial differenza tra la privata dottrina, e quella del Papa nelle sue decisioni; che la privata, tuttochè propostaci da un luminar della Chiesa, qual era Atanasio, non passa ad essere regola di nostra fede, quando non viene adottata dal Papa (non dice dalla Chiesa universale); laddove quella del Pontefice contiene intrinsecamente in se stessa la forza di ob-

bligare, non i soli fedeli, ma tutta la Chiesa, quanto è dessa estesa: *Ut sic eius sententia a tota Ecclesia firmiter teneatur.* Chi solo ponga mente alla perfetta analogia, anzi medesimità, delle prerogative e diritti, che nel Pontefice difende il santo dottore, ed i privilegii a lui attribuiti dai difensori della pontificia infallibilità, riputar deve certamente su perlui ulteriori confronti ed esami, per dimostrare essere san Tommaso fra la *turba dei minuti teologi creatori di nuovi sistemi.* Eppure l' Opstraet si studia di sottrarlo a questa *infamia,* riducendo l'espressioni più precise ed enfatiche, le ragioni più forti ed evidenti, il discorso più irrefragabile e convincente di questo padre, ad un ammasso informe di contraddizioni, e di oscurità, per cui dovrebbe dirsi, che, lungi dall'istruire altrui, non intendesse egli neppure se stesso. Vediamo se vi riesce, esaminando separatamente le interpretazioni e gli argomenti a cui a tale oggetto ricorre.

11. Oppone egli in primo luogo a san Tommaso san Tommaso medesimo. *S. Thomas non semel, sed pluries inculcat doctrinam Ecclesiae esse regulam infallibilem, per quam nobis manifestatur veritas prima, secundum quam Scripturae intelligendae sunt, et cui proinde firmiter inhaerendum: nusquam vero dicit regulam talem esse doctrinam summi Pontificis* (1). Ma facea egli bisogno, che l' autore impiegasse circa quattro pagine, onde persua-

(1) *De Sum. Pont., q. 4, §. 2.*

derci che san Tommaso fu costante in tenere per infallibile norma la dottrina della cattolica Chiesa? Non bastava forse per ciò, che ci ricordasse, essere egli un padre ortodosso, perchè tosto si credesse seguace di questa sentenza che è il contrassegno più decisivo dei veri cattolici? Non v'ha chi ignori, che la rivelazione fu fatta alla Chiesa, compresone il capo come suo fondamento, e che essa in conseguenza n'è la depositaria. Lo sa ognuno, che il non concordare colla sua fede, è una formale eresia, e che finalmente le sue definizioni sono una regola infallibile determinante l'oggetto da credersi: ciò i maestri nelle scuole, ciò vanno insegnando dal tempio i sacri pastori. Ma il punto della difficoltà, che dà origine ai differenti partiti, consiste nel determinare per qual via possa e debba conoscersi quale sia la fede della vera Chiesa. Il santo dottore ci addita la voce del Papa: *ad ipsum pertinet nova editio symboli*. L'Opstraet per contrario pretende di potere, seguendo le tracce dell' Angelico, convincerci che la stessa Chiesa deve da se medesima applicare a' fedeli la norma della fede: quasi che fosse contradditorio il dire, che la regola della fede è della Chiesa, e l'applicarcela appartiene al Pontefice, il quale deve perciò essere, egualmente che la Chiesa, infallibile. Se, invece di perdersi in osservazioni *grammaticali*, avesse piuttosto rivolte le sue cure a confrontare fra loro i testi, scoperto avrebbe, che san Tommaso fa distinzione tra il motivo per cui si crede qual articolo rivelato, la dottrina

della Chiesa, il quale è l'autorità della Chiesa medesima; ed il motivo per cui credesi, che la tal dottrina sia realmente dottrina della Chiesa, il qual è l'autorità del Papa, che ce la propone. *Formale obiectum fidei*, ei dice, *est veritas prima, secundum quod manifestatur in Scripturis sacris et doctrina Ecclesiae, quae procedit ex veritate prima. Unde quicumque non inhaeret, sicuti infallibili, et divinae regulae, doctrinae Ecclesiae . . . . . ille non habet habitum fidei* (1); avendo già prima dimostrato che *nova editio symboli pertinet ad auctoritatem summi Pontificis.* Quando adunque il Papa fa una nuova promulgazione del simbolo, crediamo *inconcussa fide*, che quello sia la fede della Chiesa; cosicchè, per usare dell' espressione del Gaetano, il primario modificante la ragion formale è l'autorità della Chiesa, il secondario poi quella del Papa, costituito da Cristo interprete, custode e banditore della rivelazione fatta alla Chiesa. Una è la fede di tutti i secoli, una la Chiesa. Il Concilio p. e. di Calcedonia dichiarò col Papa Leone, qual fosse la credenza della Chiesa fino ai tempi degli Apostoli, a'quali ne fu fatta la rivelazione, sopra l'articolo delle due nature in Cristo: cioè dichiarò la fede della Chiesa universale, che sempre fu, e sempre sarà la stessa. Subito quindi che mi consta così credere la Chiesa, presto il mio assenso di fede al dogma, che mi viene proposto, appoggiato al-

(1) 2, 2, *qu.* 5, *art.* 3.

l'autorità dell'infallibile Chiesa. Ma come potrò io sapere, che quel ceto di Vescovi nel sinodo Calcedonese rappresentava l'infallibile cattolica Chiesa, se il Papa, *cuius auctoritate synodus congregatur, et eius sententia confirmatur*, come interprete della Chiesa stessa, non mi assicurasse, mediante la solenne sua conferma, della dottrina ivi definita? Posta la testimonianza del Papa, allora credo che l' articolo definito è veramente dottrina della Chiesa, e quindi lo credo per la di lei autorità. Così parimenti quando il sommo Pontefice fuori del Concilio pubblica una dogmatica definizione, altro non fa che esporre ai fedeli la fede della Chiesa universale, non come rappresentata da questo o quell'altro corpo radunato in Concilio, ma in generale, della Chiesa edificata da Cristo sopra di Pietro, destinato da Cristo stesso ad esserne il fondamento, la quale parla per la bocca di lui. Ma per testificare, senza pericolo d'inganno, tale essere precisamente la fede della Chiesa, conviene che il testificante sia infallibile nella fede medesima. Quindi è, che san Tommaso dice aver pregato Cristo per la fede di Pietro, appunto perchè è uffizio del capo il somministrare a' fedeli la norma della vera credenza, onde si conservi in tutta la Chiesa l'unità della fede. Adunque il santo dottore non contraddice a se stesso, come pretende l'Opstraet, ammettendo per regola di nostra fede la dottrina della Chiesa e per tessera della dottrina della Chiesa la dichiarazione del Papa; e non contraddicendo a se stesso in di-

stinguere questi due rapporti del Papa e della Chiesa, non si contraddice neppure nell' attribuire al Pontefice l'effetto dell'orazione di Cristo, vale a dire l'infallibilità. Se l'avversario adunque non dimostra, non essere questa la mente del santo padre, ovvero essere contradditorio questo discorso; avranno sempre il diritto di riconoscerlo i difensori dell'infallibilità pontificia per loro scorta ed appoggio. Osserva egli per altro in secondo luogo con Viguerio, che san Tommaso attribuisce l'effetto dell'orazione di Cristo alla Chiesa, da quella provando la di lei infallibilità: onde con esso conclude, che il Salvatore *non oravit pro fide personali Petri, sed pro fide Ecclesiae Petro committendae*. Quale più strana conseguenza? E qual è mai l'ermeneutica appresa da questo teologo? Non dovrei io a lui applicare gli encomii dal suo noto seguace fatti a torto all'erudito fra Marco? (1) « Io vi so dire (così « scrivea egli di quel valentuomo) che per voler te- « ner dietro ai passi intellettuali di quell'entusiasta, « sono quasi corso pericolo di perdere la logica ». Onde non espormi a questo rischio seguendolo passo passo, mi limiterò a dimostrare la perfettissima armonia della nostra spiegazione, col senso in cui san Tommaso applica la medesima preghiera alla Chiesa, e ciò col seguente ragionamento, che tutta comprende la di lui dottrina su questo punto. Le materie più difficili e di maggiore importanza, co-

(1) *Lett.* 3, *p.* 7.

me sono le questioni sopra oggetti di fede, debbono definirsi autorevolmente dal Papa, affinchè *inconcussa fide ab omnibus teneantur*. Se infatti il Papa preside universale della Chiesa non potesse autorevolmente decidere le questioni di fede, non si potrebbe avere nella Chiesa quell'unità di fede, senza la quale la Chiesa stessa cesserebbe di essere la vera Chiesa. Ma a nulla varrebbe questa autorità del Papa, e mancherebbe quindi tuttavia l'unità della fede, se mancasse l'universale sommessione alle sue decisioni, *ut sic eius sententia a tota Ecclesia firmiter teneatur*. Dunque la Chiesa cesserebbe di essere la vera Chiesa, se non si sottomettesse, e non abbracciasse le definizioni del Papa. Dunque quella sarà la vera Chiesa, la quale *firmiter tenet* le decisioni del Papa sopra gli oggetti di fede. Ma la vera Chiesa non può errare nella materia di fede. Dunque non può errare neppure il Papa nelle sue definizioni, a cui è la Chiesa obbligata a sottomettersi. Ne segue quindi che l'infallibilità della Chiesa dipende dall'infallibilità del Papa, che l'infallibilità del Papa è un privilegio ottenutogli da Cristo colla sua preghiera: *ego rogavi pro te*, Petre, *ut non deficiat fides tua*; preghiera, e privilegio che *lato sensu* possono applicarsi anche alla Chiesa in quanto la sua infallibilità è una conseguenza necessaria di quella del Papa. Ecco compendiata e conciliata in questo raziocinio la dottrina di S. Tommaso. Ma si dirà, che il santo dottore potea molto meglio esprimersi, senza pretendere che dovessero

i suoi leggitori mettere alla tortura il lor cervello, onde intendere in che senso attribuiva alla Chiesa l'orazione di Cristo. Al che rispondo, che a' suoi tempi non era in uso l'arte dei moderni nostri novatori, e che perciò a lui bastava aver dimostrata altrove evidentemente sì l'infallibilità del Pontefice, sì la necessità della sommessione, che gli si deve in tutta la Chiesa, per credere che non si sarebbe durata fatica ad intendere il senso da lui inteso in quella proposizione. Quale più semplice sillogismo? La Chiesa va sempre ed essenzialmente unita al Papa: ma il Papa è infallibile, in conseguenza dell'orazione di Cristo *ego rogavi pro te*: la Chiesa dunque è infallibile. La ragione per tanto della di lei infallibilità è la stessa intima unione col supremo suo capo, a cui Cristo impetrò con quella orazione l'indeficienza nella fede. La maggior proposizione è dimostrata dal santo dottore: la minore non è meno per esso certa, come fondamento dell'autorità di proporre in tutta la Chiesa il simbolo di fede, *unde Dominus Petro dicit etc.*: la conseguenza adunque è legittima. Gli avversarii, che pur tanto affaticansi in collazionare ed interpretare i testi de' padri, onde ridurli al loro sistema, ricusano poi le spiegazioni più semplici e più naturali, quando non vi si uniformano. Chi ha un po' di senno e di ragione, può da se stesso agevolmente avvedersi che san Tommaso, dopo tutto ciò che disse del Papa, si sarebbe fatto intendere assai meno, che non fece, se avesse riferita la preghiera di Cristo alla

Chiesa nel senso da essi avversarii desiderato, ma in vano.

12. Sembrami quì sentir, come in trionfo, voce che esclama: e non concedesti poc'anzi, che l'autorità della Chiesa è il motivo, per cui si pone l'atto di fede, e che il Papa altro non fa che proporci la dottrina di questa Chiesa? Dunque la Chiesa è per se stessa infallibile. Come dunque ora dici, che ella desume la sua infallibilità dal Pontefice? Sarà forse giusto il giudizio del sovrano per ciò solo, che il banditore fedelmente promulgalo? Per non aver dunque san Tommaso contrario al tuo sistema, lo fai contraddire a se stesso? Un'obbiezione è questa, che, sebbene estranea allo scopo del presente capitolo, tuttavolta per la stretta sua relazione colla proposta conciliazione de' testi, merita di essere quì con brevità disciolta. Si crede vero l'articolo rivelato, per la veracità di Dio rivelante: si crede che sia rivelato, per l'autorità della Chiesa, che come rivelato lo riconosce: si crede finalmente che la Chiesa come rivelato lo riconosca, per l'autorità del Papa, che lo assicura. Ecco a che si riduce in ultima analisi tutta la dottrina di san Tommaso, nella quale non v' ha ombra di contraddizione. È poi certo per le divine promesse, che quella Chiesa, la cui autorità determina la nostra fede, è essenzialmente fondata su Pietro, come l'edifizio sulla sua base, la colonna sul suo piedestallo. È certo adunque del pari, che l'autorità determinante la nostra fede comprende ancora l'autorità del Papa; nè già

può negarsi, senza prima distruggere quanto abbiamo dimostrato in tutti i capitoli antecedenti. Ora siccome dal fondamento e dalla mole ad esso sovrapposta sorge un solo edifizio, la cui sussistenza, benchè dipenda principalmente dalla fermezza della base, appartiene tuttavolta al complesso di tutte le parti, perchè questo complesso di parti in fatto sussiste; così dal Papa e dagli altri Vescovi ad esso uniti sorge una sola Chiesa, la cui autorità, benchè principalmente provengale dallo starsi unita a S. Pietro, pure si dice ed è autorità di tutta la Chiesa. È questa appunto l'autorità, per cui pongo l'atto di fede; cosicchè, se mi si desse un numero quanto si voglia grande di Vescovi, i quali non avessero per attuale lor capo il romano Pontefice, non vi riconoscerei l'autorità sufficiente per farmi porre un tal atto, perchè dessi non formerebbero la Chiesa; la formerebbero poi, tosto che vi si aggiugnesse il successore di Pietro. Ma come potrò sapere, che il Papa attualmente concorra *quale capo nei membri*, a costituire essenzialmente quel corpo, che ha diritto di comandarmi l'atto di fede, se il medesimo Papa solennemente non mel manifesti? Questa manifestazione poi può egli farmela in due modi: o cioè dichiarando, mediante l'autorevole di lui confermazione, essere dottrina sua, la dottrina di un dato Concilio, come dicea san Tommaso: o definendo eziandio da se solo; poichè non potendo giammai mancare la Chiesa, nè perder potendo la sua autorità e l'unità di credenza, non potrà avvenire

giammai che le membra credano diversamente dal loro capo, e che venga così a distruggersi l'unità della fede. Perciò tosto che il Papa parla dal suo tribunale proponendoci un qualche punto dottrinale da credersi, lo si crede per l'autorità della Chiesa, di quella Chiesa cioè, la quale fondata sopra di Pietro, siccome riceve dall'unione con lui l'essere di vera Chiesa, così dall'unione medesima quello riceve del pari di suprema moderatrice della nostra fede. Ecco per tanto due necessarii rapporti nel Papa: intrinseco uno, ed è quando conferma un Concilio: estrinseco l'altro, ed è quando definisce da se, antecedentemente a qualunque espresso positivo consenso degli altri Vescovi. Il primo risguarda essenzialmente la Chiesa, perchè in tal caso il Papa essenzialmente la costituisce con quel ceto di Vescovi, de' quali conferma la dottrina, o che ha in qualunque altra maniera uniti nella medesima fede; il secondo poi risguarda l'università de' fedeli, ai quali egli infallibilmente dichiara la dottrina di questa medesima Chiesa: ed in questo caso il Papa è ad un tempo costituente la vera Chiesa infallibile, ed insieme preconio della sua fede. Ecco come si crede per l'autorità della Chiesa, tuttochè la sua infallibilità dipenda dall'unione col Papa. Sembrano chimerici a' nostri moderni illuminati questi due rapporti nel Papa? Oltre all'averli loro dimostrati necessarii con tutti i precedenti argomenti, gl'invito adesso ad udire come ne abbia giudicato l'Alliacense nella famosa causa del Montesson, che si

esaminerà minutamente in altro capo. Non dovrebbero essi rigettare il giudizio di un tanto maestro. Egli adunque difende, qual conseguenza dell'orazione di Cristo, l'assoluta infallibilità, se non del Papa, certamente dell'apostolica Sede, ed insieme l'infallibilità della Chiesa universale, in cui viene necessariamente compresa la Sede apostolica: *de hac sancta Sede in persona Petri Apostoli in ea praesidentis dictum est*, ego rogavi pro te, etc. *Propter quod dicit Cyprianus*: qui Cathedram Petri, supra quam fundata est Ecclesia, deserit, in Ecclesia se esse non confidat (1). Nè si dica che questa Sede, di cui parla il d'Alliaco, sia la stessa Chiesa; perchè sostiene egli, non convenirsi alla sola Sede apostolica l'esame e definizione delle cause di fede, appartenendo ciò anche alla Chiesa, ma ad essa spettare la sola suprema definizione. Dunque in tale sistema, come potrassi porre l'atto di fede per l'autorità della Chiesa? E se può porsi nell'ipotesi dell'infallibilità della Sede, perchè nol si potrà, ammessa l'infallibilità del Papa? Rapporto alla Chiesa è una cosa medesima: essa comprende la Sede: questa ha il diritto dell'ultima finale definizione: dunque sussiste la stessa difficoltà. E come può sciogliersi il nodo, senza riconoscere nella Sede apostolica i due accennati rapporti? Perchè dunque non si vorranno riconoscere nel Pontefice? Ecco perciò atterrato l'Achille avversario; ed ognuno

(1) Vid. *Nat. Alex. Hist. Saec.* 15, *et* 14, *diss.* 12.

ben vede che, malgrado tutti gli sforzi e cavilli, coi quali si cerca di convincere di contraddizione gli esposti argomenti di san Tommaso, *stant tamen illa suis omnia tuta locis* (1).

13. Conchiuda finalmente questo ormai di troppo allungato capitolo il celebre detto di S. Bernardo a Papa Innocenzo II, nella causa di Pietro Abailardo: *Oportet ad vestrum referri apostolatum pericula quaeque et scandala emergentia in regno Dei, ea praesertim quae de fide contingunt. Dignum namque arbitror ibi potissimum resarciri damna fidei, ubi non possit fides sentire defectum. Haec quippe huius praerogativa Sedis. Cui enim alteri dictum est:* ego rogavi pro te, *Petre,* ut non deficiat fides tua? *Ergo quod sequitur a successore Petri exigitur:* Et tu aliquando conversus confirma fratres tuos. *Id quidem modo necessarium. Tempus est ut vestrum agnoscatis, pater amantissime, principatum, probetis zelum, ministerium honoretis* (2). Attribuisce adunque il santo abate alla Cattedra apostolica quella indeficienza nella fede, ch'è necessaria, perchè vengano risarciti i danni ad essa recati dall'eresia. Per Cattedra apostolica poi intende egli il successore di Pietro, poichè dalle cose dette inferisce: *ergo quod sequitur a successore Petri exigitur:* Et tu aliquando conversus, *etc.*; per lo che a lui domanda la condanna di Abailardo, quale uf-

(1) *Ovid. l. 2. Trist.*

(2) *Ep. 190 ad Innoc. II. in praefat.*

fizio del suo primato: *tempus est ut vestrum agnoscatis, pater amantissime, principatum.* Bella conseguenza, se dalla indeficienza della Cattedra distinta dal Papa, argomentasse all'uffizio ingiuntogli di confermare i fratelli! Se conviene al Papa questa incombenza, e non gli conviene la detta indeficienza; dunque alla Sede converrà l'indeficienza, ma non l'incombenza di confermare; dunque Iddio avrebbe ad uno imposto il precetto insieme ed il diritto di tutti confermare nella fede, senza la grazia efficace di non cader egli stesso, ed all'altra conferito avrebbe il privilegio di non cadere, senza il precetto e il diritto di sostenere gli altri. Che benefizio ne trarrebbe la Chiesa, se queste due prerogative andassero separate? Qual concetto dunque più indegno delle operazioni e dei doni di Dio, che l'immaginare conferito da lui al Papa un diritto, che potrebbe facilmente esercitarsi in distruzione, anzichè in edificazione della Chiesa, e fregiata la Sede di un privilegio inattivo? Eppure vorrebbero che così la pensasse san Bernardo quelli, i quali pretendono che nel suddetto passo venga distinta dal Papa la Sede. È dunque fuori di ogni dubbio, che egli sotto il nome di Sede intende il Papa, e che al Papa stesso riferisce l'orazione *ego rogavi, etc.* e la promessa *non deficiat fides tua.* Ma non potrebbe con certezza ottenersi l'opportuno risarcimento dei danni recati dall'eresia, se questa tale indeficienza non escludesse un erroneo giudizio del Papa; poichè il mezzo, con cui il santo Aba-

te prega Innocenzo a risarcire essi danni, dev' esser tale che *in captivitatem redigat omnem intellectum in obsequium Christi*, e quindi una infallibile decisione. Dunque san Bernardo affermando che *non potest fides sentire defectum* nell'apostolica Sede, cioè nel Pontefice, intende che l'apostolica Sede, ossia il Pontefice, non solo esser non possa contumace nell'eresia, come vorrebbe l'Opstraet, ma di più che non possa neppur errare nelle sue definizioni dogmatiche. Dovrebbe ciò essere sufficiente, onde conoscere evidentemente la di lui dottrina sopra l'infallibilità pontificia: ma siccome i novatori si avvisano di trovar appoggio al loro sistema in alcune espressioni usate da questo santo dottore scrivendo o parlando al Pontefice; di queste pure renderassi a suo luogo ragione (1), e sempre più apparirà la di lui costanza nel venerare questo papal privilegio.

(1) *Ved. il cap.* 13.

CAPO VI.

Se i padri che riferiscono al romano Pontefice il precetto di Cristo confirma, etc. *lo espongano in modo, che necessariamente ne risulti l'infallibilità.*

1. Abbiamo nei capi antecedenti preso questo precetto, come esprimente tanto un dovere, quanto un vero diritto nei romani Pontefici, benchè sembrino queste due cose diverse. E per verità i novatori, i quali sogliono confessare, sebbene colle sole labbra, il primato di giurisdizione, acciò *prima fronte videantur de numero nostro* (*catholicorum scilicet*), siccome esprimono con voci sì equivoche le sue vere prerogative, da far sospettare sovente, che *non sint de numero nostro* (1): così usano, per lo più, invece di *diritto*, i termini *impiego, dovere* e simili, onde poi inferire, che in vigore di questo precetto competesi unicamente al Papa *una special obbligazione di vigilanza e di sollecitudine*. È dunque necessario costrignerli a determinarci fuori di ambiguità il vero significato in cui prendono lo stesso precetto. *Nolo verborum ambiguitates*, dicea san Girolamo: *nolo mihi dici quod et aliter possit intelligi . . . . Si haereseos nulla suspicio est, cur*

(1) *Ep. Flav. Constantinopolitani Episcopi ad Leonem.*

non verbis meis meum sensum loquitur (1)? O ci concedono pertanto, che a quel dovere ed impiego di vigilare vada congiunto il diritto corrispondente di farsi ubbidire, e quindi di usare que' mezzi che sono proporzionati all'intento; ovvero no. Non si dà scampo. Se negano che al *dovere* vada congiunto il *diritto*, si convincono apertamente da se stessi d'ignoranza sopra la natura degli obblighi e dei diritti della sovranità, e della mutua loro dipendenza.

2. È principio incontrastabile di giurisprudenza naturale, che il diritto che ha il principe di tutti adoperare quei mezzi che possono condurre la società al fine del suo ben essere, nasce necessariamente dall'obbligo che ha il principe stesso di procurare la felicità dei suoi sudditi e la conservazione dello stato. Di quì il potere legislativo, giudiziario e coattivo: di quì tutti gli uffizii della sovranità. Se non si ammette questo diritto, convien negare anche l'obbligo; poichè nessuno sarà obbligato giammai a ciò, per cui fare gli mancano i mezzi necessarii. Tanto più adunque, se l'obbligo viene imposto immediatamente da Dio, dovrà seco portare il diritto di usare quei mezzi che sono proporzionati ad ottenere lo scopo del precetto. Ha infatti un vero obbligo il Pontefice di pascere le pecorelle di Cristo; e Cristo adoprò il nudo imperativo *pasce oves meas*, senza far parola, la quale espressamente

(1) *Ep.* 88 *ad Pammachium contra Johan: Hierosolym.*

significasse il diritto. Eppure non vanno essi d' accordo i novatori nel riconoscerlo, almen colla bocca, compartito realmente a s. Pietro con quel precetto? E se lo negano, non distruggono insieme il primato giurisdizionale? Ora qual differenza tra il *pasce* e il *confirma*? Non sono essi tutti e due veri obblighi? Se dunque il primo importa un vero diritto, perchè non importerallo il secondo? Se sono obbligate le pecorelle a lasciarsi pascere; non saranno poi obbligati i fratelli a lasciarsi confermar nella fede? Se non lo fossero; il precetto *confirma*, ossia, colle frasi del Tamburini, *l'impiego e il dovere di special vigilanza e di sollecitudine*, non offrirebbonci l'idea di un vero primato; quantunque il Tamburini stesso affermi il contrario: ma quella piuttosto ci porgerebbero di un semplice ministero. Ed in vero basta considerare i caratteri della vera sovranità per riconoscere la di lei natura. Gli estrinseci omaggi p. e. che le si tributano, non ci presentano sempre l'idea precisa di una vera sovranità, potendo essi ugualmente prestarsi ad uno che non sia vero sovrano, come sarebbe uno primo in ordine ed in onore soltanto. Omaggi siffatti non verranno a farcela conoscere, se non allora quando per loro natura siano ad essa sola esclusivamente dovuti. Come mai p. e. dal diritto, che ha il capo di una società, di parlar primo, potrebbe conchiudersi esser egli il sovrano; se questa prerogativa non altra idea ci eccita, che quella della primazia di ordine? Dunque se quell' *impiego e dovere di special vigilanza*

e di sollecitudine offre l'*idea di un vero primato nel Papa*; essendo il primato per sua natura autorevole; dovrà esso pure andar unito a questa autorità, dovrà cioè seco portare un vero primaziale diritto; altrimenti non ci offrirà mai tale idea. Negandoci adunque gli avversarii, che al precetto *confirma* vada congiunto il corrispondente diritto, mostrano d'ignorare l'intima connessione tra diritto ed obbligo nel sovrano, e cadono in contraddizione, asserendo esser esso un privilegio della primazia. Se poi concedono questo diritto, è già perduta la loro causa: poichè in tal caso debbono concedere altresì, che esso estendesi quanto lo stesso obbligo. Ma questo nel Papa si estende a tutti i tempi, a tutti i luoghi ed a tutte le persone, non avendo Cristo fatta eccezione veruna, ma avendo assolutamente e indefinitamente comandato a Pietro di confermare i fratelli; dunque neppur il diritto che ne risulta escluderà nè luogo, nè tempo, nè persona: cioè esisterà sempre e dovunque lo stesso nel Pontefice, che potrà esercitarlo ogni volta che il dovere di confermare lo richieda, sopra ciascuno de' cattolici. Dunque potrà il Papa usare di questo diritto anche sui Vescovi, perchè deve essi pure confermar nella fede, come li deve, per testimonianza dei padri, pascere quai pecorelle: *Prius agnos*, dice l'autore dell' Omilia *in vigilia S. Petri*, che comunemente credesi sant' Eucherio, *deinde oves commisit ei: quia non solum pastorem, sed pastorum pastorem eum constituit. Pascit igitur Petrus agnos*,

pascit et oves; pascit filios, pascit et matres; regit et subditos, et praelatos. Omnium igitur pastor est (1); e come non ebbe riguardo di confessarlo ad alta voce l'immortal Bossuet nel suo sermone sull'unità della Chiesa, all'apertura dell' assemblea del Clero 1681, 1682 (2): *C'est à Pierre qu' il est ordonné .... de paître et gouverner tout, et les agneaux, et les brebis, et les petits, et les mères, et les pasteurs mêmes: pasteurs à l'égard des peuples, et brebis à l'égard de Pierre.* Che più? Lo stesso Le-Gros lasciossi scappare dalla penna questa gran verità, ponendo nel numero delle pecore e dei fratelli, che devono confermarsi da Pietro, i medesimi Apostoli: *et ipsi fuerunt ex numero ovium, et ipsos confirmare debuit* (Petrus) (3). Ma se può il Papa esercitare questo diritto sopra gli stessi Vescovi; dunque avranno i Vescovi l'obbligo di sottomettervisi; essendo diritto ed obbligazione due cose relative, delle quali non si può dar l'una senza dell'altra. Ora il diritto nel Papa è di farsi obbedire, e di usare quindi tutti i mezzi da lui giudicati i più opportuni a tal uopo (*a*); dunque è obbligo dei

(1) *Bibliothec. Vet. Pat. T.* 6. Lugd. 1677.

(2) *N.* 13.

(3) *De Eccl. c.* 4. *Concl.* 2, *pag.* 42.

(*a*) Il Tamburini nella sua *Vera idea* riduce il dovere che ha il Papa di confermare i fratelli, ed il diritto ai mezzi proporzionati, al solo dovere d'ispezione, ed al solo diritto " di suonare alle armi, " e convocare tutti i Vescovi per un Concilio Generale " (*p.* 2, *c.* 3, §. 16); e questo neppur *esclusivo*, benchè dicalo *primaziale*, concedendolo anche agli imperatori e principi. Conviene dir dun-

Vescovi l' obbedire. Sono essi per tanto essenzialmente subordinati al Papa nelle materie di fede. Lo conferma l'autore suddetto, asserendo, *solius romani Pontificis esse de fide judicare eo decreto, quod pertineat ad omnes Ecclesias, et dirigatur tamquam omnes obligans* (1); ed altrove: *neminem posse, praeter Pontificem romanum, legitimam ferre sententiam, in iis, quae totius Ecclesiae statum respiciunt,* quali sono le materie di fede, (2); e finalmente: *Maiores causae Sedi apostolicae reservantur, si, propter difficultatem, Episcopi, quorum est de iis judicare, veritatem invenire non possunt* (3), intendendo per cause maggiori le cause di fede, delle quali sole tratta egli in quel luogo. Che se, come oppone questo teologo, in forza di tale precetto: *quilibet pastor deberet fratres suos confirmare, ugualmente* che Pietro; cioè, se Cristo

que: 1.° che tutti i Pontefici, i quali esigettero ubbidienza alle loro definizioni fuori eziandio dei Concilii, sull' appoggio di questo diritto, l'abbiano male inteso; 2.° che san Leone dicendo, che la fortezza degli altri Pastori *in Petro munitur* (cap. preced.) lo dicesse unicamente, perchè il Papa può convocarli in Concilio, ond'essere da essi egli medesimo fortificato e confermato: 3.° che a questo Pontefice dopo convocato il latrocinio Efesino, non rimanesse verun altro diritto, cosicchè in conseguenza di tale convocazione si dovessero tenere come confermati i Vescovi prevaricatori: 4.° che essendo questo diritto comune a' Principi, G. C. nell'imporre a Pietro il precetto *confirma*, da cui il diritto deriva, avrà inteso di dirigerlo anche ai principi, i quali per conseguenza potranno essi pure chiamarsi *pietre, pastori, ec.*

(1) *Cap.* 3, *Sect.* 3, *Concl.* 7, *p.* 326.

(2) *Ivi, pag.* 321.

(3) *pag.* 320.

avesse ingiunto quell' offizio a tutti gli Apostoli, *egualmente* che a Pietro, in qual modo aver potrebbero i Vescovi loro successori l'obbligo di sottoporsi al confermamento del Papa? Come il Papa aver potrebbe diritto alla loro ubbidienza? Come in fine potrebbe più dirsi che questo *impiego e dovere somministra l'idea* di un vero primato autorevole? Dunque quell'incombenza non fu da Cristo, *ugualmente* che a Pietro, a tutti i Vescovi imposta; e perciò neppure, *ugualmente* che a Pietro, fu loro da Cristo conferito il corrispondente diritto. Dunque più che non nei Vescovi, estesa l'incombenza, più che non nei Vescovi, esteso il corrispondente diritto nel Papa. Dunque maggiori pure in questo, che non in quelli, i privilegii che accompagnano e sorreggono questi ineguali doveri e diritti. Dunque, sebbene dal dovere de' Vescovi di confermare i fratelli, non segua, che *quilibet eorum sit infallibilis*, non può per modo alcuno, argomentando *a pari*, conchiudersi che neppur il Papa *sit infallibilis*, come abbiam veduto di sopra farsi dal Le-Gros. Son tutte queste legittime illazioni dal riconoscere congiunto al precetto eziandio un vero diritto. Potrebbesi agevolmente continuare il raziocinio, fino a conchiudere, che dunque il Papa è infallibile; ma essendomi proposto di condurre gli avversarii a questo termine, analizzando il sentimento de' padri sopra la natura del precetto, del diritto, e della obbligazione; così, per evitare le ripetizioni, tesserò il raziocinio sopra i soli principii di essi padri, dimo-

strando, che, se non avessero supposto il Papa infallibile, avrebbero mal concepito sì il precetto di Cristo, che le conseguenze del medesimo.

3. I padri adunque, de'quali basterà quì citarne alcuni soltanto, tale idea si formarono del diritto, e della rispettiva obbligazione, che dall'uffizio ingiunto a Pietro derivano, che, se non se ne ammettesse per fondamento la pontificia infallibilità, tenderebbe senza dubbio quell'incombenza alla distruzione, piuttosto che alla edificazion della Chiesa. In fatti ciò tende alla distruzion della Chiesa, che mette i Vescovi in necessità di approvar talvolta l'errore: ma ciò appunto farebbe la detta incombenza, intesa nel senso de' padri, se non si appoggiasse sull'infallibilità; e lo provo. Metterebbe in necessità di approvar talvolta l'errore quel precetto, il quale, quantunque potesse contenere l'errore, non lasciasse ai Vescovi la libertà di negare l'assenso del proprio intelletto a ciò che esso impone loro da credere. Ma, secondo i padri, un decreto di fede, con cui intende il Pontefice di confermare i fratelli, non lascia a' Vescovi questa libertà, perchè loro prescrive un' assoluta ubbidienza. Ed in vero ad una tale ubbidienza san Pier Grisologo con queste parole eccita Eutiche: (1) *in omnibus hortamur te, Frater honorabilis, ut iis, quae a beatissimo Papa romanae civitatis scripta sunt, obedienter attendas* (a);

(1) *Ep. ad Eutychet.* in edit. Baller. operum S. Leonis, 25.

(a) Che ivi san Pier Grisologo insinuasse ad Eutiche una vera ubbidienza ai giudizii del Papa, prima di averne egli esaminata la

ed Innocenzo III ne afferma l'assoluta sua necessità scrivendo: *per hoc sic confirmandi alios potestatem indulgens,* (Cristo a san Pietro), *ut aliis NECESSITATEM imponeret obsequendi* (1). Insegna poi san Tommaso essere questa ubbidienza necessaria così, che non sia lecito nella Chiesa dogmatizzare il contrario, senza sciogliere il vincolo dell'unità: *Una fides debet esse totius Ecclesiae, secundum illud* 1. *Cor.* 1. 10. Idipsum dicatis omnes, et non sint in vobis schismata: *quod servari non potest, nisi quaestio fidei exorta determinetur per eum, qui toti Ecclesiae praeest, ut sic eius sententia a tota Ecclesia firmiter teneatur* (2). Una tale ubbidienza

causa, prima di sapere le decisioni del Sinodo Costantinopolitano, e prima finalmente di sapere la qualità del giudizio pronunziato dal Pontefice; ma solo per l'antecedente persuasione dell'assoluto dovere di sottoporsi alle sue autorevoli definizioni; lo dimostra il contesto di tutta la lettera, come osservano i suddetti editori nell'avviso premesso alla medesima; 1.° perchè protesta d'ignorare il sentimento dei Padri Costantinopolitani; 2.° perchè chiama Eutiche *dilettissimo e onoratissimo figlio*, e non lo dichiara nè reo, nè innocente; 3.° perchè ricusa di giudicar la sua causa, (al che lo eccitava l'eresiarca), senza il consenso del Papa: *Nos enim pro studio pacis et fidei, extra consensum romanae civitatis Episcopi, causas fidei audire non possumus.* È da osservarsi che il Greco porta: Πίστεως αἰτίας διαγνῶναι οὐ δυνάμεθα; dove il verbo διαγνῶναι significa qualche cosa più dell'*audire*, cioè *plene cognoscere, vel dijudicare*, dalla preposizione διὰ, e dal verbo γνόω; onde γνόμη *sententia.* Ma se il santo Dottore avesse conosciuto il giudizio del Papa, avrebbe già avuto il suo consenso, e perciò avrebbe potuto, uniformandovisi, riconoscere reo ed eretico Eutiche: cadeva dunque il motivo di sottrarsene.

(1) *Epist.* 209. *ad Patr. CP.*

(2) 2, 2, *q.* 1, *art.* 10.

oltracciò viene dichiarata necessaria alla salute dalla professione della fede prescritta dal Pontefice Pio IV, la quale, per testimonianza dello stesso Opstraet, viene riverita ed ammessa da tutto il mondo cristiano, e quindi anche dalla Chiesa Gallicana (*a*): *Subesse romano Pontifici est de necessitate salutis, secundum praescriptam a Pio IV Pont. max. professionis fidei formulam, totius orbis christiani reverentia consecratam*: « *Sanctam, catholicam, et* « *apostolicam romanam Ecclesiam omnium Eccle-* « *siarum matrem et magistram agnosco, romano-* « *que Pontifici B. Petri Apostolorum principis suc-* « *cessori, ac Jesu Christi vicario, VERAM OBE-* « *DIENTIAM spondeo ac iuro* » (1). Una tale ubbidienza deve quindi ritenersi di diritto divino, come lo attesta Gilberto Vescovo, membro della celebre assemblea del clero, per sentimento di tutta la Francia: *Ipsis* (cioè ai Pontefici) *obedire, iure divino se se teneri Galli praedicant super tecta* (2); e come lo confessa per fino il Guadagnini, che, spiegando quale essa debba essere, non può resistere alle voci della verità, ed ai non ancora del tutto sopiti stimoli della coscienza, e minaccia quindi i

(*a*) Tuttochè altro non sia la professione di fede di Pio IV, secondo il signor Cestari, che una *lacinia di nuovi articoli*; pure fu adottata da tutti i cattolici, anche francesi. Egli ne viene assicurato da un autore, che non gli può essere sospetto. Se in questo autore trova degli errori, ne tragga la natural conseguenza.

(1) *Diss.* 5. *de Summ. Pont. quaest.* 1, *pag.* 22.

(2) *Ep. ad Steyaertium.*

terribili giudizii di Dio a chi non la presta, non riconoscendo « compreso nella categoria de' cristiani « chi disprezza (*a*) gli ordini assoluti del Padre di « tutti i cristiani, fatti a tutti i cristiani, *omnibus « et singulis Christi fidelibus* » (1). Questa ubbidienza poi consister deve in una umile sommession d'intelletto. Infatti versando la vera ubbidienza principalmente sopra l'oggetto materiale del comando; e, come insegna il diritto civile, venendo l'obbligo misurato dalla volontà del legislatore, dovrà essa essere tale, quale intende di prescriverla il Papa. Ma i Pontefici nelle solenni loro definizioni comandano di credere: ed il credere è un atto dell'intelletto: dunque non si darà vera ubbidienza senza questa sommession d'intelletto. E in vero: l'obbligo generale di assoggettarsi a qualunque dogmatico papale giudizio (san Pier Grisologo) in conseguenza del diritto che ha il Papa di confermare i fratelli (Innocenzo III), e di assoggettarvisi con una fermissima adesione (san Tommaso) necessaria di necessità di salute (formola di Pio IV), e quindi di diritto divino (Gilberto Vescovo), sotto pena del terribile giudizio di Dio (Guadagnini); un tale ob-

(*a*) Per disprezzo dei pontificii decreti intende ivi l'autore una sì diretta che indiretta disubbidienza; poichè parla della Bolla *Pretiosus* di Benedetto XIII contro i calunniatori della scuola tomistica sopra la grazia e la predestinazione, e di altre simili costituzioni de' sommi Pontefici, alle quali per non ubbidire, è necessario, dice, „ non credersi compreso nella categoria dei cri„ stiani „ ec.

(1) *Osserv. sopra i fatti dogm. pag.* 144.

bligo, io dico, non si adempie, se dalla bocca discordano il cuore e la mente. Quindi è che i Vescovi francesi non poterono non conoscere, e confessarono pubblicamente questa verità nelle lettere date ad Innocenzo X, dove dichiarano, che le dogmatiche decisioni de' romani Pontefici (a) *divina aeque ac summa per universam Ecclesiam auctoritate nituntur, cui christiani omnes, ex officio, ipsius quoque MENTIS OBSEQUIUM praestare tenentur* (1). La riconobbe eziandio con raro esempio il Fenelon, che alla condanna delle sue proposizioni fatta da Innocenzo XII (2) non oppose apologie, come opposte le aveva alle censure de' suoi avversarii, ma vi si sottopose con una intera intellettuale sommessione, inculcandola eziandio alla sua greggia; per lo che gli applausi riscosse di tutti gli altri pastori raccolti nell'assemblea dell'anno 1700. Dunque una tale ubbidienza, togliendo ai Vescovi la libertà di ricusare l'assenso del proprio intelletto, costrignerebbeli

(a) Che se risero i *zelanti Vescovi* Quesnelliani del ricorso fatto *alla cieca* da quegli 86 Vescovi al Papa, perchè contro *le regole canoniche*, al dire del Tosini (*Ist. del Giansen. l. 2. pag.* 186), ricorsero in prima istanza; non per questo resta annullata una sì bella protestazione dell' intellettuale obbedienza dovutagli. Dica pure l' istorico, che l' allegato testo è nella lettera del Vescovo di Vabres, cui sottoscrissero *ciecamente*. Lo sfido a riportarne le pruove, giacchè non ne reca alcuna; e se è vero, conghietturino da ciò i moderni novatori quanto facilmente, lasciandosi i Vescovi dispersi sedurre, potrebbero trarci nell'errore; e veggano inoltre l' uniformità e la costanza della Chiesa gallicana.

(1) *Anno* 1653, *die* 19 *julii*.

(2) *An.* 1699, *die* 2 *martii*.

ad approvar l'errore, se questo si trovasse mai nelle pontificie definizioni. Dunque il diritto, che da' padri nel Papa si riconosce, di confermare altrui nella fede, tenderebbe alla distruzione, anzichè alla edificazion della Chiesa, se fondato non fosse sopra la infallibilità.

4. Opporrà forse il Tamburini, essere intemperante quella critica, con cui da alcune espressioni e formole dei padri tratta abbiamo la conseguenza predetta; perchè *ad excessum severitatis divergit, cum minuta quaeque consectetur . . . . quaeratque nodum in scirpo . . . . ut tenebrarum caligines augeat* (1)? Se così fosse, com'ei la pensa, converrebbe conchiudere, che le voci, *necessario ossequio, ferma adesione, vera ubbidienza, sommession della mente, ec.* fossero prese dai padri in un senso diverso dal senso loro naturale. Così potrebbero in vero giudicare i moderni nostri novatori, dietro a quanto costumano di fare eglino stessi. Che altro è mai infatti quel loro *religioso silenzio*, che altro quelle speciose dichiarazioni di non derogare alla riverenza dovuta al successore di Pietro, che soglionsi premettere alle più temerarie censure contro i suoi definitivi giudizii, in tante opere che pubblicarono *ad accrescere il decoro dell' apostolica Sede* (2), strappando insidiosamente dalla di lei ubbidienza i cristiani: che altro sono esse fuorchè

(1) *De font. Theol. vol.* 3, *diss.* 3, §. 67, *de Auctor. Patrum.*
(2) Guadagnini *Osserv.* 3, §. 2, *pag.* 432.

vane parole, che nelle loro bocche esprimono tutt'altro da quello che esigerebbe il loro naturale significato? No, no: la buona fede di que' Padri, ed il loro sincero attaccamento al Papa, per cui dichiaravano anticristi que' tutti, che con esso non raccoglievano, e non conservavano l'unità di credenza (1): la buona fede, io dico, e l'attaccamento sincero di quei Padri al supremo Gerarca non permettevano ad essi di spargere a profusione a di lui riguardo vani ossequii di parole, smentiti dagl'interni sentimenti dell'animo. Ma ragioniamo più strettamente. O quelle espressioni ammettono in se stesse unicamente il significato inteso da noi, o soffrono eziandio il significato che loro danno gli avversarii. Se ammettono il nostro esclusivamente, e vogliasi che diversa sia stata la mente de' padri; dovrà ciò ascriversi o al non averne essi penetrato il senso, o all'essere stati volontariamente menzogneri. Ma qual torto maggiore far loro possiamo, che, o crederli sì ignoranti, essi che montarono cattedra di rivelata dottrina, e per maestri si rispettano nella Chiesa; o supporli simulatori della propria fede, e seduttori ad un tempo di tutti i fedeli? Per altra parte scrissero essi in modo, che, senza un'aperta violenza, non è possibile interpretarli altrimenti: e la materia che trattano, è della massima importanza, avendo per iscopo lo stabilire la regola certa, a cui devono i fedeli uniformare la loro fede, per determina-

(1) *San Girolamo a san Damaso papa.*

re l'autorità del visibile tribunale da Dio stabilito nella sua Chiesa, e l'ubbidienza, che da tutto il cattolico mondo gli si deve; trattandosi in somma di un punto assolutamente necessario alla nostra salvezza, e che forma un articolo della cattolica professione di fede. Le formole poi, che adoprarono nel loro discorso, sono tali, da non lasciar luogo a dubitare, ch'essi in fatto abbiano inteso di parlarci giusta il senso naturale dei termini: nè v'ha ripugnanza in supporlo. Dunque non v'ha ragione, per cui debbansi sottintendere tali eccezioni e restrizioni, che contraddicano al senso letterale, posto che ci venga concesso essere esso tale: e, se pure que' padri le avessero fatte nella loro mente, non avendoci eglino dato verun ragionevole motivo nè fondamento a conghietturarle; non avrebbero potuto prefiggersi, in ciò fare, altro scopo, che quello di sedurre la semplicità de' fedeli, e di corrompere la loro fede. Resta adunque che dicano gli avversarii, poter darsi a quelle espressioni anche il significato in cui essi le prendono: ed in questo caso toccherà a loro ribattere il seguente ragionamento. I padri, desumendo dal diritto nel Papa il dovere di ubbidienza nei fedeli, dalla natura, estensione, ed oggetto di quello determinano la natura, estensione, ed oggetto di questa, in conseguenza della loro correlazione. Ma il diritto per sua natura è d'istituzione divina (su ciò non può cader dubbio): nella sua estensione è generale, perchè abbraccia tutti i mezzi conducenti alla conservazione dell'unità

(così esigono la generalità delle divine promesse e del precetto *confirma*, il fine della primazia, che, al dire de' padri, è la stessa unità, e per ultimo la qualità di diritto primaziale, cui va necessariamente congiunta un'assoluta efficacia per giugnere al conseguimento di questo fine, della quale verrebbe a privarsi, se esercitare non si potesse con tutti i mezzi proporzionati): ha in fine per oggetto immediato la fede (lo si è dimostrato finora). Dunque l'ubbidienza è di diritto divino, è generale, è in materia di fede. Ma essendo di diritto divino, è perpetua, come lo è il primaziale diritto, a cui corrisponde; essendo generale, non ammette eccezioni di privata autorità; essendo in materia di fede, esige l'ossequio dell'intelletto: dunque, se anche i padri non usassero di tali parole che esprimessero esclusivamente la nostra dottrina, il solo derivare dal pontificio diritto il dovere dell'ubbidienza, basterebbe per farceli ritenere di questo sentimento; e, se altrimenti l'avessero pensata, sarebbero stati in dovere assoluto di appalesarci con precisione la loro mente, o adoprando termini non ambigui, o indicandoci il significato in cui essi gli avessero usati.

5. Malgrado la forza, e l'evidenza di tale ragionamento, non lasciano gli avversarii di scagliare i loro dardi contro quella malagurata obbedienza che cotanto loro reca d'incomodo: ed ecco quali essi sieno. 1.° L'autorità de' Vescovi è di diritto divino; dunque anche l'ubbidienza loro dovuta da' diocesani: eppure può di sovente il diocesano per giuste

ragioni, conservando sempre un filiale rispetto alla legittima potestà, ricusare di loro attualmente prestarla: 2.° l'ubbidienza dovuta dalle Chiese particolari al Pontefice non è assoluta, ma regolare e canonica, vale a dire, a norma de'canoni, siccome assoluta non è l'autorità del Papa, ma subordinata alle regole della Chiesa universale (1); quindi non esclude qualunque eccezione: 3.° i Vescovi, non meno che il Papa, sono giudici naturali della fede, hanno il diritto d'insegnarla, e perciò di combattere l'errore, e di proscriverne i libri e gli autori (2); nè da ciò segue, che loro si debba una cieca sommessione d'intelletto, che solo è dovuta alla Chiesa. Ecco in breve le ragioni, per le quali i moderni *ubbidientissimi figli* della santa Sede si credono in diritto di definire *non ita rigorose intelligendas esse* l'energiche espressioni de' padri; onde conciliare, se fosse possibile, le loro attuali violazioni dei più solenni *decreti del padre* di tutti i fedeli, con quella per loro comodissima ubbidienza che vorrebbero dai suddetti padri insegnata. Vediamo quanto abbiano esse di forza e di sussistenza.

6. Prima di tutto osserveremo, che tutte e tre stabiliscono una perfetta parità tra i diritti de'Vescovi e quelli del Papa, e che perciò cade da se il loro fondamento, giusta quanto abbiamo dimostrato e nel *discorso preliminare* sopra la monarchia Papa-

(1) *Vera idea*, p. 2, c. 3, §. 9.
(2) *Ivi*.

le, e nei capi precedenti di questo trattato. Senza supporre questa uguaglianza dei diritti dei Vescovi e del Papa, non potrebbesi ammettere l' uguaglianza dei doveri dei fedeli verso quelli e questo; e senza l'uguaglianza dei diritti e dei doveri rispettivi, non si potrebbe giammai inferire la medesimità delle conseguenze, che seguirebbero dalla violazione degli uni, e dalla trasgressione degli altri. Ma non si può ammettere una tale uguaglianza di diritti, come concedono gli stessi avversarii. Dunque le ragioni addotte dagli avversarii, come che appoggiate sopra la falsa ipotesi di una tale uguaglianza, mancano di qualunque valore, e sono insussistenti. Ciò premesso in generale, passiamo ad esaminare ciascuna delle ragioni predette in particolare. E quanto alla prima, dirò, che quantunque sia l'autorità vescovile di diritto divino, e così pure l' ubbidienza che le debbono i rispettivi diocesani, secondo il detto di Cristo, *qui vos audit me audit, et qui vos spernit me spernit*; non ne segue da ciò, che in ogni caso debba il diocesano praticamente ubbidire, potendo darsi il caso, che anzi sia egli obbligato a non farlo. Quindi l'obbligo della ubbidienza attuale dei diocesani ai loro Vescovi non è, di sua natura, perpetuo; essendo i Vescovi costituiti giudici solamente *ad tempus*, come dice san Cipriano, perchè sempre subordinati al primo gerarca; e ciò concedono gli stessi gallicani. Un governatore, mandato dal sovrano a reggere una provincia, comanda a nome del sovrano: e l'ubbi-

dienza, che gli si deve, da quella deriva, che è dovuta al sovrano medesimo: eppure, non essendo assoluto l'obbligo di ubbidire al governatore, come è quello di ubbidire al sovrano; può darsi il caso, che l'ubbidienza a quello dovuta debba in atto sospendersi, come sarebbe, quando si sapesse di certo, che il comando è contrario alla sovrana volontà, d'altronde manifesta. Ora i Vescovi, benchè abbiano il potere di giurisdizione da Dio; pure nell'esercizio del medesimo sono necessariamente dipendenti dalla Chiesa, mediante la loro subordinazione al Papa, come divinamente stabilito capo naturale, e supremo della Chiesa stessa: nè ciò possono contrastarci gli avversarii, senza aver prima validamente confutati gli argomenti da noi addotti in prova dell'ecclesiastica monarchia (1). Dunque anche l'ubbidienza loro dovuta, sebbene di diritto divino, dovrà considerarsi come condizionata, cioè in quella maniera stessa che il potere giurisdizionale de' Vescovi è subordinato alla Chiesa mediante il Papa; così la sommessione dei diocesani dovrà essere subordinata alla sommessione dovuta, mediante il Papa, alla Chiesa. Dunque, se un comando del Vescovo fosse contrario a quello del Papa, i suoi diocesani non solo non sarebbero obbligati ad ubbidirvi, ma anzi non lo dovrebbero assolutamente (*a*).

(1) *Discorso prel.* §. 63 *e seg.*

(*a*) È ben concertato il piano dei nemici dell'ecclesiastica Gerarchia, onde confinare entro i limiti del solo episcopato di Roma l'autorità del Pontefice, e far quindi del Papa un Vescovo, e dei

Vi ha dunque un mezzo, onde il fedele possa discernere, quando debba obbedire al proprio Vescovo, e quando nol debba. L'autorità del Papa al contrario, siccome assoluta, perchè intrinseca alla primazia, che è assoluta, ogni qual volta si eserciti, apporterà nei cristiani un assoluto obbligo. Ma l'autorità nel Pontefice essendo assoluta, essere pur de-

semplici Vescovi altrettanti Papi. Se si persuade generalmente ai fedeli, che l'ubbidienza che devono al Papa, la devono mediante il loro ordinario, e che non vengono astretti da quelle leggi e decreti, quantunque essi sieno anche in materia di fede, i quali, emanati dall' apostolica Sede, non sieno loro promulgati dal proprio Vescovo; è poi facilissimo conseguire l'intento di sottrarre intieramente alla cattolica dipendenza del supremo Pastore la greggia affidatagli da Gesù Cristo medesimo. Non è mio assunto di quì combattere direttamente una tale sentenza cattedraticamente insegnata dal nuovo legislatore di ecclesiastica polizia (*Vera idea p. 2. c. 3.*), appartenendo essa ad un' altra questione, cioè se il Papa abbia una immediata giurisdizione nella diocesi degli altri Vescovi; e questa parimenti da un' altra, se il potere primaziale sia di una specie diversa dall' episcopale: sopra di che, oltre ai moltissimi apologisti che il vero quadro ci porgono dei diritti essenziali alla primazia, si può vedere il chiarissimo Cuccagni nelle sue *Riflessioni* contro la *Vera idea* Tamburiniana (*rifless. 7. sul capo 3, pag. 73*). Basta al proposito, che quì si espongano brevemente alcune conseguenze di una tale dottrina. Se il fedele non deve la sua obbedienza al Papa, che per mezzo del proprio ordinario; dunque 1.° non vi è immediata relazione tra i fedeli fuori della diocesi romana, ed il Papa. 2.° Dunque è falso quanto scrive l'autore nel §. 7. del medesimo capo, cioè che „ al solo „ Papa è stata assegnata la vigilanza sopra tutte le Chiese, co„ me agli altri è assegnata la ispezione sopra una Chiesa partico„ lare, o sopra una determinata estensione della Chiesa, „ ed è falso pure, che il Papa solo *vocatus sit in plenitudinem potestatis, alii vero in partem sollicitudinis*, sebben egli nol neghi. Poichè, avendo il Vescovo una giurisdizione immediata sopra la sua diocesi, non potrebbesi più paragonare insieme l'ispezione del Papa

ve perpetua: dunque l'obbligo ne' fedeli sarà esso pure perpetuo, perchè assoluto; benchè tale non sia, come che condizionato, quello verso del proprio Vescovo.

7. No, ripigliano nella seconda loro obbiezione gli avversarii, no che l'obbedienza dovuta al Papa non è *assoluta*. Dev'essa essere *regolare* e *canoni-*

con quella de' Vescovi, nè dire *in un vero senso*, che il Papa ha *la pienezza della potestà*, i Vescovi poi limitata; qualora non fosse ugualmente immediata la giurisdizione del Papa sopra tutte le Chiese, e la potestà, la cui pienezza è nel Papa, non fosse della medesima natura con quella che limitata si asserisce ne' Vescovi; essendo che la pienezza ed il limite considerare si devono quai due rapporti di un' identica potestà, onde valga l'opposizione. 3.° Se il fedele non riconosce altro immediato superiore, che il proprio Vescovo, non dovrà egli mai in qualunque caso obbedire ad altra potestà, quando il Vescovo non gliela proponga, e tanto meno contro l'espresso divieto del Vescovo; poichè, *omisso medio*, essa potestà agirebbe contro l'ordine dell' *ecclesiastica polizia*, e quindi non avrebbe forza di obbligare, come attesta il Tamburini: dunque non dovrà tampoco obbedienza ai decreti di un generale Concilio, quando il proprio Vescovo non glieli promulghi. Quelli che ammettono la necessità dell' accettazion posteriore, lo devono per sistema concedere; ma si celano dicendo, che quando consta della ecumenicità e legittimità del Concilio, allora si riconosce in esso la Chiesa, e quindi se gli deve ubbidire, non ostante il dissenso del proprio ordinario, il quale verrebbe tosto, dissentendo, a dichiararsi eretico, o scismatico. Ma come, dimando io, può ciò constare legittimamente a un diocesano, *omisso medio*, cioè la promulgazion fatta dal naturale suo capo? Non è questi l' organo, non è il canale per cui deriva al fedele l'obbligo di prestar la sua obbedienza al Papa? Perchè non lo sarà eziandio riguardo alla Chiesa? Noi dobbiamo anzi argomentare a *fortiori*: la Chiesa é il vero corpo autorevole cui debbesi un' intera sommession d' intelletto; il Papa poi è il naturale autorevole rappresentante datole da Gesù Cristo medesimo, con cui forma un solo tutto, come si dimostrò, trattando sopra l' essere di pietra, e come

ca, dunque *condizionata*: com'è pure, per la stessa ragione, e perchè dipendente dal consenso della Chiesa, *condizionata* l'autorità del Papa stesso. Ma mi spieghino un poco con precisione, qual foggia di governo fingano essi nella Chiesa, in cui si faccia una legge, e come tale si promulghi solennemente, benchè in realtà non sia tale, ed in cui chi

fu diffusamente provato colla dottrina di san Tommaso nel capo antecedente; dunque se si deve un' ubbidienza solo mediata al Papa, che è il rappresentante, dovrà molto più dirsi mediata quella che si deve alla Chiesa, che è la rappresentata; poichè la si deve ad essa, mediante il Papa, ed al Papa non la si dovrebbe anche in questo caso, che mediante il Vescovo. 4.° Dunque il Papa non potrà comandare a' Vescovi: ossia l'autorità de' Vescovi non sarà essenzialmente subordinata a quella del Papa, perchè validamente potrebbe esercitarsi contro le pontificie determinazioni; la qual dottrina venne bastevolmente confutata nel *Discorso preliminare*. Se deve in fatti esser essa essenzialmente subordinata; dunque il Papa potrà, richiedendolo il bene di quei popoli, limitarla od estenderla. Ma la limitazione, sopra tutto, come farassi sapere ai diocesani, se il Vescovo, nemico dei limiti, loro non la palesa? Perciò propongo questo dilemma: o questo limite della vescovile giurisdizione deve necessariamente pubblicarsi dal Vescovo stesso, o potrà in altra guisa giuridicamente manifestarsi. Se dal Vescovo; dunque, non pubblicandolo, eserciterà egli nè più nè meno la sua ampia giurisdizione, ed i fedeli saranno obbligati a prestargli ubbidienza, come se il Papa ristretta non l' avesse, e quindi anche in quegli oggetti sopra i quali cade la restrizione. Ma la eserciterà egli validamente, o invalidamente? Se il primo; dunque nullo da se il limite posto dal Papa, con cui intese di levargli in quel tal caso, sopra quelle tali materie, ec. la giurisdizione; e quindi l'esercizio nel Papa della sua primaziale potestà sopra dei Vescovi, dipenderà dalla libera volontaria sommessione de' Vescovi stessi. Già s' intende che non parlo quì dei Vescovi presi in corpo; e che considero solo ciascun Vescovo, come individuo, sopra di cui protesta, benchè *oretenus* soltanto, il Tamburini di riconoscere l'autorevole primato del romano Pontefice. Dunque la primazia del

la fa e la promulga per una potestà originaria, il diritto non abbia eziandio di farla eseguire. Nelle stesse repubbliche non si emana mai una legge con tutte le solenni consuete formalità, la quale per mancanza del consenso dei rispettivi magistrati, necessario, per costituzione della repubblica, all'essenza della legge medesima, fosse priva essenzialmente di ogni vigore. Prima di tutto, da chi rap-

Papa consisterà in una indipendente dipendenza, locchè è assurdo. Se poi si dicesse, che il Vescovo esercita bensì invalidamente la giurisdizione, che gli venne dal Papa levata, ma che nulladimeno devono i diocesani prestargli ubbidienza; sarebbe questo un obbligarli allo scisma, ed un volere l'obbligo dell'uno senza il diritto dell'altro, ec. Resta adunque che ci accordino, che questa restrizione, se non si manifesta dallo stesso Vescovo, in cui ella cade, possa altrimenti giuridicamente pubblicarsi, e che dopo una tale pubblicazione, non più debbano i diocesani riconoscere in esso lui quell'autorità che gli fu levata. Vi è dunque un altro mezzo, fuori dell'ordinario, per obbligare i fedeli d'una qualunque diocesi. Ora, se vi è per il caso di deposizione, e di restrizione di autorità, perchè non vi sarà per una definizione, che accettata non venisse dal Vescovo? 5.° Se, non accettandola il Vescovo, non fossero in dovere neppure di accettarla i diocesani, tuttochè evidentemente sapessero essere ella uscita dal legittimo tribunale del Papa; dimando, se per contrario, accettandola, e pubblicandola il Vescovo, siano obbligati ad accettarla ancor essi, e sottomettervi il proprio intelletto. Se no: dunque il fedele non riconosce tribunale in materia di fede; non quello del Papa, quando non vi sia la promulgazione del Vescovo; non quello del Vescovo, perchè può non assoggettare ad esso l'intelletto. Qual altro adunque? Quello della Chiesa? Ma, *omesso* il *mezzo*, non obbliga: il qual mezzo è la voce del Papa, e dei Vescovi. Se poi sono obbligati ad accettarla sottomettendovi il proprio intelletto, subito che il Vescovo la riceve e promulga; dunque o egli sarà infallibile, acciò non sieno costretti a professar l'eresia; o è falso, che non debba porsi l'atto di fede, se non per la sola infallibile autorità. Vada avanti il lettore, che la strada è pianissima.

presenta tutta la repubblica, o da chi presiede al competente magistrato, viene essa munita del presidio dei richiesti suffragi; poscia si passa alla sua promulgazione, al cui suono deve essa supporsi da' sudditi fornita di tutto ciò che la costituisce vera legge, e quindi obbligatoria. Se pertanto le più autentiche pontificie definizioni, e le più solenni generali costituzioni, non obbligassero prima che vi concorra il consenso della Chiesa, non sarebbero esse certamente vere regole di fede, e vere leggi. Perchè adunque come tali pubblicarle, senza che i fedeli nemmeno sospettino che la Chiesa non v' abbia per anche acconsentito? Qual governo è mai questo, in cui il Pontefice fa e pubblica come legge quella che non lo è; nella quale si adopra l' assoluto comando, e non già una semplice esortazione; dove si decide, e non si chiede già soltanto consiglio; che si dirige, non solo a' Vescovi, ma a tutti indistintamente i fedeli, esigendo la loro pienissima sommessione, senza indicare in alcuna maniera la condizione pretesa, anzi loro imponendola assolutamente, senza restrizione di tempo, luogo, e persona; che si dirige quindi a' fedeli come fornita di tutti i suoi requisiti essenziali, e perciò come voce della Chiesa? Se questo fosse il piano stabilito da Gesù Cristo; anzichè provvedere alla sicurezza ed unità della fede, ci condurrebbe agevolmente allo scisma e all' eresia; perchè essendo contrario a qualunque organizzazion di governo, ch' esser potesse a cognizione dei fedeli, il loro inganno

sarebbe inevitabile, appoggiandosi essi alla persuasione universale, che cioè quando il legittimo principe emana solennemente una legge, vada essa fornita di tutti i suoi essenziali costitutivi. Intendo benissimo, come possa in qualche modo la condizione dagli avversarii pretesa aver luogo nei Concilii; poichè ivi il Pontefice parla a' suoi congiudici, e chiede il loro suffragio: il che bastar potrebbe perchè si credesse, che egli non intende di pronunziare un giudizio definitivo, indipendentemente dal loro consenso. Ma parlando nella stessa guisa, ed anche con più assoluta autorità, fuori del Concilio, a' fedeli, che sono, e sanno di essere i sudditi; questi già, se anche loro s' insegnasse, che il Papa deve parlare *ex consensu Ecclesiae*, ogni qual volta promulgasse egli solennemente qualche definizione, non dubiterebbero che la Chiesa fosse già stata consultata, e vi avesse aderito prima della promulgazione; così richiedendosi dal buon ordine, e dalla pratica di qualunque anche repubblicano governo. Siasi insegnato al fedele, che il proprio Vescovo non può fare alcuna legge senza il consenso della sua Chiesa, cioè di tutto il suo clero: quando scorgesse affisso ai pubblici consueti luoghi un solenne vescovile decreto, egli indubitatamente supporrebbe, come osserva il Tamburini (1), che il Vescovo non abbia mancato al dovere di consultarla; poichè « non è credibile, che in faccia alla sua

(1) *Vera idea p.* 1 c. 2, §. 11.

« Chiesa egli voglia esporre un parere contrario a « ciò che ella sente ». Molto più adunque dovrà supporlo il cristiano nel Papa, il quale decide in faccia a tutta la Chiesa.

8. Il Tamburini medesimo non può non riconoscere un tale disordine, ed ecco con quale tenerezza di zelo lo descrive e deplora. « Gli uomi- « ni avvezzi (ei dice) all'antico costume de' Vesco- « vi, che nulla faceano senza consultare il loro cle- « ro, non hanno riflettuto al cangiamento della di- « sciplina (*a*) avvenuto nei tempi posteriori, nei « quali sono andati in disuso i Concilii provincia- « li, e sono divenuti rarissimi anche i diocesani. « Non hanno riflettuto, che i Vescovi hanno cessa- « to di consultare il loro clero, dopo che si è in- « trodotto in essi un certo spirito di dominazione, « per cui molti pretendono di governar soli la « Chiesa da padroni assoluti » (1). Dunque nemmeno ai Vescovi (non essendo assoluta la loro potestà legislativa, nè potendo essa esercitarsi senza il consenso del clero) prestar dovrassi dai diocesani un'ubbidienza assoluta, ma soltanto condizionata; posto cioè, che il clero abbia prestato il suo assenso ai loro decreti. Ma il Tamburini confessa, che

(*a*) Disciplina per altro essenziale, perchè vuolsi da' novatori determinativa della forma del governo stabilito da Cristo, e quindi costituente la competenza e legittimità dei tribunali ecclesiastici senza la quale perciò non è obbligato il fedele a prestar loro la sua sommessione, cessando di essere, in quei tali punti, divina la loro autorità.

(1) *Ivi.*

i diocesani non aspettano in presente il posteriore consenso del clero, e quand' anche lo suppongano, è falsa la loro supposizione. Dunque indebita dichiara l'ubbidienza, che ora si presta ai proprii ordinarii. Egli riconosce inoltre, che lo stesso si pratica verso il Papa, cioè che se gli ubbidisce, sulla supposizione che parli col consenso della sua Sede, ossia, nel sistema avversario, della sua Chiesa. « Per « questo si è sempre creduto d'interpellare la Sede « apostolica, quando s'interpella il Papa, che vi « presiede; e si presume, che il giudizio solenne « del Papa sia una cosa stessa con quello della san- « ta Sede ». Ma questo supposto è falso. Dunque sarà indebita l'obbedienza, che si presta ad esso Papa. A chi dunque legittimamente ora obbedisce il fedele? Non al Papa, non ai Vescovi: dunque non alla Chiesa. Questo argomento, con cui venne nel *discorso preliminare* convinto il Tamburini di dichiarare esser mancato nella Chiesa il suo essenziale governo, e quindi mancata la Chiesa stessa, serve pure a dimostrare, che nella sua ipotesi non si distinguerebbe giammai con certezza la voce autorevole della Chiesa, non solo dispersa, ma neppure congregata in concilio. Imperciocchè come può sapere il Vescovo, che il Papa, prima di promulgare il suo solenne giudizio, abbia consultata la propria Chiesa, e che sia quello il di lei sentimento? E se egli lo accetta, e lo pubblica nella sua diocesi; come saprà il fedele con certezza, che prima di pubblicarlo ne abbia consultato il proprio clero, co-

me sarebbe necessario, se senza il di lui consenso non potesse fare un decreto obbligatorio in qualità di capo di quella Chiesa? Se il Vescovo rapporto al Papa, se il fedele rapporto al Vescovo suppongono falsamente che abbia avuto luogo il consenso delle rispettive Chiese; ne segue che ne sia stata inconvenevole la loro obbedienza; quindi non potrà dirsi prestata alla Chiesa, la quale comprende, al pensare de' novatori, e Papa, e Sede, e Vescovi, e Clero, e Popolo. Lo stesso dicasi della Chiesa in concilio. Sanno i fedeli fuor di dubbio, che i loro Vescovi, i quali portano in Concilio la dottrina delle proprie Chiese, le abbiano veramente consultate, e vi espongano veracemente la loro fede? E se non lo sanno, come potran credere, che la dottrina di quel Concilio sia la dottrina della Chiesa cattolica? Forse dall' accettazione posteriore? Sapranno adunque, che i proprii ordinarii conferirono quella dottrina colle loro Chiese, dopo chiuso il Concilio, e prima di solennemente pubblicarlo come ricevuto. E se non lo hanno fatto? Indebita in tal caso sarà l' obbedienza a quel Concilio prestata, e falsamente supporranno i fedeli, che in esso abbia parlato la Chiesa. Ecco per tanto ridotto il fondamento della nostra fede a semplici supposizioni e conghietture, le quali, anche per testimonianza del Tamburini, per lo più, e soprattutto in tale sistema, sono fallaci. Dov' è dunque la certezza della fede, se il fondamento è insussistente? Anzi dov' è la fede, la quale, come riflette S. Bernardo, *non est ae-*

stimatio, sed certitudo? (1). Ecco il termine, a cui si riducono le tante *condizioni*, che introdurre si vorrebbero acciò l'autorità dei presenti tribunali ecclesiastici obbligasse veramente le coscienze de'fedeli: condizioni, che ora non più si vedono verificate, anzi non lo furono da gran tempo, e forse non lo saranno fino al consumarsi de' secoli. Ed intanto il fedele, non riflettendo *a questo cangiamento*, andrà ingannato, e sarà posta a pericolo inevitabile la di lui fede; essendo l'infallibilità promessa unicamente al tribunale legittimo della Chiesa. Ecco per tanto l'ubbidienza *regolare* e *canonica*, divenuta la più *irregolare* ed *indebita*. Converrebbe dunque risalire sino a' tempi più remoti della Chiesa, ne'quali, al pensare degli avversarii, non si usava questo assoluto comando, senza l'antecedente di lei consenso, nè dal Papa, nè dai Vescovi; e da que' tempi ritrarre il fondamento dell'ultimo vero atto di fede, posto in ossequio dell'autorità della vera Chiesa infallibilmente riconosciuta. Sebbene anche in quei tempi potrebbe sospettarsi, che, quantunque il Papa ed i Vescovi consultassero le rispettive loro Chiese; pure non fossero tanto fedeli nell'esprimerne nei loro giudizii il vero sentimento: e che, siccome vuolsi accaduto negli ultimi tempi, accadesse eziandio allora, che le Chiese particolari, per timore, o per altri motivi, tacessero. Ma no, si risponde: Iddio non può permettere questo inganno universale: la

(1) *De error. Abailardi*, c. 4.

voce della Chiesa si fa sentire, e distinguere dalla voce degli uomini: è chiara, è manifesta (1). Dunque, argomento io, Iddio non può permettere, che s'introduca universalmente nella Chiesa un sistema, che per se necessariamente ci faccia confondere la voce della Chiesa stessa còlla voce degli uomini, e ci tragga conseguentemente in errore. Ma tale sarebbe quello di promulgare solennemente le leggi, di pronunziare definitivamente i giudizii dogmatici, senza aver prima consultate le Chiese, nell'ipotesi degli avversarii. Dunque Iddio, in tale ipotesi, non potrebbe mai permettere, che questo sistema s'introducesse universalmente nella Chiesa. Ma il fatto è, ch'esso si vede universalmente introdotto, ed il Tamburini il confessa. Dunque è falsa l'ipotesi degli avversarii: è falso cioè che sia assolutamente necessario, che si consultino le particolari Chiese dai Vescovi, l'universale dal Papa, prima di pubblicare solennemente una legge, e pronunziare un definitivo giudizio: o se anche lo fosse nel piano ordinario; dobbiamo conchiudere, che Iddio, onde il fedele *non pieghi il ginocchio all' errore*, e lo pieghi necessariamente, dovrebbe supplire al difetto con una speciale straordinaria assistenza.

9. Da tutto il fin quì detto, qual legittima conseguenza, ne segue, che se il Tamburini per quella *regolare* e *canonica ubbidienza*, dovuta dalle Chiese particolari al Papa, intende un' ubbidienza *con-*

(1) *Analisi sopra le prescr.* §. 65.

dizionata, dummodo cioè *accedat consensus Ecclesiae*: dovendosi per la stessa ragione appellare *condizionata* quella pure de' fedeli ai proprii Vescovi; la fede sarà ancor essa condizionata, cioè non più fede: e non verificandosi, per di lui confessione, sin da gran tempo la *condizione*; tutto sarà sovvertito il sistema essenziale della Chiesa, e perciò *rovesciata* la Chiesa. Di più: giammai potrebbesi avere il consenso di questa Chiesa universale. Una Chiesa qualunque particolare o accetta una definizione del Papa, *dummodo accedat Ecclesiae universalis consensus*, o espressamente la rigetta, supponendo che rigettata sia dalla Chiesa medesima. Un'altra Chiesa accetta ciò che rigetta quella, e rigetta ciò che accettato aveva la prima. Ambedue queste Chiese o si appoggiano alla medesima supposizione, o mettono la condizione medesima. Così avverrebbe di tutte le singole Chiese, se ognuna prestasse al Papa sì fatta *regolare canonica ubbidienza*. Che se una fosse la *prima* ad accettare la decisione espressamente ed assolutamente; questa per certo non l'accetterebbe per l'autorità della Chiesa universale, il cui consenso non si sarebbe ancora manifestato; così neppur la seconda, la terza, etc. fino al numero completo componente l' universalità. Dunque in nessuna di esse l'ubbidienza sarebbe *regolare* e *canonica*. Ma sì, soggiungono, lo sarebbe; perchè quelle singole Chiese confrontano nei loro sinodi la dottrina definita dal Papa colla scrittura e colla tradizione, vale a dire, colla dottrina in-

fallibilmente riconosciuta dalla Chiesa nei tempi anteriori, e l'accettano quindi per l'autorità della Chiesa. Se questo è sciogliere il nodo, lo sarà eziandio il moltiplicare gli annodamenti. Poichè il giudizio, che formano quelle Chiese della convenienza o discrepanza fra la pontificia dottrina e la dottrina della Chiesa, o da esse pronunciasi assolutamente con una totale sommessione di fede, o condizionatamente con dipendenza dal giudizio posteriore della Chiesa universale. Nel primo caso s'ergono quelle Chiese in tribunali infallibili, e la loro obbedienza non è *regolare* e *canonica*: nel secondo poi sussiste la prima difficoltà, cioè, che giudicando tutte le singole Chiese separate, con dipendenza dal giudizio posteriore della Chiesa, si avranno altrettanti giudizii condizionati e provvisorii, i quali, presi in cumulo, non formeranno mai un supremo giudizio assoluto della Chiesa universale. Potrà questo aversi in un Concilio ecumenico, dove si ha *un placet*, o un *non placet* assoluto di ciascun Vescovo, poichè se glielo dimanda direttamente, e per conseguenza si possono numerare i voti; ma fuori del Concilio, questo *placet* assoluto non si può avere, perchè, in forza di questo *placet*, si ammetterebbe la dottrina, le si crederebbe, e la s'insegnerebbe ai fedeli: il che si suppone non potersi fare indipendentemente dal consenso della Chiesa universale. Verrà l'occasione di trattar più diffusamente questo punto. Basta per ora conchiudere, che, non potendo, senza un aperto pericolo della fede,

essere per sua natura condizionata l'autorità, di cui usa il Papa nelle sue solenni definizioni fuori del Concilio, non lo può essere nemmeno l'ubbidienza dovutagli da' fedeli; ma esser deve generale ed assoluta, senza eccezioni di privata autorità, ed estesa a tutti quei mezzi, che il Papa, come capo supremo, giudicherà proporzionati alla conservazione dell'unità.

10. Cade eziandio da se quanto in terzo luogo oppongono gli avversarii. I Vescovi, dicon essi, sono non meno che il Papa, *giudici naturali della fede*; eppure loro non devesi una cieca intellettual sommessione: dunque non la si dovrà neppure al Papa. Cade, io dico, questa parità: 1.° perchè sono bensì congiudici nel Concilio, ma fuori non sono che giudici subordinati: così abbiamo veduto insegnarsi dal Le-Gros, e così pronunciò l'Alliacense nella causa di Montesson nella prima conclusione. *Ad Episcopos catholicos pertinet, auctoritate iudiciali inferiori et subordinata, ea quae sunt fidei iudicialiter definire*: 2.° perchè essi, nemmeno coi proprii sinodi particolari, decidono definitivamente i punti di fede, e con animo d'imporre un'assoluta necessità a' diocesani di crederli con ferma adesion d'intelletto: e, se lo facessero, non isfuggirebbero la nota di eretici, se definissero l'errore; in quella poi di scismatici incorrerebbero assolutamente, come da se stessi sottrattisi all'autorità della Chiesa, di cui avrebbero prevenuto il giudizio: la qual nota loro verrebbe appropriata dallo stesso Tamburi-

ni, come abbiamo dimostrato trattando del governo della Chiesa (1). Il Papa all'opposto ed è il supremo capo, e come tale giudica assolutamente, ed esige la sommession d'intelletto, cioè una fermissima fede alle sue decisioni. Siccome adunque non è una stessa l'autorità, l'intenzione, ed il modo di definire nel Papa e nei Vescovi; così non potrà dirsi che sia una stessa l'ubbidienza, che devesi all'uno ed agli altri; e per conseguenza può essere assoluta e d'intelletto quella che al Papa si presta, benchè non lo sia quella che prestasi ai proprii ordinarii.

11. Altro argomento con cui provasi l'obbligo di questa assoluta ubbidienza alle solenni definizioni del Papa, è il seguente. O il Pontefice possiede un vero diritto d'imporla, o no: se sì; avrà dunque il diritto di usare dei mezzi acconci per ottenerla: se no; non sarà dunque il diritto di definire un diritto primaziale, dovendo, per esser tale, andar unito al potere di farsi ubbidire, e quindi di adoperare i mezzi a tal uopo necessarii. Avranno dunque i Pontefici già da più secoli sempre illegittimamente definito, ed invalidamente allacciate le anime colla forza de' precetti, colla imposizion delle pene, colle censure spirituali, e quindi senza una vera giurisdizione, perchè fassi essa dal Tamburini (2) consistere nel poter fare tutto questo: per lo che devesi dire che per

(1) *Discorso preliminare* §. 35 *e seg.*
(2) *Vera idea p.* 2, *c.* 2, §. 6.

tutto questo tempo hanno errato i cattolici tutti, i quali riconobbero sempre nel Papa questa giurisdizione, come attesta lo stesso apostata Marc'Antonio de Dominis, il quale perciò volle da essi dividersi, perchè *in eo requirunt veram iurisdictionem, hoc est, vim coactivam* (1). Deve dunque il Papa possedere un pieno diritto all'uso dei mezzi proporzionati a riportare da' fedeli l'ubbidienza loro comandata. Dunque esser deve fornito della forza *coattiva*. (a) Questa forza poi dev'essere connessa necessariamente col primato, poichè altrimenti non sarebbe di diritto divino, nè dipenderebbe quindi dal diritto di definire e comandare; cosicchè il primato non avrebbe più *veram iurisdictionem*. Dunque potrà esercitarsi antecedentemente al consenso della Chiesa: ed eccone la convincentissima prova. Per dimostrare, che l'autorità de' Vescovi non è una derivazione di quella del Papa, e che ciascuno nella propria diocesi non è al Papa stesso inferiore; che nulla è a lui particolarmente riservato; ch'egli non ha veruna immediata giurisdizione nell'altrui diocesi; che i Vescovi hanno un diritto assoluto di reggere e governare la propria greggia; che non sono obbligati a consultar altri che il loro

(1) *De rep. eccl.* c. 1, *n.* 1.

(a) Si proverà invittamente l'esistenza di questa forza nel Papa nel capitolo che segue: ora soltanto si deduce, qual corollario, dal diritto di definire. Ciascuna autorevole pontificia prerogativa, espressa nella Scrittura, in se contiene tutte le altre. Tale è l'armonia de' testi.

clero per la direzione del governo, senza bisogno di ricorrere alla santa Sede per condannare gli errori nascenti: per dimostrare, io dico, tutto questo non producesi forse in campo da' novatori la divina loro istituzione, per cui vuolsi, che abbiano essi ricevuta immediatamente da Cristo l' autorità episcopale, eguale in tutti, non escluso il Papa: una essendo l'origine, una la natura, una quindi l'autorità dell'episcopato? Ora, ammesso per poco tale principio, argomento così. Se il Vescovo traesse dal Pontefice la sua autorità di governo, non sarebbe più l' episcopato, secondo il loro sistema, d'istituzione divina: dunque, *a pari*, non sarà d'istituzione divina quel diritto che provenisse al Papa, mediante la Chiesa. Più: se il Vescovo non avesse una giurisdizione assoluta nel regime della sua diocesi, non avrebbe, secondo lo stesso loro sistema, l' autorità di reggere e governare da Dio: dunque ogni autorità che viene immediatamente da Cristo non riconosce in quel genere alcuna superiorità, ma può esercitarsi senza dipendenza veruna. Queste sono le conseguenze, che derivano necessariamente dalle premesse avversarie. Ma, quanto alla prima, se il potere di obbligare i fedeli all' ubbidienza fosse posteriore al consenso della Chiesa, esso deriverebbe nel Papa, mediante la Chiesa, qual necessario contrassegno del di lei consenso: dunque non sarebbe di diritto divino. E se, quanto alla seconda, un tal potere non potesse dal Papa esercitarsi, se non dipendentemente dalla Chiesa, riconoscerebbe la su-

periorità della Chiesa medesima; dunque non deriverebbe immediatamente da Cristo. Dalle quali illazioni l'altra necessariamente ne conseguita, che dunque il potere predetto non sarebbe primaziale, e che però priva di autorità sarebbe la stessa primazia: lo che è assurdo. In fatti l'autorità del primato deve determinarsi dal suo oggetto formale, che è la conservazione dell'unità; quindi ogni pontificio diritto dee tendere a ricondurre a questa unità i traviati: il che non può farsi senza la forza *coattiva*. A questa conseguenza sarebbero già naturalmente giunti gli avversarii, se le continue loro contraddizioni, le quali interrompono il naturale andamento dei discorsi, e fanno deviare dalla linea della loro scambievole connessione e dipendenza, non li arrestassero sovente a mezzo il cammino. Si mostrano per altro diretti a questo termine. Raccogliamo adunque in serie ragionata le verità che si sono da noi in questo capo dimostrate. 1.° Insegnano i Padri che il precetto di Cristo di *confermare i fratelli* conferisce al Papa il diritto di esigere ubbidienza alle proprie definizioni, e che questa ubbidienza deve consistere nella sommessione dell'intelletto: 2.° dunque il Papa è infallibile, perchè altrimenti potrebbero i fedeli essere tratti necessariamente in errore: 3.° questa intellettuale ubbidienza si prova dalle stesse espressioni dei Padri, come pure dalla natura del diritto, da cui essi la fanno derivare, qual conseguenza: 4.° non valgono le parità avversarie dell'ubbidienza dovuta ai Ve-

scovi: 5.° risulta maggiormente la necessità di questa assoluta sommessione dal potere che ha il Papa di obbligare ad essa i fedeli prima del consenso della Chiesa. Tutta questa catena di verità dipende dalla nozione dei diritti primaziali, tra i quali mettono i Padri quello di definire. Dunque eziandio l'ultima deduzione, che al Papa appartenga la forza *coattiva*, antecedentemente al consenso della Chiesa, è dottrina dei Padri, essendo la detta forza inseparabile da quel diritto di definire, ch'essi in lui riconoscono. Chi dunque potrà negarci che la natura del diritto nel Pontefice di confermare, e dell'obbligo nei fedeli di ubbidire, quale ci viene dai padri dichiarata, ci guidi necessariamente a riconoscere la pontificia infallibilità, come base dei diritti ed obblighi rispettivi del Papa e dei fedeli? Avrà mai Cristo data al Pontefice un' assoluta potestà di costrignere i fedeli all'errore, e ad essi un vero obbligo di professarlo? Eppure così sarebbe, se non avess' egli accordato al primo il privilegio dell'infallibilità.

CAPO VII.

Se il poter delle chiavi sia stato direttamente conferito a san Pietro: se egli nell'esercizio di questo potere riconosca alcun superiore: e quali conseguenze ne derivino.

1. Il poter delle chiavi, dice il Tamburini, consiste « nel diritto di governare il proprio gregge, » di legare le anime colla forza de' precetti, colla » imposizion delle pene e censure spirituali, e scio- » gliere colle dispense, colle indulgenze, coll' asso- » luzione dalle censure medesime » (1): il che importa una vera forza *coattiva*. È dunque della massima importanza il sapere, se il Papa posseda indipendentemente questo diritto. Nell'altro capo l'abbiamo dedotto per corollario, si provi ora direttamente, e difendasi dalle opposizioni de' novatori, i quali pretendono, che « nel poter delle chiavi, tutti « gli Apostoli fossero uguali a san Pietro, e quindi « lo sieno tutti i Vescovi al Papa ». È chiaro che non lo possono essere, se in questo potere san Pietro non ha alcun superiore; altrimenti i Vescovi sarebbero altrettanti assoluti monarchi nella Chiesa. Che non abbia egli alcun superiore, è una conseguenza dell'essergli state *direttamente* conferite le

(1) *Vera idea p.* 2, *c.* 2, §. 6.

chiavi, vale a dire, senza alcuna relazione ad una maggiore autorità. Che queste poi gli sieno state direttamente conferite, lo prova questo sillogismo. Tutti i privilegii e diritti primaziali furono a san Pietro direttamente conferiti: ma il poter delle chiavi è in san Pietro un poter primaziale; dunque, ecc. Tutta la difficoltà sta nella minore. Ma chi non è del numero di quelli, che *in malitia sua inconvertibiles, perseverantes . . . . falso diligentiae nomine, dum veritatem se mentiuntur inquirere, mendacia desiderant seminare* (1), non potrà certamente non rimanerne convinto per l'autorità delle seguenti testimonianze.

2. Il poter delle chiavi fu conferito a san Pietro in premio della sua confessione, come lo fu l'essere stato costituito pietra e fondamento della Chiesa. Dimostrato questo, sarà pure dimostrato l'assunto. Ora, che sia stato realmente concesso a tal titolo questo potere a san Pietro, lo afferma primieramente san Leone, il quale nell'esporre i privilegii conferitigli da Cristo si esprime così: = Beatus es Simon Bar-Jona, quia caro et sanguis non revelavit tibi, sed Pater meus, qui in coelis est. *Idest, ideo beatus es, quia Pater meus te docuit, nec terrena opinio te fefellit, sed inspiratio coelestis te instruxit: et non caro et sanguis, sed ille me tibi, cuius sum unigenitus filius, indicavit.* Et ego, *inquit*, dico tibi: *hoc est, sicut Pater meus tibi ma-*

(1) *S. Leo, ep.* 156 *ad Leon. aug.*

nifestavit divinitatem meam; ita et ego tibi notam facio excellentiam tuam, quia tu es Petrus. *Idest, cum ego sim inviolabilis petra, ego lapis angularis, qui facio utraque unum, ego fundamentum, praeter quod nemo potest aliud ponere: tamen tu quoque petra es, quia mea virtute solidaris, ut quae mihi potestate sunt propria, sint tibi mecum participatione communia.* Et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam, et portae inferi non praevalebunt adversus eam. *Super hanc, inquit, fortitudinem aeternum extruam templum: et Ecclesiae meae coelo inferenda sublimitas, in huius fidei firmitate consurget. Hanc confessionem portae inferi non tenebunt, mortis vincula non ligabunt: vox enim ista, vox vitae est. Et sicut confessores suos in coelestia provehit; ita negatores ad inferna demergit. Propter quod dicit beatissimo Petro:* Tibi dabo claves regni coelorum. Et quaecumque ligaveris super terram erunt ligata et in coelis: et quaecumque solveris super terram erunt soluta et in coelis. *Transivit quidem etiam in alios Apostolos vis potestatis istius, et ad omnes Ecclesiae principes decreti huius constitutio commeavit: sed non frustra uni commendatur, quod omnibus intimatur. Petro enim ideo hoc singulariter creditur, quia cunctis Ecclesiae rectoribus Petri forma praeponitur. Manet ergo Petri privilegium, ubicumque ex ipsius fertur aequitate iudicium. Nec nimia est vel severitas, vel remissio, ubi nihil erit ligatum, nihil solutum, nisi*

quod beatus Petrus aut solverit, aut ligaverit (1). Entrambi questi privilegii, la fortezza di pietra (*a*), ed il poter delle chiavi, furono adunque premio della sua confessione, come più chiaramente ancora lo afferma altrove il santo Pontefice: *Tantum in hac fidei sublimitate complacuit, ut beatitudinis felicitate donatus, sacram inviolabilis petrae acciperet firmitatem . . . nec in solvendis aut ligandis quorumcumque causis, aliud ratum esset in coelis, quam*

(1) *Serm.* 3. *in anniv. assumpt.*

(*a*) È notabile la distinzione che fa il santo Pontefice, tra la fortezza della pietra e la fermezza della fede; e sembra propriamente diretta contro quelli che intendendo per fondamento della Chiesa la sola fede, escludono la persona del Pontefice rappresentata in san Pietro, o almeno non la vogliono perciò infallibile. Sulla fortezza della pietra intende egli, che Cristo abbia fondato un tempio eterno (la Chiesa), e che *dalla fermezza della fede s' alzi* sopra le sfere *la sublimità di questa Chiesa.* Non è difficile perciò il persuadersi, anzi sembra naturalissimo il dire, che in quella mirasse all' estrinseco della Chiesa, cioè al regime gerarchico, inalterabile fino al consumarsi de' secoli, il cui principio e supremo potere sia in Pietro, costituito, qual rocca inespugnabile, alla custodia del deposito della fede, perchè appunto in essa è rassodato, come si ha dal contesto; nella seconda poi risguardasse il solo intrinseco, ossia l' essenza della Chiesa, che primariamente consiste nella fede della divinità di Cristo; la qual fede è tanto sublime nelle sue tendenze, quanto lo è il suo oggetto, che è Dio, a cui essa innalza i perfetti fedeli in modo, che si possono veramente chiamare cittadini del cielo, ed è insieme la base primaria ed essenziale di questo spiritual edifizio, senza la cui fermezza, siccome non si potrebbero credere gli altri articoli, così non sussisterebbe l' edifizio stesso. Apprendano di quì i novatori, che se talvolta riesce loro di opporci qualche padre, da cui dicasi fondamento della Chiesa la fede professata da Pietro, nulla quindi possono inferire contro di noi, potendosi interpretare in quel senso, in cui spiegasi san Leone.

quod Petri cedisset arbitrio (1). Ne rende poi la ragione, dicendo, che questo potere perciò gli fu conferito, perchè la fede da lui confessata « innalza fi« no al cielo chi la professa, ed inabissa nell'inferno « chi la rigetta » vale a dire, perchè siccome san Pietro fu il primo a conoscere la divinità di Gesù Cristo, senza la cui confessione stanno chiuse le porte del cielo; così ad esso conveniasi il potere di sciogliere o legare, di aprire cioè o chiudere queste porte. Dunque un tal potere è in san Pietro un vero poter primaziale. Nè ce ne lascia dubitare il santo Pontefice, dove numera le mirabili cose operate da Cristo, dalla sua risurrezione fino alla sua ascensione, fra le quali comprende la cura di pascere tutto il suo ovile a Pietro addossata; inferendone, che egli sopravanza in questa incombenza universale tutti gli altri, siccome li supera nel poter delle chiavi: *In his per insufflationem Domini, infunditur Apostolis omnibus Spiritus Sanctus, et beato Petro SUPRA CAETEROS, POST REGNI CLAVES, dominici ovilis cura demandatur* (2). San Gregorio Magno va più oltre, dimostrando, che san Pietro fu anzi veramente costituito il principe e fu insignito di un'autorevole presidenza in tutta la Chiesa, mediante la collazione a lui fatta del poter delle chiavi: *Cunctis Evangelium scientibus liquet, quod, voce dominica, sancto et omnium Apostolorum prin-*

(1) *Serm.* 98.
(2) *Ser.* 72. *de ascens. Domini.*

cipi Petro, totius Ecclesiae cura commissa est: ipsi QUIPPE dicitur: Tibi dabo claves regni coelorum (1). Collo stesso linguaggio parlano gli altri padri, tra' quali il venerabile Beda espressamente asserisce, che non solo furono date a san Pietro le chiavi, come capo, ma che fu con esse che gli venne conferita la suprema autorità nell'esercizio della potestà giudiciaria: *Petrus specialiter claves regni coelorum, et principatum iudiciariae potestatis accepit* (2); e san Tommaso insegna che *Petro soli promisit (Christus)*: Tibi dabo claves regni coelorum, *ut ostenderetur potestas clavium per eum ad alios derivanda* (3). Tale è parimenti la fede di tutti i secoli, attestandolo in pien concilio il sacerdote Filippo, legato dell'apostolica Sede: *Nulli dubium, imo saeculis omnibus notum est, quod sanctus beatissimusque Petrus, Apostolorum princeps et caput, fideique columna, et Ecclesiae catholicae fundamentum, a Domino nostro Jesu Christo Salvatore humani generis, et Redemptore, claves regni accepit, solvendique ac ligandi peccata potestas illi data est, qui ad hoc usque tempus vivit semper in suis successoribus, et iudicium exercet* (4). Ma quale giudizio si deve quì intendere che eserciti egli nei suoi successori, nei quali egli vive, se non quello di legare e di sciogliere? Di questo solo ivi si parla.

(1) *Lib.* 4, *ep.* 32.
(2) Nell' omelia del giorno de' santi Pietro e Paolo.
(3) *Lib.* 4. *adv. Gen.*
(4) *Conc. Eph. Act.* 3.

E poi a che fine premettere tutte quelle eccellenti prerogative del capo, per indi conchiuderne un diritto comune a tutti gli altri, ed in tutti di uguale estensione? Converrebbe che i novatori fossero nati in quei tempi, per insegnar l'arte allora sconosciuta di vestire il nulla colle ingannevoli spoglie di apparente realtà, come far sogliono, esaltando il primato coi termini più speciosi, e magnifici, dopo averlo ridotto ad uno scheletro informe, ad un vano fantasma, ad un verissimo niente.

3. Nè mi si dica, che gli allegati testi, sebbene apparentemente autorevoli, non lasciano per altro di ammettere delle contrarie interpretazioni. Imperciocchè, oltre alla natura dell'obbiezione, che ci condurrebbe ad una perpetua incertezza sopra qualunque documento della tradizione, possiamo addurre in contrario delle inconcusse testimonianze di autori ai nostri novatori non sospetti, i quali nella collazion delle chiavi riconoscendo la pontificale primazia, confermano la nostra interpretazione. Così Pietro De Marca (1) ed il chiarissimo Bossuet, facendo a se stessi l'obbietto che le medesime chiavi furono conferite eziandio agli Apostoli, rispondono, che la collazione di esse chiavi, due volte ripetuta, la prima a Pietro solo, l'altra ad esso Pietro unitamente agli altri, significa, che l'ecclesiastica autorità giudiciaria « premièrement établie en la « personne d'un seul, ne s'est répandue qu'à con-

(1) *De discr. Cler. et Laic. c.* 3.

« dition d'être toujours ramenée au principe de son « unité, et que tous ceux qui auront à l'exercer, « se doivent tenir inséparablement unis à la même « chaire » (1), cioè di san Pietro. Tra i più moderni poi non dovrebbe rincrescere a' nostri oppositori di udire la voce di uno, da essi venerato qual maestro, a cui si tributano tanti applausi in quelle scuole, nelle quali si fa professione di una affettata libertà, e di un pregiudicievole spregiudizio: io voglio dire del Valla. Ecco com' egli si esprime al nostro proposito. *Nonne perspicuum est, duplici illa petrae et clavium metaphora, auctoritatis amplitudinem significari, quae ad eum pertineat, ad quem totus Christi sermo dirigitur? Atqui verba Christi ad ipsum Petrum spectant: ergo et potestas, quae petrae et clavium imaginibus designatur. Et vero, nonne ridicula esset tanta verborum emphasis, nisi maiorem et ampliorem Petro, quam caeteris Apostolis, potestatem concederet Christus* (2)? Non so come si possa meglio esprimere il poter primaziale, che chiamandolo *potestatis amplitudinem*; nè vedo come si possa più chiaramente mostrare, essere il poter delle chiavi in san Pietro un diritto di sua primazia, che paragonandolo a quello che viene indicato dalla metafora della *pietra*. Se per tanto avesse attinto il Tamburini a queste fonti, non avrebbe sostenuto, che nel poter delle chia-

(1) Bossuet *Serm. nell' apertura dell' assemblea dell' anno* 1681.
(2) *De loc. theol. de prim. Pet.*

vi tutti gli Apostoli furono uguali, e che perciò da esso non si discerne il primato. Non avvi uguaglianza, dove vi è gradazione; e questa vi è sempre, dove si dà maggiore e minore. Ma dagli autori citati consta, che nel poter delle chiavi conferito da Cristo a Pietro, ed agli altri Apostoli v'ha questa gradazione di maggiore e minore; dunque non v'ha l'uguaglianza insegnata dal Tamburini. Ma Pietro nel poter delle chiavi sopravanza gli Apostoli, ed il Papa i Vescovi; quindi dev'esso ritenersi sì rapporto a Pietro, che rapporto al Papa, per un privilegio primaziale. Ma ogni diritto il quale appartenga alla primazia fu conferito a Pietro *direttamente;* altrimenti non avrebbe il *suo fondamento* nella *divina istituzione,* ossia nel piano del governo ecclesiastico stabilito da Gesù Cristo. Imperciocchè, per confessione degli stessi avversarii, la natura dei diritti primaziali è tale, che contro di essi nè vale il tempo, nè si può ammettere prescrizione di sorta, neppur dalla Chiesa stessa (1). Che se questi diritti risguardassero Pietro indirettamente soltanto, direttamente poi la Chiesa; è chiaro, che essa potrebbe accordarne delle prescrizioni, come quella che, possedendo sì fatti privilegii primariamente, potrebbe trasfonderne in Pietro, come suo rappresentante, quali, e in che misura le fosse a grado. So che qui si adduce dagli avversarii il celebre passo di santo Agostino: *Petrus Apostolus, propter apostola-*

(1) *Vera idea, par.* 2, *c.* 1, §. 1.

tus sui primatum, Ecclesiae gerebat figurata generalitate personam; dandosi a credere di poter da esso arguire, che quanto ricevette Pietro, ricevuto lo abbia in nome della Chiesa, e che quindi il poter delle chiavi sia stato conferito ad essa rappresentata da Pietro, ma non direttamente alla persona di Pietro. Questa stranissima conseguenza per altro, oltre all'essere distrutta da quanto si è detto fin ora, oltre all'essere contraria alla mente del santo dottore, il quale non desume il primato dalla rappresentanza, come lo desumono gli avversarii, ma sibbene la rappresentanza dal primato, verrà diffusamente analizzata in un capo a parte, come quella che può considerarsi il loro principale rifugio.

4. Il diritto adunque delle chiavi fu a Pietro direttamente conferito, come privilegio del suo primato. Ora questo diritto, portando seco la potestà di governare, colla quale è anzi una cosa stessa, seco porterà anche una vera sovranità. Infatti, siccome il primato esser deve, al dire dello stesso Tamburini, *attivo*, *efficace*, *operoso*, ed *autorevole*; tali dovranno pur essere i diritti e privilegii che lo costituiscono. Ma, per di lui stesso sentimento, contro questi diritti e privilegii non può ammettersi prescrizione di sorta. Dunque non potrà per modo alcuno sospendersi il loro esercizio, poichè una tale sospensione li priverebbe della loro *attività* ed *efficacia*, e quindi equivarrebbe ad una vera prescrizione. Ne segue quindi che non potrà nemmeno sospendersi l'esercizio del diritto di governare, il

quale per conseguenza sarà indipendente, e quindi sovrano. Anche questa conseguenza viene avvalorata dall'autorità del sopraccitato san Leone, il quale, dichiarando coi termini meno equivoci, che Pietro non ha in terra altro superiore sopra di se che Cristo, viene pure nella maniera la più decisiva a dichiarare essere sovrano il di lui potere. Eccone il passo: *Omnes* (pastori e sacerdoti, de' quali avea parlato immediatamente avanti) *proprie regit Petrus, quos principaliter regit et Christus* (1); e ciò non per un potere in lui trasfuso dalla Chiesa, come avverrebbe se fosse suo capo *ministeriale*, ma per un potere derivatogli e reso suo proprio da quella singolare comunicazione della stessa potenza di Cristo, con cui venne, come abbiamo veduto più sopra, distinto san Pietro sopra tutti gli altri Apostoli. Non fa il santo Pontefice quella gradazione, che introducono i moderni, cioè di Pietro, Chiesa e Cristo, dando al primo un potere subordinato alla seconda, ed a questa un potere subordinato al solo Cristo; ma dice assolutamente, che vi sono al governo della Chiesa due soli capi, visibile l'uno, invisibile l'altro, Pietro cioè e Cristo, senza niente di mezzo. Ora, siccome il secondo, che è il principale, ha un potere sovrano; tale sarà relativamente alla Chiesa anche il potere del primo, essendo della stessa natura, che quello da cui deriva: perchè, al dire del santo dottore, *huic viro consortium potentiae suae tri-*

(1) *Serm.* 3. *in anniv. assump.*

buit divina dignatio. Che si dirà poi di san Bernardo? Non nota egli quasi la medesima relazione tra i fedeli e gli altri pastori, e tra questi e il sommo Pontefice, scrivendo ad Eugenio, che *habent illi assignatos greges, singuli singulos, ei autem universi sunt crediti*, e chiamandolo quindi pastore di tutti i pastori? Ed il clero stesso gallicano non dichiara forse dovuta a san Pietro dagli altri Apostoli tutti *subordinationem et subiectionem in potestate suprema, et regimine universalis Ecclesiae?* Dir converrebbe in vero che quelli 85 Vescovi, i quali nell'anno 1653, applaudendo alla condanna fatta da Innocenzo X della proposizione contraria, scrissero allo stesso Pontefice, *in profligando errore valuisse Apostolicae Sedis auctoritatem*, fossero affatto della tradizione digiuni.

5. Ci dicano ora gli avversarii, che non al solo Pietro conferì Cristo questo diritto, ma agli altri Apostoli eziandio. Conferì loro in vero il potere di sciogliere e di legare, ma dipendente sempre dal potere sovrano di Pietro: perciocchè il supremo dominio non consiste tanto nel legare e nello sciogliere, quanto nel possedere le chiavi, nelle quali viene espressa un' indipendente autorità di governare. Quindi è, che Gesù Cristo disse al solo Pietro: *Tibi dabo claves, etc.*; agli altri poi semplicemente: *Quorum remiseritis peccata, etc.*, senza far delle chiavi menzione veruna. Si dirà, che il poter di esse chiavi precisamente consiste nel legare e nello sciogliere, e che quindi era superfluo il nominarle?

Rispondo, che dunque *a pari* superfluamente le nominò Cristo con Pietro, quando nulla avessero significato di più. Non potranno mai i novatori sciogliere questo nodo, qualora non riconoscano il diritto che hanno i Vescovi di legare e di sciogliere, subordinato a san Pietro, che solo possiede le chiavi, e che è quindi il canale per cui derivano nei Vescovi i loro pastorali diritti. Così la intendono i padri. *Ab ipso*, dice san Leone, *omnium charismatum fonte, tam copiosis est irrigationibus inundatus (Petrus), ut, cum multa solus acceperit, nihil in quemquam sine ipsius participatione transierit*. Le irrigazioni escono dalla fonte, che è il loro principio, e si accumulano in Pietro, che perciò partecipa di tutte quelle eziandio, che passano ad adacquare gli altri Apostoli, essendone di tutte il canale: *Si quid cum eo commune caeteris voluit esse principibus, nunquam nisi per ipsum dedit, quod aliis non negavit* (1); ed avealo prevenuto di già Tertulliano: *Memento claves coeli hic dominum Petro, et per eum Ecclesiae reliquisse* (2); *ut unitatem manifestaret*, al dire di san Cipriano. Questa unità poi, insegna il De-Marca (3), non potrebbe sussistere, se gli altri Apostoli e Vescovi non usassero della loro potestà in comunione con Pietro, capo della Chiesa, in cui esse chiavi trasfondono una forza superiore, colla quale obbligar possa i contuma-

(1) *Serm. cit.*
(2) *Scorp. c.* 10.
(3) *De Discr. Cler. etc.*

ci alla detta unità; ed in conseguenza, se la loro autorità nell'esercizio delle chiavi non fosse subordinata a Pietro, a cui ne fu dato il possesso. Il Bossuet nel capo sopraccitato spiega a chiare note una tale verità, riconoscendo con quel Vescovo, di cui ivi adduce il sentimento, che l'ecclesiastica potestà è costituita *primariamente* nella sola persona di Pietro, acciò chiunque ne partecipa, sia sempre congiunto al suo principio, che è in lui, nè ardisca pretenderne un indipendente dominio, ma ne usi così, che in ultimo riducasi sempre all'origine della sua unità, vale a dire, alla Cattedra di Pietro, mediante la sua subordinazione alla medesima. Con tali principii si spiegano egregiamente le similitudini di molti rivi, ed una sola acqua, di molti rami, ed una sola pianta, usate dal santo Vescovo di Cartagine, per indicarci l'unità dell'episcopato; colle quali si accordano le irrigazioni nominate dal pontefice san Leone: e dimostrasi dover essere necessariamente il poter delle chiavi in san Pietro, superiore a quello de' Vescovi. Il che è sufficiente per riconoscere quanto sia erronea la sentenza del Tamburini, che vuole in esso potere uguali e i Vescovi e il Papa; e ciò più ancora potrà rilevarsi, richiamando alla memoria quanto abbiamo dimostrato nel *Discorso preliminare*. Chi poi desiderasse di più, ricorra all'*Episcopato* del chiarissimo Bolgeni.

6. Non ha dunque san Pietro nel poter delle chiavi alcun superiore, ed è per conseguenza infallibile nell'esercizio di esso. Poichè, se gli conferi-

scono l'autorità di giudicare in materia di fede, gli danno un' autorità tale, che essenzialmente appartiene *al piano di governo stabilito da Cristo*, *contro la quale non vale il tempo*, *nè può farsi dalla Chiesa alcuna prescrizione*: un' autorità ch' è dovuta a Pietro, come principio dell' unità ecclesiastica: un' autorità che è *efficace* ed *operosa* indipendentemente da qualunque immaginabile influenza estrinseca; tali esser dovendo i privilegii del primato, e che perciò obbliga allo stesso istante in cui viene esercitata: un' autorità, la quale, se non andasse congiunta col privilegio dell'infallibilità, sarebbe *in destructionem*, anzichè *in aedificationem*: un'autorità in fine per cui ogni qual volta il Pontefice giudicherà punti di fede, giudicherà sempre *clave non errante*.

CAPO VIII.

Si risponde all' obbietto dell' Opstraet contro l' infallibilità pontificia, desunto generalmente dalla pretesa oscurità della Scrittura.

1. L' infallibilità della Chiesa, egli dice, è fondata evidentemente nella Scrittura; laddove quella del Papa non è avvalorata che da soli testi, i quali possono venire altrimenti interpretati: *Omnia Scripturae loca, quae in eam rem allegantur* (pel romano Pontefice), *variis interpretationibus et contentionibus inter catholicos obnoxia sunt*; *nec*

ullus prorsus est, in quo id directe asseratur: contra vero, quibus asseritur infallibilitas Ecclesiae, sunt clarissima, et nulli dubitationi exposita (1): dunque devesi tenere l'infallibilità della Chiesa, e non del Papa. Così egli argomenta. Falso è il principio, come fu dimostrato nei capi antecedenti; e quand' anche si ammettesse, falsissima n'è la conseguenza, poichè si appoggia al falso supposto, che l'infallibilità della Chiesa escluda quella del Papa, e viceversa; mentre anzi l' una fiancheggia l'altra: dicendosi perciò appunto il Papa infallibile, perchè è costituito capo e fondamento dell' infallibile Chiesa. Si crea egli adunque un ente fantastico per combattere contro di esso a suo bell'agio. Non avendovi per tanto questa mutua esclusione, possono insieme combinarsi i testi, e quindi da essi legittimamente inferire essere del pari infallibili e il Papa e la Chiesa; nè mai opererà con prudenza, chi fra due passi, l'uno chiaro, e l'altro oscuro, i quali d'altronde non siano contradditorii, rigetta assolutamente il senso naturale del secondo, ponendosi così a pericolo d'interpretare erroneamente la Scrittura, nel caso che esso fosse il vero. Per altra parte, sieno pure interpretabili i testi a favore della pontificia infallibilità; tutte le interpretazioni possono conciliarsi con quella, che ci presenta il Papa come infallibile: nella guisa stessa, che, sebbene i luoghi da' quali senza contrasto desumesi l'autore-

(1) *De summo Pont. diss.* 5, *q.* 4.

vole primazia, sieno soggetti a varie interpretazioni appresso i padri; niuna di esse per altro esclude, come dimostra lo stesso Tamburini nella sua *Vera idea*, il pontificio primato.

2. Ma, dice il nostro teologo, se è necessario pel buon governo della Chiesa, che il Papa non sia soggetto all'errore, cosicchè in caso diverso non avrebbe Iddio abbastanza provveduto alla sicurezza della medesima; perchè non parla sì chiaro la Scrittura, che luogo non siavi a tante interpretazioni? Se Dio non sarebbe stato sufficientemente provvido, non dando alla sua sposa un capo infallibile; non dovrebb'egli dirsi lo stesso, se, in tale ipotesi, non avesse bastevolmente dichiarata la di lui infallibilità? Che giova infatti nella pratica ciò che s'ignora? Sì; nell'attuale sistema è necessaria al buon governo della Chiesa l'infallibilità pontificia; non ne segue per altro, che la chiarezza del sacro testo esser debba in ragione di questa necessità: e se l'autore generalmente lo richiede, mostra di sostenere il dogma eterodosso della perspicuità della Scrittura, in tutto ciò che concerne la fede ed i buoni costumi, mentre lo confutò trionfalmente altrove (1). In fatti non dicendo egli *numquam expressit*, ma bensì *numquam clare expressit*, denota esservi qualche vestigio di questa infallibilità, ma oscuro, ed involuto; e su questa circostanza fonda tutta la forza del suo argomento, il quale non può

(1) *Diss. de Script. q.* 8. §. 1.

in conseguenza riconoscere altra base, che la vantata chiarezza della Scrittura nei punti necessarii alla salute. È adunque il suo argomento appoggiato a due falsi supposti, 1.° che la Scrittura nelle cose necessarie debba essere a tutti chiara ed aperta; 2.° che oscuramente essa si spieghi sopra la pontificia infallibilità.

3. Vorrei da lui intendere per tanto, come dovesse Cristo spiegarsi con Pietro, nell'ipotesi che conferito egli avesse a lui, ed a' suoi successori, il privilegio dell'infallibilità. Dovea forse dirgli: « tu sarai sempre acerrimo ed invincibile difensor della fede »? Ma e qual differenza tra questa promessa, ed il nome di Pietro, che, secondo santo Agostino, significa professor della vera fede, stabilitane per pietra la di lui confessione? Se avesse eziandio così Cristo parlato, non pretenderebbero gli avversarii, che ivi dovesse intendersi la sola privata persona di Pietro, e che il *sempre* dovesse riferirsi al tempo del suo apostolato? Ciò sostengono essi infatti contro il testimonio della più veneranda antichità, la quale usando indifferentemente a vicenda i nomi di Pontefice e Pietro, non ne distingue nemmeno le prerogative. Poteva, è vero, appellare direttamente Pietro *columnam veritatis*; ma che cosa avrebbe significato più di quello, ch'espresse dichiarandolo pietra della Chiesa, ossia piedestallo di questa colonna, vale a dire, sostegno di ciò che sostiene la verità? Se avessegli detto: « Tu sarai lo scoglio immobile in mezzo all' onde, cui

non insulterà il furore de' venti, cioè dell' eresia »; non sarebbesi più chiaramente spiegato di quello abbia fatto e in san Matteo, chiamandolo pietra, e in san Luca, facendo dipendere la fermezza dell'edifizio dalla fermezza della pietra, su cui sta appoggiato. Il prenunciargli « che dalla sua voce prenderà norma la Chiesa nelle sue determinazioni, e che egli sempre insegnerà la vera dottrina », sarebbe forse bastante a provar l'infallibilità de' suoi successori? No certamente, perchè si vuole che tale privilegio risieda non solo nella Sede apostolica, ma ugualmente nelle altre ancora, dalle quali si difenda il dogma cattolico: come si pretende che possa concludersi dal passo di san Leone: *Manet ergo Petri privilegium, ubicumque ex ipsius fertur aequitate iudicium* (*a*); e dall' altro del Crisologo ad Eutiche: *S. Petrus, qui in propria sede vivit et praesidet, praestat quaerentibus veritatem.* Vorrebbe egli l'Opstraet, che si fosse più chiaramente spiegato, e che avesse esposto a Pietro il suo privilegio così: « Tu, come capo, ovunque spargerai le celesti dottrine, nè ammetteranno replica le tue definizioni, al lume delle quali distinguerassi l'errore dalla verità? » Sarebbesi con ciò chiuso l'adito alle interpretazioni? Non già. Che altro infatti intende san

(*a*) Qual più chiara interpretazione di questo passo, che il dire, che allora sussiste il privilegio di Pietro, quando dall' equità delle sue decisioni, manifestate, come dice il Crisologo, per mezzo dei suoi successori, prendono la norma gli altri Vescovi di giudicare?

Tommaso dicendo, che al sommo Pontefice si appartiene *nova editio symboli*, cioè il determinare diffinitamente i punti di fede, obbligando autorevolmente ad un'assoluta ubbidienza tutta la Chiesa, acciò *firmiter teneat* il simbolo suddetto? Sparge le celesti dottrine col pubblicarlo; non ammette replica la sua definizione, stante l'obbligo universale ed assoluto di abbracciarla; al di lei lume si distingue la verità dall'errore, perchè contiene la determinazione degli oggetti della fede: eppure s'interpreta diversamente il santo dottore, sebbene inteso abbia di delinearci unicamente i luminosi privilegii del primato: *propter quem, ut maiores, et difficiliores Ecclesiae quaestiones ad ipsum referendae sunt; ita et finaliter ab ipso determinanda, seu proponenda fidelibus ea, quae, tamquam fidei, determinata sunt a synodo generali, ut ab omnibus inconcussa fide teneantur* (1). Così farebbesi eziandio, se avesse Cristo parlato in quei termini, cioè: « Spargerai le celesti dottrine, ecc. perchè in forza del tuo primato a te si aspetta il promulgare la dottrina dei generali concilii, ossia della Chiesa; e dirassi tua la definizione, poichè a te solo appartiene *congregare et concludere* (synodum), *ac pronunciare quae a synodo determinata sunt* (2)». No, Cristo non sarebbesi spiegato abbastanza nei sopraccennati modi; ma dovea dirgli in chiari termini: «Tu sei il sommo Pon-

(1) Opstraet *De summo Pont. diss.* 5, *q.* 4.
(2) Viguerio ivi riportato dall' Opstraet.

tefice, infallibile nelle tue decisioni. » Chi non direbbe in tal caso sopito ogni contrasto? Eppure ancor qui ci entrerebbe il *granum salis* dei nostri novatori, ed eccolo. Il Pontefice infallibile? Ebbene; ma quando? Quando parlerà come tale, cioè *ex cathedra; ex cathedra* poi non parla, quando non definisce *accedente Ecclesiae consensu* (1). Così interpreta Natale Alessandro la formola di Clemente VI per gli Armeni. Ed eccoci sempre da capo.

4. Non può trovarsi per tanto maniera di esprimere un tal privilegio in san Pietro tanto chiara ed evidente, che non fosse per essere oscurata dagli avversarii con distinzioni, con clausole, e con cavilli. Comprendano quindi una volta, che l'oscurità della Scrittura in questo proposito non è altro, che una conseguenza della loro prevenzione, per cui cercano in essa, non la verità, ma un qualche appoggio alle loro erronee dottrine. *Deponite*, dirò dunque loro con santo Agostino, *studia partium, et verum, non vincendi, sed inveniendi gratia, quaerite* (2): ed allora vi appariranno chiarissime le scritturali testimonianze.

(1) Nat. Alex. *Saec.* 13, 14, *c.* 2.
(2) *De Mor. Manich. c.* 3, *n.* 5.

CAPO IX.

A torto si distingue nei giudizii dommatici la sede dal sedente, l'indefettibilità dall'infallibilità.

1. Per eludere gli argomenti che si traggono dalle promesse di Cristo a san Pietro, e dalle relative testimonianze dei padri, sognarono i novatori una chimerica distinzione fra Cattedra e Pontefice, attribuendo a quella tutte le insigni prerogative, che la Scrittura e la più veneranda antichità sempre riconobbero come proprie di questo. « Egli è « (dice il Tamburini) una mancanza di giuste no- « zioni il dire, che la santa Sede non sia altra cosa « che il successore di san Pietro; che la Cattedra « lo segua dappertutto; che la santa Sede si trovi « in Avignone quando il Papa si trova in Avigno- « ne, e sia in Roma quando il Papa risiede in Ro- « ma. Con tal linguaggio si compenetrano due idee « affatto disparate. Essendo la Sede una Chiesa, es- « sa non può essere una persona, un Vescovo par- « ticolare, o una qualunque proprietà o privilegio « del medesimo. Sembra impossibile, che una di- « stinzione tanto sensibile, che salta agli occhi di « tutti per la natura stessa delle cose, si qualifichi « per una distinzione cavillosa, inventata a capric- « cio dai nemici della Sede apostolica » (1). Ed al-

(1) *Vera idea p.* 1, *c.* 1, §. 13.

trove (1) afferma espressamente, che il riferire alla Chiesa di Roma, come sede del successore di Pietro, le divine promesse, fu sentimento in tutti i secoli costantemente insegnato. Dunque, secondo l'autore, 1.° la Sede è distinta dal Papa: 2.° può il Papa essere in un luogo, e la Sede trovarsi in un altro: 3.° le promesse fatte a san Pietro risguardavano principalmente la Sede. Sono questi i tre principii fondamentali che pianta il Tamburini per distruggere nel Pontefice ogni potestà primaziale. Imperciocchè col primo erge un tribunale distinto dal Papa, lo fornisce di speciali privilegii, lo riconosce indipendente dal Pontefice, anzi lo vuole ad esso superiore: col secondo finge il caso di separazione fra l'uno e l'altra, ed insegna doversi in tal caso, anzichè al Papa, ricorrere alla Sede: col terzo finalmente spoglia affatto il Pontefice delle prerogative di autorevole primazia, porgendocelo come sola figura, e solo rappresentante di questa Sede. Esaminiamoli ad uno ad uno partitamente.

2. E quanto al primo: quantunque negar non si possa esistere una qualche distinzione tra Sede e Sedente, intesa per altro nel suo vero senso; è tuttavia falso falsissimo, che l'insegnamento dell'una non sia medesimamente l'insegnamento dell'altro: quindi è inamissibile la distinzione in proposito di dottrina e di autorità. Il nostro teologo non n'è persuaso: e per sostenere la sua sentenza ricorre al

(1) P. 2, c. 4, §. 13.

solito appoggio delle testimonianze dei Padri. Sono queste per altro tali, che somministrano piuttosto prove in contrario. Scrive, per esempio, san Girolamo a san Damaso: *Beatitudini tuae, idest Cathedrae Petri, communione consocior*; e san Leone IX chiama la fede di Pietro indefettibile in *throno illius*; e così molti altri nominano *Cattedra*, *Sede*, e *Trono*. Dunque, egli francamente conchiude, dunque sono due oggetti distinti Cattedra, e Papa. Ma si può conchiudere ugualmente: dunque i padri ne facevano una stessissima cosa. Infatti o sia che si dica *Beatitudini tuae, idest Cathedrae Petri*, oppure *Cathedrae Petri, idest Beatitudini tuae*, il senso non ne rimane punto alterato; poichè sì nell'una che nell'altra maniera dimostrasi, che si può sostituire indifferentemente la Sede al Pontefice, ed il Pontefice alla Sede: il che fare non si potrebbe, se e la Sede e il Pontefice fossero due oggetti nell'autorità e nell'insegnamento distinti. Eccone il naturale discorso. Comunicando san Girolamo col Pontefice, comunicava colla Cattedra di san Pietro; il centro della comunione ecclesiastica dev' essere un solo; dunque nella mente del santo dottore era un solo oggetto la Sede col Papa. Che risponde egli il nostro avversario? Forse che « la Sede di Pietro, come distinta dal « Papa, e non il Papa, è il centro dell'ecclesiastica « comunione » (1)? Dunque per lui la Sede, e non

(1) *Ivi, p.* 1, *c.* 2, §. 1.

san Pietro, è il centro dell'unità; dunque quella, e non questo, sarà parimenti dell'unità la sorgente, e il principio. Dicaci adunque come potea scrivere san Cipriano, che Cristo *unitatis originem ab uno incipientem sua auctoritate disposuit* (1); dicaci come potea scrivere san Girolamo al Papa san Damaso: *qui tecum non colligit, spargit: qui tecum non est, Antichristi est* (a), poichè non parla qui alla Sede, come distinta dal Papa, ma sibbene al Papa, come una stessa cosa colla Sede; dicaci in fine come potè tutta la tradizione riconoscere sempre il centro dell'unità costituito nel primato. Se

(1) *Lib. de unit. Eccl.*

(a) Avvertano i moderni novatori, che san Girolamo non chiama vana la fede diversa da quella del Papa, e seguace dell'Anticristo chi con esso lui non comunica soltanto *in decisis*, ma eziandio *in decidendis*; poichè chiedeva egli anzi la decisione della controversia: se in Dio debbansi asserire tre ipostasi. Erra dunque l'analizzatore di Tertulliano, restrignendo (§. 42) " la nostra co-" munione a quel punto in cui le altre Chiese comunicano colla " Chiesa di Roma, ed essa con loro ". San Girolamo non sapeva, se la Chiesa orientale, oppur occidentale, convenisse con Roma in questo punto; ed è certo, che ambedue insieme convenir con essa non poteano. La questione *erat tantum de nomine*, gridano gli avversarii. È vero; ma sotto di essa potea comprendersi l'arianesimo; anzi perciò chiese il giudizio del Pontefice, perchè protesta di non sapere, *quid veneni in syllabis latet*. Da questo apprendano piuttosto, che gli stessi antichi padri della Chiesa, non dal proprio capriccio, e con mille arbitrarie eccezioni e distinzioni determinavano il senso cattolico di un qualche termine; ma dall'autorità pontificia. Quante volte non si fece questa sentire sopra i termini delle cinque famose proposizioni? E poi si conceda anche tutto; e la questione fosse pure di solo nome; la ragione per certo che determinò san Girolamo a ricorrere al Papa è generale, perchè *qui tecum non colligit, spargit*.

lo riconobbe nel primato; lo riconobbe in chi ne fu investito da Cristo: ma questo è il solo romano Pontefice: in esso adunque costantemente riconobbe costituito il centro dell'unità, e quindi dell'ecclesiastica comunione. Vorrei che mi si rispondesse con precisione, senza tanti raggiri di termini, i quali a null'altro servono, che a mascherare l'errore, ed insieme a manifestarci l'imbarazzo, in cui si trovano gli oppositori. È ella distinta la Sede dal Papa? forma ella un distinto tribunale? è ella il centro della comunione ecclesiastica? Se sì: dunque converrà dire 1.° che si espresse male san Girolamo, anzi che ingannò i fedeli, unendo Cattedra e Papa in modo, che, senza la più cavillosa e violenta costruzione di tutto il contesto, non si possano distinguere: 2.° che è falso, o che il centro dell'unità sia stabilito nel primato, o che il primato alla sola persona appartenga del romano Pontefice.

3. Ci si adduca pure il celebre detto di san Leone: *Aliud sunt sedes, aliud sunt praesides*: non si potrà mai conchiudere che l'insegnamento della Sede non sia l'insegnamento del sommo Pontefice, e viceversa. Per ciò conchiudere converrebbe, che ivi san Leone 1.° trattasse di autorità e di dottrina: 2.° che quanto si suppone che dica del Vescovo e della sua sede, fosse in tutto applicabile al Papa ed alla sua Cattedra. Ma tutt'altro, fuorchè la dottrina, forma il soggetto del suo discorso. Scrive egli ad Anatolio, Vescovo Costantinopolitano,

il quale, contro i canoni del Concilio Niceno, avea usurpato il secondo grado di dignità, che competeva alla Chiesa Alessandrina, nell'occasione della caduta di Dioscoro, Vescovo di essa Chiesa; e volendo dimostrargli, che la detta caduta non dovea nè potea offuscare lo splendore derivato a quella sede dall'essere stata decorata da san Marco Evangelista, gli scrive così: *Nihil Alexandrinae sedi, eius, quam per S. Marcum Evangelistam beati Petri discipulum meruit, pereat dignitatis; nec Dioscoro, impietatis suae pervicacia, corruente, splendor tantae Ecclesiae tenebris obfuscetur alienis;* soggiugnendo: *aliud enim sunt sedes, aliud sunt praesides.* Parla egli adunque di una semplice preminenza di onore, per ecclesiastica istituzione attribuita alla Chiesa di Alessandria, non già di un privilegio, che *proprio iure* essa possedesse di più estesa autorità sopra delle altre Chiese: e in ciò può ben ella distinguersi dal suo Vescovo, come quella, che lungi dall'essere da esso onorata, essa stessa anzi onora lui. Poichè i Vescovi succedono originariamente agli Apostoli quanto alla potestà dell'*ordine*, annessa essenzialmente all'episcopato: quanto poi a quella di *giurisdizione*, questa proviene loro dalla Chiesa che in essi la trasfonde. Quindi l'onore che alle Chiese apostoliche deriva in grazia dei loro fondatori, non appartenendo alla potestà dell'*ordine*, è talmente proprio di esse, che i Vescovi ne partecipano, non in quanto sono semplicemente Vescovi, ma in quanto sono Vescovi di quelle Chiese: siccome

al contrario quella potestà, che trasfondesi dagli Apostoli ne' Vescovi, quai loro successori, è talmente propria di essi, che nulla ne partecipano le sedi. Nel citato passo pertanto non ci entra per nulla nè l'autorità vescovile, nè la dottrina. Ma ancorchè il santo Pontefice Leone intendesse di parlare di autorità e di dottrina; nulla tuttavia conchiuder potrebbesi a favore degli avversarii, come non applicabile al Papa ed alla di lui Sede. Imperciocchè il romano Pontefice, succedendo a san Pietro sì nell'episcopato, che nel primato, tutti in se accumula i privilegii conferiti a san Pietro in conseguenza di questa doppia dignità; cosicchè nulla vi fu in san Pietro Vescovo, e capo della Chiesa, che per diritto di successione non si trovi ugualmente, non già nella Sede, ma nella persona del Papa, come lo attesta lo stesso san Leone dicendo, che *dignitas* (Petri) *etiam in indigno haerede non deficit*; il quale per conseguenza onora, non viene onorato dalla Sede stessa. Per lo che riconoscono gli stessi avversarii, che le prerogative della Chiesa di Roma, non tanto derivano dall'essere stata un dì la Sede di san Pietro, quanto dall'esserlo attualmente del suo successore. Ma se per diritto di successione va fregiato il Pontefice della dignità di san Pietro; perchè non lo sarà parimenti del suo potere? Tutto in lui stesso concentrasi quanto a Pietro fu conferito da Cristo; ed è quindi chimerica quella Sede, la quale si finge formare o in onore, o in autorità, un oggetto da lui realmente distinto;

poichè tale distinzione importerebbe, che aver dovesse la Sede qualche special privilegio, di cui mancasse il Pontefice. Ora siccome, vivendo san Marco, non aveva la Chiesa di Alessandria alcuna prerogativa, che in esso lui non si ritrovasse, essendo anzi egli stesso la sorgente di ogni di lei dignità; così neppure nell'apostolica Cattedra può trovarsi alcun privilegio, che in eminente grado non si trovi nel successore di Pietro (*a*). Dunque allora soltanto potrebbero trarre i novatori dal passo di san Leone qualche apparente argomento a favore del loro sistema; se mettesse egli a confronto la dignità ed autorità della Chiesa Alessandrina collo stesso san Marco, e quindi conchiudesse: *aliud sunt sedes, aliud sunt praesides*: essendo questo il vero e solo punto, di cui quì si tratta, relativamente alla santa Sede ed al successor di san Pietro. Ma si distingua pure la Sede dal Papa; che giova ciò agli avversarii, se non seppero mai, nè mai sapranno determinare con precisione i di lei privilegii, anzi nemmeno con certezza, in che essa essenzialmente consista (*b*)? Li esaltano essi coi titoli

(*a*) Tutto questo discorso, senza perdersi in lunghe discussioni ed in ulteriori raziocinii, dimostra, non potersi generalmente applicare alla Sede apostolica le nozioni, che ci danno i moderni, delle sedi Vescovili.

(*b*) Sostiene espressamente il Tamburini, che la santa Sede esser debba una Chiesa particolare (*Vera idea p.* 1, *c.* 2. §. 3.), indi riflette (*p.* 2, *c.* 4, §. 14.) " che per Sede apostolica alle " volte s' intende la Chiesa universale, o il Concilio ecumenico: " come, ei dice, saviamente distinse il Concilio di Costanza nel " condannare le proposizioni di Wicleffo ". Altri poi per santa

più splendidi, ma poi non ne assegnano l'origine, non ne determinano l'estensione. I padri, dicono essi, chiamano la Chiesa di Roma, *la Chiesa principale, la sorgente della sacerdotale unità, la Chiesa maestra, e matrice, ecc.*: ecco i suoi privilegii, eccola indipendente, eccola superiore agli stessi Pontefici. Ma per poter così argomentare dovrebbero pure (chi nol vede?) convincentemente dimostrare che i padri riconoscevano queste proprietà originarie nella Sede, senza desumerle dalle stesse prerogative di Pietro. E come farlo? Dove si trova nella Scrittura nominata la Sede? Forse che *la stessa natura delle cose* basta a farcela sottintendere? Dunque era impossibile, che Gesù Cristo tutta adunasse in san Pietro l'autorità: dunque non potea egli non istituir questa Sede nella sua Chiesa, non fregiarla di sì gran privilegii, non renderla indipendente da Pietro, anzi non costituirla a lui superiore. Bisogna che il Tamburini dimo-

Sede intendono il collegio de' Cardinali, altri le romane congregazioni. In questa diversità di opinioni di quei medesimi, che distinguono la Sede dal Papa, come potrà assicurarsi il fedele, che una definizione esca col voto di questa Sede? E se non è costante la di lei natura, neppure saranno gli stessi i suoi privilegii; altri essendo quelli della Chiesa particolare, ed altri quelli della Chiesa universale. Abbiamo già notata l'arte dei nostri avversarii nel capitolo sulla pretesa oscurità della Scrittura; nè quì ragionano con maggior sincerità. Quando loro si oppongono quei Padri che apertamente o col fatto, o colla dottrina la riconoscono infallibile, si dovrà per essa intendere la Chiesa universale; quando poi si apportano quelli che esaltano i diritti del primato, dovrassi intendere la Chiesa di Roma, nè mai in alcun caso il Pontefice.

stri tutto questo, onde obbligarci a supplire, per *la natura delle cose*, al silenzio della sacra Scrittura.

4. Non credo per altro ch' egli tanto presuma di se stesso, da pretendere che il sistema da lui immaginato, come stabilito nella Chiesa da Cristo, sia l'unico fra i possibili. Sarà pertanto almeno assolutamente possibile anche il nostro. Ma se è ancor questo possibile; dunque tutta la questione si aggira sul fatto, non sopra la *natura della cosa*. Dev' egli per tanto addurre degli argomenti positivi tratti dalla Scrittura, i quali provino la divina istituzione di questa Sede, non che le divine promesse dalle quali risultino i suoi privilegii. Ma mancano sì quelli che queste; dunque devesi conchiudere, che i padri, i quali distinsero la Chiesa di Roma da tutte le altre con caratteri sì sublimi, hanno desunti tutti questi suoi pregii da quei di san Pietro. Ed infatti sembra non dissentirvi il Tamburini, il quale confessa, « che la Chiesa di Roma ha « la singolare prerogativa di essere la prima fra « tutte le Chiese, e di essere il centro della comu- « nione ecclesiastica, per avere un Vescovo, che è il « successor di san Pietro » (1). O dunque questi privilegii provennero alla Sede immediatamente da Cristo, o immediatamente da san Pietro: cioè, o Cristo in riguardo alle eminenti prerogative di Pietro, di cui doveva essere la Sede, la decorò da se stesso di quei diritti, che le si attribuiscono; o

(1) *Vera idea p.* 1, *c.* 2, §. 4.

questi le vennero comunicati dal medesimo san Pietro. Non si può dire il primo; perchè non esiste nella Scrittura a tal proposito veruna particolare promessa, tutte riferendosi alla persona di Pietro: dunque dee ritenersi il secondo. Questo poi nulla giova ai giansenisti, poichè non potea san Pietro comunicare quei diritti, de' quali non fosse stato egli in possesso, nè comunicare i proprii in modo da restarne privo egli stesso: e per conseguenza, non potendosi, in questa ipotesi, istituire alcun paragone fra la sua autorità e quella della sua Sede, diviene inutile e ridicola l'immaginata distinzione fra Pontefice e Cattedra. Ma si conceda, che abbia essa i suoi privilegii distinti da quei di san Pietro: saranno essi certamente o maggiori, o minori di quelli di san Pietro. Se sono maggiori, come li suppone il Tamburini; dunque san Pietro non sarà capo della Chiesa, a quello solo competendo il grado di capo, che ha più estesa l'autorità; nè egli avrà *plenitudinem potestatis*, la quale per altro il nostro teologo gli concede. Se minori; dunque l'autorità del Papa sarà la prevalente, e quindi la sola da seguirsi nel caso di divisione. Ma per guarentirsi dalla forza del dilemma, diranno i nostri avversarii, che la Sede ed il Papa formano un solo tribunale, in cui niente può il Papa senza la Sede, niente può questa senza di esso; e che quindi le prerogative del primato autorevole, convengono alla sola Sede col Papa, come corpo morale, per essere *ella l'erede della primazia di san Pietro*. Se

ciò si dicesse, torna a rivivere la inchiesta più sopra accennata: dove cioè si trovi menzionata nelle Scritture questa Sede, e quando san Pietro abbia adoprata questa specie di magistratura per deliberare sopra gli affari della cattolica Chiesa. Per provare la divina istituzione di un tal tribunale, converrebbe poter addurre o l'autorità de' libri santi, o la pratica della Chiesa nascente, come si apporta pei Concilii il fatto del Concilio apostolico. Ma il Tamburini non adduce nè l'una, nè l'altra, anzi indirettamente confessa di non poterne addurre di sorte alcuna: poichè, dichiarando la Sede apostolica *erede della primazia di san Pietro*, mostra di supporre che fosse la primazia stessa nella primiera sua fondazione tutta concentrata in san Pietro; che per conseguenza san Pietro da se solo la esercitasse, senza assumere a congiudice la pretesa Cattedra; e che finalmente i primordii di questa Sede riconoscer debbano un'epoca posteriore ai tempi apostolici, cioè posteriore a san Pietro. Conchiudasi pertanto che la Sede apostolica distinta dal Papa, non avendo alcuna originaria prerogativa, non essendo nominata nella Scrittura, nè tampoco esistendo ai tempi apostolici, è una invenzione dei nemici del Vaticano, è una chimera, è un verissimo *nulla*. Ma tuttavolta si nomina dessa espressamente dai padri: che cosa dunque dovrassi intendere per essa? Ce lo spiega il dottissimo signor abate Cuccagni, autore delle *Riflessioni contro la* Vera Idea, ec. « *Sede*, ei « dice, nel senso ecclesiastico, è il grado di autori-

« tà, che dà il diritto a chi ne è rivestito, d'istrui-
« re, di governare una moltitudine di fedeli. Chia-
« masi *Sede*, figuratamente, dal posto cioè più e-
« minente, che, ad esprimere l'eminenza del grado,
« preparasi nell'adunanza per colui, che ne è il
« capo » (1). Questo è il vero naturale significato. Sede e Trono ci eccitano la medesima idea, e sì l'una che l'altro si possono adoperare ad esprimere qualunque dominante, anche despota assoluto; nè è inusitato il significare l'autorità del monarca, dicendola autorità del trono. Ma ciò basti quanto al primo dei tre sopraccennati principii Tamburiniani: passiamo al secondo.

5. Non basta al nostro teologo il fingere la distinzione fra Sede e Pontefice; egli va più innanzi ancora, ed insegna, che può il Papa essere in un luogo e la Sede in un altro. « Ella è, ei dice, una
« mancanza di giuste nozioni il dire.... che la Cat-
« tedra segua da per tutto il Pontefice; che la santa
« Sede si trovi in Avignone, quando il Papa si tro-
« va in Avignone ec. ». È chiaro che, ammettendo egli la possibilità di tale separazione, viene a negare, che tra il Papa e la Sede abbiavi un' intima ed essenziale unione. Non potendo in fatti, per sua stessa confessione, *giammai mancare* la Sede apostolica, se questa unione fosse essenziale, neppur essa potrebbe mancare giammai. Per conseguenza sarebbe assurda l'ipotesi, che il Papa non fosse

(1) *Rifless.* 1, *pag.* 3.

dove si trova la Sede, nè la Sede dove si trova il Pontefice; ma e l' una, e l' altro, formando in ragione di autorità un solo tutto, star dovrebbero sempre indivisi. In un corpo che vegeta e vive, oltre il capo, vi sono anche i membri necessarii alle funzioni della vita. Il Tamburini adunque, facendo della Sede e del Pontefice due oggetti *distinti* non solo, ma eziandio *separabili*, considera il Papa come parte non essenziale alla costituzion della Sede; ed a chi tuttavia ne dubitasse, lo assicura più espressamente egli stesso, ricordandogli la fermezza della Chiesa romana, ossia dell'apostolica Cattedra ai tempi della pretesa prevaricazione dei Pontefici Liberio ed Onorio, i quali certamente non si diranno alla testa di quel corpo, che falsamente si suppone ad essi avversario. Ogni volta per tanto, che i moderni novatori parlano dei diritti della santa Sede, dovrassi questa sempre intendere separata dal Papa, ed in confronto con esso. Ciò premesso, soffrano gli avversarii che io loro proponga i tre quesiti seguenti. 1.° Perchè in tante occasioni, o di morte, o di negligenza dei romani Pontefici, non ha ella mai la santa Sede pronunziato alcun solenne giudizio in cause anche urgentissime, laddove se ne hanno tanti e sì solenni dei Pontefici stessi, nei quali non apparisce il suo voto? Avrà essa sempre mancato al proprio dovere, od ignorati mai sempre i suoi privilegii, e la sua autorità? Come dunque può dirsi viva ed operosa? E se non può dirsi tale; come potrà dirsi indeficiente? 2.° Per qual ragione

ha essa stessa risposto a san Cipriano nella causa *de lapsis*, di nulla potere autorevolmente risolvere, per ciò solo, che *post excessum nobilissimae memoriae viri Fabiani, propter rerum et temporum difficultates, nondum est Episcopus constitutus, qui omnia ista moderetur, et eorum, qui lapsi sunt, possit cum auctoritate et consilio habere rationem* (1)? 3.° perchè mai nella causa di Montesson, sedendo Clemente VI in Avignone, ad esso, e non alla Sede romana, è ricorsa la Sorbona col mezzo de'suoi legati? perchè dinanzi ad esso si è trattata la causa? perchè si è da esso implorato il giudizio? e per ultimo perchè si è quell'assemblea appresso di lui, e non della pretesa Sede, giustificata di avere provvisoriamente prevenuta la sua decisione? Potrei addurre parecchi altri fatti, e molte testimonianze di Padri: ma questi soli mi sembrano all'uopo bastevoli, essendo vivi monumenti, che in se esprimono la pratica di tutti i secoli, di non risguardare autorevole la Sede senza il Papa, e di non considerare come cose separabili il Papa e la Sede.

6. Il terzo degli accennati principii del Tamburini è, che le promesse fatte da Cristo a Pietro riguardavano principalmente la Sede. È bensì vero che da certe vaghe di lui espressioni, da certi insignificanti privilegii, si fa egli credere dagl'incauti sommo veneratore del pontificio Primato: ma a che

(1) *Ep.* 3. *Cl. Rom. ad Cypr.* Ed. Baluz.

poi riducesi tutto questo apparato di speciose espressioni? Al solo concedere al Papa il diritto esclusivo *di rappresentare la Sede*, e con ciò credesi di preservargli la primazia. Si attribuiscono poi alla Cattedra di san Pietro tante e sì sublimi prerogative, se le applicano le magnifiche promesse del Redentore, le quali in vero diconsi fatte generalmente a Pietro, ma soltanto come a di lei tipo. Ed ecco san Pietro, qual altro Proteo, vestire, secondo il genio de' novatori del giorno, tutte le forme: eccolo figura nel tempo stesso di due oggetti distinti, della Sede cioè apostolica, e della Chiesa universale: ed ecco ad un tempo annichilata intieramente la sua primazia. Poichè, siccome, in tale sistema, ciò che si dice aver egli, come rappresentante la Chiesa, ricevuto da Cristo, in lui non fermasi, ma per suo mezzo passa nella Chiesa rappresentata; così gli stessi diritti del suo primato, espressi da quelle singolari promesse, non si fermeranno in esso; ma per esso passeranno nella Sede, e quindi in essa passerà il primato medesimo; esser dovendo il primato *attivo, efficace, ed operoso*, nè potendo esser tale, senza l'appoggio degli annessi diritti. Il Tamburini stesso sembra confermare chiaramente questa infausta conseguenza del suo malagurato sistema, col chiamare la Sede apostolica *l'erede della primazia di san Pietro*. Se è dessa *l'erede*; siccome si vuole distinta dal Pontefice, così non lo sarà più questo, ed a torto per conseguenza egli si appellerà successor di san Pie-

tro nella primazia, tale essendo unicamente chi la gode qual proprio retaggio. Quì non si danno raggiri, quì non v'ha luogo a cavilli. La pretesa distinzione fra Sede e Sedente nell'insegnamento e nell'autorità, guidaci a questo fatalissimo passo, di negare al Papa il primato di giurisdizione.

7. Nè meno insussistente è l'altra distinzione, che fra l'*infallibilità*, e l'*indefettibilità* del Papa, ovvero della Sede apostolica, introducono i novatori. « Rifletto, dice il Tamburini, essere due idee « assai distinte la indefettibilità, e l'infallibilità; e « quindi ragionano male que' teologi, che dall'ave- « re i padri attribuito alla *Chiesa di Roma* (*a*) il « privilegio di non mancar nella fede, vogliono in- « ferire, che il Papa, o la Sede apostolica, sia in « tutti i suoi giudizii infallibile ..... Questa con- « nessione dell'*infallibilità* colla *indefettibilità*, è ne- « cessaria quando si tratta della Chiesa universale. « Imperciocchè, se la Chiesa universale potesse « sbagliare nel decidere le questioni della fede, « mancherebbe ad essa ed a' fedeli una sicura re- « gola per discernere l'errore dalla verità..... quin- « di non sarebbe *indefettibile*.... Laddove, quantun- « que suppongasi, che la Chiesa romana, o la Sede « apostolica facesse una decisione contraria alla fe- « de, rimarrebbe sempre la dottrina della Chiesa,

(*a*) È già provato non avere la Chiesa di *Roma* altri privilegii sopra dell'altre, se non quelli che le partecipa il Pontefice in proposito di dottrina: per lo che i Padri ora al Papa, ed ora alla Sede indistintamente attribuiscono il privilegio suddetto.

« ed il giudizio del Concilio ecumenico per sicura « scorta del vero; e su questa si dovrebbe correg- « gere ed emendare la Chiesa di Roma, come sem- « pre avverrà, sinchè in essa rimane la Sede del « successor di san Pietro « (1). Non è cosa insolita, che il Tamburini sia in contraddizione co' suoi principii: chi batte la via dell'errore non può talvolta non esserlo; ed in questo discorso la contraddizione è per se stessa chiarissima; poichè la ragione, per cui asserisce inseparabile l'*indefettibilità* della Chiesa dalla sua *infallibilità*, milita ugualmente a favore della Sede apostolica. Perchè mai dice egli indefettibile questa Sede? Perchè altrimenti mancherebbe una parte principale ed essenziale della Chiesa cattolica (2). Dunque, io conchiudo, perchè senza di essa non più sussisterebbe la cattolica Chiesa, ovvero perchè senza di essa non si dà vera Chiesa. Ne segue quindi, per conseguenza evidentemente necessaria, che in qualunque definizione della Chiesa universale, dovrà entrarvi essenzialmente il voto della santa Sede. Ma tuttochè « le sue cadu- « te fossero passeggiere e non perpetue »; tuttochè avesse errato una sola volta nelle sue decisioni, non costituirebbe più in quel punto di dottrina un solo corpo colla Chiesa. Dunque è falso, che in questo caso « rimarrebbe sempre la dottrina della Chiesa « cattolica per emendarla e correggerla », poichè

(1) *Vera idea*, p. 2, c. 4, §. 14, 15.
(2) *Ivi.*

anzi non rimarrebbe nemmeno la Chiesa, in quanto che mancherebbe di una sua parte essenziale; e quindi è falso del pari, che rimanesse nella Chiesa altro mezzo infallibile, onde richiamarla alla verità. Ora, secondo l'autore, la ragione, per cui sarebbe defettibile la Chiesa universale, se fosse fallibile, si è, perchè « non avrebbe più il modo di essere richia- « mata alla verità ». Ma ciò stesso avverrebbe eziandio alla Sede apostolica, in quanto che senza di essa non può sussistere la Chiesa che la richiami; dunque per la stessa ragione, se potesse dessa errare nelle sue decisioni, non sarebbe più indefettibile. Più ancora: il nostro teologo ci assicura, che « la Sede « apostolica sarà sempre sostenuta e retta dalla im- « mobilità della Chiesa universale ». Come adunque potrà ella cadere? Chi è sostenuto non cade, perchè appunto si sostiene, acciò non cada; ed è altra cosa il sostenere, altra il sollevare dalle cadute. Se adunque la Sede apostolica nelle sue decisioni cadesse anche una volta soltanto, non sarebbe vero, che sempre venisse *sostenuta e retta dalla Chiesa.* L'influsso finalmente della Sede apostolica nella Chiesa, e di questa in quella, non può non essere continuo, e quindi perpetuo. Infatti un tale influsso non può dedursi che o dalle divine promesse, o dalla perpetuità della Chiesa. Se dalle divine promesse; risguardano queste Pietro come fondamento e la Chiesa come edifizio, e per conseguenza importano un' intima inalterabile costante connessione fra loro. Se poi dalla perpetuità della Chiesa;

essa richiede una perpetua unione ed influenza scambievole delle sue parti essenziali, senza di cui non potrebbe sussistere. Se dunque è necessario concedere, ch' esser deve perpetuo l'influsso fra la Sede e la Chiesa; dovrassi ritenere altresì esser necessario, che venga la Sede sostenuta dalla Chiesa in ogni sua decisione; e quindi esser impossibile il caso che la santa Sede cada in errore. O tralasci adunque il Tamburini di chiamar la Sede apostolica *una parte essenziale della Chiesa*, e di asserire esser dessa sempre da lei *sostenuta* e diretta, o conceda essere in lei inseparabile la *indefettibilità* dall'*infallibilità*: altrimenti è convinto di contraddizione (1).

CAPO X.

La sola indefettibilità, spiegata nel modo avversario, non può essere il fondamento di quella favorevole prevenzione, con cui solevano i padri, *per testimonianza del Tamburini*, ricorrere alla Sede apostolica.

1. Una forte opposizione ai proprii sistemi, secondo i quali il Papa non è superiore a verun altro Vescovo nel diritto di giudicar le materie di fede, s'avvide il Tamburini, che sarebbesi tratta dai continui ricorsi, che in ogni tempo e da ogni

(1) Vedi il cap. 5. verso la metà.

parte del cattolico mondo furono fatti ai sommi Pontefici. Perciò, sempre pronto ai ripieghi, si affatica, dietro la scorta dell'autore della *Difesa ec.*, di conciliare monumenti così luminosi coll' assoluta fallibilità dell'apostolica Sede; dicendo, che per esser ella indefettibile nella fede, gode il suo giudizio di una prevenzion favorevole, la quale « forma un di lei privilegio, o un diritto di avere nelle decisioni dogmatiche una parte principale; e « dalla parte de' fedeli costituisce una obbligazione « fondata sulle regole della prudenza (*a*), di consultarla fra le altre Chiese nelle questioni che insorgono intorno alla fede » (1). Sarà dunque vero, io conchiudo, che dovrà tenersi per più probabile il giudizio dommatico del Pontefice, che non quello di qualunque altro Vescovo, e ciò per la natura del primato, e quindi per divina istituzione. Dunque la natura del primato ha qualche influenza nell' intrinseco del giudizio medesimo. Ma non potrà alcuno mai persuadersi, che p. e. un giudizio

(*a*) Quì si contraddice, conforme al solito, perchè deriva quest' obbligo da una semplice vista prudenziale, e perciò non già da una forza esteriore vivente, cui corrisponda; laddove (al §. 3, c. 4. della par. 2.) avea confessato con sant' Ireneo, darsi una più efficace ragione della necessità di ricorrere alla Chiesa di Roma per consultarla, fondata cioè sull'indole e natura del primato. Se dunque questo è permanente, e con esso va collegata, quale intrinseco suo connotato, questa obbligazione; sarà pure questa permanente ed assoluta, e non già appoggiata alle sole regole della prudenza, che potrebbero variare col capriccio degli uomini.

(1) *Par.* 2. c. 4, §. 17.

pronunziato da un principe studioso di astronomia sopra qualche punto astronomico, debba, in forza unicamente del di lui grado, godere di una presunzion favorevole, per cui, seguendo le regole della prudenza, abbia a preferirsi a quello, che venisse pronunziato sul punto medesimo da un suddito con esso principe educato alla scuola stessa: e ciò perchè nulla intrinsecamente influiscono i rapporti di principe e di suddito sopra il grado maggiore o minore della probabilità de' giudizii rispettivamente pronunziati sopra lo stesso soggetto. Il maestro bensì godrà in confronto del discepolo di tale maggior presunzione favorevole; ma ciò unicamente perchè, come maestro, esser deve più versato nella scienza che non il discepolo. Dunque se il Papa gode in confronto dei Vescovi di questa maggior presunzione nei suoi giudizii in materia di fede, ciò non può essere, se non, in quanto in forza del suo primato, possede una scienza nelle materie di fede maggiore, che non qualunque altro Vescovo. Ma donde in lui questa maggior scienza, per cui preferir debbansi i di lui giudizii a quelli di qualsisia altro? Quell' istruzione, che può egli acquistare dall' ispezione universale, per cui ogni Chiesa particolare deve renderlo inteso di tutto ciò che contiensi nella propria tradizione risguardante il bene di tutta la Chiesa (*a*),

(*a*) A questo si riduce dai novatori il diritto del primato: perciò osserva l' autor delle *Riflessioni contro la Vera idea* (*pag.* 73), che il Tamburini si contraddice insegnando essere il poter primaziale di specie diversa dall' episcopale; e poi facendolo consi-

non può certo essere sufficiente a conciliare una maggior probabilità alle sue decisioni, in confronto di quelle non solo di un altro Vescovo alquanto ammaestrato nella sacra teologia e nell'ecclesiastica storia, nè affatto digiuno delle circostanze de' tempi; ma neppure in confronto di quelle di un semplice teologo: e ciò tanto più che sappiamo, e pur troppo ce lo rammentano i novatori, esservi stati de' Papi, i quali non molto sapeano di teologia, nè si curavano gran fatto di esaminare la tradizione delle singole chiese. Basta leggere quanto, sebbene con grande esagerazione, dice d' Innocenzo X, e di Alessandro VII, il Guadagnini nelle sue *Osservazioni* contro i *Fatti dommatici* del Bolgeni. Eppure anche a cotali Pontefici si faceano nulladimeno continui ricorsi, e ve ne furono che decisero questioni di fede. Il loro giudizio godea forse di una favorevole presunzione? Erano Pontefici, e tanto bastava.

2. I santi padri, appoggiati a questa presunzione, aveano una sì gran fiducia nelle decisioni della Sede apostolica, che un san Girolamo, qual organo dei sentimenti di tutti gli altri, non avrebbe esitato di ammettere in Dio tre ipostasi, se glielo avesse comandato san Damaso, della cui comunione,

stere nella sola ispezione e sollecitudine per tutto ciò che interessa la Chiesa universale, alla quale sollecitudine e vigilanza vuol egli obbligati anche i Vescovi. È vero che quella del Papa sarebbe più estesa di quella dei Vescovi; ma il più od il meno non forma diversità di specie.

non vaga ed astratta, ma reale e personale, si gloriava. Se dunque l'indefettibilità, per cui nella santa Sede non può per sempre allignare l'errore, costituisce il fondamento di questa presunzione; potrassi da essa trarre una fondata conghiettura, che il Papa non sia per mancare nella fede: e da essa stessa avranno arguito i padri, che mancati non vi fossero, nè vi mancherebbero quei Pontefici, che consultavano. Ciò posto, argomento così: Se è *giusto*, *ed al buon senso conforme*, che si consulti questa Sede, stante la sua indefettibilità; esser deve altresì *giusto*, *ed al buon senso conforme*, che si supponga essa fedele nel conservare il deposito delle rivelate dottrine, e nell'aprirlo a chi cerca istruirsi. Ma nel consultarla si suppone, non solo che non abbia mancato a questa fedeltà, ma che attualmente non vi manchi. Dunque all'essere l'apostolica Sede indefettibile compete l'attual sua fedeltà nel conservare, e nell'aprire il deposito della fede.

3. Di quì segue, che se Cristo avesse istituito il tribunale di Pietro indefettibile, ed insieme lo lasciasse errare attualmente, non gli avrebbe concesso ciò, che a giusta ragione, e conforme *al buon senso*, si tiene dai ricorrenti in conseguenza di quei privilegii, che lo costituiscono centro dell' ecclesiastica comunione, e lo preservano dal contagio di una perseverante eresia. Ma e chi ad un tratto non vede, che tenendosi convenire ad una divina istituzione quello, che realmente Cristo istituire non

volle, si viene a dichiarare imperfetta l'istituzione medesima? Nè mi si dica, altro essere l'assoluta certezza, che nei giudizii papali si contenga la vera fede, ed altra cosa una *pia fiducia, o favorevole presunzione.* Imperciocchè se questa presunzione e fiducia si fondano sulla natura della primazia; già si presume della cosa in ordine ad una istituzione divina; quindi si vien sempre a supporre universalmente una qualche connessione e dipendenza tra il non mancare *per sempre,* e il non mancare *attuale.*

4. Che se gli storici monumenti dell'antica tradizione ci presentano fatti, ne' quali si riscontra una tal prevenzione, e ci offrono le più enfatiche espressioni tratte dal fondo della più viva fiducia, colla quale e padri e dottori ricorrevano al Papa, come fecero san Girolamo, san Basilio, e quanti altri ne conta l'ecclesiastica storia, e ciò senza prima investigare quanto fosse esso versato nelle teologiche discipline; convien necessariamente conchiudere, che tutti si accordassero nel supporre congiunta al privilegio dell'indefettibilità una speciale assistenza del cielo, per cui i Pontefici dal canto loro non convertissero in Cattedra di errore, quella che fu costituita Cattedra indefettibile di verità. Non si concepirebbe per certo come potesse darsi questa particolare fiducia nelle decisioni pontificie, indipendentemente dalla presupposizione di tale assistenza; perchè non vi sarebbe assolutamente alcuna ragione di consultare il Papa, a preferenza di qua-

lunque altro Vescovo; se non si credesse, che il Pontefice non solo sieda più vicino alla fonte, a cui attingono le acque gli altri Vescovi; ma che ad un tempo più pure e più copiose, che non quelli, da essa tragga le irrigazioni. Ora questa fonte non è tanto il deposito della fede, esistente in tanti volumi, ne' quali trovansi registrati gli atti dei Concilii e le tradizioni delle singole Chiese (nel qual caso, invece di lui, si dovrebbero piuttosto consultare i suoi teologi, od il suo bibliotecario); ma il fondamento cui immediatamente si appoggia la nostra sommessione agli emanati giudizii; e questo non può esser altro, che la divina assistenza. Dunque se si ha una più favorevole presunzione per le decisioni del Papa, che non per quelle di qualunque altro Vescovo, e questa non già in riguardo alla di lui privata erudizione e dottrina, ma in vista del luogo eminente ch'egli occupa, e dei privilegii dei quali è insignito, ciò non può accadere se non perchè si tiene, che questa assistenza sia in esso speciale. Deve quindi conchiudersi, che una tale assistenza fu sempre risguardata dai padri, come conveniente ai privilegii del primato. Questa fu che li mosse a ricorrere al Papa, piuttosto che a qualunque altro Vescovo, fosse pur questi il più dotto, il più santo; giacchè i più santi e i più dotti ugualmente ricorreano al Vaticano. Ma quell'assistenza che segue la natura del primato è, come tutte le altre sue prerogative, permanente; in quanto poi si desume dalla indefettibilità, è relati-

va all'indeficienza nella fede; e come fondamento degli attuali ricorsi in casi determinati, si suppone essa pure attuale e determinata, attendendosi che mediante il di lei influsso il Pontefice attualmente offra la norma della vera credenza; è dunque una stessissima cosa col privilegio dell' infallibilità. Dunque i padri di tutti i secoli presumevano che per la natura stessa del primato, insigniti andassero i Pontefici del privilegio dell'infallibilità: e questa era la favorevole presunzione, che eccitava in essi tanta fiducia nelle decisioni dell' apostolica Sede.

5. Se non si leggessero negli avversarii medesimi, là dove si danno il vanto di difendere con ampollose parole l' autorevole primato, incautamente rammentati i ricorsi ed i ricorrenti; mi accingerei alla quasi interminabile impresa di tesserne qui il catalogo. Lo stesso Tamburini (1) me ne dispensa coll'apportare egli medesimo e il passo della lettera del Concilio di Sardica al Pontefice Giulio (*a*): *Hoc optimum et valde congruentissimum esse videbitur, si ad caput, idest ad Petri Sedem de singulis quibuscumque provinciis referant domini sacerdotes*; e la celebre surriferita protesta di san Girolamo a san Damaso: affermando generalmente trovarsi usato « presso tutti i padri, sì greci che lati-

(1) *Vera idea p. 2. c. 1, §. 14.*

(*a*) Per conoscere qual fosse la dottrina del Concilio di Sardica, si veda l' eruditissimo opuscolo del dottor Marchetti, ed anche san Leone, *Epist. 84. ad Athan.*

« ni, lo stesso linguaggio ». Il fatto solo ricordo di Teodoreto, Vescovo Asiano, e preside di 800 Chiese, il quale prova *a posteriori* la primazia giurisdizionale della santa Sede in tutta la Chiesa, adducendo fra gli altri argomenti, quello di essersi sempre preservata immune dall'eresia: *Tenet ista Sedes gubernacula regendarum cuncti orbis Ecclesiarum, cum propter alta, tum quia semper haereticí foetoris expers permansit.* (1) In vista di questo, dic'egli di appellarsi a san Leone, di cui attende la sentenza, e lo supplica, e lo scongiura di potere appresso di lui convincere l'apostolicità della sua calunniata dottrina, chiamando giusto e retto il giudizio, che proviene da un tribunal sì eminente (2). Che se l'aspettata decisione del Pontefice avesse potuto, a giudizio di Teodoreto, contener l'eresia, o almeno non ammettere la verità; nemmeno potea esso, dall'essersi la Sede sin allora preservata dall'errore, inferirne il di lei primato, e chiamare, antecedentemente alla sua emanazione, giusto e retto il giudizio, che fosse per pronunziar san Leone. Ecco adunque il fondamento di quella prevenzione, con cui pieni di fiducia ricorrevano al Pontefice i padri: la sua presupposta infallibilità *(a)*.

(1) *Ep. ad Ren. presb. rom.*
(2) Theod. *ep. ad Leonem.*
(a) Qual maggior presunzione, che il negare assolutamente al Papa quello, che tutti i padri con tanta fiducia supponevano a lui conferito da Cristo? Non si può certamente, senza far violenza al buon senso, immaginar separata questa costante, universale,

CAPO XI.

Sono costretti gli avversarii, ammessa questa pia fiducia e favorevole presunzione nei padri, a confessare di non poter decisivamente conchiudere nulla in proprio favore dalla loro dottrina.

1. Per conoscere quale sia veramente la dottrina di uno scrittore, fa d'uopo, che nell'esposizione non si trovi nulla, che possa rendere equivoco il senso mentale di lui; lo che accade, allorchè in un luogo si mostra inclinato ad ammettere, ed in un altro sembra di negare l'esistenza di una cosa, che per se medesima è suscettibile dell'uno e dell'altro, secondo i diversi aspetti, sotto i quali l'antecedente sua propensione può considerarsi, e secondo i diversi rapporti sotto cui può del pari considerarsi la cosa medesima. Ora se si concede, e lo abbiamo di sopra provato, che i santi padri, nei loro ricorsi indicatici nelle lor opere, con tanta fiducia inclinassero a supporre nel Papa una peculiare assistenza non diversa dal dono dell'infallibilità; ciò è sufficiente argomento per credere, che essi non fossero fermi e costanti nella dottrina contraria; mol-

efficace fiducia dal proprio oggetto, specialmente trattandosi di una divina istituzione diretta a comune benefizio, ed a norma comune di tutti i secoli: perciò non potrassi non risguardare questa pia fiducia dei padri, come un fortissimo argomento per l'infallibilità pontificia.

to più, che i giudizii del Pontefice si possono riguardare sotto diversi aspetti, come vedrassi più sotto. Se adunque chiaramente non c'indicano di avere da se deposta ogni perplessità, potremo a ragione considerarli sempre in istato d'incertezza, e quindi dar dovremo ad ogni loro espressione il peso corrispondente alla medesima, non prendendola mai nel solo rigore de' termini sotto qualsivoglia rapporto, poichè non è possibile il conciliare nell'intelletto un assoluto giudizio con un' attuale incertezza. Nè avrei qui stabilito questo principio, se non lo trovassi posto dai novatori per fondamento delle continue loro modificazioni ed interpretazioni dei termini i più assoluti, coi quali protestandosi i padri di sottomettersi alle definizioni pontificie, mostrano di venerare in essi la voce di Dio. Per tal mezzo appunto pretendono di provare, che il *causa finita est* di Agostino dopo i decreti d'Innocenzo I contro l' eresia pelagiana, non significhi, secondo la mente del santo dottore, un infallibile inappellabile giudizio, e ciò perchè nella questione del ribattesimo dice *nondum finita* la causa per li rescritti di Stefano (1). Così il *quicumque tecum non colligit, spargit: hoc est, qui Christi non est, Antichristi est*, di san Girolamo a san Damaso Papa, lo vogliono inetto a dimostrare che fosse da lui creduta l'infallibilità di questo Pontefice; e ciò perchè altrove attesta: *Si auctoritas quaeritur, orbis maior est*

(1) In che senso ciò dicesse, si veda nel capo 14.

urbe. Nè altro che una pia fiducia vogliono dinotarsi con quella bellissima dichiarazione di Messenzio sopra la lettera di Ormisda: *Absit, ut ex qualibet parte catholicae professionis romanus Episcopus contradicat* (1); e ciò perchè avea egli detto di sopra, che se *romanus Episcopus prohiberet Christum Filium Dei confiteri unum ex sancta et individua Trinitate, nunquam eidem Ecclesia acquiesceret*. Nè altro finalmente, che questa pia fiducia, può, secondo gli avversarii, conchiudersi dall' ordine, che Sofronio diede in ispirito a Stefano Vescovo, di camminare *de finibus terrae ad terminos eiusdem, donec ad apostolicam Sedem, ubi orthodoxorum dogmatum fundamenta existunt, perveniat* (2); e ciò perchè non è credibile, dicono, che Sofronio abbia inteso d'imporgli un'assoluta cieca ubbidienza ai decreti del Papa come infallibili, avendoci egli stesso lasciato un luminosissimo esempio della sacerdotal libertà, nell'opporsi inflessibile alle poco cattoliche lettere di Papa Onorio. Non mai finirebbe questo trattato, se tutte le testimonianze più splendide per l'immancabile ortodossia delle solenni definizioni pontificie, porre si volessero a confronto coi fatti e detti, che ci vengono da essi opposti. A nulla per altro servirebbe sì lungo parallelo, giacchè da quello che abbiamo offerto fin quì, può abbastanza conoscersi che il primario, anzi

(1) *Resp. Mon. ad ep. Horm. t. 9. Bibl. Patr. p. 539.*
(2) *Vid. Defen. Declar. Cl. Gall. l. 10, c. 6.*

l' unico argomento avversario consiste nello spiegarè un padre mediante se medesimo, onde liberarlo da ogni ombra di contraddizione.

2. Lo scopo è rettissimo: tali fossero pure i mezzi. Per conciliare le apparenti contraddizioni di uno scrittore, è necessario di prima stabilire e determinare precisamente qual sia la dottrina fondamentale, dietro cui si debbano spiegare i testi, che sembrano contraddirsi. Così fanno gli stessi eretici impugnatori del primato giurisdizionale, i quali, provar volendo coll' autorità di san Girolamo essere uguale l' autorità del Papa e dei Vescovi, suppongono, che il sentimento del santo dottore contengasi nei termini, presi a rigor di grammatica, di questa sua solitaria proposizione: *Omnes Apostoli claves regni coelorum acceperunt, et ex aequo super eos Ecclesiae fortitudo solidatur*; e dietro a tale ipotesi studiansi poi di ridurre gli altri luoghi al medesimo significato, o almeno di spiegarli con quel *grano salis*, che tengono sempre in serbo i moderni novatori. Dicano questi adunque, come procederebbero, volendo sostenere il contrario. Non produrrebbero essi la sua celebre confessione: *Super illam petram aedificatam Ecclesiam scio, etc.*? Dunque stabilirebbero essi medesimi qual testo fondamentale una proposizione, che sembra in apparenza contradditoria alla prima, mettendo poscia alla tortura il loro ingegno per interpretare quella colla scorta di questa. Ma qual diritto hanno essi a vincerla sopra gli eretici, che combattono colle ar-

mi medesime? Se questi interpretano la seconda dietro al senso letterale della prima da loro stabilita per base; il trionfo restar deve certamente indeciso. Ciò appunto succede nel caso nostro. Dirassi, per esempio, che santo Agostino, chiama *non finita* la controversia dei ribattezzanti, prima del plenario Concilio, in un senso non ripugnante all'infallibilità dei solenni giudizii papali; e ciò perchè dopo il decreto d'Innocenzo I chiama *finita* quella de' Pelagiani: si dirà, che san Girolamo colla proposizione: *Si auctoritas quaeritur, orbis maior est urbe*, nulla pregiudica alla pontificia infallibilità; e ciò perchè ei chiama seguace di Cristo chi sta congiunto con Damaso, prima eziandio che pronunziasse il giudizio, e dell'Anticristo chi da esso si separa: e così si dirà di tutti gli altri, che ci vengono opposti dagli avversarii. Nè possono già conchiudere da ciò, che s'introdurrebbe un puro scetticismo circa la dottrina dei padri, se così sempre la si discorresse: poichè noi abbiamo, per confessione lor propria, il fondamento *di una pia fiducia* che ci fa scorta nell'interpretazione dei passi men chiari, del quale mancano essi.

3. Ma forse che da tutto il contesto di un'opera non si potrà finalmente determinare con precisione il vero significato di ciascun passo? Lo si potrebbe benissimo, giacchè non è verisimile che in tutto il contesto non si trovi una qualche proposizione chiara per se, e non capace di altri sensi, la quale far possa l'uffizio di mezzo termine con cui confronta-

re le altre; onde rilevando non esser desse a quella ripugnanti, conchiuder poi non lo essere nemmeno fra di loro. In tal modo dall'essere Cristo *in forma Dei, et in similitudinem hominum factus*, si dimostra non essere ripugnanti que'luoghi scritturali, dove dice egli stesso: *Ego et Pater unum sumus*; e: *Pater maior me est*; perchè l'essere *in forma Dei* non può non esprimere la medesima natura col Padre; e l'aver presa *similitudinem hominum*, dei quali ha vestita la forma, non può non dinotare l'umana natura, come si prova contro i Valentiniani, Basilidiani, e Marcioniti, nel qual riguardo è minore del Padre. Ma nelle opere dei padri, qual'è mai, secondo l'opinare avversario, quella proposizione sì chiara ed evidente, che non soffra di venire interpretata fuori del senso letterale? Abbiamo già accennate, parlando della pretesa oscurità della Scrittura nella presente controversia, le artifiziose corruzioni di ogni testo, colle quali cercano i novatori di tutto ridurre al proprio sistema. Che non fanno essi poi sopra tutte le testimonianze che dai padri raccolgono i teologi cattolici contro i loro errori? Quanto non moltiplicano le loro arti, quanto non mettono a tortura il loro intelletto, per loro togliere la forza e contrastarne la significazione? Dicano pure, che non trovandosi evidentemente espressa la proposizione fondamentale, può essa inferirsi col raziocinio. Tutto va bene: ma questo suppone certo, e non contrastabile, il senso delle premesse. Quale adunque sarà quella, su di cui, dietro a quan-

to insegnano circa i fatti dottrinali, cader non possa contrasto veruno? Non sostengono essi, parlando del senso delle proposizioni, ch' esso « secondo « i principii di teologia, quando le proposizioni « non sono così precise, che non ammettano vario « senso, non si può ben rilevare dalle sole parole « della proposizione così isolata, ma si deve rica- « vare dal contesto, dallo scopo, e dai principii « dell' autore, dalle conseguenze che ne tira, e dal « linguaggio che egli usa » (1)? Egli è appunto per questo che non vogliono infallibile la stessa Chiesa nel qualificare il senso di una dottrina, neppure di una infallibilità naturale. Sarà per tanto loro dovere il convincerci, di aver applicate tutte queste regole nell' interpretare i testi de' padri, e che le loro interpretazioni reggono alla critica più severa sull' istituto, sul fine, sui principii dell' autore, e alla logica più profonda, per l' intelligenza dei principii medesimi, per la loro applicazione, per la legittimità delle conseguenze, in somma per tutto ciò che forma il nesso e la struttura di tutta l' opera. Quegli per altro fra di loro, che imprendesse con esito felice un tale assunto, potrebbe vantarsi di essere il primo, non trovandosi finora alcuna lor opera, in cui l' autore non si limiti a trascrivere alcuni passi smembrati di questo o quel Padre, dichiarando con pienezza di autorità, tale, quale a lui piace, essere costantemente il senso del

(1) Guadagnini, *Osserv.* n. 206, p. 192.

padre medesimo. Benchè, se anche si dessero il pensiero di accingervisi, pure non riuscirebbero nell'intento; giacchè colle medesime regole loro si possono inferire degli altri sensi, e insieme connessi, e l'un dall'altro dedotti, come praticato si vede da molti autori: il che esser dovrebbe sufficientissimo, per farli entrare in un prudente sospetto, che non sia poi tanto evidente il loro raziocinio. E che, se a questo contraddica la *pia fiducia*, che nei padri stessi si appalesa per le decisioni del Papa?

4. Allora son necessarie le interpretazioni, quando altrimenti ne seguirebbe un assurdo. Or non potrà dimostrarsi giammai, che dal prendere i detti di qualche padre nel senso proprio, quando sembrano di ammettere la pontificia infallibilità, ne segua l'assurdo, che egli contraddica a se medesimo. Imperciocchè, quand'anche accada, che ci venga prodotto un altro testo in apparenza ad esso ripugnante; potrà questo spiegarsi mediante i varii aspetti, sotto i quali si considera il Pontefice (1), il diverso oggetto che può essersi prefisso in un decreto medesimo, i diversi fini propostisi dai padri, e le diverse circostanze nelle quali essi scrissero. Possono cioè essi padri risguardar il Papa come privato dottore, nella stessa guisa che i padri di un Concilio, fuori della circostanza di decretare in comune i canoni, quando col solo naturale criterio investigano il senso della tradizione, si risguardano

(1) Vedi *il cap.* 24.

come semplici, sebbene autorevolissimi, teologi: possono considerare nei papali decreti un punto, che solo venisse asserito, ma non deciso (1): possono distinguere ciò che spetta alla disciplina, da ciò che appartiene alla fede: possono proporsi diversi fini, come santo Agostino nell'interpretazione del *Tu es Petrus, et super hanc Petram, etc.*, e san Bernardo quando scrive ad Eugenio: *Parvus Dominus subiectus est paedagogo: nec is sui domini dominus est . . . Ita et tu praesis ut servias* (2), quantunque anche qui riconoscalo per padrone: e quando gli esalta la pienezza del suo potere: *Tu primatu Abel, gubernatu Noe, patriarchatu Abraham, ordine Melchisedech, dignitate Aaron, auctoritate Moyses, iudicatu Samuel, potestate Petrus, unctione Christus.... unus omnium pastorum pastor* (3): possono finalmente trovarsi in tali circostanze, nelle quali debbano prescindere dalla pontificale infallibilità, come Agostino con Massimino prescinde dalla definizione del Concilio Niceno, o per debellare gli eretici colle armi da essi medesimi riconosciute legittime (*a*), o per dinotare il ceto de' sacri pastori dato da Cristo al governo delle anime, ed e-

(1) Guadagnini, *Osserv. pag.* 187, *n.* 203.
(2) *Lib.* 3. *de Consid.*
(3) *Lib.* 2. *c.* 8.
(*a*) Questa è la strada che battono autori anche i più accreditati, e vindici i più valorosi dell' infallibilità pontificia, contro gli errori moderni, propagati da quelli che si vantano figli ubbidientissimi della Chiesa.

saltar l'unità della Chiesa contro chi cerca di lacerarla. Questi sono i fondamenti, sui quali si appoggiano le nostre interpretazioni dei testi, che sembrano alla nostra sentenza contrarii: fondamenti, che non possono venirci contrastati dagli avversarii, e che sono tutti a nostro vantaggio; poichè quello che del Papa si asserisce, o si congettura, in conseguenza dei suoi privilegii primaziali, dipende soltanto dalla sua primazia; laddove ciò che gli si nega, dipende da tali e tanti rapporti, ciascuno dei quali può bastare, perchè si possa conchiudere che gli si nega a torto. Conchiudiamo. Concedono i nostri avversarii che i santi padri di ogni tempo ebbero una più *favorevole prevenzione* per le pontificie definizioni, che non per quelle degli altri Vescovi. Ma una tale prevenzione, come si è dimostrato, non potea derivare, che da una *pia fiducia*, che il Papa, per ragione del suo primato, goder debba nelle sue definizioni di un'assistenza divina più speciale, che ogni altro Vescovo. Dunque que' passi delle loro opere, i quali sembrano contraddire a questa *pia fiducia*, non possono riferirsi al Papa sotto il rapporto che forma il fondamento della *fiducia* stessa, vale a dire, sotto il rapporto di supremo Pastore, di centro dell'unità, di giudice autorevole nelle materie di fede. Dunque i moderni novatori nulla possono decisivamente conchiudere in loro favore dai testi dei Padri da essi addotti. Non possono essi per tanto non annoverarsi fra quelli, i quali, come

dice sant'Atanasio (1) *aut ex invidia, aut ex contentionis studio, pro sua iam in mente recepta sententia, arbitratu suo verba accipiunt, et scripta pro libidine detorquent.*

CAPO XII.

Si dimostrano inapplicabili alle interpretazioni avversarie alcune regole generali stabilite per l' intelligenza dei padri.

1. Quando i nostri moderni novatori si trovano stretti da qualche testo, che loro si opponga, e cui non possano agevolmente interpretare colla stessa dottrina di quel padre, da cui siasi tratto, ricorrono alla dottrina di quei tempi, nei quali egli visse, da cui suppongono che non avrà voluto dipartirsi. Dietro questa norma spiegasi dall'autore della *Difesa* il canone 2.° del Concilio Pontigonese (2), col sottintendervi *secundum canones*; perchè *ex patrum traditione, eiusmodi decretis inhaeret haec interpretatio, et exceptio.* Quindi il Tamburini, prendendo per base quella giustissima regola, che *doctrina patrum, non ex verbis aliquando imperfectis,*

(1) *S. Athan. epist. ad Serap.*

(2) *Defens. decl. Cl. Gal. P.* 3, *lib.* 9, *c.* 22. Can. *Honor Domino, et spirituali patri nostro Johanni, summo Pontifici, et venerabili universali Papae, ab omnibus conservetur: et quae secundum sacrum ministerium suum auctoritate apostolica decretaverit, cum summa veneratione ab omnibus suscipiantur; et debita illi obedientia in omnibus conservetur.*

vel diversae significationis, sed verba potius ex doctrina illorum temporum generatim accepta intelligenda sunt (1), la applica senza alcun discernimento ai particolari casi nel nostro proposito. Così fanno tutti quelli del partito. Dicono adunque: che potea liberamente un sant'Ignazio costantinopolitano chiamare il Papa nella sua lettera a Nicolò, solo, unico, ed *universalissimo medico* da Dio costituito a *risanare le infermità dei membri di Cristo;* poichè si sa qual fosse la dottrina di quel secolo, dietro a cui deve egli intendersi: come pure, che non vi era pericolo di sinistramente interpretare quanto scrive Sozomeno, non potersi cosa alcuna conchiudere senza l' autorità pontificia, ma essere irrito ogni stabilimento conciliare, cui non intervenga col suo consenso il pontefice; poichè sono già celebri le tre questioni sopra la consustanzialità del Verbo, la celebrazion della Pasqua, ed il ribattesimo, definite dal Concilio Niceno, cui si sottomise il mondo tutto cattolico senza speciale decreto del Papa.

2. Ottimo ripiego! Quanto sono zelanti per l'ortodossia dei padri! Procurano di ridurre il loro senso a quel della Chiesa, onde poi ridurre e Chiesa e Padri al proprio sistema. Resta per altro ch' essi si prendano il carico di additarci il mezzo sicuro, con cui informarsi della dottrina dei tempi, nei quali vissero i Padri, qualora si avesse a prescindere dalla

(1) *De font. Theol. Reg.* 20.

loro letterale dottrina, che ad essi sembrar potesse oscuramente spiegata, e che per conseguenza si dovesse *commode* interpretare: e l'altro pure di dimostrare illegittima la nostra illazione, se da quei medesimi testi, sui quali tanto essi dibattonsi, noi concludiamo la dottrina della Chiesa stessa. Quindi chi si prende la cura di spiegare ed il passo di sant' Ireneo: *Ad hanc Ecclesiam* (Romanam) *necesse est omnem convenire Ecclesiam*; ed il *Claves Dominum Petro, et per eum Ecclesiae reliquisse*, di Tertulliano (1), cui consente Ottato Millevitano: *Claves regni coelorum communicandas caeteris solus* (Petrus) *accepit* (2); e l'essere *Ecclesiam modis omnibus extructam supra Petrum, qui est solidae instar petrae*, di sant' Epifanio; e l'*Omnium Apostolorum fortitudinem in Petro muniri*, di san Leone; e l'*Ecclesiam fundatam in Apostolorum principis soliditate*, di san Gregorio Magno; e, per non essere infinito, il *Petrus columna fidei, et catholicae Ecclesiae fundamentum . . . . qui semper in successoribus suis vivit* (come capo, e quindi come colonna della fede, e fondamento della Chiesa), *et iudicium exercet*, di Filippo, sacerdote e legato dell' apostolica Sede nel Concilio Efesino; chi, dico, si prende la cura di spiegare queste ed altre analoghe espressioni in modo, da non recar pregiudizio alla dottrina della

(1) *Scorp. c. 10.*
(2) *Cont. Parmen.*

Chiesa, è obbligato a determinarci quale essa fosse questa dottrina in quei secoli così remoti, e convincerci ad un tempo, che non possiamo arguirla da questi medesimi passi. Quando si conosce con precisione quale sia il sentimento della Chiesa universale da' pubblici autentici documenti, come dalle definizioni dei Concilii ecumenici, o da qualche pratica universale e di ogni tempo, la quale aver non possa assolutamente altro fondamento che l'universale credenza corrispondente; possiamo, anzi dobbiamo, interpretare i padri dietro tal norma. Ma quando la dottrina non è definita, o non vi è una pratica universale di ogni tempo, che ce la manifesti; non potendo in tal caso precisamente conoscere se sia o no dottrina della Chiesa, non siamo in dovere d'interpretare secondo la di lei norma l'espressioni dei padri. Che non sia poi definita la dottrina della pontificia fallibilità, nessuno ce lo può negare, e specialmente dietro i principii avversarii della pretesa totalità, la quale non sussiste, se si vogliano esclusi tutti quei padri, che diconsi richiedere una *commoda* interpretazione. Se io adunque facessi, come su tutti gli altri, sul testo di Filippo questo argomento: Pietro è costituito da Dio colonna della fede, e fondamento della Chiesa: ma i suoi successori, nei quali egli vive, sono le vive sue immagini; dunque saranno essi ugualmente colonna e fondamento di lei: ma delle medesime espressioni servesi la Scrittura per dinotare infallibile la Chiesa; dunque Pietro e i suoi successori

sono infallibili: ma il Concilio ammise la sentenza di Filippo; dunque anche l'infallibilità di Pietro, e dei suoi successori: se io, dico, facessi questo argomento, non potrebbero certamente gli avversarii rispondermi, che Filippo deve aver parlato in conformità della dottrina della Chiesa, e che quindi deve aver inteso nel termine *colonna* esprimersi l'infallibilità quando viene alla Chiesa applicato, non quando si attribuisce a san Pietro suo capo, ed al romano Pontefice; poichè prontissima ne è la risposta. Come provano essi, che il Concilio abbia fatta questa limitazione, se non n'esiste alcun documento? Esso ammise il discorso del legato, e nulla vi oppose; la limitazione adunque se la immaginano essi. Ricorrano pure a loro talento ai tempi anteriori, secondo la dottrina dei quali abbia questo Concilio inteso tale discorso: e loro opporremo in tal caso altre espressioni de' padri, dalle quali noi pure potremo sempre conchiudere l'opposto con uguale diritto. Anzi raccolgano pure tutti quei padri, le testimonianze dei quali sembrar potessero al partito loro evidentissimamente favorevoli; e noi dall'altra parte adunando i nostri, benchè sieno in minor numero, ed applicando al caso quanto scrivono sulle definizioni ed insegnamenti della Chiesa, e sul numero *più grande* e *più piccolo* che siegua la sua dottrina (1), loro risponderemo, che sopra questo punto essa non definisce a favore dei

(1) Tamb. *Anal.* §. 49, 51.

loro *molti*, ma decide a favore dei nostri *pochi*, militando in oltre per noi l'argomento dell'universal *pia fiducia, e favorevole presunzione.* Ci si adduca pure la pratica universale della Chiesa, da cui abbiano essi riconosciuta la di lei dottrina, e l'abbiano riscontrata uniforme a quella, che pretendono essere la professata dai padri. Dicaci pure l'autor della *Difesa ec: Illatas a romanis Pontificibus etiam de fide sententias . . . a Conciliis oecumenicis examinatas, retractatas, interdum reiectas, nunquam nisi facto examine, et quaestione habita comprobatas, atque omnino nihil habitum esse pro infallibili, atque irrefragabili, nisi id, quod universalis Ecclesiae consensione confirmatum esset* (1): argomenti pur da suo pari l'altro: « I Concilii Ge-
« nerali sono entrati nell'esame e nella discussione
« di ciò, che i Papi aveano deciso, senza che que-
« sta decisione fosse loro denunziata, e sulla sola
« proposizione loro fatta di approvarla: dunque la
« decisione del Papa in materia di fede non è l'ul-
« timo giudizio, non è la regola irreformabile della
« fede » (2): empiano finalmente quanti mai vogliono grossi volumi di simili monumenti e raziocinii: non mai arriveranno essi a dimostrarci tanto chiaro il sentimento della Chiesa, quanto sarebbe d'uopo a far sì, che si dovessero assolutamente interpretare i Padri in conformità dello stesso. Ma

(1) *Par.* 3, *l.* 7, *c.* 5.
(2) Cosa è un Appellante? *c.* 3, *art.* 1.

forse che queste pratiche non saranno acconcie ed efficaci per farci conoscere e per provare quale sia stata l'universale credenza sul punto controverso? Signori no; ve lo dice il vostro Tamburini: *Cavendum esse, ne semper ex factis, seu rebus gestis, iuris dogmata eruantur* (1), ricordandovi l'esempio di molti Pontefici, che di propria autorità deposero i temporali sovrani, sciogliendone i sudditi dal giuramento di fedeltà; al qual fatto, tuttochè clamoroso e di tanta rilevanza, in nulla si oppose la Chiesa. Che cosa adunque richiedesi di più? Quello che ricerca egli stesso per legittimamente conchiudere da una qualche pratica della Chiesa medesima; cioè che sia questa *cospicua, certa, e notissima* (2), e che se ne abbiano maturamente investigate le cause, le occasioni, le circostanze, l'esito, lo scopo (3): vale a dire, richiedesi, che non si possa assolutamente interpretare altrimenti. Sarebbe quindi necessario che dalla pratica della Chiesa potessero dimostrarci evidentemente falso, che le cause decise dal romano Pontefice, le quali poi vennero di nuovo esaminate in Concilio, lo sieno state nella maniera stessa, e non altrimenti, che quella della processione dello Spirito Santo, definita dal Concilio Lionese, riesaminata poi, e di nuovo determinata nei Concilii Lateranese e Fiorentino. Conver-

(1) *De fon. Theol. diss.* 5, *c.* 1. §. 5.
(2) *Ivi, c.* 3, §. 42.
(3) *Ivi, c.* 1, §. 10.

rebbe che potessero dimostrarci del pari evidentemente falso, che la convocazione dei Concilii ecumenici, intimata o concessa dai Papi, sia una pratica sospensione fatta da loro stessi dei proprii giudizii, e perciò una vera permissione di riprodurre la causa. Converrebbe che potessero circa le cause non decise evidentemente provarci, che non siasi voluto assoggettarle alla Sede apostolica, non riconoscendola per tribunale inappellabile: che il Papa sia stato costretto a lasciarle definir dal Concilio, a cui egli non sia intervenuto nè per se, ne pe' suoi legati, e che abbiano le conciliari determinazioni riportata nella Chiesa una universale irrefragabile autorità, indipendentemente dal di lui consenso. Necessario sarebbe convincerci, senza lasciar luogo a risposta, che lo scopo dei Concilii sia stato non tanto di colpire gli eretici colle proprie armi, cioè colla Scrittura e colla tradizione, omettendo quella che essi disprezzano, cioè l'autorità de' Pontefici; quanto di dichiarare con questa pratica la supremazia della Chiesa. Converrebbe che ci dimostrassero ad evidenza, che sono i Concilii necessarii non solo, *ut veritas manifestetur*, come dice il Concilio V, ma eziandio acciò autorevolmente *definiatur*. In una parola, onde poter trarre dalle pratiche della Chiesa alcun convincente ed invincibile argomento, richiederebbesi, che queste pratiche si provassero, come esige il Guadagnini (1), *intimamente* col domma connesse. Ora è

(1) *Osserv.* 2, *par.* 2, §. 6.

questo appunto, che gli avversarii non dimostreranno giammai, sì per quanto si dirà altrove, sì per quello, che stabiliscono essi medesimi sopra altre pratiche della Chiesa. Tale è quella di condannare le opere di autori eretici, che si trova eziandio nella Chiesa dei primi secoli, ed è fondata sopra la tante volte ricordata *fiducia* nelle decisioni pontificie, che nei padri si riconosce. Pretendono adunque, che la Chiesa faccia *due grandissime differenze* nella condanna degli errori e degli scritti che li contengono: cioè che nei primi, procedendo per via di esame della scrittura e della tradizione, imponga un'assoluta ubbidienza *ore et animo*; e nei secondi, procedendo per via di esame delle prove umane, non altro esiga che un *ossequioso silenzio*, benchè la condanna sia fatta al modo stesso, coi termini medesimi, sotto le medesime pene (1): e di tali supposte differenze altro fondamento non adducono, che la diversa natura degli oggetti. Vorranno essi escludere dopo ciò ogni differenza tra l'esame e il giudizio, che fa il Concilio sopra le cause definite e le non definite dal Papa? Se in una pratica, qual è quella, così costante ed universale, benchè la Chiesa non la esprima, anzi sembri apertamente di escluderla, pure introdur vogliono quella distinzione nella mente della Chiesa medesima; perchè non ci sarà permesso d'introdurla nel caso nostro? Ma, dicono, in quella l'oggetto è diverso. E

(1) *Ivi*, §. 7, 8.

non lo è forse maggiormente in questa nei suoi rapporti? Non vi sarà alcuna differenza fra un punto già deciso, ed un punto non ancora giuridicamente definito: ovvero fra un articolo, di cui il Papa positivamente permette l'esame, ed uno, che senza alcuna o antecedente permissione, o posteriore conferma, si esamini, e con suprema autorità si decida? Ma si ometta pure la distinzione, e sia per essi decisiva questa pratica: perchè nol sarà per noi la sua contraria? Padri che ricorsero a Roma prima e dopo i Concilii; Concilii che chiesero o ricevettero istruzioni ed approvazione dai Papi; Papi che soli giudicarono le materie di fede, e che esercitarono sopra il ceto di tutti i pastori nel Concilio la suprema loro autorità; istorici documenti che comprovano la necessità del pontificio consenso, forse in maggior copia, e certamente più autentici e decisivi di quelli, che si adducono da loro: tutto questo non costituisce forse una pratica contraria prevalente? E ciò molto più, che quella ch'essi arrecano può avere diversi rapporti, ma la nostra uno solo, cioè quello dei primaziali privilegii, come si è dimostrato nel capo precedente. Che se finalmente si aggiunga a questa pratica la *pia fiducia*, che universalmente avevano i padri nelle pontificie decisioni; risulta maggiore la probabilità, che nemmeno i Concilii, coi loro esami e stabilimenti, inteso abbiano di praticamente dichiarare la fallibilità del Pontefice; perchè allora cadrebbe il primario fondamento di questa *pia fiducia* medesima, e

della corrispondente *favorevole prevenzione*, la quale, concedendosi dagli avversarii essere universale, dovea pure trovarsi nei padri dei Concilii stessi: dal che possiamo ragionevolmente desumere, che non abbia in essi avuto luogo quell'assoluta certezza, che avrebbero dovuto avere, se avessero avuto, nell'osservare quella pratica, vera intenzione di negare con solenne definizione l'infallibilità pontificia. Dov' è adunque quella pratica *cospicua*, *certa*, *notissima*, che ci presenti necessariamente la dottrina della Chiesa? E se non vi ha, qual obbligo può esservi d'interpretare il sentimento dei padri dietro a questa norma? E se non lo si fa, cessano per questo di essere ortodosse le loro dottrine?

3. Provato pertanto non farsi ingiuria alla fede dei padri, coll'intendere le loro espressioni nel nostro senso, dimandiamo al signor Tamburini, nella ipotesi ch'egli addur ne potesse alcuni per la propria sentenza, a quali debbasi deferenza maggiore? Insegnando esso, che, *caeteris paribus*, *illius patris doctrina praeferenda est*, *qui uberius de peculiari aliqua controversia tractavit*, *atque ad id speciatim excitatus fuisse videtur* (1), decide in nostro favore. Tali sono infatti san Leone, san Gregorio Magno, san Tommaso, san Bernardo, e presso che tutti quelli che si apportano dai nostri trattatisti; laddove gli avversarii neppure un solo ricordare ne possono, il quale sì diffusamente, e per suo primario

(1) *De fon. Theol. diss.* 3, *c.* 3, *reg.* 11.

scopo, abbia trattato dell'autorità del ceto episcopale in confronto di quella del Papa: se forse non abbiasi ad eccettuare san Cipriano, di cui, lasciando loro il pensiero di giustificarlo quanto al dogma dello stesso giurisdizionale primato, e del potere gerarchico, si vedrà a suo luogo quanto valgano le testimonianze; giacchè quelli che hanno per iscopo la difesa dell'unità della Chiesa, non escludendo necessariamente il romano Pontefice, sebbene non possa sapersi di certo, se lo escludessero o no nella loro mente; tuttavolta avvi luogo a credere, che intendessero l'unità come intendevala san Tommaso, il quale, come si è veduto, da essa appunto conclude la pontificia infallibilità. Dunque non per salvare la cattolicità dei padri, non per la natura della cosa, non in fine per renderli conformi all'assunto dell'opera, si fa uso sopra di loro del *commode intelligendum*, quando sembrano decidere assolutamente per l'infallibilità pontificia; ma per quella sola prevenzione, colla quale *accedunt ad veterum lectionem, non ut hauriant eorum sententias, sed ut proprios animi sensus, et praeconceptas opiniones inveniant*; dal che segue, che *in id incumbant, ut patrum phrases ac verba per vim detorqueant, eorumque sententias obtorto collo trahant in rem suam*, come afferma di alcuni scolastici il Tamburini (1).

(1) *Loc. cit. c.* 2, §. 34.

CAPO XIII.

La libertà, con cui alcuni padri scrivevano ai Papi, non prova che li credessero soggetti all' errore.

1. Nulla più frequente, che il leggere nei trattati de' novatori esempii dell' *apostolica* e sacerdotal *libertà*, colla quale i padri opponeansi alle usurpazioni dei Papi, e loro scriveano intorno alla troppo ampia estensione dei primaziali diritti: cosicchè, non conoscendo l' inganno, facilmente cadrebbesi nella rete. Ma fra tanti, che essi ne nominano, nemmeno in un solo è possibile che dimostrino una formale opposizione alle solenni dogmatiche definizioni di un Pontefice. Si potra bensì allegarne qualcuno, che in certi procedimenti li rimproverava d'imprudenza e di eccedente rigore; non mai per altro di falsità nel giudizio. Sarebbe poi necessario, perchè questa libertà giudicar si potesse figlia di un' antecedente persuasione che il Papa fosse all' errore soggetto, che tali padri direttamente impugnassero qualche dommatica definizione, a cui si fossero espressamente opposti. Così incontrerassi alcune volte aver essi ripresi i Pontefici per la troppa facilità nel fulminare, o anche solo nel minacciar le scomuniche, le quali in vista di estrinseche circostanze loro parevano inopportune: come

fecero sant' Ireneo con Papa Vittore nel fatto dei Quartodecimani; ma non mai leggerassi o negata la potestà di fulminarle, o difesa, come non meritevole di censura, la dottrina per cui cagione venivano fulminate (1).

2. Che sapranno poi rispondere i riformatori, o, a meglio dire, i sovvertitori della pontifical primazia, se da questa medesima libertà io traggo un nuovo argomento per dimostrare, non solo che queste libere riprensioni non provano che fossero quei padri persuasi, che il Papa potesse cader in errore, ma che piuttosto convincono del contrario? Infatti se tanta cura prendevansi, onde più rari, e meglio alle circostanze adattati dall'eccelso colle del Vaticano si lanciassero gli anatemi, per non suscitare scismi nel sen della Chiesa, e per evitare lo scandalo di tumultuose sommosse, sì per parte de' rei seduttori, sì per parte dei pusilli sedotti; riconoscevano dunque in essi maggiore efficacia di quella, che loro non consentono i novatori, e tanto grande, che sembra non potersi altrimenti risguardare, se non come conseguenza dell'infallibilità. Era allora ignota la spezie di scomuniche, che, a detta degli avversarii, s' inventarono in questi ultimi tempi: erano ignoti i casi, nei quali non si dovessero osservare, nè temere; quando cioè 1.° *la sentenza del Papa fosse espressamente, o anche implicitamente* (vale a dire deducibile a forza di cavilli)

(1) Vedi il Capo 19.

contro la fede, e la sacra scrittura (*a*) ; 2.° *quando pregiudicasse alla verità, alla vita,* (che cosa vogliano con ciò esprimere non si spiegano) *alla giustizia,* 3.° *alla giusta libertà* (*b*), cioè di pensare a

(*a*) Questa ipotesi è del tutto vana, poichè non si può verificare, se non essendo il Papa fallibile, ed è il punto della controversia.

(*b*) Dietro a queste per loro *prudentissime* regole, si credono in dovere gli appellanti, *ubbidientissimi* sempre alla Chiesa ed all'apostolica Sede attaccatissimi, di testificare con uno de' più splendidi monumenti, e la loro moderazione, e l'ubbidienza e rispetto, che al Papa come cattolici professano, col vomitare le più temerarie contumelie contro la celebre bolla *Unigenitus*, lo che non ignorano quelli specialmente, che sono informati di quanto avvenne nella diocesi di Tournay e nelle Fiandre. Infatti " ambi- " due i casi (dicesi in una nota alla lettera di Petitpied ad una " Dama, che sta nella raccolta di Opusc. Pistojesi, t. 8) si ve- " rificano appunto in tutte le proibizioni de' libri e commina- " zioni di scomunica per motivo di questa bolla. Dalla semplice " lettura di essa salta agli occhi, che si condanna la dottrina " della Chiesa ed il linguaggio della pietà cristiana, con cui si " sono espressi i santi padri, i pontefici, i concilii ec. nelle 101 " proposizioni delle *Riflessioni morali* del padre Quesnello. Si " vieta il dire, che Dio converte quando vuole qualunque pec- " catore ostinato, onde si viene a negare il primo articolo del " simbolo; si condanna la dottrina della necessità dell'amor " di Dio, e di riferirgli tutte le sue azioni. Ecco che con ciò il " massimo comandamento di Dio viene a farsi in pezzi .... Un " fedele per non mancare all'obbligo, che ha, di sostenere la " dottrina della Chiesa, dee istruirsi nelle questioni che sono " nella Chiesa, (deciderà quindi da se stesso essere questa, e non " quell'altra, la dottrina della Chiesa). Come farallo, se per un " vano scrupolo stimerà proibiti quei libri, che possono illumi- " narlo? *Qui ignorat, ignorabitur* ". Quando ci sapessero addurre dei padri, le cui opere, ed *inoffenso pede* potessero leggersi, ed avessero il testimonio della tradizione, i quali parlassero in questo tuono, o imitassero la temerità del Tosini con Clemente XI, gridar potrebbero, senza contrasti, vittoria. Ma in vano si confidano di poterneli ritrovare.

loro talento. Certamente che, se fosse stato universale in quei tempi il concetto, in che esse si tengono dai moderni, ciascuno degli eresiarchi e degli eretici, tenendo la propria dottrina conforme alla fede ed alla scrittura, giudicato avrebbe verificarsi nelle scomuniche contro di lui fulminate questi due casi, e perciò nulla temendo le minaccie de' romani Pontefici, si sarebbe creduto in diritto di non osservarle: e ciò tanto più se avesse saputo, *illum communionem adhuc Ecclesiae retinere, qui sic excommunicatur, ut ejus excommunicationi insignes Ecclesiae dissentiant* (1). Non doveano adunque turbarsi gli Asiatici, non i Meleziani, non gli Acaciani, ec., ma aspettare che la Chiesa vi prestasse, o no, il proprio assenso, e frattanto starsene in pace. Le stesse insigni loro Chiese col proprio dissenso avrebbero dato un grandissimo peso alle loro dottrine, e li avrebbero sottratti all'infamia di ostinati e refrattarii, mantenendoli nell'ecclesiastica comunione. Ora, se nessun danno veniane agli scomunicati, nè appresso Dio, nè appresso gli uomini; a che tanto adoprarsi quei padri, o per impedire, o per rimproverare ai Papi l'emanazione di qualche scomunica, come troppo rigida ed inopportuna? I novatori avrebbero in vece esercitata la fraterna loro carità, consigliando agli oppressi dalla *pontificia violenza*, di gloriarsene nel testimonio della propria coscienza, e consolarsi colla ferma

(1) Le-Gros. *de Eccl. Sect.* 3, *c.* 3.

confidenza, che, siccome essi sono innocenti (giudicando essere la sentenza della Chiesa, o del Papa, contraria alla fede, ed alla scrittura, pregiudicievole alla verità, ed alla giusta libertà di pensare), e Dio è giusto; così la sentenza ingiusta (avendola essi riconosciuta tale) non solo non può loro nuocere, ma anzi può loro essere occasione di un merito grande, se soffrono questa dura prova con umiltà, fede, e pazienza (1).

3. Ma, senza tanto aggirarsi, parliamo corto: o riconoscevano i padri un vero e reale diritto nel Papa di separare dal corpo della Chiesa per punti di dottrina, indipendentemente dall' espresso o tacito consenso della Chiesa medesima; o risguardavano le scomuniche pontificie, come una semplice intimazione e denunzia al tribunal della Chiesa, le quali in conseguenza non avessero effetto prima della di lei approvazione: cioè le credevano o assolute, o condizionate. Se le risguardavano come una semplice *intimazione* e *denunzia*; avrebbero i padri ripresa nei Papi la loro troppa sollecitudine di avvisare la Chiesa della nascente eresia, e nulla più; dunque tutte quelle funeste conseguenze, in vista delle quali tanto si accendeva lo zelo dei padri verso il successore di Pietro, provenir doveano dall'assenso dato dalla Chiesa. Potrebbesi in vero accusare di precipitosa premura chi al legittimo tribunale accusasse il delitto ed il delinquente, ma ciò

(1) Vedi la lettera di Petitpied ad una Dama, nella raccolta di Opuscoli pistojesi, t. 8.

a motivo soltanto delle deliberazioni che inopportunamente prender indi potesse il giudice, a cui informare non foss'egli per altra parte obbligato, o nol richiedesse la causa. Ma quando non si può dubitare dell'equità e scienza del giudice, ed il denunziante abbia un obbligo indispensabile di farlo, e l'importanza della causa lo esiga; non si rimprovererà giammai il vigile denunziatore, meritando egli anzi la lode di non aver mancato all'uffizio. Gli avversarii adunque, che fingono di venerar nella Chiesa una scienza infallibile nella ricognizione della dottrina, ed una equità incorruttibile nel pronunziare i giudizii; essi, che fanno consistere il diritto che ha il Papa nelle decisioni dottrinali, nel solo « proporre la dottrina della Chiesa, nel « difenderla dagli assalti dei nemici, e nel suonare « alle armi contro l'errore », applaudendo alla vigilanza e sollecitudine di quei Pontefici, che al primo nascere del medesimo avvisavano la Chiesa immediatamente (1); essi, che riconoscendo essere la fede un bene comune a tutta la società, insegnano *doversi* essa *rendere avvertita delle insidie e degli sforzi, che fa l'uomo inimico per rapirglielo*; essi medesimi, dico, sarebbero in dovere di riprendere, anzichè di encomiare nei padri così eccedente trasporto di zelo per una cosa di nessun rilievo, ovvero compiagner dovrebbero in essi la ignoranza delle nuove loro teorie sopra la natura e l'effetto dei Pon-

(1) *Vera idea, p.* 2, *c.* 3 §. 1, 2.

tificii anatemi. È dunque necessario il dire, che quei padri riconoscessero *assolute* quelle scomuniche, e perciò indipendenti nel loro valore dalla Chiesa. Ammettevano adunque nel Papa legittima la potestà di usarne, e solo lo accusavano d'imprudenza e di soverchia severità, come fa san Bernardo col Pontefice Eugenio (1) per lo smembramento delle diocesi: *Hoc facitis, quia potestis: sed utrum et debeatis, haec est quaestio* (a), dietro l'insegnamento dell'Apostolo, che *non omnia quae licent, expediunt*; non sciogliendo per questo in alcun modo gli scomunicati dall' obbligo di osservarle. Infatti è cosa nel diritto canonico decisa esservi obbligo di osservare la scomunica, quand'anche fosse ingiusta pel falso supposto di un fatto; al qual proposito l'esempio si adduce di quella donna, che negando il debito conjugale al marito, scopertolo con tutta certezza suo padre, venisse scomunicata. Nè sembra contraddirvi il Petitpied, quando insegna, che l'innocente scomunicato « dee con« tentarsi del testimonio della sua coscienza...,

(1) *Lib. 3. de consid. c. 4.*

(a) Di quì apparisce quanto vadano dalla mente di san Bernardo lontani coloro che pretendono da lui negarsi al Papa il diritto di esimere i monasteri dalla ubbidienza al Vescovo diocesano, per aver egli chiesto ad Eugenio: *Tibi licitum censeas suis Ecclesias mutilare membris, confundère ordinem, perturbare terminos, quos posuerunt patres tui? .... Erras, si, ut summam, ita et solam institutam a Deo vestram apostolicam potestatem existimas.* In fatti non insorge egli se non contro l' abuso: *Quid inquis?* (così proseguendo) *prohibes dispensare? Non; sed dissipare. Non sum tam rudis, ut ignorem positos vos dispensatores, sed in aedificationem, non in destructionem.*

« amando meglio di star separato esternamente dal « corpo della Chiesa (*a*), che di cagionarvi qualche « turbolenza, in voler conservarsi, contro la forma « delle leggi e del governo ecclesiastico, nella co- « munione esterna della medesima » (1). Ma se le riconoscevano *assolute*, e di tanta conseguenza per gli scandali, ed i tumulti, o viceversa pel bene e la tranquillità della Chiesa; sarebbero venuti in qualche modo ad incolpare lo stesso Cristo, di aver conferito al Pontefice un diritto, dal cui esercizio tante turbolenze provennero e tanti scismi, se non lo avessero creduto appoggiato ad un sodo fondamento, pel quale, se eziandio s'ingannasse nel fatto, non potesse errare giammai nella dottrina. Poichè doveano sapere, che, se la scomunica è valida, il corpo de' fedeli risguardando chi n'è colpito quale scomunicato, viene a praticamente protestare contro la di lui dottrina, ed a professare quella del Pontefice; e perciò in sommo pericolo sarebbe la fede, come più diffusamente si proverà, trattando delle scomuniche (2).

4. Che se accumulano gli avversarii in ben lunga serie i testi, nei quali alcuni padri parlano al Papa, come a qualunque altro Vescovo, ricordandogli con

(1) *Lett. cit.*

(2) *Ved.* il cap. 25.

(*a*) Gli appellanti dalla bolla *Unigenitus*, che vorrebbero esser creduti serafini di carità, imparino da questo lor confratello il modo di portarsi, senza turbare la Chiesa coi loro scandalosi clamori, ed inondare l' Europa con tanti infamissimi scritti contro tanti Pontefici che la confermarono.

san Bernando, non essere desso nella Chiesa costituito dominante, ma ministro e custode: *Si utrumque (apostolatum et dominatum) habere voles, perdes utrumque* (1), e quindi soggetto ai canoni ecclesiastici; od esponendogli la necessità di corroborare le sue decisioni coi Concilii, come fa san Colombano con Bonifacio: *Conserva fidem apostolicam, confirma testimonio, robora scripto, muni synodo* (2); o finalmente protestandogli, che a lui presentano la propria professione di fede, non già perchè venga da esso corretta, ma solo per renderlo avvertito della loro credenza, come fecero i padri del Concilio di Rems con Papa Eugenio: *Tenetis confessionem illius hominis (Gilberti Porretani) scriptam, convenit ut teneatis et nostram. Veruntamen ille sub hoc tenore tradidit suam, ut paratus esset corrigere, si quid vobis aliud videretur: nos huiusmodi conditionem penitus excludimus .... nihil penitus mutaturi* (3): se, dico, questi e simili altri testi in molta copia accumulano gli avversarii; che mai da ciò? Forse che per questo quei padri credevano il Papa fallibile? La conseguenza non è necessaria, anzi sarebbe la meno probabile. Non è necessaria, poichè tutt'altro possono essi intendere e proporsi. Scrivendo direttamente ai Pontefici, in cui e la suprema autorità veneravano, e gli effetti

(1) *De consid. l. 2, c. 5.*
(2) *Epist. 4. ad Bonif. t. 12. Bibl. Patrum.*
(3) Negli atti di quel concilio.

temeano dell'umana fralezza, non è maraviglia, se animati da apostolico coraggio il tuono prendessero di consiglieri, affinchè non usassero *in destructionem* ciò che venne loro dato *in aedificationem*, affettando un dispotico impero: come fa riguardo ad Eugenio il santo abate di Chiaravalle, scrivendogli, *Nullum tibi venenum, nullum gladium plus formido, quam libidinem dominandi* (1), per lo che è d'uopo che *praesis ut prosis*: ovvero se, deposta ogni adulazione, loro scoprissero con tutta sincerità le discordie, i romori, le mormorazioni, i sospetti, i quali *in multitudine clamosa, acuta, tumultuosa* sovente si alzavano contro l'apostolica Sede, non già perchè avesse pronunziata alcuna dogmatica definizione, ma per solo timore che usasse troppa connivenza cogli eretici, sebbene *absit, quod crederent verum fuisse, esse, vel fore*; onde così persuaderli a *reddere rationem omni poscenti*, col fare a tutti conoscere in un pubblico sinodo *non amplius dissimulando, tacendo, sed vocem veri pastoris emittendo*, la purità della loro fede, come insinuava a Bonifacio per amor della pace san Colombano; ed in questo caso, *si verba, tamquam zeli modum excedentis, inveniuntur ..... forinsecus pias aures offendentia, indiscretioni*, o piuttosto *evangelicae pacis, et sanctae Cathedrae claritatis amori sunt deputanda*, e non ad un'intima persuasione, che abbiano i Papi solennemente

(1) *De Consid. l.* 3, *c.* 1.

errato, o possano errare; giacchè tengono i padri, e protestano colla lingua e colla pratica di tenere *columnam Ecclesiae semper firmam esse Romae*: *quam* (per conseguenza) *non decet, ut qualibet vi possit moveri a soliditate verae fidei* (*a*): oppure finalmente se i padri stessi riferissero al Pontefice la propria professione di fede in modo, da dimostrare la loro fermezza, non già la loro indipendenza, col volerne prevenire definitivamente il giudizio: lo che precisamente aver fatto quelli dell'accennato concilio di Rems, si dichiara dal medesimo san Bernardo, il quale con tal dichiarazione appunto giustifica e se stesso, e gli altri dinanzi ad Eugenio Papa (1). Potendo adunque assegnarsi tante cause dell' apostolica libertà, con cui scrivevano immediatamente i padri ai successori di Pietro, non è necessario che ogni qual volta s'incontrano simili espressioni, abbiano a spiegarsi nel senso degli avversarii. Oltre di che, non vi ha nemmeno la maggior probabilità che tale sia il loro senso, essendo questo contrario a quella *pia fiducia*, per cui tutti i padri di ogni età e di ogni luogo ricorrevano a quei medesimi Papi, a' quali scrivevano in tal forma; e contrario pure a quei moltissi-

(*a*) Da questa connessione di testi bastevolmente apparisce, quanto poco penetrano lo spirito della lettera di san Colombano quelli, che, non distinguendo in essa i sentimenti di questo padre da quelli della tumultuante moltitudine, gli attribuiscono ciò ch' egli anzi rigetta.

(1) Otton Trisigense, *l.* 1, *c.* 56, Vedi Labbè, *t.* 12. *Concil. pag.* 1664.

mi altri luoghi, dove i medesimi parlano dell'apostolica Sede così, che tutta la cavillosa critica dei novatori non basta per trarli al loro partito, come si è provato nei capi antecedenti.

CAPO XIV.

Nè tampoco è ciò provato dal non opporre i padri agli eretici la pontificia infallibilità; dove si esamina, se santo Agostino potesse addurla contro i Donatisti.

1. Sono piene le biblioteche di opere di celebri controversisti, che la verità dei cattolici dogmi, già dalla Chiesa nelle più solenni forme definiti, dimostrano, mediante la scrittura, i padri, e talvolta anche la ragione contro gli eretici, prescindendo da qualunque conciliare definizione; e tutti i padri egualmente si occupano a combattere nelle loro opere l'eresia colle proprie sue armi, ora omettendo l'autorità della Chiesa sì congregata, che dispersa, come fece santo Agostino contro Massimino circa il Concilio Niceno, cui opponevasi dall'eretico l'Ariminese, e contro i Pelagiani; ora lasciando da parte persino la scrittura medesima, come fece egli stesso contro i Manichei: nè per questo si dubitò mai che o i controversisti non ammettessero l'autorità dei Concilii, o i padri quella non riconoscessero della Scrittura e della Chiesa. Non così la pen-

sano, trattandosi della pontificia infallibilità i moderni nostri novatori. I Padri, dicon essi, non opposero giammai agli eretici l'infallibilità del Papa: dunque, conchiudono, non riconobbero questa infallibilità. Eppure in tutte le accennate omissioni abbiamo una perfetta medesimità di circostanze. In fatti gli eretici di quei tempi non se la prendevano contro i Pontefici, se non perchè da essi condannate venivano le loro dottrine, tutto l'impegno loro ponendo nel difenderle, senza darsi pensiero di stabilire verun' apposita teoria contro l'infallibilità della Sede romana, poichè era unico loro scopo il dimostrare il preteso fatto di un' erronea definizione. I padri quindi non poteano nè loro opporre questo pontificio privilegio, perchè essi lo negavano, nè provarlo *a priori* con positivi argomenti, perchè essi, tenacissimi della propria sentenza, avrebbero preteso di provare l'opposto *a posteriori*, gridando, *nil valere scientiam contra factum*: quindi d'uopo era combatterli per questa parte, cioè dimostrando eretica la loro dottrina. Se avessero quei padri dovuto confutare qualche eretico moderno; lasciato non avrebbero certamente di conquiderlo da ogni lato, ed anco riguardo alle pontificie prerogative.

2. Ma altro è, mi si dirà, il non nominare questo privilegio, ed altro il formalmente negarlo. Or non lo nega forse assolutamente santo Agostino colà, dove confessa non essere stata ancor finita la questione del ribattesimo sotto santo Stefano al tempo di Cipriano, e finita dopo il Concilio Ni-

ceno al tempo dei Donatisti? A questo achille avversario dà un colpo mortale il chiarissimo signor abate Marchetti (1), e con tanta forza, che sembra impossibile darsi teste sì acciecate dallo spirito di partito, le quali seguitino a riprodurlo fino alla nausea, come se non vi si fosse giammai risposto. Dimostra egli a tutta evidenza, 1.° che il santo dottore disputa coi Donatisti *all'umana*: prescindendo cioè dall'autorità, onde convincerli che in vano *auctoritate Cypriani se defendere moliuntur*; poichè *nihil sic valet ad eos revincendos, quomodo litterae factumque Cypriani etc*; 2.° e che santo Stefano nulla avea dogmaticamente deciso. Posso quindi, e ben a ragione, dispensarmi dal trattare tal punto sotto questo aspetto considerato, non potendosi farlo con maggior forza e chiarezza; e mi limiterò invece a dimostrare, che santo Agostino non poteva anzi argomentare altrimenti contro gli eretici.

3. Di fatti qual era il suo assunto? Dovea egli non solo ribattere *quae de hac re* (del ribattesimo) *Donatistae obiectare consueverunt, sed etiam de beatissimi martyris Cypriani auctoritate, unde suam perversitatem, ne veritatis impetu cadat, fulcire conantur, quae Dominus donavit dicere; ut intelligant omnes, qui non studio partium caecati iudicant, non solum eos non adiuvari auctoritate Cypriani, sed per ipsam maxime convinci atque sub-*

(1) Eserc. Cipr. *p.* 114, 256, 268.

verti (1). Ecco adunque un doppio impegno. Al primo soddisfa con argomenti diretti, provando la validità del battesimo dagli eretici conferito; al secondo poi, bramerei che mi si dicesse, come potesse meglio soddisfare, che facendo un esatto parallelo tra il santo martire e i Donatisti. Chi si prefigge di togliere ad uno l'argomento dell'altrui esempio, deve per certo, non già farvi notare la somiglianza, ma all'opposto mostrare in che ne consista la differenza; e se volesse non solo togliergli l'appoggio dell'esempio, ma di più valersi di esso per combattere l' avversario, non basterebbe già che negata ne avesse l'uniformità della condotta, ma converrebbe inoltre che vi facesse campeggiare tale disparità, che sia atta a conquiderlo, procedendo sempre per via di non controversi principii. Così adunque far doveva Agostino coi Donatisti: 1.° non apportare quei fatti, i quali potessero servir di appoggio alla da loro vantata uniformità con Cipriano, ovvero spiegarli relativamente alle circostanze, nelle quali nulla potessero loro giovare: 2.° rintracciare nel santo martire quei monumenti, che fossero i più efficaci a far comparire la disparità fra la di lui condotta, e la loro.

4. Non poteva per tanto Agostino loro negare l'uniformità nel sostenere il ribattesimo, poichè realmente il santo Vescovo erasi opposto alla consuetudine di tutto l'orbe cattolico, ugualmente che

(1) *Lib. 2. cont. Donat. c. 8.*

i Donatisti: doveva adunque ricorrere alle diverse circostanze dei tempi di Cipriano, e dei Donatisti; onde far conoscere che in ciò stesso vi era di fatto della differenza. Ed in vero egli vi ricorre, osservando che ai tempi di Cipriano non trovavasi, se non chi *consuetudinem ei opponeret; defensiones autem ipsius consuetudinis non tales afferret, quibus illa talis anima moveretur* (1); e che poteasi quindi risguardar la questione per qualche modo sparsa di oscurità, sebbene quanto ai soli argomenti dimostrativi; laddove i Donatisti difendevano pertinacemente l'errore, dopo che *diutius per orbis terrarum regiones, multis hinc atque illinc disputationibus et collationibus Episcoporum pertractata et eliquata* era stata la controversia, e determinata la vera dottrina, *sine dubitatione, omni dubitatione sublata.* Ecco la prima disparità. Insistendo poi i Donatisti sopra le lettere, le sentenze, ed il concilio di Cipriano, e non potendo il santo padre notarvi essenzial differenza nella dottrina, era costretto di loro opporre il diverso animo, con cui dal santo martire propugnata veniva. Mostrò egli la sua sommessione alla Chiesa, col non voler dall'unità separarsi, nel mentre se ne separarono i Donatisti; mostrò poi di non voler separarsene, col lasciare ciascuno in libertà di pensare alla sua maniera. Così appunto si diresse santo Agostino, il quale dopo di avere riferito il suo sermone nell'apertura di

(1) Ivi *cap*. 3.

quel sinodo, in cui protestasi, di non giudicare alcuno, che la pensasse diversamente, strigne i Donatisti dicendo: *Nunc, si audent, superbae et tumidae cervices haereticorum adversus sanctam humilitatem huius sermonis se extollant.... Vos certe* (Donatistae) *nobis obiicere soletis Cypriani litteras, Cypriani sententiam, Cypriani concilium: cur auctoritatem Cypriani pro vestro schismate assumitis, et eius exemplum pro Ecclesiae pace respuitis?* È questa la seconda differenza, il loro separarsi dalla comunione della Chiesa.

5. L'errore, che gli eretici ascrivevano alla Chiesa, era per essi motivo di ergere un altare contro il mondo cattolico, che li dividesse dalla sua comunione, per non dovere, comunicando cogli *erranti*, ugualmente perire con essi. La verità del principio è certissima, perchè fondata nella scrittura, che c'impone di fuggire il commercio cogli eretici: non potea dunque Agostino contenderla. La sola conseguenza perciò, che dalla sua applicazione al fatto egli ne trae, era atta a convincerli, che a torto gloriavansi all'ombra di Cipriano, poichè sarebbe ancor esso perito: così in fatti egli argomenta. *Respondete, quare vos separastis? propterea certe ne malorum communione periretis. Quomodo ergo non perierunt Cyprianus et tot collegae ipsius? Qui cum crederent haereticos et schismaticos baptismum non habere, sine baptismo tamen receptis....communicare, quam separari ab unitate maluerunt.* Quanto bene, diranno forse gli avversarii, quanto

bene avrebbe proceduto l'argomento, se, per chiudere la bocca ai Donatisti, avesse Agostino loro opposta la prontezza del loro maestro in sottoporre le proprie opinioni all'assoluta autorità della Chiesa! Non faceasi questa chiaramente conoscere nella consuetudine di tutto il cattolico orbe, cui contraddiceva Cipriano? Nè si richiede dimostrazione, dove sia la dottrina della Chiesa, *cum scire sufficiat, eam contra ista sentire*, per testimonianza dello stesso Agostino. Ma qual più facile scampo, così facendo, avrebbe egli potuto aprire agli eretici? Proseguito avrebbero senza studio veruno: Ma il nostro Vescovo stette fermissimo *contra morem totius orbis*; nè dai cattolici si esige dimostrazione per obbedire alla Chiesa: dunque, quanto alla pretesa sommessione dovuta, pari sarebbe al nostro il delitto di Cipriano. Che avrebbe risposto Agostino? Non è sì straniero al suo assunto, come lo vorrebbero gli avversarii, perchè trattar non debba altrimenti la controversia.

6. Appresso i Donatisti in niun conto si teneano i decreti de' Papi e le definizioni della Chiesa, giacchè altra vera Chiesa essi non ammettevano, fuori della loro nell'Africa. Ora si supponga, che avesse Agostino loro obbiettate le autentiche decisioni del plenario Concilio, le quali bastar devono per li fedeli, prescindendo dalle solide ragioni, che servivano loro di appoggio: certo è, che, se gli eretici risposto avessero di non riconoscere per vera quella tal Chiesa, mandata avrebbero a terra tutta

la macchina, che contro di essi si avesse presunto di erigere. Ed in vero, che la Chiesa cattolica non fosse per loro di autorità veruna, evidentemente il confermano i caratteri ch'essi stabilivano, come assolutamente ed essenzialmente necessarii a costituire il corpo della vera Chiesa: la santità cioè, e la perfezion della vita. Queste proprietà infatti, sebbene appartengano alla sola vera Chiesa, pure non ne formano l'essenza, cosicchè debbano necessariamente trovarsi in tutte le di lei membra: quindi non essendo, come non lo potea essere, la cattolica congregazione di tai pregi in tutti i suoi membri fornita, nemmeno per vera Chiesa la risguardavano. Ciò supposto, si vede subito, che sarebbe andato fuori di strada il santo dottore, se, per combatterli, ricorso fosse ai decreti della Chiesa medesima. Non possiamo crederlo logico sì inesperto. Ecco a che ridurrebbesi l'argomento dei Donatisti: non è la vera Chiesa quella, da cui approvasi l'eresia: ma quella, che ci oppone Agostino, approvò l'eresia: dunque non è la vera, nè dobbiam noi per conseguenza essere riputati scismatici. Che se egli argomentasse, come pretendono gli avversarii; ecco quale esser dovrebbe la sua risposta: L'eresia non può venir approvata dalla vera Chiesa: ma la validità del battesimo degli eretici approvata venne dalla vera Chiesa: non è dunque eresia, ma fede cattolica. Provare egli dovrebbe poi la minor proposizione negata dai Donatisti: lo che non avrebbe potuto fare, se non mediante quegli argomenti, che

dimostrano essersi la cattolicità della Chiesa verificata nella unione dei Vescovi, i quali condannarono il ribattesimo, e quindi questa essere la vera Chiesa. Ma se fossero i Donatisti ricorsi di nuovo al loro primo argomento tratto dal fatto di un' eretica definizione; che altro avrebbe potuto fare Agostino, se non ristrignersi alla sola dottrina, dimostrandola, non solo non eretica, ma anzi l'unica vera, perchè la sola fondata nelle divine Scritture, e nella tradizione? Poteva dunque con questo solo mezzo giustificar Cipriano. Imperciocchè chi resiste alla verità resa evidente e luminosa, non può gloriarsi sull' esempio di chi le resiste, mentre è ancora avvolta fra tenebre. Voi dunque, poteva dir loro, chiedete argomenti, ed io ve li porgo, dimostrazioni, ed eccovi le più incontrastabili e vittoriose, come quelle, che sono frutto delle più serie applicazioni di tutto il mondo cattolico, e che vennero ventilate colle dispute le più dotte e le più sottili da tutte le Chiese. Per tanto essendosi ora *sine dubitatione, omni dubitatione subluta,* posta nel più chiaro lume la verità, che altro vi resta per riconoscere da ogni canto finita la controversia? Se stata fosse in questa guisa discussa ai tempi di Cipriano, con quanta prontezza non sarebbesi egli affrettato a riformare la sua opinione? Egli, che mostrossi sempre mai sì pieghevole alle voci della verità, che non solo a tutto l'universo, ma eziandio *uni verum dicenti et demonstranti consentiret*?

7. Ma, ripigliano gli avversarii, dovesse o non

dovesse Agostino prescindere da qualunque autorità, il vero è, che non vi prescinde; poichè protesta, che le ragioni di san Cipriano erano talmente forti, che neppur egli medesimo avrebbe ardito di difendere la contraria sentenza, se non fosse stata così solennemente autenticata da un plenario concilio. *Nec nos*, dic'egli, *tale aliquid auderemus asserere, nisi universae Ecclesiae concordissima auctoritate firmati, cui et ipse Cyprianus cederet, si iam illo tempore quaestionis huius veritas eliquata et declarata per plenarium concilium solidaretur.* Vogliam forse credere, che neppur egli stesso avrebbe ceduto all'autorità della Chiesa? No certamente. Dunque confessa, che ai tempi del santo martire non vi era questa concordissima autorità, la quale vi era poi al tempo dei Donatisti; e per ciò solo lo scusa. Dunque neppur egli, non altrimenti che Cipriano, ceduto avrebbe ai decreti di Stefano. Ecco il discorso dei nostri illuminati interpreti, stranissimo per altro ed insussistente in ogni sua parte; giacchè tutto ciò che può inferirsi da quel testo si riduce a questi tre punti: 1.° che santo Agostino distingue due differenti autorità, della Chiesa cioè, e di quel Concilio: 2.° che egli aderisce alla prima, indipendentemente dalla seconda; 3.° che non così Cipriano. Resta dunque da quel testo stesso validamente confermato quanto si è detto finora.

8. Di fatto, nell'indicare Agostino ciò che muovevalo a rigettar la dottrina del santo Vescovo Cipriano, non adduce che la sola autorità della Chiesa

universale: nè dice che vi avrebbe aderito ancor Cipriano, se certificato si fosse tal essere la fede di essa Chiesa; ma soltanto, se allora celebrato si fosse un plenario concilio, nel quale, esaminatasi in contradditorio la questione, dichiarato vi si fosse con evidenza quanto credevasi prima per sola autorità. Mette dunque a confronto due autorità, della Chiesa cioè, e della dimostrazione. Da questa poi prescinde quanto a se, additandola soltanto qual mezzo atto a far deporre a Cipriano la propria sentenza, come appare dalla maniera in cui egli si esprime: *cui cederet*, *si* (ecco la condizione) *si iam illo tempore* etc. Dunque, io conchiudo, suppone il santo dottore ch' egli abbia in realtà contraddetto scientemente all' autorità della Chiesa; perchè altrimenti avrebbe detto, *cui et ipse cederet Cyprianus, si ei innotuisset*, e rimarrebbe così intieramente giustificato. Vi è dubbio? Se il santo martire ceduto avrebbe all' autorità della Chiesa, qualora però agitata si fosse la controversia in un plenario Concilio; non è forse legittima la conseguenza, che dunque la sola autorità della Chiesa non fu sufficiente per rimuoverlo dalla sua opinione? Ma e si farà tale ingiuria all' ortodossia di Cipriano? Rispondano a tale difficoltà quei che pretendono, che abbia san Cipriano creduto di trattare un punto di fede. Non potea dunque opporre santo Agostino, come di fatto non oppose, ai Donatisti l' autorità assoluta della Chiesa. Ma, insistono tuttavia gli avversarii, almeno è certo, che neppur egli ceduto avrebbe ai

soli decreti di Stefano, se non vi fosse stata la concordissima autorità della Chiesa Cattolica: *Nec nos . . . . nisi universae Ecclesiae, etc.* Falso ancor questo, e ciò eziandio nella non ammissibile ipotesi, che il Pontefice avesse dogmaticamente deciso. Altra cosa è il dire: « Non avrei ceduto al giudizio « di Stefano, se non vi avesse acconsentito la Chie- « sa universale »; ed altra il dire semplicemente: « Non crederei vera la dottrina di non ribattezza- « re, se non venissi in essa confermato dall'auto- « rità della Chiesa ». Nel primo caso soltanto escluderebbesi il Papa, ponendolo al confronto colla Chiesa, ma non nel secondo; poichè nel sistema dell'infallibilità pontificia, una essendo la fede della Chiesa e del Papa, anzi null'altro facendo il Papa, che infallibilmente proporci la dottrina della Chiesa; il motivo, per cui crediamo essere rivelato un dogma, è l'autorità della Chiesa; il motivo poi per cui fermamente crediamo esser questa della Chiesa la fede, è l'autorità del Papa, che ce la propone. Santo Agostino adunque, che parla solo del dogma, non del modo con cui egli conosce essere esso dogma della Chiesa, in nulla si oppone alla nostra dottrina; e disse vero, che non lo crederebbe senza l'autorità della Chiesa, come non lo crederebbe cattolico veruno. Da tutto ciò che si è detto sopra questo soggetto apparisce, quanto sia ragionevole la congettura di quelli, che affermano avere san Cipriano finalmente ubbidito all'autorità del Pontefice. Certo è per altro, che sembra neces-

sario ridursi in ultima analisi a riconoscere in ogni modo, collo stesso santo Agostino, nel santo martire qualche peccato, da esso poi abbondevolmente purgato *falce martyrii*. Ecco chiuso adunque ai Donatisti ogni scampo, ecco san Cipriano, non loro esemplare, ma loro accusatore e giudice. Se la si discorra altrimenti; ecco gli eretici trionfanti combattere sotto il vessillo del santo Vescovo; ecco Agostino sconfitto gettar lungi la spada impugnata per conquiderli. Ecco poi in ultima conclusione l'inopportunità e l'inutilità di questo obbietto, che con tanta aria d'importanza ci propongono i nostri moderni novatori.

CAPO XV.

La rinnovazione, che si fa talvolta nei Concilii, delle cause definite dai romani Pontefici, non è perchè i padri sospettino d' una erronea definizione.

1. Mentre i nemici della pontificia infallibilità fanno pompa di erudizione, nel tesserci una lunga serie di monumenti, e nello svolgere le storie tutte di quei concilii, nei quali si trattarono di nuovo le controversie già dai romani Pontefici definite; io lasciando loro il vanto di eruditi, mi limiterò a generalmente dimostrare essere inconcludenti le conseguenze che ne deducono. Per tanto stabiliscano pure con Tertulliano, che la regola di fede deve essere *immobilis, et irreformabilis, et irretracta-*

bilis, ed io loro accorderò tale principio; ma se aggiungono poi, che *riesaminandosi nei Concilii gli oracoli pontificii, non sono essi dotati di questi caratteri*; soffrano in pace, che loro neghi tale aggiunta, e quindi tutti i corollarii da essa dipendenti. E perchè? Perchè appunto il nuovo esame che se ne fa nei concilii, non è quello che ivi intende Tertulliano, e quindi quello non è neppure, che necessariamente ci comprovi l'universal persuasione dei padri circa la fallibilità del Pontefice, com'essi pretendono.

2. Sono essi i moderni novatori tanto divoti di questo ecclesiastico scrittore, che quasi ne idolatrano l'autorità: nè risparmiarono fatiche e sudori nello svolgere le di lui opere, e soprattutto quella intitolata *delle prescrizioni*, onde arricchire la Chiesa e le cattedre di quel prezioso corpo di dottrina, che rimasto sarebbe sepolto e sconosciuto, se a suono di strepitoso tamburo non fosse stato da uno de' loro corifei solennemente pubblicato; eppure non arrivarono ad intendere, che dicendo egli *immobile, irreformabile, irretrattabile la regola di fede*, non altro significa, se non che dev'essa essere ferma, non soggetta a mutazioni, e irrevocabile; non già, che l'oggetto da essa proposto non possa venire di nuovo esaminato, o per dimostrare che in esso si verifica la regola, o affine di convincere coloro eziandio, i quali ricusassero di ammetterlo. La regola, ch'egli stabilisce contro gli eretici: *Id verum quodcumque primum, id adulteratum quodcumque*

posterius, è, non v' ha dubbio, fermissima, avvegnachè « Cristo (per parlare collo stesso Tamburi-« ni) abbia seminato prima il buon seme, cioè la « parola di Dio, e di poi sia venuto l'uomo inimi-« co a seminar la zizzania » (1): è anche *irreformabile* e *irrevocabile*, perchè sarà sempre vero, che la verità sussiste avanti l'errore, non altro esso essendo, che una corruzione della verità medesima. Quando adunque ci sia riuscito di provare agli eretici la novità della loro dottrina, non si dovrà progredire più oltre? E ciò quand'anche non per questo si acquietassero, ma seguitassero più che mai a imperversare ostinati? Neppure non è lecito ricorrere ad altri mezzi per *confonderli*: la regola è *irretrattabile*. Non vi son armi adunque, onde trionfalmente combattere i Sociniani, che ridendosi dei monumenti dell'antichità la più veneranda, si gloriano anzi di essere stati essi i primi a spargere le proprie dottrine e sulla Trinità e sulla Redenzione? Non così sproposita Tertulliano. È bensì *irretrattabile* la regola, cioè non potrassi giammai convincere di falsità, e perciò rivocarla. Non ne segue però che non debbasi in verun incontro assoggettare la verità ad altro esame, qualora diasi il caso, o di aver a mostrare agli eretici con quanta maturità e prudenza contro loro procedasi, o di dover istruire e riconfermar nella fede i trepidanti: *Adversus haereses universas iam hinc praedicatum est*,

(1) *Anal.* §. 96.

id esse verum quodcumque primum, id esse adulteratum quodcumque posterius; sed salva ista praescriptione, ubique tamen propter instructionem et munitionem quorumdam, dandus est etiam retractantibus locus, vel ne videatur unaquaeque perversitas non examinata, sed praeiudicata damnari (1). Conviene dunque non avere intelletto, per non conoscere, che ivi Tertulliano per *ritrattazione*, intende *rivocazione, annullazione*, e non nuovo esame, o riproduzione di causa, che niente pregiudica alla fermezza ed irrevocabilità della regola; conviene che lo scopo di tanti studii, sia quello di sfigurare, non d'insinuare i di lui sentimenti, onde interpretarli in tal guisa; conviene finalmente non aver mai letto questo periodo, per non vedervi esposto il fine, per cui si riproducono nei concilii le controversie, senza quindi derogare in punto alcuno all'infallibilità dei romani Pontefici, che le avessero definite.

3. Non è la Chiesa quel tirannico governo, in cui, reso schiavo l'umano intelletto, solo regni la cecità, l'ignoranza. Non è la fede di Cristo quel peso insopportabile, che tutte opprima e annienti le intellettuali potenze, come fingono gl'increduli; ma pien di consiglio è il primo, soave e leggiero il secondo. Cerca ella sempre, qual madre pietosa, e qual saggia nostra moderatrice, la Chiesa, di così attemperare la propria autorità alla debolezza ed ai bisogni de' figli suoi, che mirabilmente insieme

(1) Tertull. *Cont. Praxeam.*

congiugne l'uffizio di assoluta sovrana, con quello di guida, di consigliera, di maestra; onde conoscano i fedeli, quanto *ragionevole* sia l'*ossequio*, il quale da essi richiede alle adorabili verità, che loro propone, e sieno costretti i ribelli a confessare, o almeno a conoscere la follia della loro disubbidienza. Ciò ella pratica nel concilio, dove loro accorda, per una materna condiscendenza, di venir seco lei ad un esatto confronto giuridico dei comuni fondamenti e principii, acciò più risulti la loro opposizione all'eretiche dottrine, e chiudasi quindi ogni adito all'eresia, di vantarsi edificata sulla base delle scritture, o della tradizione. Non potrebbe poi confondere con questo mezzo gli erranti, se non trattasse in pro e in contro la controversia, con una nuova discussione dei principii, con un nuovo esame delle conseguenze, e col ribattere i cavilli, se non ponesse in somma nella maggior sua evidenza la verità: ed ecco la Chiesa esecutrice del consiglio di Tertulliano, che *propter instructionem, et munitionem quorumdam, dandus sit etiam retractantibus locus, vel ne videatur unaquaeque perversitas non examinata, sed praeiudicata damnari.*

4. Nè può quindi conchiudersi, che prima fosse rimasta indecisa la questione. Quante volte non usò questa condotta la Chiesa sopra punti, che nemmeno nel sistema degli avversarii possono dirsi indecisi? Non insegna egli il Tamburini, che l'infallibile autorità non risiede che nell'unità, la quale si manifesta o nel concilio, o nella voce della

Chiesa diffusa, e sparsa sulla faccia della terra: e che la prima maniera, quantunque più spedita, più chiara, più decisa, e quindi più atta sia a finire le controversie; pur la seconda è del pari sicura, benchè più lenta, e soggetta a maggiori difficoltà (1)? Se adunque si può indicare qualche concilio, in cui si sieno riprodotte le cause già predefinite dal consenso della Chiesa diffusa; ci si dovrà per ragion di sistema (*a*) concedere, che non sempre i concilii si adunino per definire con assoluta autorità l'ortodossa credenza, ma anche soltanto per istruire, convincere, e debellare gli eretici. Ricorderò dunque agli avversarii il Concilio Niceno I, avanti la cui convocazione, era tanto ferma e universale la fede sopra la consustanzialità del Verbo, già predefinita dai concilii particolari, che tutti i padri al primo suono dell'empio arianesimo sdegnosi torceansi, e raccapricciati ricusavano di udirne come blasfemo anche il nome soltanto. Richiamerò alla loro memoria il Concilio Calcedonese, prima del

(1) *Anal.* §. 63.

(*a*) Se pure hanno i novatori alcun fisso sistema, tranne quello d'introdurre nella Chiesa un vero pirronismo. La voce della Chiesa diffusa soffre grandi difficoltà, è più chiara quella del concilio: ma poi questo non si riconosce ecumenico, se non dall'accettazion posteriore; è dunque la voce della Chiesa diffusa, che per tale proclamalo. Ma questa voce è soggetta a grandi difficoltà. Sarà dunque difficile di riconoscere l'ecumenicità del concilio, ugualmente che a distinguere la fede della Chiesa: ed eccoci sempre nell'incertezza, finchè si sparga un dubbio universale su tutti gli articoli della sua dottrina. Ma di questo si tratterà in altro luogo.

quale, se anco volessimo prescindere dal giudizio di san Leone, era per via di autorità terminata la causa degli Eutichiani dall'universale consenso, come ce ne assicurano i monumenti di tutti i Vescovi occidentali, e segnatamente dei francesi, che concordi scrissero al santo Pontefice di avere abbracciata la sua lettera a Flaviano, qual simbolo della fede; e come dubitar non permettono gli atti del concilio medesimo, dove si leggono le unanimi acclamazioni anco degli orientali alla epistola del Pontefice, pria che se ne imprendesse l'esame; e come finalmente protesta lo stesso san Leone, dicendo, che, per estirpare l'eutichiana eresia, necessario non era quel concilio. Non è d'uopo diffondersi maggiormente nel rammemorare e la lettera di san Cirillo approvata dall'Efesino, ed esaminata di nuovo in questo concilio; e il dogma della processione dello Spirito Santo, riprodotto nel Fiorentino, benchè già definito dai concilii di Lione, e di Laterano; e tanti altri simili fatti, dai quali apparisce, che i concilii sovente ritrattano, cioè riproducono le cause, non per assoggettarle ad un esame d'inquisizione, cui vada congiunto il dubbio, ma ad un esame di semplice *adesione*, onde più luminosa risplenda la verità, e quindi in tutti i modi *obstruatur os loquentium iniqua*, di quelli pure, che le già emanate definizioni impugnassero. Rassomigliasi così la Chiesa a quel precettore saggio ed esperto, il quale, conoscendo non proporzionato alla tarda intelligenza del discepolo lo sterile metodo della sintesi,

quello adopera dell'analisi; non perchè nel primo, esperimentato inefficace, tutta la forza non comprendasi della più rigorosa dimostrazione, ma perchè col secondo, dividendo ciò ch'è composto nelle sue parti, e tutto riducendo a'suoi primigenii principii, più facilmente s'insinuano nell'intelletto del discepolo le insegnate dottrine. Alle sopra esposte ragioni aggiungo pure l'autorità del Concilio V, i cui padri a questo riducono l'utilità dei conciliari consessi, *ut in omnibus disceptationibus cum proponuntur quae ex utraque parte discutienda sunt, veritatis lumen tenebras expellat mendacii* (1) e quella pure di san Leone, che similmente attesta non ad altro esser essi necessarii, che a far sì *ut veritas clarius enitescat, et fortius retineatur* (2). Lo stesso Tamburini, come abbiamo veduto, non fa servire i concilii, che a far conoscere per una via più piana, chiara, e spedita, l'unità in cui risiede l'infallibile autorità; e gli stessi novatori generalmente non ardiscono di sostenere l'assoluta necessità dei concilii medesimi (3). Ed in vero se non sono necessarii, come dice il Le-Gros, *ad firmanda dogmata, quae ab universa Ecclesia tamquam de fide recipi iam constat,* ma solo alcune volte *ad unanimem consensum circa quaedam dogmata . . . . manifestandum*; ne segue che, siccome la manifestazione presuppone l'esistenza di questo universa-

(1) *Coll.* 8.
(2) *Epist. ad Theodor.*
(3) Opstraet, *Quaes.* 3. *de Conc.* Le-Gros, *De Eccl. concl.* 10.

le consenso; così entrano sovente i padri in concilio, già forniti della ferma credenza di quel dogma, che vogliono dichiarare. Dunque non lo riesaminano, perchè ne dubitino, ma solo per convincere chi lo nega, e per solennemente manifestare la solidità della loro fede.

5. Ma se quella nuova trattazione ed esame, che si fa della dottrina eziandio della Chiesa, non pregiudica all'autorità della Chiesa medesima, che o tacitamente o espressamente l'ha dichiarata sua; perchè dovrà pregiudicare a quella del Papa? Se lo stesso ne è il fine, se identiche ne sono le circostanze, non sarà la medesima la natura dell'esame? Il Pontefice condanna l'innovazione della dottrina: i novatori ricalcitrano, imperversano, precipitano nello scisma: ogni autorità è da loro esecrata: scrittura, padri, e per fino non di rado la stessa filosofia, tutto in somma pongono in movimento contro la pontificia definizione: non ha il Papa altre armi per debellarli, non l'ozio per inseguirli nelle tortuose loro vie, fa squillare l'apostolica tromba, tutta si aduna la Chiesa, e benchè possa chiedere agli eretici, come santo Agostino al Vescovo di Eclana: *Quid adhuc quaeritis examen, quod jam factum est apud Sedem apostolicam?*; pure, perseverando essi nella propria ostinazione, a se li chiama da principio quai figli per mansuefarli, in progresso li accoglie quai discepoli per istruirli, in fine da se gli scaccia quai ribelli perchè si ravvedano, e perchè ravveduti ritornino al proprio seno. E potrà inferirsi da tutto

questo che la Chiesa praticamente così facendo, dichiara di riconoscere il Papa soggetto all' errore? Qual conseguenza più illegittima e strana?

6. Sì che tale lo riconosce, ripetono gli avversarii, e ben lo danno a vedere i padri coll' apporre alle lettere pontificie le próprie sottoscrizioni. Soscrivono, è vero, i padri le lettere pontificie, non però in quanto emanate sieno dall' apostolica Sede, ma soltanto perchè conformi si trovano alla tradizione, ai concilii, alla scrittura. E può da questo dedursi, ch' essi sospettino poter quelle lettere non conformarvisi? Il motivo, per cui si congregavano quei concilii, era la più chiara manifestazione della verità: *Ut veritas clarius enitescat*; il motivo adunque, per cui doveano mostrarsi attaccati alle pontificie definizioni, altro essere non dovea, che la loro verità da essi riconosciuta. Se infatti i concilii dichiarato avessero di accettare le decisioni dei Papi per ciò soltanto, che dall' augusta Sede procedevano del successore di Pietro; non avrebbero fatto di tale accettazione caso veruno gli eretici, i quali non potevano ignorare che quelle decisioni procedevano dalla santa Sede, e non ostante proseguivano a vomitare con non minor libertà i loro errori, ed avrebbero attribuita l' infame nota di adulatori a tutti que' padri, e per fino ai Vescovi, che sottomessi vi si fossero ciecamente. Quindi è, che il gran Pontefice san Leone, scrivendo a Teodoreto, protesta essere questo l' oggetto, che lo mosse a convocare il concilio Calcedonese. Ammirino invece i novatori la

perfetta corrispondenza tra il capo e le membra di questo mistico corpo di Cristo, che, costantemente animato da un medesimo spirito, conservò sempre, e sempre conserverà inalterabile l'armonia delle varie sue parti. Parla il capo, stabilisce il punto dell'universale credenza, propone le sublimi verità della cattolica fede, fa noto l'errore, condanna dal Vaticano gli erranti; questi resistono, lui anzi accusano di eresia, vibrano contro il suo tribunale i più fieri colpi del loro furore: levasi il ceto dei sacri pastori, i quali la verità del giudizio, e l'equità della condanna nella più splendida forma dichiarano: al loro capo indivisibilmente congiunti protestano, che non l'ignoranza gl' inganna, non il partito li trae, non l'adulazione gli stimola, non l'interesse gli accieca, ma la sola verità li costrigne ad ammettere e venerare gli oracoli, che per bocca del Pontefice ha pronunziati san Pietro. E sarà questo un negare la di lui infallibilità? Ma . . . . non li muove l'autorità. E l' autorità, rispondo, li muove, e la verità insieme, potendo ciascun fedele affermare, che abbraccia le definizioni della medesima Chiesa, perchè sono vere, conformi cioè ai concilii, alla scrittura ed ai padri. La differenza passa fra il crederle ed il riconoscerle: crede il fedele vere quelle della Chiesa, tali riconosce il concilio quelle del Papa; ma sì quello, che questo vien sempre mosso dalla verità. Ora il concilio, pegli esposti fini convocato a trattare di nuovo la causa non può non indicare questo motivo della sua adesione alle decisioni

pontificie; poichè altrimenti renderebbe con un solo atto sospetta agli eretici l'antecedente serie di tanti esami, dispute e discussioni. La sottoscrizione è il risultato di tutto questo. Se si appoggiasse alla sola autorità, pensando i novatori, che ad essa non debba cedere se non l'ignoranza e l'adulazione; si darebbero a credere facilmente, che i padri fossero stati da queste guidati anche nelle anteriori ricerche: sicchè con quello stesso animo essi soscrivono, col quale istituirono l'esame. Ma questo esame non reca verun pregiudizio all'infallibilità pontificia; dunque neppure la formola delle sottoscrizioni. Converrebbe adunque che gli avversarii ci provassero ad evidenza, che potrebbe il concilio non ritrovare nelle lettere dei Pontefici la perfetta uniformità colle regole della fede: lo che non potranno fare giammai, non potendo dal fatto di avervela ritrovata inferirsi per modo alcuno che avrebbero potuto non ritrovarvela.

7. Non sono dunque i Vescovi nel concilio giudici della fede? Sì, che lo sono. Ma... dov'è la libertà di suffragio, se non possono non accettare i giudizii papali? A questa ridicola difficoltà rispondono alcuni, che il Papa convocando, o permettendo che si convochino i concilii sopra articoli già da esso definiti, sospende in certa guisa la propria definizione, considerandosi essa perciò, come se emanata non fosse, acciò giudichino i padri: come avvenne nella causa di Nestorio. Non hanno certamente gli avversarii con che solidamente soddisfare a

tale risposta; ma io gli stringo così, usando delle loro medesime armi. È infallibile il concilio? Rispondono concordi che sì, quando rappresenta la Chiesa universale. Dunque non può sottoscrivere all'errore; dunque in ciò non è libero, ed è tuttavolta vero giudice; l'uffizio adunque di giudice infallibile, non che esigere, esclude anzi questa libertà. Benchè dunque non possa non riconoscere nelle definizioni dell'apostolica Sede la verità, nulladimeno pronunzia un vero giudizio nell'abbracciarle, appunto perchè riconosce in esse la verità, e la propone a' fedeli con autorità di farla abbracciare: ed ecco il dogma infallibilmente proposto dal Papa, ed infallibilmente dal concilio riconosciuto: ecco il concilio vero giudice, cui competesi il poter asserire a tutta ragione: *Visum est Spiritui sancto, et nobis.* Era infallibile il giudizio di Pietro nel Concilio di Gerosolima, e dovea infallibilmente la sua verità da tutto riconoscersi il collegio apostolico; erano infallibili i sopraccennati giudizii della Chiesa, i quali nuovamente riprodotti vennero nei concilii. Come? non si giudica un giudizio, se non da un' autorità superiore. Sì: ma se non si giudica lo stesso giudizio, si può ben giudicare il suo oggetto, prescindendo dal giudizio medesimo; nè ripugna, che una cosa stessa si assoggetti a più giudizii, senza che siavi tra questi ordine di dipendenza: ed è bene di farlo, quando uno dà all'altro, se non forza, maggior lume almeno. Se dunque, anche supponendo cogli avversarii, che il concilio sia infallibile senza

il Papa, l'essere il concilio vero giudice non pregiudica all'infallibilità del Pontefice; molto più ciò avrà luogo rapporto ai singoli Vescovi componenti il concilio medesimo, ai quali, benchè giudici, non compete un tal privilegio. Chi li obbliga, chi li costrigne a sottoscrivere le lettere pontificie? Nessuna forza esteriore per certo. Dunque sono liberi, e ben lo dimostra la resistenza dei refrattarii. Dicesi, che li costrignerebbe il sapere, che, non soscrivendo, annoverati verrebbero tra gli eretici? Ma ciò non toglie assolutamente l'indifferenza di giudizio sopra ogni punto di dottrina, che prendono ad esaminare. Pretendono forse i novatori, che aver debbano una tal libertà, per cui possano e non sottoscrivere e venir insieme considerati nè più, nè meno cattolici? Ciò loro si nega: nè questa libertà è una chimera, stando ad essi l'eleggere di farsi risguardare o come cattolici, o come eretici, ma non di comporre l'uno con l'altro. Ecco dunque l' esame, le sottoscrizioni, il giudizio che fanno i concilii: ecco l'*insuperabile* argomento che ne traggono gli avversarii.

CAPO XVI.

Si esaminano i detti del Concilio V, e il fatto di Onorio, dimostrando inconcludenti sì quelli, che questo, contro l'infallibilità del Papa.

1. Richiede il buon ordine, che all'antecedente succeda questo capitolo, perchè con uguale sicurtà ci si obbiettano come decisivi i detti di alcuni concilii, e specialmente del Concilio V, nella causa dei tre capitoli, e la scomunica fulminata dal sesto contro di Papa Onorio. E quanto al primo, ecco le parole dalle quali pretendesi trarre argomento invincibile contro l'infallibilità pontificia. *Nec enim*, così parlano que' padri, *nec enim potest in communibus de fide disceptationibus aliter veritas manifestari, cum unusquisque proximi adiutorio indigeat* (1). Or da queste parole crede il Le-Gros di poter argomentare così. *Haec autem ideo dicebant patres, quod Vigilius summus Pontifex, qui tunc Constantinopoli erat, recusasset in synodum venire, pollicitus se suam sententiam seorsim esse scripturum; ergo sentiebat Concilium V fidei quaestiones a solo Pontifice nec debere, nec certo posse definiri. Revera hos patres audet erroris in facto accusare pater Petitdidier*, ch' egli perciò cerca di screditare colla solita arte maligna di dipignere i

(1) *Collat.* 8.

difensori delle pontificie prerogative, come prezzolati da Roma.

2. Se per altro il nostro teologo non fossesi contentato di leggere in qualche autore suo partigiano questo testo e la sua interpretazione, o smembrato non lo avesse dal contesto senza rintracciarne il senso genuino, mediante l'esame della storia di quel Concilio; giudicando rettamente, inferito ne avrebbe, che non solo ivi non si nega l'infallibilità del Pontefice, ma che invece ne resta essa autenticata. Ecco in fatti le circostanze, nelle quali que' padri parlarono così (1). Ritrovandosi Vigilio Papa in Costantinopoli per la celebrazione del sinodo, non volle ad esso intervenire, onde non esser costretto o a soffrire, che Eutichio, Vescovo Costantinopolitano, precedesse ai Vescovi Alessandrino ed Antiocheno, contro l'espressa volontà di Leone, che aveva annullato il canone 28. del Calcedonese, in cui si dava una tal preminenza al Vescovo della nuova Roma, o a disgustare, nol soffrendo, l'imperatore, lo che avrebbe tutto disordinato il Concilio. Viene egli invitato, pregato, ed eccitato coll'esempio degli Apostoli stessi, e dei quattro primi concilii, ad intervenirvi; ed egli ricusa. S'interpone l'imperatore, e Vigilio persiste nel suo rifiuto: nè dice già che il Concilio giudichi da se solo, e che darà egli il suo assenso alle di lui determinazioni (il che potrebbe favorire gli avversarii);

(1) Baile, *Summa Concil.*

ma bensì che saprà da se esaminare la causa, e porvi il termine definitivo. Ecco adunque sulle prime un chiarissimo monumento d'infallibilità e supremazia per parte del Papa, riconosciuto dal medesimo abate Tosini (1). Certamente che, se un altro Vescovo qualunque ricusasse in cotal guisa di entrare in concilio, non vi verrebbe tanto replicatamente invitato, nè con tanta istanza supplicato, e scongiurato; ma piuttosto verrebbe fulminato colle censure, che ai nemici si devono di quella universale tranquillità, che forma l'oggetto primario dei concilii.

3. O il Concilio pertanto credevasi superiore, o inferiore a Vigilio. Se superiore, nè avesse però giudicata necessaria la sua presenza; a che trattarlo, resistente ed ostinato, con tanto onore e riverenza, pria di assumere un'aria di autorità? a che tanto affaticarsi per indurlo a recarsi al Concilio, quasi che nulla potesse senza di lui legittimamente conchiudersi? a che addurre, onde autorizzare le proprie definizioni, il di lui antecedente consenso, *tam sine scripto, quam in scriptis* (2)? Questa deferenza al Pontefice non può certamente conciliarsi colla persuasione della superiorità del concilio, se dir non vogliamo, che esso in caso sì urgente, ed a suo credere pericoloso cotanto, trattandosi di assicurare la fede del Calcedonese depravata nei tre ca-

(1) *Let. del Gians. l.* 3, *p.* 122.
(2) *Coll.* 8.

pitoli, che si andavano per ogni dove spargendo, abbia lasciato di usare della sua autorità; il che non si può asserire senza far torto al Concilio medesimo. Che se risguardavasi come inferiore; di qual forza poteva usare contro di lui, che pretendeva di dar solo l'autorevole sentenza, senza intervenire al Concilio, affin di trattare in comune la causa? Quindi è, che facendola Vigilio da infallibile e indipendente, gli risposero i padri: *Licet Spiritus Sancti gratia et circa singulos Apostolos abundaret, ut non indigerent alieno consilio ad ea, quae agenda erant; non tamen aliter voluerunt de eo, quod movebatur . . . definire, priusquam communiter congregati etc*: quasi dicessero, che la sua infallibilità non lo dispensava dall'intervenirvi, come non se ne credeva dispensato alcun Apostolo, sebbene infallibile; essendo il mezzo da convincere gli eretici, il manifestar loro colla maggior evidenza la verità, svolgendo le scritture, pesando la tradizione, e ribattendo i loro sofismi: il che far non potrebbe egli solo, tuttochè non soggetto ad errore, senza il concilio, in cui scambievolmente si comunicano i proprii lumi: *Nec enim potest in communibus de fide disceptationibus aliter veritas manifestari*: non dice *definiri*, ma semplicemente *manifestari*. Parlano adunque nella supposizione dell'infallibilità; non argomentano *a fortiori*: ond'è, che lo stesso Tosini confessa, essere stata in credito grande oltre ogni credere appresso tutto il mondo

l'autorità pontificia ai tempi di Vigilio (1). Dal che vedano gli opponenti, come questo loro degno collega considera un argomento di venerazione eccessiva verso il Papa, ciò che essi ci porgono qual monumento d'indipendenza dal medesimo. Si accordino fra loro: che io non ne assumo l'impegno. La contraddizione è troppo evidente: essenziale carattere dell'impugnato sistema.

4. Se il detto del Concilio V non contraddice alla pontificale infallibilità, anzi piuttosto la conferma; non maggiore vantaggio trar possono gli avversarii dal fatto di Onorio, da cui si avvisano riportare perfetto trionfo. Nè, per loro toglierne il vanto, dirò col Bellarmino, e col Baronio essere stati falsati gli atti del VI Concilio da Teodoro Costantinopolitano, il quale cancellato vi abbia il proprio, ed inserito in sua vece il nome di Onorio; nè dirò, oltre che cogli stessi, con Tannero, Becano, Petavio, ed altri molti, che siasi il Concilio potuto ingannare nel fatto (*a*); nè finalmente dirò, che Onorio fu condannato qual eretico formale bensì, ma come dottore privato (*b*): dirò uni-

(1) *Loc. cit. p.* 121.

(*a*) A torto ricorrono al Bellarmino e al Baronio i novatori, per sostenere colla loro autorità le proprie massime della fallibilità della Chiesa nei fatti dottrinali. Imperciocchè pensano questi teologi ed istoriografi, che ciò sia avvenuto *ex falsa informatione*; non adunque in conseguenza di un esatto giuridico esame.

(*b*) Che le lettere di Onorio non fossero dogmatiche decisioni, si prova, 1.° perchè in esse nulla si definisce precisamente, e direttamente nè contro l' eresie, nè contro la fede, altro non facen-

camente, che venne egli scomunicato come eretico, non però formale, ma soltanto indiretto; per avere cioè coll'intimato silenzio fomentato l'empio monotelismo. Non mi potranno in questa interpretazione tacciare o d'insussistenti distinzioni ridicole, come accusasi dal Guadagnini il Bolgeni, o di seguace degli autori di partito; non appoggiandomi che all'autorità di quelli, i quali non possono essere sospetti di adulazione verso l'apostolica Sede. Tale è Natale Alessandro, il quale dopo aver esposte le ragioni di così giudicare: *concludamus itaque*, dice, *Honorium a sexta synodo damnatum non fuisse ut haereticum, sed ut haereseos et haereticorum fautorem, utque reum negligentiae in illis coercendis* (1): tale è il supposto Bossuet, il quale confutando i suddetti Bellarmino e Baronio ragiona così: *Quid autem iniqui est in decreto synodali? Nempe inquiunt* (i due porporati): *Honorius non erat monothelita. Quid tum postea? quasi haeretici tantum, ac non etiam haereticorum fautores defensoresque damnentur* (2): tale è l'Herminier, il quale

dosi, che imporre un silenzio alle parti, lo che è lo stesso che dichiarare di non voler decidere cosa alcuna; laddove nelle decisioni dogmatiche positive, si determina segnatamente il punto da credersi: 2.° perchè non sono dirette a tutta la Chiesa: 3.° perchè non le rivestì il Pontefice di tutta la sua autorità, non essendosi sottoscritto ad esse, ma all'Ettesi: 4.° finalmente, perchè solo quarant'anni dopo, al tempo cioè del Concilio, estratte si videro dall'archivio della Chiesa Costantinopolitana.

(1) *Saec.* 8. *diss.* 2, *prop.* 3.

(2) *Defensio etc. t.* 2, *p.* 3, *l.* 7, *c.* 26.

risponde agli avversarii colla seguente distinzione: *Concilii patres Honorium damnaverunt ut haereticum conniventia et patrocinio*, concedo; *dogmate et scientia*, negò (1): adducendo l'autorità de' padri e scrittori contemporanei, che gli attribuiscono questa colpa soltanto, e che più di ogni altro la mente poteano conoscere del concilio. Infatti Leone II, che lo confermò, se stato fosse Onorio scomunicato come formale eretico, non avrebbe addotto per causa della scomunica la seguente: *Quia flammam haeretici dogmatis non, ut decuit apostolicam auctoritatem, incipientem extinxit, sed negligendo confovit* (2). Dove è da notarsi quell'*apostolicam auctoritatem*, invece di *apostolicam sedem*. Non disse *sedem*, nel qual caso potrebbesi in qualche maniera intendere la dottrina, intorno a cui soltanto versa l'infallibilità; ma *auctoritatem*, perchè quasi dimentico della sua assoluta autorità di reprimere gli eretici, lasciossi da essi, e dall'imperiale violenza da cui erano protetti, intimorire nel modo più vile ed indegno, a segno di loro concedere il ricercato silenzio sopra l'una o le due operazioni in Cristo. E come poteva lo stesso Leone, nell'atto medesimo di confermare il concilio, scrivere all'imperatore Costantino Pogonato in faccia al concilio medesimo, che Onorio fu condannato, solo perchè *hanc apostolicam Ecclesiam non apostolicae tradi-*

(1) *De Incarn. App. de* Honorii sent.
(2) *Epist. ad Episcopos Hispan.*

tionis doctrina illustravit, sed profana praedicatione immaculatam maculari PERMISIT?

5. Ma a che servono, si dirà, tante testimonianze contro l'evidenza delle conciliari espressioni? Dimostrano bensì l'altrui, ma non la mente del concilio. Esso nella medesima forma gli eresiarchi condanna ed Onorio, e niente distingue; dunque se una è la pena, uno è il delitto. Niente distingue? Vediamolo. E prima si rifletta, che nel caso nostro, essendovi autori contemporanei, o immediatamente posteriori, cui non poteva esser ignota l'intenzione di quei padri, i quali senza loro opposizione testificano o suppongono non essere tale intenzione quella di dichiarare il Pontefice formale eretico; basta che la formola della condanna non escluda questa distinzione; e ciò tanto più se sembri essa richiederla. Così è: il medesimo imperatore, che nulla oppose alla lettera scrittagli da Leone nel suo editto posto dopo l'ottava azione, distingue Onorio dagli altri eretici: *Ad haec et Honorium, horum haereseos in omnibus fautorem, concursorem, atque confirmatorem.* Anzi lo stesso concilio fa la medesima distinzione; poichè, avendo già condannati gli autori, ed i difensori formali dell'eresia, scomunica a parte il Pontefice, non confondendolo cogli altri: *Anathematizari praecipimus et Honorium, eo quod invenimus, per scripta quae ab eo facta sunt ad Sergium, quia in omnibus eius mentem secutus est, et impia dogmata confirmavit* (1). Fautore adun-

(1) *Act.* 13.

que, cooperatore, confermatore del monotelismo chiamalo Costantino; il concilio lo anatematizza separatamente, adducendo per ragione della scomunica, perchè nella sua lettera a Sergio, *in omnibus eius mentem secutus est*; vale a dire, perchè condiscese alle sue ricerche, alle sue mire, alle sue intenzioni, benchè non ne sapesse lo scopo, essendogli stato celato il mistero dell'eresia sotto il velo di uno zelo ortodosso, e perchè *confermò*. l'empie dottrine coll'imposto silenzio. Non vuolsi ammettere questa spiegazione? Perchè dunque soggiugne il concilio: *et impia dogmata confirmavit?* Se l'essersi uniformato alla mente di Sergio significasse aver lui abbracciate le sue eresie; era superfluo l'aggiugnere, che confermò gli empii suoi dogmi. Chi abbraccia l'eresia, col fatto suo la conferma; laddove si può, per incauta condotta, indirettamente *confermarla*, senza error d'intelletto, e quindi sénz' abbracciarla. Con qual fondamento per tanto si pretende, che il concilio abbia inteso di condannare, come formale eretico, il Papa? Ma questa interpretazione era necessaria ai novatori per dimostrare lungi dal concilio il credere infallibile il Pontefice, ed autenticare ad un tempo con questo esempio l'erroneo sistema della fallibilità della Chiesa nei fatti dottrinali. È per altro provata ineseguibile l'impresa, senza neppur bisogno di ricorrere alla professione di fede, che in faccia alla Chiesa facevano gli eletti romani Pontefici, scomunicando in essa *auctores novi haeretici dogmatis, etc. una*

cum Honorio, qui pravis eorum assertionibus silentium impendit. Se gli avversarii pretendono che la voce *eretico* debba prendersi sempre in senso sì stretto, da non significare giammai se non chi è reo di eresia formale, ricorderemo loro Teogni ed Eusebio di Nicomedia nel Concilio Niceno, Teodoreto e Giovanni, ec. nel Calcedonese, riportati dal Bolgeni; e vedranno, che generalmente si appellano così anche i fomentatori, ed i non manifesti oppugnatori dell'eresia (*a*).

(*a*) Non può quì non sorprendermi la malignità del Guadagnini. Dimostra il chiarissimo Bolgeni, essere costume della Chiesa di chiamare eretici gli stessi fautori dell'eresia, e condannarli alla medesima pena cogli eretici formali (*Fatti domm. c. 4, prop. 6*): rendendo così ragione dell'essere stato condannato come eretico Onorio (*N. 55*), cioè " perchè coll' imporre che egli fece silenzio " sulla questione allora insorta, e col non volere che si predicas- " se nè una operazione, nè due, egli prestò gran fomento all' ere- " sia ", e provando tale e non altra essere stata la mente del concilio. Ora chi non vede restare in questa ipotesi salva l'infallibilità del Papa, nè pregiudicata quella della Chiesa nei fatti dommatici, potendosi sostenere cattoliche cattolicissime le lettere di Onorio, senza contraddire al concilio suddetto? Eppure, chi il crederebbe? Il Guadagnini, non intendendo la dottrina di questo autore, o trasformandola a suo grado per confutarla, dopo aver riportate le seguenti di lui parole: " È cosa chiara e certa, che " Onorio non insegnò, nè approvò l'errore de' monoteliti, e che " fa anzi in quella lettera una profession molto chiara del dogma " cattolico ", soggiugne: " si vorrà egli (il Bolgeni) dichiarare " eretico? Cessi dunque dal pretendere di mostrare eretico chi " non ammette per infallibile la Chiesa sul fatto, quando la ve- " nera come infallibile nella sua decision sul diritto ". Ecco adunque il raziocinio di lui. Il Bolgeni chiama eretico chi non condanna o difende come cattolici gli scritti dichiarati eretici dalla Chiesa; ma esso difende gli scritti di Onorio, condannati per eretici dal concilio VI: egli adunque dichiara eretico se medesimo.

CAPO XVII.

L' accettazion posteriore, che dai novatori richiedesi per riconoscere legittimo ed ecumenico un Concilio, ad altro non vale, se non a distruggere ogni sua autorità nella Chiesa.

1. Non si dà del sistema avversario confutazione più vittoriosa di quella, che spontaneamente risulta da un ordinato confronto de' suoi principii. Esso si distrugge da se medesimo: tante sono le contraddizioni, che passo passo vi s' incontrano. Ciò poi, che più evidentemente lo atterra, è l' accettazion posteriore ch' esso richiede, onde riconoscere l' ecumenicità e legittimità dei concilii. La condizione essenzialmente necessaria, che noi vi ricerchiamo, è la pontificia conferma, come la strada più spedita e sicura, per venire in cognizione, che in essi rappresentasi la vera Chiesa. Mediante tale conferma si manifesta l' unità, si assicura la fede, si

Non vuol essere tale? Confessi adunque, che basta riconoscere la Chiesa infallibile nel solo dogma. Si può dare stranezza maggiore? Aveva già il Bolgeni prevenuto l' argomento, riducendosi quanto egli insegna su tal punto a questo: sono eretici quelli che sostengono scritti, condannati eretici formalmente, *concedo*, indirettamente, *nego*. Ma . . . le lettere di Onorio furono condannate eretiche indirettamente, *concedo*; formalmente, *nego*. Ed ecco rovinato il mostruoso edifizio innalzato contro un autore cotanto benemerito della Chiesa. Da ciò apparisce maggiormente, quanta fede meritino gli avversarii nell' interpretazione dei padri. Ha già deciso contro di essi il detto concilio: *Haereticorum proprium esse, circumtruncatas patrum voces deflorare*. Son eglino in fatti altrettanti Macarii.

rendono palesi i refrattarii: oggetti tutti, per i quali, al dire dei padri, fu istituito il primato. Si rende per tal via la ragione, per cui l'opposizion di Liberio annullò il concilio Ariminese, e quella di Leone l'efesin latrocinio, ed il canone ventottesimo del Calcedonese; e generalmente si comprende, perchè dicesse un san Gelasio: *Apostolica Sedes, quoniam non consentit, sola submovit;* poichè, se è necessaria per la legittimità de' concilii la pontificia conferma, qualora essa vi manchi, non vi si riconosce per modo alcuno la voce e l'autorità della Chiesa. Ma ben accorgendosi i moderni novatori, che l'ammettere nel Papa questo diritto sarebbe lo stesso che confessarlo infallibile; fanno ogni sforzo per rapirci un così decisivo argomento, riducendo le pontificie conferme a sole conferme di *testimonio*, che ivi siasi proceduto col debito ordine, e stabilendo in vece per nota essenziale di un autorevole concilio l'accettazione della Chiesa universale; senza avvedersi, che il far dipendere la nostra sommessione alle conciliari definizioni da questa condizione, è poi lo stesso, che il non ammettere verun supremo determinato tribunale nella Chiesa. Conseguenza orribile per qualunque cattolico, e forse avuta in mira, almeno per ciò che risguarda la dottrina, dai nemici della giurisdizional primazia. Imperciocchè se la Chiesa universale autentica colla sua accettazione un concilio: potrà sempre domandarsi, se questa Chiesa comprende anche i difensori delle dottrine da esso proscritte,

ovvero gli esclude. Se li comprende; ne risulta la regola: Non sarà mai ricevuto per legittimo ed ecumenico un concilio, quando prima non lo accettino eziandio i difensori dell'eresia, e quindi quando prima non si ritrattino: nella qual ipotesi non si avrebbe più verun concilio ecumenico. Se poi gli esclude; ne risulta l'altra regola: Un concilio sarà legittimo ed ecumenico, quando ad esso si assoggettino tutti quelli, che ammettono la sua dottrina: ed in questa ipotesi, ecco già legittimi ed ecumenici ed il latrocinio di Efeso, ed il conciliabolo Foziano: ecco legittimi ed ecumenici il Fiorentino, ed il Lateranese V, sebben per tali non li riconoscano gli avversarii. Si dovrebbero adunque ammetter nella Chiesa concilii fra loro contradditorii, non mancando a veruno sostenitori e seguaci. È questa precisamente l'unità sognata dai moderni novatori.

2. E poi qual ragione, io dimando, possono essi addurre per escludere i refrattarii dal diritto di prestare, o negare liberamente un autorevole assenso, cioè di accettare o non accettare un concilio? Forse perchè non sieno più nella Chiesa? non formino più con essa un sol tribunale? E perchè? Sono essi stati da essa discacciati con un giudizio canonico? Se prima di questo giudizio « eglino erano nella Chiesa, disputavano in essa, e aveano « in essa appoggi e partito » (1); quando potrà il

(1) Teol. Piac. *lett.* 3, *p.* 195.

giudizio, che li condanna, dirsi *canonico*? Quando fu accettato, rispondesi, quel concilio dalla Chiesa dispersa. Dunque nell'atto della sua emanazione non ancora si tenea per *canonico*; dunque prima che la Chiesa universale lo accettasse, non erano per anco i refrattarii *canonicamente* cacciati dal seno della Chiesa; dunque formavano una parte, benchè morta, di essa; entravano dunque a costituire la sua universalità; dunque era necessaria anche la loro accettazione. Se non si concede questa conseguenza, nè derivano altre molte, risalendo con passo retrogado alle antecedenti. Dunque non componevano una parte della Chiesa; dunque erano stati cacciati dal suo seno; dunque il giudizio contro di essi era *canonico*, tosto che fu pronunziato; dunque la sua canonicità era anteriore all'accettazion della Chiesa universale; dunque doveasi tenere prima di questa accettazione come legittimo ed ecumenico quel concilio; dunque, se anco tutti gli altri Vescovi dispersi avessero contraddetto al medesimo, lungi dal non doversi più ammettere per tale, avrebbesi dovuto cacciare loro stessi dal sen della Chiesa. Ci diranno ora, che il contrassegno della ecumenicità e legittimità dei concilii consiste in questa accettazione, mentre al contrario il non accettarli è il contrassegno dell'eresia? Basta, rispondono, che vengano accettati dalla parte più sana. Ma per tale non può qualificarsi questa parte, se non quanto alla dottrina che professa o rigetta, e che supponesi ancora controversa, o almeno non an-

cora irrevocabilmente definita. Potrebbe almeno bastare che venissero accettati dalla massima parte? Neppure, poichè, come abbiamo altrove veduto, vogliono essi, che quella universalità, la quale forma una regola certa, abbracciar debba *il più piccolo*, e *il più gran numero*. Dunque ci determinino una volta da chi debbano venire accettati; altrimenti non si potrà riconoscere precisamente il tribunale, alle cui definizioni uniformar convenga la nostra fede.

3. Oltracciò, posta la necessità dell'accettazione posteriore della Chiesa dispersa, perchè un concilio possa dirsi legittimo ed ecumenico, egli è certo, che i Vescovi di questa Chiesa non debbono dichiararsi nè a favore, nè contro di essa senza cognizione di causa. Converrà adunque che sia essa preceduta da un esattissimo esame sopra la libertà, scienza, equità dei padri componenti il concilio, sopra il buon ordine osservatosi nella sua celebrazione, sopra la libertà accordata agli opponenti di esporre le loro ragioni, e l'ascolto loro prestato, non che sopra le disputazioni da ambe le parti, e sopra quanto di più richiedono i novatori. Ma chi non vede il perfetto scetticismo, che per tutti i fin ora celebrati concilii s'introdurrebbe, se senza un tal esame non si dovessero avere in conto di legittimi ed ecumenici? Non si potrebbe in fatti sempre fondatamente temere, che i Vescovi della Chiesa dispersa, per difetto di questo esame, o di autentici monumenti, abbiano riconosciuto legittimo ed ecumenico quel-

lo che tale non era, o non abbiano ammesso quello che era tale realmente? Conseguenza tanto connessa coi principii avversarii, che lo stesso Le-Gros non può far a meno di riconoscerla: *Tam possunt plerique Episcopi decreto erroneo subscribere, quam pro oecumenico habere concilium, quod non est oecumenicum, adeoque et pro legitimo decretum talis concilii, quod legitimum non sit, aut reiicere concilium, quod fuerit reipsa oecumenicum, eiusque decreta* (1). Non più si darebbe adunque eresia; e se pure si desse, la si darebbe per sola dabbenaggine di quegli eretici, che volessero difendere i proprii errori, e riconoscere insieme ecumenico il concilio che li condanna, conchiudendo, essere fallibile la stessa cattolica Chiesa; invece di negare di quel concilio l'ecumenicità, e intanto spargere liberamente le loro dottrine, protestandosi pronti a ritrattarnele, quando verrà accettato dalla Chiesa universale, cui hanno ancor essi il diritto di appartenere. Dir potrebbe adunque ogni Vescovo: Il concilio non si tiene per ecumenico, se prima non abbiasi l'unanime consenso della Chiesa diffusa; questo poi non può esservi, se io, se la mia Chiesa, se la mia provincia non vi acconsenta: e se anche la maggior parte per tale lo abbraccia, e vi si sottomette; chi mi assicura, che non abbia errato nel fatto, o nella dottrina? Ed ecco resi inefficaci gli anatemi, annullata l'autorità dei concilii, indecisa

(1) *De Eccl. pag.* 453.

la fede, rovesciato il tribunal della Chiesa, ed aperto il campo ad ogni errore: ecco trionfare l'eresia per tutto l'universo cattolico: eccoci alla dura necessità di combatterla coi raziocinii, unico mezzo che rimarrebbe per dimostrar l'equità delle conciliari definizioni: ed ecco in fine il principio e la base della nostra credenza, la sola ragione. Sono queste le conseguenze, che necessariamente discendono dal sistema dei novatori, malgrado il vanto che si danno di esaltare l'autorità della Chiesa, volendo che sola debba guidarci nelle vie della fede.

4. E che il vero io dica, eccone un altro argomento. Non fanno essi consistere nell'unione, o totalità de' pastori la vera forza legittima di una dogmatica definizione? Non richiedono che questa totalità accetti il concilio, onde riconoscere in esso la voce e l'autorità della Chiesa? Sì certamente: ciò essi insegnano dalle loro cattedre, ciò essi divulgano coi loro volumi. Dunque nessuno abbraccierà una dottrina, accetterà un concilio, per autorità della Chiesa universale. Perciocchè supponiamo che questa totalità comprenda mille Vescovi. Per formare la Chiesa, e quindi avere una irrefragabile autorità, d'uopo sarebbe che fosse completa, cioè che tutti, nessuno eccettuato, concorsi fossero questi Vescovi nell'abbracciare quella dottrina, nell'accettare quel concilio: per conseguenza il primo, il secondo, il terzo, ecc. fino al millesimo, avrebbero aderito ad una dottrina, a un concilio, senza conoscere se vi fosse o non vi fosse l'assenso della Chiesa,

e quindi pria di aver certezza che quella cui aderivano fosse parola della Chiesa: quindi non avrebbero potuto assentirvi senza trepidazione ed ambiguità, per cui avrebbero anzi potuto ricusare l'assenso proprio, e così far dal canto loro che rimanesse indecisa la verità dei cattolici dogmi *(a)*. E che poi, se ogni Vescovo ricusasse di essere il primo, onde non prevenire la Chiesa? Non si fa il numero 1000, senza altrettante unità, e senza che tra queste una sia la prima a contarsi: dunque non si ha l'accettazion della Chiesa, se nessuno vuol essere il primo. Non si poteva dunque immaginare più sicuro espediente, per inalberare il vessillo della ragione sopra le rovine della decaduta autorità, che insegnando, non doversi, se non dopo universalmente accettato, riconoscere legittimo ed ecumenico il concilio.

5. Forse dirassi che ai Vescovi, quai giudici della fede, competesi il diritto d'istituire il già indicato esame sopra la celebrazione e le decisioni di ogni concilio anche ecumenico, e che non ne segue per-

(*a*) È consueto ripiego dei novatori, per conservarsi il nome di cattolici, il dire, che non ammettono questa o quella dottrina, finchè non sia stata autenticata dall'universale consenso. Con questo pretesto credette un riputatissimo Vescovo esimersi dallo spargere nella diocesi l'insigne pastorale del Mendozza contro l'ereticali teorie, cioè per non essere stata per anche *accettata* dalla Chiesa universale. Intanto aspetta inutilmente la greggia, che alla fine risolvasi, o di aprirle un così ricco tesoro di splendidissime verità, oppure di dichiararle, non contener essa la vera dottrina della Chiesa. Nè l'uno finora si fece, nè l'altro, nè giammai si farà.

ciò, ch'essi non vadano soggetti all'autorità della Chiesa; perchè, risalendo ai *tempi anteriori*, altro non cercano, se non qual fosse allora la dottrina della Chiesa medesima, per giudicare se sia ad essa conforme quella che fu definita dal concilio; nel qual caso, accettandola, vengono per conseguenza a riceverla per l'autorità della Chiesa stessa? Qual più insussistente cavillo? Ecco che ne seguirebbe, se si ammettesse. Ciascun Vescovo individuo ha questo diritto, essendo ciascheduno giudice della fede: ma chi giuridicamente può esaminare, non è responsabile ad alcun tribunale, se per errore d'intelletto non trova la verità; dunque nessun Vescovo, che per errore di tal fatta non riconoscesse la legittimità ed ecumenicità del concilio, potrebbe venir separato dall'ecclesiastica comunione; poichè esserlo potrebbe solamente, in quanto egli ricusasse di sottomettersi all'autorità della Chiesa da esso concilio rappresentata. Ora, avendo il diritto di esaminare eziandio, se un concilio sufficientemente la rappresenti, cioè se esso sia o non sia il legittimo tribunale, cui debba sottoporsi, non può punirsi come disprezzatore dell'autorità della Chiesa, se giudica sinceramente, benchè erroneamente, che quel concilio sufficientemente non la rappresenta. Ed ecco come ogni Vescovo potrebbe impunemente rigettare i concilii: ecco come potrebbe fingersi o formarsi da se una Chiesa a proprio capriccio, tale, cioè, in cui gli sembrasse ritrovarsi le sue dottrine. Non v'ha poi cosa più facile, qualora vogliamo aggirarci

pegli andirivieni dell'antichità, quanto o per forza delle prevenzioni, o per difetto ed oscurità de' monumenti, dar corpo ad oggetti ideali. Nella Chiesa specialmente, in cui per la sua unità e perpetuità siamo dalla fede certificati, non distinguersi che di solo nome l'*antica* dalla *moderna*, non dobbiamo giudicare dell'una, che sul fondamento dell'altra: vale a dire, non possiamo fare un atto di fede per l'autorità della Chiesa antica, se non in quanto ci appoggiamo alla fede della Chiesa attuale, che ci assicura, tale essere stata la credenza anche nei tempi passati: altrimenti, senza questo essenzial fondamento, il giudizio non è che umano; e quindi non potrebbe dirsi con verità, che un Vescovo, il quale giudicasse indipendentemente da esso, procedesse come giudice della fede, ed insieme come figlio ubbidiente della Chiesa, il quale alla sua autorità nel proprio giudizio si appoggi; senza di che potrebbe agevolmente prendersi per vera Chiesa autorevole quella che non lo fosse.

6. Nè quì si limita l'assurdo. Gli stessi fedeli, quanti essi sono, avrebbero il medesimo diritto di esaminare i concilii, e potrebbero quindi sottrarsi all'autorità della Chiesa dogmatizzante. Imperocchè gli avversarii eccitano a questo esame generalmente ciascun fedele, tosto che lo informano dei motivi, pei quali si può prudentemente dubitare, se sieno veramente legittimi ed ecumenici, ed i quali per conseguenza dimostrano necessaria l'accettazione posteriore fondata sopra un accuratissimo esame.

Alii quidem, così l' Opstraet, *in dubium revocabunt, an sufficiens in concilio fuerit numerus Episcoporum, ut omnes orbis Episcopos repraesentaret : alii, an Episcopi tales fuerint dignitate et eminentia, quales oportet esse in concilio generali, ut caeteri, qui absunt, censeantur illis suas vices committere: alii, an de Ecclesiarum, quarum Episcopi affuerunt, traditione satis fuerunt instructi. Disceptabunt alii an concilium convocatum fuerit legitime; an convocati fuerint omnes orbis Episcopi; an in concilio omnia legitime peracta sint; an satis mature discussa et examinata; an satis unanimi consensu decisa; an satis libere; an metus nullus sive a potestate saeculari, sive ab ecclesiastica incussus; an vis nulla illata, etc.* (1). Deve adunque il fedele, onde non porre a pericolo la sua fede, esaminare in ogni concilio tutti questi casi, in ciascuno dei quali non più sarebbe esso legittimo ed autorevole. Lo accetta, dirassi, la Chiesa, e tanto basta. Ma siccome può il concilio non adoprare tutti i mezzi suggeriti dall' umana prudenza, per non tentare Iddio, e quindi può pure nelle enumerate guise divenire illegittimo; così chi ci assicura, che la Chiesa diffusa e pratichi tutti quei mezzi, e sia esente da quelle difficoltà nell' esame e giudizio sopra un concilio, dalle quali non lo era adunata nello stabilire i dogmi? Anzi queste si accrescono; poichè ogni Vescovo è solo, maggiori sono per lui gli ostacoli

(1) *Diss. 4. de concil. n.* 6.

per ben procedere nella discussion della causa, più efficaci sono per esso gli umani riguardi, più facilmente l'interesse può dominarlo, ed intimorirlo la politica autorità. Se dunque volessero (il che nè vogliono, nè, senza contraddire a se stessi, possono volerlo) dispensare il fedele dall'esaminar la condotta del concilio definiente; non potrebbero però dispensarlo dall'esaminar quella della Chiesa accettante. La Chiesa, si dice, è infallibile: dunque siam certi, che, quando accetta un concilio, avrà adoperate eziandio tutte le cautele per non ingannare se stessa ed i suoi figliuoli: vi è impegnata la medesima Divinità. Tutto va bene: ma siccome il conoscere se un concilio sia ecumenico e legittimo dipende da un rigido esame; così il conoscere se nelle Chiese accettanti debba ammettersi la Chiesa universale, dipender deve dall'altro esame sopraccennato: la qual cosa è tanto difficile a praticarsi, che anzi per questo appunto necessarii si reputano i concilii. E quella dunque e questi, se non nella dottrina, almeno certo nella loro legittimità, dall'esame dipendono dei fedeli medesimi. Sono essi dunque, al pari di ciascun Vescovo, giudici della propria fede, quanto lo sono circa il tribunale, cui debbono sottoporsi: non vi è dunque per essi autorità: dunque neppur fede. Ecco le conseguenze della richiesta accettazione: toglier di mezzo ogni autorità, annichilare la Chiesa. Per contrario, parlando dalla sua Sede nelle conferme dei conciliari statuti e definizioni il Papa, tutti sentono la sua voce,

la distinguono fra i clamori dei refrattarii, a tutti si manifesta l'ammirabile unione delle membra col capo; nessuno può quindi temere, che quel concilio, andando congiunto col romano Pontefice, non costituisca l'immobile edifizio fondato sulla pietra stabilita da Cristo per base della sua Chiesa, e quindi in esso non riconoscere e venerare la Chiesa medesima.

CAPO XVIII.

Si esamina, se la condotta della facoltà teologica di Parigi nella causa del Montesson, *sia un monumento della tradizione contro la pontificia infallibilità.*

1. Dopo di avere sol di passaggio, ed in istile definitivo trascritti alcuni fatti del concilio Calcedonese, che esaminò la lettera di san Leone a Flaviano, e del Costantinopolitano generale V contro Vigilio, e generale VI contro Onorio, e dopo di avere in tuono di trionfo apportate le testimonianze di Agostino contro i Donatisti, il Le-Gros crede superfluo di frugare nella tradizione di ben sette secoli intermedii altri storici o dottrinali monumenti, passando, mediante un salto sì grande, al fatto di Montesson nel secolo XIV; quasi che questo solo essere potesse sufficiente, onde manifestarci la fede dei sette secoli anteriori. Ma se nulla concludono in suo favore i primi, molto meno può egli

trarre alcun vantaggio da questo, il quale anzi non sarà difficile dimostrare essergli contrario, ove ben se ne considerino in ogni loro rapporto le circostanze, e si confrontino i testi con matura ponderazione. Rendesi per tanto necessario il tesserne quì la storia, lo che farò brevemente, senza mai dipartirmi da Natale Alessandro (1), e dallo stesso Alliacese, che n'ebbe tanta parte.

2. Condannati dalla facoltà teologica 14 articoli delle dottrine sparse dal Montesson, promise questi di rivocarli; ma poi, essendo contumace, venne accusato al Vescovo di Parigi Pietro de Ordeomonte, il quale ratificò la prima condanna. Il Montesson se ne appellò al Pontefice Clemente VII, che allora sedeva in Avignone (benchè non da tutti riconosciuto per vero Papa), adducendo, per eludere i seguiti giudizii, che *solius apostolicae Sedis est declarare, damnare, et reprobare: et eorum quae tangunt fidem ad solum romanum Pontificem pertinet examinatio et decisio.* Non opponendosi essa facoltà, come opporsi non poteva, all'appello, elesse in suoi deputati Pietro d'Alliaco, Egidio de Campis, e Giovanni de Navavilla, per sostener le sue parti presso il Pontefice, che definitivamente confermando la censura della dottrina del Montesson, lo condannò finalmente alla carcere. Il d'Alliaco, conosciuta la frode dell'appellante al Papa, e perciò trasportato dal suo zelo contro le nuove teo-

(1) *Sacc.* 13. 14. *diss.* 12.

rie, non che contro l'ingiuria che dal novatore faceasi a tutta la Chiesa, negandole con quella proposizione ogni autorità di decidere in materia di fede, tutta concentrandola nel romano Pontefice, presso il quale sperava di ritrovare, mediante tale adulazione, appoggio e favore; qualificò la detta proposizione eretica e contradditoria: *Hoc continet manifestam haeresim, et est dictum sibi ipsi repugnans*: eretica, se s'intenda con essa di escludere la Chiesa universale, e di tenere che nessun altro Vescovo sia giudice, nemmeno inferiore e subordinato, della cattolica fede; poichè dalla scrittura e dalla tradizione evidentemente deducesi, *ad Episcopos catholicos pertinere, auctoritate iudiciali inferiori et subordinata, ea quae sunt fidei iudicialiter definire* (1): contradditoria poi, perchè *si ad solum romanum Pontificem pertinet eorum quae sunt fidei examinatio et decisio, hoc ad solam Sedem apostolicam non pertinet*: la qual distinzione per altro si è dimostrata vana ed insussistente (2). Ciò premesso, non sarà difficile il provare 1.° che il giudizio dell'Alliacese sopra la proposizione del Montesson, in quelle particolari circostanze, non deroga all'infallibilità di Clemente: 2.° che da tutto il contesto della disputa non si può con precisione raccogliere, qual fosse la dottrina di questo deputato sopra un tal privilegio: 3.° che quand'an-

(1) *Concil.* 1.

(2) *Vedi il Cap.* 9.

che potesse provarsi contraria, non ne verrebbe di conseguenza, che tale fosse quella pure della facoltà teologica: 4.° finalmente, che non potrebbe questa risguardarsi come l'organo dell'universal tradizione.

3. È regola necessaria ed evidente in ermeneutica, che, come dice sant'Ilario, *Intelligentia dictorum ex causis est assumenda dicendi;* poichè non di rado succede, che una medesima proposizione esprima nei padri varii sentimenti, secondo i diversi fini, che li mossero a pronunziarla. Di essa per tanto convienci far uso, acciò ben si penetri la mente dell'Alliacese. Volendo egli quindi combattere direttamente il Montesson, devesi prendere la sua asserzione come diretta a negare ciò ch'egli asseriva. Ma egli intendeva di escludere i Vescovi dal diritto di decidere le questioni di fede, anche subordinatamente, usando l'espressioni, *solius Sedis apostolicae . . . . . ad solum Romanum Pontificem . . . . etc.*, ed ergendosi così contro il Vescovo di Parigi, e contro tutti quelli, che in qualche modo impugnavano i suoi principii. Dunque altro non intese di asserire il d'Alliaco, che non essere il Papa nella Chiesa il solo giudice, sebbene per altro fosse il supremo. Ecco il contesto del suo raziocinio: *Licet*, ei dice, *non ad solam Sedem apostolicam, vel ad solum summum Pontificem pertineat causarum fidei omnimoda examinatio et decisio; tamen ad eius Sedem, sedentemque in ea summum Pontificem, pertinet causarum huiusmodi suprema*

iurisdictio, seu iudicialis definitio : dal che inferisce, che nè la facoltà teologica, nè il Vescovo Parigino si erano usurpata un'autorità incompetente; mentre *definitionem, vel ordinationem tamquam inferiorem, ut subordinatam huic sanctae Sedi, et eius supremae ordinationi supposuerunt*; e per conseguenza *definiverunt et declaraverunt, quantum in eis erat*, cioè, *salva semper in omnibus sanctae Sedis apostolicae ordinatione, reverentia, et decore.* Non può certamente venir usato un tale linguaggio, se non da chi nelle decisioni del Pontefice riconosce e venera un oracolo infallibile: oracolo, che termina ogni contrasto, ed ogni dubbio discioglie: oracolo che riforma gli stessi vescovili giudizii e gli annulla, se riconosce l'uopo richiederlo, non altro facendo i Vescovi che astrignere i loro sudditi *ad oppositum non dogmatizandum, vel publice docendum in dioecesi, quousque per Sedem apostolicam, vel summum Pontificem, aliter fuerit sententiatum et definitum*; poichè la definizione del Papa, *qui est universalis Episcopus, ubique obligat.* Ecco il senso dell'Alliacese, da lui medesimo così evidentemente manifestatoci: ecco convinto di errore il Montesson, e dimostrata la sua pertinacia: ed ecco ad un tempo nel Papa riconosciuto un diritto, che, senza la prerogativa dell'infallibilità, non puossi concepire, quello cioè di pronunciare l'ultimo supremo giudizio nelle materie di fede.

4. Non è l'ultimo, sento oppormisi, nè inappellabile quel giudizio, che ivi al Pontefice si attribui-

sce, potendosi sempre, al dire dello stesso d' Alliaco, *in causa fidei, a romano Pontifice appellare ad Concilium.* L'obbietto veramente ha una grande apparenza di forza; tuttavolta è inconcludente, poichè trovansi nel discorso dell'Alliacese sparse tali incongruenze, da far supporre fondatamente, che il calor della disputa, e lo zelo che lo animava contro gli errori e la frode del Montesson, sovente lo trasportavano così, da non lasciargli luogo a riflettere al peso di ogni espressione, ed a confrontare fra loro le proposizioni tutte che successivamente pronunziava. Eccone un saggio. Fa egli una cosa stessa, in quanto all'autorità, Sede e Pontefice, sì a quella, che a questo il diritto attribuendo di supremo giudizio: *Ad Sedem, sedentemque in ea pertinet causarum huiusmodi suprema iurisdictio, seu iudicialis definitio*; e: *quousque per Sedem apostolicam vel summum Pontificem aliter, etc.* Eppure il Le-Gros, con tutti i suoi seguaci, preferisce la Sede al Pontefice nell'autorità di decidere le controversie: si allontana dunque egli stesso su questo punto dalla dottrina del deputato d'Alliaco. Che se le autorità sono uguali; dunque o nessuna sarà suprema, o l'una sarà immedesimata coll'altra, d'onde una sola ne sorgerà; cosicchè sarà lo stesso nominar Sede o Pontefice, come abbiamo noi già provato, come la intende il Montesson nella surriferita proposizione, e come più chiaramente ancora suppone in altro luogo l'Alliacese. Con quali argomenti prova egli in fatti un tale diritto nella Sede apostolica, se non

con quegli stessi che lo comprovano nel Pontefice? *Ad illius*, così ragiona, *tamquam ad supremi iudicis auctoritatem, pertinet in fide iudicialiter* (cioè *auctoritate iudiciali suprema*) *definire, cuius fides numquam deficit. Sed sanctae Sedis apostolicae fides nunquam deficit; quia de hac sancta Sede in persona Petri Apostoli in ea praesidentis dictum est: Petre, rogavi pro te, ut non deficiat fides tua.* Convertendosi per tanto l'argomento, si avrà: pregò Cristo per quello a cui compete il supremo giudizio; ma questo al Papa compete ed alla Sede, come insegna il medesimo autore; dunque l'uno ugualmente che l'altra risguarda quell'orazione; dunque *indefettibile* (serviamoci di questo termine, di cui si è già spiegato il senso nella mente dei padri) è la fede di entrambi. Ma il fondamento della pretesa distinzione fra Papa e Sede è, che l'indefettibilità della fede competa alla sola apostolica cattedra. Come dunque potea egli affermare, *non idem esse summum Pontificem, eiusque Sedem*? È chiaro, che nol disse dietro i principii avversarii. In qual senso adunque lo avrà egli detto? Coloro lo spieghino, che lo vogliono conforme a se stesso. E se loro riesce di farlo, si studino poi di conciliare colla dottrina di questa chimerica distinzione il fatto di ricorrere, non alla Sede in Roma, ma al Pontefice in Avignone. Fu obbligato, rispondesi, ad agitare la causa presso quel tribunale, a cui il novatore si appellò. Ma come fu obbligato, se l'appello del Montesson, nella suddetta proposizione, sì la Sede ris-

guardava che il Papa? Poteva adunque, se teneva per superiore la Sede, senza far torto all'appellante, ad essa rivolgersi. Non lo fa; ma nel Pontefice tutto rimette l'affare. O credeva dunque supremo il di lui giudizio, ovvero no. Se per tale non lo teneva, perchè giustificare con tanto calore la condotta della facoltà teologica, e del Vescovo di Parigi? Perchè addurre per iscusa dell'operato il loro animo di non giudicare, se non *quantum in eis erat*, finchè venisse o dalla Sede, o dal Pontefice *aliter sententiatum et definitum*, ben lontani dal pretendere con questa loro inferiore sentenza e definizione di *obligare in casu ad credendum*; ma protestando anzi, che ciò riconoscevano convenire alle sole decisioni del Papa, Vescovo universale, le quali in conseguenza *ubique obligant*, anche *ad dogmatizandum et publicè docendum* contro questo subordinato vescovile giudizio, in caso che venisse da lui disapprovato? Perchè tanta sommessione alle definizioni pontificie, se credeva che avessero lo stesso grado di certezza, che quelle del Vescovo di Parigi, e forse minore di quelle della teologica facoltà? È necessario adunque ammettere, che egli tenesse per supremo il giudizio del Pontefice. A che dunque ci fa entrare la Sede? E come poi può ammettersi l'appello al concilio? Dov'è la ragione di appellarsi? Non sarebbe forse, in questa ipotesi, supremo e non supremo il giudizio del Papa? Gli avversarii adunque, che sono di questo autore divoti cotanto, non possono giustamente dolersi, se per nulla contiamo la sua auto-

rità, qualora prima non dimostrino ad evidenza esser egli immune da ogni taccia di contraddizione; poichè altrimenti resterebbe sempre indeciso, qual fosse precisamente la sua vera dottrina. È questo un fatto riconosciuto dallo stesso Natale Alessandro, il quale perciò alla dottrina ricorre di Gersone, onde quella spiegare dell' Alliacese, *in cuius responsionibus aliqua supplenda sunt ex Gersonio eius discipulo.* Ma nemmeno con questo soccorso mostra egli di avere ben penetrata la di lui mente, in modo da farlo comparire sempre a se stesso conforme. Imperciocchè col suo pretendere, che attribuendo egli la prerogativa di una fede indeficiente alla Cattedra di san Pietro, abbia inteso di attribuirla al Pontefice definiente *ex consensu Ecclesiae* (1); anzi che conciliarlo con se medesimo, lo fa comparire più espressamente in contraddizione. In fatti, in tale ipotesi, non avrebbe egli differenziata la sede Apostolica dalla Chiesa universale, poichè le definizioni del Papa, *accedente Ecclesiae consensu*, si ritengono anche dagli avversarii quai definizioni della Chiesa universale: lo che contraddice a quanto ha egli insegnato, e dicendo: *licet non ad solam Sedem apostolicam pertineat causarum fidei omnimoda examinatio, etc.*, e uguagliando altrove l'autorità della Sede a quella del Pontefice. In ogni caso poi, ammessa l'interpretazione di Natale Alessandro, ne seguirebbe qual ne-

(1) *Saec.* 13, *Diss.* 12, *Schol.* 7.

cessaria conseguenza, che non appartenesse alla sola Chiesa universale l'assoluto ultimo giudizio in materia di fede, laddove dalla dottrina del deputato vorrebbesi conchiudere il contrario. Sempre maggiori per tanto si manifestano le di lui incongruenze, le quali fanno sì che non si possa con precisione raccogliere il di lui sentimento: cosa non insolita a chi si lascia trasportare dal calor delle dispute. Ne abbiamo una prova ancor più chiara nelle lettere di san Cipriano relative alla questione del ribattesimo, dove si richiedono le più sottili interpretazioni, per sottrarlo alla taccia di eretico intorno alla gerarchica autorità.

5. Ma sia pur tale la dottrina del deputato, quale la vuole il Le-Gros: che perciò? Sarà tale eziandio quella della Facoltà teologica? L'illazione non è necessaria. Lo elesse ella a due oggetti, per difendere cioè il di lei diritto di condannar provvisoriamente l'erronee sentenze, e per dimostrare essere tali quelle del Montesson. Tosto che egli soddisfece a questo duplice uffizio, altro esigere da lui non poteva essa Facoltà. Ora nel suo trattato, in cui sostiene il primo assunto, non v'ha proposizione nè argomento, che non sia diretto a questo scopo; nè vi è dubbio, che non abbialo felicemente raggiunto. Che se nel contesto del suo discorso introduce incidentemente qualche principio, ed avanza qualche proposizione, la quale sembra contraria alla Pontificia infallibilità: qualora non abbia questa una necessaria connessione colla conseguenza

che ne trae, per cui negata quella proposizione o principio, non più possa questa sussistere; e qualora pure non sieno questi gli unici mezzi, che adopra per arrivare alla conseguenza medesima; non si potrà mai legittimamente conchiudere, che chi approva il risultato de' suoi raziocinii debba necessariamente approvare del pari tutte queste proposizioni e principii. Dimostra poi egli in tante guise, e colla scrittura, e coi padri, e con istorici monumenti questo diritto di un provvisorio subordinato giudizio nei Vescovi e nelle Facoltà teologiche; che totalmente superfluo si rende il ricorrere all'argomento della fallibilità del Pontefice: tanto più, che la conseguenza sussiste, anche supponendo che il Papa non possa ingannarsi, siccome sussiste, benchè la sola Chiesa si volesse infallibile. Che se è così; non potea ella forse quell'accademia nella sua approvazione prescindere da un tale argomento, senza di cui rimane già evidentemente provato l'assunto, e dall'omissione del quale nessun pregiudizio si reca alla verità della conseguenza? Quanti esempii non si potrebbero quì addurre di opere di ecclesiastici autori, le quali sono e dalla Chiesa approvate, e riputatissime nelle scuole, tuttochè nè quella approvi i filosofici sistemi, de' quali *aliquando utebantur in explicandis religionis mysteriis*, nè queste ammettano tutte le loro opinioni, nelle quali anzi da essi sovente discordano? Purchè resti difesa la verità e combattuto l'errore, altro dalla Chiesa e dai padri non cercasi; molto più adunque da' teologi o

non si cura, o non dovrebbe curarsi. Abbia pur dunque la Facoltà teologica fatto pubblicare questo trattato dell'Alliacese, contenga pur esso delle proposizioni contrarie alla pontificia infallibilità; se unicamente da queste non fa l'autore dipendere la dimostrazione del suo assunto, se non hanno con essa una sì intima connessione, che, negate che sieno, venga essa necessariamente a perdere la sua forza, nè abbia d'altronde detta Facoltà espresso il suo sentimento; da ciò solo non si potrà questo giammai legittimamente e con certezza inferire, se non quanto allo scopo fondamentale dell'opera, cioè se non quanto alla difesa di quel diritto, che ad essa ed ai Vescovi negavasi dal Montesson.

6. Chi tanto si contorce per dimostrare non essergli contraria quell'accademia, mostra in vero di tenere in gran pregio la di lei autorità; ed è verissimo, che nella classe dei morali argomenti, esser dovrebbe il suo voto di un grandissimo peso, qualora potesse con tutta evidenza provarsi, tale essere stata fin da quei tempi la sua dottrina, sostenuta in faccia al mondo tutto, nè da Clemente VII condannata. Se non che lo stesso Tamburini sopra l'origine e istituzione delle sacre accademie, come pure la storia di quella in particolare di Francia, nel proposito dei primaziali diritti, mi rendono avvertito, che non può essa risguardarsi, massime sopra questo punto, come l'organo della universale tradizione. Qualunque perciò fosse stato il di lei sentimento in approvare il trattato dell'Alliacese, il pre-

detto professore mi costrigne a dichiarare inconcludente l'argomento che ne trae il Le-Gros, richiamandomi primieramente ad osservare, che nemmeno esse facoltà vanno scevre dallo spirito di particolari sistemi, anche i più insussistenti, quale, a suo parere, sarebbe quello della supremazia pontificia, in cui furono nate e nutrite negli andati tempi: *Cum institutio lyceorum iis temporibus facta sit, quibus dominabatur opinio de absoluta Pontificis in Ecclesia universa, ac suprema auctoritate; nullum erigi posse lyceum cogitatum est, quod fultum non esset auctoritate apostolica . . , . . Pontificia diplomata habet facultas sorbonica, pontificia diplomata habet et nostra ticinensis* (1), dai quali vengono di entrambe autenticata l'istituzione, ed i privilegii. Se pertanto si dipartirono in seguito da questa loro originaria dottrina, dovrebbe dirsi, che cangiata pur si fosse la dottrina della tradizione. Ma la tradizione è costante, ed invariabile; dunque è necessario ritenere che o nell'uno o nell'altro caso seguissero una dottrina contraria alla tradizione; e quindi, senza altri monumenti, resta indeciso, se ciò fosse quando tenevano la dottrina della supremazia del Pontefice, oppure quando abbracciarono la contraria: il che basta generalmente, perchè non si possa con tutta franchezza dedurre la dottrina della tradizione da quella di queste assemblee, sieno pure le più antiche, e le più rispettabili. Sono esse

(1) *De font. Theol. Diss.* 4, c. 4, §. 33.

in fatti composte di teologi e canonisti, i quali, siccome, quando sono separati, col loro unanime consenso, non sempre, secondo lo stesso Tamburini, la dottrina ci offrono della tradizione, così si può credere che anche radunati insegnino le private loro opinioni. *Limbi fabula*, così egli, *communi scholasticorum suffragio tam certis fidei veritatibus olim accensebatur, ut eadem in catechismos transierit, et ad publicam fidelium instructionem deducta sit. Non memoro quaedam ad Hierarchiam ecclesiasticam pertinentia, partim incerta, partim erronea, quae tamen per aliquot saecula unanimi theologorum, scholae, et canonistarum consensione, ut fidei dogmata, fuerant consecrata* (1). Con qual fondamento adunque pretendesi, che essi adottino nelle accademie principii diversi, e diverse teorie? Ma si conceda, che tutti i membri di qualche celebre facoltà si uniformino in una stessa dottrina. Se si ponesse al loro confronto la turba di tutti i teologi e canonisti dispersi, da' quali venisse difesa la contraria sentenza, da qual parte starebbe la maggior sicurezza? Sembrerebbe in vero che star dovesse dalla parte dell' Accademia, poichè egli è appunto in tali società che si esaminano più maturamente le controversie, e si trattano in contradditorio. Ma anche gli altri teologi e canonisti si vantano di avere esaminata ogni cosa, e riscontrati fedelmente colle prove gli obbietti. Dunque convien verificare il

(1) *Ivi c.* 3, §. 28.

fatto, pria di decidere o per l'una, o per l'altra parte, restando sempre in favore dei secondi la morale impossibilità, che un numero sì grande di dotti diversi d'indole, di studii, di nazione, senza comunicarsi personalmente le proprie idee, in un medesimo sentimento perfettamente concorrano, quando non abbiali tratti l'evidenza della verità, come argomenta Melchior Cano; laddove per contrario nelle adunanze può prevalere il partito, la politica, la violenza, il timore. Ne adduce colla solita sua malignità in esempio per gli avversarii ben decisivo il Guadagnini, le stesse assemblee del clero di Francia, asserendo esser esse state forzate a chiedere ed a sottomettersi alla condanna dell'*Augustinus Jansenii*, dalle terribili minacce del re, maneggiato dai Gesuiti; e manda inoltre i suoi lettori all'ecclesiastica storia, assicurandoli che vi troveranno moltissimi « esempii di decisioni miserabili, fatte da un nu« mero grandissimo di Vescovi pressati dalle promes« se, o dalle minacce di potenti sovrani, la cui reli« gione era stata sorpresa da scaltri novatori » (1). Più chiaramente poi il Tosini parla della sorbona, del clero, e del parlamento in Francia sopra il punto dell'infallibilità pontificia, la quale ammessa era o combattuta, secondo che lo esigevano gli affari di quella corte con quella di Roma (2). Sarà dunque quella teologica facoltà l'organo della tradizione,

(1) *Osserv.* 2, *par.* 1. *n.* 197.
(2) *Istor. del Gians. lib.* 2, *p.* 70, *l.* 3, *pag.* 84 *e seg.*

per assicurarci della credenza di sette secoli? Non già che io per questo intenda di spiegarla in ogni rapporto: altro non fo che seguire la regola fissata dallo stesso Tamburini, il quale, ristrignendo il noto canone, che non si può senza temerità rigettare l'unanime consenso degli scolastici, prescrive non potersi ciò fare solo quando si abbiano *rationum momenta, eaque solida ac gravia* (1). Poichè qual più solido argomento per non ammettere così facilmente l'autorità di quell'assemblea, che l'intendere da un suo stesso partigiano aver essa, come molte altre, lasciata la dottrina in cui nacque e si accrebbe; non che andar soggetta ai partiti, alla forza; ed aver più volte fatta giuocare l'opinione dell'infallibilità per servire alla corte? Tutto questo lo si sa dagli stessi avversarii, forse non sempre veritieri, sempre però, quando narrano cose le quali fanno contro loro stessi, autorevoli. Con qual fronte adunque ponno essi addurre, come decisiva per provare la tradizione cattolica, la di lei approvazione del trattato dell'Alliacese? Manifesta essa forse quell' assemblea la tradizione allora soltanto che proscrive il molinismo e l'infallibilità del Papa, e non quando condanna il giansenismo, e riconosce infallibili gli oracoli del Vaticano? Così la trasformano a loro grado i moderni dogmatizzanti: e qual maraviglia, se fanno lo stesso ancor della Chiesa?

(1) Tamb. *l. c.* §. 22.

CAPO XIX.

Le opposizioni, che talvolta incontrarono i Papi, non provano l' universal persuasione della reformabilità dei loro giudizii.

1. Se le definizioni pontificie sono supreme nella Chiesa, sono per conseguenza irreformabili; se sono irreformabili e supreme, non può ad esse negarsi la prerogativa dell'infallibilità; se sono poi infallibili, non può mai la Chiesa col suo silenzio dichiarar legittime le resistenze, e le formali opposizioni, che vengono loro fatte. Dunque se si potranno da incontrastabili storici monumenti raccogliere esempii di chi con tale fermezza, e costanza siasi opposto alle decisioni de' Pontefici, appellandosi da esse all'autorità della Chiesa, senza che questa abbia mai condannata tale condotta degli oppositori ed appellanti: rimarrà dimostrata l'universal tradizione contro la pretesa supremazia de' pontificii giudizii, e quindi confermata l'asserzione di Pietro d'Alliaco, e della teologica facoltà, che essi non siano nè gli ultimi, nè irreformabili, e che si possa realmente *in causa fidei, a Pontifice appellare ad concilium*. Il discorso è giustissimo: e se si possono addurre questi esempii, nei quali non sia possibile assegnare altra causa del silenzio della Chiesa, se non la citata sua approvazione di si fatte resisten-

ze e contraddizioni, è decisa contro di noi la questione. Vero è per altro, che gli avversarii non sapranno giammai contrapporci tali opposizioni, quali nel caso nostro richieggonsi, nè avvalorarle tampoco coll'approvazione della Chiesa. Costa loro pochissimo l'asserire un qualche fatto, poichè sono già certi, che i loro seguaci sono ben lungi dal prendersi la briga di verificarlo: la sola autorità dei Fleury, dei Racine, e d'altri storici del partito, è sufficiente a far sì, ch'essi lo ammettano quasi certissimo. Ma quai fatti? Decide il Papa, si oppongono alla decisione i partigiani della dannata dottrina, menano ovunque rumori, imbrogliano e travisano tutto lo stato della controversia, mediante la più astuta seduzione accumulano seguaci e moltiplicano fautori, s'aumenta a dismisura il loro numero, spargono dubbii, ritrovano cavilli, s'ergono sempre più arditi contro il Pontefice, si ridono delle sue censure, disprezzano l'autorità delle più venerabili Chiese aderenti agli emanati giudizii, la prima delle quali è la romana, *madre*, e *matrice* di tutte le altre; invocano la Chiesa universale, ma per dimostrare, qualora approvasse la loro condanna, che è metafisico il caso, ch'ella decida, e si riconosca la sua voce, si vantano di venerare la sua autorità, la sollecitano anche ad usarne, ma solo per vomitare il loro veleno contro il capo, e le membra, solo per calpestarla, qualora fosse essa per decidere quello ch'essi non vogliono. Sono queste le opposizioni, che si usano nel nostro secolo alle più solenni defi-

nizioni dell'apostolica Sede: è questo il procedere de' moderni oppositori, i quali vorrebbero pure trovare negli esempii dell'antichità con che legittimare questa loro rea condotta, distruggitrice di ogni ordine nella Chiesa. Quindi è, che fingono decisioni dove non sono, sognano punti dogmatici ove non sono che disciplinali, spacciano per formali opposizioni quelli che non sono che semplici ritardi nell'accettare i pontificii giudizii: ritardi resi necessarii bene spesso dalle circostanze de' luoghi, tempi e persone, ed accordati per una prudente economia dai medesimi Papi: rappresentano i refrattarii, come i più saggi, illuminati, e santi vindici dell'ecclesiastica unità, fra quanti ne vanta la storia: ostentano il numero de' seguaci del loro partito a segno di confonderlo colla Chiesa universale, onde ascrivere ad essa le loro opposizioni, e poter francamente col Le-Gros asserire, che *quaedam decreta romanorum Pontificum nunquam sequuta est universalis Ecclesia*. Per convalidare poi queste loro fantastiche invenzioni non si curano di molti argomenti, ma loro basta una sola testimonianza d'alcuno degli accennati storici: questi sono per essi l'organo infallibile della tradizione, questi i teologi, questi i canonisti. Sono però convinti o di cieca credulità per la loro illimitata deferenza a tali scrittori, o d'infedeltà nel travisare essi medesimi i fatti, o finalmente di malignità nell'interpretarli a proprio talento. Non si può in fatti da tutta l'ecclesiastica storia trarre un solo esempio, che siasi

impunemente, e senza rendere sospetta la propria fede, direttamente contraddetta dai cattolici una sola, solenne, autentica e dogmatica definizione del Papa: o senza che possa attribuirsi la fattavi resistenza ad una causa diversa dall'antecedente persuasione dell'assoluta fallibilità de' Pontefici: o senza che non abbiano i Pontefici stessi tollerate liberamente per amor della pace tali contraddizioni: o senza finalmente che si possa provare non essersi per alcun modo unita agli oppositori la Chiesa. Nel primo caso gli avversarii col loro argomento vanno fuori della questione; nel secondo il loro argomento è inconcludente; nel terzo sono obbligati a riconoscere con noi una spontanea indulgenza dei Papi; nel quarto sono costretti a riconoscere che la Chiesa, anzichè consenziente, fu piuttosto dissenziente a tali opposizioni. Dunque debbono generalmente concedere, che la condotta degli opponenti, e di quelli insieme che li difendono, dimostra l'autorità e l'equità dei giudizii, nè ad altro serve, se non che a far conoscere l'indole pessima dei contradditori (1), e dei maligni loro avvocati.

2. Così è: fanno gli avversarii gran pompa di storica erudizione; ma altri fatti non sanno addurre, che qualche definizione disciplinale, od opposizioni tali, che verrebbero a ferire la stessa Chiesa. La resistenza di Paolo a san Pietro, quella degli Asiatici a Papa Vittore, degli Africani a santo Stefano pel

(1) Analisi, etc. §. 64.

ribattesimo, ed a Zozimo sul fatto del libro di Celestio, quella di Massenzio, Fulgenzio, Ferrando diacono, ecc. a Felice III e ad Ormisda per la famosa proposizione *Unus de Trinitate est passus*, dei Vescovi della Spagna e della Francia al Concilio V, tuttochè dal Pontefice confermato, sono i principali monumenti, che essi adducono, e dai quali conchiudono « che fintantochè il giudizio del Pa-« pa fosse divenuto irreformabile pel consenso « della Chiesa universale, è stato sempre per-« messo di contraddirvi, senza taccia di ribellio-« ne » (1). Conseguenza è questa per altro malissimo dedotta: e per conoscere quanto sia essa illegittima, non è tampoco d'uopo di esaminare ad uno ad uno gli addotti fatti; cosicchè per non trattenere inutilmente i lettori, mi limiterò a quelli soltanto il cui esame potrà servire di guida per giudicare anche degli altri. Quanto al primo basterà accennare, che il Tamburini stesso lo ritiene per inconcludente, osservando che la resistenza di Paolo a san Pietro risguardava « non una diversa dottri-« na, ma una diversa condotta » che san Paolo medesimo tenne in altre circostanze; e che non potea essa addursi in esempio senza pregiudizio dell'infallibilità di san Pietro, almeno come Apostolo. Riserbando poi quello degli Africani con santo Stefano al capo seguente, il solo esaminerò qui degli Asiatici con Vittore, e ciò in modo, che da quanto

(1) Cosa è un appellante? *art.* 2, p. 126.

dirò intorno a questo, si riconoscerà generalmente l'inconcludenza di tutti gli altri. Ecco pertanto il formidabile argomento, che si trae dalla condotta di questi Vescovi: « Il Papa Vittore nel secondo « secolo volle obbligare i Vescovi dell' Asia a con- « formarsi alla pratica della Chiesa romana, e di « tutte le altre Chiese, nella celebrazione della pa- « squa; e se egli non venne fino a scomunicarli, al- « meno lo ha loro minacciato. Ma Policrate e gli « altri Vescovi d'Asia non si arrestarono agli ordi- « ni del Pontefice, e questo illustre Vescovo scris- « se a Vittore in questi termini: *Nihil moveor his,* « *quae ad formidinem intentantur. Etenim ab illis,* « *qui me maiores erant, dictum scio: Oportet obe-* « *dire Deo magis, quam hominibus.* Così questi « grandi Vescovi (*a*) non credevano dover abban- « donare quello, che giudicavano giusto e legittimo, « perchè il Papa prescriveva sotto pena di scomu- « nica di rinunziarvi . . . . Questo esempio quan- « tunque sembri non aver per oggetto, che un « punto di disciplina, esso è però stato risguardato « dagli antichi, come appartenente al dogma » (1). Dimando adunque al nostro *appellante,* se gli Asiatici opposti si siano al solo Papa, o ugualmente alla Chiesa stessa. Dietro le regole dell' *accettazione,* dobbiam dire anche alla Chiesa. Imperciocchè si

(*a*) Basta contraddire al Pontefice, per meritarsi da' suoi nemici il nome di *grande*, siccome basta venerare in esso la divina autorità di capo, onde venire sprezzati come *basci.*

(1) *Ivi pag.* 140, 145.

opposero ai Papi Aniceto e Vittore, coi quali erano uniti i sinodi di Palestina, Ponto, Roma, Francia, ecc. (1) e tutti gli altri Vescovi del cattolicismo; tranne i soli dell'Asia minore; aveasi perciò quel consenso, su di cui pretendesi che appoggiasse Agostino la sua sentenza contro i Pelagiani: *Causa finita est.* Chi ne dubitasse, formi un esatto calcolo delle accettazioni ed opposizioni in un caso e nell'altro. *Finita* la causa pelagiana, perchè *Augustinus passim memorat, eam haeresim a romanae Sedis praesulibus Innocentio, Zozimo, Coelestino, cooperantibus synodis africanis, toto orbe damnatam: Quo facto, nulla amplius, etiam oecumenicae synodi, inquisitio superesset* (2). Dunque similmente *finita* la causa dei Quartodecimani, perchè da' Papi, da' Sinodi (ed in maggior numero), e dalla pratica di tutte le Chiese venne essa decisa. Ond'è che Natale Alessandro conchiude, non appartenere essa alla fede, poichè altrimenti risguardare dovrebbonsi quei Vescovi quai eretici, perchè si opponeano a tutta la Chiesa (3). Dunque, proseguo io, nemmeno i Vescovi medesimi poteano tenerla per materia di fede, altrimenti dirsi dovrebbe, che fossero stati eretici di animo. Così in vero furono chiamati dopo il concilio, o perchè ostinandosi nella loro opinione pertinacemente vi frammi-

(1) Eusebio *lib.* 5. *Hist. eccles. c.* 22.
(2) *Def. Cl. Gall. p.* 3, *l.* 9, *c.* 2.
(3) *Hist. eccl. saec.* 2, *diss.* 5.

schiavano delle favole giudaiche (1), o perchè sotto il nome di eresia intendevasi qualunque separazion dalla Chiesa: motivo per cui vengono fra gli eretici annoverati gli Audiani, i quali professavano lo stesso errore degli Asiatici, benchè scriva santo Epifanio: *Audianorum proprie schisma ac defectio, non haeresis est* (2). Si consulti il suddetto storico Natale onde omettere le superflue ripetizioni. Ma, se non credeva Policrate ivi trattarsi di fede, perchè, dimandano gli avversarii, sostenere con tanta forza quella osservanza, per la ragion generale, che *obedire Deo oportet magis quam hominibus?* Perchè dichiararla al Vangelo conforme, ed alle regole della fede? Perchè? Lo dirà loro lo stesso apologista degli appellanti, il quale ci offre la formola, con cui debbono i figli ubbidientissimi dell'apostolica Sede attestare la loro sommissione e riverenza al supremo gerarca, nel rigettare le sue disciplinali ordinazioni, comunicandoci la lettera di Roberto, Vescovo di Lincoln, a Papa Bonifacio IV, nella quale egli protesta di non ubbidire ad una prescrizione di esso Papa, perchè ciò facendo « adempie le « obbligazioni che la legge di Dio gl'impone ..... « e vuol ubbidire agli ordini di Dio .... (mentre « quella prescrizione) non è conforme alla dottrina « degli Apostoli e di Gesù Cristo .... essendo con« traria alla santità apostolica .... e quindi in di-

(1) Epiph. *haer.* 50.
(2) Indic. *l.* 3, *t.* 1. haereseon.

« struzione, non in edificazione » (1). Si può dire che questo Vescovo intendesse di conformarsi al Vangelo, e alle regole della fede, colla sua resistenza agli ordini pontificii? Sì certamente: ce lo dice egli stesso. Eppure non si trattava di un oggetto di fede. Perchè dunque non potea Policrate credere similmente, che la pratica degli Asiatici fosse o immediatamente, o mediatamente conforme al Vangelo, quantunque di mera disciplina? Dichiara egli forse il suo concetto con più energia che non il suddetto Roberto? Le riferite espressioni lo decidano.

3. Ma via; suppongasi pure che il punto appartenga alla fede, e che per tale si risguardasse da Policrate, e dagli altri Vescovi. E che se ne dedurrà? Forse che fosse universale in quei tempi nelle asiatiche Chiese l'opinione della fallibilità pontificia? Per trarne tale conseguenza fa d'uopo non aver intesa la lettera oppostaci, nè conoscer la forza della prevenzione. Altra cosa è l'impedire l'emanazione di un decreto dogmatico; ed altra il contraddirvi pertinacemente, emanato che sia. Non v'ha effetto più naturale in uno, che tenacissimo della propria opinione la reputa scevra da errore, e crede anzi con tutta fermezza contenersi in essa una verità cattolica, quanto il protestarsi inflessibile nel sostenerla, a fronte anche di una contraria sentenza; persuadendosi in quell'eccessiva sua prevenzione, che

(1) Cosa è un Appellante? *cap.* 3, *art.* 4, *p.* 233.

saprebbe ritrovare, nel caso di un giudizio contrario, sode ragioni contro la sua legittimità, anzichè indursi a rinunziare all'abbracciata dottrina. Tutto sta in vedere, se, pronunziato che sia il contrario giudicio, vi resista in realtà, oppure vi si assoggetti, e riconosca il suo errore; potendo accadere, che la sua attuale emanazione faccia in lui quell'impressione, che non faceane la sola minaccia e il semplice sospetto. L'Arcivescovo di Rems nel Concilio di Trento era senza dubbio cattolico, e perciò riconosceva l'infallibilità della Chiesa: eppure temendo, che definita non venisse la supremazia pontificia espressa coi termini del Fiorentino, ogni studio adoperò per impedirne la decisione, protestando che non vi aderirebbe, ma che *de vita potius, quam de sententia* (della superiorità dei concilii) *recederet*. Era ecumenico quel concilio; rappresentava quindi la Chiesa universale; protesta monsignor di Rems, che avrebbe contraddetto alla sua dichiarazione; dunque o il solo suo voto era bastevole a far sì, che il concilio non più fosse ecumenico, o protestavasi disposto di contraddire alla Chiesa. Non v'ha tra' cattolici chi conceda il primo, nè può darsi chi eseguisca il secondo. Si danno sì di quelli, che, acciecati dall'attaccamento al loro sistema, si ostinano a difenderlo col maggior trasporto di zelo prima, che venga giuridicamente condannato, ma che poi vi rinunziano, allorchè emanata ne sia la sentenza: come fatto avrebbe questo prelato, se fosse stata autenticata dal concilio con solenne definizione di fede la contrastata dottrina.

E quanti di simili esempii non si potrebbero ritrovare nelle dispute e nei contradditorii, che si sostennero in quasi tutti i concilii, antecedentemente all'emanazione dei canoni? Ora Policrate null' altro cercava, che di ritenere il Pontefice dal pronunziare il contrario decreto, e dal fulminare la scomunica, coll' usare tutti i mezzi più efficaci, che suggerir poteagli l'intima persuasione dell' asiatica osservanza, ed il timore degli orribili scismi, che potuto avrebbero per tal cagione lacerare la Chiesa. Ma se fosse uscito il decreto, se fossesi fulminata la scomunica; avrebbe egli fatto nulladimeno quanto minacciava? Non si può con sicurezza determinarlo: la conseguenza non ne sarebbe, in quelle circostanze, legittima e necessaria.

4. Voglio tuttavolta tutto concedere agli avversarii: credessero pure le asiatiche Chiese fallibile il Papa, e di fede la controversia: essi medesimi pesino la loro autorità sopra questi punti. Ma per ben conchiudere, si richieggono due confronti impossibili a farsi nel caso nostro: il primo di quelle Chiese col rimanente della cristianità: il secondo di quelle fra le Chiese predette, le quali credevano infallibile la Chiesa, e quelle che tale non la credevano. È necessario il primo; perchè se il numero delle asiatiche, paragonato col numero di quelle che seguivano la pratica contraria, non era sufficiente a far sì, che in queste seconde non si potesse riconoscere la Chiesa universale, di nessun peso sarebbe la loro autorità; e ciò sì perchè in tale ipotesi

contraddetto avrebbero alla medesima Chiesa, sì perchè potremmo loro opporre l'autorità di questa, la quale, come aderiva ai romani Pontefici senza dichiarar cosa alcuna contro la loro infallibilità, così nè col fatto, nè colla dottrina disapprovava una tale opinione. È ugualmente necessario il secondo; poichè, se tra queste ve ne erano alcune, le quali essendo disposte a separarsi da tutta la Chiesa, anzichè rinunziare ai proprii errori, venivano per conseguenza a negare la di lei infallibilità, dovrebbono esse necessariamente sottrarsi dal numero di quelle che nutrivano sentimenti cattolici verso la Chiesa, potendo queste sole far parte della tradizione, e quindi esse sole venirci opposte. Come poi fare il primo confronto, qualora non vogliasi ammettere quello fattone da Eusebio, e quello di Costantino che annovera « Roma, l'Italia, l'Africa, l'Egit« to, la Spagna, la Francia, la Brettagna, la Libia, « la Grecia, il Ponto, la Cilicia », e perciò *maiorem Ecclesiarum numerum*, contro la costumanza delle asiatiche? Che se questo si ammette, non potrassi giammai trarre decisivo argomento dall'autorità delle asiatiche, quando non si dimostri: 1.° che la dottrina della fallibilità pontificia sia stata da esse costantemente seguita, anche prima dei loro contrasti coi Papi, e non in conseguenza della loro tenacità nel sostenere le proprie osservanze, le quali o temevano che venissero dalla Sede apostolica condannate, o lo erano state realmente: giacchè essendo comprovato dall'esperienza, che moltissimi

eretici, i quali sebbene prima della loro condanna ben sentissero della Chiesa, il cui giudizio sovente imploravano, proscritte poi le loro dottrine, si eressero pertinacemente contro di essa; non è difficile che gli Asiatici pure fossero propensi a riconoscere nel Papa quel privilegio, che poscia avessero negato avendone provate o paventandone le gravissime conseguenze a danno delle inveterate loro pratiche (*a*): 2.° che quand'anche asserissero fallibile il romano Pontefice, credessero per altro infallibile la Chiesa cattolica; poichè altrimenti cade ogni loro autorità: perciò 3.° che realmente con positivo fermissimo assenso giudicassero, non trovarsi essa dottrina sufficientemente espressa nelle Chiese da loro discordanti, perchè, se avessero potuto ragionevolmente sospettare che lo fosse, basterebbe la loro ostinazione, a fronte di un sì manifesto pericolo di contraddire alla Chiesa, per farci dubitar parimenti della loro prontezza a sottomettervisi qualora l'aves-

(*a*) Se i Papi l'avessero perdonata agli Arnaldi, ai Sancirani, ai Quesnelli, ai Giansenii, ai Pascali, ai Nicole, ed a tanti altri, sopra la grazia, le indulgenze, le immagini, ec.; ci assicura il Tosini (*lib.* 2, *p.* 66), che „ non si disputerebbe tanto sulla in„ fallibilità del Papa, ma che si lascierebbe ogni sorta d'infal„ libilità al Pontefice romano „. Ma dappoichè videro i giansenisti condannati i lor corifei e le loro dottrine; poco vi volle, che non aggiugnessero nella loro traduzione delle Litanie il versetto di Arrigo VIII: *Dalla tirannia del romano Pontefice liberaci, o Signore* (Pallav. *l.* 3. *c.* 15. *n.* 3.). Infatti hanno procurato di far sorgere degli Arrighi: che se ciò loro non è ancor riuscito, si scorsero già fra essi risorti i' Volsèi, dei quali debbon temere il luttuosissimo fine, se per tempo non piangono, e detestano la propria infedeltà *all' episcopato, al Papa, a Dio.*

sero riconosciuta: 4.° che le Chiese discordanti nella pratica, non lo fossero poi in questa dottrina. Si potrebbe addurre come non discordante nella dottrina la Chiesa di Lione; il cui Vescovo santo Ireneo rimprovera a Vittore la sua condotta poco conforme *alla pace, all'unità ed alla carità*, benchè avesse con esso i medesimi sentimenti sopra il punto controverso. Ma ciò piuttosto persuade il contrario, poichè non lo riprende di un usurpato diritto, sibbene di troppa severità nell'esercitarlo; e collo stesso procurare di moderarne l'esercizio, già suppone il diritto medesimo, il quale, se veniva dagli Asiatici negato al Pontefice sul fondamento della sua fallibilità, può dirsi a più ragione e dal Pontefice sostenuto e da sant' Ireneo presupposto sul fondamento della di lui infallibilità. E quando mai arriveranno gli avversarii a mostrarci verificate queste quattro condizioni nelle asiatiche Chiese? E se non ce le mostrano, qual peso deve pei cattolici avere la loro autorità? Mancando la prima, si potrebbero credere accecate dallo spirito di partito: si renderebbe, mancando la seconda e la terza, sospetta la loro fede: si dovrebbero non curare, mancando la quarta.

5. Basta forse che non siasi opposta formalmente la Chiesa, per inferirne la sua approvazione? Non può dirlo un cattolico, poichè verrebbero ad ammettersi come altrettanti dogmi gli errori, che sovente per lungo tratto essa tollera per amor della pace; e molto meno può dirlo un appellante, che

fa la grazia alla nostra sentenza, di confessarla per secoli tollerata, e generalmente sostiene, che non sempre la Chiesa reclama contro i decreti stessi o dei Pontefici, o d' altri Vescovi, *contenenti l'errore*, benchè non li approvi (1). E poi come provare, che non siasi opposta praticamente coll' aderire ai Pontefici? Quì si tratta di conoscere se il fatto degli asiatici sia o no decisivo contro di noi: cade quindi l'argomento subito che siasi dimostrata dubbia ed incerta la sua autorità. La quale incertezza si accresce ancora più, mediante il secondo confronto. Imperciocchè egli è certissimo, che non tutte quelle Chiese alla definizione si arresero del concilio Niceno; e perciò puossi fondatamente congetturare, che ai tempi altresì di Niceto e di Vittore molte ve ne fossero, che non solo l'infallibilità rigettavano dei Pontefici, ma che nutrivano pure sentimenti scismatici ed eretici (benchè direttamente non li manifestassero) contro la medesima Chiesa. Vorranno adunque gli *appellanti* opporci ancor queste? Si prenderanno in massa con tutte le altre, onde formarne quel corpo, che sufficiente si reputi per fissare la tradizione di quei tempi sopra questa pontificia prerogativa? Ma io potrei con ugual diritto servirmi della loro fede contro l'infallibilità della Chiesa stessa: e a chi mi obbiettasse doversi per nulla calcolare il loro numero in confronto di tutte le altre e dentro e fuori dell'Asia, potrei coll'autore del-

(1) Le-Gros, *De Eccl. c.* 3, *Sect.* 3, *Concl.* 11.

l'*Analisi* rispondere, che la tradizione non è sempre seguita dal *più gran numero*, ma che alle volte *piccolissimo* è quello, che la vera dottrina crede e difende. Dunque? Dunque è d'uopo fabbricare sopra altre basi, sopra più sodi fondamenti. Quando si tratta di tradizione cattolica dev'essa cercarsi fra i cattolici. È vero che bene spesso torna vantaggioso il ritracciare anche quella degli eretici: ma ciò non dee farsi qualora non vi concorrano queste due condizioni, 1.° ch'essa sia concorde con quella dei cattolici, 2.° che non abbia alcuna connessione coi loro errori. Ma se per una parte si tratti di una qualche massima, su cui sieno fra loro discordi i pareri, e per l'altra questa massima sia tale, che servir possa di appoggio agli errori degli eretici; non debbono essi ammettersi quai testimonii della tradizione. È questo appunto il caso nostro. In fatti come provano essi, anzi come provar mai possono gli avversarii, che in quei tempi non siavi stata sopra l'articolo, di cui si tratta, varietà di sentimenti neppure in quelli che le parti seguirono del Papa? Come puossi poi dubitare che le asiatiche Chiese non trassero un grande vantaggio dalla massima della fallibilità del Papa per appoggiare il loro errore, se per questo stesso oggetto risguardavano come fallibile la Chiesa medesima? Puossi adunque, senza timore di venir convinti di errore, conchiudere, che da un medesimo principio derivava in esse l'opinione della fallibilità sì della Chiesa, che del Papa; e quindi che, siccome nulla conta la loro autorità quanto alla prima,

così nulla deve parimenti contare quanto al secondo. È adunque per ogni ragione necessario separarle dalle altre. Ma chi le saprà numerare? E non numerandole, chi potrà legittimamente asserire, che le ubbidienti alla Chiesa cattolica sieno sufficienti per autenticare bastevolmente la sua tradizione riguardo all'autorità pontificia in materia di fede, e sieno l'organo, pel quale essa Chiesa, se non *decide*, almeno *insegni*? Se ciò non si determina con precisione, l'unica conseguenza, che trar sé ne potrebbe, si è, che vi furono anche tra'cattolici di quelli, che attaccati di troppo alle loro opinioni, per difendere il proprio partito impunemente credettero il Papa fallibile. Il che nè si nega, assicurandoci la storia che nella successione de'tempi quasi ogni verità ebbe i suoi oppositori; nè può giovare agli avversarii, i quali, se non si credono obbligati a seguire il *più gran numero*, molto meno possono da noi pretendere, che ci acchetiamo al *piccolissimo*.

6. Quanto si disse circa il valore dell'autorità degli Asiatici, nella supposizione eziandio che emanati già fossero i relativi pontificii decreti, e della loro persuasione che il Papa potesse definire l'errore, dovrà ugualmente applicarsi a tutti i casi, nei quali siasi ostinatamente resistito alle decisioni del Vaticano, le quali vennero di poi autenticate dall'adesione della Chiesa o dispersa o congregata in concilio. Converrà per tanto in ciascun fatto, che ci venisse opposto, esaminare la natura dell'oggetto, se appartenga alla fede; l'origine dei sentimenti

contrarii alla pontificia infallibilità, se antecedente o posteriore alla definizione; l'animo dei renitenti verso l'autorità della Chiesa, le loro dottrine sopra la sufficiente di lei rappresentazione, l'interesse, i fini, le circostanze, il numero, l'ortodossia dei medesimi, e finalmente il sentimento della Chiesa stessa. Cose tutte supposte, non mai dimostrate dagli avversarii nella moltitudine di quei monumenti della *sacerdotal libertà, e cristiana costanza* nel contraddire ai Pontefici, che formano il soggetto delle loro esagerazioni e millanterie, e che mai non si stancano di metter in campo fino a nauseare. Si possono adunque considerare simili resistenze, come quei contrasti, che sovente incontrarono le stesse decisioni della Chiesa, cioè come derivanti dalla forza dell'impegno per parte degli opponenti, e come tollerate per ovviare ad un maggior male per parte del Papa. Non di rado infatti si trovano nell'ecclesiastica storia tali e sì solenni definizioni della Chiesa cattolica, che neppure i novatori muovono alcun dubbio sulla loro autenticità, le quali, non sì tosto sono state abbracciate, nè hanno fatte sul momento cessare le dispute: e ne potrei quì citare moltissime, se il Tamburini non me ne dispensasse col derivare che fa, benchè illegittimamente, da questa causa » le tenebre, l'oscurità, i tempi procellosi e « torbidi » nella Chiesa. Altro fatto per tanto, onde argomentare *ex concessis*, loro non rammento, oltre quello dei due concilii di Costanza e di Basilea, la storia dei quali, come espostaci dall'autore

della celebre *Difesa del clero di Francia*, e dallo stesso Tamburini distrugge tutti gli argomenti da essi tratti dalle opposizioni che incontrarono nella Chiesa le pontificie definizioni. In quei concilii, col consenso di tutto il cattolico mondo, come falsamente pretendono gli avversarii, venne solennemente definito, che il concilio ecumenico è superiore al Papa, e che quindi è questi soggetto all'autorità di quello (1). Questa conciliare definizione per altro dopo lo scioglimento del concilio di Basilea, malgrado l'anzidetto vantato consenso, non trovò ricetto che in Francia, dove approvata venne in un coi decreti Basileesi colla famosa prammatica di Carlo VII, la quale fu poi abolita dal concordato tra Leon X e Francesco I; per lo che vennero i novatori a perdere ogni speranza della, così da loro chiamata, riforma (2). Sebbene da questa serie di vicende apparisca evidentemente, che, secondo le regole della *posteriore accettazione*, non si può riconoscere in quei concilii l'autorevole voce della Chiesa universale; tuttavolta per cogliere i nemici in più aperta contraddizione, supponiamolo. Ecco adunque da una parte la Chiesa tutta impegnata nello statuire la sua autorità nelle più solenni forme; eccola tutta occupata e sollecita nell'abbattere ovunque lo scisma e gli scismatici; ed ecco dall'altra costoro resi più che mai orgogliosi dal loro numero

(1) *Defen. cl. gallic. p.* 2, *l.* 5. *c.* 12, 13, *e l.* 6, *c.* 19, *part.* 3. *l.* 7, *c.* 2, Teol. Piac. *Rifl. sopra il Serm. di Bossuet, p.* 36.
(2) *Ivi, p.* 44, 45.

muoverle una ostinatissima guerra, contraddire a così autentiche definizioni, perseguirle in ogni dove sino ai confini della Francia, ove soltanto trovò asilo una sì splendida verità, ma dove per altro entrò poco dopo la sua rivale a distruggere la regia prammatica, unico suo appoggio. E intanto che fece ella la Chiesa? Soffrì, dissimulò, finchè si riconciliassero gli animi. E perchè non potrà fare lo stesso il Pontefice, e con esso lui la Chiesa medesima, verso i renitenti alle definizioni dell'apostolica Sede? Si dirà dunque, che l'uno e l'altra aspettano con pazienza, che a poco a poco si estingua il fervore delle dispute, che gli animi si calmino, e che o ritrovando essi a mente tranquilla la verità, o venendo loro più luminosamente manifestata dall'universale consenso nei plenarii concilii, riconoscano finalmente nell'equità delle pontificie definizioni l'autorità del supremo loro promulgatore: e ad esse avvenga così, quel che dicono gli avversarii avvenire sovente a quelle della Chiesa, le quali « se anco per le « circostanze de' tempi e de' luoghi trovano da prin- « cipio contrasto, si fanno largo in seguito, e sem- « pre più guadagnano terreno, e o presto o tardi « superano le resistenze, calmano le dispute, e ri- « chiamano i fedeli all'unità « (1).

7. Forse ci si obbietterà che le contraddizioni alla tanta celebrata dottrina costanziese sonosi fatte

(1) Tamb. *Anal.* §. 65. Ciò si è verificato bensì degli oracoli pontificii, dei quali parliamo, ma non delle decisioni del concilio di Costanza.

dopo sciolti tutti due i concilii; ma che per altro mentre sussisteva in essi la Chiesa, continuavasi a procedere contro de' suoi nemici con censure e con deposizioni da tutto il cattolico mondo risguardate come legittime: laddove i Papi sempre in istato di poter vendicare i torti fatti alla loro autorità, o non li vendicavano, riconoscendo legittima la condotta dei renitenti, o, se li vendicavano, non venivano considerate nè temute le loro punizioni. Ciò per altro non può opporsi se non da chi ignora le dissensioni ed i tumulti, che, come ci raccontano gli autori sopraccitati, si levarono appena pronunziati i famosi decreti dalla *Chiesa universale col consenso di tutto il cattolico mondo*, e prima dello scioglimento del Costanziese, tollerando essa in santa pace, se non le ribellioni e gli scismi, almeno la dottrina contraria a quella, ch'era stata così solennemente da lui dichiarata e nei decreti medesimi definita. Eccone fra le altre un'autentica prova, nell'accettare che fece il concilio le spontanee rinunzie di Gregorio XII e di Clemente VIII, colle quali venivano essi a praticamente protestare contro la dichiarata superiorità de' concilii (*a*), senza ch'esso li costrignesse a deporre col papato anche tale dottrina, ma anzi colmandoli di elogii. E donde tale condotta, se non *ut catholici spectarent, non solum vera iura, titulorumque certam auctoritatem, sed etiam firmum et tutum consensionis effe-*

(*a*) Vedi il *Discorso preliminare*, §. 49...60, dove si è dimostrato che la dottrina della supremazia pontificia resta piuttosto confermata, che condannata dal concilio di Costanza.

ctum, ut infirmi nihil haberent quod iam mutire possent (1)? Non tanto adunque si occupò allora la Chiesa, benchè congregata, nel difender la dottrina della sua superiorità al Pontefice, quanto nel togliere gli scismi, trascurando per una materna indulgenza quei mezzi, dei quali avrebbe, secondo gli avversarii, potuto usare in forza del supremo suo diritto. E si vorrà poi, che il silenzio dei Papi e della Chiesa universale equivalga ad un'approvazione delle resistenze fatte ai giudizii del Vaticano? Qual contraddizione coi proprii principii di questa maggiore? Si tratta da entrambi i lati di autorità; a quella si contraddice, che vuolsi nei due celebri concilii definita; a quella similmente si resiste del Pontefice coi suoi dogmatici giudizii esercitata; ingiusta si chiama, illegittima, scismatica, eretica (2) la contraddizione al costanziese tuttora adunato, quanto al punto dottrinale della sua supremazia, benchè esso con pazienza la tolleri per gli accennati motivi; e si dirà giusta, legittima, canonica, e dettata dallo spirito di unità quella, che si oppone ai decreti della Sede apostolica, perchè e Papi e Chiesa per i motivi medesimi soffrono in pace l'insubordinazione di alcuni tumultuanti, e caparbii, o usano condiscendenza alle prevenzioni ed infermità dei meno istruiti e sedotti? Questa diversità di giudizio ov'è essa fondata? Che se non si temevano i fulmini, che i Papi avrebbero potuto vibrare contro gli autori dei

(1) *Def. cl. gall. p. 2. l. 5, c. 24.*
(2) Ivi, *l. 6, c. 19.*

torti fatti alla loro autorità, che perciò? Non si temeano dai refrattarii, come non temeansi quelli del costanziese, e quelli pure spesse fiate di altri concilii, dai loro oppositori: e al par di questi sospendevano talora i Papi l'esecuzione delle imposte pene, od il rigore ne mitigavano.

8. Ma a che perdersi dietro a questi inconcludenti cavilli? Ricorrono essi forse i novatori all'opinione dei renitenti, per conoscere la mente di quei concilii, e la loro rappresentanza della Chiesa universale? No certamente. Con qual diritto dunque vogliono essi obbligarci a riconoscere i sentimenti della Chiesa sulla potestà del Papa, e sopra la sua infallibilità, nelle dottrine di coloro, i quali nell'esposte maniere e pegli addotti fini la combattono, vietandoci di rintracciarli in quelli, che vi si assoggettano con prestare pronta ubbidienza ai di lui solenni decreti? Vedano adunque, come essi combattono contro se medesimi, distruggendo il loro argomento dedotto dalle opposizioni per altro esagerate, che soffrirono le decisioni pontificie, col riconoscere in tutte indistintamente le parti del costanziese concilio la Chiesa universale, e coll'offrirci la serie delle contraddizioni da esso incontrate per conto dell'articolo della sua pretesa supremazia. Edificano così e distruggono a vicenda senza avvedersene. Frutti son questi dello spirito di partito. Infelici coloro che si lasciano da esso dominare.

9. Ma è egli poi vero, che abbia talvolta la Chiesa formalmente rigettato alcun decreto dogmatico

dei romani Pontefici? Si è dimostrata finora l'impossibilità di convincentemente provare questo formale rifiuto nella Chiesa dispersa; e tocca a chi ce lo obbietta il provare che siasi esso verificato nella Chiesa adunata in concilio. Il solo Concilio VI potrebbe qui ritornare in campo; ma dopo quanto si è detto più sopra (1) del difetto delle richieste formalità negli scritti di Onorio, e dell'animo di quei padri di dichiararlo soltanto eretico indiretto, non può esso servire di alcun appoggio agli avversarii. La questione è di fatto. Quindi se non si adducono monumenti incontrastabili di pontificie definizioni formalmente annullate da' concilii, che, secondo le regole dell'*accettazion posteriore*, universalmente si riconoscano come legittimi ed ecumenici, potremo sempre combattere colle proprie lor armi gli avversarii: e quindi avrassi sempre il diritto di tacciare d'impostura la sognata formale contraddizione per parte della Chiesa. Tocca a loro per tanto proporci un concilio, in cui tutti si trovino i requisiti da essi voluti: e siccome li hanno sempre supposti, e non mai dimostrati, dimenticando, quando si tratta di opporre un qualche concilio all'autorità del Pontefice, ciò che ricercano per renderlo autorevole allorchè esso si opponesse ai loro sistemi; così dovranno almeno darsi il pensiero di non tutto supporre, e di essere a se stessi conformi nello stabilire i principii, e nell'applicarli imparzialmente ai varii

(1) *Cap.* 16.

casi. Giò in vero non potrebbe non riuscire per essi di assai grave fatica per difetto di esercizio, non avendolo finora mai praticato: mentre sarebbe per la nostra causa occasione di trionfo, giacchè si convincerebbero evidentemente da se stessi delle proprie contraddizioni. Vantansi tuttavolta di esser per riportare una compiuta vittoria, opponendoci la libertà colla quale S. Cipriano e le Chiese africane resistettero a S. Stefano Papa: con quanto fondamento poi lo vedremo nei due capi seguenti.

CAPO XX.

Il fatto di S. Cipriano non prova legittime le opposizioni ai giudizii dogmatici del romano Pontefice, perchè sembra che tenesse egli per disciplinale soltanto la controversia del ribattesimo.

1. Molte sono le vie per le quali i difensori della papale infallibilità cercano di convincere gli appellanti che a torto si avvisano di trionfare all'ombra del santo Vescovo di Cartagine. Chi sostiene non avere il Pontefice definito alcun dogma (1): chi pretende, che abbia bensì il santo martire, agitato dall'ardor delle dispute, erroneamente pensato contro l'infallibilità pontificia, e contraddetto ad una solenne definizione, ma che poi siasi ritrattato, sottomettendosi al giudizio del Papa: chi finalmen-

(1) Marchetti *Esere. Cipr. p.* 204.

te si avvisa di provare che in Africa non si riputasse oggetto di fede il punto del ribattesimo, ma solo punto di disciplina. Benchè per altro per ciascuna di queste strade ottengasi il medesimo fine, di provare cioè irragionevole ed immaginario il loro trionfo: pure non ne segue, che tutti indistintamente muovano da un centro ove trovisi la verità, e la certezza. Perciò, lasciando libero ciascheduno di attenersi a qual più gli aggrada, e di sciogliere le incidenti difficoltà, alla terza mi appiglio: avvertendo nulladimeno, che il chiarissimo dottor Marchetti con tanta evidenza dimostra, non essersi emanato da santo Stefano alcun dogmatico decreto su questo punto, che non può darsi uomo di senno, il quale non senta l'insuperabile peso delle sue ragioni. Solo adunque onde convincere soprabbondantemente gli avversarii, mi accingo ad esaminare quel fatto, sotto il terzo riguardo.

2. Il dire, che nulla venne solennemente deciso sull'articolo dall'apostolica Sede, scioglie bensì l'obbietto fondamentale, perchè in questo caso, non avendo contraddetto Cipriano ad alcuna dogmatica definizione, non può conchiudersi, che egli coi Vescovi africani tenesse il Papa per fallibile nei suoi solenni giudizii: ma non mi pare che lo giustifichi dallo scisma, qualora avesse egli fermamente creduto che si trattasse di un punto di fede. Imperciocchè la definizione che dà S. Tommaso dello scisma, cioè una *separazione dall' unità della Chiesa*, ossia dal principio e sorgente di questa unità, che trovasi nel Papa, non

ci lascia dubitare, ch'egli in tale ipotesi non fosse reo di questo delitto. Il vantarsi di essere nella comunione del romano Pontefice, e di tutta la Chiesa, non suffraga chi rigetta la loro fede: la cui unità tanto viene sciolta da chi contraddice ad un articolo solennemente definito, quanto da chi si arroga la potestà di fare decreti in materie di fede, indipendentemente dalla Chiesa. Se un Metropolitano, convocati tutti i suoi Vescovi in sinodo, pubblicasse un decreto, col quale dichiarasse essere di fede una scienza media in Dio, tra quella di visione e quella di semplice intelligenza, ed a questo decreto dogmatico dichiarasse obbligati a credere, come ad articolo di fede, i suoi sudditi; certo è, che il Metropolitano con tutto il sinodo romperebbe l'unità, non uniformandosi alla professione della Chiesa cattolica, che nel numero de' suoi dogmi non ammette questa scienza media. Così la facoltà teologica di Parigi nella causa del Montesson, così i Francesi nella dichiarazione dei quattro famosi articoli, si difendono dalla taccia di scisma: cioè, perchè *gallicani patres testantur ac probant, non eo se animo fuisse, ut decretum de fide conderent: sed ut eam opinionem, tamquam potiorem atque omnium optimam, adoptarent* (1): così finalmente il Tamburini libera dalla nota di scismatiche le scuole de' Tomisti, Scotisti, Nominali, Molinisti, perchè appresso di esse la varietà delle dottrine non è confermata da leggi, nè

(1) *Defen. cl. gall. Diss. praev. p.* 5.

esiste ne' pubblici documenti de' sinodi e delle particolari Chiese, come lo è quella dei Protestanti (1). San Cipriano al contrario nell'africano concilio avrebbe assolutamente, e indipendentemente da qualunque autorità, tranne quella del solo Dio, *qui solus haberet potestatem ... de suo et synodi actu iudicandi*, pubblicato un decreto di fede; giacchè protestasi egli medesimo, scrivendo a Jubaiano, di aver decretato e stabilito il ribattesimo: *Quid in concilio cum complures DECREVERIMUS... et nunc quoque cum in unum convenissemus, tam provinciae Africae, quam Numidiae Episcopi numero septuaginta et unus, hoc unum denuo sententia nostra firmavimus, STATUENTES, etc.*, che non debba dirsi *ribattesimo*, ma *battesimo*, quello che si conferisce nuovamente o ai battezzati dagli eretici, o agli eretici convertiti, *statuentes non rebaptizari, sed baptizari*. Ma non era questo un articolo della professione della Chiesa: si avrebbero quindi due professioni diverse. Il penetrante lettore, dai suesposti caratteri dello scisma deduca da se l'altre conseguenze che necessariamente ne seguono. Come mai difendere in questa ipotesi la fede e lo spirito d'unità del santo martire? Io confesso di non possedere acume bastevole a tanto.

3. Si ricorrerà forse, per giustificarlo, all'esempio di tanti concilii nazionali e provinciali, che successivamente si tennero fino da' primi secoli nella

(1) *Anal.* §. 183.

Chiesa, ne'quali, condannandosi l'eresie, venivasi a dichiarare la cattolica fede, senza che fossero giammai i Vescovi rimproverati d'incompetenza di autorità, come infatti non lo fu neppure il santo martire Cipriano? Così ne'due concilii Antiocheni fu condannato Paolo di Samosata, nei sinodi Diospolino ed Africano, Pelagio, e nel Costantinopolitano furono proscritte l'eresie di Eutiche. Quale usurpazione ebbevi adunque, e quale scisma si fece, se i Vescovi africani in concilio adunati dichiararono la nullità del battesimo degli eretici? Non v'ha altra differenza, se non che nei primi si stabilì la verità, laddove in questo decretossi l'errore: del resto tutti definirono, e tutti con autorità uguale. Non vi è altra differenza? Ve ne ha anzi una essenzialissima, cioè l'esistenza per una parte, e la mancanza per l'altra di subordinazione alla Chiesa. Sopra di che devesi notare, che non si nega già a'Vescovi il diritto di giudicar le materie di fede, come tampoco non negasi il fatto, che moltissime eresie sieno state condannate colà, dove nacquero: tuttavolta, percorrendo la storia di questi sinodi, si troverà, che essi giudicavano o col consenso antecedente della Chiesa, o con animo di sottoporsi interamente al di lei posteriore assoluto giudizio; non mai intendendo di usurparsi la potestà di porre un termine diffinitivo alle questioni di fede, prima che *ad apostolicae sedis notitiam perveniret* (1). È questa una verità sostenuta

(1) Innocenzo I, *ep.* 24 *ad Episcopos Carth. Conc.*

da tutti i teologi e storici cattolici, e, ciò che qui più monta, non negata neppure dagli avversarii. Ascoltisi il Le-Gros: *In his, quae ad totius Ecclesiae statum respiciunt* (quali sono le cause di fede) *nemo potest, praeter romanum Pontificem, legitimam ferre sententiam* (1). Egli stesso trattando della condanna fatta dai padri gallicani degli errori di Gilberto Porretano nel concilio di Rems, senza aspettare il giudizio del Papa (sopra di che menano i moderni indipendenti tanto romore), si esprime così: *Nihil tale* (cioè di non assoggettarsi al Pontefice) *cogitarunt gallicani Episcopi; sed in ea re, quae ipsis merito videbatur nulli dubitationi obnoxia, voluerunt certam proferre sententiam, contestantes, se omnino esse paratos ad mutandam sententiam, si aliter apostolicae sedi videretur* (2). Nè è necessario di rimontare alla prisca età della Chiesa, per esaminare ad uno ad uno ogni concilio: perchè già assicuraci il supposto Bossuet, che *in fide, in schismate totam Ecclesiam perturbante, atque in reformanda generali disciplina* (a), ... *iam inde ab origine,*

(1) *De Eccl. Sect.* 3, *p.* 322.
(2) Ivi, *p.* 324.
(a) O non lessero questo passo, o nulla contano su tale proposito l'autorità del loro supposto gran Bossuet i maestri ed apostoli del sinodo pistojese, i quali, non ascoltando le voci del comun padre il romano Pontefice, ma dei nuovi *Ciri, dei Neemia, degli Esdri, dei Costantini, dei Teodosii* (Oraz. al Sinodo) fatti da essi allora risorgere nei . . . intrapresero indipendentemente, anzi contro la volontà espressa dell' apostolica Sede, a *togliere* gli errori pretesi, a *richiamare* le pratiche religiose alla loro nativa sorgente, a *ristabilire* la disciplina (certamente generale, come

ac sub ipsa tyrannide constituti, quanta per provincias poterant, concilia celebrabant: cum Sede apostolica, quae omnium Ecclesiarum communicatione polleret, consilia participabant: eius opera totius orbis sententiam exquirebant (1). Convien dunque mostrarci, che il concilio di Cipriano abbia usata questa deferenza verso il successor di S. Pietro, e verso tutta la Chiesa, onde combinare col suo tuono assoluto di decidere, la sommessione richiesta perchè non divenisse un concilio scismatico, nell'ipotesi che fosse persuaso che trattavasi di un punto di fede. Nè puossi giustificare, quasichè ignorasse l'autorità a cui si opponeva; poichè lo stesso S. Agostino ci attesta il contrario (2), chiamando inefficace l'universal consuetudine e l'autorità *pene totius orbis*, per farlo cangiare di consiglio, quando non vi si accoppiasse l'evidenza delle ragioni. Altrimenti, cioè se non fossegli stato noto l'assenso universale in contrario, avrebbe potuto il santo dottore render più forte l'argomento contro i Donatisti, col far loro vedere, che Cipriano contraddetto non aveva scientemente all'autorità, contro la quale con tanta contumacia essi si erigeano, che non prendendo la questione soltanto all' *umana*. Così la prende, e perchè? Perchè ben sapea egli,

può vedersi nei diversi capi della riformazione) ad *anatematizzare* le eresie, ecc. sovvertendo invece ogni ordine nella Chiesa, e combattendo le più sacre verità della fede.

(1) *Defen. cl. Diss. praev.* §. 76

(2) Vedi il cap. 14.

che *in ipso concilio nonnullae sententiae declarant, omnino eos contra Ecclesiae consuetudinem decrevisse, quod decernendum esse arbitrati sunt* (1); vale a dire, che il concilio conosceva di opporsi alla pratica della Chiesa.

4. Questa pratica inoltre di non ribattezzare gli eretici, non discende ella forse qual conseguenza dal *principio speculativo della validità del loro battesimo*? Non autentica forse essa un tal dogma? Sì certamente (2). Dunque, siccome Cipriano non ignorava che questa consuetudine era universale fuori dell'Africa, nè poteva ignorarlo, se non si voglia supporre totalmente digiuno della storia de' suoi tempi; così non doveva ignorare del pari ch'era universale la fede circa lo stesso principio, poichè creder la dovea egli medesimo da esso inseparabile. Era sparsa di tenebre la controversia? Lo fosse pure: ma in che punto? Non già sulla esistenza della consuetudine, e quindi neppure sul fatto dell'universale credenza; ma soltanto sulle ragioni che ne formavano l'appoggio: lo dice chiaro il santo Vescovo d'Ippona. Se anche volessimo ai novatori concedere, che su qualche articolo speculativo possa oscurarsi la dottrina della Chiesa; non potrebbero mai inferirne, che fosse soggetta ad oscuramenti la di lei professione su di quello eziandio, che è la porta per cui in essa si entra, e da cui si distinguono i membri di Cristo, qual è il battesimo. Sono

(1) *L. 2, de Bapt. c. 9.*
(2) Guadagnini *Osserv. 2, par. 2. §. 6.*

nella Chiesa i molinisti, ed i tomisti; ma vi saranno ugualmente i battezzati ed i non battezzati? Se non può ammettersi questa assurdità, non potrà asserirsi giammai oscurata su questo punto la fede della Chiesa cattolica, nè potrà questa Chiesa giammai cessare dal pubblicarla col fatto.

5. Che debba pensarsi della condotta e dell'animo di Cipriano: se sapesse o non sapesse l'universalità della consuetudine contraria, non importa il deciderlo, dicono gli avversarii: solo si cerca, se egli risguardasse in realtà come appartenente alla fede la controversia: e per questo bastano le espressioni da lui usate, scrivendo a S. Stefano, e parlando a'padri del concilio, dalle quali apparisce aver lui creduto *non valere, irritum, nullum, inane, vacuum baptisma fore extra Ecclesiam collatum*, come argomenta un dottissimo scrittore. Dunque non importa sapere, se ignorasse o no la pratica della Chiesa? Tanto anzi importa il saperlo, quanto il difenderlo dall'eresia, o certamente dallo scisma. Ma i padri non lo riconobbero forse nella Chiesa? Sì, ma appunto perchè non credeva di giudicare materia di fede. Che poi non lo credesse di fatto, oltre alla libertà in cui lascia ognuno di opinare alla sua maniera (1), oltre al dichiarare in questo punto indipendente ogni Vescovo dagli altri Vescovi, mentre non lo è nella fede (2), oltre all'esigere il peso delle ragio-

(1) *Epist.* 73, *p.* 129. Ediz. Baluz.
(2) Cypr. *in Conc. Carthag. p.* 198.

ni e l'evidenza della dimostrazione per fondamento della consuetudine, anzichè l'autorità della Chiesa, la quale, secondo S. Agostino, bastar deve ad ogni cattolico; parmi esserne un fortissimo argomento quello, che si trae dalla sua lettera a Jubaiano. Fassi in essa il santo martire la grande obbiezione della sorte di tanti eretici, *qui in praeteritum de haeresi ad Ecclesiam venientes, sine baptismo admissi sunt.* Se è nullo il loro battesimo, non v'ha dubbio, è decisa la loro condanna: eppur egli non ne dispera, ma confida anzi nella misericordia di quel Dio, *qui potens est dare indulgentiam, et eos, qui ad Ecclesiam simpliciter admissi in Ecclesia dormierunt, ab Ecclesiae suae muneribus non separare.* Nello stesso senso Firmiliano, scrivendo al santo Vescovo, sostiene, che gli eretici convertiti, *si de saeculo excesserunt, in eorum numero habentur, qui apud nos catechizati quidem sunt, sed priusquam baptizarentur, obierunt,* i quali non vengono esclusi dalla vita eterna. Ragioniamovi un poco sopra. In questi eretici, non essendovi il battesimo di sangue, o quello dovrà trovarsi di acqua, o quello di desiderio: poichè sta scritto senza alcuna eccezione: *Nisi qui renatus fuerit etc.* Dichiarasi nullo quello di acqua? Dunque per conseguire la salute rimarrà per essi quello di desiderio. Vediamo per tanto se possa ciò pensare Cipriano, omettendo per un momento di osservare, che la Chiesa, riguardo agli articoli della fede, non può lasciare nell'incertezza i suoi figli. Questi eretici convertiti

ignoravano o vincibilmente, o invincibilmente la nullità del loro battesimo. Se vincibilmente, fu dunque loro colpa se non si fecero ribattezzare; e perciò non potea Iddio senza contraddire a se stesso, farli partecipi *de muneribus Ecclesiae*. Se poi l'ignoravano invincibilmente; non potea in essi nascere sospetto veruno, e quindi neppure verun desiderio di essere battezzati novellamente. Si conteneva egli implicitamente questo voto nella sincera professione degli altri dogmi tutti della Chiesa cattolica, e nella disposizione del loro animo di fedelmente uniformarsi alla di lei credenza? Ma a quale credenza? A quella per certo, che formava l'attuale distintivo carattere della vera Chiesa in confronto dell'eretiche sette: e tale certo non era la fede dell'invalidità del primo battesimo, perchè non ancor definita. Dirassi, che, essendo disposti questi eretici convertiti a sottomettersi a qualunque eziandio futura definizione della Chiesa, implicitamente professavano la vera fede? Ma ciò non toglie l'obbietto; imperciocchè si potrà sempre dimandare: di qual Chiesa? Di quella forse, la quale praticamente professava la validità del loro battesimo? Non lo può intendere Cipriano, poichè converrebbe supporre, che la Chiesa introdur potesse delle innovazioni nella sua prima professione. Di quella, che credeva l'assoluta necessità del ribattesimo? Ma come, se anzi col fatto doveano protestare contro di essa? Come poteano darsi a credere, che la Chiesa acconsentisse a rice-

verli in modo tale, per cui dovessero tuttora rimanere esclusi da una legittima partecipazione dei sacri misteri? L'avrebbero così creduta in errore. Di quella finalmente, che risultava dall' unione di tutte le Chiese, non eccettuate le africane, le quali con tutte le altre comunicavano? Ma l'estrinseca comunione non basta, quando contrarie sieno le professioni o speculative, od anche pratiche, qualora sieno intimamente connesse col dogma; altrimenti chi venuto fosse alla Chiesa, dopo gli errori di Lutero, ma prima che essa con un atto giuridico avesse da se separato il settentrione, avrebbe dovuto essere disposto a ricevere tutte e quelle sole definizioni, che l'unità delle Chiese, non escluse le settentrionali, fosse per pronunziare: la quale unità, non vi fu certamente nel concilio di Trento, e forse neppure in verun altro degli ecumenici. Non trovasi adunque verun fondamento su cui stabilire negli eretici convertiti questa disposizione di sottoporsi alla Chiesa, nel punto del loro ribattesimo. Dunque non v'ha alcuna ragione di supporre in essi il battesimo di desiderio. Dunque se san Cipriano avesse creduto che il ribattesimo fosse un dogma di fede, non avrebbe potuto sperare l'eterna salute degli eretici non ribattezzati.

6. Si opporrà, che un cristiano, il quale si crede battezzato, benchè nol sia, o per mancanza d' intenzione nel ministro, o per qualunque essenziale difetto nella materia, o nella forma, pure è nella Chiesa. La risposta è facile. Per questo è nella

Chiesa, perchè nella professione di tutti i dogmi, tra' quali si numera la necessità del battesimo, e nella sua subordinazione alla vera cattolica Chiesa, da esso determinatamente conosciuta ed ubbidita, se ne comprende il voto. Non può dirsi altrettanto dell'eretico convertito e non ribattezzato nell'ipotesi dei ribattezzanti; poichè all'opposto professa egli l'inutilità del secondo battesimo. Crede di essere ben battezzato? a che gli varrebbe questa sua fiducia? quale autorità lo muove a crederlo? quella di una Chiesa, secondo la predetta ipotesi, in errore. Correrebbe meglio la parità di un gentile, il quale abbandonata l'idolatria, professasse in tutto, fuorchè quanto al dogma del battesimo, la cattolica fede. Non vi sarebbe per esso salute. Non erra, dirassi, l'eretico per propria malizia e perversità. Ma erra forse per propria malizia e perversità un idiota, che, educato fra gli eretici, professa l'eretica credenza, credendo così di uniformarsi alla Chiesa cattolica, che per un errore di fatto crede essere la Chiesa in cui nacque? Agl'imperscrutabili giudizii di Dio si ricorre in questo caso. Perchè adunque non dovrassi ugualmente ricorrere anche per gli eretici convertiti senza il ribattesimo? Vi ha forse una maggior ragione, per adorare in quello gli arcani della divina giustizia, che non in questo? Eppure san Cipriano non esclude l'eretico convertito, e non ribattezzato, dalla partecipazione dei beni della Chiesa, dicendo, che troverà indulgenza appresso Dio. Ma abbiamo dimostrato che ciò non può

essere nè pel battesimo di sangue, nè per quello di desiderio, nè per la sola professione degli altri dogmi. Resta dunque a conchiudere, che il santo martire appoggiasse tale sua fiducia ad una conseguenza, qualunque ella siasi, del primo battesimo, e di questa professione, per cui virtù potesse l'eretico ottener da Dio misericordia ed andar salvo. Non sembra potersi altrimenti interpretare la mente del santo Vescovo. Chi poi non vede, che verrebbe con ciò a riconoscere nel primo battesimo un'assoluta sufficienza alla salute, e quindi non più una necessità di mezzo nel secondo? Non ripugna poi che una pratica esterna, senza di cui si crede potere andar salvo, si possa talvolta considerare come spettante alla disciplina, tuttochè risguardi la fede. Saravvi forse errore nella prima supposizione; ma, ammessa quella, ne segue la seconda come un corollario. Sarà adunque stato, nella mente del santo padre, di maggior sicurezza e di maggior perfezione il ribattesimo: illecito sarà stato quello degli eretici, com'egli lo chiama nella sua lettera allo stesso Jubaiano, *nec ratum possumus, nec legitimum putare* (*baptismum*), *quando hoc apud eos* (*haereticos*) *constet esse illicitum*: e come in oltre decisivamente si deduce dal non distinguer egli nella sua lettera a Pompeo il battesimo degli scismatici da quello degli eretici, dicendo che nè l'eresia nè lo scisma *habere possunt salutaris lavacri sanctificationem*, quantunque san Basilio, scrivendo ad Anfilochio, asserisca *visum fuisse antiquis, schismaticorum ba-*

ptisma admittere: e per conseguenza nè l'uno nè l'altro sarà stato da lui tenuto per *inane*, *vacuum*, *irritum*, *etc.* prese tali espressioni nella loro letterale significazione.

7. Ma non poteva, dirassi, prescindere dal principio speculativo. Altro è, che non lo potesse legittimamente, ed altro, che non vi prescindesse di fatto. Non solo poi vi prescinde egli, ma vi prescinde pure il medesimo concilio Niceno, come ne siamo certificati dall'essersi ciò fatto liberamente eziandio nei tempi posteriori. Consultisi san Basilio. Scrive egli ad Anfilochio (1), in proposito del ribattesimo *uniuscuiusque regionis morem sequi oportere*; e che se appresso alcuni *prohibita est rebaptizatio, sicut et apud romanos, oeconomiae alicuius gratia*, pure la diversa consuetudine de' luoghi *vim obtinet* (2), come appresso gli Asiatici quella di non ribattezzare i Cattari, gli Encratiti, gl'Idroparasti, e nella Cappadocia quella di battezzare novellamente i Pepuzeni (3). E come ciò, senza prescindere nell'esecuzion della pratica dallo speculativo principio? Come poi prescindervi, senza risguardarla come disciplinale soltanto? Si dirà forse, che, distinguendo san Basilio gli eretici, gli scismatici, i parasinagogi (*a*), ed ammettendo per valido il battesimo dei

(1) *Ep.* 188, *ad Amphil.* edit. Paris.
(2) *Ep.* 190, *ad eumdem.*
(3) *Ep.* 188.
(*a*) Così si chiamano quelli, che per qualche delitto sospesi dal loro ministero nella Chiesa, non curando questa pena canonica,

secondi e dei terzi, e dei primi pure quando *nihil a fide recedit*, cioè quando è conferito nella forma prescritta da Cristo, non rigetta che il solo battesimo in cui siasi questa forma alterata; e che quindi mostra piuttosto di ammettere il cattolico dogma di non ribattezzar quegli eretici, che tale forma fedelmente conservano? Rispondono i dottissimi padri Maurini: *Non quaerit (Basilius) utrum observata necne fuerit praescripta a Christo forma; sed eam rem ut minime controversam praetermittens, baptismi reiiciendi aut probandi regulam repetit ex sana aut haeretica doctrina. Hinc illa haeresum, schismatum, et parasynagogarum distinctio, ex qua profecto dignosci non possit, utrum observati necne fuerint legitimi ritus. Hinc etiam Basilius haereticorum baptisma, etsi a fide recedit, interdum tamen ratum esse patitur, si ita postulet publica utilitas. At profecto nunquam tanta usus esset indulgentia, si baptisma a fide recedere aut non recedere existimasset, prout praescripta a Christo forma violatur, aut servatur. Deinde sancit, can. 47, baptizandos Encratitas, quamvis dicant: In Patrem, et Filium, et Spiritum Sanctum baptizati sumus. Reiiciebat ergo illud baptisma, non ob violatos baptizandi ritus, etc.* (1). San Basilio dunque o è eretico egli stesso, se il concilio Niceno, siccome approvò la pratica del non ribat-

si associano compagni, e continuano il loro ministero, abbandonando in questa guisa la Chiesa cattolica, col non sottomettersi alle sue canoniche prescrizioni.

(1) Nella nota E *alla lett.* 188, *cit.* pag. 268.

tezzare, così avesse pure dichiarata la sua inseparabilità dal dogmatico principio speculativo, e quindi come eretici condannati avesse i ribattezzanti: ovvero inutili dimostra gli sforzi di quelli, che coi giustissimi loro raziocinii trovando esservi una essenzial connessione tra il principio e la pratica, pretendono poi che dovessero necessariamente conoscerla, e l'abbiano conosciuta di fatto tutti quelli che seguivano l'una o l'altra consuetudine. Perchè adunque non potrà supporsi, che non abbia ad essa atteso del pari san Cipriano? Parla egli più chiaro, negando agli eretici la potestà di battezzare, che non san Basilio, il quale accennando i di lui stessi fondamentali argomenti, senza ribatterne alcuno, dice, che nulladimeno debbasi seguitare il costume delle diverse Chiese, mostrando per conseguenza di ammetterli come buoni? È una stessa la dottrina e di chi l'insegna, e di chi l'adotta.

8. Resta dunque a conchiudersi, che anche il santo martire come spettante alla disciplina risguardasse il ribattesimo, e perciò lo dicesse conforme alla divina disposizione ed agli oracoli della sacra scrittura, non *formaliter*, ma soltanto *illative*, come osserva Natal Alessandro (1); ed *illative* parimenti pretendesse *evacuari* il battesimo de' cattolici da chi quello ricevea degli eretici, in quanto cioè riputava, che ricevendolo si venisse a riconoscere ch'essi legittimamente e lecitamente lo amministrassero, e

(1) *Hist. Eccl. Saec.* 3, *diss*, 12. *art.* 4,

che fosse loro utile alla salute, malgrado un'eretica credenza. Ond'è che santo Agostino, esaminando l'accennato testo della lettera a Jubaiano, in cui san Cipriano *illecito* chiama il battesimo degli eretici: *Nec nos abnuimus*, dice, *eum, qui apud haereticos, vel in aliquo schismate extra veram Ecclesiam baptizatur, non ei prodesse in quantùm haereticorum et schismaticorum perversitati consentit* (1). Al fin qui detto aggiungasi per ultimo, che le ragioni adoprate dagli Africani contro il battesimo degli eretici, il non trovarsi cioè in essi lo Spirito santo, ecc., possono ugualmente rivolgersi contro il battesimo conferito dai peccatori, come le rivolge Santo Agostino per combattere colle proprie lor armi contro i Donatisti; e quindi, se valessero a provare invalido quello dei primi, invalido altresì dimostrerebbero quello dei secondi; e che per conseguenza, o ci obbligano a credere, che san Cipriano, siccome in questo, così neppure in quello riconoscesse una vera ed assoluta nullità, o ci costringono a giudicarlo ignorantissimo per non aver saputo prevedere questa necessarissima conseguenza, che lo avrebbe convinto di aperta contraddizione rigettando l'uno e non l'altro. In nessuno poi di questi due casi possono trarre gli avversarii un concludente argomento contro l'infallibilità pontificia: non dai suoi sentimenti nel primo caso: non dal peso della sua autorità nel secondo, la quale quanto valga, nel-

(1) *De baptis. l.* 3, *c.* 10.

l'ipotesi eziandio che egli considerasse qual articolo di fede il ribattesimo, verrà brevemente determinato nel capo che segue.

CAPO XXI.

Se S. Cipriano credeva appartenente alla fede il ribattesimo, e dal Pontefice definita la controversia; sono costretti gli avversarii, secondo i loro stessi principii, a non valersi della sua autorità, nè quanto al fatto, nè quanto alla dottrina.

1. Abbiamo da un canto alcuni Vescovi africani, che sotto la scorta di Cipriano facevano delle innovazioni nella fede: abbiamo dall'altro *pene totius orbis Episcopos*, che uniti a santo Stefano professavano il vero cattolico dogma. Ricusavano quelli di sottoporsi al Pontefice, questo per lo contrario continuava più d'ogni altro ad oppor loro la più ferma resistenza, onde trarneli dall'errore, e dimostrare così, che tanto superava ognuno nella fede, quanto nell'autorità (1). Erano in tal modo riscaldati i primi, che lo stesso santo Agostino sdegna *retractare quae Cyprianus in Stephanum iratus effudit* (2), e per fino uno de' più dichiarati nemici del Vaticano non osa » approvare le espressioni troppo

(1) Vinc. Lirin. *Comm.* 1, c. 5, *adver. Haer.*
(2) *Lib.* 5, *cont. Donat.* c. 25.

« dure e piccanti « di Firmiliano (1), la cui lettera fu in latino tradotta dal Vescovo di Cartagine e spedita alle Chiese (2). Eppure ardisce un Launojo di preferire l'autorità di Cipriano a quella di Stefano (3), non arrossisce un Racine di proporci in quello un esempio della più grande moderazione (4), in questo poi della più *manifesta irregolarità* (5); e tutti generalmente i novatori si danno vanto di ritrovar nella dottrina e nella condotta del primo un monumento da ogni canto irrefragabile dell' universale tradizione contro l'infallibilità dei romani Pontefici, quantunque uno dei loro corifei confessi che *lapsus, in quos patres aliqui inciderunt, quidpiam detrahunt eorum auctoritati* (6). Per convincerli adunque che in vano gridano vittoria mi accingo a trarre dalla propria lor bocca la finale sentenza contro essi medesimi.

2. E primieramente, quanto autorevole può ella stimarsi pei cattolici la di lui dottrina? Nè già ricorderò io qui, onde calcolarne il giusto peso, l'errore circa il battesimo, inferendone coll'autor della Francia vendicata, che *si errarunt* (Cipriano e i suoi seguaci) *circa baptismum, errare potuerunt circa Pontificem* (7). Lo poterono infatti, ma ciò as-

(1) Cosa è un appellante? *Art.* 3, *p.* 161.
(2) Euseb. *l.* 7. *c.* 30. Ediz. Vales.
(3) *Epist.* 12, *ad Jacob. Bevilaq.*
(4) *Saec.* 3, *ar.* 4, *n.* 7.
(5) *Ivi, n.* 19.
(6) *De font. Th. diss.* 3, *de auct. Patr. reg.* 18.
(7) *Diss.* 4, §. 1, 3.

solutamente non prova, che abbiano errato di fatto; lo prova bensì nell'ipotesi che agitar credessero un punto di fede, il tuono in cui parlano, non conciliabile con quei sentimenti, che aver si devono anche per confessione degli avversarii verso il successor di S. Pietro. Poichè dove è dato al Tamburini di ritrovare in essi quella *favorevole presunzione* pei giudizii dell'apostolica Sede, che forma un esclusivo di lei privilegio in virtù della sua indefettibilità? Forse dove dicono, che presso di essa *non ea in omnibus observantur, quae ab origine tradita sunt* (1)? Dove quell' ubbidienza al Pontefice nell'unirsi con esso a difesa della verità (2)? Forse dove dichiarano di non avere che solo Dio a giudice nel governo della propria Chiesa, e nella professione della loro fede (3)? Anzi dove la ricognizione della stessa giurisdizional primazia, legittimamente esercitata da Stefano contro le loro intraprese (4)? Forse colà dove lo chiamano *superbo* del suo episcopato, e lo rimproverano, perchè pretende di tenere la successione di Pietro, ed occuparne la cattedra, benchè in vano si millanti della sua autorità (5)? Dove quel giudizio provvisorio e subordinato, che solo si accorda ai Vescovi dall'Alliacese a nome della facoltà teologica? Forse nelle loro dichiarazioni e proteste di

(1) *Ep. Firmil. pag.* 334.
(2) *Vera idea, p.* 2, *c.* 4, §. 1.
(3) S. Cipr. al Concil.
(4) Opstraet, *De sum. Pont. Quaest.* 1, §. 2.
(5) *Ep.* Firmil. *p.* 344, 351, 352.

aver *decretato*, e fermamente *stabilito* (1) il ribattesimo, nelle quali caricano di tante ingiurie lo stesso romano Pontefice, e a lui non solo non si attribuisce *la parte principale*, ma quasi si nega qualunque diritto di decidere? Dove quell'attaccamento all'apostolica Cattedra, a cui debbono i concilii *consilia participare, et eius opera totius orbis sententiam exquirere* (2), ed a cui, onde conservare il vincolo dell'unità, devesi riferire l'episcopale giudizio (3)? Forse in quello stesso famoso concilio che si celebrò senza intelligenza del Papa, e si pubblicò senza significargliene il risultato colla spedizione degli atti (4)? Dove finalmente quel rispetto e venerazione al supremo gerarca, che tanto millantano i novatori? Forse ove lo chiamano improvido, superbo, audace, insolente, pseudo-Cristo, pseudo-Apostolo (5)? E saran questi i sentimenti di sommessione verso il padre comune della cristianità, per disprezzare i cui decreti assoluti conviene non credersi compreso nella classe de' cristiani (6)?

3. A voi dunque, o signori: difendete, se vi dà l'animo, in modo che non lasci luogo a replica, la dottrina di questi padri da errore sopra l'autorità pontificia, dopo che il rescritto di Stefano suscitò i loro animi

(1) Cypr. *Ep. ad Iub.*
(2) *Def. cl. gall. Diss. praev.* §. 76.
(3) Le-Gros, *De Eccl. Sect.* 3, c. 3, p. 319.
(4) *Vita S. Cypr. in edit. oper. n.* 30.
(5) *Epist. Cypr. ad Pom. Epist. Firm.*
(6) Guadagnini, *Osserv.* 2. p. 1, §. 2, p. 144.

ad una guerra così lunga ed accanita. Eccovi a che si ridurrebbero i privilegii della Sede apostolica: 1.o è la depositaria della tradizione di tutte le Chiese cattoliche; ma può pubblicamente professare, e decretare solennemente una tradizione alla loro contraria: 2.° ha il suo giudizio una *presunzion favorevole*, ma allora quando soltanto non si opponga alla *pretesa* evidenza delle private nostre dottrine: 3.° può comandare ai Vescovi che a lei si uniscano nel combatter l'errore; ma questi possono impunemente dichiarar in errore la Sede medesima: 4.° può il Pontefice far uso di tutta la sua autorità, può decidere, può minacciare; ma può ugualmente ogni Vescovo usare della propria in opposizione a quella di lui, e beffarsi de' suoi giudizii e delle sue minaccie, come di un'aperta ingiustizia, e di un'intollerabile usurpazione: 5.° è ad esso subordinato il Vescovile giudizio; ma solo quando non vi abbia discrepanza, poichè in tal caso appartiene a' Vescovi il definire assolutamente: 6.° ha egli la *parte principale* nei punti appartenenti al dogma, deve essere consultato dai sinodi, ed a lui devono riferirsi le decisioni conciliari: è per altro in libertà de' concilii sì ecumenici, che provinciali, l'escludernelo, il non consultarlo, l'eseguire i proprii decreti senza neppure parteciparglieli: 7.° gli si devono tutti gli omaggi; ma non perciò è da credersi mancare al rispetto dovutogli chi spinto da zelo contro l'errore, che suppone da lui decretato, lo diffama pubblicamente come prevaricatore e pseudo-Cristo-

Queste sarebbero le sublimi ed inalienabili prerogative del pontificio primato, contro le quali nè vale il tempo, nè si può stabilir prescrizione (1); se nella dottrina di questi padri nulla si ritrovasse meritevole di essere censurato, come contrario alle giuste nozioni del primato medesimo. Ma siccome senza fatica ognuno ritrova in questo compendioso prospetto una serie continuata di contraddizioni; così si dovrà o spogliare la Cattedra di san Pietro di tutte le sue originarie prerogative, o riconoscere nella condotta e nel linguaggio degli Africani un vero conculcamento dell'autorevole primazia de' Pontefici.

4. Si dirà, che quei Vescovi comunicavano con Roma in *decisis*, e che in *decisis* la riconoscevano custode della tradizione? Ma forse che una pratica sempre usata in quella Chiesa, e da tutte le altre fedelmente seguita, e solo contraddetta dopo il pacifico possesso di più di due secoli da alcune Chiese particolari; una pratica inseparabile dal dogma, che anzi equivale ad una espressa professione del dogma medesimo, non potrà testificarci bastevolmente l'universal tradizione? Non si dovrà essa riputare una pratica, in cui sia assolutamente necessario di convenire, qualor non si voglia separarsi dal centro dell' unità? Vale nel caso nostro l'argomento negativo, nella supposizione eziandio, che non si sapesse distributivamente calcolare la tradi-

(1) *Vera idea par.* 2, c. 1, §. 1,

zione delle altre Chiese: cioè dalla sola pratica della Chiesa romana puossi con sicurezza quella conoscere della Chiesa cattolica, non essendovisi questa apertamente opposta giammai. Poichè nell'ipotesi che fosse eretico il principio speculativo, non solo qualche Chiesa singolare avrebbe dovuto opporvisi, ma lo avrebbe dovuto la medesima Chiesa universale: altrimenti, essendo ammessi agli ecclesiastici ministeri gli eretici convertiti, avrebbe ella col suo silenzio indirettamente cooperato alla totale sua distruzione, non potendo sussistere Chiesa senza ministri, nè ministri senza battesimo. Era dunque necessario, non solo che nella Chiesa vi fossero degli opponenti, ma che la Chiesa stessa dichiarasse espressamente col fatto il suo dissenso; e tanto era questo necessario, quanto la sua sussistenza. Dunque nel caso nostro non può aver luogo la distinzione dell' *insegnamento* dalla pratica decisione, come abbiamo già altrove accennato.

5. Inoltre non è ella *indefettibile* nella fede la Cattedra pontificia? Non è egli impossibile per conseguenza che l'errore getti in essa sì profonde le sue radici, che lo abbia a difendere ostinatamente (1)? Dunque san Cipriano non avrà contraddetto a quella Sede un tal privilegio. Ma come, se anzi la credeva in errore? Dovea dunque essere persuaso, o che non si fosse mai in verun tempo dalla Chiesa universale praticata questa osservanza,

(1) Tamburini *Vera idea*, p. 2, c. 4, §. 15.

o che non fosse sufficiente la prescrizione di due secoli e mezzo a poter dire, che una Chiesa abbia *ostinatamente* difeso l'errore, e che sia quindi in essa su questo punto mancata la fede. Perocchè, se anche si volesse concedere, che una sola volta si fosse col fatto o colla dottrina definita la controversia; quella tra le Chiese, che fosse stata la prima a fare una pubblica professione contraria, avvalorandola colle più solenni formalità e leggi, potuto non avrebbe certamente, anche secondo gli avversarii, non incorrere la taccia di eresia. Ora, non essendo possibile, che nei primi tempi, nei quali si ammisero gli eretici convertiti, non esternasse la Chiesa quale fosse la sua credenza sul loro battesimo, perchè non poteva occultare se stessa; tosto che si rimprovera ad alcuna d'aver fatta su tal punto una innovazione, la si accusa insieme d'un'eretica, od almeno, se pertinacemente non si ostini, d'un'erronea prevaricazione. Dunque san Cipriano, credendo indefettibile la fede nella Sede apostolica, creduto avrebbe in conseguenza conciliabile questa indefettibilità colla pertinacia ed ostinazione in professar l'eresia per due secoli e mezzo; mentre i nostri emoli stessi ascrivono ad effetto di un tal privilegio » l'essersi lavate sempre da' successori le mac« chie de' Papi. e l'essersi sempre rimessa la Chiesa « di Roma sul retto cammino della verità, se ella « talvolta, secondo loro, ha deviato nelle sue deci« sioni » (1). Andiamo avanti.

(1) Tamb. *l. cit.*

6. Voglio propriamente che i novatori stessi decidano questa causa. Gode egli il giudizio dell' apostolica Sede una presunzion favorevole? Sì certamente: l'espressioni dei padri, ed i ricorsi ad essa fatti da tutte le parti dell' orbe cattolico, ce ne somministrano la prova più luminosa. Dunque chi non ha questa presunzione, non avrà nemmeno una giusta idea di quei privilegii, sopra i quali essa si fonda. Ma piano, mi si risponde: allora si presume, quando non apparisce evidentemente l'errore: « nel » solo dubbio, io debbo opinare a favor del giudizio » pronunziato » (1). Sia pur così. Quali saranno le regole, onde poter riconoscere questo errore colla chiarezza necessaria a far sì, che resti giustificato il reclamo? Quelle forse, che seguir si debbono, onde distinguere la dottrina della Chiesa? Certo che sì: poichè non altro si cerca che questa dottrina, e dall'adesione a questa deve appunto derivare il reclamo stesso. Udiamola dunque dal Tamburini. » Parla, ei dice, la Chiesa nella tradizione dei pa- » dri, ne' canoni de' sinodi, ne' decreti de' sovrani » Pontefici generalmente adottati ... In questi fonti » hanno le Chiese particolari le regole certe e sicu- » re per discernere ne' decreti di Roma la voce del- » la Chiesa, da quella che non è tale, e l'uso dal- » l'abuso della legittima potestà. Su questa base » hanno le Chiese non di rado reclamato contro » alcuni decreti de' Papi, che si volevano spacciare

(1) Ivi, §. 18.

» col manto dell'autorità della Chiesa » (1). Non si può dunque dire un manifesto errore, per cui sia lecito colla maggiore solennità reclamare contro i pontificii decreti, quello che non apparisce dall'applicazione di queste regole. Non basta consultar la scrittura, quando nell'interpretarla non si ricorra alla tradizione, e, quel che più importa, all'autorità della Chiesa, onde non ammettere lo spirito privato nell'interpretazione della divina parola: ed il citato autore c'insegna egli stesso, che tutti i padri anche della più rimota età *in hac persuasione fuerunt, qui crediderunt sibi fas non esse sacras literas interpretari arbitrio proprio contra eorum expositionem, qui ante se extiterunt... Hanc sibi legem veteres omnes praefixerant, et accuratissime observarunt... nec quisque sibi blandiri potest, se legitimum sensum industria ingenii sui reperiisse* (2). S. Cipriano adunque avrà usati tutti questi mezzi, per iscoprire l'errore nel decreto di santo Stefano: spetta perciò al Tamburini il dimostrarlo. Ma se non estrae dall'archivio delle sue antichità qualche polveroso monumento fin ora sconosciuto, lasciato da quel padre, non potrà mai provarlo decisivamente. Quelli in fatti che sono alla pubblica luce convincono del contrario; non altro trovandosi adoperato da lui in essi, che scrittura e raziocinio, omessovi del tutto l'appoggio del consenso o dissenso della

(1) Anal. §. 44.
(2) *De font. Th. reg.* 7, *p.* 121.

tradizione, la quale in questo argomento è inseparabile dalla consuetudine, senza curarsi di verun giudizio di chi gli era superiore in autorità. Ecco infatti come argomenta il santo martire: *Ea facienda esse quae scripta sunt, Deus testatur.... Si ergo aut in Evangelio praecipitur, aut in Apostolorum epistolis vel actibus continetur, ut a quacumque haeresi venientes non baptizentur... observetur divina haec et sancta traditio. Si vero ubique haeretici nihil aliud quam adversarii et Antichristi nominantur, si vitandi et perversi, et a semetipsis damnati pronuntiantur; quare est, ut videantur damnandi a nobis non esse, quos constat apostolica contestatione a semetipsis damnatos esse* (1)? Se dunque la di lui dottrina non è in termini espressa nelle scritture, se nell'interpretarle non ricorre alla tradizione della Chiesa, se il tutto fa dipendere unicamente da' proprii raziocinii; si potrà mai dire, che abbia eseguite quelle inalterabili savie prescrizioni, la cui osservanza sola può guidarci al conoscimento delle cattoliche verità? E se deviò dalla retta strada potrà mai giustificarsi il suo reclamo, e la sua ostinazione col solo appoggio di un'apparente evidenza dell'errore? Allora potrebbero, per ragion di sistema, gli avversarii giustificarnelo, quando dimostrassero, aver esso fedelmente adoprati i mezzi necessarii per conoscere la fede della Chiesa: ma se non lo dimostrano, si potrà sempre conchiu-

(1) *Epist. 74 ad Pomp.*

dere, che fu illecito il reclamo, perchè non appoggiato ad una base regolare e canonica, cioè ad una reale, o almeno presunta tradizione. Ma, dicono, sembravano al santo Vescovo evidenti le sue ragioni, nè a rigettarle era obbligato da alcuna definizione della Chiesa. Evidenti? lo so benissimo, ma ciò perchè prescindeva del tutto dalla tradizione. Non obbligavalo alcuna definizione? ma se per tal motivo non era obbligato a credere, era per altro obbligato, in forza dell'opposta consuetudine e credenza universale fuori dell'Africa, a dubitare del suo giudizio, a sospenderlo, ed a rispettare, più che non fece, la maggiore autorità. Si tratta di un fatto, cioè quale sia la dottrina della Chiesa: chi dunque almeno tra' cattolici potrà giammai ammettere che un raziocinio fondato su principii universalmente adottati dai medesimi oppositori, quali erano i testi scritturali apportati da Cipriano, abbia a preponderare all' autorità di quasi tutto il cattolico mondo? Stando alle regole della prudenza, avrebbesi certamente dovuto rimanere almeno in sospeso. Dovea dunque, prudentemente operando, dubitare il santo martire del suo giudizio, e quindi formare una *favorevole presunzione* per quello del romano Pontefice. Nè l'una cosa fec' egli, nè l'altra: dunque non calcolò in quella controversia le giuste e vere nozioni delle pontificie prerogative; nè riconobbe nell'apostolica Sede ciò che non le negano i novatori.

7. Ha in virtù della sua indefettibilità quella Se-

de la *parte principale* nei giudizii dogmatici, può definire, e la sua definizione appartiene a tutte le Chiese, in quanto almeno può eccitarle contro l'errore, « ha il diritto di farsi ubbidire dai Vescovi » nell'uso dei mezzi canonici, per mantenere l'in» tegrità della fede: ed i Vescovi sono in un pre» ciso dovere di cospirare insieme col capo a dife» sa della verità » (1). Che bei privilegii! Chiediamo a Cipriano ed a Firmiliano, se siano reali o immaginarii. Ci dirà il primo, che le definizioni pontificie non hanno altro peso, se non quello, che loro proviene dalle ragioni che in esse si adducono (2), che, a fronte di qualunque definizione uscita dal Vaticano, è lecito non solo pensare, ma anco operare secondo il proprio giudizio, senza timore di venire reciso dall'ecclesiastica comunione, perchè non è il Vescovo ad altri responsabile, che al solo Dio (3). Nè si può quì intendere, che il Vescovo non sia soggetto che al solo Dio, *quoad secretam intentionem* (4) soltanto: poichè egli insegna precisamente, non doversi temere che il solo giudizio di Dio, anche nella esteriore resistenza ad ogni definizione su quel tale proposito. Parla egli in fatti di un punto inseparabile da una estrinseca pratica; parla di un dissenso, per cui si potrebbe temere di venir separato dalla comunione della

(1) Vera idea p. 2, c. 4, §. 1.
(2) *Ep. 74 ad Pomp.*
(3) *Serm. S. Cypr. ad concil.*
(4) Le Gros, c. 4, *concl.* 3, p. 57.

Chiesa, il che non può accadere qualora esso estrinsecamente non si manifesti; parla di un estrinseco ministero nel governo della propria Chiesa (1). Dice adunque indipendente ogni Vescovo dal Papa, non solo nella fede interiore, ma eziandio nell'esteriore condotta: e pel generale principio, che Dio solo ne è il giudice, lo costituisce in questa indipendenza, non solo nel caso di un evidente errore, ma in qualunque caso immaginabile: ed in conseguenza anche in materia di dottrina e di pratiche con essa intimamente connesse, contrasta al Pontefice ogni autorità, non gli attribuisce la *parte principale*, per nulla conta i suoi decreti, nè si crede in obbligo di ubbidirgli « nell'uso dei mezzi canonici » per mantenere l'integrità della fede », che santo Stefano riduceva alla tradizione, e che non furono, come si è osservato, adoprati da Cipriano. Che se consultiamo il secondo, cioè Firmiliano; forse anche più espressamente ci dice, che a nulla serve l'autorità del primato, che è inapplicabile alle questioni che insorgono, che non vi è obbligo veruno di prestarvi ubbidienza neppure esteriormente, in somma che il Pontefice *FRUSTRA praetendit Apostolorum* (*Petri et Pauli*) *auctoritatem*, allora quando in qualunque maniera presume di comandare agli altri, e che lungi dal non essere nella comunion della Chiesa quelli, ai quali egli mai la negas-

(1) *Ep. ad Steph.*

se, verrebbe egli anzi a dichiarare, loro negandola, se stesso scismatico ed *apostata* (1).

8. Ecco la dottrina, che ci si vuol opporre. È dessa generalmente ammissibile circa l'autorevole primazia della Sede apostolica? Lo diranno i protestanti, ma non lo può dire un cattolico, nè lo dicono neppure gli odierni novatori. A che dunque tanto si esalta la sacerdotale libertà de' suoi autori? Sanno forse essi distinguere i nostri avversarii, quanto devesi alla passione, e quanto alle impressioni della verità? Appunto. Erano, si risponde, antecedentemente persuasi gli africani, che il Papa potesse definire l'errore, e da questa persuasione provenne, che si credettero in libertà di reclamarvi; e fin quì la dottrina è santissima; e reclamando usarono del loro originario diritto: il modo poi di reclamare con termini così aspri fu effetto della commozione, che in essi eccitò l'irregolare condotta tenuta da Stefano coi legati e con Cipriano. Ma se questa commozione ebbe forza d'indurre que' padri a disprezzare i decreti del Pontefice al di là di ogni limite, ed a negargli col fatto quanto gli si dovea in vista delle sue non controverse prerogative; perchè non potrà credersi ugualmente, essere stata la sola che portati li abbia a contrastargli ancora l'infallibilità? Qual ragione aver ponno gli avversarii per negarci tale supposto? La dottrina forse della

(1) *Epist. ad Cypr.*

Chiesa, cui non abbiano voluto opporsi? Ma vi si opposero coll' essersi allontanati dai sentimenti di rispetto, che sono sempre dovuti al successor di san Pietro (1), e col non avere rispettati, come dovevano, i privilegii della primazia. Perchè dunque non si potrà credere che vi si sieno opposti ancora col negare di riconoscere in lui questo pure? Se non si può ammettere la loro autorità, per conoscere la dottrina della Chiesa circa l'estensione delle primaziali prerogative, e l'obbligo che impongono di rispetto e venerazione; non potrà essa certamente ammettersi nemmeno in proposito dell'infallibilità, senza cadere in una ridicola, e del tutto arbitraria supposizione. Si dirà forse, che, eccettuate alcune troppo dure espressioni, la loro dottrina è sanissima, e nulla punto contraria a quella della Chiesa? Altro che alcune espressioni! Tutto il contesto è appoggiato a false idee sopra l'autorità del primato, come non ce ne lasciano dubitare i già fatti confronti: e poi alle espressioni corrispondono i sentimenti, e questi sono conseguenze dei principii. Si risponderà che questi padri, ancorchè tanto adirati, pure ammettevano la primazia del Pontefice? Ciò nulla importa: giacchè che vale l'ammetterla, quando se ne combattono i diritti? Ma, rispondono, essi rimangono illesi, qualor s'interpreti Cipriano mediante lui stesso; avendoci egli altrove lasciati incontrastabili monumenti

(1) Cosa è un appellante? *p.* 162.

della sua ortodossia circa la natura del primato. Dunque, onde giustificarlo, basta ricorrere ai suoi sentimenti prima del rescritto di Stefano, prima cioè che sorgesse nel di lui animo una commozion sì veemente. E chi non vede, che essendo egli in diverso stato, di calma, e di sdegno, potea essere dominato da sentimenti contrarii? Non avrebbe in altro senso un protestante il medesimo diritto d'interpretare quanto disse Cipriano avanti l'opposizione del Papa, da quanto disse e praticò unitamente agli altri Vescovi, dappoichè l'ebbe intesa? Ma si sforzino pure gli avversarii di conciliare le di lui dottrine; sarà sempre vana ogni loro fatica: n'è troppo aperta la ripugnanza. Che se anche, per impossibile, vi riuscissero quanto agli altri privilegii dell'apostolica Sede; si potrà sempre esigere del pari che venga nel modo medesimo interpretata la sua dottrina circa il privilegio dell'infallibilità: e perciò se non la dice ad animo tranquillo avanti le dispute espressamente fallibile, si potrà risguardare la sua dottrina e la sua condotta anche sopra questo punto come un effetto di concitata passione: sicchè sarà sempre inconcludente l'argomento, che si trae da essi avversarii dal solo fatto del ribattesimo, considerato isolatamente e senza confrontarlo coi primieri suoi sentimenti. Dal che ne segue pure che a torto pretendono gli avversarii indebolire quelle interpretazioni di alcuni testi del santo martire, che favoriscono la nostra sentenza della pontificia infallibilità, col richiamarci continuamente alle questio-

mi con Stefano, e dicendo generalmente coll' Opstraet: *Nimis absurdum esse pro pontificia infallibilitate obiicere ipsum Cyprianum, qui tam acriter restitit definitioni Stefani Pontificis de baptismo haereticorum* (1).

9. Sarebbe mai che ammettessero qualche benigna interpretazione le altre sue espressioni, e nessuna ne ammettessero quelle, colle quali nega l'infallibilità del Papa, e conferma col fatto questa sua sentenza? Falso, falsissimo ch' esista tale differenza. Se si prendono a rigore de' termini queste, perchè non si prenderanno del pari ancor quelle? Spiegar si vuole grammaticalmente ciò che dice sopra la natura della controversia, onde poter concluderne che la teneva come appartenente alla fede, e che santo Stefano, aveala *ex cathedra* definita, nel che tutta consiste la presente questione; e si pretende poi introdurre tanti commenti, tante distinzioni, tante sottigliezze in tutto il rimanente della sua dottrina? Parla egli men chiaro in un luogo, che nell'altro? Il sopra esposto confronto lo decide. Si potrà dunque interpretare eziandio avere il santo martire creduto che santo Stefano errasse in un punto disciplinale. Dimandasi con qual fondamento? Con quello delle medesime sue espressioni, e delle conseguenze funeste, che altrimenti ne deriverebbero (2); e perciò con fondamento più solido

(1) *De summo Pont. q. 4, p. 335.*
(2) *Ved. il cap. prec.*

di quello, con cui gli avversarii in vano si studiano d'interpretarlo circa gli altri privilegii del primato: poichè non solo fanno violenza ai testi interpretati, ma si oppongono pure all'evidenza dei fatti, i quali ne confermano la spiegazion letterale.

10. Condannò, dicono, la Chiesa il suo errore circa il battesimo, non riprese la sua dottrina circa il Pontefice: dunque nulla in essa si conteneva contrario alle originarie reali prerogative del Papa. Nulla? l'abbiamo veduto. Perchè dunque non reclamò, non la proscrisse? E perchè, dimando io, non proscrisse quella di Stefano, il quale vantava un'autorità, che gli negavano gli africani? Non potevano essere entrambi della Chiesa, la quale se col suo silenzio fa conoscere di approvar la dottrina, abbiamo già *pene totius orbis Episcopos*, che quella approvavano del Pontefice, e conseguentemente riprovavano quella di Cipriano. Da qual parte starà il maggior peso? Ma se così fosse, egli sarebbe eretico, e tutte verrebbero in un colpo a distruggersi le apologie, che di esso ne fa Agostino. Signori no. Le vostre supposizioni, che il santo martire credesse trattare un punto di fede, ed opporsi ad una formale definizione del Vaticano, pur troppo ci porterebbero a questa conseguenza; ma non le nostre illazioni: poichè sia che giudicasse egli articolo di sola disciplina il ribattesimo, sia che non credesse definito da Stefano il *principio speculativo*, cade affatto ogni motivo di crederlo meritevole di questa infamia. Perciocchè sì nell'uno che nell'altro

caso, tutto il suo peccato si riduce al modo di procedere, e non alla dottrina: nel primo, riferendosi quanto scrisse contro il Papa a soli punti disciplinali; non impugnandosi nel secondo alcuna dogmatica definizione. Anzi lo stesso suo peccato di condotta considerato nell'una o nell'altra circostanza apparisce diminuito d' assai, e scusabile in un tanto Vescovo, che mosso per una parte da zelo per la sicurezza delle anime, pel vantaggio della religione, per l'autorità delle divine scritture, ed agitato dall'altra dal timor della minacciatagli separazione dalla unità della Chiesa, per cui avea sì alti sentimenti, si turba, si commuove, si sdegna, riflettendo il chiarissimo Marchetti (1) col Nazianzeno, che *non viles tantum et plebeios, sed etiam praestantissimos quosque viros, Momus interdum attingit; ut solius Dei sit, omni prorsus peccato atque animi perturbatione vacare*. Peccato dunque, che poteasi *martyrii falce* purgare soprabbondantemente, e che gli avversarii colle loro ipotesi, senza alcun vantaggio alla propria dottrina, ingigantiscono così, da imprimere una indelebile nota d'inescusabile prevaricazione in un'anima *tam sancta, tamque pacata*. Esaminato fin quì il peso delle principali e determinate opposizioni ai giudizii della Sede apostolica, che gli appellanti non cessano mai di porre in campo; passiamo ora ad indagare lo scopo, a cui sono dirette le regole generali da essi

(1) *Eserc. Ciprian. esame. 3, q. 2.*

medesimi fissate per distinguere in mezzo alle opposizioni la voce della Chiesa.

CAPO XXII.

Le regole stabilite dal Tamburini per calcolare il peso delle opposizioni, danno a ciascuno l'arbitrio di rigettare a suo talento ogni più solenne definizione della Chiesa medesima.

1. Non basta ai novatori combattere isolatamente l'autorità delle definizioni del Vaticano: a nulla meno tender sembrano le loro mire, che a rovesciare da capo a fondo lo stesso tribunale della Chiesa. Lasciando a quel solo che ne ha il diritto il giudicare delle loro intenzioni, non può però negarsi che i mezzi da essi adoperati, se ottener potessero il loro effetto, condurrebbero a questo termine terribile. Di tal indole sono le regole, le quali, in sostituzione a quelle che sono dettate dalla natura stessa della Religione, e tratte dallo stesso suo fondo, stabilisce il Tamburini, per discernere quando nelle definizioni Pontificie, cui venisse contraddetto, abbia parlato la Chiesa, e quando l'umana tradizione. Esse in fatti sembrano nate fatte a spargere sopra qualunque definizione un generale oscuramento, il quale altro effetto non potrebbe alla fin fine produrre, che, sotto l'ingannevole pretesto dell'amore

dell' unità, inabissare i fedeli in un puro generale fatalissimo scetticismo.

2. Affinchè poi possa ciascuno da se stesso discoprirlo, premetto le seguenti incontrastabili verità. 1.° Essendo la fede un ben comune, a cui conseguire tutti sono obbligati, deve proporsi in modo a tutti proporzionato; altrimenti non vi sarebbe nei mezzi la necessaria sufficienza al conseguimento del fine. 2.° Tale non essendo la via del *raziocinio* per la massima parte de'fedeli, non potrà esso dirsi il mezzo ordinato da Dio a regolare la nostra fede; perciò l'unico sarà quello dell'autorità, come la sola proporzionata all'universalità de'fedeli medesimi (1). 3.° Per questa ragione fondò Cristo la sua Chiesa, e l'arricchì di tutti quei luminosi caratteri e privilegii, che visibile costituiscono ed infallibile il suo tribunale. 4.° Che se il raziocinio non può essere la regola della fede, non lo potrà essere nemmeno del di lei *motivo*, cioè dell'attuale esercizio di questa autorità della Chiesa, perchè ancor esso ci si deve proporre in modo a tutti proporzionato. 5.° Vi saranno in conseguenza delle regole certe ed infallibili, indipendenti dal raziocinio, per conoscere quando la Chiesa usi della sua autorità nella definizione di qualche articolo, cioè quando essa parli. 6.° Queste regole non possono essere che certi caratteri per loro natura inseparabili dalla voce della Chiesa, e quindi inerenti, per l'essenziale di lei co-

(1) Ved. Speddl. *lib.* 4, *c.* 15.

stituzione, al solo ed unico suo tribunale; perchè se fossero di libera umana istituzione, non potrebbe mai aversi un'assoluta certezza, che infallibilmente ci guidassero a riconoscere in quella tal decisione l'autorità della Chiesa; e ciò è sì vero, come lo è che altrimenti non potrei fare un atto di fede sul dogma, che mi venisse con essa proposto, dovendo, per farlo, esser io certo che me lo propone la Chiesa. Ma una è la fede: nulla vi si può aggiugnere, e nulla levare: quindi 7.° se infallibili devono essere le regole per conoscere quando abbia la Chiesa parlato, infallibili dovranno essere ugualmente quelle per conoscere quando non abbia parlato, e perciò indipendenti ancor esse dal raziocinio. « La Chiesa, dice lo stesso Tamburini, parla » agli uomini in nome di Dio, coll'autorità e col» l'assistenza di Dio, e affine di sottomettere ogni » spirito a Dio. Quindi apprendiamo, che la nostra » fede si porta in ultima analisi a Dio; che la sua » parola è il fondamento, la regola, e il motivo del» la nostra credenza » (1). Quando falsamente si crede che abbia parlato, si corre pericolo di prestar culto « ai privati lumi, e sentimenti degli uomini..., » di piegar le ginocchia dinanzi all'errore » (2). È dunque della medesima importanza saper quando parla, e quando non parla, *ne circumferamur omni vento doctrinae, in nequitia hominum, in astutia, ad*

(1) *Anal.* §. 60.
(2) *Ivi*, §. 61.

circumventionem erroris. (1). Il modo adunque di conoscere quando non v'abbia l'autorevole sua voce, debb'essere esso pure a tutti proporzionato, indipendente dal raziocinio, certo, ed infallibile, e quindi fondato del pari nella stessa essenziale costituzione della Chiesa. Da ciò segue 8.° che, ammesso risiedere l'infallibile autorità soltanto nell'unità (2), esser vi debba un mezzo di conoscere infallibilmente quando vi sia e quando non vi sia questa unità, senza bisogno di lunghi esami, e di astrusi raziocinii. Queste verità sono tanto strettamente fra di loro connesse, che, se negasi l'ultima, tutta la catena si scioglie, e si possono negare anche tutte le altre. Suppongasi infatti, che non abbiaci Iddio dato un mezzo infallibile per conoscere questa unità, ma che abbialo lasciato alla scienza, all'industria, all'erudizione dell'uomo: quali conseguenze ne seguiranno? Eccole: 1.° il solo teologo, il critico, il letterato potrà trovarnela; 2.° sarà tanto fermo il di lui atto di fede, quanto lo è il giudizio d'avernela ritrovata, e questo, quanta è la persuasione della propria erudizione, scienza, ed industria; 3.° da se solo si applicherà questi il motivo di fede; 4.° la regola della fede avrà ne' privati suoi lumi il suo fondamentale principio, che consiste nella ricognizione dell'infallibile tribunale; 5.° non verrà l'uomo condotto nella sua fede per via di semplice autorità.

(1) *Ephes. c. 4, v. 14.*
(2) *Anal.* §. 63.

3. Quindi è, che lo stesso Tamburini, convinto dall'evidenza di queste incontrastabili verità, concede essere necessario, che l'unità ci venga proposta in una maniera luminosissima, e che escluda ogni dubbio, richiedendo egli perciò, che ci sia manifestata « o da un concilio generale, o dalla voce con» corde della Chiesa diffusa e sparsa sulla faccia del» la terra » (1). Dunque per li principii stabiliti, dovrà egli dimostrare, che questo mezzo è a tutti proporzionato, indipendente cioè dal raziocinio. Noi, ammaestrati dalla scrittura e dai Padri, che Cristo, *ut unitatem manifestaret, unam Cathedram (Petri) instituit* (2), senza negare la forza irrefragabile dell'unità della Chiesa, manifestata nei concilii generali, e nel consenso della Chiesa dispersa, sosteniamo con san Tommaso (3), che il mezzo a tutti proporzionato, onde conoscere quando vi sia, o non vi sia questa unità e questo consenso, è l'autorevole voce di Pietro, manifestataci per l'organo de' suoi successori, sì nella conferma dei concilii, sì nelle loro solenni definizioni. Il Tamburini al contrario, benchè confessi, che la Sede apostolica sia il vessillo dell'unità, ed il centro dell'ecclesiastica comunione (4); pure pretende che quando essa parla, possiamo dubitare, nè dobbiamo sì tosto persuaderci che la sua voce sia quella dell'unità;

(1) Ivi.
(2) S. Cipr. *lib. de unit. Eccl.*
(3) Ved. *il cap.* 5, *n.* 10.
(4) *Anal.* §. 40.

e perciò ci prescrive alcune regole da osservarsi, onde non rimanere *ingannati* sì nei giudizii del romano Pontefice, sì nelle definizioni dei concilii, tuttochè da esso Pontefice approvati. Ma sono esse poi tali queste regole, che infallibilmente ci assicurino esservi o non esservi questa unità? possiamo sopra il giudizio, che sul fondamento della loro applicazione si forma, appoggiare la nostra fede? si è provveduto con questo mezzo all'universalità de' fedeli? e se non si è provveduto, sarà esso il mezzo unico e necessario? No certamente; perchè Iddio nelle sue istituzioni non può non proporzionare i mezzi al fine. Udiamole dunque.

4. « Se si vede, dic'egli (1), un numero di per-
» sone, non legate tra loro se non col vincolo della
» dottrina, e colla comunion delle Chiese, separate
» per climi, per interessi, di ogni ceto e condizio-
» ne, e del primo e del secondo ordine gerarchico,
» e in varii tempi, cospirare contro la decisione, non
» eluderla con vane sottigliezze, ma dichiararla pa-
» lesemente contraria alla loro fede, e nelle forme
» legittime e canoniche reclamare al tribunal della
» Chiesa a favore della verità, e questo reclamo
» farsi da corpi interi, e perpetuarsi di tempo in
» tempo, e farsi sempre più forte, e a fronte di
» tutti i pericoli passare da Chiesa in Chiesa, e pro-
» pagarsi perpetuamente; se vedesi, che quegli stes-
» si, che si uniscono alla decisione, sono tra loro

(1) *Ivi*, §. 65, 66.

» discordi nel fissarne il senso, nello spiegarne la
» dottrina, e quindi, in vece di calmarsi le dispute,
» crescere anzi si veggono, e moltiplicarsi le dis-
» sensioni, e gli scismi; e che le persone, le quali
» reclamano, sono *delle più illuminate, chiare per*
» *dottrina, e per pietà, attaccate all' unità, riveren-*
» *ti alle legittime potestà*, e si vedono sacrificare
» all'amore dell'unità, e insieme alla difesa della
» *vera dottrina i propri comodi, la propria riputa-*
» *zione*, e la propria vita: se tutto ciò, dissi, si ve-
» de avvenire; allora conviene affermare, che la de-
» cisione emanata non sia la voce della Chiesa, che
» suol essere chiara e manifesta, che suol farsi senti-
» re da' suoi figliuoli; e se per le circostanze dei
» tempi, e de' luoghi suole alle volte da principio
» *trovare contrasto*, si fa largo in seguito, e sem-
» pre più guadagna terreno, o presto o tardi supe-
» ra la resistenza, calma le dispute, e richiama gli
» animi de' fedeli all' unità. Frattanto in mezzo a
» queste dispute, noi risalendo ai tempi anteriori
» alle medesime, e attaccandoci alla dottrina allora
» comunemente insegnata *nei pubblici monumenti*
» *della Chiesa*, che sempre sussistono, aspettiamo
» con pazienza la consolazione del Signore, che riu-
» nisca gli animi divisi sul punto in questione, e
» sino alla perfetta concordia del corpo di tutti i
» pastori conserviamo fedelmente il vincolo di uni-
» tà, e col più piccolo e col più gran *numero* dei
» dissidenti. Usiamo de' mezzi, che sempre la *Chie-*
« *sa ci somministra*, per ritrovare la verità combat-

» tuta nel sen della Chiesa, e per sostenerla. Così
» diffondendosi a poco a poco il lume del vero, e
» richiamando i pastori all'esame gli articoli contro-
» versi, e gli atti seguiti da una e dall'altra parte,
» calmandosi gli animi, e cessando il fervor delle
» dispute, ritornerà il punto di unione, e si finirà
» la controversia, con un pacifico successivo consen-
» so di tutte le Chiese disperse in una sola dot-
» trina ».

5. È questa adunque quella splendentissima ed inestinguibile fiaccola alle passate età sconosciuta, che fra le dense tenebre di questo nuovo *Egitto* (il Cattolico mondo) venne finalmente ritrovata ed accesa, la quale ad ogni fedele, anche il più zotico ed ignorante, segna il sicuro e dritto cammino, onde giugnere alla *città santa* sul più alto collocata de' monti (la Chiesa), per apprendere da lei le *vie del Signore* (le cattoliche verità), e premunire così la sua fede contro gli assalti dei moderni *Faraoni* (i Pontefici, ed i loro teologi, e canonisti)? Chi di sano intelletto vorrà mai la via abbandonare calcata da' suoi maggiori dietro gl'insegnamenti de' Padri, della Chiesa, di Cristo medesimo, per iscambiarla con questa, ove dubbio essendo il lume, sospetta la guida, arduo il sentiero, la meta incerta, altro non potrebbe attendersi, che di trovarsi finalmente abbandonato a se stesso, ed al naturale suo lume fra mille perplessità che lo agiterebbero, fra mille nemici che lo accerchierebbero da ogni parte? Non è

forse questo che un tale scambio gli frutterebbe? Esaminiamolo con perfetta imparzialità.

6. Le regole di sopra prescritte si riducono ai capi seguenti: 1.° a conoscere le qualità personali degli opponenti; 2.° ad indagare il fine delle opposizioni; 3.° a considerarne i progressi; 4.° a rintracciare nei monumenti della tradizione la norma della nostra credenza. Dunque secondo il nostro teologo, senza tutte queste cautele, imprudente sarebbe chi il proprio intelletto cattivasse in ossequio dell'emanata definizione, mettendosi a pericolo di prestar « culto ai sentimenti degli uomini », e quindi « di piegar le ginocchia dinanzi all'errore». Sarà dunque questo l'unico vero mezzo, onde conoscere il tribunale cui devesi ubbidienza, onde essere diretti per via di autorità, onde render sicura la credenza dei fedeli. Ma, dimando io, come potrò giudicare della *pietà* e della *scienza* degli opponenti, a fronte di santi ed illuminati Pontefici che decidono, d'illuminati e santi pastori che acconsentono? Come del loro *attaccamento all'unità*, mal grado della voce di chi tiene il vessillo, ed il principio in se comprende dell'unità medesima? Come della loro *sommessione alle legittime potestà*, se chi ne ha la *pienezza*, dichiarali disubbidienti e caparbii? Saranno questi altrettanti vivi testimonii che deporranno contro il mio giudizio. Sopra qual fondamento potrò io questo mio giudizio appoggiare? Sulle testimonianze forse degli opponenti medesi-

mi? ma, o non sono sì arditi come i San-Cirani (*a*), nell' encomiare se stessi; o, se lo sono, anzi che stima, meritano disprezzo, dimostrando di avere una pietà vanagloriosa, ed una scienza la quale *inflat*, e che perciò non è *secundum Deum*. Li crederò attaccati all'unità e sommessi alle legittime potestà, perchè si protestano di esserlo? ma l'esempio dei protestanti, che dichiarano di tenere *eamdem cum catholica Ecclesia confessionem* (1), di bramare *summo studio concordiam constituere* (2), di pregare incessantemente Iddio Signore, acciò loro scuopra i mezzi *ad pacem Ecclesiae quaerendam* (3), di assoggettarsi alla legittima potestà dei Vescovi, *si non urgerent servare traditiones, quae bona conscientia servari non possunt* (4); questo esempio, io dico, non può forse farmi sospettare, che sieno gli opponenti eziandio lupi rapaci sotto pelle di agnello, ed appartengano al numero di que'tanti, *qui se videntes non solum iactitant, sed a Christo illuminatos videri volunt* (5)?

(*a*) La temerità con cui questo abate, gonfio del proprio ingegno, si preferiva a tutti gli altri, e quasi ai medesimi sacri scrittori, non può essere che di un idolatra di se stesso. Basta leggere la vita di san Vincenzo de' Paoli, composta da monsignor Abelly Vescovo di Rodez, *lib.* 2, *c.* 11, dove si riportano le conferenze di quel novatore col santo, cui arrivò a dire, che la sacra Scrittura era più luminosa nella sua mente, che in *se medesima*.

(1) Dreiero, *Controv. Praef.*

(2) Apolog. *Conf. Aug. de Conjug. Sacerd.*

(3) Dreiero, *Praefat.*

(4) Apol. cit. *de abusib.*

(5) S. Aug. *l. cit.*

Giudicherò io appoggiato al fondamento della loro condotta, dei loro costumi? ma pria il Tamburini diasi il pensiero di compilare sinceramente la vita, per esempio, degli oppositori alla bolla *Unigenitus*, ed alla recente *Auctorem Fidei*, e di dimostrarmi la loro ingenuità, la loro veracità, il loro abborrimento a qualunque simulazione, in guisa che io debba, secondo le regole della prudenza, desumere ingiusto il Pontefice, finti e menzogneri i suoi aderenti, sebbene per la massima parte appartenenti al corpo gerarchico. Mi fonderò io sulle altrui relazioni? ma potrebbero i relatori, o per medesimità di dottrina, o per difetto di critica, o per mancanza di monumenti, o per qualunque altra causa non meritare che si presti tutta la fede ai loro rapporti. E se in tutto questo non trovo di che esser certo e tranquillo; come potrò persuadermi, che i dissenzienti costituiscano il più bel fior della Chiesa, il corpo de' pastori più illuminato, e che non sieno tali piuttosto quelli che aderiscono alla decisione? Non mi troverei io forse nel caso, in cui lo stesso Tamburini reputa doversi fare poco conto dell' opposizione degli altri (1)? Come dunque potrò credere, che le personali loro prerogative sieno di tanto peso, che io debba sul loro appoggio giudicare prudentemente, non esservi dalla parte contraria la richiesta unità?

7. Qual cosa in secondo luogo più occulta, che i

(1) *Anal.* §. 64.

particolari fini e i privati sentimenti dell' uomo? Eppure ancor questi convien conoscere, per formarsi un giusto concetto degli opponenti. Sì, dice il nostro autore, all'autorità di quei soli è dovuta deferenza, « che non sono interessati a sostenere l'er-
» rore, o per ispirito di partito, o per consanguini-
» tà di relazioni » (1); ma che sacrificano, « al-
» l'amore dell'unità, e insieme alla difesa della ve-
» ra dottrina i proprii comodi, la propria riputazio-
» ne, e la propria vita ». Quì dunque ci assegna egli per tessera della vera dottrina *la difesa della vera dottrina*. Bellissimo ragionare ch'è questo! Si cerca dove sia la vera dottrina, e si suppone che sia presso gli oppositori. *Scis ergo*, gli risponderebbe santo Agostino, *scis ergo iam quae sit, si scis apud quos sit* (2), e in conseguenza sarebbe finita la questione. Non si può con certezza asserirlo, dic'egli, ma dal loro zelo, dalla loro costanza, dal loro disinteresse, dal modo di sostenerla, si può fondatamente congetturare, presso quali stia la verità, e presso quali l'errore. « La verità è di natura umile, mansueta, e pacifi-
» ca.... non mette in opera, per acquistare seguaci,
» che le sue naturali attrattive .... non si spaventa
» del gran numero degli oppositori, nè teme d'in-
» contrare le persecuzioni... Tutta diversa è la con-
» dotta dell'errore. Egli è pauroso, timido, diffi-
» dente, e pieno di sospetti... i suoi seguaci usa-
» no tutti i mezzi per insidiare alla verità, e per

(1) Ivi.
(2) De util. credendi, n. 16.

« corrompere i suoi difensori » (1). Ecco dunque i distintivi caratteri della vera dottrina e dell'errore. Il Tamburini ha finalmente sciolto il gran nodo. Il soffrire in santa pace la perdita dei benefizii, delle dignità, etc., e per fino del nome stesso di cattolico, per la *violenza* e gli anatemi dalla Sede apostolica *ingiustamente* fulminati, come avvenne ai vicarii, ai capitoli, all'arcivescovo Sebasteno in Olanda (2), e ultimamente al pistoiese *Atanasio*; l'insorgere audacemente contro la innumerevole moltitudine, *sedotta* dal successor di san Pietro; il rimanersi immobile agli urti di mille *inique* e crudeli persecuzioni mosse dalla massima parte de' sacri pastori, *dimentichi* del loro ministero di persuadere e nulla più (3); l'essere oggetto di abbominio, e di esecrazione presso che universale; il dare in fine la vita (quai altri Giovanni Hus, e Girolami da Praga) pria che cedere a quasi tutto il *prevaricatore* cattolicismo: tutto questo, lungi dall'essere un disprezzo dell'autorità pontificia, un intollerabile orgoglio di credersi i soli illuminati, un negare la forza coattiva nell'episcopato, uno scandalo al mondo cattolico, un insulto *alla divina provvidenza*, quasi che avesse permesso che si distruggesse dall' uomo una delle note essenziali della sua fede, qual è l'universalità, e si chiudesse così la via generale e comune a tutto *il genere umano*, onde

(1) *Anal.* §. 201, 202.
(2) Tosini, *t. i. p.* 182.
(3) Teol. Pac. *lett.* 3, §. 31.

venire condotto alla giustizia ed alla salute, lungi in somma dall'essere tutto questo un idolatrico sacrifizio alle proprie opinioni; è in vece uno dei caratteri infallibilmente distintivi della verità. Sono questi adunque i non fallibili indizii per distinguere l'umiltà, ch'è propria della verità, dalle umiliazioni e bassezze che caratterizzano l'errore; la mansuetudine e la riverenza verso le *legittime autorità* della prima, dagl' invidiosi *ossequii* e dalle adulazioni del secondo; il genio pacifico di quella, dalla viltà e timidezza di questo? Dove, dove son le patenti della missione di questi campioni della verità, dalle quali apparisca essere dessi autorizzati a tutto sovvertire il governo ecclesiastico e la gerarchica autorità, a tutto riformare l'universo, a tutto rovesciare ne'fedeli il sistema delle loro idee e della loro fede, a loro insinuare nuovi concetti della provvidenza divina, che mai non appresero nella Chiesa? Oltracciò come ci proveranno essi, che in tutte queste loro imprese non abbiano veruna influenza le stranezze del loro natural temperamento, che nei trasporti del loro zelo non sieno mossi dal fanatismo, che finalmente nelle loro ritirate e nelle loro uscite sieno immuni da qualunque simulazione, da qualunque infingimento e doppiezza? Se tutto questo non ci venga evidentemente dimostrato, qual conto potrà mai farsi, qual uso della regola che vorrebbesi pur dal Tamburini eseguita per conoscere da qual parte stiasi la verità, da quale l'errore?

8. Ai progressi richiamaci egli in terzo luogo del-

le opposizioni. Il farsi largo, « il perpetuarsi di » tempo in tempo, il passare a fronte di tutti i pe» ricoli da Chiesa in Chiesa,... l' occupare o presto » o tardi tutto il campo dell' errore, e ritornar vit» toriosa » (1), è il privilegio caratteristico della verità. Ma, signore, ricordatevi di quanto scriveste, o scrisse il vostro teologo piacentino verso il termine della umile, modesta, *pacifica*, terza lettera allo zelantissimo monsignor Nani, sopra i da voi compianti avanzamenti delle opinioni pontificie dopo i tre celebri concilii da me già riportati (2): ovvero, senza obbligarvi ad essere, in tanta distanza, conforme a voi stesso, ricordatevi generalmente dei vostri treni sopra i progressi dell' errore, il quale, voi dite, « col crescere il numero de' suoi seguaci » s' innalza a poco a poco al rango della verità.... e » fattosi forte sul maggior numero, tenta con sacri» lego ardire occupare il posto della dottrina della » Chiesa » (3); donde poi provengono gli oscuramenti e le tenebre, che da voi e da' vostri confratelli già da più secoli offuscare si dicono la faccia della sposa di Cristo. Ora mi negherete forse che i progressi della verità stieno in ragion reciproca di quei dell' errore? Dunque, se avvi una continua alternazione di quelli con questi, come potrò io sapere quando prevalga l' errore, e quando la verità? Come adunque coll' applicazione delle prescritteci re-

(1) *Anal.* §. 201.
(2) Cap. 19. verso il fine.
(3) *Anal.* §. 52.

gole potrà l'autorità bilanciarsi degli opponenti? E come per conseguenza potrà conoscersi, quali opposizioni trattenere ci debbano dal riconoscere nelle decisioni emanate la voce dell'unità, la dottrina della Chiesa?

9. Risalirò, ei dice, « ai tempi anteriori alle di» spute, mi attaccherò alla dottrina allora comune» mente insegnata ». Ebbene: ma quando dovrassi adoprare questo espediente? Quando non avvi, risponde, l'unità. Ma è dimostrato, che i mezzi suggeritici non ci conducono a distinguere quando essa vi sia, e quando non vi sia. Potrò dunque praticarlo in ogni definizione? No. Per qual ragione? Perchè non si può talvolta in verun modo dubitare, che non vi sia l'unità: vi sono delle definizioni, alle quali applaude tutto l'universo. Quando saprò, che v'abbia applaudito tutto l'universo? Quando non vi sono contrasti, oppure, se vi furono, quando si sono calmate le dispute. Si darà dunque il caso, che io possa essere certo di questo universale consenso, e di una tale certezza, per cui possa fare un vero atto di fede: ma chi me ne assicurerà? Lo riconoscerò io da me stesso, o dovrò stare alle relazioni altrui? Il primo mezzo mi è impossibile; il secondo non mi leva ogni dubbio: e l'esperienza mi dimostra, che o il più *piccolo* o il più *gran numero* vi è sempre discorde. E poi, se anche potessi (il che non potrò per le addotte ragioni) conoscere finalmente, dietro le regole della prudenza, quale sia la dottrina della Chiesa presente sopra il punto defi-

nito; non perciò seguirebbe, che io dovessi trovarmi tranquillo, essendo, come voi dite, « un er-
» rore che tende allo scisma.... il voler tutto ridur-
» re all'insegnamento attuale della Chiesa esistente,
» indipendentemente dalla dottrina e dalla fede dei
» tempi trapassati » (1). Infatti per quanto potesse apparirmi evidente l'universale consenso; se uno, o due mi dicessero, non doversi giudicare voce dell'unità quella che non risuonò *in tutti i tempi*, e che mi adducessero qualche monumento di una qualsisia tradizione, io dovrei sempre sospettare, che, mal grado dell'universalità attuale, pure non vi fosse l'unità richiesta. Dovrei quindi per maggior sicurezza risalire *ai tempi anteriori*, facendo il seguente discorso. Nell'universalità si riconosce sempre la voce infallibile dell'unità: in questo e quel punto non vi può essere l'unità, perchè si dimostra non essere stata tale la dottrina della Chiesa in tutti i secoli: dunque, se anco non mi fosse noto il dissenso dei *pochi illuminati*, del più bel fior della Chiesa, potrò sempre credere che vi sia questo dissenso, e quindi che non abbiavi la richiesta universalità. L'inganno sarà forse nella minore: ma questo non sarà che un error d'intelletto, non una disubbidienza alla Chiesa, tosto che si creda doversi dalla dottrina e dalla fede della Chiesa primitiva, quella arguire della esistente, sopra qualche definizione. Allora solo vi sarebbe disubbidienza al-

(1) *Anal.* §. 46.

la Chiesa, quando si ammettesse quest' altro discorso. Una è la dottrina di tutti i tempi: questa è la dottrina della Chiesa nel secolo XVIII: dunque lo fu eziandio nei secoli trapassati. Ma questo argomento non piace, perchè con esso riducendosi tutto all'insegnamento attuale della Chiesa esistente, *tenderebbe allo scisma*. È sempre adunque, non solo lecita, ma anzi prudentissima cosa, il risalire per ogni decisione ai tempi anteriori, perchè imprudentissimo sarebbe quegli, che senza un'*assoluta certezza*, impossibile ad ottenersi coi mezzi ordinarii, dell'attuale universalità, vi sottomettesse il proprio intelletto.

10. Si risalga pur dunque ai *tempi anteriori*: dove troverò io finalmente la *dottrina*, *allora comunemente* insegnata? Forse *nei pubblici monumenti della Chiesa?* Oh l'inestricabile labirinto! Non potrei riconoscerli; riconosciuti, non potrei assicurarmi d'intenderli; intesi, non potrei tuttavolta discernere da essi la mente della Chiesa, e quindi sarei guida a me stesso, e giudice della mia fede. Come riconoscerli in fatti? Sopra di essi asserisce il Pontefice di appoggiare il suo giudizio: essi pur si adducono dai Vescovi e dai teologi che ammettono, e difendono il giudizio dalle opposizioni dei renitenti. Li rintraccierò adunque nei padri, prescindendo dall'attuale autorità, che me ne attesta l'esistenza? In quai padri? In quelli forse che fiorirono dopo l'impostore Isidoro? No certo; poichè possono essere stati, fra le tenebre dell'ignoranza di quei se-

coli, ingannati dalle sue false decretali, e quindi aderendo alle decisioni *di molti concilii* che adottarono il nuovo diritto (1), possono non aver quanto basta esaminata la dottrina, che credevano quella essere dell'apostolica Sede: nel qual caso ne seguirebbe ciò che asseriscono i novatori rapporto ai Vescovi, i quali nella Chiesa dispersa risguardano come infallibile il Papa, cioè, che « trecento di essi non » ne sarebbero che un solo, perchè infatti allora non » parlano che sulla fede del Papa » (2). In quelli dunque che vissero prima. Non vi sarà per tanto fra essi alcuna discordanza: *nam*, dice il nostro teologo, *dissensio patrum inter se satis probat, in ea re non fuisse communem Ecclesiae fidem*: quindi se non andassero tutti d'accordo, non sarebbero le loro opere monumenti irrefragabili della dottrina della Chiesa, nè io potrei ammettere l'autorità di uno piuttosto che dell'altro, ma soltanto dovrei ponderare la forza delle ragioni da essi arrecate. *Nulla lex*, prosegue lo stesso teologo, *nos potest obstringere, ut ex sanctis patribus, in aliqua re dissidentibus, huic potius vel alteri adhaereamus; cum, ratione habita auctoritatis in re controversa, alius alteri non praestet, sed solum rationum momenta, quae ex utraque parte proferuntur, spectari debeant* (3). Ma come potrò io, secondo le regole della prudenza, assicurarmi di ritrovare il richiesto

(1) *Vera idea p. 1, c. 4, §. 3.*
(2) Contin. dell' Appel. §. 10.
(3) *De font. S. Theol. vol. 3, c. 3, reg. de auct. Patrum.*

universale consenso de' Padri, se è ignoto alla stessa Sede apostolica, ed alla *massima parte* de' Vescovi esistenti, che abbracciano l'emanata definizione? Possibile, che non siasi avuto riguardo alcuno alla loro *unanimità*, se conosciuta si fosse, o che vani sieno stati gli studii de' Pontefici e di tanti Vescovi e teologi per conoscerla, se vi esistesse? Questi riflessi devono farmi entrare in un prudente dubbio di non ritrovarla, e perciò dovrò collocare il punto controverso tra i non per anco definiti dalla universalità trapassata, della quale per conseguenza fisseranno il mio giudizio *sola rationum momenta*, non la nuda autorità di quei padri. Li cercherò questi monumenti nelle solenni decisioni dei generali concilii? Di quei soli per altro, che furono universalmente accettati. Sarò dunque in obbligo di prima esaminare l'universale accettazione, nel qual esame troverò i medesimi ostacoli. Se, a parere dei novatori, si contrasta tuttora circa l' accettazione degli ultimi concilii; che non sarà circa li più remoti? Deve dunque il Tamburini riconoscervi un'assoluta impossibilità di giugnere al termine.

11. Imperciocchè vi sono dei concilii, la dottrina dei quali venne contraddetta sul principio, ed accettata in progresso; degli altri poi, che, al di lui pensare, supposero o dichiararono una dottrina, cui la *sola ignoranza* de' tempi potè far ammettere, e che dopo molti secoli soltanto incontrò opposizione; come ei dice essere quelli che adottarono, ingannati dalle false decretali, il nuovo corpo di di-

ritto *contrario* alla divina istituzione dell'ecclesiastica gerarchia. Sì l'un caso che l'altro rende impossibile il determinare, quale accettazione sarà atta ad attestarmi la dottrina della Chiesa. Mi obbliga il primo a tutte percorrere le successive vicende di quei concilii e la progressiva diffusione della loro dottrina, ad esaminarne i mezzi, a giudicare dell'autorità de' suoi difensori e de' suoi oppositori: non mi stabilisce il secondo alcun tempo, in cui o l'accettazione autorizzi, o il dissenso sospenda ed annulli la decisione. Sicchè di ogni concilio potrò temere, che o non sia stato in seguito universalmente ricevuto, se fu contraddetto da prima, o che non sia stato universalmente ricevuto da prima, se in seguito fu contraddetto; e in conseguenza non sarò mai sicuro di ritrovare nei monumenti dei concilii la dottrina della Chiesa.

12. Che se anche si ritrovasse, se anche potessi essere certo, mediante le regole dell'accettazione posteriore, che questi concilii contengono la fede della Chiesa universale; sarò io certo del pari, che essa venga infallibilmente e solennemente in essi definita? Non lo potrò essere giammai; poichè siccome i Pontefici, i Vescovi, i teologi, che diconsi sostenere una fede contraria, mostrano di meco riconoscere quei concilii medesimi, e solo da me discordano nel fissare il vero senso della loro dottrina, nell'interpretare cioè la mente dei padri; così potrò sempre dubitare se, malgrado dell'uniformità delle parole, abbiano essi avuta eziandio la unifor-

mità di giudizio e di sentimenti, e quindi se sia stata veramente dogmatica ed infallibile la decisione. Nè mi si ascriva ciò a vano timore, a scrupolo, ad ignoranza: lo stesso espositore dei *caratteri* di un giudizio dogmatico mi libera da queste taccie. Imperciocchè « il giudizio dei Vescovi, così egli, » suppone necessariamente una perfetta conformità » fra loro, non solamente di parole, ma di sentimenti ancora. L' Apostolo, il quale dice, che la » fede debb'essere una, *una fides*, vuole ancora » l'unanimità del cuore e della bocca, per credere e » confessare la fede, *unanimes uno ore*. La *regola* » *della fede è una*, come parla Tertulliano, e questa unità esige, che a formare un giudizio della » Chiesa universale, il quale abbia tutta la forza, e » tutta l'autorità di una definizione di fede, vi debba essere tra tutti i pastori, dal corpo de'quali » viene rappresentata la Chiesa universale, una perfetta concordanza, non solamente servendosi delle medesime parole, ma intendendole nel medesimo senso; cosicchè il corpo de'pastori insegni le » medesime verità, e condanni gli stessi errori » (1). Se dunque le parole non ci porgono infallibilmente il sentimento di chi le proferisce, se i pastori conformandosi in quelle possono non conformarsi nel senso; mi si potrà proporre qualunque definizione dei generali concilii, ed io sempre potrò sospettare, che sia questa la lingua, ma non il cuore di quei padri.

(1) §. 7.

13. Ricorrerò ai sentimenti della Chiesa dispersa nell'accettar quei concilii? Siamo da capo: non ho neppur quì che parole: dunque incontro la medesima difficoltà; ed il Tamburini mi dà vinta la causa, insegnandomi, che le *testimonianze morte* separate dalle *vive*, ossia dall'*attuale insegnamento della Chiesa esistente*, non possono regolar la mia fede (1), se non in quanto da me stesso col mio proprio raziocinio giudicassi del loro senso e dei loro fondamenti. Egli adunque (lo soffra in buona pace, e riconosca il suo errore), che ci rende dubbio in ogni caso il tribunale presente, che sparge di densissima impenetrabile caligine quello dei tempi trapassati, deve, se vuole essere ingenuo, confessare, che le sue teorie e le sue regole a null'altro conducono, che al rovesciamento di ogni vivo e visibile tribunale nella Chiesa, non solo per la minuta plebe, ma eziandio pel più erudito ed illuminato ceto de' sacri pastori, dei teologi, e degli storici. Potrà adunque ciascheduno dubitare delle più solenni definizioni della Chiesa, dovrà da se solo cercare la di lei voce, ed ivi gli sembrerà di sentirla, dove ritroverà analogia di dottrina co' privati suoi sentimenti, prestando quindi *culto* a' proprii suoi lumi, non già all'autorità della Chiesa universale. Ed è questo il termine, a cui deve necessariamente ridursi chi non ricorre alla sorgente dell'unità, chi non ascolta l'infallibile organo della Chiesa,

(1) Sopra questa incontrastabile verità vedasi l' *Economia della fede*, c. 1, *art.* 4. opera del chiarissimo ab. Bolgeni.

chi non si sottomette alle dogmatiche decisioni del successore di Pietro; ma in vece con vani artifizii, con sottigliezze cavillose, con regole le più ingannevoli pretende determinarci la norma della nostra ubbidienza. « Tostochè (grida nel trasporto del suo apostolico zelo monsignore Stratico, Vescovo di Lesina e Brazza) sia stabilito, non doversi attendere alla voce del capo della Chiesa, come a quella che può ingannare; qual altra ne attenderemo, per saperci uniformar nella fede finchè viviamo? Pretenderemo che parli Iddio medesimo? Ma non è presunzione temeraria aspettare la voce de' prodigii ad ogni stolto dubbio, che l'umana vertigine mette in mente? Ricorreremo all'esame delle scritture? Ma con qual pro, se tutti usano di quelle, e le perplessità nascono appunto sulla retta loro intelligenza? Lo stesso dicasi dei concilii e dei padri. Vorrassi avere il dannato spirito privato, come investigatore del vero? Io non mi persuado, che veruno ardisca di dirlo; benchè sembri, che quando un particolar Vescovo, o una particolare assemblea (e tanto più se un branco di appassionati fanatici) si fa lecito di addottare dottrine condannate dal capo della Chiesa universale, chiamandole uniformi alla scrittura, tradizione, concilii, e padri...., il solo privato proprio giudizio si preferisca ed ascolti » (1).

(1) *Istr. Past.* Sta nella raccolta de' suoi opusc. sacri e past.

CAPO XXIII.

La natura dei diritti essenziali del primato, anche come è riconosciuta dal Tamburini, esclude necessariamente la distinzione fra il diritto *di rappresentare la Chiesa, e l'*attuale rappresentanza della medesima *(a), e dimostra il Papa infallibile.*

1. Se le definizioni del Papa fossero l'infallibile regola di nostra fede; in esse si riconoscerebbe l'autorità della Chiesa, e perciò nell'emanarle sarebbe egli il di lei attuale rappresentante. Tanto quindi importa ai novatori il negare al romano Pontefice solennemente dogmatizzante questa attuale rappresentanza, quanto il negargli il privilegio dell'infallibilità; onde è, che attribuirono alla primazia il solo diritto di rappresentare la Chiesa, sostenendo poi, non esser essa sufficientemente rappresentata, se non quando 1.° ne sia consultata, 2.° si decida in suo nome, 3.° presti ella il suo assenso alle pontificie decisioni. « Il Papa, dicono, come capo

(a) Doveva questo capitolo venire in seguito al cap. IX, facendo gli avversarii dipendere l'enunciata distinzione dall'altra di *sede e sedente*: ma ho pensato di collocarlo in questo luogo, perchè è connesso del pari coll'antecedente, e ci fa strada al susseguente.

» della Chiesa.... ha il diritto di rappresentarla...
» ma non la rappresenta di fatti, se non quando
» agisce in nome della Chiesa, secondo le istituzio-
» ni della Chiesa, e coll' autorità della Chiesa; co-
» me un LEGATO non rappresenta il suo princi-
» pale, se non quando agisce secondo le di lui istru-
» zioni, e col di lui potere. Quindi se il Papa alla
» testa del sinodo generale promulga decreti muniti
» del comune consenso di tutto il corpo de' pastori,
» se egli anche solo forma una decisione, ricevuta
» dalla unanimità morale dell' episcopato, o se in
» nome della Chiesa eseguisce le leggi da lei stabi-
» lite, o propone la NOTORIA e costante dottri-
» na della stessa: egli in tal caso rappresenta la
» Chiesa » (1). Hanno dunque alla fin fine deciso i novatori null' altro esservi nel Papa, che una sola inanimata figura della Chiesa: l' hanno costituito di lei ministro, la cui autorità tutta da essa provenga: hanno in conseguenza distrutta dai fondamenti la giurisdizional primazia. No, risponde il Tamburini, questo diritto forma una *singolare prerogativa* di san Pietro e de' suoi successori; e non potendo esso convenire ad alcun altro Vescovo, è evidente, che in esso sussiste l' autorità del primato. Poichè « non potendo la Chiesa cangiare la
» forma della gerarchia fondata da Gesù Cristo,...
» riconoscerà sempre nel Papa esclusivamente il di-
» ritto di rappresentarla,... di cui non può spogliar-

(1) Tamburini, *Vera idea p.* 2, *c.* 3, §. 1, 2.

» lo, e cui non può riconoscere in altri, che nel
» successor di san Pietro » (1).

2. Sussiste ancora dunque la primazia? Non già certamente l'autorevole, nè tampoco quella da voi stesso, signor Tamburini, altrove riconosciuta. Voi faccio giudice di voi medesimo. Non insegnate voi forse, che « la primazia di san Pietro.... fu *operosa*,
» *attiva* ed *efficace*? che tale esser doveva, essendo
» essa stata stabilita da Gesù Cristo per mantenere
» l'unità della Chiesa? e che una primazia inope-
» rosa, che non avesse *il diritto di far sentire la*
» *sua autorità*, sarebbe male a proposito per il fine
» di conservar la concordia e la comunione di tutte
» le Chiese in una stessa dottrina, ed uniformità
» di sentimenti e di spirito » (2)? Concedete voi pure con tutti i cattolici, che « la natura e la esten-
» sione dei diritti della santa Sede, i quali sono
» di primaria istituzione, hanno un fondamento
» inalterabile, contro di cui tempo non vale, nè si
» può stabilire prescrizione » (3), nemmen dalla Chiesa, perchè fondati *in una istituzione divina*, ed appartenenti alla forma essenziale del governo ecclesiastico, cangiata la quale, tutto si rovescia l'ordine, su di cui Gesù Cristo ha fondata la sua Chiesa medesima. Questi alti e giustissimi concetti dell'apostolico primato, siccome ce lo mostrano fornito di vera suprema autorità, così escludono neces-

(1) Ivi §. 3.
(2) Ivi, c. 1, §. 1.
(3) Ivi.

sariamente l'idea di semplice diritto di rappresentare la Chiesa, separabile, per le ragioni e nei casi da voi sopra esposti, dall'attuale rappresentanza di lei: e siccome pure non ci lasciano dubitare che dal Papa unicamente, non dalle accennate condizioni dipenda l'attualmente rappresentarla; così ci obbligano a riconoscere in ogni solenne definizion de' Pontefici l'autorità della Chiesa. Eccovene le prove.

3. Se « i diritti della santa Sede hanno un fon» damento inalterabile, contro di cui neppure dalla » Chiesa si può stabilir prescrizione »; dunque tale sarà nel Pontefice il diritto di rappresentare la Chiesa. Ma la primazia di san Pietro, ne' suoi successori trasmessa, fu *operosa*, *attiva*, ed *efficace*: dunque operoso, attivo, ed efficace sarà ugualmente questo diritto. Operosa poi, attiva, ed efficace esser non può la primazia, qualora non vada fornita del diritto *di far sentire la sua autorità*. Quindi questo diritto di rappresentare la Chiesa non sarebbe intrinsecamente connesso con una tal primazia, se san Pietro ed i suoi successori, che ne lo posseggono, non potessero, in vigore della primazia stessa, farne sentire l'autorità coll'esercitarlo. Potrassi adunque conchiudere, che Gesù Cristo, il quale conferì a Pietro questo diritto, a Pietro ha parimenti concesso l'esercizio del medesimo, e che questa autorità di esercizio è essa pure un diritto della sua primazia: che è quanto dire, che l'autorità di usare di questo diritto è intrinseca ed essenziale al dirit-

to medesimo, e forma con esso una sola cosa, riguardo al fine ed all'istituzione del primato. Perciò se la Chiesa *non può stabilire alcuna prescrizione* contro i primaziali diritti, non lo potrà del pari contro quello *di far sentire la loro autorità*; e quindi neppure contro quello *di far sentire l'autorità* del suo diritto di rappresentarla. Il re rappresenta la nazione in qualunque sistema; ed allora si dice, che ha il diritto di far sentire l'autorità del diritto di rappresentarla, quando può a suo beneplacito co' suoi decreti esercitare attualmente la rappresentanza medesima, e farne sentire gli effetti. Ma nel Papa questo fondamentale diritto è pur esso d'istituzione divina, e spetta quindi essenzialmente alla forma del governo stabilito da Cristo; dunque la Chiesa nulla potrà contro l'attuale applicazione del diritto di rappresentarla. Ma ciò, contro di cui nulla può la Chiesa, è dalla medesima indipendente: indipendente è dunque nel Papa l'esercizio del diritto di rappresentare la Chiesa, come è indipendente lo stesso primato. Di quì poi ne segue, che l'attuale rappresentanza della Chiesa nel Papa non sarà mai determinabile da altro principio, che dalla natura della primazia; poichè quello, che nel suo essere è determinabile da un altro, da questo essenzialmente dipende: e l'attuale rappresentanza predetta non ha alcuna essenziale dipendenza per istituzione non già ecclesiastica ma divina da chicchessia, essendo un diritto inerente per essenza al primato, il cui esercizio per conseguen-

za non è determinabile che da quello che si trova del primato stesso investito.

4. Sembra impossibile che il Tamburini dopo avere stabiliti principii sì sani sopra la natura e le prerogative del primato, non abbia veduto in qual enorme contraddizione veniva a porre se stesso con se medesimo, mediante la malagurata sua distinzione del diritto di rappresentare la Chiesa, dall'autorità di rappresentarla attualmente. Come non dovea avvedersi che ritenendo egli separabile il diritto predetto dall'autorità di esercitarlo, ne veniva di legittima conseguenza, che quel diritto sarebbesi ridotto inattivo, inefficace, e d'istituzione tutt'altra che divina. Come poteva non avvedersi che ritenendolo attivo, efficace, e d'istituzione divina, non potea disgiugnersi dall' autorità di esercitarlo in chi ne fosse investito a proprio beneplacito ed indipendentemente da quelle estrinseche condizioni, le quali verrebbero a cangiare la natura, ed a spogliarlo di ogni suo pregio? La ragione per cui egli, riconoscendo questo diritto (e come non riconoscerlo?) intrinseco alla primazia, vuole dipendente dalle riferite circostanze l'atto di esercitarlo coll' attuale rappresentanza, è il caso, da lui supposto possibile, che il Papa non ci proponga la fede della Chiesa universale, come il Vescovo potrebbe non offrirci la fede della particolare sua Chiesa: cosicchè, quantunque abbia il diritto di rappresentarla, voglia rappresentarla, e ci faccia credere di rappresentarla; pure attualmente non la rappresenti. Quin-

di verrebbe in vero l'attuale rappresentanza nel Papa determinata dalla Chiesa, che vien consultata, che v'interpone la sua autorità, e che vi presta il suo assenso, *a posteriori*; ma non già *a priori*, vale a dire dalla natura del primato: ed è perciò, che la primazia con tutti i suoi originarii diritti, con quello eziandio *di far sentire la sua autorità*, potrebbe considerarsi come un informe marmo, il quale, siccome potrebbe da uno scultore venire determinato a rappresentare la figura di Cesare, così esser possa dalla Chiesa, mediante il proprio consenso, determinato a rappresentare se stessa. Come dunque potrà più risguardarsi *attivo*, *operoso*, ed *efficace* il primato, e fornito del diritto di far sentire la propria autorità?

5. Da tutto ciò deriva per legittima conseguenza, che siccome l'esposte essenziali proprietà della primazia, rendendola *attiva*, *operosa* ed *efficace*, vengono in certo modo a darle vita, così vengono pure ad avvivare la stessa rappresentanza: dimostrandoci, che Cristo medesimo ha costituito san Pietro, non già suo semplice LEGATO, i cui diritti dovessero provenirgli dalla Chiesa in quella misura e con quelle restrizioni, che ad essa piacesse di apporvi, ma vero attuale RAPPRESENTANTE della sua Chiesa medesima. Non può dirsi certamente originario in un legato il diritto di rappresentare il suo sovrano, quando ogni volta che lo deve nuovamente rappresentare richiedonsi nuove credenziali che ne lo autorizzino; nè un ministro po-

trà mai riputare permanente e inalienabile il diritto di rappresentare il suo principale, quando ad un certo determinato tempo, o a certi determinati affari è limitata la sua procura. Ma il diritto del Papa di rappresentare la Chiesa, essendo intrinseco al primato, è pure originario, permanente, ed inalienabile. Dunque autorizzerà il Pontefice romano all'esercizio dell'attuale rappresentanza, e servirà di giustificazione ad ogni fedele, se al suono di una dogmatica pontificia definizione, che è quanto dire, di una solenne e pubblica dichiarazione del Papa di attualmente rappresentare la Chiesa, vi si assoggetta con assoluta religiosa ubbidienza.

6. Ma come, mi si chiederà, è possibile, che il romano Pontefice per ragione del suo primato rappresenti la Chiesa sempre, ed indipendentemente dalla medesima? Ce lo spiega santo Agostino dicendo, che siccome Giuda rappresentava il popolo giudaico, così Pietro rappresentava la Chiesa. *Si Judas teneret illud ad quod vocatus est, nullo modo ad eum pertineret... parentum iniquitas... Cuius populi (iudaici) Judas figuram gerebat, sicut ecclesiae gessit Petrus* (1). Giuda fu figura del popolo ebraico, perchè sì egli, che questo *in inimicitia contra Deum, pertinaci odio permanserunt*; e Pietro fu figura della Chiesa, perchè tutto ciò che istituì Cristo, e concesse alla Chiesa, lo istituì del pari, e primariamente lo concesse pure a Pietro: e perciò,

(1) *Enarr. in Psal.* 108.

come Giuda, non solo figuratamente, ma realmente in se stesso portava i caratteri dell'infedel giudaismo, così Pietro serbava realmente in se medesimo accumulate le autorevoli prerogative della Chiesa; cosicchè e Pietro, ed in lui il romano Pontefice può con verità con san Pier Damiani chiamarsi, *ipsa Sedes apostolica, ipsa romana Ecclesia*, cioè, in quanto all'autorità, *ipsa Ecclesia catholica*. La sola differenza, che fra la rappresentanza dell'ebraismo in Giuda e della Chiesa in san Pietro si può assegnare al nostro proposito, è questa; che Giuda non era il capo di quel popolo, come lo è Pietro della Chiesa, e che perciò la rappresentanza in Giuda fu effetto della sua personale malignità, laddove in Pietro è conseguenza del suo primato. Lo attesta altrove Agostino, del cui testo tanto abusano i novatori, dicendo: *Petrus Apostolus, propter apostolatus sui primatum, Ecclesiae gerebat figurata generalitate personam* (1); cioè Pietro, figura della Chiesa, perchè fu da Cristo costituito capo della medesima, non già capo perchè fosse in quella confessione figura di lei. Dunque finchè sarà capo, sempre la rappresenterà, entrando la rappresentanza nel concetto formale del suo essere di capo. Dal che ne viene, che san Pietro debba risguardarsi come viva e sussistente immagine della Chiesa, e che la sua primazia s'immedesimi con questa rappresentanza.

(1) *Tract. 124 in Joan.*

7. Che mi si opporrà? Il Vescovo, si dice, ha il diritto di rappresentare la sua Chiesa; pure non la rappresenta, quando non abbiala consultata, ecc.: dunque *a pari* il sommo Pontefice. Dunque *a pari*? So bene, che si vorrebbe levare di mezzo ogni differenza tra i Vescovi e il Papa; ma il caso nostro non esige, che si tratti presentemente un tal punto. La disparità la notaste voi stesso, signor Tamburini, colle prerogative che avete attribuite alla primazia, di essere cioè *attiva, operosa, efficace*, e fornita del *diritto di far sentire la sua autorità*, e tutto questo per istituzione divina, contro di cui non può prescrivere nè tempo, nè luogo, nè Chiesa: prerogative, le quali, se ai Vescovi pur convenissero, non il Papa ai Vescovi, ma questi a quello sarebbero uguali, e conseguentemente potrebbesi per la stessa ragione fare rapporto ad essi il medesimo argomento che in forza dell'anzidette sue qualità si fa rapporto al Papa, cioè, che eziandio i Vescovi, consultino o non consultino la loro Chiesa, sempre possono rappresentarla. Anzi questa disparità importa un più intrinseco, ed essenziale rapporto tra il Papa e la Chiesa, che non vi ha tra le singole Chiese ed i particolari lor Vescovi; poichè tra quelle e questi può esso talvolta distruggersi, senza che cessino gli uni di essere Vescovi, e le altre di essere vere Chiese; avendo sì gli uni che le altre la norma di ciò, in cui devono formare un sol corpo, da un tribunal superiore, dalla Chiesa cioè universale o dal Papa. È quindi chiaro, che il Vescovo non

può *far sentire l'autorità* de' suoi diritti, se non con subordinazione al preside universale, come rappresentante in se stesso la viva, operosa, efficace, ed autorevole immagine della Chiesa; vale a dire, non può esercitare il diritto di rappresentar la sua Chiesa, se non dipendentemente dalla Chiesa cattolica, la quale può realmente stabilir prescrizioni contro questo diritto, potendo ella per fino deporre i Vescovi stessi. Si dirà, che questa non è una prescrizione contro il diritto dell'episcopato, ma solo contro la privata persona del Vescovo? Se la deposizione fosse una vera e totale degradazione, avrebbe qualche forza l'obbietto; ma non altro essendo essa, che una sospensione dell'esercizio dei vescovili diritti in chi tuttora conserva il vescovile carattere; è una verissima prescrizione contro il fondamentale diritto *di far sentire l'autorità* degli altri diritti, e perciò di quello pure di rappresentare quella Chiesa. Ma, non può la Chiesa deporre anco il Papa? Sembra impossibile, che ciò possa opporsi da chi ha fior di ragione, dopo essersi già dimostrato il niun valore dell'unico argomento su cui appoggiasi sì strana sentenza, e che si trae dai concilii di Pisa e di Costanza. Tuttavolta sia pure così per un momento, ed abbia pure la Chiesa l'autorità di deporre i Pontefici: che perciò? La conseguenza è nè più nè meno agli opponenti contraria. In fatti, cessando in questa ipotesi il Papa deposto di essere vero Papa, non è la deposizione una prescrizione contro i diritti del primato, e quindi contro l'attua-

le rappresentanza della Chiesa nel Papa per tale riconosciuto, ma soltanto contro la persona, che era prima ornata della papal dignità: laddove il contrario succede, come abbiamo accennato, nella deposizione dei Vescovi. Ora il punto della questione non è, se possa la Chiesa togliere ad uno la dignità ed autorità pontificia, ma se nel primato essenzialmente comprendasi la di lei rappresentanza; il che non si potrà giammai negare, quando prima non si dimostri, che abbia talvolta la Chiesa sospeso nel vero e sussistente Papa l'esercizio de' suoi primaziali diritti, e perciò di quello pure di rappresentarla; e che ciò non ostante abbia egli goduto di una primazia attiva, operosa, ed efficace, col diritto essenziale di farne sentire l'autorità. Finchè adunque gli avversarii non ci adducano argomenti più convincenti, potremo sempre concludere, che l'attuale rappresentanza della Chiesa è inseparabile dal pontificio primato.

8. Or egli è chiaro che, qualora non vi fosse e nella Chiesa e nel Papa medesimità di spirito, di sentimenti e di dottrine, non vi potrebbe neppur essere in questo la vera rappresentanza di quella. Dunque il Pontefice non può rappresentare la Chiesa, che insieme non ne rappresenti necessariamente l' unità. Il primato poi, essendo il principio il centro il custode di questa unità, esser deve essenzialmente con essa connesso. Dunque dev'esprimerla in se medesimo: vale a dire, deve contenere in se stesso essenzialmente il punto di unione, a cui gli altri

tutti, come a centro, si riferiscono. In fatti l'unità, essendo indivisibile, non può venire rappresentata in parte da uno, in parte da un altro, e neppure per parti da uno stesso. Così, per esempio, in un concilio ciascun Vescovo, che come giudice definisce insieme cogli altri un dato articolo di fede, ha in se tutto ciò che in tale rapporto trovasi negli altri presi collettivamente, cioè la vera fede sopra quell'articolo. Se dunque la primazia in se essenzialmente esprime l'unità della Chiesa, nè contro questa espressione, come attributo della primazia stessa, *può fare la Chiesa prescrizione veruna*; ne segue per necessaria conseguenza, che ogni qual volta il Papa solennemente deciderà qualche punto dogmatico, dovrà nella sua decisione riconoscersi la voce dell'unità, e quindi si dovrà abbracciarla come infallibile. Grazie perciò al signor Tamburini, che ci condusse a questa incontrastabile conseguenza.

CAPO XXIV.

Si dimostra legittima nel romano Pontefice la distinzione di persona privata, e di pastor della Chiesa; e si accennano alcune regole, onde conoscere quando abbia veramente ex cathedra *definito.*

1. Dimostrato quanto sia irragionevole e strana la distinzione che fanno i novatori fra il *diritto* di rappresentare la Chiesa, e l'*attuale rappresentanza* della medesima, passiamo a vedere qual giudizio debbasi formare della confusione, ch'essi del pari fanno nel Papa, del suo essere di persona privata, con quello di capo e pastore della Chiesa. Sì, pretendon essi contro la pratica universale, contro il senso comune, e contro la natura delle cose che non abbiasi a fare in esso veruna distinzione fra quando opera e parla qual privato dottore, e quando qual supremo gerarca; e ciò collo scopo manifesto di appropriare mediante questa informe confusione a' sommi Pontefici, eziandio come capi della Chiesa, alcuni o veri o supposti loro difetti di opinione, e di condotta, o di spacciare per una confessione della loro fallibilità ogni basso concetto di se medesimi, da essi esternato o per effetto di umiltà o in conseguenza della loro naturale fralezza, affinchè non più distinguasi la suprema autorità nelle solenni loro definizioni dall' umana debolezza ne' loro privati sent

menti. Onde è, che in aria di trionfo i nomi ci ricordano di un Zozimo, di un Pelagio I, di un Nicolò I, di un Onorio, di un Adriano I, di un Leone IV, Innocenzo III, Clemente IV, e VI, Urbano V, Gregorio XI, Adriano VI, Paolo IV, e di altri molti, i quali o vengono accusati di errore, o uomini fallaci si credettero e da se stessi si dichiararono, o i decreti rivocarono de' loro predecessori.

2. Esistono già e trovansi dovunque le celebri e vittoriose apologie, che di ciascuno di questi pontefici, e d'ogni altro che fino alla nausea vanno citando, pubblicarono i critici più illuminati, gli storici più imparziali, i teologi più profondi, i cattolici più sinceri; il ripeter le quali, sarebbe un gettare il tempo. Non possono esse ignorarsi dai novatori; i quali per altro o fingono d' ignorarle, o non ne fanno caso di sorta; insistendo sempre nella loro pretensione, che se i Papi fossero infallibili, dovrebbero conservare una costanza superiore a tutte le violenze, ed un tuono da inappellabili giudici, nella cattedra non meno che nelle private loro stanze, nelle conciliari e nelle geniali conversazioni, ed essere infallibili in ogni detto, in ogni pratica risoluzione, risguardi o no il deposito della fede, dirigasi o no alla Chiesa, ovvero a qualunque siasi singolare persona: quasi che al momento di essere innalzati al pontificato cessar dovessero di esser uomini per divenire altrettante divinità. Nè giova loro opporre, che negli stessi temporali sovrani da tutte le nazioni distinguesi l'essere di supremo do-

minante da quello d'individua e privata persona, e che non sempre essi operano nella loro prima qualità; che nell'intelligenza universale si è sempre considerato come dipendente dalla volontà del sovrano l'esercizio dei diritti di sua sovranità, le cui prerogative alle personali s'aggiungono senza distruggerle; e che per ultimo dalla natura degli oggetti, e da altre circostanze deve conchiudersi, siccome nel sovrano, così del pari nel Papa, quando opera nella prima, e quando nella seconda qualità. Ma se non giova, non è perchè abbiano confutati tali argomenti, bensì perchè o li omettono del tutto, o al più gli accennano sotto gli onorifici titoli di *ridicole puerilità*, d'*insussistenti cavilli*, d'*irragionevoli distinzioni* degne piuttosto di disprezzo, che di soluzione. Passiamo per tanto a qualche altra cosa più decisiva anche presso di loro.

3. Dimando in primo luogo agli avversarii. Distrugge ella la primazia nel Pontefice ogni altra qualità personale? Se sì; dunque anche quelle di Vescovo di Roma, di Metropolita, di Patriarca: ed in tale ipotesi tutto ciò ch' egli facesse, tutto ciò che decidesse per la singolare Chiesa di Roma, per le suburbicarie, per quelle dell'occidente, obbligherebbe tutto il cattolico mondo, in quella guisa e in quella misura, che obbligherebbe la legge più universale, e la più solenne definizione da lui emanata, qual supremo Primate a tutto l'universo. Quindi è, che, siccome per nessun modo astretto terrebbesi alcuno alle particolari pratiche e leg-

gi di quelle Chiese, così per nessun modo ugualmente obbligato alcuno si crederebbe alle altre, pontificie determinazioni, benchè solennissime ed universali, non riconoscendo autorità di quella maggiore nella medesima primazia. Se poi non distrugge ogni altra qualità personale; perchè distruggerà quella di uomo? Non è anzi questa il fondamento di tutte le altre? E se non rimane essa distrutta, perchè non potrà il Papa, tuttochè infallibile, come uomo operare, come uomo ragionare, come uomo risolvere? E se potrà prescindere dall'essere di pontefice nell'esercizio della sua autorità, quando non si tratta di alcun punto dottrinale; perchè nol potrà in modo alcuno, qualora di un punto si tratti riducibile o direttamente o indirettamente ad un dottrinale principio? Così è, mi si risponde, quando non si tratta di dottrina, l'esercizio della primazia dipende dalla volontà del pontefice: può egli comandare e non comandare, può limitare il comando a quelle tali circostanze, a quei tali tempi, a quei tali luoghi, a quelle tali persone: ma trattandosi di qualche dottrina appartenente alla fede, siccome essa risguarda l'intelletto, che anche nel pontefice non è che un solo, così non può distinguersi il giudizio dell'uomo dal giudizio del pontefice. Bell'argomento in verità! Ma non veggono gli opponenti che sebbene sia un solo l'intelletto, non è uno solo il principio, da cui gli provengono i lumi? Quando il Papa assume tutta la sua autorità di capo, cioè quando nel decidere intende di

esercitare la sua autorevole primazia, e quindi di obbligare la coscienza de'fedeli, come vivo ed attuale rappresentante della Chiesa, vien egli illuminato dall'alto, ed i suoi lumi sono soprannaturali; in caso diverso, sono essi naturali soltanto. Nè vi ha in questo ripugnanza di sorta; poichè tenendosi il dono dell'infallibilità per un privilegio inseparabile dalla primazia, diviene l'esercizio di questa, che nel pontefice è sempre libero, come la condizione essenziale, senza di cui Dio non si è obbligato di comunicargli i lumi infallibili, non avendoglieli che a tale condizione promessi, qualunque siane il ragionamento, qualunque il giudizio. Converrebbe che l'infallibilità fosse una personale ed assoluta prerogativa, per dirla indipendente da tutte le condizioni. Tosto che adunque non assume il pontefice tutta la sua autorità, e non intende di rappresentare la Chiesa cattolica qual supremo di lei capo, e giudice della fede, non apre per così dire al proprio intelletto la porta, per cui sola gli pervengono le illustrazioni celesti.

4. Secondariamente mi dicano in loro fede gli avversarii: non è egli d'uopo che facciano violenza a se medesimi, quando pretendono di confondere nei romani Pontefici ciò che sono costretti a distinguere nei padri di qualunque concilio ecumenico? Quante condizioni non sono richieste, e non esigono eglino stessi, per riconoscere in quei padri l'infallibile autorità della Chiesa? Richiedesi che s'investano essi della pienezza del loro potere, che e-

sprimano il loro animo di obbligare in tutto e sempre i fedeli, che ogni cosa facciano con equità, che procedano con buon ordine, che sieno liberi. Se mancano tutte, o anche parte di queste condizioni, si considerano essi più come il supremo tribunal della Chiesa, come gl'infallibili giudici della fede? No certamente: e così rispondono concordi anche gli stessi avversarii. Eppure che si verifichino o no quelle condizioni, il numero de'padri è il medesimo, le loro personali qualità sono le stesse, lo stesso è il loro vescovile carattere. In che dunque si fonda questa essenzial differenza? Nel rappresentare che fanno in un caso la Chiesa, e nel non rappresentarla nell'altro. Dunque quando la rappresentano, sono infallibili; ed il rappresentarla dipende da alcune condizioni. Ma non è questo precisamente il caso del Papa? A lui competesi il privilegio dell'infallibilità, ma soltanto come rappresentante la Chiesa; ed il rappresentarla attualmente dall'esercizio dipende della sua primazia, che non sempre vuole esercitare, nè esercita. Se dunque una tale distinzione in quei padri si ammette, perchè poi negarla nel Papa? Conchiudasi dunque ch'egli, se non opera e non comanda come capo supremo, nemmeno parlerà da infallibile giudice, sebben venisse consultato da diverse parti del mondo cattolico, esaminasse con tutto l'impegno la questione, e rispondesse anche, e decidesse. E che? Forse non si sostiene, che nelle dispute e decisioni, solite a premettersi negli stessi generali concilii alla determi-

nazione de' canoni, tuttochè unanime sia stato il sentimento de' padri, non vi si riconosce la dottrina della Chiesa con sommessione di fede, ma vi si considera il peso soltanto dei teologici raziocinii; e che quindi in esse non definiscono i giudici, ma ragionano unicamente i teologi? E poi, senza più oltre diffondersi, non insegna espressamente l'autore della *Difesa della dichiarazione ecc., non quaecumque in conciliis gesta sunt ad Ecclesiae catholicae fidem pertinere, sed illa tantum, quae, decreto edito, fidelibus omnibus credenda ac tenenda proponuntur* (1)? E donde ciò? I padri sì nei canoni, sì nelle decisioni preliminari, sì nelle definizioni, sì nei raziocinii sono pure gli stessi. Verissimo; ma v' ha una differenza la quale, al dire di questo medesimo autore, consiste nella loro espressa intenzione di obbligare assolutamente l'altrui coscienze con decreti irrefragabili: senza questa volontà, tutte le loro risoluzioni si tengono per *dicta et gesta, sine expressa deliberatione ac determinatione, quibus adstringi se catholici uno ore negant* (2). Ora, siccome tutto ciò che risolvesi nel concilio, sebbene spettante alla fede, senza animo espresso di definire, non forma una dogmatica decisione; così, senza questa espressa intenzione nei padri, non potrà dirsi da essi rappresentata in quelle risoluzioni la Chiesa definiente. Chi ha fior di ragione può senza fatica farne al Papa l'applicazione. Ma... quando il Papa

(1) *Lib.* 3, *c.* 1.
(2) *Ivi.*

consultato risponde e giudica, avrà conseguentemente l'animo di giudicare. Sì certamente, ma di giudicar da teologo e da privato dottore, qualora non assuma la pienezza di sua autorità. Siamo sempre da capo. Nè importa, se anche si concedesse, che talvolta i ricorrenti lo interpellino come supremo giudice nella Chiesa; poichè non da essi, ma dal pontefice dipende l'uso di sua primazia: da ciò bensì desumesi la loro persuasione della di lui infallibilità. Mi si chiederà d'onde possa avvenire, che il Papa come tale non risponda, quantunque sia stato come tale interrogato? Dirò, che avendo la fede un nesso troppo necessario con tutta la Chiesa, possono darsi delle circostanze, nelle quali stimi egli più opportuno di non rispondere diffinitamente ad un semplice ricorso di qualche solo privato: circostanze le quali esser possono svariatissime, e spesso forse dal solo Papa conosciute. Ma vi sarebbe mai pericolo di confondere in questi casi il privato suo sentimento coi formali e definitivi di lui giudizii? E, se vi fosse, come distinguerli? Eccoci al secondo assunto, a cui si può soddisfare brevemente per via di semplicissimi principii, derivanti necessariamente dal fine del primato, senza perdersi a sciogliere le sottili difficoltà dei permessi sistemi scolastici.

5. Si è dimostrato, che il Papa può parlar come capo della Chiesa, e come privato dottore. Ora, non venendo questa distinzione esclusa dalla primazia, perchè non s' introducano confusioni e di-

sordini nella Chiesa, è necessario che si diano certe note indubitate e manifeste, mercè le quali conoscere si possa quando il pontefice definisce solennemente, ossia *ex cathedra*, e quando altrimenti. L'esistenza di queste note è tanto certa, quanto è certa la distinzione dimostrata, e quanto pure è certo il disordine, che senza di esse necessariamente deriverebbe a danno della Chiesa: disordine essenzialmente contrario al fine per cui fu istituito il primato. Di tali note poi altre sono intrinseche alle stesse definizioni, ed altre estrinseche e dipendenti da una ecclesiastica consuetudine. E quanto alle prime, eccone le principali, le quali si deducono come necessarie conseguenze della natura e del fine del primato. 1.° Pietro venne da Cristo costituito capo della sua Chiesa per conservare l'unità della fede: dunque il punto, che il Papa definisce, deve appartenere alla fede. 2.° Definisce il pontefice il punto di fede, per tracciare a' fedeli l'infallibile norma della loro credenza, e togliere da loro ogni sospetto, ogni perplessità, ogni trepidazione: il di lui giudizio dunque deve indicarci che in lui stesso si trova questa fermezza e questa stabilità di mente. 3.° Il Papa è preside e capo di tutta la Chiesa, ed è della Chiesa tutta interesse universale la fede: quando dunque come capo ei decide, deve far nota alla Chiesa la sua decisione. 4.° Dunque deve in essa parlare alla Chiesa, e quindi alla Chiesa stessa esser deve la decisione diretta. 5.° Il sommo Pontefice definiente esercita l' uffizio

di giudice, il quale determina l'oggetto di fede, e comanda alla volontà di cattivare l'intelletto in ossequio della fede stessa, e non di teologo, di cui è uffizio il solo convincere la ragione: conviene dunque, che sia concepita la definizione con termini esprimenti nel Papa l'animo di assolutamente comandare colla suprema sua autorità l'atto di fede sopra quel tale determinato articolo. Siccome poi la differenza tra il definire da giudice, ed il ragionar da teologo non solo dipende dalla natura e qualità dell'oggetto, di cui si tratta, ma dalla volontà del pontefice stesso; così, essendosi da un uso costante della Chiesa e dei Papi determinata una qualche formola, per dinotar senza equivoco a tutta la cristianità l'ultimo supremo giudizio, e la pena a cui conseguentemente soggiacer devono i refrattarii, qualora il Papa ometta questa formola, senza sufficientemente indicare, che, ad onta di una tale omissione intende e vuol definire da sommo gerarca, e da giudice della fede, devesi conchiudere, che non abbia pronunziato in tale qualità il suo giudizio, dovendo egli accomodarsi all'universale intelligenza. Tra queste formalità la principale consiste nel qualificare per eretica la dottrina contraria, o nel fulminare l'*anatema* a chi in seguito la professasse (*a*). Dunque un giudizio del pontefice cui manchi que-

(1) Da ciò si rileva, quanto irragionevole sia l'argomento del Le-Gros, il quale alla pag. 367, volendo provare, che non sempre la Chiesa adoprò questa formola, adduce, supponendo quello che è in questione, il decreto del concilio Costanziese per la sua su-

sta formola, od una espressione equivalente, non si dovrà considerare per definitivo, nell' emanazione del quale abbia egli inteso e voluto esercitare la sua primaziale autorità. È questa per altro una nota puramente estrinseca.

6. Avviene ancora, che debbasi alle volte far questa distinzione di giudice supremo e di privato teologo anche in una stessa definizione; come quando il Papa s'adopera in avvalorarla con argomenti e deduzioni teologiche. In questa parte egli è semplice benchè autorevolissimo teologo, come lo sono i padri di un concilio nei raziocinii e nelle indagini antecedenti ai canoni, cui sarebbe per altro insoffribile temerità il contraddire: è giudice poi nel punto definito, non essendo questo tanto il risultamento delle teologiche discussioni, quanto l'oggetto della divina assistenza. Similmente, insegnando l'ermeneutica doversi attendere al fine primario di ogni scrittore, per ben conoscere la di lui mente; siccome l'oggetto formale di una definizione si raccoglie dal solo articolo definito; così ad essa non contraddirebbe chi non ammettesse qualche altro senso o qualche proposizione incidente, che non fosse intrinsecamente ed essenzialmente connessa coll'oggetto primario ed immediato della definizione medesima: nel qual caso dovrà dirsi, che il pon-

premazia, dove essa non si legge; mentre dovea piuttosto inferire dietro la pratica universale dopo i tempi apostolici, e dietro inconcussi raziocinii, non essere esso un decreto dogmatico, come già fu dimostrato nel *Discorso preliminare*.

tefice non abbia inteso di definire quel tal senso, o quella tale proposizione. Dalle quali cose tutte ne segue, che un decreto, il quale 1.° non tratti di materie di fede 2.° sia espresso con qualche esitanza, 3.° sia fatto senza l'espressa volontà di obbligar le coscienze, 4.° non sia diretto a tutta la Chiesa, 5.° sia privo delle caratteristiche formalità, 6.° non sia considerato che nei soli fondamenti teologici, o nei sensi incidenti, e non nell'immediato suo oggetto, non potrà giammai dirsi veramente dogmatica decisione del Pontefice definiente *ex cathedra*, ossia colla pienezza della sua primaziale autorità.

7. Fissate così le note delle quali esser debbono forniti i pontificii decreti, onde si possano risguardare quali definizioni del Papa, come capo e pastore universale della Chiesa, e la mancanza delle quali o in tutto od in parte li fa essere semplici decisioni di privata persona, sebbene in vero rispettabilissima, tuttavia sempre ad errore soggetta: toccherebbe ora agli avversarii l'addurne qualcuno il quale, sebbene di esse tutte fornito, tuttavolta o avesse per oggetto immediato qualche errore di fede, o contenesse una dichiarazione del pontefice di esser fallibile, o fosse stato formalmente e solennemente rivocato da' suoi successori. No per altro che, malgrado di qualunque ricerca che fossero per farne sì presso la venerabile antichità, sì ne' secoli susseguenti, non riuscirà loro di ritrovarne un solo di tal fatta, dal quale trar possano argomento a favore del loro sistema, e contro l'infallibilità pontificia.

CAPO XXV.

L'effetto delle scomuniche imposte dai romani Pontefici non dipende dall' espresso consenso della Chiesa, ma dall'intrinseca loro efficacia; e quindi esso pure dimostra infallibili i Pontefici.

1. Si è già chiaramente provato (1), che il concetto che si formano i novatori delle scomuniche fulminate dal Vaticano, che sieno cioè condizionate, e dipendenti dal consenso della Chiesa universale, è contrario a quello, che se ne formavano i padri eziandio dei secoli più rimoti. Resta ora, per abbondar maggiormente, che si avvalori vieppiù la dimostrazione dell'assoluta indipendente lor forza, mediante la soluzione degli argomenti prodotti dagli avversarii, provando loro queste due verità di fatto: 1.° che nelle scomuniche non venne mai necessariamente richiesto dai Papi il consenso della Chiesa: 2.° che la Chiesa non ha mai preteso di avere il diritto di prestarlo.

2. Pretendono essi infatti primieramente non darsi formola solenne così ed assoluta di scomunica, da doversi intendere che escluda qualunque posteriore consenso, se s'interpreti giusta la mente dei Pontefici stessi, che morirono avanti ai tempi del-

(1) *Cap.* 13.

le *pretese usurpazioni romane*. Secondariamente sostengono, che abbia la Chiesa praticamente esercitato un tale diritto, coll'esaminare e giudicare le cause definite dal successor di san Pietro colla vibrazion dell'anatema. Per prova del primo loro assunto, adducono alcuni testi di sommi pontefici, dai quali sembra potersi presumere ch'essi riconoscessero dipendere la scomunica, nella sua esecuzione, da questo consenso. Così il supposto Bossuet (1) riferendo la condanna di Gioviniano fatta da Siricio, dall'essere stata da questo Pontefice notificata alla Chiesa di Milano con questi termini: *quod custodituram* (la sua sentenza) *sanctitatem vestram non ambigens*, *haec scripta direxi*, inferisce, che Siricio abbia richiesto l'assenso di quella Chiesa. Così l'autore del *Cosa è un appellante*? dalla lettera di Simplicio Papa a Zenone imperatore, dove scrive: *quod apostolicis manibus* cum Ecclesiae universalis assensu *acie meruit evangelicae falcis abscindi*, *vigorem sumere non potest renascendi*, pretende di poter conchiudere, che il Pontefice così esprimendosi viene a riconoscere poter ciò, che è reciso col consenso della Chiesa universale, novellamente rinascere, mediante l'assoluzione della Chiesa medesima; e che quindi è lecito ad uno scomunicato dal Papa « disputare, e sostenere il suo sen» timento, diverso da quello del Papa medesimo, » aspettando in pace la decisione del corpo de' pa-

(1) *Defens. decl. cl. gall. p.* 3, *l.* 10. §. 19.

» storî » (1), il dissenso de' quali, al dire di Tournely, rende *excommunicationis effectum aut cassum, aut suspensum.* Siccome poi si possono in gran copia allegare dei luoghi, ne'quali i pontefici espressamente dichiararono indissolubile per altrui potestà chi dal vincolo è stretto di una scomunica pontificia, ed incorso nella prevaricazione e nella scomunica stessa chi tentasse di sciogliernelo; così si avvisa il supposto Bossuet sopraccennato di render ragione di questo assoluto procedere de' pontefici, richiamandoci a riflettere: *His decretis caveri haec duo; alterum, ne ordinaria consuetaque negotia, post Sedis apostolicae iudicium, ad ulteriora iudicia referantur*; *alterum, ne in causis etiam maximis retractentur ea, quae in conciliaribus statutis exequendis haec Sedes egerit* (2) sostenendo, che di questi decreti soltanto parlino i Papi, ove irreformabili dichiarano i loro giudizii, obbligatorie, ed irrevocabili da altra autorità, le loro censure.

3. Chi non vede che tutto questo nulla conclude contro di noi, e che per nulla appartiene alla questione di cui si tratta? Qual'è il centro della controversia? Non è forse il cercare, se i Papi abbiano mai riconosciuta la necessità del consenso della Chiesa, per l'efficacia delle scomuniche da loro imposte? Non basta dunque addurre qualche esempio di romani pontefici, che abbiano richiesto tale consenso; è d'uopo di più dimostrare che lo

(1) *Cap.* 3, *art.* 2, *pag.* 111.
(2) *Defens. declarat. cl. gall. p.* 3, *l.* 10. *c.* 22.

abbiano creduto necessario. All'attuale esercizio di alcuni diritti in certe particolari circostanze può taluno rinunziare; ma non può mai esercitarli chi non li possede. Sapeva certamente Gelasio, che i Vescovi orientali dovevano ricorrere alla Sede apostolica, prima di deporre quelli che non comunicavano con Acacio, ed intrudervi i di lui fautori: *Debuit... et ad sanctam sedem ex more referri*: eppure loro scrivendo protestasi di dissimulare, e non ricordare questa loro mancanza al proprio dovere, *ne sua privilegia curare videatur*. Così potrebbero addursi altri esempii, ne' quali i Papi talvolta sospendono l'esecuzione dei loro non controversi diritti. Ma... prova essa almeno la condotta di quei pontefici, che ci vengono negli allegati testi citati, aver essi riposta, in quei casi particolari, la forza dei loro decreti nel consenso della Chiesa? Non solo ivi, ma nè tampoco in quanti altri sapessero gli avversarii opporci, si proverà mai avere alcun Pontefice dichiarato un tale consenso necessario; anzi neppure ancora si potrà dedurre che sia stato giammai dalla Chiesa riputato tale.

4. E primieramente quanto al testo di Siricio, dove apparisce aver egli richiesto il consenso di quella Chiesa? In fatti il *non ambigens custodituram*, vuol dire in buon italiano, ch'ei *non teme, che essa non sia per osservarla, e che non l'eseguisca*: il che non sarebbe ben detto ad uno, da cui si aspettasse ed implorasse il consenso. Anzi, in buona logica, conchiuder devesi da quel testo tutto il

contrario. Imperciocchè, come nota il Binio (1), non mostra quel Papa altro fine nello scrivere quella lettera, se non *ut certiorem reddat* la Chiesa di Milano, di aver egli condannato Gioviniano, affinchè come tale essa pure lo consideri e condanni; nè altro si può conchiudere dalle espressioni che adopera, fuorchè la sua persuasione che i Vescovi di quella provincia accetteranno, perchè cattolici, la sentenza contro l'eretico emanata; cosicchè altrimenti dubiterebbe egli della loro ortodossia: anzi per la sua persuasione che l'accetteranno, dichiarasi di aver loro scritto, *quod custodituram sanctitatem vestram non ambigens, haec scripta direxi*; ond' è, che se avesse potuto sospettare che non l'avrebbero accettata quali proteggitori dell'eretico stesso, scritto loro avrebbe, dicendo di averlo condannato sulla supposizione del loro consenso, e non soltanto di loro notificare con tale supposizione la condanna. Oh il singolar privilegio de' novatori! addurre in difesa delle proprie dottrine ciò, donde traesi valido argomento a confutarle.

5. Lo stesso dicasi del testo di Simplicio, qualora si spieghi, come devesi, mediante gli antecedenti, e non si prenda così solitario. Esorta egli in quella sua lettera l'imperatore ad osservar fedelmente quanto prescrivesi in quella di Leone al concilio di Calcedonia, cui Eluro contraddiceva: perchè *quae de scripturarum fonte purissimo sincera ver-*

(1) Labbè, t. 3. Conc.

spicuaque manarunt, nullis agitari nebulosae versutiae poterunt argumentis. Perstat enim suis haec (cioè la lettera di san Leone), *et eadem norma doctrinae, cui Dominus totius curam ovilis iniunxit, cui se usque ad finem saeculi minime defuturum, cui portas inferi nunquam praevalituras esse promisit, cuius sententia quae ligarentur in terris, solvi testatus est non posse nec in coelo*. Ecco la ragione, per cui non deve l'imperatore lasciare Eluro impunito; perchè non può sciogliersi neppure in cielo chi in terra è legato da colui, a cui fu commessa la cura di tutto l'ovile di Cristo: ecco il fonte, da cui proviene alla lettera di Leone tutta la sua forza; cioè le divine promesse, non già il consenso della Chiesa. Verso il fine poi soggiugne: *Nullus ad aures vestras perniciosis mentibus subripiendi pandatur accessus, nulla retractandi quidpiam de veteribus constitutis fiducia concedatur. Quia quod apostolicis manibus cum Ecclesiae universalis assensu, acie meruit evangelicae falcis abscindi, vigorem sumere non potest renascendi* (1). Che pretendono gli appellanti? Perchè Simplicio, dopo avere così apertamente provata dalle promesse di Cristo l'intrinseca ed assoluta autorità della lettera di Leone, vi aggiugne anche l'estrinseca, che le deriva dall' espresso consenso della Chiesa universale, dovrà conchiudersi aver esso inteso di significare, che Leone lo ha richiesto, e che da

(1) Ivi, *t.* 7. *pag.* 976.

esso dipende l'efficacia del di lui giudizio, rivocando quindi quanto avea detto da prima, appoggiato alle stesse divine promesse? Non fa egli altro, che accennare il fatto di questo assenso per vie maggiormente impegnare l'imperatore a non proteggere gli eretici, e quindi loro togliere ogni speranza di favore ed appoggio. Se il fatto sussiste, perchè non potea ricordarlo? E se lo potea, perchè si vorrà che, ricordandolo, tutta da esso faccia dipendere l'autorità della lettera di Leone, con sì evidente contraddizione a' medesimi suoi principii?

6. Che dovremo dire finalmente della regola, che ci detta il *pseudonimo* autore della *Difesa* per l'intelligenza di quei decreti, nei quali i Pontefici con tuono autorevole dichiarano irrevocabili da altro tribunale le scomuniche imposte dall'apostolica Sede, o irretrattabili le cause da lor definite; che cioè debbasi intendere trattarsi in essi o di cause *ordinarie* e di minore importanza, o di ciò ch'essi fecero *in conciliaribus statutis exequendis*? Non altro per verità, se non che sembra essa dettata da un eretico piuttosto, che non da un autore cattolico. In fatti è universale costume degli eretici, quando si trovano stretti da qualche luminosissima testimonianza della scrittura o dei padri da essi ancor venerati, di cui non possano con cavilli e grammaticali sottigliezze depravare il letterale significato, lo stabilire de' generali principii tratti dal fondo delle loro eresie, onde poter introdurre ad ogni lor uopo delle eccezioni, anche dove i testi parlano nel

modo il più chiaro ed aperto, pretendendo che abbia in tali casi a sottintendersi ciò, che non hanno giammai inteso nè i padri nè la scrittura. Se per tanto avesse a quest'arte posto mente l'autore, conosciuto avrebbe senza fatica, che la sua regola è il terzo eccesso, cui schivar deve colla maggior cura un cattolico interprete della tradizione, la quale, ammessa quella regola, potrebbe tutta rovesciarsi a capriccio, sebbene fosse la più chiara ed irrefragabile. Come poi possa essa prescriversi, ed osservarsi in buona coscienza, e con retta intenzione, non è facile a presumersi, mentre viene esclusa evidentemente dagli stessi Pontefici, i quali nei loro decreti, qualunque ne sia la causa, riconoscono un' intrinseca ed assoluta autorità. Che poi venga quella regola assolutamente da essi esclusa, potrebbesi dimostrare con molti esempii, de' quali ad un solo mi limito, come sufficiente allo scopo, a quello cioè di Gelasio nella causa di Acacio (1).

7. Essendo Acacio dal Pontefice scomunicato *secundum formam concilii Chalcedonensis*, ed opponendo i suoi fautori, che *si synodus Chalcedonensis admittitur, omnia constare debent quae illic videntur esse deprompta* (e perciò anche il canone 28); loro risponde Gelasio: *Illud cognoscendum... pro fide communi, et veritate catholica et apostolica, quod fieri Sedes apostolica delegavit* (non basta), *factumque firmavit.... quod vero refutavit, habere*

(1) Gelasio, *De anathematis vinculo*. Vedi Labbè, *t.* 5, *Conc. pag.* 352.

non posse firmitatem, solamque rescidisse, quod praeter ordinem (come circa l'anzidetto canone) *congregatio synodica putaverat usurpandum*; anzi riprende quei Vescovi, che sciogliere ardivano dall'anatema Pietro di Alessandria, perchè prima non esaminarono, *si illa quae ligaverat* (la Sede apostolica) *non resolvente... potuissent dissolvi*; essendo certo, *plures ubique nomen sacerdotis praeferentes, SOLA Sedis apostolicae esse auctoritate deiectos*, e che lo stesso Acacio *in horum damnatorum recidit numerum*. Che dunque? Era forse di niuna rilevanza, ed ordinaria la causa? Ovvero il dire san Gelasio, che quella sola tra le conciliari deliberazioni ha autorevole fermezza, che vien confermata dall'apostolica Sede, la qual *sola* può sciogliere ciò che ha legato, significa forse nel vocabolario moderno, dichiarar esso di non poter nè legare nè sciogliere senza il consenso della Chiesa, e che quanto fece contro Acacio e Pietro Alessandrino, l'ha fatto come semplice ministro ed esecutore del Calcedonese concilio? Non sarebbe questo un intendere il sì per il no, per il giorno la notte?

8. È ancor più ridicola la distinzione della qualità de' giudizii, che vorrebbe l'autore che si desumesse dalla qualità dell'espressioni più o meno forti usate dai Pontefici, pretendendo che Gelasio si dovesse dietro tal norma interpretare. Vorrebb'egli cioè, che quando dichiara il giudizio inappellabile, si dovesse intendere un giudizio *provvisorio*, da cui non si costuma appellare; quando lo vendica come

diffinitivo in isciogliere, dovesse interpretarsi diffinitivo *in absolvendo* chi fosse condannato da un giudice inferiore; quando poi lo vuol diffinitivo in condannare, si spiegasse *in condemnando* esecutivamente ai conciliari decreti, come in esecuzione del concilio Calcedonese fu condannato Acacio. Ma in qual luogo delle opere di questo Pontefice ha egli letta tal distinzione? Anzi donde ha potuto trarne neppure il più rimoto fondamento? Non crederei che si vantasse di avernelo ritrovato nei testi che abbiamo addotti, dai quali rilevasi evidentissimamente, che l'autorità dello stesso concilio si fa derivare dall'approvazione della SOLA apostolica Sede. Esaminiamo adunque, se mai potesse trar appoggio da quelli, ne' quali Gelasio dimostra inescusabile Acacio, per aver comunicato con Pietro di Alessandria, senza esserne autorizzato dalla stessa Sede apostolica, dalla quale avea dipenduto nel condannarlo. Il proposito ne sarebbe adattatissimo, poichè si tratta di un giudizio inappellabile, e diffinitivo *in solvendo*, e *in condemnando*: ma l'ha egli forse fatta il Pontefice questa chimerica distinzione? Può deciderlo chiunque: eccone il testo. *Sicuti* (Acacio) *non prius damnavit* (Pietro Alessandrino), *quam et referret et posceret ab apostolica Sede damnandum*; *sic et in recipiendo modum servare debuisset*, *ut priusquam se ei communione misceret*, *per Sedem apostolicam posceret examinari eum*, *et legitima ratione purgari*, *cum nec examinandi aut recipiendi eum haberet pontifi-*

cium (*a*); *et nonnisi per illius Sedis auctoritatem consensumque hoc posset implere, sine cuius auctoritate eum non poterat ipse damnare, et cuius principali diligentia et discuti potuit, et purgari, et ad communionem convenienter admitti. Cum enim constet, semper auctoritate Sedis apostolicae huiusmodi personas aut discussas, vel esse purgatas, aut sic ab aliis, quibus competebat, Episcopis absolutas, ut tamen absolutio earum ex solae Sedis apostolicae consensione penderet* (*b*); *si tu, absque mea communione, Petrum iudicasti esse catholicum, meque despecto, tuo eum iure recepisti; quid causaris, si illum ego a communione mea, quam tu voluisti esse despectam, tamquam absque tua notitia aut consultatione repulerim? Vis acquiescere? meus es* (dunque anche di Cristo, concluderebbe san Girolamo): *non vis acquiescere? meus non es* (dunque dell'Anticristo, secondo lo stesso dottore): *qui enim mecum non est, contra me est; et qui mecum non colligit, spargit.* Trovano eglino qualche difficoltà gli avversarii sopra l'intelligenza di questo evidentissimo testimonio? Se la trovano, la propongan pure,

(*a*) Non è questa una vera pittura dei nostri moderni novatori, quali da se soli esaminano, prosciolgono, e difendono a dispetto della Sede apostolica i loro corifei, tante volte e così solennemente da essa condannati?

(*b*) Ecco l'ultima suprema autorità: sia pure lo scomunicato prosciolto dagli altri Vescovi; se la Sede apostolica non lo assolve, egli rimane legato ugualmente. Dove si nomina qui il consenso della Chiesa, per avvalorare i pontificii decreti di condanna e di assoluzione, o il dissenso, per annullarli?

ed io avrò un nuovo motivo di ammirare la loro sottigliezza e penetrazione. Basta che non mi oppongano, parlare ivi Gelasio unicamente o della temerità, con cui ardì Acacio usurparsi il diritto di assolvere Pietro, senza consultare la Sede apostolica, non essendo ciò lecito a un semplice privato; ovvero di una condanna in esecuzione del concilio di Calcedonia. Poichè, nel primo caso, farei loro osservare che il Pontefice si esprime con tanta generalità nel sostenere i diritti della sua Sede, da non potersi le di lui parole limitare al solo caso di Acacio, e che non solo dichiara la sua autorità nello sciogliere l' Alessandrino, ma eziandio nel condannarlo: nel secondo caso poi, non farei altro, che eccitarli a leggere nuovamente quanto sta scritto al principio di questo paragrafo: quindi avrei piuttosto un nuovo motivo di compiangere la loro cecità nel non potere, o la loro ostinazione nel non volere intendere così evidenti e luminose testimonianze.

9. Ma si abbondi pure cogli avversarii: loro si conceda per un poco, che il Pontefice nella condanna di Pietro e di Acacio sia stato esecutore del concilio: qual vantaggio per essi? Se questi scomunicati avessero rimostrato non essere stati i loro errori da quel concilio proscritti, come ci assicura Gelasio che pretendevano alcuni aderenti ad Acacio insieme ed al concilio (1), ed avessero quindi notato il loro appello ad imitazione degli appellanti

(1) *Lett. ad Eufemiano*, p. 317.

moderni; non avrebbe egli loro replicato ciò che dice altrove, che cioè la Sede apostolica giudica di tutto il mondo cattolico: *ipsa ad nullius commeat iudicium?* Non fu esso forse un vero giudizio quello che pronunciò Gelasio, dichiarando che la dottrina di Pietro di Alessandria era contraria a quella, la quale era stata stabilita nel concilio di Calcedonia? Non v'ha chi possa negarlo. Dunque fulminando egli sul fondamento di questo giudizio la scomunica, ed eseguì i canoni conciliari, e scomunicò assolutamente per cagione di una dottrina da esso giudicata erronea. Ma questa scomunica fu da lui dichiarata irrevocabile per altrui autorità. Dunque avea Gelasio il diritto di scomunicare indipendentemente, avendo irrevocabilmente scomunicato in conseguenza di un suo giudizio. Si dica pure, che il giudizio versava sopra di un fatto, e che quindi l'efficacia della condanna, essendo dipendente dalla verificazione di questo fatto medesimo, non si può considerare intrinseca ed assoluta: ed io risponderò che l'oggetto del giudizio fu precisamente la dottrina di Pietro; e che altro è l'effetto, altro l'efficacia di una scomunica: potendo bensì quello talvolta essere estrinseco, cioè limitato alla sola estrinseca comunione, ove nello scomunicato non si verificasse il motivo della scomunica; ma non già questa, la quale, anche in tal caso, è intrinseca alla scomunica stessa, poichè senza altri estrinseci requisiti basta per se a produrre l'effetto di

rimuovere lo scomunicato dall' estrinseca comunion della Chiesa. Ora la scomunica fulminata dall'apostolica Sede contro l'Alessandrino, come appoggiata al solo giudizio del romano Pontefice, e da esso dichiarata irrevocabile per altrui potestà produsse l'effetto senza altri estrinseci requisiti: fu dunque intrinsecamente efficace, e quindi assoluta ed indipendente. Non si acquietano per anche gli avversarii? Riconosceva essa quella scomunica ogni sua forza dal concilio Calcedonese, di cui era esecutore Gelasio? Ebbene, sia pur così. Pretendeva egli certamente, e lo dichiara senza equivoci, che a lui appartenesse l'esame, e l'assoluzione di Pietro. Se dunque nel legare era ministro del concilio, di chi lo sarebbe egli stato nello sciogliere? Non ha il potere di sciogliere, chi non ha quel di legare; e da chi proviene il secondo, provenir deve anche il primo. Sarebbe certamente cosa ridicola il dire, che dal concilio Calcedonese provenisse al Pontefice il diritto di assolvere chi stato era per disposizione del concilio medesimo condannato. Dunque nemmeno da esso al Papa proveniva quello di legare. Altrimenti se si dicesse mai, che Pietro dal concilio già prima condannato potesse poi assolversi dal Pontefice; ricorderei all' autore della *Difesa*, che il giudizio del Papa non è diffinitivo *in absolvendo*, se non per *quelli, che stati fossero condannati da un tribunale inferiore*, lasciando poi alla sua perspicacia il pensiero di trarne la conseguenza, la

quale non potrebbe certamente, qualunque essa fosse, non farlo comparire *illaqueatus verbis oris sui*, *et captus propriis sermonibus* (1).

10. Inoltre, dimando quì agli appellanti generalmente, prescindendo cioè dalla distinzione della scomunica in assoluta ed indipendente, ed in condizionata e dipendente dal consenso della Chiesa: ha egli il Pontefice, in forza del suo primato, il diritto di scomunicare per ragion di dottrina (poichè di altro quì non si tratta), o non lo ha? Se non lo ha; dunque *usurpatori* i Pontefici anche della più *rimota antichità*, perchè lo esercitarono; *vile* la Chiesa, che non si oppose a questa usurpazione; e *ciechi* i padri, che nei Papi riconobbero un tale diritto. Se poi lo ha; dunque, io conchiudo, non può non essere assoluta ed indipendente da ogni posteriore consenso la scomunica da esso imposta per oggetto di dottrina. In fatti questo diritto, come tutti gli altri della primazia, esser deve *attivo*, *efficace, operoso*, ed il Pontefice dev'essere fornito del potere originario *di farne sentire la sua forza* coll'esercitarlo (2). Or come sarebbe mai *efficace* ed *attivo* il diritto, se mediante la sua applicazione non conseguisse realmente, e *per se*, l'effetto a cui è ordinato? Come mai avrebbe il Pontefice il potere di *far sentire la forza* della sua primazia nell'esercitarlo, se non fosse il diritto stesso intrinsecamente efficace ed attivo, non altro essendo il primato che

(1) *Proverb. c.* 6.
(2) Ved. *il cap.* 23.

il complesso dei primaziali diritti? Dunque intrinseca, e quindi assoluta, ed indipendente esser deve l'efficacia delle scomuniche imposte dal Pontefice per ragione di dottrina. Il pretendere adunque necessario il positivo consenso della Chiesa per la loro validità ed efficacia, essendo questo estrinseco alle medesime, sarebbe o un negare alla primazia l'autorità d'imporle, o un supporre inattivi ed inefficaci i di lui diritti, o un cangiare finalmente la natura della scomunica, non potendo tale chiamarsi quella, cui non corrisponde un effetto reale. Nè venisse in mente giammai ai canonisti moderni il pensiero di poter combatterci colle nostre proprie armi, quasichè fossimo costretti ancor noi, per necessità di sistema, a riconoscere nella Chiesa queste scomuniche condizionate, sostenendo essere inefficaci gli anatemi conciliari, senza l'espresso o tacito consenso de' romani pontefici. Imperciocchè siamo ben lontani dal considerare tali anatemi come vere scomuniche, fin a tanto che non vi si aggiunga il pontificio consenso; ma li risguardiamo soltanto come altrettante note apposte da quei padri al loro giudizio, onde farci conoscere la qualità della dottrina giudicata; giudizio poi e note, che assoggettate alla suprema autorità del Vaticano e da esso approvate, acquistano la forza, e quindi la natura vestono di vere scomuniche: sicchè non diciamo, parlando propriamente, che scomunicano quei padri, ma che scomunica il Papa, approvando quelle loro dichiarazioni, ed è all' approvazione del Papa

che devesi principalmente l'effetto di separare dalla comunione ecclesiastica. In somma, consistendo precisamente la scomunica in questa separazione, sarà sempre una contraddizione lo scomunicare ed il non separare dalla Chiesa. Quegli adunque, che realmente separa, sarà sempre il solo, che veramente scomunica.

11. Ma, non si potrebbe dire allo stesso modo, che le scomuniche pontificie non sono propriamente tali prima del consenso del corpo de' pastori, e che perciò non è il Papa che scomunichi, ma sibbene la Chiesa? Invece di chiamarle scomuniche condizionate, e dipendenti da questo consenso, non si potranno esse pure chiamare semplici dichiarazioni, che fa il Pontefice de' suoi sentimenti con questa solenne formalità? Qual ripugnanza in ciò? Qual ripugnanza? Essenzialissima, rispondiamo. E quì si avverta, che non si tratta ora di decidere, se gli anatemi conciliari sieno o non sieno efficaci prima che vi acconsenta l'apostolica Sede (il che in sostanza forma il punto centrale di tutto il trattato), ma solo, se quanto noi per ragion di sistema diciamo di essi, gli avversarii dir lo possano degli anatemi pontificii. Diciamo adunque noi, che i conciliari anatemi, non comprendendo la Sede apostolica, in cui si riconosce il diritto di esaminarli, confermarli, o rivocarli, nemmeno comprendono alcun altro, prima che la stessa apostolica Sede, o espressamente o tacitamente, colla sua autorità li abbia avvalorati; e che i padri medesimi del concilio, i

quali, conscii della loro dipendenza dal supremo gerarca, come *figli al padre*, a lui chiedeano la conferma dei loro atti, non intendevano che le loro scomuniche avessero effetto, prima di questa conferma: laddove gli anatemi pontificii comprendono eziandio ciascun Vescovo, che per avventura vi si opponesse, e quindi tutti e singoli i pastori, ai quali per conseguenza viene praticamente negato dai Papi il diritto di sospenderli ed annullarli.

12. Che se si rifletta, essere tutti i primaziali diritti in utilità della Chiesa, vie meglio si si persuaderà dell'assoluta efficacia delle scomuniche pontificie. Qual vantaggio in fatti alla Chiesa da una semplice dichiarazione, che il Papa facesse della sua fede, nel senso degli avversarii? Nessun altro certamente, che quello di essere o avvisata delle nuove dottrine, che si vanno spargendo, o eccitata a canonicamente esaminarle e condannarle. Ma la prima utilità non sussiste, esser potendone d'altronde informati i pastori, giacchè dove siasene di già sparsa la fama, superfluo si rende ogni altro avviso. Inutili adunque le scomuniche contro Nestorio ed Eutiche, essendosi già prima di esse posti in movimento l'oriente e l'occidente pei romori delle loro dottrine. Dovrebbero poi i Papi scomunicare al primo sorgere dell'errore, da loro supposto tale, e quindi a torto li avrebbero sovente ripresi i padri di troppa celerità (1). L'ammetter poi la seconda utilità, è un ve-

(1) Il Cap. 13.

ro delirio; poiche, se essa consiste nell'eccitare i Vescovi all'esame, e quindi ad una canonica condanna dell'eresia; assurdo e perniciosissimo tornerebbe il sempre adoprato formolario di pubblicarle, in cui si dichiara, contener esso l'ultimo definitivo giudizio, escludente qualunque ulterior esame, e con cui si sentenzia scomunicato chi prontamente, o dentro un determinato tempo, non si sottomette: cosicchè sarebbero stati contro ogni dovere ed ogni diritto fulminati gli anatemi contro Nestorio, colla prescrizione di soli dieci giorni di tempo a ravvedersi. Dunque, anzichè utili, fatalissime sarebbero state le scomuniche tutte fulminate dall'apostolica Sede fino *dai più bei secoli della Chiesa.*

13. Non avrà dunque la Chiesa il diritto di scomunicare? Certo che lo ha, nè può venirle contraddetto da alcun cattolico. Ma se il Papa è il solo che separa dall'ecclesiastica comunione, non sarà egli pure il solo che lo abbia? Chi dice, che sia egli il solo che separi? Altro è il dire, non darsi in una, comechè numerosissima, unione di pastori il diritto di separar dalla Chiesa universale, quando il Papa non v'acconsenta; ed altro il sostenere, che il Papa solo lo posseda ad esclusione della Chiesa. Affermiamo il primo, appunto perchè in quel caso non avvi la Chiesa, la quale non può essere dove manchi il suo capo: neghiamo il secondo, poichè riconosciamo questo diritto nel Papa, come attuale vivo rappresentante della Chiesa medesima in forza della sua primazia. Nel primo caso adunque

aspettiamo il consenso del sommo Pontefice, perchè, ove non fossero tutti e singoli i Vescovi della cristianità, nessuno eccettuato, nel medesimo punto cospiranti, potrebbe avvenire, che non lo prestasse: nel secondo poi non aspettiamo posteriormente quel della Chiesa, essendo assicurati dalle divine promesse, che questa sempre vi aderirà, non potendo non esser essa inseparabilmente unita al Papa, suo capo, e suo fondamento. Sappiamo in una parola, che dove è il successor di san Pietro, ivi sarà infallibilmente la Chiesa; ma non sappiamo con certezza infallibile quale sia la unione ed il numero di pastori, con cui sia egli per unirsi, qualora non se ne abbia il suo espresso consenso. Quindi è, che il concilio senza il Papa (che in tale ipotesi neppure è concilio) non può avere alcuna autorità sulla coscienza de' fedeli, i quali non sono obbligati a sottomettersi, che al solo legittimo e certo tribunale; nè può in conseguenza separarli intieramente dalla comunione ecclesiastica, laddove può tutto questo, per le addotte ragioni, il Pontefice.

14. Siamo certi dunque, che la *Chiesa aderirà sempre* alle pontificie scomuniche? Sproposita chi ciò asserisce, esclamano gli appellanti, ed accusa se stesso di vergognosa ignoranza nella storia di tutte l'età della Chiesa. Ma mostrano piuttosto di aver perduto il senno eglino stessi col porre in campo opposizioni sopra opposizioni, le quali lungi dall'oppugnare gli assunti nostri, servono loro di più valida difesa, e convincono di contraddizione i lo-

ro mal fondati sistemi. Ci producano per tanto una sola opposizione, 1.° fatta dal vero corpo della Chiesa, 2.° ad una solenne formale scomunica imposta dal Pontefice, 3.° e che abbiala resa *inefficace*, 4.° mal grado del Pontefice stesso, 5.° in modo che non si possa ritorcere contro loro stessi quanto fossero per accampare sulle opposizioni dalla Chiesa stessa incontrate; ed allora potranno con ragionevole trasporto andar gloriosi gridando: ἐυρήκαμεν, ἐυρήκαμεν, *invenimus, invenimus*, come fuor di se per l'allegrezza gridava Archimede, sciolto ch'ebbe il gran problema della corona. Il fatto è, che non seppero fin ora addurci che monumenti o inconcludenti o immaginarii: per lo che, senza perderci più oltre in inutili digressioni, li rimettiamo a quanto abbiamo detto circa il conto da farsi delle opposizioni incontrate talvolta dai romani Pontefici, relativamente all'*irreformabilità dei loro giudizii* (1), dovendosi applicare anche alle stesse scomuniche, che vengono in quei giudizii comprese.

15. Da questo inalienabile ed assoluto diritto dell'apostolica Sede ne segue naturalmente, che infallibili debbono essere quelle dottrinali definizioni, rapporto alle quali esso si esercita. Perciocchè come può mai concepirsi, che possa il Papa separare efficacemente, e da se solo, tanti Vescovi ed intere vastissime Chiese dal corpo di tutta la Chiesa cattolica, per un proprio suo errore, non solo di fatto,

(1) Vedi *il cap.* 19.

ma di dottrina, e che la stessa Chiesa si conservi *visibile*? È vero che gl'ingiustamente scomunicati sono ancora nella intrinseca comunione della medesima: poichè, al dir di Gelasio, la scomunica *non errantem non tenet*, ed è in conseguenza ugualmente vero, che, se essi son Vescovi, ed eretica non è la loro dottrina, compongono essenzialmente una porzione della Chiesa giudicante, ed hanno quindi l'originario diritto di giudicare essi pure le materie di fede. Ma, come scomunicati, non si ammettono a giudicar la dottrina, per cui scomunicati essi vennero, non potendo, come osserva il citato pontefice, gli accusati essere insieme i testimonii, ed i giudici. Sarebbe dunque in tale ipotesi assurdo il dire, essere la totalità de' pastori componenti l'unità, cioè la Chiesa universale, quella che esamina e definisce la loro causa, riformando, se occorre, i pontificii decreti. In che consiste in fatti l'unità della Chiesa? *In connexione*, dice l'Angelico (1), *membrorum Ecclesiae ad invicem, seu in communicatione; et iterum in ordine omnium membrorum Ecclesiae ad unum caput*: la qual connessione deve essere non intrinseca soltanto, ma *visibile*, onde costituire il visibile tribunal della Chiesa. È necessario adunque, che si mantenga questa estrinseca comunicazione, onde avere estrinsecamente il libero esercizio dell'*originario diritto* di giudicare le controversie di fede. Venendo essa per tanto sospesa

(1) 2. 2, *quaest.* 39.

in forza di una *assolutamente efficace* scomunica del romano Pontefice: non sarà più *l'unità* quella che decida, non dandosi un *tutto*, cui manchi alcuna parte. Che se vengono chiamati al concilio gli scomunicati, si chiamano a difendersi, non già a giudicarsi; e ciò per una speciale indulgenza del Pontefice stesso, non per una suprema autorità che abbiano gli altri pastori ivi congregati. Se dunque il Papa errasse, ne seguirebbe, che, 1.° essendo la parte scomunicata priva attualmente dell'estrinseca comunione, ed intrinsecamente connessa all'unità, e 2.° potendosi quindi riconoscere la sua causa dalla sola parte comunicante, la quale 3.° non può aversi per la vera Chiesa universale, e di cui 4.° non potrà mai essere autorevole l'atto di questa ricognizione, quando il Papa dissentavi; ne seguirebbe, io diceva, che irreparabile diverrebbe il mal nella Chiesa, cui verrebbe per fino a mancare la *visibilità*; e perciò il diritto di scomunicare dovrebbe considerarsi conceduto al Pontefice *in destructionem*, non *in aedificationem*.

16. Mi si oppone forse il tuono definitivo con cui eziandio nei secoli rimoti scomunicavano gli stessi Vescovi, quantunque il privilegio non avessero dell'infallibilità? Se ne adducano pure i più splendidi monumenti; nessuno se ne potrà ricordare più solenne della scomunica fulminata da Sinesio Vescovo di Tolemaide contro Andronico governatore di Pentapoli, pel suo vivere scostumato e per i suoi eccessi di crudeltà, la quale fu da lui stesso comunicata a tut-

te le Chiese con lettere circolari espresse in questi termini: *Ptolemaidis Ecclesia omnibus ubique terrarum sororibus suis Ecclesiis* edicit (διατάττει): *Andronico, eiusque sociis, Thoanti et eius sociis, nullum Dei templum aperiatur: omnis illis sacra aedes ac septa claudantur. Non est diabolo pars in paradiso, qui etiam si dolose irrepserit, eiicitur. Ac cum privatos omnes, et magistratus* hortor (παραινέω), *ut nec eiusdem cum illo tecti neque mensae participes esse velint, tunc sacerdotes imprimis, qui nec viventes illos salutabunt, nec mortuos comitabunt*; aggiugnendo, che se alcuno disprezza queste sue ordinazioni col pretesto che non sia necessario uniformarsi alle prescrizioni (πείθεσθαι) di una povera Chiesa; divide la Chiesa medesima (ἴστω σχίσας τὴν ἐκκλησίαν), e sarà da lui riguardato, diacono egli sia, sacerdote, o anche Vescovo, qual altro Andronico (1). Poteva esso prendere un'aria più imperiosa di questa? Nulla per altro può conchiudersene a favore degli avversarii.

17. Che un Vescovo infatti abbia il diritto di scomunicare, non v' ha chi ne dubiti tra' Cattolici: ad esso pure fu comunicato il poter delle chiavi. Che poi scomunicar egli possa ugualmente che il Papa, per causa sì di costumi, sì di dottrina, la quale sia o definita o non definita dai concilii ecumenici o da' romani Pontefici, e che i suoi anatemi siano di uguale efficacia che quelli della Sede aposto-

(1) *Biblioth. PP. t. 6, pag. 123. Edit. Lugd. 1677.*

lica, non può sostenersi, se non da chi voglia tutta sovvertire l'ecclesiastica gerarchia. Ecco in compendio l' essenzial differenza fra gli uni e gli altri, sì quanto ai loro oggetti, che quanto alla loro autorità. Primieramente deve notarsi, che il Vescovo scomunica per la reità di costumi, cui possono tutti rendere testimonianza, come tutti la rendeano dell'empietà e delle scelleratezze di Andronico, il quale *finem imposuit furori suo, impiissimam vocem emittens, quod frustra quis speraret in Ecclesia, nullusque eriperetur e manibus Andronici, etiamsi ipsius pedem Christi teneret* (1): e che il Papa scomunica eziandio per un errore di fede, dichiarando eretico chi lo difende. Scomunica, è vero, per questo motivo anche il Vescovo, ma soltanto riguardo ad un punto già definito, e condannato antecedentemente dalla Chiesa: laddove il Papa scomunica per un articolo che definisce attualmente; e nell'atto stesso di fulminare l' anatema, condanna come eretico chiunque non accetta la definizione; perciò se in tali scomuniche vi fosse errore, quello del Vescovo sarebbe unicamente di *fatto*, quello del Papa di vero *diritto*. Se un Vescovo, per esempio, scomunicasse taluno, perchè insegnò collo Scoto non essere altro il lume di gloria, che la sola carità accresciuta nei beati per un concorso straordinario di Dio, e non un abito soprannaturale elevante l'umano intelletto alla visione intuitiva; invalida si

(1) *Ivi.*

risguarderebbe da tutti la di lui scomunica, come pregiudicievole alla libertà delle scuole appoggiata al silenzio dei concilii e dei Papi: anzi il Tamburini giustamente risguarderebbe come eretico il Vescovo, che tenesse per dogma una semplice opinione, e per tale la dichiarasse con decreti sanzionati da pene ecclesiastiche. Non è così del Papa, le cui scomuniche, come *assolutamente efficaci* prima d'ogni formale consenso della Chiesa, sono sempre valide, anche quanto ad una dottrina non pria definita. Ora, siccome, trattandosi di una scomunica invalidamente imposta da un Vescovo, le altre Chiese cattoliche non vi aderirebbero, o perchè pregiudicievole alla libertà delle scuole, o perchè contraria alle regole del buon costume; così allo scorgere queste Chiese aderire ad altra scomunica ugualmente imposta da un Vescovo, convien conchiudere che la riconoscono valida; e ciò non già per la sola autorità di quel Vescovo, ma perchè professano ancor esse la medesima dottrina, come un articolo di fede, e seguono le regole medesime di costume: cosicchè l'accettazione della scomunica è una vera pratica professione della dottrina. Chi pertanto ha il diritto di scomunicare, e validamente scomunica per una dottrina, non pria dichiarata, ma che attualmente dichiara eretica, ha il diritto di comandare, che tutti riconoscano per iscomunicato colui che egli scomunicò, e che rigettino la dottrina, per cui fu scomunicato, professando come di fede la contraria. Se poi in questa contener si potesse, e si

contenesse di fatto l'errore; chi non vede l'inevitabile rovina cui soggiacerebbe la fede cattolica? Essendosi adunque dimostrato tali essere le scomuniche pontificie, e non le vescovili; quelle, e non queste, esigono necessariamente il fondamento dell'infallibilità.

18. La seconda differenza tra il Vescovo ed il Papa si è, che il primo, per quanto adoperi un tuono autorevole ed assoluto, non impone alcun obbligo agli altri Vescovi; laddove il secondo obbliga tutti indistintamente i Vescovi ad osservare la sua scomunica. Scrisse, è vero, Sinesio a tutte le Chiese, ma soltanto ad oggetto di loro partecipare il giudizio pronunziato contro di Andronico, come costumavasi anticamente da tutti i Vescovi, per mutua loro sì generale che individuale comunicazione. Nè i termini da lui usati esprimono un assoluto comando alle altre Chiese, come può ciascuno riconoscere dall'allegato testo, ma solamente una fervida esortazione: e la stessa minaccia di considerare *qual altro Andronico* chiunque *sprezzasse* le giustissime sue *ordinazioni*, non deve in esso risguardarsi qual atto di *assoluta* autorità, ma soltanto come uno dei consueti officii di scambievole ma particolare comunicazione, non già generale, quasichè dovesse considerarsi chi non vi avesse aderito, come segregato dalla Chiesa cattolica. E ciò devono concedermi gli avversarii, avendo ogni Vescovo nella propria diocesi la medesima autorità. Che se talvolta nessun altro Vescovo può sciogliere, nep-

pure per la sua propria diocesi, lo scomunicato; questo avviene, perchè non può esercitare la sua giurisdizione, che sopra i proprii sudditi, quale non sarebbe lo scomunicato, appartenendo alla giurisdizione dello scomunicante; e perchè è necessario, che l'autorità in chi *scioglie* sia maggiore, che non in quello che avea *legato*. Per lo contrario il romano Pontefice non solo dichiara a tutti e singoli i Vescovi la sua sentenza, ma inoltre scomunica ugualmente chiunque fra essi ardisse di contraddirvi. Il modo adunque definitivo, assoluto, ed imperante degli anatemi vescovili non può non intendersi, che diretto ai soli sudditi, cioè ai soli diocesani, a' quali unicamente può comandare quel Vescovo. Nè può quindi inferirsi, che se i fedeli di quella diocesi fossero obbligati ad osservar la scomunica, verrebbero astretti a professare l'errore, qualora errasse il loro Vescovo nel fulminarla, come abbiamo noi dedotto quanto alle scomuniche del Vaticano. Imperciocchè ricordarsi conviene quanto dicemmo di sopra, cioè, che il Vescovo collo scomunicare non definisce una dottrina di fede o di costume, ma soltanto fulmina la scomunica contro chi giudica refrattario ad una dottrina, teoreticamente o praticamente già definita dalla Chiesa: perciò aderendovi i sudditi, protestano bensì col fatto meritevole di condanna la fede o il costume di colui che viene scomunicato, ma non per l'autorità del Vescovo, sibbene per quella della Chiesa. Per quanto poi spetta al giudizio del Ve-

scovo, questo non fa che renderli persuasi del fatto, che cioè quel tale abbia tenuta in realtà una foggia di vivere licenziosa, oppure che abbia professata una dottrina già *condannata*; ed in tanto è per essi *assoluta* questa scomunica, in quanto che non hanno il diritto di rivedere la causa, per giudicare della realtà dello stesso fatto. Che se il fatto per avventura non sussistesse, avrebbesi il caso, che lo scomunicato sarebbe legato in faccia agli uomini, e non in faccia a Dio; e potrebb'egli *gloriarsi nel testimonio della buona coscienza*, finchè, riconosciuta la causa da un tribunal superiore, venisse sottratto anche all'infamia. La vescovile scomunica dunque è *assoluta* solo riguardo ai sudditi, i quali devono *provvisoriamente* osservarla, non già riguardo a qualunque altro tribunale. Non si potrà dunque, chiederammi taluno, considerare *provvisoriamente assoluta* anche la scomunica del Papa? No, io rispondo. E perchè? Perchè posso bensì venire *provvisoriamente* obbligato a supporre un fatto senza pericolo della fede; ma non posso, nemmeno *provvisoriamente*, essere astretto a credere di fede ciò che non lo è, nè a condannare per eretica una dottrina cattolica; come potrebbe accadere, se fossero ad errore soggette le definizioni del Papa, dalle quali, siccome potrebbero provvisoriamente venire tutti i fedeli obbligati a professare l'errore, verrebbe anche a *provvisoriamente* perire la Chiesa. Inoltre, se tutti dovessero *provvisoriamente* osservare le pontificie scomuniche, e quindi accettare

dottrina che con esse vien definita; chi potrebbe autorevolmente esaminarle, rivocarle, annullarle? Cade perciò in ogni rapporto la parità degli anatemi vescovili, e per ogni conto devono i pontificii appoggiarsi ad un giudizio infallibile.

CAPO XXVI.

Si sciolgono alcune difficoltà dedotte dalla ragione contro la pontificia infallibilità.

1. Dopo essersi studiati i nostri moderni novatori d'impugnare la tanto loro incomoda infallibilità del romano Pontefice colle armi, che credeano poter essere loro somministrate dall'autorità della scrittura e dei padri, e che invece si trovarono, come abbiamo veduto, nate fatte per abbattere i loro malaugurati sistemi: ricorrono per ultimo alla ragione, confidando di poter trarne da essa di nuove e forti così, che loro assicurino senza più la vittoria. Dicono adunque primieramente che, ammessa l'infallibilità del Papa, quella ci converrebbe negar della Chiesa, o al più attribuirle un'infallibilità soltanto passiva. *Ecclesia*, così il Le-Gros, *non haberet ad summum nisi infallibilitatem passivam, siquidem pronuntiando, auctoritas tota esset penes summum Pontificem, sine cuius adprobatione volunt* (gl'infallibilisti) *posse errare concilia etiam generalia: imo ne passivam quidem haberet; eate-*

nus enim haberet, quatenus iudicem infallibilem infallibiliter audiret; quod dici non potest, siquidem plura romanorum Pontificum iudicia aut nunquam, aut non statim secuta est universalis Ecclesia (1).

2. Il grande argomento in vero ch'è questo! Esaminiamolo un poco parte a parte. Tre asserzioni in esso si racchiudono: 1.° che ammesso infallibile il Papa, non può attribuirsi alla Chiesa che la sola infallibilità passiva; 2.° che questa alla Chiesa non conviene; 3.° che sovente la Chiesa ha rigettati, o non sì tosto ricevuti, i giudizii papali. Fermiamoci alle sole due prime, poichè la terza fu già da noi quanto basta vittoriosamente combattuta di sopra (2). Primieramente per tanto dimanderò al nostro teologo, che cosa intenda per quella sua *passiva infallibilità*? Intende forse, che, posto infallibile il romano Pontefice, dovesse la Chiesa ciecamente aderire alle di lui decisioni, senza riconoscerne la dottrina e bilanciarne il peso? S'inganna a partito. Non v'ha tra di noi chi consideri la Chiesa qual cieco, che attaccato alla sua guida cammina sicuro, senza sapere dove si trovi, e qual suolo calpesti: nè tampoco ciò segue dalle nostre teorie. Poichè promise bensì Cristo alla sua Chiesa di non lasciarla mai cader in errore, di sempre illuminarla co' celesti suoi lumi, di sostenerla colle benefiche sue influenze, in somma di farla sempre trionfare de'suoi

(1) *De Eccl. sect*, 3, *cap.* 3, *p.* 350.
(2) Vedi *il cap.* 19.

nemici; ma non determinò in queste semplici, assolute, e generali promesse il modo, in cui le verrebbe proposta la dottrina, se per una costante rivelazione o ispirazione, ovvero per l'organo ed il ministero di san Pietro, e de'suoi successori: cosicchè sempre verificate saranno esse, qualora contro di essa non prevalga l'inferno. Allora solo dichiarò il divin Salvatore e determinò il canale, per cui derivar le doveano le rivelate dottrine, quando l'autorità manifestolle e le prerogative, delle quali avea fregiato il principe degli Apostoli, costituendolo suo *fondamento* e suo *capo*, senza di cui non avrebbe in essa riconosciuto giammai il suo mistico corpo. È forse cosa assurda, che debba la Chiesa, per dovere di prestabilita subordinazione, ascoltare la voce di questo suo supremo gerarca, ed attignere dalla fonte de'suoi oracoli i dogmi di nostra credenza? Forse che essa non sarebbe più quella, cui conferì Cristo la potestà di sciogliere e di legare, ed alla quale promise la sua immediata assistenza, onde non mai errasse ne'suoi insegnamenti, nelle sue decisioni, e quindi sotto il proprio suo manto guarentire potesse la fede dagli assalti dell'infernale nemico? Come può egli provarlo? Perocchè quando si suppone infallibile il Papa, ed infallibilmente certo in ogni tempo l'aderimento della Chiesa al medesimo; sarà sempre vero, che non potrà questa venir giammai sopraffatta dall'eresia, e che sempre proporrà a'suoi fedeli pura ed incorrotta la rivelazione, cosicchè otterrassi mai sempre

l'obbietto inteso immediatamente da Cristo. È adunque vuota di ogni senso la distinzione di *attiva* e di *passiva* infallibilità, ove essa rapportisi al fine primario dell'infallibilità stessa, che è: l'immunità dall'errore, qualunque sia il mezzo, per cui propongasi la verità.

3. Ma deve avere la Chiesa una infallibilità *attiva*, la *passiva* non basta. Ci si dica prima, che cosa vogliasi con ciò significare. Per l'infallibilità *attiva* pretende forse l'avversario, che possa la Chiesa da se creare nuovi dogmi, fuori della scrittura e della tradizione; o che possa da se sola, senza l'aiuto de' Papi, della tradizione, e della scrittura, proporre a' fedeli ciò che debbono credere? Non lo può certamente: poichè sarebbe questo nel primo caso un suppor mentitore lo stesso Cristo, che promise a' suoi Apostoli di mandar loro lo Spirito Santo ad istruirli di tutte le verità; e sarebbe nel secondo un ammettere la necessità di una continua rivelazione. Che cosa dunque può intendersi per questa *attiva* infallibilità, se non che quella luce indefettibile, che ognora illumina la Chiesa, col diritto congiunta di obbligare i fedeli alla credenza di quanto loro propone, e di escludere dal suo seno i repugnanti e pertinaci? Ma tutto questo si verifica, supposta eziandio l'infallibilità pontificia, e riconosciuta nella Chiesa l'infallibilità di aderimento agli oracoli del Vaticano. Imperciocchè, quando il Papa determina un oggetto di fede, e lo propone alla Chiesa; questa, ricevendo da Dio un lume sopran-

naturale che la illustra, non può a meno di non iscorgere nelle pontificie definizioni le celesti dottrine, alle quali perciò, non alla cieca, come gli altri fedeli, ma con certa scienza, e con intiera cognizione presta il suo assenso; potendo quindi dire con verità: *Visum est Spiritui Sancto et nobis*. Il concilio apostolico di Gerosolima ha definita la controversia sopra le cerimonie legali, e l'ha definita con assoluta autorità, quantunque pria definita infallibilmente da san Pietro, riconosciuto anche dagli avversarii infallibile almeno come Apostolo: e tanti altri concilii definirono nuovamente dei punti già definiti dai concilii antecedenti (1), e li definirono con atto di vera giurisdizione. Non aveano essi forse l'infallibilità *attiva*, ed il poter delle chiavi? Sì certamente; perchè l'atto di giurisdizione non lo esercita la Chiesa sopra l'oggetto di fede, dovendo in ciò seguire le impressioni dello Spirito Santo, ma solo sopra i suoi sudditi, loro prescrivendo con assoluta autorità la norma della loro credenza. In questo caso poi è evidente, che l'infallibilità della Chiesa ha due rapporti: è cioè *passiva* relativamente al canale, da cui le derivano le cattoliche verità, ed all'obbligo di riceverle; ed *attiva* relativamente sì alla scienza, con cui le riconosce, le penetra, se le appropria, sì all'atto autorevole, con cui le propone ai fedeli, de' quali è giudice e legislatrice. Quando adunque non si dimostri,

(1) Vedi *il cap.* 15.

che questa infallibilità non è un muro abbastanza inespugnabile dal furore dell'eresia, e che non è atta a costituire la Chiesa *colonna della verità*, e reggitrice autorevole de' fedeli; non si potrà giammai affermare che essa non sia quella vera infallibilità che le si compete.

4. Più strano ancora è un altro argomento, che adduce il nostro autore, e che non può leggersi senza fastidio. Il governo, dice egli, della Chiesa sarebbe un continuo visibile miracolo, se il Papa fosse infallibile, perchè egli depor dovrebbe i privati suoi sentimenti, e quasi uscire dalla sfera dell'umanità, quando pubblica una dogmatica costituzione.

5. È dunque un miracolo l'infallibilità del Papa? Lo sarà ugualmente l'infallibilità della Chiesa. Depone quegli i privati suoi sentimenti, e s'innalza sopra se stesso quando definisce dogmaticamente; ed i pastori costituenti la Chiesa si ergono parimenti al di sopra dell'umanità, allorchè decretano ciò che giudicano non come semplici uomini, ma come illuminati dallo Spirito Santo: nel qual caso soltanto può fare il fedele, sul fondamento del loro giudizio, un atto di fede teologica. Se dunque per miracolo s'intende ciò che è soprannaturale, conviene necessariamente riconoscerlo anche nelle definizioni della Chiesa. Di fatto, chi può mai comprendere, come persone di età, climi, temperamenti, inclinazioni, studii, ec. diversi, quali sono i sacri pastori, nello stesso punto convengano, a fronte di tanti eretici e di tanti settarii, i quali inon-

dano coi loro libri tutto l'universo, e contro i loro proprii interessi e comodità; se non si riconosca la mano onnipotente, che sostiene la navicella di Pietro nel burrascoso mare di tanti pericoli, di tante false dottrine, di tante persecuzioni? L'unità della fede nella Chiesa di Cristo non può dunque essere che opera della divinità, tutto che per conservarla si adoprino i mezzi umani di vigilie, di studio, di orazioni, ec.; non venendo escluse dalla divina ispirazione le umane perquisizioni e diligenze, come si riconosce negli stessi sacri scrittori. Quale difficoltà pertanto che si ammetta questa miracolosa, ossia soprannaturale assistenza anche nel Papa? Costa forse meno a Dio l'unire tante teste, quante se ne richiedono dagli avversarii ad avere la fisica unanimità, per istabilire un dogma, che il dirigere quella del Pontefice, acciò non erri ne' suoi giudizii? Se la temerità dell'uomo arrivasse all' eccesso di voler porre limiti perfino alla divina onnipotenza, dovrebbesi piuttosto giudicare il contrario.

6. Nè se ne sta già egli neghittoso ed inerte il Papa, attendendo i lumi dal cielo, come se ne stavano gli Ebrei aspettando la manna nel deserto; ma vi coopera esso pure col praticare quanto prescrive l'umana prudenza, esaminando scrittura, e tradizione, consultando padri e teologi, ed invocando il divino soccorso, come fanno i pastori in un concilio: cosicchè se si pretendesse, non essere tanto visibile il miracolo delle superne illustrazioni nei padri conciliari, per la loro industria nello svolge-

re i monumenti dell' universale credenza; neppure più visibile lo sarebbe nei romani Pontefici, per la diligenza che adoprano, soprattutto nel rintracciare i monumenti della cattolica fede nel deposito della tradizione, che al dire di santo Ireneo conservasi pura ed incorrotta fra tutte le altre Chiese, principalmente in quella di Roma, ed il cui custode è lo stesso successor di san Pietro (*a*). Ma, ci obbietta il Le-Gros: *Fatentur omnes, posse Pontificem errare, si rem diligenter non examinet, et tentet Deum, non adhibendo media necessaria et ordinaria: atqui nimium certum est ex ipsa experientia, quod Pontifex etiam ex cathedra pronuntians, seu definiens aliquid tanquam de fide tenendum, et illud fidelibus proponens etiam sub anathematis interminatione, possit rem non diligenter expendere, non adhibendo concilia, quae, fatente Bellarmino, sunt medium ordinarium et necessarium ad condemnandos novos errores. Ergo possunt errare Pontifices etiam ex cathedra de fide pronuntiando* (1). Può ingannarsi il Papa non adoprando i mezzi *ordinarii e necessarii?* Ma quali sono questi mezzi, e d'onde consta la loro necessità? I concilii ecumenici? Sarebbe questo un supporre ciò, per cui si que-

(*a*) Se alcuno n' esitasse per avere forse udite le esagerazioni dei novatori contro la condotta dell' apostolica Sede nel giudicare, cioè che tutto si faccia alla cieca, senza esame, e tumultuariamente, dai *curialisti, ildebrandisti, gesuitai*, o da altri *fanatici*, sospenda il suo giudizio, e vedrà in fine dell' argomento l' irragionevolezza, ed ingiustizia dei loro schiamazzi.

(1) *De Eccles. etc. p.* 351.

stiona. Lo attesta il Bellarmino medesimo? dove? Non li disse egli giammai *assolutamente* necessarii, anzi tutto il suo trattato *del romano Pontefice* prova il contrario. Vi sono degli altri di tali mezzi, dei quali non si può sapere, se abbia fatto uso il Pontefice? ma anche l'infallibilità dei concilii si fa dipendere da alcune condizioni, cioè dal numero sufficiente de' Vescovi, dalla loro dignità, scienza, e libertà, dalla loro diligenza nell'esaminar le questioni, dalla loro concordia nei sentimenti, in una parola dalla legittima convocazione e celebrazione di tutto il concilio (1). Ora io dimando, se sia più difficile il conoscere, che il Papa abbia praticati i mezzi *ordinarii e necessarii* per non tentare Iddio nelle sue definizioni, oppure, che nei padri del concilio verificate si sieno le condizioni suddette. Vede chiunque, quanto sia più agevole il primo esame, che non il secondo. Perchè dunque negasi ai Pontefici assolutamente il privilegio dell'infallibilità, e si concede al concilio, benchè soffra questo tante e tanto maggiori difficoltà? Forse perchè dall'accettazione della Chiesa si può con sicurezza giudicare essersi in esso verificati gli accennati requisiti; laddove non abbiamo questa infallibile testimonianza riguardo alle decisioni del Papa? Ma, se per isciogliere i sospetti, che naturalmente cader possono sopra i concilii, il consenso si richiedesse della Chiesa; qual sorgente non sarebbe questa di

(1) Opstraet, *Dissert.* 4, *de concil.* n. 6.

maggiori imbrogli e dubbiezze per il fedele, cui non potessero essere manifesti e provati i monumenti di questa accettazione? Lo abbiamo già dimostrato di sopra (1); e ciò ha quì luogo tanto più, che non si può ignorare, appoggiarsi la ricognizione della richiesta ecumenicità e legittimità d'un concilio unicamente sopra fatti particolari, personali, e rimoti, dei quali non si ammette per giudice infallibile la Chiesa.

7. Ma lasciamo anche da parte questo argomento, che per altro non patisce replica; e discorriamola dietro ai concessi principii. Un concilio può non adoprare i mezzi necessarii, onde definire infallibilmente un articolo di fede: il consenso o dissenso della Chiesa è il solo che ci possa assicurare, se l'abbia realmente dichiarato, o no. Mi dicano ora gli avversarii: deve ella la Chiesa *diffusa* adoprare tutt'i mezzi suggeriti dall'umana prudenza (per non *tentare Iddio*) nel dichiarare se nel concilio sieno state o no adempiute l'enumerate condizioni? Se no; dunque nemmeno sarà obbligato ad usarli il concilio medesimo nelle sue definizioni; e quindi neppure il Papa. Se sì; come potrà il fedele essere certo, che abbiali essa adoperati? E con questo dubbio, come potrà egli fare un atto di fede? Conviene per tanto supporlo antecedentemente fermo nella persuasione, che Dio non permetterà mai che la sua Chiesa, depositaria e cu-

(1) *Cap.* 17.

stode delle verità rivelate, proponga a' fedeli con ultimo e definitivo giudizio un' eretica dottrina, e che perciò non emanerà essa giammai una solenne dogmatica definizione, quando prima adoprati non abbia i mezzi *necessarii*, per non *tentare Iddio*. Ora questa medesima *antecedente* e *ferma* persuasione hanno i difensori dell' infallibilità pontificia circa le solenni definizioni del Papa; cioè tengono per certo ed indubitato, che Cristo, il quale promise a san Pietro ed a' suoi successori, che non mancherà mai la loro fede, con cui pascer devono le sue pecorelle, non permetterà in conseguenza, che i Pontefici omettano i mezzi *necessarii* per non *tentarlo*, prima di pronunziare colla pienezza della loro autorità il proprio giudizio. Uguali dunque sarebbero, riguardo alle decisioni sì del concilio sì del Papa, le difficoltà nel cattolico, ed il medesimo ne è pure lo scioglimento. Dunque è affatto inconcludente per questa parte l'obbiezione del teologo avversario.

8. Che poi l'esperienza abbia talora dimostrato essersi omessi tali mezzi dal Papa, non lo può asserire, che un *appellante*, qual è il Le-Gros, che mostra d' ignorare perfino lo stato della quistione. Imperciocchè, se parla del *mezzo* dei generali concilii, non può essere più ridicolo l'argomento: giacchè non v' ha difensore dell' infallibilità pontificia, il quale non conceda che i Pontefici non l' hanno sempre usato, negando soltanto che sia necessario l'usarlo, e con ciò negando pure tutta la conseguen-

za ch'egli ne trae. Se poi intende di parlare degli altri mezzi, di *studio* cioè, di *esami*, *ec.*; non gli si può far buona la sua proposizione per le sovra esposte ragioni. Come può dunque provarlo il nostro teologo, se non apportando i pretesi errori delle decisioni pontificie contro le dottrine di Giansenio specialmente e de' giansenisti? Ma convincerà egli mai in questo modo i suoi oppositori? No certamente; poichè in ragion di sistema non concludono essi, che il Papa definiente abbia usati od omessi i mezzi necessarii per non ingannarsi, dall'esame della dottrina definita; ma dall' aver egli solennemente deciso, inferiscono e l'uso dei *mezzi*, e la verità della dottrina. Li vorrebbe cogliere dunque in una strada, che essi non battono: stratagemma non insoluto ad usarsi dai novatori. Vorrei inoltre che mi si dicesse, in che precisamente consistano questi *mezzi*, e d'onde nasca la loro necessità? Dovrebbe il nostro autore esserne istrutto; altrimenti sarebbe ridicolo il pretendere di sapere, che non sieno stati adoperati. Lo *studio*, gli *esami*, *ec.*: va benissimo, ma in che grado? Questo è che non si può determinare, quando non si sappia fin dove arrivi la divina assistenza, e generalmente quando non si conosca l'intrinseco legame che hanno i mezzi umani col *fine*, che è l'oggetto di fede da definirsi: cognizione la quale sarà sempre impossibile, essendo di diverso ordine i mezzi ed il fine, di ordine naturale cioè quelli, di ordine soprannaturale poi questo. Inutili sono adunque tutte le dispute sopra

la determinazione dei mezzi da adoperarsi sì dal Papa che dalla Chiesa, e sarebbe una vera temerità di chi intendesse prescriverli.

9. Escono, si va gridando, tante definizioni da Roma, *aut Pontifice nesciente confectae, aut illi incauto subreptae* (1) dai *curialisti*, *ildebrandisti*, *molinisti*, le quali evidentemente comprovano, o che i Papi trascurano il proprio uffizio lasciando operare questi *venali* e *ciechi* ministri, o che non conoscono gl'inganni ed errori di costoro, o che sagrificano alle loro adulazioni la verità. In ogni caso, a che giova la loro infallibilità? Quando si potrà più credere ciecamente alle definizioni, che si divulgano sotto il loro nome ed autorità? Dunque, io conchiudo, a che giova parimenti l'infallibilità della Chiesa? Quanti concilii non si usurparono la sua autorità, ed il suo nome? Quanti teologi non sognarono definizioni, che essa non ha mai emanate? Lo dicano gli avversarii, che non mai cessano dal farne querela. Evvi il modo di distinguere con sicurezza *la voce della Chiesa* dalle *immaginazioni dell'uomo?* Vi sarà pure per discernere quando abbia parlato il Papa, e quando, *ipso nesciente*, i suoi *curialisti*. È difficile il distinguerlo nelle decisioni di Roma? Difficilissimo lo sarà in quelle dei suddetti concilii, e in quelle inventate dai teologi, alle quali appunto ascrivono i moderni novatori le *oscurità* da loro pretese. La Chiesa sempre *insegna* la

(1) *Epist. Episcoporum Ultraiect. ad Clem. XIII* (an. 1776)

vera dottrina? Neppure il Papa sarà quegli, che definisca una dottrina falsa. I soli dotti potrebbero non rimanere ingannati dai *supposti* decreti pontificii? I soli critici, gli storici, ed i teologi possono fare i necessarii esami, onde scoprire la falsità delle supposte definizioni della Chiesa. È facile che il Papa, *in altri oggetti distratto, non vi attenda, e ignori le bolle dogmatiche che si spargono sotto il suo nome*? Molto più facile esser dee, senza dubbio, lo spacciare appresso l'uno o l'altro Vescovo, il quale per altra parte sa non richiedersi essenzialmente il suo voto, una falsa definizione della Chiesa universale, prima che essa ne renda palese il suo dissenso. Come finalmente può neppure concepirsi, che in mezzo agli universali romori, che suole eccitar ogni nuova definizione dell'apostolica Sede, il solo Pontefice ne sia intieramente all' oscuro? non gli si potrebbe fare una ingiuria maggiore: converrebbe supporlo stupido, cieco e sordo. Perchè dunque, si chiederà, conoscendola, non la ritira ed annulla, come annulla la Chiesa quelle, che falsamente corrono sotto il di lei nome? La ragione è chiarissima; perchè ne approva la dottrina: il che dimostra, non essersi *ipso nesciente* pubblicata. Conviene adunque o confessare simile il caso delle *supposte* decisioni del Papa e di quelle della Chiesa, o negare la *supposta* falsità delle pontificie, e ridursi a dire, che vengano *illi incauto subreptae*: il che non mai si concederà dagl'*infallibilisti*, come contra-

rio alla pontificia infallibilità: e siamo quindi sempre da capo.

10. Queste sono le fondamentali opposizioni, che producono i moderni novatori contro l'infallibilità dei successori di Pietro, custodi della rivelazione, centro dell'unità. Queste sono le *inespugnabili* trincee, d'onde combattono contro l'autorità della scrittura, e della tradizione, e contro l'evidenza pur anco del raziocinio. Confido che dal qualunque siasi mio lavoro, in cui mi sembra di averli inseguiti per ogni parte, avranno potuto i saggi lettori colla loro penetrazione riconoscere, che, qualora ammesso venisse il sistema di costoro rimarrebbe rovesciato nella Chiesa qualunque autorevole tribunale, e quindi verrebbe ad introdursi fra i fedeli un universale pirronismo. Tuttavolta affinchè si appalesi come raccolta in un punto l'evidenza di questa verità, credo che non riuscirà loro discaro, che io ristringa, come in un solo quadro, tutto il sistema medesimo. E siccome si millantano essi di essere animati da zelo niente minore di quello dei santi padri della *venerabile antichità* per *l' unità* della Chiesa, e per la conversione degli eretici; così, per avere oltre ad una ragionata catena dei loro principii, anche un esatto confronto della loro dottrina con quella dei protestanti, mi studierò di ordinatamente disporli in due parenetici ragionamenti; nel primo dei quali farò parlare uno zelante novatore, il quale procuri di ridurre gli eretici all'*unità*, e nel se-

condo farò che rispondano gli eretici stessi in difesa della loro condotta, null'altro adducendo a propria giustificazione, che le medesime teorie del primo: in guisa che si udrà il novatore parlare da protestante, ed il protestante da novatore. Potrà così ciascheduno giudicar da se solo, che l'istruzione del novatore si riduce unicamente ad un circolo di parole condite col mele di un'affettata seducente *unzione*, e dirette in sostanza a dimostrare, che ogni *scisma* è una chimera, e che tutte possono star insieme le *professioni* cristiane, per quanto esser possano fra loro contrarie, sotto il vessillo di una apparente *unità*; cioè a persuadere, che la tanto necessaria e predicata *unità* della Chiesa si riduce finalmente alla libertà delle professioni. Quindi è, che in queste aringhe non faccio distinzione tra luterani e calvinisti; poichè, sebbene formino essi due sette che si contraddicono l'una all'altra in moltissimi punti, si accordano poi perfettamente sì fra loro, che coi moderni nostri novatori, in ciò che riguarda il Papa e la Chiesa; potendosi con tutta ragione asserire, che *schisma est unitas ipsis*.

CONCLUSIONE DELL' OPERA

PARENESI

DI UN MODERNO NOVATORE AI PROTESTANTI.

1. E donde mai, fratelli amatissimi, tanta avversione contro la sposa di Cristo? Donde quel cieco spirito maligno, che vi spinge a lacerarla nelle più spietate maniere, ed insensibili vi rende ai suoi gemiti, ed alle lagrime, che sopra la vostra crudeltà, più che sopra le sue ferite, da tanto tempo inconsolabile sparge? Qual cuore di tigre ircana! Imperversare contro chi vi diede la vita, e vi ha nutriti col latte delle celestiali dottrine, rigettare gl'inviti, non piegarvi alle preci di questa madre comune, che, obbliando gl'insulti, tuttora vi chiama pietosa al suo seno, da cui sconsigliati partiste! Quali più dense tenebre, qual vertigine più funesta? Non riconoscere ancora, dopo averli per sì lungo tratto esperimentati, i gravissimi mali, che alle vostre società derivarono da questa malagurata separazione; privarvi del necessario soccorso degli altri vostri fratelli, che con zelo niente minore seco voi coopererebbero alle lodevoli vostre intraprese; fare al mi-

nuto volgo ignorante, che la massima porzione della Chiesa costituisce, sospettare ingiustizia nei giustissimi vostri fini; rendervi in somma l'obbrobrio universale coll'infame taccia di figliuoli ribelli: ecco i funesti e fatalissimi danni, che con ciò a voi stessi ed alla vostra causa procurate. Ma quello che più fa stupire si è, che voi oltraggiate tanto gravemente la Chiesa cattolica, per una colpa che a torto le attribuite, per un errore non suo, per una condotta che ella, egualmente che voi, abborrisce e condanna. Non ebbe essa mai no, non ebbe quegli alti ed erronei concetti dell'autorità pontificia, che voi le ascrivete a delitto; non è quella ingiusta tiranna, che, come immaginate, voglia nell'uomo distruggere il più bel privilegio, la libertà di pensare, che abbiavi colla spada inesorabile colpiti, e dal suo corpo recisi, e che in pace non soffra le vostre dissensioni, avendo voi saputo vivere, se non in unità di dottrina, almeno in unione di carità cogli altri suoi membri, soffrendo le altrui. So bene che i vostri corifei, ed i vostri sinodi sovente la accusarono di viltà, quasi che siasi lasciata imporre fin dai secoli più rimoti (1) dall'ambizione dei Papi, gemendo per molte età sotto il peso dell'oppressioni e del dispotismo; ma dalle flebili voci, che di quando in quando per l'organo di qualche suo fedele ministro la sventurata mandava, doveano essi riconoscere i voti di una tradita madre, che aiuto chie-

(1) Vedi il *Discor. prelim.* §. 24.

fede sulla potestà primaziale, ed il suo desiderio di pacificarsi colle medesime vostre Chiese; eccomi a brevemente istruirlo.

2. È dottrina della Chiesa, che i romani Pontefici non hanno altra autorità, che quella, che da lei ad essi deriva come a suoi ministri, i quali non possono operare, che *in di lei nome* (1); e che, quantunque la facciano o sembrino farla da monarchi, pure non vanno forniti di veruna autorità al di sopra di alcun altro dell'ecclesiastica gerarchia, non essendo pel loro primato, che i primi *inter pares* (2). Insegna ella parimenti, che il loro giudizio non devesi calcolare più di quello di un semplice parroco, perchè sì l'uno che l'altro è ugualmente fallibile (3); e che in conseguenza non ci devono atterrire le scomuniche più solenni, le quali non legano neppure presso gli uomini, quando pregiudicata ne restasse la *giusta* libertà di pensare (4). Fa ella poi intendere a' suoi fedeli, che resterebbe di fatto questa libertà in essi pregiudicata, se costretti venissero a sottomettersi ai pontificii decreti, prima del di lei posteriore consenso; e che perciò hanno l'originario diritto di opporvisi, quando evidentemente non consti, che sieno stati dall'universalità ricevuti (5). Nè vi deste a credere, che a

(1) Anal. sopra le Prescr. §. 43.
(2) Vera idea, *p.* 2, *c.* 2, §. 22.
(3) *Ivi*, *c.* 4, §. 9.
(4) Petit-pied, *lett. ad una Dama.* Sta nella raccol. *di Opusc. Pistoiesi* Opusc. 8, *pag.* 180.
(5) Cosa è un Appellante? *c.* 3, *art.* 3, *pag.* 128.

questo suo insegnamento abbia essa mai in pratica contrariato nei secoli trapassati, nei quali, specialmente dopo l'impostore Isidoro « si cangiò la for» ma dei giudizii ecclesiastici, si estese la potenza » del Papa, e si risguardò superiore ai canoni dei » concilii e della Chiesa universale » (1); poichè, sebbene l'ignoranza abbia fatto autorizzare questo nuovo piano con formali *decisioni da molti concilii* (2), pure non si può dire *universalmente diffuso*, essendovi sempre state delle *Chiese considerabili*, che lo *hanno rigettato* (3); quelle cioè dalle quali rigettati vennero eziandio quei ciechi concilii: il che basta a conchiudere, che non era la vera Chiesa quella, da cui praticavasi sì servile condiscendenza co' romani pontefici. Comprende questa il più *piccolo e il più gran numero*. Ove dunque o l'uno o l'altro reclama, ivi non v'ha più la vera Chiesa: e siccome sì quello che questo può separatamente per qualche tempo e fino a certi limiti lasciarsi sorprendere dall'errore; così, dove non abbiavi una perfetta uniformità nella totalità de' pastori, sarà sempre una vera stoltezza ed empietà il pretendere, che colà essa si trovi, e sarà un vero idolatrico culto dei proprii pregiudizii e pensamenti il venerare colà la dottrina e la fede della Chiesa cattolica. Risovvengavi il fatto di san Cipriano col Papa Stefano pel minor numero, e pel più grande

(1) *Vera idea, pag.* 87.
(2) Ivi.
(3) Ivi.

quello del concilio Ariminese (1), cui quasi tutti soscrissero i Vescovi del cattolicismo (2). A torto dunque accusate l'antica Chiesa, di essersi lasciata spogliare de' suoi diritti, o di avervi almeno in parte o per vergognosa viltà, o per ignoranza, o per indegna adulazione rinunziato, coll'ammettere ciecamente senza esame e senza giudizio i pontificii decreti. Sarà questa colpa del *minimo* o del *massimo* numero: ma non sarà giammai della Chiesa universale.

3. Tenacissima ella sempre de' suoi privilegii, potè finalmente, dopo parecchi secoli di oppressione, spirare l'aura vitale di libertà nei concilii di Costanza e di Basilea, quando una luttuosa esperienza avea già fatti chiaramente al mondo conoscere i terribili effetti dell'usurpata e tirannica dominazione pontificia, fra' quali il *disprezzo della religione*, che a questa dovea, come *a sua prossima occasione*, attribuirsi (3). È vero pur troppo che le vane pretensioni dell'ambiziosa romana corte prevalsero immediatamente alle memorabili gloriose intraprese della Chiesa, la quale dopo il primo raggio della rinnovellata sua vita, ridotta trovossi a più dura servitù, fino a disperare la sua liberazione (4): ma è vero altresì, che Iddio sempre fedele nelle sue promesse non mancò mai, nè tuttora manca di as-

(1) Tamb. *Anal.* §. 63.
(2) Le-Gros, *De Eccl. sect.* 3, c. 3, p. 454.
(3) Tamb. *Praelect.* 12, p. 234.
(4) Teol. Piac. *Rifless. sopra il Serm. di Boss.* p. 36.

sisterla nei modi più portentosi, e solo possibili alla divina sua onnipotenza, la quale tiene in mano i cuori degli uomini, suscitando in ogni tempo qualche *minima* porzione dei *più vili* fra' pastori, dei più *ignoranti* fra' teologi, dei più *abbietti* fra il popolo, ed avvalorandoli a resistere quali altri Apostoli con invitta costanza ai rei attentati dei Pontefici della nuova sinagoga, a confondere l'idolatrata sapienza de' più accreditati dottori, ad opporsi infine ai sediziosi clamori dell'ingannata e cieca universalità de' fedeli; e quindi a predicare la fede, fra le persecuzioni, le derisioni, e i tumulti, ed a difendere i diritti dell'afflitta ed oltraggiata sua sposa. Ne dubitate? Quale più splendido e decisivo monumento bramar puossi giammai di questi tratti della *sovrana provvidenza*, che l'esempio dei giansenisti, de' quali è piacciuto al cielo, che io conoscessi lo zelo, la santità, la dottrina, e cooperassi con essi al gran disegno di togliere al suo servaggio la squallida ormai ed agonizzante Chiesa? Mirateli, se vi dà il cuore, senza lagrime di tenerezza, con qual eroismo rispingano essi e combattano le pontificie violenze, impugnando intrepidi le più solenni definizioni, che, appoggiati alle loro vantate prerogative, al potere dei grandi, ed alla debolezza della languente Chiesa, pubblicarono in odio delle evangeliche verità dall'anno 1654 (*a*) fino al giorno presen-

(*a*) In quest' anno uscì alla luce la famosa bolla innocenziana contro le cinque proposizioni di Giansenio, come esistenti nella sua celebre opera *Augustinus, etc.*

te tanti e tanti *ministri* di Satanasso, che l'apostolica Cattedra non per altro occuparono, che per seco trarre, alla di lei ombra, nelle proprie loro prevaricazioni tutto l'universo cattolico (*a*). Non è forse un prodigio di virtù sovrumana, che chiaramente autorizza la loro missione, quello di non atterrirsi a tante scomuniche, a tante maledizioni, e alle universali esecrazioni, che sul loro capo, segnatamente in questi ultimi tempi, piombarono? Non dimostrano così colla maggiore evidenza, che sono essi i figli più fedeli della Chiesa, a'quali non regge l'animo di abbandonarla nel suo avvilimento, ma che bevono seco lei volontieri al calice delle divine vendette contro la depravata umanità? Non devesi per conseguenza nei loro catechismi, nelle lor opere, sebbene derise, disprezzate, anatematizzate, piuttosto che negl'innumerevoli volumi di decisioni conciliari, d'istruzioni de'Vescovi, di apologie dei teologi, di testimonianze delle scuole, che, per gl'impenetrabili arcani della divina provvidenza, poterono un giorno dar legge a quasi tutto il cattolicismo; non devesi, dicea, riconoscere e venerare la pura ed incorrotta dottrina della Chiesa medesima? Non ha senso comune chi giudica altrimenti. Prendete adunque a norma la loro condotta, onde riconoscerla senza timore d'inganno. Con un semplice atto segnato alla presenza di due pubblici no-

(*a*) Si veda il solo titolo dell' empio libro: *Gesù Cristo sotto l'anatema etc.*, onde persuadersi delle bestemmie, che si vomitano contro i romani Pontefici.

tai, e registrato nella cancelleria dell'eminentissimo Noailles, quattro soli Vescovi francesi, da Dio riserbati in mezzo all'universal seduzione del riprovato suo popolo, ed alla corruzione de'suoi ministri, seppero, appellando al futuro concilio, preservare nell'opera dell'immortale Giansenio dalle romane depravazioni e calunnie la fede, e dalle pontificie aggressioni i diritti difendere della Chiesa; non cessando poi, sebbene fra le persecuzioni e gl'insulti degli apostoli dell'errore, di arruolare nuovi compagni a valorosamente battagliare contro tutto l'episcopato, che, sotto la forma ed apparenza di Chiesa, alla vera Chiesa tendeva le più perigliose insidie, onde precipitarla irreparabilmente nell'ultima rovina.

4. Che se questo esempio non bastavi, consultate, non già la Sede apostolica, divenuta ormai cattedra della menzogna, dell' errore, e del fanatismo, ma sibbene la Chiesa di Francia, *da Dio scelta in questi ultimi tempi di turbolenza* per depositaria e custode delle cattoliche verità (1). Apprenderete da essa, con quanta libertà sia lecito a ciascheduno di combattere le pontificie definizioni, e schermirsi dai fulmini del Vaticano, tosto che siasi interposto l'appello (2). Non sarebbevi di gran conforto vedere una Chiesa così insigne, cui tutto il mondo cattolica riconosce, sì col fatto sì colla dottrina de-

(1) Teologo Piac. *lett.* 3, *pag.* 4.
(2) *Preuves du differ. de Boniface VIII*, *p.* 114.

ridere, e sprezzare le più furiose e terribili minacce della bolla *Unam sanctam*, e dell'altra *In coena Domini* contro gli appellanti, benchè uscita la prima nell'anno 1302 abbia per più di quattro secoli servito di norma a tutto l'universo? Ma quello che soprattutto dovrebbe persuadervi delle spregiudicate massime di quella Chiesa circa la potestà de'Pontefici (se voleste deporre la vostra mal fondata prevenzione di sua cieca deferenza), si è il fatto dell'assemblea del clero nell'anno 1682, per cui avvilita non solo, ma colpita mortalmente rimase la romana dominazione. Nè vi ritenga dal riconoscere quivi canonicamente decretata una totale indipendenza dalla medesima, il leggere in certi sciocchi libercolacci, essersi il tutto operato da alcuni fanatici per adulare la corte, essendo assenti per la maggior parte i Vescovi gallicani; nè il vedere i tanti ricorsi, che, eziandio dopo sì solenne dichiarazione, si fecero alla Sede apostolica da non pochi vili ed ignoranti pastori, che o in piccolo o in grande numero non mancano mai neppure in quel florido regno dell'*ecclesiastica libertà*; nè l'intendere, che taluni si ritrattarono; nè finalmente il conoscere gli sforzi sebbene inutili, di molti canonisti e teologi, per togliere dalla mente dei santissimi e dottissimi membri di quell'assemblea l'opposizione alle papistiche pretensioni. Poichè nel primo caso, non si può che detestare l'arditezza e la temerità di quei pazzi scrittori, i quali, non avendo altre armi per combattere, si appigliano al disperato partito di denigrare la

fama di equità e di sapienza di quell'illustre congresso; non si può nel secondo, che adorare le imperscrutabili disposizioni del cielo nel permettere, o che gli stessi eroi della verità restino talvolta acciecati dalle universali simulazioni ed inganni, o che la turba de' timidi e degl' indotti si lasci imporre dal papa, a segno di rinunziare a' loro sacri diritti, di tradire il proprio ministero, e di tutto rovesciare l'ordine del regime ecclesiastico: non deesi nel terzo, che piangere sull'infelice sorte della verità in questo mondo, di dover cioè bene spesso essere schiava dell'interesse: ed è evidente nel quarto, che quei medesimi deliranti interpreti danno vinta la causa contro se stessi, venerando dall'una parte l'autorità e la dottrina dei padri gallicani, e non potendo dall'altra spiegarli in conformità del proprio sistema.

5. Vi fa forse ostacolo il vedere, che dalla Chiesa di Francia, non meno che da tutte le altre Chiese cattoliche, si riconosce nella romana il *centro* della ecclesiastica comunione? Esaminate in che senso ella lo riconosca, e svanirà per voi ogni difficoltà. Non è già, che intenda con ciò dover le singole Chiese da essa apprender la vera fede, ma soltanto informarla della propria; e sottomettervisi solo dopo di avere con tutta l'evidenza riconosciuta, mediante il proprio giudizio, nella sua dottrina la fede universale: lo che alla fin fine non è che una mera osservanza esteriore, diretta piuttosto ad istruir quella Chiesa, che a venire da essa istruite, senza alcun

obbligo di uniformarsele, qualora si credesse che quella determinata dottrina non fosse stata universalmente decisa (a). Se i vostri medesimi padri avessero direttamente spedita a Roma la loro professione, qual la pubblicarono in faccia all'universo, con una ufficiosa dedicatoria al sommo Pontefice, in cui avessero dichiarato di depositare la loro fede nelle di lui mani, come quegli, che, serbando nell'insigne biblioteca vaticana la credenza e le varie professioni dell'antiche e moderne, dell'eretiche e delle cattoliche Chiese, meritava di venire trascelto in materia di religione per universal mecenate: avrebbero forse pregiudicato alla propria dottrina, e contraddetto a se stessi? Niente di tutto ciò. Perchè dunque riprovate questa inconcludente officiosità nei cattolici? Avrebbero anzi i vostri maestri, con tale apparente ossequio, dissipata dalle menti de' deboli ogni prevenzione contro di loro, e quindi agevolate vieppiù le proprie imprese. Specchiatevi nella santissima Chiesa di Utrecht, la cui saggia consuetudine di manifestare ai Pontefici la propria fede, e di chiedere la loro comunione, toglie da essa, appresso il *più bel fior della Chiesa* cattolica, ogni benchè minimo sospetto di scisma, e la cui sorprendente costanza in difendere, insieme colla dottrina tante volte riprovata dai Papi, l'originaria sua libertà, fa sì, che se le applauda, e si tenga per la sola illuminata dopo parecchi secoli d'ignoranza,

(a) Ecco la comunione *in decisis* de' novatori.

per l'unica fedele fra le prevaricazioni delle altre; in una parola per la sola trionfatrice delle porte infernali in questa feccia di tempi (1).

6. Ah sì, fratelli dilettissimi, segnate finalmente, segnate l'epoca più gloriosa del vostro zelo, della vostra pietà, della vostra ortodossia, coll'ammettere queste giuste difese, che, col mezzo de' suoi più illuminati ed amorosi figliuoli, si compiace di dirigervi la comun nostra madre; deponendo ogni cattiva prevenzione, ogni astio, ogni ostilità contro di essa, ed offrendole nel vostro disinganno il più solenne monumento di docilità, e nel vostro ritorno il più accetto tributo di filiale affetto. Non porgete orecchio alle grida di certi spiriti appassionati ed inquieti, che ancor dopo sì bell'apparato di pace, che proposto aveavi a di lei nome il non mai abbastanza esaltato Febronio, non cessavano di esclamare alla *guerra* alla *guerra* (2), falsamente supponendo, che sulle rovine della pontificia stabilir egli volesse la potestà vescovile, e quindi di finzione accusando la più schietta sincerità. Imperciocchè, ditemi in fede vostra, come potea meglio dimostrare la Chiesa la ferma sua avversione a qual si voglia sì pontificio che vescovile dominio, ed a qualunque pretensione del *corpo gerarchico*, quanto coll'insegnare, che il suo ministero consiste unicamente nell'*istruire*, *nel persuadere*, *nel mansuetamente ri-*

(1) Vedi l' *istoria del gians.* dell' ab. Tosini.
(2) Vedi Carlo Feder. Luter. e catechista di Lipsia, *Dissertazione a Febr.* 14 *decemb.* 1763.

prendere, nel pregare, nel consigliare i fedeli, e *praeterea nihil* (1)? Come più chiaramente far poteva conoscere, che la presidenza dell'episcopato non è diretta, che a conservare un certo ordine nella moltitudine de' cristiani, per cui sianvi fra essi di quelli, che più di proposito attendano alla conservazione della purità della fede, e de' quali per conseguenza tutta l'autorità è relativa al concetto che si ha della loro scienza e della loro fedeltà nell'adempiere il proprio uffizio; nè può mai essere un giogo, cui essenzialmente debba sottoporsi tutto l'orbe cattolico: quanto col proporci ad esemplare quella sua fida sorella, che, nata nelle Provincie unite, nella sua totale indipendenza da qualunque pontificio, e per varii lustri eziandio da ogni vescovile governo, esprime i sentimenti ed i voti di quelle, che gemono tuttora sotto la tirannia, ed i sacri diritti difende di una perfetta libertà in tutti i fedeli? Rimproverate voi forse la Chiesa cattolica, perchè abbia per quasi tanti secoli, quanti ne conta di età, esclusa la turba popolare dal decidere in cose di religione? Non si rese no ella rea di questa ingiustizia giammai: delitto fu questo dei Papi e degli ambiziosi Vescovi soltantò, contro di cui non cessò essa di reclamare nella serie di tutti i secoli, riconoscendo indistintamente in tutti i suoi figli legittimo il diritto di esaminare ogni anche

(1) Serrào, *De clar. Catech. pag.* 35, Op. Pist. *t.* 4, *p.* 231. Teol. Piac. *lett.* 3, §. 31.

conciliare definizione (1), ed autorizzando non solo le opposizioni *del primo ordine gerarchico*, non solo quelle *del secondo*, ma quelle eziandio di *persone di ogni condizion*, *d'ogni ceto* (2); che è quanto dire, ammettendo col fatto ogni cristiano ad un tale giudizio, se non nell'apparente ceremonia di un solenne suffragio, certo nell'oggetto primario e fondamentale, qual è quello di obbligare la propria coscienza. Sembravi che la Chiesa lesi abbia i diritti dell'impero, coll'arrogarsi una suprema e quindi indipendente autorità negli oggetti di religione e di fede? Non lo crediate giammai: riconobbe ella sempre la dipendenza dovuta alle sovrane leggi de' principi. Che se un Osio ha minacciata a Costanzo l'ira divina, ove ingerito si fosse nelle materie ecclesiastiche, con un imponente imperativo *cave* (3): se ha un Ambrogio negata a Teodosio la partecipazione dei sacri misteri, assoggettandolo alle canoniche pene: se un Gelasio Papa scrisse ad Anastasio, che debb'egli con tutto l'affetto ubbidire alle disposizioni vescovili (4): se un Fulgenzio asserì *in Ecclesia neminem esse Pontifice potiorem* (5): se finalmente e Papi, e concilii, e padri, e teologi dell'antichità hanno potuto ingannare l'universo, approfittando dell'ignoranza dei secoli, e

(1) *Vedi il cap.* 17, verso il fine.
(2) Tamb. *Anal.* § 65.
(3) S. Athan. *Hist. Arian. p.* 371.
(4) Labbè, *Concil. t.* 5, *p.* 309.
(5) *De praed. et gr. lib.* 2, *n.* 37.

della timida religiosità de' sovrani; non però fu loro concesso di avvilire a tal segno la regal potestà, che in ogni tempo non abbia ella avuti e sudditi fedeli e difensori acerrimi negli oggetti stessi di ecclesiastica economia. Alle appellazioni vi richiamo, ai ricorsi, alle suppliche, che ai magistrati ed alle corti, o per togliere gli abusi, o per implorare appoggio contro *il dispotismo de' Vescovi*, o per annullare le loro definizioni, o generalmente per altre necessarie ed autorevoli provvidenze, innalzarsi sempre si videro da quanti ricorda la storia essere stati condannati dal Vaticano, o dai conciliari congressi: e senza obbligarvi ad esami soverchiamente lunghi, al più famoso monumento vi appello, al più incorrotto depositario delle rivelate dottrine, all'organo più fedele della Chiesa, al giudice più autorevole del medesimo episcopato, al sostenitore dei diritti del trono, già m'intendete, al sinodo di Pistoia. Tanta è la devozione di quella sacra assemblea alla maestà, tanta la sommessione all'autorità de' monarchi, che vedreste di già fatti da essa risorgere gli Arrighi ed i Jacopi, se per un deplorabile avanzo degli antichi pregiudizii, o per non so quale debolezza lasciata loro in retaggio dagli antecessori, o per fini politici, o per qualunque altra causa, non si astenessero essi dall'esercitare quella illimitata universal potestà, che loro attribuisce, e non si facessero riguardo per ciò di accoppiare il pastorale colla spada. Volete di più? Vi offende forse la stessa denominazione di *gerarchia*, quasi,

significando *sacro principato*, esprimesse una vera autorità nella Chiesa, da quella indipendente dei temporali regnanti? A questo pure trovò efficace rimedio il nuovo apostolo dell'Etruria, assicurandovi da parte della Chiesa medesima, non aver ella inteso giammai d'indicare con questo vocabolo, se non una *sacra servitù* (1), e che ne ha sempre rigettato il senso letterale, adottato o per ambizione, o per ignoranza, o per adulazione dagli Areopagiti, dai Grisostomi, dai Socrati, dai Sozomeni, e successivamente dai padri, dai teologi, e dai concilii, fino al tempo dei Sarpi, dei Buddèi, dei Vergeri, che, per togliere gli equivoci, l'espressione adoprarono di *gerodulia* (2).

7. Eccovi per tanto la vera purissima dottrina della sposa di Gesù Cristo: eccovi, fratelli amatissimi, la desolata nostra madre, che tutta tenerezza, tutta cuore per voi, ve la manifesta nelle più luminose maniere. Sarà adunque ella bensì, qual la descrive Mornèo, quel mansueto gregge, cui munge il pastor fino al sangue, e tonde anzi rade spietatamente (3); ma non fu mai nè sarà quella *meretrice*, che, infedele al suo sposo, si dà da se stessa in balia dell'intemperante ed adultero episcopato, come, ingiustamente trasportato da indiscreto zelo, la dipinge il vostro patriarca Lutero (4). Che se talo-

(1) Pastorale seconda contro le *Annot. pacifiche*, *p.* 95.
(2) Vedi la lett. pr. del primic. di Mondorbopoli a monsig. Vescovo Ricci.
(3) *In Consil. suae profect. n.* 10.
(4) *Assert. n.* 36.

ra, per evitar mali maggiori, non appalesò i suoi sentimenti, dissimulò i suoi torti, tenne occulto il suo dolore, come, seguendo le regole di una saggia prudenza, far deve, più che in qualunque altro tempo, oggidì, dopo la tumultuaria promulgazione della erronea e sediziosa bolla *Auctorem Fidei*; potreste voi forse di prevaricazione accusarla? Voi, dico, a' quali col calvinista Farello (1), piace cotanto in simili circostanze il pitagorico silenzio in proposito di religione? No certamente. Perchè dunque l'abbandonaste? Su via, qual ragione giustifica il vostro scisma? Deh, se vi cale punto del vostro onore, se i suoi gemiti punto vi muovono, impiegate piuttosto le vostre penne a trarnela dalla lunga e tirannica sua schiavitù, e ad inanimire i deboli e taciturni scoraggiati suoi figli, che mentre ella, grata per un tanto servigio, vi riguarderà quai generosi suoi liberatori, formerete voi la maggiore sua gloria, e provvido il cielo asseconderà la generosa vostra impresa.

8. Ma che sento? Vi ha scacciati, vi ha condannati la Chiesa stessa nel Tridentino concilio! Ricusò l'opera vostra, onde non sorgere dal suo avvilimento! Ah che un vano pretesto è questo, per giustificare la vostra ostinazione, la vostra infedeltà! Poichè sia pur venerabile l'autorità di quella adunanza, e sieno rispettabili i suoi giudizii, non per questo devesi in essa generalmente riconoscere l'in-

(1) *Lett. a Calvino*, che è la 78 tra quelle di questo eresiarca.

fallibile tribunal della Chiesa: e per conseguenza può dirsi dalla Chiesa non proveniente la sentenza, che ha quel concilio contro di voi pronunziata; o almeno potreste voi fondatamente dubitarne, e giustificare con questo dubbio la vostra opposizione a quei conciliari giudizii. Eccovi in compendio alcune notabili ragioni, per le quali, stando attaccati sempre all'unità, potreste non sottomettervi a quel concilio.

9 1.° Si sa, che la Chiesa non ha altro diritto di convocarsi in sinodo, se non quello, che le deriva dalla permissione del principe: la storia degli otto primi concilii, e specialmente del Niceno contro gli Ariani, adunato da Costantino, ne è una irrefragabile prova (1): ed i vostri principi protestarono fuori d'ogni ambiguità a Paolo III, di non volere il concilio (2). 2.° Quando il sinodo è congregato, esso non può decretare e conchiudere sopra veruna materia sì di dogma sì di disciplina, se ciò non viene approvato dal sovrano (3): ed i vostri sovrani, i vostri magistrati anzichè approvarne i decreti, vi si opposero, e vi si oppongono apertamente. 3.° Perchè rappresentasse la Chiesa, converrebbe dimostrarlo ecumenico, e in conseguenza universalmente accettato: e ciò non potrà farsi giammai sì perchè verrà esso rigettato dalle vostre Chiese, che aveano al pari delle altre il diritto di esaminare e decidere la

(1) *Rifless.* del Fiorentin Canon.
(2) Istoria del conc. di Trento, vendibile in Italia.
(3) *Rifless.* del Fior. Can. p. 19.

propria causa; sì perchè quelle che lo accettarono, contrastano ancora sul significato pressochè d'ogni canone; sì perchè alcune, ricevendolo in una parte, nell'altra vi contraddicono liberamente; sì finalmente perchè può darsi il caso, che il numero *molto più grande* delle Chiese e de'Vescovi tenga per ecumenico un concilio, che tale veramente non sia, ed ammetta per legittimo un decreto, che sia in se stesso illegittimo (1) 4°. Devono i padri essere liberi: e voi potete sospettar col Tosini, anzi espressamente asserire coll'anonimo autore della *Monarchia universale de'Papi* (2), che non lo furono quelli del tridentino, perchè oppressi dalla maestà, e legati dalle prescrizioni de'romani Pontefici. 5.° Era necessario che quei padri esaminassero in qualità di giudici tutto ciò, di cui disputavasi (3): ed è certo, che i Vescovi, i quali credono il Papa infallibile, non fanno altro che sottomettersi al giudizio di lui (4) senza gli opportuni esami, e che i tridentini mostravansi inclinati all'infallibilità e supremazia pontificia (5). 6.° Si estende l'infallibilità della cattolica Chiesa anche sopra la sua autorità, nè sarà mai possibile, che essa decida convenirsele quella, che in realtà non le conviene: ed il concilio ha ferita « la giurisdizione dei re e dei magistrati, at-

(1) Le Gros, *De Eccl. c.* 3, *sect.* 3, *p.* 453.
(2) *Ist. del Gians. lib.* 3, *p.* 109.
(3) Caratteri dei giud. dogm. della Ch. *par.* 1, *p.* 20.
(4) Ivi, §. 3, *pag.* 7.
(5) Ist. del con. di Trento cit. *p.* 63.

» tribuendosi un' autorità ch' egli non aveva » (1), specialmente dove li priva di quella città e luogo, in cui essi permettono il duello (2); poichè *non potest rex privari suo dominio temporali, respectu cuius nullum omnino superiorem recognoscit*, come espressamente e senza riguardo alcuno definisce, contro la conciliare dichiarazione, la Chiesa di Francia (3). 7.° Essenziale carattere « di un giudizio » della Chiesa universale, è la conformità di *giudi-* » zio tra i Vescovi, non solamente nelle parole, ma » eziandio nei sentimenti » (4): e nessuno può assicurarci, esservi stata tale uniformità nei padri di quel concilio nello stabilimento dei canoni, poichè v' ha grande discordia nell' interpretarli. In fatti chi sostiene la grazia molinistica, e chi l' agostiniana; chi difende l' attrizione, e chi l' impugna; chi, oltre alla potestà dell' ordine, quella ancora richiede di giurisdizione per la validità delle assoluzioni, e chi pretende bastar solo la prima; chi ai Vescovi accorda il diritto delle riserve dei casi, e chi loro lo nega; chi propugna come originalmente propria della Chiesa la potestà di stabilire gl' impedimenti matrimoniali, e chi la vuole soltanto ascitizia, a lei cioè provenuta dai principi; chi in essa riconosce il tesoro dei meriti di Gesù Cristo e dei santi, e chi

(1) Ivi, *pag* 62.
(2) *Sess.* 25, *c.* 19.
(3) Barilaio Giovanni, *p.* 117.
(4) Vedi i *Caratt. etc.* §. 7, *pag.* 23.

lo chiama *una falsa immaginazione* (1); chi estende l'indulgenze ai mille e mille anni, e chi per contrario dimostra, non doversi estendere oltre il tempo consueto delle pene canoniche (2); chi, per finirla, sostiene il sì, e chi il no, pressochè d'ogni proposizione contenuta negli atti e nei canoni tridentini: ed ecco per conseguenza comparir in iscena nel famoso concilio un Giano bifronte. Tace frattanto la Chiesa, e soffre tali contrarie interpretazioni: permette essa dunque che si sospetti non esservi stata la richiesta perfetta uniformità di sentimenti in quei padri, cioè che si dubiti di un essenziale carattere del concilio. 8.° Finalmente, per giudicare, se un concilio sia legittimo, e se sia o no surrettizio un decreto, si devono usare le regole *del senso comune* (3): e queste non sono nè infallibili, nè le medesime in tutti. Se dunque voi, con rettitudine di animo e d'intenzioni, usando di quelle regole, che vi sembrassero più al buon senso conformi, vi dispensaste dal riconoscere l'ecumenicità del tridentino, e la legittimità de' suoi decreti, vi porreste in sicuro da tutti gli anatemi, senza punto insultare alla Chiesa. Quanti esempli non ci offre la storia, di chi, osservando o credendo in buona fede di osservare tali regole, rigettò senza tac-

(1) *Tratt. stor. etc. delle Indulg.* Sta nella racc. di Opusc. Pistoiesi *interess. la relig.*

(2) Ivi.

(3) Vedi la *Nota* alla lettera del Collini al Guadagnini. Sta in calce della *seconda lettera piacentina*.

cia di scisma, come non ecumenici nè legittimi, alcuni concilii per tali riconosciuti da intere nazioni? Al concilio settimo, sopra il culto delle immagini, per un intero secolo contraddisse la Francia, e neppur ora riconosce per ecumenici nè quello di Firenze, nè il quinto di Laterano, benchè per tali ricevuti dagl'italiani, riconoscendo per lo contrario l'ecumenicità in quei di Costanza e di Basilea, sebbene rigettati in Italia, nè approvati dai Papi (1).

10. Vedete adunque quanto facile riuscirebbevi, senza verun pregiudizio delle vostre dottrine il farvi credere cattolici. Una sola protesta di religiosamente riconoscere i giudizii e l'autorità della Chiesa universale, negando per gli addotti motivi il fatto, che essa venisse dal tridentino rappresentata, vi salva intieramente. In fatti consiste l'eresia nel difendere pertinacemente l'errore, contro il solenne giudizio della Chiesa; e lo scisma nel separarsi volontariamente da lei: la qual pertinacia e volontaria separazione non possono, se non ingiustamente, attribuirsi a quelli, i quali, essendo figli ubbidientissimi della Chiesa medesima, cercano con semplicità la sua voce, ma non sanno nella moltitudine dei falsi dottori distinguerla da quella degli uomini. Guai a tante scuole, a tante facoltà, a tanti teologi, che professano dottrine diametralmente opposte, se questa sincera disposizione di sottoporsi al giudizio della Chiesa, dove lo conoscessero, non li giustificas-

(1) Vedi l'*Istoria dei conc. e sinodi approv. e disappr. dai Papi*, vendib. in Italia, Opera giansenistica.

se (1)! Avrebbero a quest'ora formate altrettante eretiche e scismatiche sette; giacchè, o in un tempo, o nell'altro, quasi su d'ogni punto delle loro teorie si è la Chiesa sufficientemente spiegata. Ma quanto facile sarebbevi il sottrarvi dalla nota di ribellione; altrettanto crescerebbe il vostro peccato, se voleste tuttora sulla fronte portarla come in trionfo, mostrandovi alieni da quello spirito di unità, che i veri membri distingue di Gesù Cristo. Avvertite per altro, che non basta il dichiararvi pronti a sottomettervi alla Chiesa, ed il credere, che essa non abbiavi giudicati nel concilio di Trento: è necessario eziandio il non prevenire il suo giudizio. Chi senza la di lei autorità vuol definire, e vuol ergere in dogma ciò, che essa abbandona alle dispute de' suoi figliuoli, si costituisce ugualmente reo di scisma, e forse ancora di eresia. La varietà delle opinioni forma bensì talvolta il bello della nostra santa religione, essendo il risultamento dell'industria con cui rintracciano i fedeli nel sen della Chiesa la verità; ma non può mai autenticarsi ed autorizzarsi con leggi, nè riporsi nei pubblici registri de' sinodi. Questo pure è un vostro delitto, anzi dirò il primario e fondamentale, da cui purgate che sieno le vostre Chiese, verrebbero esse ad uguagliarsi, ed a confondersi colle nostre scuole (2). È vero che proseguono queste a dar l'incenso all'apostolica Sede: ma avendovi di sopra esposto il vero sentimento

(1) Tamb. *Anal. etc.* §. 185.
(2) Vedi il Teol. Piac. *lett.* 3, *p.* 200., e l *Anal. cit.* § 183.

della Chiesa, potete da voi soli raccogliere, non farsi ciò che per pura ceremonia, la quale, siccome è per ogni verso inconcludente, così potrebbe dalle vostre medesime Chiese praticarsi. Vi vuole un capo d'ordine per simboleggiar l'unità. Ciò predicarono i padri, ciò confessarono un Calvino, un Grozio, e tanti altri, essersi verificato in san Pietro: niente vi costa il confessarlo ancor voi. Nulla in tal caso vi mancherebbe per essere considerati da tutto l'universo cattolico essenzialmente nell'unità della Chiesa, sebbene di fatto indipendenti dal romano Pontefice, qualora anche moltiplicasse sdegnato i suoi fulmini; essendo un errore massiccio, conosciuto oramai da chi ha fior di ragione, il credere « che » l'idea dell'unità sia legata con quella della dipen» denza e subordinazione, ... potendo essa sussiste» re anche in una compagnia d'amici » (1), tra i quali non siavi nè il *più* nè il *meno* autorevole.

11. Io finisco, fratelli amatissimi. Tenuto a render conto a Dio ed alla Chiesa del mio ministero, procurai di manifestarvi con tutta precisione ed integrità la di lei fede sopra le *venerabili* prerogative del successore di Pietro, e sopra alcuni altri punti, nei quali a torto la riprendete; non che di farvi conoscere l'animo suo pacifico, cui fate ingiuria dandovi a credere, che o dessa sia stata nel famoso concilio l'austero vostro giudice, o che non sia per accogliere i vostri reclami, qualora fossero fatti colla

(1) *Lett. di A. B. al sig. arcipr. di... sopra le questioni moderne.* Sta nella raccolta Pist. t. 7.

dovuta sommissione e cautela. A voi ora tocca, e coll' astenervi dall' insultare e dall' offendere i sommi Pontefici contro il precetto della carità, e coll' accomodarvi all' insignificante osservanza di loro usare atti di rispetto, e col protestarvi ubbidienti alla Chiesa, a voi tocca, io dico, di consolarla finalmente, e di assicurare così, unitamente al decoro delle vostre società, gli stessi vostri sistemi. Non si dà pace senza qualche dispendio dell' una e dell' altra parte: non ha più la madre che cedere a' suoi figli; è necessario ora che i figli cedano qualche cosa alla madre. Fu in vano tentata da altri questa concordia (1): ma la felicità dei tempi presenti, nei quali voi avete già troppo lungamente esperimentati i danni dell'ostinata e scandalosa vostra separazione, di cui la Chiesa riconosce pienamente, non altra essere poi stata la causa, che il difetto di scambievole intelligenza, ci promette un esito migliore e permanente.

(1) Vedi il Rescio, *Centur.* alla parola *Pacificatores.*

RISPOSTA

DEI PROTESTANTI AL NOVATORE MODERNO.

1. Se ci ha penetrato il cuore la carità e lo zelo, da cui animato ci parlaste; non potè non accrescere le nostre afflizioni il tuono del vostro discorso. Chiamarci figli infedeli alla Chiesa, inumani nel lacerarla, insensibili a' suoi dolori, sordi alle pietose sue voci? Ella è questa un'accusa, la quale quanto è ingiusta in se stessa, altrettanto è sconveniente ed inconsiderata in bocca vostra; giacchè dovevate ben accorgervi, che non potevate farcela, senza che venisse a ricadere spontaneamente sopra la vostra setta. Se in fatti giunse dessa finalmente a conoscere coi nostri venerabili padri le deformità e le corruzioni della Chiesa romana, da cui sola viviam separati, come non può necessariamente sentire l'obbligo universale in cui essa stessa, egualmente che noi, si ritrova di opporvisi virilmente, lungi dall' approvarle o con una adulatoria condiscendenza, o con un vergognoso silenzio?

2. È dunque un ribellarsi alla Chiesa il gridar alto contro gli abusi, e le depravazioni dei canoni (1), ed il riprovare *consuetudines*, *mores*, *et usus*

(1) Conf. August. art. *de abusibus.* sul principio.

in Ecclesia aberrantes a spiritu Ecclesiae (1), come pure *errores, praeiudicia, abusiones latissime in Ecclesia serpentes* (2)? Sarà un insultarla, un oltraggiarla, il resistere con fortezza all'errore, che appoggiatosi al maggior numero « volea in essa con sa» crilego ardire occupare il posto della verità?» (3) Sarà un otturare l'orecchie alle sue voci il non lasciarsi « colla moltitudine del popolo strascinare dai » preti e dai dottori nella prevaricazione, e nella » idolatria « (4)? Sarà questa un' infedeltà alla santissima nostra madre, o non piuttosto un monumento eterno del nostro attaccamento per essa, e di que' sublimi concetti, da' quali esser dovrebbe animato ogni cristiano, della di lei santità e purità, per cui da se esclude ogni macchia, ogni ruga? Se così fosse, sarebbe adunque infedele alla vera sua madre quel figlio, che, per non abbandonarla, ricusasse di tributare alla matrigna le sue filiali affezioni. Qual cosa più irragionevole, qual maggiore delirio, piangere sopra gli oscuramenti, le agitazioni, le rovine della Chiesa cattolica, ed accoppiarsi a chi la offusca, l'affligge, la combatte! No, non sarebbero sincere le lagrime, vera la pietà, evangelico lo zelo. E voi, che, aperti finalmente gli occhi al lume della verità, confondete col nostro il vostro pianto sopra le di lei piaghe, ed ai nostri unite i vostri cla-

(1) Tamb. *De fontib. theol. diss.* 4, c. 4, §. 43.
(2) Ivi, §. 44.
(3) Tamb. *Anal.* §. 52,
(4) Ivi, *pag.* 113.

mori contro quella mano tiranna, che la ferisce, come potreste, disapprovando la nostra condotta, non meritarvi la taccia di doppiezza, e di pratica contraddizione con voi medesimi? Imperciocchè o sono veri quei mali, che con tanto vostro dolore confessate essersi recati alla Chiesa dall'*ambizione*, dall'*ignoranza*, dal *fanatismo*, oppure sono essi immaginarii. Se veri; quanto adunque è forte e sincera la vostra adesione alla Chiesa, altrettanto sanguinosa e risoluta esser debbe la guerra contro gli ambiziosi, gl'ignoranti, i fanatici, che li cagionano. Se immaginarii; a che tante inquietudini, tanti romori, tante lagnanze? E perchè, in luogo di rimproverarci la nostra separazione, esortandoci a simulare la nostra fede, e a tradire la nostra coscienza, contro l'aureo precetto che si debba *nil per ostensionem fingere, vera ut sunt diligere, falsa devitare* (1), non riprenderci invece, dimostrandoci l'integrità nella fede, la santità ne' costumi, la purità nella disciplina della vostra romana Chiesa? Da questo argomento non potete in verun modo sfuggire. Poichè il chiamar veri que' mali, e starvene nulladimeno uniti in fraterna corrispondenza coi loro autori, sotto pretesto di non volervi separar dalla Chiesa cattolica, è un riconoscerla in essi concentrata: e quindi è un confondere l'oppressa cogli oppressori, la schiava coi despoti, l'innocente punita coi carnefici punitori, e dichiararla causa e principio d'ogni sua

(1) S. Greg. M. lib. 10. Moral. c. 26.

infermità, tiranna e distruttrice di se medesima. Chi potrebbe sognare maggiori stravaganze, chi potrebbe farle ingiuria maggiore? Non siamo noi così stupidi, non siamo così a noi stessi disformi. Coloro che avviliscono la Chiesa, che la perseguitano, che le fan guerra, sono da noi concordemente riguardati quai suoi nemici, e come tali non possiamo giudicarli appartenere alla medesima: in conseguenza, non è che vogliamo riformare, come voi immaginate, questa sposa di Gesù Cristo, quasichè ella fosse la prevaricatrice (1); ma solo esecriamo gli autori di tanti scandali, che la deformano. A voi piuttosto deesi una tale accusa. Nè l'esserci disgiunti da costoro seco porta che ci siamo separati dalla Chiesa stessa: perchè anzi da essi viviamo separati, onde rimanere alla vera Chiesa indivisibilmente congiunti. Orsù dunque, chiedeteci pure, perchè ci siam separati. Il solo indicarvi da chi segregati ci siamo, ve ne rende bastevolmente ragione. Ci siamo sottratti da quei *tribunali illegittimi*, da quei *giudici usurpatori*, da quella *turba ignorante di Vescovi*, che *contro* il piano di una istituzione divina si fecero idolatrare dal cieco popolo, ed idolatrarono essi stessi nella loro frenesia i fantasmi della propria immaginazione ed alterezza: abbiamo scosso il giogo del dominio dei Papi, che *superiori* si millantano ai *canoni dei concilii*, e *della Chiesa universale* (2), e seco voi ci ridiamo delle loro con-

(1) Tamb. *Anal.* §. 183.
(2) Tamb. *Vera idea p.* 87.

gregazioni (1): abbiamo creduto di esser in diritto di resistere ai Vescovi, che colla loro indipendenza dai sinodi diocesani, e dai provinciali concilii (2), si sono usurpati una potestà incompetente; ed abbiamo riputato esser nostro dovere essenziale il non riconoscere que' concilii, che *per ignoranza*, o per qualunque altra causa, cooperarono a questa totale sovversione *del governo ecclesiastico stabilito da Gesù Cristo, coll' adottare il nuovo piano dell' impostore Isidoro*, autorizzandolo *colle lor decisioni* (3). E non è forse questo un protestar chiaramente, che è dalla Chiesa *bandito ogni spirito di dominazione*, ed ogni usurpazione, che il suo governo è quello non *dell' ignoranza*, ma *della sapienza* (4), e che perciò quei Papi, quei Vescovi, quei concilii realmente sovvertono, in luogo di formare la vera Chiesa (5)?

3. Sono, risponderete, tuttavia nella Chiesa, perchè non furono da essa proscritti con un giudizio canonico, e quindi convien rimanersene nella lor comunione. Ma permettete, fratelli, questo sfogo alla verità. Oh il ridicolo argomento! oh la sciocca risposta! oh la contraddizion manifesta! Saranno adunque nella Chiesa quelli, che alzano contro di essa il vessillo della ribellione, rovesciando i suoi

(1) Ivi, *par.* 1, *c.* 4.
(2) Ivi, §. 21.
(3) *Vera idea, pag.* 8.
(4) Ivi, *par.* 1, *c.* 2, §. 24.
(5) Vedi il Discor. prelim. §. 24... 36.

tribunali, facendo prevaricar l'universo, arrogandosi la di lei autorità, ed obbligando i cristiani a loro prestare quella sommessione e quegli omaggi, che sono ad essa sola dovuti? Se questi sono nella Chiesa; dunque o quei Papi, quei Vescovi, quei *molti concilii* introdussero ed autorizzarono con decreti e con leggi il nuovo piano *sovversivo* della primiera istituzione, senza professarne la dottrina; o la Chiesa non esclude dal suo seno le diverse, anzi neppur le opposte professioni, appartenendo essenzialmente ad esse anche la teoretica ricognizione del suo governo, qualunque esso sia. Dunque, o essa non è più *una*, o le contrarie professioni non distruggono l'*unità*. Nel primo caso abbiamo diritto di pretendere, che vengano le nostre società considerate tuttavia nella Chiesa: nel secondo, contraddite a voi stessi, quando vi assumete di provare, che « l'avere autorizzate con leggi, « e riposte nei pubblici documenti de' nostri sinodi « le variazioni seguite . .. sui sentimenti riconosciu- « ti dal corpo delle nostre Chiese (1) » sia un autentico testimonio, che appresso di noi non v'abbia l'unità, e che per conseguenza siamo fuori della vera Chiesa. Poichè, siccome queste diverse professioni non farebbero, che le nostre singole Chiese non formassero una sola Chiesa; così nulla può ostare, che questa colla vostra ne costituisca parimenti una sola. In oltre, altra cosa è l'essere nella Chiesa, ed altra il volere che la Chiesa in se stessi consista.

(1) Teol. Piac. *Lett.* 3, *pag.* 200, e *Anot.* 4. 183.

Ora quei Papi, quei Vescovi, quei *molti concilii* non si contentavano di venire solamente riguardati come esistenti nella Chiesa, ma di più pretendevano di formalmente ed esclusivamente rappresentarla: con che, secondo i vostri stessi principii, da se medesimi si separavano dalla vera ed unica Chiesa. Non poteasi adunque loro prestar ubbidienza, senza cadere nella loro stessa prevaricazione. Ciò riconosceste voi pure, i quali, onde porre in avvertenza il popolo contro le loro usurpazioni e violenze, onde ritirarlo dalla lor dipendenza, ed onde preservarlo dalla lor seduzione, sacrificaste generosamente al vostro zelo e alla vostra carità ogni riposo per comporre tante opere, ogni interesse per pubblicarle, collo scapito ancora non meno della vostra pace, che del vostro onore, nel sostenerle e difenderle, bramando con Paolo divenire *anatemi* pei vostri fratelli. Ond'è adunque, che ora vogliate in un solo colpo atterrare e distruggere sì bello e per voi glorioso edifizio, condannando la nostra separazione, la quale, se preceduti voi aveste i tempi dei nostri patriarchi, si riguarderebbe come frutto delle vostre fatiche?

4. Si può forse, come voi dite, *comunicare* senza *dipendere*? Eh via: lasciamo da parte così puerili ed irragionevoli ripieghi: non fia, che la vostra debolezza, e gli umani riguardi vi rimuovano da quel cammino, a cui v'inclina la verità; dal protestare cioè in faccia al mondo, ad universale edificazione, che voi non avete che fare, nè volete ave-

re verun commercio con quegl' *illegittimi, usurpatori, ignoranti tribunali*, che dall'ambizione, e dalla forza furono eretti sulle rovine del divinamente istituito governo. A parlar propriamente, la disunione è già in sostanza seguita. Quando uno non è più soggetto ad un dato tribunale, non ha più che fare con esso, e deve considerarsi dal medesimo separato, non trovandosi quanto a governo altra unione, altro vincolo tra tribunale e qualunque siasi individuo, che quello il quale deriva dalle qualità relative di giudice, e quindi di autorità, nel primo; e di soggetto, e quindi di dipendenza nell' altro. Chiamate pure ad esame tutti i sistemi di ecclesiastica, non che di civil polizia: dove mai vi fia dato di trovare il minimo fondamento ai vostri sogni? Adduceteci, se vi dà l'animo, un solo esempio della vostra chimerica comunione; di un caso cioè in cui il vero o l'illegittimo sovrano abbia fatta conoscere con leggi e decreti la sua autorità, e siagli questa stata da ciaschedun contraddetta, mediante la trasgressione ed il disprezzo de' suoi decreti, delle sue leggi, senza che i trasgressori possano, anzi debbano, considerarsi da lui disuniti. Chi nega in se l'obbligo d'ubbidire, nega nell'altro il diritto di comandare. Che se il diritto in questo è legittimo, sarà in quello una ribellione la pretesa indipendenza: se poi fosse illegittimo, sarebbe essa una giusta e legittima protestazione contro l'usurpato dominio. In entrambi i casi l'unione sarebbe già sciolta, interrotto rimanendo fra essi il vincolo de-

rivante dalle loro qualità relative di sovrano e di suddito.

5. Comunichiamo, ci replicate, *in decisis*, e *in decisis* formiamo con que' Papi, quei Vescovi, e quei concilii un solo corpo. Comunicate adunque *in decisis*: ma *in decisis* da chi? Forse da questi medesimi incompetenti tribunali? Non già: la stessa loro incompetenza rende nulla la decisione. Vorreste nelle loro decisioni distinguere quelle, che sono il prodotto della *superbia*, della *viltà*, dell'*ignoranza dei tempi*, da quelle, che effetto vi sembrano dello zelo pastorale, della scienza evangelica, della cristiana pietà, compiangendo nelle prime la presunzione dell'uomo, venerando nelle seconde l'autorità della Chiesa? Ma i giudici sono gli stessi, e la Chiesa la predicate una sola: come adunque potrà questa formar una cosa sola con quelli in una decisione, e riguardarli nell'altra come suoi nemici, suoi persecutori? Insegneranno, vogliamo concedervelo, in qualche punto la sua dottrina: ma se vanno privi della sua autorità in un caso, privi ne andranno anche nell'altro. Resta adunque soltanto, che diciate *deciso* l'oggetto della vostra comunicazione, non perchè deciso lo abbiano quei tribunali, ma perchè lo giudicate deciso già dalla vera Chiesa: lo che ugualmente dimostra, a fronte della comunicazione medesima, la vostra indipendenza da essi. Perciocchè tosto vi dimandiamo qual sia mai questa Chiesa. Non altra certamente che quella, nella cui autorità non vi ha usurpazione, ne' cui giudici non

vi ha ignoranza, nelle cui leggi non vi ha ingiustizia; quella cioè, di cui non si può sospettare che sia infetta di alcuna dell'indicate erronee e pregiudicievoli massime. Ma di questa Chiesa a che tempo, e dove assegnate voi l'esistenza, e come la riconoscete? O ella cessò di esistere alle introdottesi innovazioni nel suo governo, oppure ha continuato. Se cessò di essere; la causa è finita: se continuò; dove dunque esistette, e sotto qual forma? A questo voi dovete convincentemente rispondere. Esisteva presso i suoi avversarii? no certo, come si è dimostrato: sotto la forma del suo governo primitivo? neppure, essendo stati dai medesimi, mediante l'usurpazione dell'autorità, rovesciati i suoi tribunali. Dunque dov'era? Forse in quei pochi, che opponendosi con fortezza all'intraprese del fasto e dell'errore, convenivano cogli avversarii stessi in quei tali punti? Ma questi non possedevano i da voi tanto esaltati privilegii della Chiesa. Se dite, che *insegnavano la sua dottrina, senza avere la sua autorità*, come asserite accadere talvolta (1); dunque il punto non è deciso, poichè l'*insegnamento* non è *decisione* (2). Che necessità dunque di comunicare in questo cogli accennati Pontefici, Vescovi, e Concilii? Potreste senza timore sottrarvene, siccome in uno, così in tutti gli altri articoli, che si pretendono definiti dopo la fatalissima epoca del totale sovvertimento del regime

(1) Tamb. *Anal.* §. 49.
(2) Ivi, §. 56.

ecclesiastico: o se, essendo persuasi della dottrina, stimate bene di non farlo, non potete certamente senza ingiustizia accusare di scisma chi la pensa diversamente, non essendo la vostra una comunicazione *in decisis*.

6. Ma che non sa fingere l'uomo! Nè l'una parte, voi dite, nè l'altra prese separatamente formavano la Chiesa, ma sibbene assiem congiunte; avendosi nella loro unione sopra di quel determinato articolo l'*universalità* richiesta, perchè il giudizio sia *decisivo*. Or bene: se nè quei giudici formano da se soli la Chiesa, nè la formano quelli, che essendo a questi contrarii nelle nuove opinioni sull'ecclesiastica economia loro aderiscono negli altri articoli della pretesa vostra comunicazione; sopra quale fondamento unite voi assieme queste due parti, onde avere in quel punto la *Chiesa definiente*, invece di considerare nell'opposizione della parte terza la *Chiesa insegnante*, o almeno un forte motivo per non credere ivi unita la necessaria *totalità*? Non hanno i giudici, perchè *illegittimi*, alcuna originaria ed assoluta autorità di definire e condannare: tanto adunque può dirsi, che la definizione e condanna da essi pronunziata venga avvalorata dagli assenzienti, quanto che venga dagli oppositori annullata, benchè anche il numero di questi fosse il *minimo* (1). È necessario per tanto ricorrere, come ricorrete di fatto, *ai monumenti dell'antica Chiesa*,

(1) Vedi il c. 22.

risalendo ai tempi anteriori alla sua oppressione, al suo sfiguramento, quando cioè potea ella far risuonare liberamente da' suoi tribunali la propria voce, per fermare così nei successivi contrasti assieme colla vera credenza il preciso punto della vostra comunicazione; rigettando, qual errore perniciosissimo, la massima di « voler tutto ridurre all'insegnamento attuale della Chiesa esistente, indipendentemente dalla dottrina e dalla fede de' tempi trapassati » (1), essendo possibile il caso, che soprafatta dalle grida dell'errore riesca tanto debole la sua voce, da nemmeno accorgerci che essa parli (2). Ma in questa ipotesi è chiaro, che voi comunicate colla Chiesa presente, vale a dire, col corpo prevaricatore de' pastori, in quanto soltanto essa comunica coll'antica; e che da voi soli giudicate comunicare quella con questa. Non può tenersi in fatti per autorevole il giudizio degli esistenti *illegittimi tribunali*, qualora non convenga coll'antichità, nè potete voi addurre su questo proposito decisione veruna, che vi assicuri di sì fatta uniformità, indipendentemente dal vostro giudizio. Dal vostro giudizio adunque dipende eziandio il fondamento della vostra comunicazione medesima, se non nell'oggetto, almeno nel motivo. È poi troppo manifesto, anzi per ciò principalmente brandite le armi contro l'introdotto sistema di governo nella Chiesa, che essi pastori pretendono imporvi una

(1) Tamb. *Anal.* §. 46.
(2) Guadagnini, Nota *d* alla *lett.* del Collini.

cieca ubbidienza ai loro decreti, non volendo che li giudichiate coi proprii vostri lumi, ma che li crediate all'antica fede conformi, per la semplice loro asserzione. Voi adunque, che *non propter eorum loquelam tantum*, ma per gl'istituiti confronti li credete tali, allo stesso atto di crederli unite una pratica protesta contro la loro autorità, segnando un altro punto d'indipendenza, e quindi di divisione. Dunque anche *in decisis* comunicate senza dipendere. Che se questa è una vera comunicazione; dunque l'andare contro il sovrano gridando: *nolumus hunc regnare super nos*, il levargli ogni autorità, il negare ad ogni suo decreto ubbidienza, non sarà un sottrarsi dal suo dominio, non sarà un volersi da esso lui separare; purchè soltanto ci uniformiamo a qualche suo pensamento, ed eseguiamo qualche sua legge, quantunque per tutt'altro motivo, che quello, che egli così pensa, così comanda. Farebbesi torto alla vostra mente acutissima, si oscurerebbe la gloria delle celesti vostre dottrine, col supporvi capaci di discorsi così assurdi, di paradossi così madornali.

7. Ma si ammetta pure, che l'idea di *comunicazione* coi moderni tribunali quella non comprenda di *dipendenza*. E chi di noi più studiosi e fedeli in conservarla? Di noi, i quali, dietro le norme dell'antichità, ci gloriamo di stare uniti alla Chiesa primitiva, di venerare per legittimi nostri pastori un *Ignazio*, un *Ireneo*, un *Cipriano*, un *Atanasio*,

un *Ilario*, un *Ambrogio*, un *Basilio* (1), e di riconoscere per *fratelli* tutti coloro, che nella successione dei tempi seguirono di questi padri l'incorrotta dottrina? Di noi, che qual regola di fede consideriamo il consenso della Chiesa universale, *docentes in universum et defendentes, quod catholica Ecclesia iam inde ab initio docuit et defendit, reiicientes et damnantes quod ipsa unanimi consensu reiecit et damnavit* (2)? Di noi, che, attaccatissimi alla prescrizione del Lirinese, tenghiamo per eretici quei solamente, che rigettano la dottrina *semper et ab omnibus traditam* (3); e che perciò, colla scorta dei vostri stessi insegnamenti, il numero scemando delle relative definizioni, comunichiamo eziandio con alcuni di quelli, co' quali voi medesimi di comunicar ricusate? Di noi, che, non cessando dallo sgridare i nostri avversarii colle parole di Ottato Millevitano, perchè *Ecclesiam apud se solos esse dicunt* (4), li rimproveriamo all'opposto di avere ingiustamente ristretta la loro comunione fra gli angusti limiti della meno considerabile parte d'Europa? Di noi finalmente, che *in communione totius Ecclesiae persistentes, a nullo nos temere separavimus* (5)? No, non sarà possibile fra le molte società che si potessero mai allegare, una sola indicarne,

(1) Dreiero, *Controv. cum Pontif.* Praefat.
(2) Ivi.
(3) Dreiero, *De Haeret. supplicio*, p. 779.
(4) *Controv.* cit. Praef.
(5) Ivi.

che tanto sia aliena da ogni scismatico sentimento, quanto la nostra. Potremo essere in errore; potremo ingannarci nel determinare fra le tenebre dell'antichità la vera Chiesa, alla cui fede intendiamo di sottometterci; potrà questa trovarsi appresso i nostri nemici: che perciò? Verremo forse per questo esclusi dalla comunicazione colla medesima? Se non ci curassimo di rintracciare nei monumenti dei secoli primitivi le cattoliche verità, vi si concederebbe anche tale supposto: ma posciachè rimontiamo ancor noi *ai tempi anteriori*, per autenticare le nostre dottrine, abbiamo diritto a pretendere di appartenervi, e vogliamo essere considerati tuttor nella Chiesa. Nè voi ce lo potete contendere, quando prima non distruggiate quell'aureo principio, per cui solo sussiste la comunicazione tra i diversi e contrarii partiti che esistettero ed esistono nella stessa vostra romana Chiesa, cioè, che « il tirare a » se l'antichità per legare le sue opinioni all'unità » di dottrina, è una protesta di fatto per la som- » messione dovuta alla comune credenza » (1); essendo questa la norma, questa la condotta da noi fedelmente seguita e tenuta, e che ci serve di difesa possente contro tutte le accuse.

8. A che dunque riducete voi il delitto della nostra separazione, o piuttosto perchè ci dite *divisi*? Forse perchè nutriamo sentimenti contrarii alla carità, e all'unione fraterna? Ma in questo *nostrae*

(1) Tamb. *Anal.* §. 185.

conscientiae tutissimae sunt, postquam scimus, nos, summo studio concordiam constituere cupientes, non posse placare adversarios nisi manifestam veritatem proiiciamus (1). Perche non comunichiamo con Roma? Ma comunicando coll'*antica Chiesa*, siamo in comunione eziandio *cum omnibus legitimis orbis doctoribus, quicumque et ubicumque fuerint* (2), e quindi coll'apostolica Cattedra, che non è altro, se non la *dottrina apostolica* (3); anzi colla stessa Chiesa di Roma, in quanto « ci propone la dottri-« na della Chiesa universale » (4); solo ricusando di comunicare con voi in ciò, che non giudichiamo ancora deciso dal consenso della Chiesa universale medesima. Perchè siamo senza Vescovi? Ond'è adunque, che tanto ci esaltate la ultraiettese costanza nell'adattarsi in pari guisa a stare senza di essi, prima che cedere alle usurpazioni dei Papi nelle *nomine* ed *elezioni*, e rinunziare alle proprie dottrine (5)? Non protestammo più volte ancor noi, che non *abnuissemus manere sub Episcoporum pontificium regimine, si per ipsos licuisset*, nulla più desiderando, che *servare politiam ecclesiasticam* (6)? Non abbiamo dichiarato solennemente a tutto l'universo, che l'unica ragione, per cui sottratti ci sia-

(1) Conf. Aug. *De Coniug. Sacerdotum*, cir. fin.
(2) Dreiero, *cit. Praefat.*
(3) *Voce della verità*, *pag.* 64.
(4) Tamb. *Vera idea ecc. p.* 2, *c.* 4, §. 7.
(5) Tosini, *Storia del gians. lib.* 3, *pag.* 247, 271.
(6) Apologia *Conf. Aug.* ad art. 14.

mo dalla loro ubbidienza, fu il volerci essi costrignere *ad servandas traditiones, quae bona conscientia servari non possunt?* Non pretesero mai le nostre Chiese, che i Vescovi *honoris sui iactura sarciant concordiam, quod tamen decebat bonos pastores facere. Tantum petunt, ut iniusta onera remittant quae nova sunt* (come voi stessi giugneste a conoscerlo), *et praeter consuetudinem Ecclesiae catholicae recepta... Non id agitur, ut dominatio eripiatur Episcopis; sed hoc unum petitur, ut patiantur Evangelium pure doceri, et relaxent paucas quasdam observationes, quae sine peccato servari non possunt. Quod si nihil remiserint, ipsi viderint, quomodo Deo rationem reddituri sint, quod pertinacia sua causam schismati praebent* (1). Ma potevamo non secondarli nei loro errori, non adulare la loro superbia, opporci al loro dispotismo, ed insieme star ad essi soggetti nel resto. Tutto va bene: *novimus quod et errantibus Episcopis subesse possumus*, ma *modo nos tolerent:* il che, a fronte di tante nostre lagrime, non potemmo ottenere dalla loro ambizione e tirannia; *sed sacerdotes nostros aut cogunt hoc doctinae genus, quod confessi sumus, abiicere ac damnare, aut nova et inaudita crudelitate miseros et innocuos occidunt* (2). Saremmo mai segregati dalla Chiesa, perchè generalmente ed assolutamente neghiamo ai Vescovi la potestà delle chiavi, l'autorità di governo? Potrebbe così calun-

(1) *Conf. Aug.* in fine.
(2) Serrao, *De cl. Cath. p.* 35. Teol. Piac. *l.* 3, §. 35.

niarci un qualche loro prezzolato apologista, od altro cieco idolatra delle loro sognate prerogative; non mai uomini che forniti di generoso disinteresse, e conoscitori della natura del vescovil ministero, non sanno rendersi schiavi dell'*ambizione* e dell'ingiustizia. Dove e quando si è mai ai Vescovi contrastata la facoltà d'*istruire*, di *persuadere*, di *mansuetamente riprendere*, di *pregare*, e di *consigliare*? Come adunque potete accusarci di togliere ad essi quanto i vostri eccellenti maestri loro concedono? Solo diciamo che deviarono dalla prima istituzione, e che non si deve ubbidienza a chi, invece *d'istruire*, insinua l'errore; invece di *persuadere*, seduce; in luogo di *mansuetamente riprendere*, condanna ed uccide; e in luogo di *pregare* e *consigliare*, in tuono di sovrano comanda. Sarebbe forse perchè ci ridiamo delle loro censure? Ma di quali censure ridiam noi, fuori di quelle, le quali pretendesi che obblighino in coscienza, ed impongano al nostro intelletto, in pregiudizio della propria *libertà di pensare*, e che non sono che vani attentati di quella *forza coattiva*, la quale, non essendo nè *istruzione*, nè *persuasione*, nè *riprension mansueta*, nè *preghiera*, nè *consiglio*, dee annoverarsi fra le pretensioni e gli usurpamenti del corpo episcopale? Perchè siamo *scomunicati*? Ma da chi, e per qual ragione? Dai presenti *illegittimi tribunali*, e per obbligarci a prestar omaggio alla loro *ambizione*, ed a sottometterci al loro *dispotismo*, col rinunziare all'originario diritto di risalire ai *tempi anteriori*, e di

aderire alla fede, ed al governo dell'*antica Chiesa.* La scomunica adunque è nulla, sì per l'incompetenza del giudice, che per l'ingiustizia della causa; quindi ricade in chi l'ha fulminata: è egli che si separa. Saremo forse scismatici, saremo fuori della Chiesa, perchè l'abbiamo ricevuta, invece d'imitare l'esempio di que' giusti, i quali *Christi tempore a synagogae pastoribus excommunicati, non tamen se segregabant a communione pastorum synagogae, neque acceptabant excommunicationem contra se prolatam,* come vaneggiando ci obbietta il vostro gran teologo e canonista Le Gros (1)? Vi si passi pure, che non siamo nell'esterna comunion della Chiesa: ma in tanto soffriamo di non esserlo, perchè è sacra la massima, che l'innocente scomunicato « dee contentarsi del testimonio della sua co« scienza,.... amando meglio di essere separato e« sternamente dal corpo della Chiesa, che di cagio« nare (a vostra imitazione) qualche turbolenza « nel voler conservarsi, contro la forma delle leggi « e del governo ecclesiastico, nella comunione ester« na della medesima » (2); e perchè sappiamo, *nunquam exire ab Ecclesia, qui Deo Jesu Christo atque ipsi Ecclesiae per charitatem affixus est* (3). Dunque perchè? determinatelo finalmente con precisione. Ah no: far non lo potrete giammai. Trop-

(1) *De Eccles. c.* 1, §. 4, *p.* 110.
(2) Pietit-pied, *Lett. ad una Dama.* Sta nel t. 8, degli Opusc. pistoiesi.
(3) Vedi la propos. 91 di Quesnello.

po sono i nostri ai vostri principii conformi. Guardatevi adunque, che, se non potete dimostrar noi *prevaricatori* e *ribelli* nella nostra esteriore ed involontaria separazione, non siate per comparire voi stessi dopo tante dimostranze di apostolica sincerità, e dopo tanti dispendii, rei di *adulazione* e di vile *interesse* nel voler conservare quell' apparente commercio coll'odierna *sinagoga*, che, senza contraddirvi e tradire scandalosamente la vostra causa, non vi è possibile mantenere; e non venga quindi la vostra venerazione per l'immaginario corpo gerarchico assomigliata alla venale ipocrisia degli Ariani, che nel concilio Niceno *subscripserunt ut principi complacerent, suosque retinerent episcopatus* (1): con che verreste a perdere in un sol tratto il merito de' vostri sudori, e non potremmo che adorare gli alti giudicii di Dio, che in mezzo a tanta gloria permette in voi tanta viltà.

9. Eccovi adunque pienamente giustificata la nostra condotta contro le vostre accuse: eccovi le giuste nostre querele contro l'ingiurioso stile, che usaste nel vostro discorso: eccovi la necessità in cui siete di meglio trattarci, onde non contraddire col fatto non solo alle vostre dottrine, ma anche a quello spirito di carità, che dimostrate in chiamarci vostri *fratelli*. Poichè (come argomenta un dottissimo anonimo difensore della nuova *Riforma*, rispondendo alla lettera circolare della celebre assemblea del

(1) Euseb. *Vit. Constant*, *l.* 3, *c.* 13.

clero di Francia del 1682, la quale, forse con zelo niente al vostro minore, ma certo con più irragionevoli e gravose condizioni, pretendeva trarci all'estrinseca unione coi pontificii), » si nous sommes *scismatiques, heretiques*,..... nous ne meritons pas que vous nous appelliez vos *frères*: votre charité va trop loin, vous justifiez le crime, vous l'adoptez. Si nous sommes vos *frères*, vos *chers frères*, nous ne meritons pas que vous nous appelliez *schismatiques, heretiques*, et de tous ces autres noms » (1). Ed ecco finalmente fra tante calamità il nostro conforto, nella nostra dispersione l'asilo, il sostegno nel nostro abbandono, e contro tutte le calunnie degli *ambiziosi, fanatici*, ed *ignoranti* il più forte riparo: ecco cioè voi medesimi *comunicare* con noi. Si scuote a questo passo la vostra anticristiana politica, ed il vostro interesse nol soffre? Dite adunque, che siamo fuor della Chiesa; che quindi erano legittimi i tribunali, da' quali fummo condannati, e da' quali separati viviamo; che non usurpata, ma originaria era la loro autorità; che rappresentavano in se stessi la Chiesa, anche senza una gran parte del settentrione; e in conseguenza, che la Chiesa era concentrata nei suoi oppressori, ed autorizzava gli assalti del *dispotismo* contro se stessa, nell'atto di gemere sopra i mali della sua *schiavitù*; in una parola, che era la *tiranna* di se medesima. Non ci volete con-

(1) *Reponse apologetique aux messieurs du clergè de France, sur les actes etc.* 1683.

cedere queste ultime deduzioni? Dunque indicateci quale e dove sia quella Chiesa, che, perseguitata dai Papi e dai papisti, dai Vescovi e dagli episcopali, non venisse dai medesimi rappresentata, e dalla quale nulladimeno pretendete che noi siamo usciti, col separarci da questi suoi avvversarii. Non la poteste determinare fin'ora, nè la potrete determinare giammai. Dovete adunque confessare, che la vera Chiesa fosse quella sopra le cui ferite scorreano pietose le nostre lagrime, ed in cui tuttora viviamo: e confessando questa verità, venite già, se non esternamente, internamente almeno a comunicare con noi; altrimenti escludereste voi stessi dalla comunion della vera Chiesa.

10. Dovrebbe bastare questo ragionamento, e queste considerazioni dovrebbero intieramente convincervi, qualora anche si trattasse di giustificare in ogni sua parte la condotta dei santissimi nostri padri Lutero e Calvino; i quali bensì, spinti da eccessivo dolore, ed accesi da generoso sdegno pei gravissimi mali della Chiesa, avranno imitata la libertà di Cipriano e di Firmiliano contro Stefano Papa (1), ma non potranno in verun modo dimostrarsi separati dalla Chiesa medesima. Di Lutero specialmente chi potrebbe dubitarne? Quanto non venerava egli la Chiesa cattolica, quanto non ne rispettava i giudizii? Non erasi già egli alla stessa appellato contro le violenze di Roma (2)? Non dichia-

(1) Vedi il *cap.* 21.
(2) Dreiero, *De Praes. Concil. pag.* 406.

rò perfino di sottomettersi alle decisioni d'un concilio legittimo ed ecumenico? Richiedeva soltanto, onde per tale riconoscerlo, 1.° che fosse libero: 2.° che fosse dai re convocato e dai principi, e non dal Pontefice (1): 3.° che si tenesse la dottrina dei padri di Basilea, *et signanter, quod, in controversia, lex divina, praxis Christi, Apostolorum, et primitivae Ecclesiae, una cum conciliis et doctoribus fundantibus se veraciter in eadem, pro verissimo iudice in hoc concilio admittantur* (2). Equissime condizioni, indispensabili requisiti, che solo si possono trovare verificati nei secoli più rimoti della più rimota antichità, e che dimostrano l'attaccamento di questo nostro patriarca alla vera Chiesa di Gesù Cristo. Tanto più poi deve essere sufficiente il fin qui detto, per comprovare la nostra unione colla Chiesa, e la vostra con noi, quanto che, se anco vi fosse qualche provato errore in questi zelanti nostri apostoli, e quindi qualche soggetto di divisione colle vostre società, noi imparzialmente lo rigettiamo, ben lontani dal giurare nei loro sentimenti. « Nous » regardons (scrive il nostro sopra lodato apologista » all'assemblea gallicana) Calvin comme un très » excellent serviteur de Dieu, et comme nous re- » gardons tous ceux qui ont été de grandes lumié- » res dans l'Eglise. Nous recevons, ou nous approu- » vons sa doctrine, comme nous recevons, et comme » nous approuvons celle de s. Augustin, par exem-

(1) Dreiero, *De Conv. Concil.* p. 464.
(2) Dreiero, *De Jud. Controv.* p. 139.

» ple, ou celle des autres docteurs, quand ils se
» trouvent conformes à la parole de Dieu. Mais
» nous n'avons pas juré sur les paroles de Calvin,
» non plus que sur celles des autres docteurs: et
» s'il lui etoit arrivé de se méprendre sur quelque
» point, comme cela peut arriver naturellement à
» tous les hommes; nous serions les premiers à
» rejetter ses sentimens » (1). Voi pure lo confessate, che « sarebbe un non finirla mai, se tutti si
» volessero esporre gli articoli, nei quali ci siamo
» o molto o poco accostati alla dottrina della Chie-
» sa », e che riguardiamo « come un trasporto di
» collera.... l'azion di Lutero, che fece abbruciare
» il diritto canonico, ecc. » (2). Questi sono tutti monumenti della nostra imparzialità, e di quella sincerità, con cui abbiamo sempre proceduto nell'investigare le verità rivelate, come anche lo provano quelle medesime *variazioni*, che per conseguenza a torto ci opponete. Sul punto dello stesso pontificio primato con quanta libertà non ci scostiamo dagl'insegnamenti dei medesimi nostri Apostoli, ovvero, a dir meglio, non separiamo ciò che loro suggeriva la passione, da ciò che non avrebbero, tranquillamente pensando, contrastato per amor della pace ai cattolici? Concediamo volontieri, che san Pietro sia *primus, praecipuus, ac princeps Apostolorum* (3), che sia *figura ac typus unitatis*

(1) *Reponce apol.* citat.
(2) Tamb. *Anal.* §. 195. 196.
(3) Dreiero, *Sect.* 2, *praenot.* 2.

Ecclesiae (1), e che, *ad commendationem unitatis in uno*, abbiagli Cristo conferite le chiavi (2): neghiamo solamente con voi, che nel poter delle chiavi superasse egli ciascun altro Apostolo (3), che per *Pietra* debbasi intendere la persona di Pietro, anzichè *vel Christus, vel confessio Petri* (4), e che nel precetto di pascere le pecorelle di Cristo, si comprenda una speciale autorità conferita al capo degli Apostoli, anzichè un dovere comune a tutti (5). Dunque nemmeno per questo riguardo può esservi motivo di divisione tra voi e noi, anche nel caso che vi potesse essere tra voi ed i nostri capi. Dal che ne segue, che non già noi ignoriamo la dottrina della Chiesa sopra il primazial privilegio di Pietro e de'suoi successori, ma bensì voi ignorate la nostra, sebbene la professiate di fatto: unendovi perciò da voi stessi al novero di coloro, che « perdono inutilmente il tempo nel combattere » (nelle nostre società) errori o immaginarii, o » dimenticati e rigettati » (6).

11. Sì, ci dite, voi l'ignorate, o almeno mostrate d'ignorarla, non volendo riconoscere in Pietro e nei romani Pontefici, se non al più un primato d'ordine, ma non di giurisdizione. Poichè, sebbene la Chiesa insegni, che nel *potere di reggere e go-*

(1) Ivi, *De prim. Pet. ant. p.* 260.
(2) Ivi, *pag.* 253.
(3) Ivi, p. 247, 258. Tamb. *Ver. id. p.* 2, c. 2, §. 6.
(4) Dreiero, pag. 249. *Voce della Ver. p.* 26.
(5) Dreiero, *p.* 256. Voce *ecc.* p. 17.
(6) Vedi il Tamb. *Anal.* §. 197.

vernare, ossia nel *poter delle chiavi*, tutti gli Apostoli furono uguali a san Pietro, e i Vescovi lo sono al romano Pontefice; pure sì in quello, che in questo riconosce un primato di giurisdizione, diversa bensì dalla giurisdizione ed autorità dell'episcopato e dell'apostolato, ma vera e reale (1). Ciò voi dovete confessare, se volete la nostra comunione. Ebbene: è questo l'insegnamento della Chiesa? Dimostrateci dunque essere noi ad esso contrarii. Convinceteci di aver noi contrastato ai Pontefici altro primato, fuori di quello di *autorità* nel *governo della Chiesa*. Imperciocchè quella sola primazia loro neghiamo, che pretesero di esercitare contro le nostre Chiese, *giudicando, condannando, anatematizzando*. Non entra forse nell'*autorità* di *governo* il diritto di giudicare, di condannare, di anatematizzare? Se vi entra; dunque in questo non ha verun primato il Pontefice, ma è un diritto dell'*episcopato*, in cui tutti i Vescovi sono al Papa uguali. Se poi non vi entra; l'*episcopato* adunque non può averlo. Se ammettete il primo; determinateci precisamente, qual altra primazia abbiano i Papi, con espressa nostra opposizione, contro di noi esercitata: se poi il secondo; tralasciate di opporci le decisioni, le condanne, gli anatemi del corpo de' Vescovi. Esercitarono pure, direte, l'autorità d'*invigilare alla custodia dei canoni, di eccitare e risvegliare l'attenzione* e lo *zelo* de' *Vescovi*,

(1) *Vera idea*, ecc. pag. 2, cap. 2, §. 5. 6.

di *suonare alle armi* contro l'errore: ed in questo appunto consiste l'autorità del primato (1). Esercitarono essi, o non anzi abusarono di questa autorità? Quanto si è detto di sopra può ad evidenza dichiararlo. Ma l'abuso, soggiugnete, e l'empio fine a cui fassi servire, non leva il diritto. Ottimamente: ed infatti non abbiamo mai sognato di negar loro un diritto tale; anzi lo riconosciamo anche in tutti gli altri pastori, e lo riguardiamo, non solo come un diritto, ma di più come un obbligo universale. Pretendete forse che lo consideriamo *speciale* nel Papa? Oltrechè non avremmo difficoltà a dirlo eziandio *specialissimo*, qualora non si trattasse di dovere perciò stargli soggetti; si aggiugne che ci converrebbe non ammetterlo nei Vescovi, essendo un privilegio del primato. Sarà solamente più esteso in quello, che in questi? Dunque i diritti della primazia e dell'episcopato sono d'una stessa natura; poichè, come in ciò giustamente riflette un *curialista romano*, la maggiore o minor ampiezza di autorità non ne cangia la natura e la specie (2). Eh via, finiamola una volta: non fate così stupida la Chiesa, che voglia dare realtà ai sogni dell'uomo: se voi vaneggiate, ella non delira coll'approvare i vostri vaneggiamenti: questa vostra autorità, da quella diversa dell'episcopato, è una chimera. *Si Apostoli omnes, in quantum Apostoli, fuerunt aequales in regimine ecclesiastico; si-*

(1) Tamb. *Vera idea p.* 2. c. 3, §, 6, 16.
(2) Cuccagni, *Rifless. sopra la* Ver. id. della S. S.

militer fuerunt aequales quoad potestatem ordinis et iurisdictionis. Apostolatus enim utramque complectitur. Nec potest dici quod supra apostolicam potestatem detur adhuc alia potestas. Nam 1.° *non potest probari quando eam acceperint, cum quidquid acceperunt, per vocationem ad apostolatum acceperint*: 2.° *apostolatus summus fuit gradus in Ecclesia, teste Apostolo* (1 *Cor.* 12, 18): Quosdam quidem posuit Deus in Ecclesia, primo quidem apostolos. *Si summus hic gradus est, iurisdictio apostolica in Ecclesia summa est, nec admittit supra se aliam*: 3.° *fieri non potest, ut subiectus aequalem habeat potestatem cum eo, cui est subiectus, in eos populos qui etiam eidem subiecti sunt, ut qui dux est in regno non habet in subditos aequalem potestatem cum rege* (1). Lo che deve dirsi ugualmente dell'autorità dell'*episcopato*, avendo, come voi asserite, « i Vescovi gli stessi diritti, che aveano gli » Apostoli, ai quali essi succedono » (2): donde ne segue, che *vel omnes sunt principes, vel nullus eorum* (3). Sebbene sì: abbia pure il Papa, come capo, questa singolarissima potestà: badate poi bene, che essa non si riferisca in alcun modo al *governo della Chiesa*, perchè allora spetterebbe all'episcopato, e che non abbia tampoco per oggetto il *reggere* ed il *governare i fedeli*, avendo ciascun Vescovo, non meno che il romano Pontefice, il diritto

(1) Dreiero, *De Prim. Pet.* pag. 232.
(2) Tamb. *Vera idea, p.* 2, c. 2, §. 6.
(3) Dreiero, *De Pr. Pet.* p. 255.

« di esercitare tutti gli atti di giurisdizione neces-
» saria per la condotta del gregge, che gli fu affida-
» to da Cristo » (1); cosicchè esso non obblighi neppure le altrui coscienze, le quali alla sola legittima autorità di *reggere* e *governar* nella Chiesa sono per divino comando soggette. A voi tocca adesso indicarci precisamente l'oggetto, e mostrarci la necessità di una tale primazia, ricordandovi sempre, che l'*ispezione* e la *vigilanza*, se vanno congiunte con una vera autorità, entrano nel *governo* della Chiesa, ed in ogni modo appartengono alla *direzion* dei fedeli. È incredibile, che l'impossibilità di determinarne l'oggetto, e la sua inutilità non vi convincano della follia della vostra invenzione. Dunque, perchè neghiamo nei Papi un' autorità ignota nella sua origine, indeterminata nel suo oggetto, inutile nel suo esercizio, cioè, perchè non siamo sì stolti da dar corpo a un puro fantasma, ricuserete la nostra comunione?

12. Vi si conceda perfino, che sieno fallàci questi nostri ragionamenti. Diteci dunque chi abbia deciso, che sono tali. Forse la Chiesa universale? Ma dove, e quando? Quì tornano in campo tutte le superiori ricerche: l'argomento è lo stesso. Nelle costanti luminose testimonianze di tutta la tradizione, e nei concilii ecumenici? Dunque adduceteci una definizione *chiara, precisa, notoria,* fatta con *uniformità non solo di parole, ma anche di*

(1) *Vera id. p. 2, c. 2, §. 6.*

sentimenti, in cui si dichiari, che fu conferita a san Pietro, oltre a quella dell'apostolato, questa nuova specie di autorità. Pretendereste che fosse per bastare il potercene ricordare taluna, che stabilisca generalmente il di lui giurisdizionale primato? È d'uopo che prima ci convinciate non aver essa una tal decisione che un solo e determinato senso, e non ammetter quindi contrarie interpretazioni, cosicchè « quelli, che le si uniscono, non » sieno tra loro discordi nel fissarne il significato e » spiegarne la dottrina » (1); altrimenti, secondo le vostre regole, non potremo considerarla come proveniente dalla Chiesa, potendosi anche sospettare mal grado la concordia delle parole essere stato discorde il sentimento di quei che la pronunziarono. Non saranno poi contrarie interpretazioni, il dire, che consiste il primato *nella pienezza dell'autorità episcopale*, ed il sostenere, che debba costituirsi in una *potestà di specie diversa*? Non saranno discordi fra loro chi asserisce annichilarsi totalmente colla prima la divina autorità de' Vescovi, e chi sostiene distruggersi intieramente colla seconda ogni autorevole primazia? E se non lo sono; perchè dunque rimproverate ai papisti che fanno schiava la Chiesa, e perchè questi vi oppongono che rovesciate l'apostolica Sede: e nell'uno e nell'altro caso, a che tanti contrasti, tanti rumori? Se in fatti una interpretazione non è all'altra contra-

(1) Ved. il Tamb. *Anal.* §. 65.

ria, già le conseguenze dell' una possono stare con quelle dell' altra; e potrà quegli della Chiesa, questi del primato non riconoscere realmente l'autorità, purchè sì questi che quegli verbalmente confessino di riconoscerla. Ma si fa ingiuria alla Chiesa cattolica, attribuendole una definizione sì vaga ed indeterminata: non puossi intendere, senza supporre che siasi fatto giuoco di tutto l'universo, come abbia essa potuto proporci un tribunale, senza indicarci con ugual precisione l'origine e la natura de' suoi diritti: è questo lo stesso, che ci avesse lasciati in arbitrio di ubbidirgli, o di negargli in pratica qualunque dipendenza; e ciò ripugnerebbe, nell'ipotesi, al fine primario della definizione stessa, il quale altro non avrebbe dovuto essere, se non di determinare secondo i varii oggetti la nostra sommessione a questo medesimo tribunale, relativa alle sue diverse autorevoli prerogative. Dunque siete in necessità di tenere per deciso l'oggetto e la natura di questa vostra primaziale autorità; e lo asserite di fatti realmente deciso dal Costanziese concilio (1). Dovrete dimostrare per altro nella sua decisione verificati i da voi richiesti caratteri, per farcela riguardare come emanata dalla Chiesa universale. Che poi lo possiate con esito felice (mal grado di quell'immenso numero di *pastori del primo* e *secondo ordine*, e di quei molti teologi, che « nell'Italia, nella Spagna, e in gran par-

(1) *Vera Id. p.* 2, *c.* 2, §. 17.

» te dell'Alemagna ha creduto e crede una specie » d'empietà il vostro sentimento » (1), il quale non potrà mai perciò attribuirsi alla Chiesa), non vogliamo qui farne questione; solo vi dimandiamo: perchè comunicate coi *papisti* refrattarii ad una *formale, chiara, precisa, notoria* definizione, fatta con perfetta *uniformità di sentimenti* dalla Chiesa universale; mentre tutti v'accendete di zelo per non comunicare con noi? È forse maggior delitto il contrastare al Papa un'autorità, la quale in sostanza non ha che fare col *governo della Chiesa*, nè colla *condotta dei fedeli*; che il negare l'autorità della Chiesa medesima: sicchè debbasi considerare *eretico* e *scismatico* chi impugna la decisione che riguarda la prima, e non chi quella combatte dell'autorità della Chiesa?

13. Direte, che i papisti direttamente non la combattono, ma che soltanto fanno superiore a quello della Chiesa il tribunal pontificio. Ma in ogni modo, il loro errore è solennemente deciso. E poi, come non la combattono? Anzi, stando alle vostre teorie, la prendono direttamente di mira. Poichè, sostenendosi tra voi la *supremazia* della Chiesa, ponete a confronto il corpo di tutti gli altri pastori col Vescovo di Roma, dicendo, prevalere l'autorità di quello all'autorità di questo, e per conseguenza riconoscendo nel primo, indipendentemente dal secondo, la Chiesa cattolica: ed essi, nel-

(1) Ved. *Anal.* §. 100.

la vostra ipotesi, chiamano il primo un *corpo acefalo*, privo d'autorità. È solo *di fatto* il loro errore, o di dottrina? Se è un errore solamente *di fatto* il non voler considerare nell'universalità dei pastori, senza il Papa alla testa, la cattolica Chiesa; dunque tutto al più sarebbe *di fatto* anche il nostro, di non crederla concentrata nella vostra unica comunione: quindi saremmo ugualmente scusabili. Se è un error di dottrina; dunque teoreticamente e direttamente impugnano l'autorità della Chiesa; quindi esser dovrebbero, non meno che noi, eretici e scismatici condannati. Li giustificheranno le proteste di sottomettersi alla Chiesa medesima, e saranno perciò tollerati? E perchè non lo saremo noi? Le nostre proteste sono elleno spergiuri? Non li potete forse trattare da eretici, nè separarvi dalla loro comunione, perchè la decision costanziese, essendosi per le dispute posteriori de' *curialisti romani*, degl'ignoranti teologi, dei prezzolati canonisti oscurata, può quanto alla sua *autorità* considerarsi come se fatta non fosse, e quindi pure *negarsi senza taccia di eretico*, come asserite talvolta succedere di altre definizioni (1)? Ma le vostre irreconciliabili ostilità con questi appassionati scrittori, i continui vostri contrasti, le vostre interminabili dispute sull'intelligenza della stessa definizione del *primato autorevole*, sostenendo essi, a vostro giudizio, sostanzialmente decisa la decaden-

(1) Tamb. *Anal.* §. 47.

za dell'*episcopato*, pretendendo voi, a giudizio loro, di abbattere dai fondamenti la primazia nell'atto di difenderla: queste dissensioni nel seno della Chiesa romana, non oscurano del pari l'oppostaci decisione, porgendocela come *vaga* ed *indeterminata*, o almeno facendoci supporre *divisi i sentimenti* degli stessi suoi autori? Dunque potremo *senza taccia di eretici* o non crederla della Chiesa, o risguardarla come se emanata non fosse. È finalmente un'apertissima contraddizione il dire *oscurata* la decisione del Concilio di Costanza, ed il giudicarla tuttavia tanto *evidente*, da chiamare *ciechi*, *ostinati*, *fanatici* i suoi avversarii. Che se anche avesse cessato di essere notoria pei tempi presenti, certo non sarà ciò accaduto al primo suo nascere; e prima che ciò accadesse, saranno incorsi i suoi impugnatori nell'*eresia* e nello *scisma*; quindi la scissura era già seguita, era già formata la setta. Perchè dunque con essi comunicarono i vostri padri, e voi comunicate coi loro seguaci? Se poi la posteriore *oscurità* salva dallo scisma e dalla eresia i discepoli dei primi scismatici ed eretici, perchè non sanno di contrariare alla Chiesa; con qual ragione ci opponete voi la separazione de' nostri capi, e ci fate rei dello stesso delitto, dopo eziandio che l'*oscurità* ci giustifica pienamente? Perchè forse difendono i *papisti* le proprie, una volta *eretiche* e *scismatiche* dottrine, senza sottrarsi alla soggezione alle legittime potestà, mentre sono queste da noi disprezzate? Ma a quali potestà stanno, e protestano di volere sta-

re unicamente soggetti, se non a quelle, che in forza dei loro stessi scismatici ed eretici sistemi vengono da loro, sulle rovine dell'episcopato e dell'autorità della Chiesa, capricciosamente immaginate ed idolatrate? La loro sommessione adunque vie maggiormente li condanna. Ma pure, risponderete, stanno soggetti ai Vescovi. In che mai, e perchè? In ciò in cui vanno con essi d'accordo; e perchè li lasciano in libertà d'insegnare la propria dottrina. Del rimanente, se avvenga che i Vescovi pretendano d'obbligarli a rinunziarvi, o si accingano soltanto, sebbene senza alcuna violenza, a diffondere una dottrina contraria; con quante denunzie ai chimerici lor tribunali, con quante calunnie, con quante persecuzioni ad essi non muovono la guerra? La storia del presente secolo più che di qualunque altro, a voi ben nota, anzi da voi medesimi compilata, ne fa luminosa testimonianza. Se questo è un rispettare, un assoggettarsi alla potestà vescovile; perchè saremo noi soli i di lei conculcatori, malgrado di avere protestato le mille volte, che *non abnuissemus manere sub Episcoporum Pontificium regimine, si per ipsos licuisset* (1), cioè *modo nos tolerarent* (2)? Concludiamo adunque, che tradireste la vostra coscienza, e contraddireste a voi stessi, sì seguitando a comunicar coi *papisti*, sì ricusando di similmente comunicare con noi.

14. Ci opponete voi « le varie mutazioni avve-

(1) Apolog. *Conf. Aug.* ad art. 14.
(2) *Conf. Aug.* verso il fine.

» nute, e gli altri varii errori, ne' quali siamo ca-
» duti, e per cui non possiamo meritare il nome di
» cattolici » (1), e quindi neppure la vostra comu-
nione? Ma questo è un giuocarsi di noi, abusan-
do della nostra pazienza. Quali mutazioni, quali
errori? Forse sopra articoli definiti? Toglieteci di-
nanzi le definizioni dei Papi e dei concilii posterio-
ri alle decretali d'Isidoro, anzi solo quelle del con-
cilio di Trento, delle quali vi abbiamo già dimo-
strata la nullità; o almeno permetteteci, che a nor-
ma delle vostre prescrizioni, dubitiamo della loro
autenticità soltanto: e poi convinceteci pure, se vi
dà l'animo, o che abbiamo impugnata una *chiara,
precisa, notoria* definizione, fatta *con uniformità non
solo di parole, ma anche di sentimenti* sopra l'uno
o l'altro articolo della nostra professione; oppure
che l'abbiamo rigettata con vero conoscimento e
con espressa intenzione di rinunziare *alla comune
credenza*, alla fede cioè della Chiesa sì *antica* che
moderna, in ciò circa cui insieme convengono, e quin-
di che ci siamo opposti alla *Chiesa universale*. È
questa un'impresa, in cui non riuscirete giammai;
almeno non vi riusciste finora: il che basta per darci
il diritto di essere considerati in parità delle vostre
scuole, o della santa Chiesa d'Utrecht, fino ad una
nuova dimostrazione in contrario. Vi ricorda per
altro di non richiamarci a confronto colle opere dei
padri; 1.° perchè i tanti contrasti sulla loro intelli-

(1) Tamb. *Anal.* §. 197.

genza possono, siccome sopra alcune decisioni della Chiesa, così anche sopra la loro dottrina, sparger *tenebre* ed *oscurità*; 2.° perchè la Chiesa non consiste in essi soli, ma tutti comprende i fedeli, che nei varii tempi esistettero, senza che abbiano tramandato a' posteri verun pubblico monumento della lor fede: ciò che sarebbe necessario, onde assicurarci con assoluta certezza, che l'insegnataci da quei padri come dottrina della Chiesa cattolica, sia la vera dottrina dalla Chiesa *decisa*; 3.° perchè ne adduciamo ancor noi, quantunque non siamo schiavi della loro autorità, un numero non disprezzabile a favore delle nostre sentenze. Nè vi accingiate mai a farci sentire la voce autorevole e definitiva della Chiesa « nelle sue pubbliche preghiere, ne' suoi ri» ti, ne' suoi catechismi, e nei pubblichi documenti » delle Chiese » (1); imperciocchè 1.° possono le *pubbliche preghiere* essere sparse di *fanatismo* e di *errori*, e voi stessi assai ne avete rigettate e riformate: 2.° possono i *riti* essere umane abusive e superstiziose invenzioni; e di questi pure moltissimi ne avete finora o col fatto cangiati, o colla penna condannati: 3.° possono i *catechismi* essere di quelli del partito, come lo sono quei del Bellarmino, del Fleury, del Colbert, ed altri molti: 4.° possono essere oscuri ed anche fra loro contrarii gl' *insegnamenti delle Chiese*; e da ciò appunto traggono la loro origine gli stessi oscuramenti, che si suppon-

(1) Tamb. *Anz.* §. 109.

gono nel caso nostro. Al più si potrebbe sentirla questa voce della Chiesa « nelle regole di condotta, » che ella prescrive ai fedeli, perchè seguano la via » della verità » (1): ma, oltre alle accennate, quali son queste regole, se non quelle del *senso comune*, per distinguere dalla di lei dottrina i dettati dell'uomo? Anche queste sono varie, e noi pure pretendiamo di praticarle, senza che sia stato fin quì *chiaramente*, *precisamente*, *notoriamente*, e senza sospetto di *divisione nei sentimenti*, *deciso*, che in realtà non le pratichiamo. Siete adunque fuori di strada, se pretendete di mostrarci essere stati *condannati* i nostri errori, o tutti, o anche soltanto in parte, dalla Chiesa cattolica con un giudizio canonico, per quanto vogliate ripescare la dottrina della Chiesa *dispersa*, sì presente che antica. Presentarci conviene un codice di qualche concilio veramente ecumenico, contro la cui convocazione, celebrazione, libertà, scienza, equità, uniformità di sentimenti, riverenza e sommessione alle leggi dello stato e alla sacra autorità de' principi, nulla si possa addurre di quanto si oppone ai posteriori ad Isidoro, ed in cui espressamente, in termini assoluti e precisi, ed a lettere onciali, si condanni qualche punto delle nostre dottrine. Vedrete, allora sì vedrete in effetto il nostro *attaccamento all' unità*, la nostra docilità alla voce della Chiesa universale, e la sincerità di que' voti, che ci fanno da gran tempo alta-

(1) Ivi.

mente ripetere col nostro confratello Andrea Vescovo Vintonese nella sua celebre apologia pel re Iacopo contro il Bellarmino: *Date nobis concilia legitime congregata et procedentia, date fratres unanimi consensu iudicantes, et in eorum sententiam ibimus statim* (1).

15. Siam giunti al fine, fratelli amatissimi, e già ci vien meno la lena. Anche troppo abbiamo dato di peso alle vostre accuse, diffondendoci oltre il bisogno nel rendervi ragione della nostra condotta. Ma abbiamo voluto dichiarare, o per dir meglio riconfermare all'universo la sincerità di quelle fervide preci, che nell'effusione del nostro cuore non cessiamo giammai di porgere al padre dei lumi, affinchè ci additi i mezzi *ad pacem Ecclesiae quaerendam* (2). Ci sarà scappata forse qualche espressione ingiuriosa alla delicatezza della vostra ortodossia; ma quella virtuosa umiltà ed inalterabile costanza, con cui soffrite da tanti lustri le *universali esecrazioni* de' vostri imperversati avversarii *papisti*, che pensano *se obsequium praestare Deo*, versando sul vostro capo tutte le maledizioni scagliate in varii tempi contro gli eretici, ci assicurano, che neppure per questo vi sdegnerete; e ciò molto più, che avrete potuto conoscere, non essere noi animati da rancore, ma da solo zelo per la verità, e da desiderio ardentissimo, che all'intrinseca si accoppii finalmente anche l'esteriore *fraterna* scambievole corri-

(1) Cap. 14.
(2) Dreiero, *Controv.* etc. *Praefat.*

spondenza. Molto per ciò ci siamo rallegrati nel Signore, che abbiavi illuminati, e colla sua *insuperabile* grazia determinati a rinunziare, mal grado dei principii della vostra educazione, della da voi giurata ubbidienza agli esistenti tribunali, e degl'insegnamenti e decisioni dell' *odierna sinagoga*, a quei capitali errori, che formavano il grande ostacolo alla sospirata nostra riunione: onde, mediante ciò che noi volentieri vi concediamo, e ciò che voi siete costretti a non contrastarci, compongasi, a gloria di Dio, ad edificazione dei fedeli, a maggior esaltamento della cattolica Chiesa, a sicurezza dell' *unità*, una perfetta concordia fra di noi: concordia che può già considerarsi come realmente conchiusa, e che a confusione dei nostri nemici, viene autenticata da tante maledizioni e scomuniche, le quali formano le più indubitate *credenziali*, siccome della vostra, così della nostra *missione*, almeno fino ad un nuovo legittimo ed ecumenico Concilio.

FINE.

INDICE

DELLE MATERIE PRINCIPALI.

Il numero romano indica il capo, l'arabo il paragrafo.

Le citazioni del discorso preliminare sono contrassegnate dalle lettere D. P.

A

ADRIANO *papa*. Ricorso a lui fatto dal Concilio VIII perchè rimettesse nella sua sede il Vescovo Teodoro. *D. P.* 48.

AGOSTINO *s.* Non poteva contro i Donatisti addurre la pontificia infallibilità. XIV, 3-6.

ALLIACO (d') *Pietro*. Il giudizio che diede, qual deputato della Facoltà teologica di Parigi, nella causa del Montesson, non deroga all'infallibilità pontificia. XVIII. 2, 3.

APOSTOLI. In qual senso sieno detti da Origene *Pietra* della Chiesa. III, 5 — Fu ad essi conferito il poter delle chiavi dipendentemente da Pietro. VII, 5.

B

BELLARMINO. Difeso da una contraddizione appostagli dal Le-Gros. IV, 8.

BERNARDO *s.* Celebre di lui detto col quale attribuisce l'infallibilità al successore di s. Pietro. V, 13.

C

CATTEDRA APOSTOLICA (la), a cui attribuiscono i Padri la infallibilità, è una cosa sola col Papa, nè si può da esso distinguere. V, 13.

CHIAVI. Il poter delle chiavi è un poter primaziale. VIII. 1 — é riconosciuto per tale dai Padri. *ivi*, 2. — e dagli autori stessi non sospetti ai novatori. *ivi*, 3 — rifonde nel Papa un' autorità indipendente. *ivi*, 5.

CHIESA. Non può sostanzialmente cangiare il proprio governo. *D. P.* 9 *e seg.* — Il corpo de' Vescovi, separato dal Pontefice romano, non è la vera Chiesa a cui Cristo promise l' infallibilità. II, 3. 4. — Distinzione dell' essenza della Chiesa dal suo visibile ministero. *ivi*, 6. — La stabilità della Chiesa deriva dall'intima unione col suo fondamento, che è Pietro. *ivi*, 8, 9.— è dipendente dalla stabilità di Pietro. III, 7.— Le promesse d' infallibilità fatte alla Chiesa non pregiudicano all'assoluta infallibilità di Pietro. IV, 1. — L'orazione ed il precetto contenuti nelle parole: *ego rogavi pro te, ut non deficiat fides tua; et tu aliquando conversus confirma fratres tuos*, non si riferiscono alla Chiesa, come vorrebbe il Le-Gros. IV, 9.— La Chiesa desume la sua infallibilità dalla infallibilità del Pontefice. V, 11. — e quindi il dire, che l' autorità della Chiesa è il motivo per cui si pone l' atto di fede, non esclude, anzi suppone la infallibilità del Pontefice, come fondamento dell' autorità della Chiesa. V, 12. — Riproduzione nei concilii delle cause già definite dalla Chiesa diffusa. XV, 4. — La Chiesa nè dispersa nè congregata rigettò mai formalmente le decisioni del romano Pontefice. XIX, 9. — Come venga la Chiesa rappresentata dal romano Pontefice. XXIII, 6. 8. — Non si richiede l'espresso di lei consenso per l'effetto delle pontificie scomuniche. XXV, 10. Ha il diritto di scomunicare. *ivi*, 13. — Non si può provare che mai siasi opposta alle pontificie scomuniche. *ivi*, 14. — È vuota di senso la distin-

zione che fa il Le-Gros tra l'infallibilità *attiva* e *passiva* della Chiesa. XXVI, 2. — Che si debba intendere per infallibilità attiva della Chiesa. *ivi*, 3. — Non si toglie alla Chiesa l' infallibilità, ammettendo l' infallibilità del Papa. *ivi*.

CHIESA ROMANA. Tutti i suoi pregi non sono in lei originarii, ma li desume da quelli del Pontefice. IX, 3, 4.

CIPRIANO *s*. Il suo esempio, lungi dal difendere, condanna anzi la condotta dei Donatisti. XIV, 4. 6.— Tenne per disciplinale soltanto la causa del ribattesimo. XX, 2-8 — Suo decreto sul ribattesimo. *ivi*, 2 — Condotta da lui tenuta nel suo concilio africano. *ivi*, 3 — sua lettera a Jubajano. *ivi*, 6. — Se si ammetta la falsa ipotesi che credesse il ribattesimo appartenente alla fede, di nessun peso è la sua autorità. XXI, 1 *e seg.* — e non si potrebbe purgare dalla taccia di eretico. *ivi*, 10.

CONCILIO V. La condotta e le espressioni dei padri di questo concilio verso il Papa Vigilio, anzichè contraddirla, confermano la pontificia infallibilità. XVI, 2. 3.

CONCILIO VI. Questo concilio non colpì di scomunica il Papa Onorio come eretico formale. XVI, 4. 6.

CONCILIO VIII. Ricorso di questo concilio ad Adriano Papa, acciò rimettesse nella sua sede il Vescovo Teodoro. *D. P.* 48.

CONCILIO CALCEDONESE. Era ecumenico quando fu formato ed approvato il canone 28.°, che fu poi annullato da san Leone. *D. P.* 45.

CONCILIO DI COSTANZA. Non fu da questo concilio definita la subordinazione dei Papi ai concilii ecumenici. *D. P.* 50-59 — Se abbia deposti i Pontefici Gregorio XIII, Clemente VIII, Giovanni XXIII, Benedetto XIII, *ivi*, 62 *e seg.*

CONCILIO GEROSOLIMITANO. Non porge argomento contro l'infallibilità pontificia. I, 7.

CONCILII GENERALI. Coi loro esami e discussioni delle cause già definite dal Pontefice non hanno mai inteso di praticamente dichiarare la fallibilità del Pontefice. XII, 2.

— e nemmeno di sospettare di una erronea definizione. XV, 1 *e seg.* — Qual sorte di esame si faccia in essi nella riproduzione delle cause già definite dal Pontefice. XV, 3, 4. Riproduzione in essi fatta dei dogmi già definiti dalla Chiesa diffusa. *ivi*. — Non sono assolutamente necessarii, bensì vantaggiosi. *ivi*. — Sottoscrizioni dei padri alle lettere pontificie. *ivi*, 6. — Hanno i Padri la libertà di suffragio, benchè non possano non accettare le definizioni pontificie. *ivi*, 7 — L'accettazione dei concilii non appartiene alla Chiesa universale. XVII, 1 *e seg.* — Quali condizioni richieggansi perchè i padri di un concilio ecumenico sieno infallibili giudici della fede. XXIV, 4. — Le scomuniche date dai concilii sono semplici dichiarazioni prima della conferma del Papa. XXV, 10. 11.

D

DAMASO *s. papa*. Irrita gli atti del Concilio Costantinopolitano contro gli Eudossiani. *D. P.* 43.

DIOCESANI. L'obbedienza che devono ai Vescovi, tuttochè sia di diritto divino, è però subordinata alla Chiesa, mediante il Papa. VI, 6 — non però subordinata al consenso del loro clero. *ivi*, 7.

DONATISTI. A torto difendono la propria condotta coll'esempio di san Cipriano. XIV, 4, 6.

F

FACOLTA' TEOLOGICA *di Parigi*. Dalla sua condotta nella causa del Montesson niente si può inferire contro la pontificia infallibilità. XVIII, 2 *e seg.*

FEDELI. In qual senso sieno detti da Origene *Pietra* della Chiesa. III, 5.

G

GELASIO *papa*. I suoi sentimenti e la sua condotta nella causa e nella condanna di Acacio, dimostrano false quelle regole che stabiliscono i novatori per la interpretazione delle pontificie scomuniche. XXV, 7-9.

GERSONE. Insegna non poter esistere la vera Chiesa senza l'attuale unione col Papa. II, 4.

GESU' CRISTO. Pietra essenziale della Chiesa. II, 5.

GIROLAMO *s*. Luminosa protesta della sua fiducia negli oracoli della sede apostolica. X, 2.

GOVERNO ECCLESIASTICO. Ragioni per le quali Gesù Cristo stabilì nella Chiesa un governo. *D. P.* 4. — Se ne prova la immutabilità nella forma intrinseca. *ivi*, 5 *e seg.* — e nella estrinseca. *ivi*, 19 *e seg.* — È assolutamente monarchico. *ivi*, 25 — per tale riconosciuto da tutte le Chiese. *ivi*, 26 *e seg.* — tale lo riconobbe la tradizione. *ivi*, 39, 40. — Fatti che lo confermano. *ivi*, 41 *e seg.* — Falsa idea che ci attribuiscono i novatori della papal monarchia. *ivi*, 61. — Essa non è un dispotismo. *ivi*, 62. — Dall'essere il Papa un vero monarca non segue che i Vescovi sieno necessariamente semplici suoi vicarii. *ivi* 64 *e seg.* — Incompatibilità del governo ecclesiastico cogli altri umani governi, pretesa dai novatori per escludere ogni autorità nella Chiesa. *ivi*, 69 e *seg.* — Il temperamento della monarchia coll' aristocrazia non può entrare nella forma essenziale del governo ecclesiastico. *ivi*, 76 *e seg.* — Se la monarchia del Papa sia soltanto *ministeriale*, come la chiamano i novatori. *ivi*, 80 — Conseguenze di tal dottrina a danno dei temporali regnanti. *ivi*, 81.

GREGORIO *s. papa*. Celebre di lui passo nell' epistola a Giovanni Costantinopolitano abusato dal Le-Gros, come si debba intendere. I, 8-10 — Altro celebre di lui passo nella epistola ad Eulogio in cui dichiara che la fermezza della Chiesa nella fede dipende dalla fermezza di Pietro.

III, 7. — Si rigetta la falsa interpretazione che ne danno i novatori. *ivi*, 8.
GREGORIO XII. Suo procedere monarchico nel Concilio di Costanza. *D. P.* 49, 60.
GROS (le). Abuso da lui fatto del principio *omnis homo mendax* contro l' infallibilità pontificia. I, 1, 2. — del testo di s. Matteo: *si peccaverit in te* etc. 3-6 — di un passo di san Gregorio a Giovanni Costantinopolitano: *ivi*. 8-10 — Falsamente asserisce che dal testo: *Tu es Petrus* etc. nessuno tra' Padri ha conchiusa l' infallibilità di s. Pietro. III, *e seg.* — Erronea interpretazione da lui data ad un passo di Origene. *ivi*, 4 — e ad un altro di s. Gregorio nella Epistola ad Eulogio. *ivi*, 8. — Pretende di provare che colle parole: *Ego pro te rogavi* etc. sia concesso a Pietro un solo privilegio personale, cioè la finale perseveranza non annessa alla primazia. Si confuta. IV, 2 *e seg.* — Falsamente asserisce che prima del Gaetano non abbiano i Padri dalla orazione di Cristo: *Ego rogavi pro te* etc. inferita l' infallibilità pontificia. V. 1 *e seg.* — Suo argomento di parità tra la infallibilità conceduta a Pietro come supremo pastore, e la sapienza concessa a Salomone, come re; confutato. *ivi*, 4 — le testimonianze di s. Agatone e di s. Leone IX e h'egli adduce contro la derivazione dell' infallibilità di s. Pietro ne' suoi successori vittoriosamente lo combattono. *ivi*, 6, 8. — A torto da una espressione del Concilio V inferisce in quei Padri un sentimento d' indipendenza dal Papa Vigilio. XVI, 1-3. — Pretende che la condotta della Facoltà teologica di Parigi nella causa del Montesson sia un monumento della tradizione contro l' infallibilità pontificia. Si confuta. XVIII, 1-6. — È illegittima la conseguenza che dall' ammettere l' infallibilità pontificia egli deduce, che cioè convenga dunque negare l' infallibilità alla Chiesa, o concederle solo una infallibilità passiva. XXVI, 1-3.

I

INFALLIBILITA' DEL PAPA. Provata dal testo di s. Matteo: *Tu es Petrus, et super hanc petram* etc. II, III.— dal testo di s. Luca: *Ego rogavi pro te* etc. IV, V, VI.— dall'indipendente autorità di giudicare in materia di fede, che fu conferita a Pietro nel poter delle chiavi. VII, 1, *e seg.* — dall'indipendente esercizio del diritto di rappresentare la Chiesa. XXIII, 1 *e seg.*— dal diritto che ha il Papa di scomunicare, indipendente dall' espresso consenso della Chiesa. XXV, 15 — Combattuta dai novatori colla chimerica distinzione tra sede e Pontefice. IX, 1 *e seg.* — È inseparabile dalla indefettibilità. IX, 7. — È il fondamento della fiducia de' Padri in ricorrere al giudizio della Sede Apostolica nelle definizioni dogmatiche. X, 1 *e seg.*— Niente si può conchiudere contro di essa dal principio generale *omnis homo mendax*. I, 1, 2 — nè dal testo di s. Matteo: *si peccaverit in te* etc. *ivi*, 3, 6 — nè dalla protesta di s. Gregorio: *si in mea correctione despicior, restat ut Ecclesiam debeam adhibere. ivi*, 8-10. — nè dalle espressioni dei Padri che sembrano contenere la sentenza contraria. XI, 1 *e seg.* — nè dalla libertà con cui alcuni padri scrivevano al Papa, la qual libertà serve anzi a confermarla. XIII, 1 *e seg.* — nè dal non opporla essi agli eretici. XIV, 1 — nè dalla rinnovazione fatta nei concilii delle cause già definite dal Romano Pontefice. XV, 1 *e seg.* — nè dalle espressioni dei Padri del Concilio V al papa Vigilio. XVI, 1-3 — nè dall'anatema che diede il Concilio VI al Pontefice Onorio. *ivi*, 4, 5 — nè dalla condotta della Facoltà teologica di Parigi nella causa del Montesson. XVIII, 2 *e seg.* — nè dalle opposizioni che talvolta incontrarono le definizioni dei Pontefici. XIX, 1 *e seg.* — nè dalla condotta di s. Cipriano nella causa del ribattesimo. XX, XXI. — La infallibilità del Papa nè toglie la infallibilità della Chiesa, nè la riduce ad una infallibilità solamente passiva. XXVI, 1-3.

L

LAUNOJO. Falsamente asserisce che 43 padri spiegano l'effetto della orazione di Cristo: *ego rogavi pro te* etc. per la sola finale perseveranza di Pietro, e non per la sua primaziale infallibilità. IV, 2, 6.

LEONE *s. Magno*. Annulla con suprema autorità il canone 28.° del Concilio Calcedonese. *D. P.* 44 *e seg.* — Alcuni di lui passi nei quali espressamente riconosce l'inespugnabile solidità nella fede, acquistata da Pietro e comunicata ai suoi successori. III, 6. — Celebre di lui passo col quale si prova derivare ai successori di Pietro il privilegio dell'infallibilità. V, 2, 4. — Altro celebre di lui passo in cui riconosce il poter delle chiavi conferito a Pietro essere un diritto della sua primazia. VII, 2. — Le sue parole: *aliud sunt sedes, aliud sunt praesides*, non valgono a provare la distinzione pretesa dai novatori tra sede e Pontefice. IX, 3.

M

MARTINO V. Se abbia approvato i decreti delle sessioni IV, e V del Concilio di Costanza. *D. P.* 56.

MONOTELISMO. Negligenza del Pontefice Onorio in reprimerlo. XVI, 4, 6.

MONTESSON. Condanna delle sue dottrine fatta dalla Facoltà teologica di Parigi e da Clemente VII. XVIII, 2.

O

ONORIO *papa*. Non fu scomunicato dal Concilio VI come eretico formale, ma come fomentatore dell'eresia, perchè negligente in reprimerla. XVI, 4, 6. — Le sue lettere non furono dogmatiche definizioni. *ivi* (*nota b*).

OPSTRAET. Sua argomentazione contro l' infallibilità pontificia, la quale si dimostra essere antilogica e in contraddizione a lui stesso. II, 12. — Sua ridicola grammatical servitù nel bilanciare le espressioni dei Padri sulla infallibilità pontificia. III, 9. — Suoi cavilli per escludere san Tommaso dal numero dei difensori dell'infallibilità pontificia. V, 11. — Suo argomento contro l' infallibilità pontificia dedotto dalla pretesa oscurità della Scrittura. VIII, 1 *e seg.*

ORIGENE. Riconosce la infallibilità di Pietro indipendente dalla infallibilità della Chiesa III, 3.

P

PADRI. Se dal testo: *Tu es Petrus* etc. abbiano conchiuso l' infallibilità pontificia. III, 1-9. — Se prima del Gaetano abbiano inferita dal testo: *Ego rogavi pro te* etc. l' infallibilità pontificia. V, VI. — Le testimonianze tratte dai Padri per provare che essi faceano distinzione tra sede e Pontefice dimostrano invece il contrario. IX, 2. — I Padri che distinsero la Chiesa di Roma da tutte l' altre, hanno desunto questi suoi pregi da quelli di s. Pietro, IX, 4. — La loro fiducia in ricorrere al giudizio della sede Apostolica nelle definizioni dogmatiche ha per fondamento l'infallibilità del Pontefice. X, 1 *e seg.* — Dalle espressioni dei Padri, che sembrano contenere la sentenza contraria all' infallibilità pontificia, nulla si può conchiudere contro di essa. XI, 1 *e seg.* — La libertà con cui alcuni Padri scrivevano ai Papi non prova che li credessero soggetti all' errore, XIII, 1 *e seg.* — Ne ciò prova il non opporre essi agli eretici la pontificia infallibilità. XIV. 1.

PAOLO *s.* Sua resistenza a san Pietro. XIV, 2.

PAPA. Ha in se una originaria stabilità nella fede. II, 10. — In qual senso se gli attribuisca la denominazione di capo della Chiesa. *ivi*, 11. — Può divenire eretico in quan-

to alla sua privata persona, ma non nelle sue pubbliche decisioni. IV, 7. — La sua infallibilità è il fondamento dell' infallibilità della Chiesa. V, 11, 12.— La sua autorità di solennemente definire, e di coattivamente obbligare i fedeli all'obbedienza, non è subordinata al consenso della Chiesa universale. V, 7-11.— Quale ubbidienza gli debbano i Vescovi nelle materie di fede. VI, 3-11.— Tutta la tradizione in lui riconobbe il centro della unità, e non nella sede. IX, 2. — Alle sue dogmatiche definizioni non si è mai opposta formalmente la Chiesa, nè dispersa, nè congregata. XIX, 9.— È indipendente nell'esercizio del diritto di rappresentare la Chiesa. XXIII, 3.— Devesi distinguere nelle sue dogmatiche definizioni l' essere di persona privata, e di pastor della Chiesa. XXIV, 1-4 — e talvolta anche in una stessa definizione. *ivi*, 6. — Quando definisca *ex cathedra*. *ivi*, 6. — Ha il diritto di scomunicare indipendente dall' espresso consenso della Chiesa. XXV, 10. — Non si potrà mai provare che i Papi abbiano omessi i mezzi necessarii per non *tentare Iddio* nelle loro definizioni *ex cathedra*. XXVI, 8.

PIETRO. Dichiarato da Gesù Cristo pietra fondamentale della Chiesa, è una parte necessaria di quel tutto, cui Cristo promise l' infallibilità. II, 4. — Distinto dagli Apostoli che sono fondamenti della Chiesa in ragione di fondamento principale. II, 6, 7. — Ha in se una originaria stabilità nella fede. II, 10 — indipendente dalla infallibilità della Chiesa. III, 3 *e seg.* — La sua caduta non pregiudica alla infallibilità assicuratagli colle parole: *Ego pro te rogavi* etc. IV, 5. — L' orazione di Cristo: *ego pro te rogavi* etc. ebbe un doppio effetto in riguardo a Pietro, ottenendogli la finale perseveranza come privata persona, e l' assoluta infallibilità come capo futuro della Chiesa. IV, 6, 7.

PRIMATO. Inseparabile dalla persona del Papa. II, 10. — Al dogma del primato è essenziale il privilegio dell' infallibilità. V, 3, 4. — La distinzione tra sede e Pontefice introdotta dai novatori tende alla distruzione del primato del Romano Pontefice. IX, 1-6. — È intrinseco al pri-

mato il diritto di rappresentare la Chiesa. XXIII, 3. — e l'esercizio libero di questo diritto. *ivi* 3-7.

R

RIBATTESIMO *degli Eretici*. Tenuto per disciplinale soltanto da s. Cipriano e dai Vescovi Africani. XX, 2-8.

S

SCISMA. Basta ad incorrere nello scisma il fare un decreto di fede indipendentemente dalla Chiesa. XX, 2.

SCOMUNICA. Quale efficacia riconoscevano i Padri nelle scomuniche date dai Pontefici. XIII, 2. — Le scomuniche date dai Pontefici sono assolute ed hanno un'efficacia intrinseca, non dipendente dall'espresso consenso della Chiesa. XXV, 1-10. — non sono semplici dichiarazioni, come sono quelle dei concilii prima della conferma del Papa. *ivi*, 11. — Differenza tra le scomuniche date dai Vescovi, e quelle date dal Papa. *ivi*, 17, 18.

SCRITTURA SANTA. Testi abusati e male interpretati dai nemici dell'infallibilità pontificia = *Omnis homo mendax*. I, 1.— *Si peccaverit in te frater tuus* etc. *ivi* 3-6 — *Tu es Petrus* etc. II, 1. — *Ego rogavi pro te* etc. IV, 2.

SEDE ROMANA. È chimerica la distinzione introdotta dai novatori tra la sede Romana ed il Pontefice in proposito di dottrina e di autorità. IX, 1 *e seg.* — Contraddizione di Pietro d'Alliaco in proposito di questa distinzione. XVIII, 4. — Che cosa si debba intendere per sede nel senso ecclesiastico. IX, 4.

SIMPLICIO *papa*. Sue espressioni nella lettera all'imperatore Zenone abusate dai novatori. XXV, 2, 5.

SINESIO *vescovo di Tolemaide*. Scomunica da lui data contro Andronico governatore di Pentapoli. XXV, 16.

SIRICIO *papa*. Si fa superiore ai concilii ecumenici, ricusando di giudicare come delegato del sinodo Capuano *D. P.* 41, 42. — Sue espressioni nella condanna di Gioviniano mal interpretate dai novatori. XX, 2, 4.

SISTO III *papa*. Sue parole abusate dai novatori come si debbano intendere. II, 11.

STEFANO *s. papa*. Non emanò alcun decreto dogmatico nella causa dei ribattezzanti. XX, 1.

T

TAMBURINI. Dalle sue stesse parole si prova non poter esistere la vera Chiesa senza l'attuale unione con Pietro. II, 4. — ed aver Pietro in sè una originaria stabilità nella fede. *ivi*, 9. — Ridicola ragione da lui inventata perchè Pietro solo rispose alla interrogazione di Cristo: *quem dicunt homines esse filium hominis?* *ivi*, 4 (nota *a*) — Sue false dottrine sulla obbedienza dovuta dai Vescovi al Papa, e dai diocesani ai loro vescovi: confutate. VI, 7 *e seg.* — Si confuta la sua dottrina che nel poter delle chiavi tutti gli Apostoli furono uguali. VII, 2, 3.— Le sue dottrine sulla distinzione tra la sede e il Pontefice tendono alla distruzione della primazia del Papa. IX, 1, *e seg.* — È convinto di contraddizione nel voler separabile la infallibilità dalla indefettibilità del Pontefice. IX, 7.— Le regole che stabilisce per bilanciare il peso delle opposizioni agli oracoli pontificii costituiscono l'uomo nella libertà di rigettare a talento ogni più solenne definizione della Chiesa medesima. XXII, 1 *e seg.* — Le condizioni, dalle quali fa egli dipendere nel Pontefice l'esercizio del diritto di rappresentare la Chiesa, sono in contraddizione colle sue teorie sulla natura dei primaziali diritti. XXIII, 1 *e seg.*

TEODORETO *Vescovo Asiano*. Prova la primazia della sede Apostolica dalla sua infallibilità. X, 5.

TERTULLIANO. Che cosa intenda col dire *irretrattabile* la regola di fede. XV, 2.

TOMMASO *s.* Dà un prospetto minuto dei privilegii del romano Pontefice. V, 10. — Non è in contraddizione con se stesso, come vorrebbe l'Opstraet. *ivi*, 11. — Dimostra che la Chiesa desume la sua infallibilità dall' infallibilità del Pontefice, *ivi*.

V

VALLA. Insegna essere il poter delle chiavi, conferito a Pietro, un diritto della sua primazia. VII, 2.

VESCOVI. Dall'essere il Papa un vero monarca, non segue che i Vescovi sieno semplici suoi vicarii. *D. P.* 64 *e seg.*—Natura e derivazione della giurisdizione universale e particolare dei Vescovi. *ivi*, 68.— Sono essenzialmente subordinati al Papa in materia di fede. VI, 2. — Quale ubbidienza debbano alle solenni definizioni del Papa. *ivi*, 3 *e seg.* — Quale ubbidienza si debba loro dai propri diocesani. *ivi*, 6 *e seg.* — Fuori del concilio non sono giudici naturali della fede, e nel Concilio sono congiudici. *ivi*, 10. — Resistenza dei Vescovi Asiatici al Papa Vittore per la celebrazione della Pasqua. XIX, 2 *e seg.* — Non possono esercitare il diritto di rappresentare le loro Chiese, che dipendentemente dal Papa. XXIII, 7. — Qual sia il loro diritto di scomunicare, e in che differisca da quello del Papa. XXV, 17, 18.

VIGILIO *papa*. Sua resistenza ai Padri del Concilio V, XVI, 2.

Edizione posta sotto la salvaguardia della legge.

99 956646

Edizione posta sotto la salvaguardia della legge.

99 856646

Digitized by Google

PR

di quest

Austriache lir
verde pari ad
no, ad Italiane
tesimo quarant
scuni nove e m

Ediz

posta sotto la s
della